2ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 giugno 2004** SI PUBBLICA IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0685081

UFFICIALE ON-LINE

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI

Regolamento n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari *Pag.* 5

Regolamento n. 810/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante adeguamento di alcuni regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea . . . . . » 137

Pubblicati nel n. L 149 del 30 aprile 2004

Regolamento n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale . . . . . » 193

Regolamento n. 812/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento n. 88/98 » 199

Regolamento n. 813/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che modifica il regolamento n. 1626/94 per quanto riguarda talune misure di conservazione per le acque intorno a Malta . . . . . » 208

Pubblicati nel n. L 185 del 27 maggio 2004

Regolamento n. 814/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che adegua il regolamento n. 1538/91, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame, in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea » 213

Regolamento n. 815/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce misure transitorie in materia di esportazioni di latte e di prodotti lattierocaseari ai sensi del regolamento n. 174/1999, in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea ..... *Pag.* 229

Regolamento n. 816/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento n. 2707/2000 recante modalità di applicazione del regolamento n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole ..... » 231

Regolamento n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ..... » 240

Regolamento n. 818/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che adegua il regolamento n. 2295/2003, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea ..... » 293

Regolamento n. 819/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante apertura di vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità ... » 301

Regolamento n. 820/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modifica del regolamento n. 2287/2003 del Consiglio per quanto concerne le possibilità di pesca del melù in talune zone » 306

Pubblicati nel n. L 153 del 30 aprile 2004

Regolamento n. 821/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, recante modifica del regolamento n. 2229/2003 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di silicio originario della Russia ..... » 311

Regolamento n. 822/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che modifica il regolamento n. 2603/2000 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, della Thailandia ..... » 313

Regolamento n. 823/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che modifica il regolamento n. 2604/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, della Thailandia ..... » 317

Regolamento n. 824/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, recante modifica del regolamento n. 1784/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia ... » 320

Regolamento n. 825/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che modifica il regolamento n. 2042/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone ..... » 322

Regolamento n. 826/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che vieta le importazioni di tonno rosso dell'Atlantico (Thunnus thynnus) originario della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento n. 2092/2000 ..... » 329

Regolamento n. 827/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che vieta l'importazione di tonno obeso dell'Atlantico (Thunnus obesus) originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento n. 1036/2001 ..... » 331

Regolamento n. 828/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che vieta l'importazione di pesce spada dell'Atlantico (Xiphias gladius) originario della Sierra Leone e abroga il regolamento n. 2093/2000 ..... » 333

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

Regolamento n. 829/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria delle modifiche al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006 nonché alla decisione 2001/179/CE che fissa le modalità per la concessione alla Guinea-Bissau di un contributo finanziario nel settore della pesca ..... *Pag.* 335

Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria delle modifiche al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006 nonché alla decisione 2001/179/CE che fissa le modalità per la concessione alla Guinea-Bissau di un contributo finanziario nel settore della pesca ..... » 337

Regolamento n. 830/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008 » 341

Regolamento n. 831/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, recante modifica del regolamento n. 973/2001 che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori ..... » 343

Regolamento n. 832/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... » 345

Regolamento n. 833/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, recante modifica del regolamento n. 449/2000 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia e che accetta l'impegno proposto da un produttore esportatore della Repubblica ceca » 347

Regolamento n. 834/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che modifica il regolamento n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ..... » 350

Regolamento n. 835/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che adegua il regolamento n. 2076/2002 e le decisioni 2002/928/CE, 2004/129/CE, 2004/247/CE e 2004/248/CE per quanto riguarda il mantenimento dell'impiego di alcune sostanze attive non iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia ..... » 353

Regolamento n. 836/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, recante misure transitorie da applicare a Cipro relativamente alla scrapie ..... » 358

Regolamento n. 837/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, recante apertura di gare per la vendita di alcole di origine vinica immagazzinato in Germania destinato a nuovi usi industriali » 360

Regolamento n. 838/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, relativo a misure transitorie per l'importazione di banane nella Comunità a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia ..... » 362

Regolamento n. 839/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai quantitativi provvisori di riferimento degli operatori tradizionali e alle assegnazioni provvisorie degli operatori non tradizionali nel quadro del quantitativo supplementare per il rilascio dei titoli di importazione di banane nel mese di maggio 2004 ... » 367

Regolamento n. 840/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso ..... » 368

Regolamento n. 841/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali ..... » 371

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

Regolamento n. 842/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali ..... Pag. 373

Regolamento n. 843/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ..... » 375

Regolamento n. 844/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento n. 119/97 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni ..... » 377

Pubblicati nel n. L 127 del 29 aprile 2004

DIRETTIVE

Direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali ..... Pag. 380

Pubblicata nel n. L 146 del 30 aprile 2004

Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (versione codificata) ..... » 490

Pubblicata nel n. L 158 del 30 aprile 2004

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento n. 766/2004 della Commissione, del 23 aprile 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance e mele) *(GU L 120 del 24.4.2004)* ..... Pag. 517

Pubblicata nel n. L 127 del 29 aprile 2004

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 809/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, la loro forma, l'inserimento mediante riferimento e la pubblicazione delle informazioni di pubblico interesse e la pubblicità relative agli strumenti finanziari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di sottoscrizione o di vendita e l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE[1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 10, paragrafo 2, l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 3, l'articolo 17, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 3, l'articolo 19, paragrafo 4, l'articolo 20, paragrafo 4, l'articolo 21, paragrafo 5, l'articolo 22, paragrafo 6, l'articolo 23, paragrafo 3, l'articolo 24, paragrafo 4, l'articolo 25, paragrafo 4, l'articolo 26, paragrafo 5, l'articolo 27, paragrafo 4, l'articolo 28, paragrafo 4, l'articolo 29, paragrafo 2, l'articolo 30, paragrafo 6, l'articolo 31, paragrafo 4, l'articolo 32, paragrafo 5, l'articolo 33, paragrafo 2, l'articolo 34, paragrafo 2, l'articolo 35, paragrafo 2, l'articolo 36, paragrafo 2, l'articolo 37, paragrafo 2, l'articolo 38, paragrafo 6, l'articolo 39, paragrafo 2, l'articolo 40, paragrafo 2, l'articolo 41, paragrafo 2, l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 44, paragrafo 2, l'articolo 45, paragrafo 6, l'articolo 46, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 48, paragrafo 2, l'articolo 49, paragrafo 2, l'articolo 50, paragrafo 2, l'articolo 51, paragrafo 2, l'articolo 52, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 2, l'articolo 54, paragrafo 2, l'articolo 55, paragrafo 2, l'articolo

(3) L'informazione fornita dalle agenzie di rating del credito influisce notevolmente sulla capacità delle imprese di ottenere finanziamenti a condizioni adeguate. È pertanto opportuno che le agenzie di rating del credito rispettino determinati requisiti per garantire l'indipendenza, l'obiettività e la qualità delle informazioni fornite ai loro clienti e al pubblico.

(4) Occorre migliorare la trasparenza dei metodi e dei dati utilizzati dalle agenzie di rating del credito per elaborare i rating, in modo che gli utenti finali possano comprendere meglio la base delle opinioni espresse dalle agenzie di rating del credito. Le agenzie di rating del credito dovrebbero fornire informazioni sulle loro procedure, metodologie, ipotesi di base e principi generali applicati nella loro attività di rating, nonché sulle caratteristiche e sui limiti dei rating da esse emessi. Le agenzie di rating del credito dovrebbero fornire informazioni sui rating emessi in modo chiaro e facilmente comprensibile, nonché informazioni storiche sulla performance dei rating emessi. Le agenzie di rating del credito dovrebbero fornire informazioni sulle principali fonti di incertezza che influiscono sui rating, compresa la sensibilità dei rating a variazioni delle ipotesi di base. Le agenzie di rating del credito dovrebbero fornire informazioni sulle differenze tra i rating emessi per diversi tipi di strumenti finanziari, compresi i rating sovrani e i rating emessi per strumenti finanziari strutturati, e sulle differenze tra i rating emessi per diversi tipi di emittenti, compresi i rating sovrani e i rating emessi per strumenti finanziari strutturati.

(5) L'emittente, l'offerente, il responsabile del collocamento o il garante di uno strumento finanziario o di un'attività correlata a uno strumento finanziario non dovrebbero avere la possibilità di influenzare indebitamente il contenuto dei rating del credito o il processo di rating del credito, anche offrendo servizi accessori o di consulenza. Le agenzie di rating del credito dovrebbero adottare misure per garantire che i rating del credito siano basati su informazioni di qualità sufficiente e che siano emessi in modo obiettivo e indipendente. Gli strumenti finanziari strutturati presentano caratteristiche specifiche che richiedono un'attenzione particolare da parte delle agenzie di rating del credito.

(6) Nel caso di strumenti finanziari strutturati, le agenzie di rating del credito dovrebbero fornire informazioni sufficienti per consentire agli investitori di comprendere la natura dei rischi associati a tali strumenti finanziari, compresi i rischi che non sono direttamente correlati all'attività sottostante, come il rischio di liquidità, il rischio di controparte e il rischio operativo. Le agenzie di rating del credito dovrebbero fornire informazioni sulla natura e sulla portata delle ipotesi di base utilizzate nella valutazione di strumenti finanziari strutturati, nonché sulla sensibilità dei rating a variazioni delle ipotesi di base. Le agenzie di rating del credito dovrebbero fornire informazioni sulle differenze tra i rating emessi per strumenti finanziari strutturati e i rating emessi per altri tipi di strumenti finanziari, compresi i rating sovrani e i rating emessi per emittenti non finanziari.

(7) Le agenzie di rating del credito dovrebbero essere pienamente responsabili della loro attività di rating del credito e dei rating da esse emessi. Le agenzie di rating del credito dovrebbero essere tenute a rispettare i principi generali di correttezza e integrità nella loro attività di rating del credito, nonché a garantire che i rating del credito siano basati su informazioni di qualità sufficiente e che siano emessi in modo obiettivo e indipendente. Le agenzie di rating del credito dovrebbero essere tenute a rispettare i principi generali di correttezza e integrità nella loro attività di rating del credito, nonché a garantire che i rating del credito siano basati su informazioni di qualità sufficiente e che siano emessi in modo obiettivo e indipendente.

(8) La comunicazione della previsione di un rating del credito da parte di un'agenzia di rating del credito non dovrebbe essere presentata come una raccomandazione ai sensi della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), o come una consulenza in materia di investimenti ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive del Consiglio 85/611/CEE e 93/6/CEE e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva del Consiglio 93/22/CEE, o come una comunicazione relativa a un'offerta di strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

(9) Le informazioni finanziarie pertinenti fornite dalle agenzie di rating del credito sono considerate informazioni regolamentate ai sensi della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE, se l'emittente ha richiesto la diffusione di tali informazioni. Le agenzie di rating del credito dovrebbero pertanto essere tenute a rispettare i requisiti della direttiva 2004/109/CE per quanto riguarda la diffusione di informazioni regolamentate.

(10) Le agenzie di rating del credito dovrebbero applicare tutte le disposizioni della direttiva 2003/6/CE, della direttiva 2003/71/CE e della direttiva 2004/39/CE, comprese le disposizioni relative alla prevenzione e alla gestione dei conflitti di interesse.

(11) Al fine di garantire la trasparenza e la responsabilità delle agenzie di rating del credito, è opportuno che la Commissione europea, il Comitato delle autorità europee di vigilanza dei mercati mobiliari e le autorità competenti degli Stati membri abbiano accesso alle informazioni pertinenti in possesso delle agenzie di rating del credito. Le agenzie di rating del credito dovrebbero essere tenute a fornire tali informazioni su richiesta. Le agenzie di rating del credito dovrebbero essere tenute a rispettare i requisiti della direttiva 2004/109/CE per quanto riguarda la diffusione di informazioni regolamentate.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

d id e b o ic c o in rc e ll e tra e h u e in f o a rz m io u h t ie r iii o n m e r a i t l o c a o m e p n o t d e e a i t v a n e l p a g n a e n d t e o g i l h i t e s r i e . s

(1 2) I l m o d u g l g o i t i v n o r e a l t v i o a l e l g a r z a i r e d e v a p p l i c a t r u s i t t l e o b b l i g a z i o i n o m e a i s q u a l s i a s i s t i p u m o d i n t o f i n a n z i a r i o .

(1 3) I l d o c u m d e i r n e t g o i s t r a r z e i l a t a i e s t o r u m f e i n t a i n z e i m a r e i a s f i r i o n d t i o p e r a z d i i o c a r t o l a r i z n z o a d z e i o a p e p l i c a d l r o s b l i g a i z i o o t e n d i c a o r i n e f , o r m æ l h ' a e n t l f o e , p a r a g 4 r h e f t o t o b r) d , e l d l a i r e v t a 2 i 0 0 3 / 7 e l a / d C l E o , e b b l i g a z i r o a m L i t i s t t e e . s v s a o l e p e r i l m o d u g l o g i u r t e i l v a c t i a v s c t r u m f e i n t a i n z e i m a r e i a s f i r i o n d t i o p e r a z d i i o c a r t o l a r i z c z h a d z e i v a e e , o m p l a a g o n i a n r f e o r m s a u t g i s v t i a u m f e i m a t i n z e i d a r t a i v t i t i o d l i d e b i t o .

(1 4) G l i i n v e s t a l l ò i m o g s o d e v o o p n o t p r e n d l e e l r c e r d b e c o i n d i i n v e n s t e i n s t o l b a a s l e i e l e m e d n v t e i r r s i s e p t t o g l e i l e m p r i t i s n c o i n d s e i r a z i d e a g i l n i v t e t s o a r l d e t l i a o g . P e n t t a è n e c e s a r i p o e v e d u e r c r o e n t t o o h i u v e d c s p o r o s o p p e e t i t t i c t l d i d e b o i p e g r l i s t r u m i d e e n r t i i v d a e t s t i a n g a l i n v e t o s t c i h a e c q u a n i s t o i c t l d i d e b o i t s t r u m i d e e n r t i i v d a i t v a l o n r c e m l e i m a n a r i t a p a n i d a l m m o 5 0 0 0 E U O R s , e d e n o n m i i n u n ' a a l v t a l a u , i t l c u i v a l o i n e i o m m u n a a v c o l n i t v o e i r E U R s a i d a p l a n o i 5 0 0 0 0 E U R .

(1 5) P e q u a n r i t g o u a i r c d e a f i c i a r t a p p r a e t s i e v d i s t t m u e r f i t i n i z a i n i a , r o c c r o e p r o e r l r ' a n c t e o s u e l m ' i t t d e n t a l e z i i o s o t t a o s p t i u t t o o h s e u e l m ' i t t d e n c i t e r i t c i f i l i n c a s d o r i c s o o r g i u z d i i a o a v v s e i r l d e p i t o a s r p i o e r r a i g o n i h v e a n d l o i l à d e l v l a i o i l a z n d e e s i u o d l i o v i e f i d i u a c r o i d i a g z i n a l a s e i z o n d e e p l r p o s t t r e l a t i ä v f a t i o d l i r i s i c o l d e v c e o n e t e d h e i n f m o r a z i i c o o n m p s h e f t a e t e t i s u l d e i r c o s t d a e n l i z c e o r Q s o u . a l i d p r n a o s p v e e t h n g e a d a t i n f o r m d i d o c u m i n e t n e p o a r (t d i o c u m d i e e n g t o s t r a n z c i d i a m f e o , r m s a u t g i s v t i a u m e f i n a n z n i c a t d a i s , i n t e i s d i) c u m d e i r n e g t o i s t r a d z e i v o i e n t e a i r s f o r n i i n r f e o r m s a u z i d e p o s i t a r i o .

(1 6) I l d o c u m d e i r n e g t o i s t r a r z e i l a t a i e v l b e a n c d h e e s a e p p l i c a d l h e s a i n c d h e p i a e t s e i r z h e p u n r o r m i e n t r a n t d l d a e f i n i z d i e o n n t e r e d i t d i z i u a i l l ' a o r l t o i p l u , n l t b e t t a r) d a e l l d i r e v t a t 2 i 0 0 0 / 1 d 2 e / P a E r l a m e c u n r t o p e c d o e C o n s i g l e i 2 0 0 , m a 2 r 0 z 0 b r 0 e , l a t i a l l ' a c a e l s t ' a i u t à i d t e g e l n i d i r e d i e t a i l s i u o s e r c [3] , i l z a i o n a l a c o r s o e d s o c i i a n u l e n S o t a t m e m b r O o C d S e E l ' .

(1 7) Q u a l e o m r a e t t i t a d l i d e b i e s t o r u m d e e n r t i g a t r i a n d t a i t r i b a a n u a s a o c i v e t ä c r o d o n d e v e z u z t a i l e i e l o s c h e m a d i d o c u m i v e n t a l d e i b r e a g i c s h t r e a z i o n

(1 8) L o s c h e d m i n a o i a n f o r m s a u t g i s v t i a r u m f e i n t a i n z e i d a r t a i t a g l s i t r u m d e e n r t i i v d a e t v i e s s e a r p e p l i c a g l s i l t r u m f e i n t a i n z n i c a c r ò p e d r a t a i l t s i c h e e m m i o d L u ' i a . m d o i i t a p p l i c a d z i t a i n e e h e è n d a e t e r m i n i n r i a f t e r i m a d h a e t l o r d e u c e a t e g g o r i n e e r d c i l s t r u m f e i n t a i n z a i z a i r c i e n t i t i o d l i d e b i P t o e f r o r n a i g e l i n v e s t i p t i o e r g i a z c i h o i n a e r d e e s a u r c h n e t o i n s e l t c a d n i c o a p i n c e h m o i l l v o a l o d r e d l o r i o n v e s n t i è n i n e f l u e n d a l v a l o d r e s l o t t o s t g a h i e t n e , e i n t t d i e v o p n o o t e n t i z l i a e e s e m o p p i p o r t s u b n a i , s e v o l o n G a l e i i s a e . m p o p i s s o i n s o l t i a n r f e a , i t l n i e z n z o g l p i o e i n l e l u s t l r a n a e t u d r i t a l u n s t r u m e n t i d o c n s i s p i a l e

(1 9) I l m o d d u i l n o f o r m a g i g o i n u n e t l a x t a i u d a z i o s o i t t o s t a l a a r l d c i u t i n t i o d l i c a p i t d a l v e e s s e a r l d e g a a l t l n a o i a f o r m s a u t g i s v t i a u m f e i m a t i n z e i d a r t a i t i a t o d l i d e b i o t o v , v e d e v e e s s e s r o e s t i t a u l p i t u o n " t i o n f o r m r a i z h o i e n s i n t e e r a i t s o o t t o s t d a e n l t s e o " h e d n i s

[3] G U L 1 256. 2d0e0l 02, 6p.i.n.a.t.g.t.a.i.a. 1.m.f.B.c.d.a.i.t.d.a.i.n.m.u.l.a.t.l.d.A.'.o.t.d.i.a.n.d.e.e.s.2.i.0.0.3.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

n o tian f oartinvs u gs l i r u m m t i f e i n a a n r i z i e l i a v t a a s t r u m m t i d e r t i v , a a s e c o n d c e a l l c a r e a r t i t s h i e i d s t g r d u n m f i i n a a n r i z i e s m s i .

(2 0) G l S i t a n t i m b e i r i r i s p e t e t r i v t i g i o n l a o l i c a e l s i u l a d m a d l ' a m d i b p t p o l i c a d z e i b l i d i r e t 2 i 0 v 0 a 3 / 7 E l s / C i E s . s t o u n t o a d v e i a i d l e i r e e d i g u e m p r e o s p c e o t t e f o r m a e l r h a p r e s e d n i t e c t t G i v l e i a m i t t s o n v t r i a d n e p i a e t s e i r z i r i s p e t e t r i t v i g i o n l a o l i c a n l c i n e s u l a i m v e d c a e l l ' a t o n d i b p l i c a d z e i b d l a i e v t a 2 i 0 0 3 / 7 e l s / C n d E o u n c t e u r e u a t i r e d i g u e m p e r o s p s e e i n t o t e n d l a o m c o i u a r r è o f a i d p r u t a b b d l i i s c t o r u m f e i m a t i n z i e a l i l C o m u o r c h t à e d l e ' a r m s s m i o n l e n a e g o z i a s z u i o m m e r c r æ t g o o l a m I e n t n a d a a t s o d e v c e n s o e u r t e i z l i a s t c h e s m p e i c i r f e i l c a i t a g v l i s t r u m t i f e i m z a i n a e r m i e d s s g S l i t a d i a , i l o r e o n t e i g r i a o l n i l e o c e a l d g a l i r g o n a i s i n n i t e a r z n i a o l n i c d a i r a r e t u a p b l i c o

(2 1) I l p r p o s t d o i b a s e e l e r e l a t i v e n d i z d i e o f i n i i l t i e w e o c m o n t e l h e s t r e s i s n e f o r m a c o n t e m e u p t r e o s p A t h t b e o n d i z d i e o f i n i i s t i a v p e p l i d a n i o n c g i e p n i e a r p l i p i l i c a a l b p r o s p E t u t t o t a q v u i a , l o e c a o n d i z d i e o f i n i i n t o v n i e a i n o c l u s p d r o s p d e l t t a o s n e o , n o c c o r r e c h t è l c ' a m n t p o r t e n t e l e a p p r o v i .

(2 2) P e a r l c u c n a e t e g d o i r i n e i t t , i e m n r a t i g i o d r e d p a a r t i c n a l a t n d r e a l d e t i v d i t a è à s s i v o l t l ' a u t o c r o i t n à p e d t e n a t v e e l r a f a c o d l i r à i c h i e i d h e f o r m a d z i a o t n a i t v e a d a r d o l à d e g e l l i e m d e i n n t f o r m a i n z c i d o m e e i g s l c i h e e m i c i n i o d d U l c i c p r r e e d i s p n o r e l e n c h i u e s p r e c d s e o g e l i m i t t e p n r i t i q u a p l i o s s c e n s o e r r i c h i c i n s t f e o r m a z d i a o t n a i L ' o b b d l i f g o n i i n r f e o r m a d z i a o t p a e t o e g n a i t e g d o i r i n a i t t i n n l i n s e a l l ' e l d e e n v c e s s e p r r e o p o r z e i a o d n e a g t u a l h i t p o d o i a t t i à i n t e r e s l k c a o t n a o i d a e t l a l e u t o r i u t à o d p i e r e g o l a m e d h e t v i a z l i o n n i e b o i d i e v o p e r a a t r t i e v e a n n p e e r r a g g i u n g e l l ' o b a i n t o b e l l C o m u u n n i c a à o , n v e r s g u d r e z o t a b b d g i l n i f o r m a L z ' i o n n s c e . o i d m i n e u n o t v a e t e g o n e l l ' e l e n c o d m e v o c a t e s c s a e s r i e d l e i b g i i t u s m t i e f n i c t a t i

(2 3) N e c l a s l o i s t r u m f i e m a t i n d l i a p r o i o m p l e n t t a e u n o c v h o r e o n o s s e o s n s o c r o e p e d l r a t g i l s c h e e n s i i s t o d h a u i n ' e v e n c o u m a b e i n d a z i g s d t i n e s l s ' i e , n e i n t d e v a e v e l r a p o s s i b d i c h i e d ' e a r p e p r o v d a e p l i r o i s p l e n t t a d c i a s l i e v p e o t d e i r s c u c t o e l n ' e a u t o r i p t à t e c o n i l c o n t e d h e u l i l d e f o r m a z i o o r m i ë i e l p , r o s p a e p t p o r o d v a a l t l ò a à u c t o n m i t p e d e v n e p o t b e r e n e f i d c i p l a e s s a p u n r i t d o i c u a i l l d a i r e t 2 i 0 v 0 a 3 / 7 I L / 6 U E t o o i n t à p e t d e v s e m s p f r o e r s z i d a i r r o v s a i n e i l i t o d g i l n i i s c h e m i i e e s l i i s z u t z a i n t l i i l p è ù O g u n l i t e r i o o b r h e l d g i n f o r m a l z i v o e n s e p r r e o p i o n z a h e d e g u a l h i t p o d o i s t r u m e f i n a n z i a r i e s o s a i n o t . e r

(2 4) T a l u e n l i e m e d n i t r i f m o r a z e i p o n i e s v t d l a g s l i c h m e i e d a i m o d u o v l i v , e e d e m i c d l r i t i n f o r m a z i u o i n v e n l e s n o t i n p o e r t i n p e e n r t n i p a r t i c s t l r a u r m f e i n t a o n z e i p a o i s o s o p e r t a r n i s t o u l i a n a e p p l i i c n a h a s i s i p e c i l f n i t c a i l c i a s l i e m e i n t d e e v p e o t c e m e t t a e l r i c i n f o r m a z i o n i .

(2 5) L a m a g g f i l o e r s e s i à l o i f l f i e t d - t a a l l ' a o r h i a z d l o e p l r e o s p d e l t t a o s e d e l h e l a t c i v o n d i z d e f i n v e r t i s p e a t h p o r o s p p e u t t b o b l i c n a n o ' u n s i o c l a z i n o o n d e e v o e s t a c i l l f a a r c e i l a c c e s s o d e g l a i l l r e v i e n s f t o i t r o m r i p z o i . o t n a i n t i

(2 6) P e q r u a n i t g o u a i l p d r a o s p d e l t t a o s o e c , c o i n r d e i c c a h r i e a r a n i t e i p n d t i e n f m o r a z i i c o h n e v e r a n m c i n c s l e u o m o e n d i z d i e o f n i v i e O l i c c o h n q e u e s t ' o p o b l e i s g a s o s r o e d d i s i f i a m o d l i i v , e a r d e i s e m , l p a i s a c n i d s o p a v z u i o n t t i p r o s p d e l t t a o s n e e l l ' e v e n h u d e a l b i b à a e s s e i m e s e r l i e t e c o n d i z d i e o f n i i n i c t i a v l d e g a a n l p l o o s p d e l t t a o a s u e n e l e n d c o l l i n f o r m a z i o n i m a n c a n t i .

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

(27) Qualora un'amministrazione aggiudicatrice preveda di aggiudicare un appalto pubblico di servizi mediante procedura aperta, ristretta o negoziata con previa pubblicazione di un bando di gara, essa dovrebbe poter applicare la procedura prevista per i servizi di cui all'allegato IIB della direttiva 2004/18/CE, come modificata dalla direttiva 2001/78/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2001, che modifica la direttiva 92/50/CEE, la direttiva 93/36/CEE e la direttiva 93/37/CEE, concernenti il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori e di servizi[4], ovvero la procedura prevista per i servizi di cui all'allegato IIA della direttiva 2004/18/CE, conformemente alle disposizioni della direttiva 2004/18/CE.

(28) Dopo un'aggiudicazione di appalto pubblico di servizi, è importante che le amministrazioni aggiudicatrici possano rendere pubblici i risultati ottenuti nel corso di un progetto di ricerca, se necessario mediante una pubblicazione, conformemente alle disposizioni della direttiva 2004/18/CE.

(29) Al fine di pubblicizzare un appalto pubblico di servizi di ricerca e sviluppo non disciplinato dall'articolo 16, lettera f), della direttiva 2004/18/CE, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo di pubblicità, conformemente alle disposizioni della direttiva 2004/18/CE, compresi i mezzi di pubblicità elettronici, quali il profilo di committente, la pubblicazione elettronica o la pubblicazione su Internet, anche di documenti di gara, di informazioni sulle specifiche tecniche o sui documenti descrittivi, di avvisi di preinformazione, di avvisi di aggiudicazione di appalto, di avvisi di intenzione di concludere un contratto, di specifiche tecniche periodiche e di descrizioni di progetti di appalto.

(30) L'inclusione di una forma di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi di ricerca e sviluppo non disciplinata dalla direttiva 2004/18/CE, mediante la quale l'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di pagare il fornitore del servizio solo se il risultato è conforme a determinate condizioni, non dovrebbe impedire alle amministrazioni aggiudicatrici di acquistare tutti i risultati di un progetto di ricerca e sviluppo, ad esempio, quando il fornitore del servizio è stato pagato per la fornitura di un prototipo o di un servizio innovativo, o per la fornitura di un servizio innovativo, o per la fornitura di un servizio innovativo, o per la fornitura

(35) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le informazioni fornite agli utenti finali siano conformi alla normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione dei consumatori, quali le direttive 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno, la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari presso i consumatori, la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa, la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, la direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, la direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, la direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull'intermediazione assicurativa, la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, la direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la direttiva 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, che modifica la direttiva 2000/12/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e all'esercizio di tale attività, la direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria, la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, la direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e all'informazione da pubblicare sui medesimi, la direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che stabilisce le modalità di esercizio di talune attività nel settore degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), la direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le politiche di investimento degli OICVM, la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari presso i consumatori, la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di vendita o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, la direttiva 2003/125/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2003, recante applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle valutazioni degli analisti finanziari e la comunicazione di conflitti di interesse, la direttiva 2003/124/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2003, recante applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la pubblica comunicazione di informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato, la direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, riguardante un regime comune di tassazione dei pagamenti di interessi e canoni effettuati tra società consociate di Stati membri diversi, la direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, la direttiva 2003/122/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, concernente il controllo delle acquisizioni e delle cessioni di partecipazioni qualificate nelle società del settore finanziario, la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che stabilisce norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che stabilisce norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, la direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, la direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, la direttiva 2004/51/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, la direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità, la direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea, la direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa a misure per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, la direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, la direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate, la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, la direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti, la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE, la direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che attua la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazioni privilegiate per gli strumenti derivati su merci, gli obblighi di notifica delle operazioni sospette, le misure per la salvaguardia della parità di accesso ai mercati regolamentati e le norme di condotta o per una gestione corretta dei mercati, la direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che attua la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e gli obblighi in materia di conflitti di interesse per le imprese di investimento, la direttiva 2004/74/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità per taluni Stati membri di applicare temporaneamente livelli di tassazione nazionale dell'energia elettrica inferiori ai livelli minimi di tassazione comunitari, la direttiva 2004/75/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 2002/92/CE per quanto riguarda l'applicazione della direttiva ai paesi terzi, la direttiva 2004/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 2001/37/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alla misurazione del tenore di catrame, nicotina e monossido di carbonio, la direttiva 2004/77/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che attua la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione a distanza di servizi finanziari presso i consumatori, relativamente ai prestatori che agiscono in modo non conforme ai principi di buona fede e correttezza professionale, la direttiva 2004/78/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 2001/37/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alla misurazione del tenore di catrame, nicotina e monossido di carbonio, la direttiva 2004/79/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che adegua al progresso tecnico la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e che modifica la direttiva 90/425/CEE, la direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, la direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti, la direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate, la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta

Articolo 2
Definizioni

A fini del presente regolamento si applicano, salvo ove diversamente specificato, le definizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE e le seguenti definizioni:

1) "schema di riduzione forma di rimborso anticipato o altra modifica applicabile a tutti i titoli di una determinata emissione e/o di strumenti finanziari interessati;

2) "modello di riduzione forma di rimborso anticipato o altra modifica applicabile a tutti i titoli di una determinata emissione e/o di strumenti finanziari interessati, che tuttavia differisce da quello di cui al punto 1) in quanto il prospetto di base viene redatto;

3) "fatto nuovo di rilevanza circostanziale" indica un fatto nuovo significativo relativo agli strumenti finanziari che è stato incluso in un prospetto di base o in un supplemento al prospetto di base ai fini delle decisioni di investimento;

4) "società collegata" indica un'impresa che controlla un emittente, è controllata da un emittente o è controllata dalla stessa impresa che controlla un emittente;

5) "strutturazione finanziaria" indica un'operazione o un accordo (*a share deal*) che consente di trasferire il rischio di credito di un'attività o di un gruppo di attività a terzi attraverso l'emissione di strumenti finanziari che:

a) riconoscono la subordinazione delle perdite relative a tali attività, ivi compresa la mancata corresponsione di interessi, rispetto ai pagamenti dovuti ai titolari di altri strumenti finanziari emessi dalla società veicolo;

b) prevedono che l'importo dovuto a titolo di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi sia determinato con riferimento alla performance delle attività di cui al punto a);

6) "organismo di investimento collettivo" indica un organismo di investimento collettivo che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

7) "organismo di investimento alternativo" indica un organismo di investimento collettivo che non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

8) "organismo di investimento collettivo aperto" indica un organismo di investimento collettivo aperto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

9) "pubblicità" indica gli annunci:

a) relativi a un'offerta pubblica di strumenti finanziari o all'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato; e

b) mirati a illustrare specifiche caratteristiche sostanziali di strumenti finanziari;

10) "previsione giuridica" indica una dichiarazione di natura previsionale, ivi compresa una dichiarazione di natura previsionale implicita, contenente una data cui fa riferimento una previsione o una stima di un importo dichiarato per un periodo precedente, laddove la previsione o la stima non contenga alcuna cifra che rappresenti un'effettiva cifra di bilancio, ma consenta all'[illegible]

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

11) "strumenti del mercato monetario": le categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali i certificati di deposito e gli strumenti del mercato interbancario, esclusi gli strumenti di pagamento;

12) "informazioni regolamentate": tutte le informazioni che l'emittente o qualsiasi altra persona che abbia richiesto l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato, o che abbia ottenuto o chiesto l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato, deve comunicare conformemente all'articolo 6 della direttiva 2003/6/CE, all'articolo 4 della direttiva 2004/109/CE, all'articolo 41 della direttiva 2001/34/CE e successive modificazioni, o alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative emanate dalla CONSOB in attuazione di tali direttive;

CAPO II
Informazioni emittenti

Articolo 3
Informazioni periodiche

1. Il prospetto informativo relativo all'offerta al pubblico di titoli di capitale emessi da società italiane quotate in mercati regolamentati italiani contiene, oltre alle informazioni richieste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), le informazioni previste dagli articoli 154-ter, 154-quater e 154-quinquies del testo unico, come integrate dalle disposizioni del presente capo.

2. Il prospetto informativo relativo all'offerta al pubblico di titoli di capitale emessi da società italiane non quotate in mercati regolamentati italiani contiene, oltre alle informazioni richieste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), le informazioni previste dagli articoli 154-ter, 154-quater e 154-quinquies del testo unico, come integrate dalle disposizioni del presente capo, nonché le informazioni previste dagli articoli 70 e 71 del regolamento, in quanto compatibili.

3. Ai fini della sussistenza del requisito dell'obbligatorietà della quotazione, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della direttiva 2003/71/CE, l'adempimento, da parte dell'emittente, degli obblighi informativi periodici previsti dalla normativa nazionale conforme all'articolo 4 della direttiva 2004/109/CE, nonché l'adempimento degli obblighi informativi continuativi previsti dalla normativa nazionale conforme all'articolo 6 della direttiva 2003/6/CE, costituiscono elementi di informazione

Articolo 4
Schemi e documenti per gli strumenti finanziari derivati

1. Il documento di registrazione relativo a strumenti finanziari derivati contiene le informazioni richieste dallo schema di cui all'allegato I.

2. Lo schema di cui al comma 1 si applica a:

1) alle azioni e agli altri strumenti negoziabili equivalenti alle azioni;

2) agli altri strumenti finanziari che conferiscono il diritto di acquistare o vendere azioni:

a) possessori di strumenti che conferiscono il diritto di acquistare azioni equivalenti alle azioni emesse, o che conferiscono il diritto di ricevere, in seguito alla conversione o all'esercizio, azioni equivalenti alle azioni, a condizione che l'emittente di tali azioni sia già emittente di azioni equivalenti alle azioni;

b) purché l'emissione di altri strumenti finanziari equivalenti alle azioni non sia stata autorizzata dall'assemblea dei soci dell'emittente azioni o, se successiva, non sia stata convocata per deliberare in merito all'emissione, dalla data di pubblicazione della prima convocazione dell'assemblea dei soci dell'emittente azioni chiamata a deliberare in merito all'emissione di altri strumenti finanziari equivalenti alle azioni, il regolamento contenga una delega agli amministratori, della durata massima di cinque anni, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per un importo massimo pari al valore nominale delle azioni sottostanti gli altri strumenti finanziari equivalenti alle azioni da emettere, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del codice civile, a servizio esclusivo della conversione o dell'esercizio degli altri strumenti finanziari equivalenti alle azioni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

Articolo 5

Modulo per le informazioni finanziarie prof

Per quanto riguarda le informazioni finanziarie prof, le informazioni richieste sono quelle elencate nel modulo di cui all'allegato

Le informazioni finanziarie prof devono essere presentate separatamente per ciascuna persona fisica o giuridica identificata come titolare effettivo o come persona che esercita il controllo di un'entità giuridica di cui all'

Articolo 6

Schema da utilizzare per fornire informazioni finanziarie relative

1. Le informazioni finanziarie da fornire in relazione alle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 3, figurano nello schema di cui all'allegato

2. Lo schema lascia spazio sufficiente per fornire le informazioni richieste.

Articolo 7

Schema del documento da redigere per l'autorizzazione a esercitare l'attività di prestatore di servizi di pagamento

Il documento per la richiesta di autorizzazione a esercitare l'attività di prestatore di servizi di pagamento contiene le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE e abroga la direttiva 97/5/CE, nella forma specificata nello schema di cui all'allegato V.

Articolo 8

Schema da utilizzare per fornire informazioni relative all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte di un istituto di pagamento

1. Le informazioni da fornire in relazione alla notifica di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE e abroga la direttiva 97/5/CE, figurano nello schema di cui all'allegato VI.

2. Lo schema lascia spazio sufficiente per fornire le informazioni richieste, quali la denominazione, l'indirizzo, il numero di autorizzazione, il numero di registrazione, il nome del responsabile, gli estremi dell'autorizzazione, l'elenco dei servizi di pagamento per i quali è autorizzato, gli eventuali interessi.

Articolo 9

Modulo da utilizzare per la segnalazione

Per quanto riguarda la segnalazione, le informazioni da fornire in relazione ai sospetti figurano nello schema di cui all'allegato VII.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 10

Schema del documento di riassunzione di riferimento alla fase di cartolarizzazione

Il documento di registrazione relativo a strumenti finanziari emessi in esecuzione dei operazioni di cartolarizzazione contiene le informazioni che figurano nel solo modulo di cui all'allegato IV.

Articolo 11

Modulo relativo a strumenti finanziari emessi in fase di cartolarizzazione

Il modulo informazioni aggiuntive relativo a strumenti finanziari emessi in esecuzione di operazioni di cartolarizzazione contiene le informazioni che figurano nel modulo di cui all'allegato VIII.

Articolo 12

Schema del documento di registrazione relativo a titoli indicati in debiti di valore di una unità principale di almeno 500 REU

Il documento di registrazione relativo a titoli indicati in debiti di valore di una unità principale di almeno 500 REU, in assenza di un valore nominale unitario, che possono essere acquisiti solo all'esercizio pneumatico di una unità principale di almeno 500 REU, contiene le informazioni che figurano nel modulo di cui all'allegato IX.

Articolo 13

Schema di riassunzione delle fiscali ai prospetti di strumenti finanziari

Per quanto riguarda le caratteristiche appresi vedi nella strumenti finanziari emessi in esecuzione di un'informazione in forma di un'informazione che figura nel modulo di cui all'allegato X.

Articolo 14

Schema del documento di registrazione relativo alle banche

1. Il documento di registrazione relativo alle banche avente oggetto titoli di debito di strumenti derivati agli strumenti finanziari indicati in dal capitolo 14, contiene informazioni che figurano nel modulo di cui all'allegato XI.

2. Lo schema di cui al paragrafo 1 si applica alle indicate in tale direttiva e nella definizione dell'articolo 1 punto 1 bis, e della direttiva 2000/12/CE, alle indicate in tale direttiva e terze in cui non sono emesse le informazioni che figurano nel modulo di cui all'allegato XII.

In alternativa a tutti i soggetti si sono utilizzati gli schemi di documento di registrazione in all'articolo 7 e con l'articolo 21.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 15

Schema relativo alle informazioni da fornire per la stipula di contratti di credito ai consumatori

1. La notifica formalizzata di cui all'articolo 5, comma 1, contiene le informazioni che figurano nell'allegato XIII.

2. Lo schema per la fornitura di informazioni relative ai contratti di credito ai consumatori di cui all'articolo 6, 8 e 16, nonché per il computo del tasso annuo effettivo globale di cui all'articolo 9, è legata ad un sottostante

Articolo 16

Schema relativo alle informazioni da fornire per la stipula di contratti di credito ai consumatori garantiti da beni immobili residenziali

1. La notifica formalizzata di cui all'articolo 5, comma 1, contiene le informazioni che figurano nell'allegato XIII

2. Lo schema per la fornitura di informazioni relative ai contratti di credito ai consumatori garantiti da beni immobili residenziali di cui all'articolo 6, comma 1, è legata ad un sottostante, regolato dal momento del passivo, in base all'andamento storico del 100% del valore di mercato e/o del valore di eventuale realizzo.

Articolo 17

Modulo di informazione relativo agli obblighi di cui all'articolo 4

1. Per quanto riguarda la forma, gli oneri informativi di cui all'articolo 4 sono descritti nella scheda tecnica di cui all'allegato XIV.

Il contenuto esatto delle informazioni da fornire, nonché la loro presentazione e il formato in cui devono essere fornite, sono conformi a quanto disposto all'articolo 4.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto 2, relative agli oneri finanziari che soddisfano una delle seguenti condizioni:

1) possono essere espresse come un importo in valuta (ad esempio 100 EUR) o come un tasso (ad esempio 5%) che il consumatore deve pagare in relazione al periodo di riferimento (ad esempio un mese) e alla modalità di calcolo (ad esempio il saldo finale del mese), nonché la possibilità di acquisire un'eventuale garanzia di credito;

2) pur non essendo espresse come un importo o un tasso, possono essere utilizzate per calcolare un importo o un tasso (ad esempio "nessun costo per l'apertura del conto" o "tasso di interesse ridotto per i primi tre mesi"), comprese le modalità di calcolo (ad esempio "tasso di interesse ridotto per i primi tre mesi" o

Articolo 18

Schema da adottare per le istituzioni di investimento collettivo

1. Oltre alle informazioni previste ai punti 1, 3, 4, 5, 17, 19, 291, 230, 14, 31, 41, 51, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 32, 42, 5 della legenda, il documento informativo relativo a strumenti finanziari emessi da organismi di investimento collettivo contiene le informazioni indicate nello schema di cui all'allegato XV.

2. Lo schema si applica agli organismi di investimento collettivo che detengano un portafoglio di attività per conto di investitori che:

   1) sono riconosciuti dalla legislazione nazionale come organismi di investimento collettivo di t

   2) non assumono direttamente posizioni creditorie nei confronti degli emittenti dei titoli in cui investono e detengono partecipazioni adeguate a consentire la gestione dell'impresa in cui è detenuta la partecipazione, qualora tale impresa eserciti un'influenza significativa sulla gestione delle attività degli

Articolo 19

Schema applicabile ai documenti informativi relativi agli Stati membri e alle amministrazioni regionali

1. Il documento informativo relativo agli strumenti finanziari emessi da Stati membri, paesi terzi, regioni, enti locali o altre amministrazioni pubbliche contiene le informazioni indicate nello schema di cui all'allegato XVI.

2. Lo schema si applica agli strumenti finanziari emessi da Stati membri e dai loro enti regionali e locali.

Articolo 20

Schema applicabile ai documenti informativi relativi a strumenti finanziari emessi da istituzioni sovranazionali diverse dalla Banca centrale europea

1. Il documento informativo relativo agli strumenti finanziari emessi da organismi internazionali a carattere pubblico cui appartengono uno o più Stati membri, dalla Banca centrale europea, dalla Comunità europea o dalla Comunità europea dell'energia atomica contiene le informazioni indicate nello schema di cui all'allegato XVII.

2. Lo schema si applica:

   – a tutti i tipi di strumenti finanziari emessi da organismi internazionali a carattere pubblico cui appartengono uno o più Stati membri,

   – al titolo di debito garantito da uno Stato membro dell'OCSE, sulla base di una valutazione del merito di credito.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 21

Combinazione di strumenti

1. L'utilizzo della combinazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/71/CE per la redazione di prospetti per i tipi di strumenti finanziari rip

Tutta la pertinente informazione richiesta dalla direttiva 2003/71/CE per ciascuno degli strumenti finanziari che costituiscono la combinazione deve

2. Lo schema di nota informativa relativa ai titoli di debito di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE è costituito dalle seguenti informazioni, nell'ordine indicato:

1) schema della nota di sintesi relativa alla singola emissione,

2) schede di registrazione relative ai titoli di debito di importo nominale unitario inferiore a 50 000 EUR,

3) schede di registrazione relative ai titoli di debito di importo nominale unitario pari o superiore a 50 000 EUR.

Articolo 22

Informazioni minime da includere nei prospetti relativi a particolari categorie di titoli di

1. Il prospetto di base relativo a titoli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/71/CE, o una combinazione di documenti di registrazione relativi a strumenti finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/71/CE, contiene le informazioni di cui all'allegato XVI.

Il prospetto di base relativo a titoli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2003/71/CE, o una combinazione di documenti di registrazione relativi a strumenti finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/71/CE, contiene le informazioni di cui all'allegato XVII.

Ai fini della direttiva 2003/71/CE, per "titoli derivati" si intendono i titoli di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, che attua la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, nonché il formato, l'incorporazione mediante riferimento e la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di pubblicità, e che non rientrano nella definizione di strumenti derivati di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, che attua la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, nonché il formato, l'incorporazione mediante riferimento e la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di pubblicità, e che presentano una correlazione diretta con il valore di altri strumenti finanziari o indici sottostanti, o che consentono il regolamento in contanti determinato con riferimento a tali valori o indici, o che danno diritto alla consegna o all'acquisto di altri titoli derivati.

2. Gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato non sono tenuti a fornire informazioni in merito alla destinazione dei proventi o alla stima dell'importo totale delle spese connesse all'emissione.

3. L'utilizzo della combinazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/71/CE per la redazione dei prospetti di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della medesima direttiva è esentato dall'obbligo di fornire informazioni in merito alla destinazione dei proventi o alla stima dell'importo totale delle spese connesse all'emissione.

Tutta la pertinente informazione richiesta dalla direttiva 2003/71/CE per ciascuno degli strumenti finanziari che costituiscono la combinazione deve

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4. L e c o n d i z i o n i d i e f f i c a c i a d e l p r o s p e t t o d i q u o t a z i o n e d e v o n o c o n t e n e r e l a t a v l p e r o s p d e i b t o s r e i p r e n d i n c o a m g d e i n l t e e m d i n f o r m a z i o n i s u i s i c h e d m e l i r l e o t a f o r m s a u t g i s v t t i e u m f e i m a t i n z i n b a a r i a e i q u a l i i l p r o s p e t t a t t o o d r i e d o a t s t e o . è s

5. O l t a r g d i l e m d e i n n t f o r m a z i o n i s u g l i c h e e m e i n i o d d u i c l u i a i g a l a r t i c 4 o - 1 2 i n 0 e , l p r o s t t o a s l d i v b o e n s o s e e r i n e l l u e g s u e e i n n t f i o r i m a z i :

1) l'indicazione delle informazioni relative allo strumento finanziario;

2) il metodo di pubblicazione delle condizioni definitive dell'offerta; laddove l'emittente si avvalga del metodo di pubblicazione delle condizioni definitive dell'offerta mediante consegna a ciascun investitore, ovvero pubblicazione sul proprio sito internet, ovvero entrambi, il prospetto di base deve contenere una descrizione di tale metodo, che deve altresì indicare se le condizioni definitive saranno pubblicate sul sito internet dell'emittente;

3) in caso di offerta di strumenti finanziari di cui all'articolo 5, comma 4-a, lettera a), della direttiva 2003/71/CE, descrizione delle modalità di prestazione del consenso all'utilizzo del prospetto di base.

6. S o l l e c a t e i g e d o i s t r u m e n t i f i n a n z i a r i n u m e r i n a a p t i p s r o p s o o s s e o r g e g t t o d i u n p r o s p e t t o d i b a s e l a t a i v l ò e m i d i s i a v o t r i p e d i s t r u m e n t i f i n a n z i a r i , l e d e r l e l a t i c o n d i z i o n i d e f i n i t i v e :

1) s t r u m e n t i f i n a n z i a r i e i m a e n f i n s t e d e i r e o p i o d i t o c l a a r a z i z o n e ;

2) w a r r a n t d i c c o u l i o a l l ' a r t i

3) s t r u m e n t i f i n a n z i a r i d i v e r s i d a q u e l l i d i c u i a l l ' a r t i c o l o 5 c o m m a 4 - l e t t e r a) , d e l l a d i r e t t i v a 2 0 0 3 / 7 1 / C E ;

4) t u t g l i a l t r i s t r u m e n t i f i n a n z i a r i d i v e r s i d a i t i t o l i c a p i t a l e d i v e r s i d a q u e l l i d i c u i a l p u n t o 2 ,

N e l p r o s p e t t o d i b a s e l ' e m i t t e n t e o f f e r e n t e p u ò s c e g l i e r e d i n o n i n c l u d e r e l e i n f o r m a z i o n i r e l a t i v e a l l a n e g o z i a z i o n e d i u n o o p i ù s t r u m e n t i f i n a n z i a r i o a l l a f i s s a z i o n e d e l p r e z z o d i o f f e r t a o a l l ' i m p o r t o n o z i o n a l e d i c i a s c u n s i n g o l o s t r u m e n t o e f i n a n z i a r i o o a l l e c a t e g o r i e .

7. Q u a l o r a l ' e m i t t e n t e o l ' o f f e r e n t e p r o v v e d a a p p r o v a r e u n p r o s p e t t o d i b a s e c h e c o n t i e n e i n f o r m a z i o n i r e l a t i v e a d u n o o p i ù s t r u m e n t i f i n a n z i a r i o a l l a f i s s a z i o n e d e l p r e z z o d i o f f e r t a o a l l ' i m p o r t o n o z i o n a l e d i c i a s c u n s i n g o l o s t r u m e n t o f i n a n z i a r i o s u c u i l a v o r t a n o l e i n f o r m a z i o n i s u d e t t i s t r u m e n t i f i n a n z i a r i o s u c u i l a v o r t a n o l e i n f o r m a z i o n i s u l ' e m i t t e n t e o l ' o f f e r e n t e p r o v v e d a a p p r o v a r e u n p r o s p e t t o d i b a s e c h e c o n t i e n e i n f o r m a z i o n i r e l a t i v e a d u n o o p i ù s t r u m e n t i f i n a n z i a r i o a l l a f i s s a z i o n e d e l p r e z z o d i o f f e r t a o a l l ' i m p o r t o n o z i o n a l e d i c i a s c u n s i n g o l o s t r u m e n t o f i n a n z i a r i o s u c u i l a v o r t a n o l e i n f o r m a z i o n i s u l ' e m i t t e n t e o l ' o f f e r e n t e p u ò s c e g l i e r e d i n o n i n c l u d e r e l e i n f o r m a z i o n i r e l a t i v e a l l a n e g o z i a z i o n e d i u n o o p i ù s t r u m e n t i f i n a n z i a r i o a l l a f i s s a z i o n e d e l p r e z z o d i o f f e r t a o a l l ' i m p o r t o n o z i o n a l e d i c i a s c u n s i n g o l o s t r u m e n t o f i n a n z i a r i o o a l l e c a t e g o r i e .

A r t i c o l o 2 3

A d a t t a m e n t o d e l l e i n f o r m a z i o n i n e l p r o s p e t t o d i b a s e e l i m i n a z i o n e d e l l e r i s e r v e

1. F a t t o s a l v o l ' a r t i c o l o 2 3 , p a r a g r a f o 2 , a l l e o f f e r t e a l p u b b l i c o d i t i t o l i d i c a p i t a l e d i v e r s i d a q u e l l i d i c u i a l l ' a r t i c o l o 4 , p a r a g r a f o 1 , l e t t e r a a) , d e l l a d i r e t t i v a 2 0 0 3 / 7 1 / C E , a l l e o f f e r t e a l p u b b l i c o d i t i t o l i d i c a p i t a l e d i v e r s i d a q u e l l i d i c u i a l l ' a r t i c o l o 4 , p a r a g r a f o 1 , l e t t e r a a) , d e l l a d i r e t t i v a 2 0 0 3 / 7 1 / C E , a l l e o f f e r t e a l p u b b l i c o d i s t r u m e n t i f i n a n z i a r i d i v e r s i d a q u e l l i d i c u i a l l ' a r t i c o l o 4 , p a r a g r a f o 1 , l e t t e r a a) , d e l l a d i r e t t i v a 2 0 0 3 / 7 1 / C E , a l l ' a m m e s s i o n e a l l a n e g o z i a z i o n e d i s t r u m e n t i f i n a n z i a r i s u u n m e r c a t o r e g o l a m e n t a t o o a l t r o m e r c a t o r e g o l a m e n t a t o , l e i n f o r m a z i o n i r i c h i e s t e d a l l ' a r t i c o l o 2 2 p o s s o n o e s s e r e i n c l u s e n e l p r o s p e t t o d i b a s e o m e d i a n t e u n s u p p l e m e n t o a l p r o s p e t t o d i b a s e c o n f o r m e m e n t e a l l ' a r t i c o l o 1 6 .

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

d e'lelmteint o u n 'raalte lao zniee liav tal iu ne s p e rpteto o, t te m paelrlà o rb lb l i c i g o
a l l ' a r t i c p o l o a g l r a d f e o l l d a i r e t t 2 1 v 0 a 0 3 / 7 L / ' C a U E t . c o r o i n t à p e r t e e i n t f e o r r
i m m e d e i n a t t e a r h a C o m m i s s i o n e .

P e o r t t e n l è i r n e c l u r s i e d o l h ' æ l l X g l a X t i o n r a u o c v a a t e g g l S t a t a m i e m i b o i l t r a
r i c h i a s l C a o m m i s s C o m m i a s g i o d ' e n l æ s n e c c o h a p l o o c e d l i u o r m i t
p r e v i s t a a l l ' a r t i c o l o 2 4 d e l l a d i r e t t i v a 2 0 0 3 / 7 1 / C E

2 . I n d e r a o a g g l a i r t i c 3 o - 1 2 2 q u , a l o u r n a e m e i n t t u , n o f f e r e o n u t r e p e r s o c h a c h i e d
l ' a m i s m s i o d n l a n e g o i a z n s e u u m e r c r a g o l a m p e m e t s a e t o t r i n a d n i a d p a p r o v a
d i u n p r o p s t o d i u n p r o p s t o d i o b a s p e e u r n s o t r u m f e i m a t i n a z i e o q u l i e v n a r m e a n o n
i d e n t a i v o a r t i p d i s t r u m f e i n t a i n i z m i æ m z i o n e l a l a i b e d l i a o m b i n d i z i c i u o i n
a l l ' a l l e X g a V t i o l ' e m i t t l e ' n o t f e f r e r o l a p e r s a o n h c h i e l l ' a m m i s a s l i l a
n e g i o a z i o s n u e m e r c r a t g o o l a m a e g n g t i a a t n o l s o c h e s n c a l t i o i n f o r m s a u t g i V
s t r u m f e i m a t i n i g l e i a l r e m d e i n t f o r m e p z e i r c i n t r e a n e t i n d l a o h i b e g a l l i t s r i c h e d m i
n o t i a n f o r m d a i t c i v a i a g l a i r t i c 4 o - 1 2 1 D . ' a i g g a t v a i e r e f f e t t u e a n t a r n c o b o n d l c e l l
c a r a t t e r i p s t i c l c i e p e a g l i s i t r u m f e i m t a i n i z o i f a f r e a t l i p u b b l o i c a c o m m e a s l s a i
n e g o i a z n u e s m e t r o c g r o l a n n t a e t o .

3 . I n d e r o a g g a l a i r t i c 3 - 1 2 i 2 q , u a l o u r n a e m t e i n t , t u e n o f f e r e o n u t r e p e r s o c h a c h i e d
l ' a m i s m s i o d n l a n e g o i a z n s e u u m e r c r a g o l a m p e m e t s a e t o t r i n a d n i a d p a p r o v a
d i u n p r o p s t o d i u n p r o p s t o d i o b a s p e e u r m u o t v i p o d o i s t r u m f e i m a t i n a z i b e , m t e i n t , t e
l ' o e f r f e e n o t a p e r s a o l n c e h d i e d l ' a m m i i s o s n ä e l a n e g o i a z n s e u u m e r c r a g o l a m e
t r a s m a e l t l t ' e a u t o o r i n t à p e d t e e n i R o t e a m o e m d o ' r o o r i g l a i h n e z d i a p r o s p o e d t i o
p r o p s t t o a s d i e . b

L ' a u t o o r i n t à p e d t e e n i t p t e r e e , v c i p a n s u l t d a z l o b ' r e e m d t t e d l n ' o e f , f o e d r e e h p t e e r s o
c h e h i e l d a e m m i s a s l i n a e n g e o z i a s z u i u o m m e e r c r æ t g o o l a m e p u n a t a h i t f o o , r m a
d e b b e a s n s o c i n e c l u s p d r o s p o e n t e t p o r o s p d e l t t a o s p e e o r t t e m p a e l l ' a o r b s a l i n g c o i
d a l l ' a r t 5 i c , p o a l o a g l r a d f e o l l d a i r e t t 2 i v 0 a 0 3 / 7 L / ' C a U E t . c o r o i n t à p e r t e e i n t f e o r r
i m m e d e i n a t t e a r h a C o m m i s s i o n e .

L a l e r o d g i c a u a i l p r i n c o o m s m i a p p l s i o l i o n c a s d o i n u o t v i p o d o i s t r u m f e i n t a c o n z i
c h p e r e s e n a t a t t e r d s e t t l u c t h o i e v e r r i s s e p e a t t v a t r i i p d i s t r u m f e i m a t i n z m i a n i z i o
a l l ' a l l e X g V a , t h p l U a l o e c a r a t t e r d i s i t t a i d n h u e o s v t o r u m f e i m t a o n z s i a a r n t o l c i h e
n e s s u l n a d o e o m b i n d a z v i e o n i l i e m d e i n t f o r m a m z i e o n n z i o e n g s k t i h e e m n e i
m o d u l i d i c u i a g l i a r t i c o l i 4 - 2 0 r i s u l t i p e r t i n e n t e .

4 . I n d e r a o a g g l a i r t i c 3 o - 1 2 i 2 q u , è s s o r m e e s s g o e l e m d i n t f o r m p z i e o v r i n e u t o n o
d e g s l c i h e o m e i m o d d u i c l i u a i g l a i r t i c 4 o - 1 2 i c 0 o , g n l e m d i n t f o r m a z q i u o i n v e a l
c h r e i s u n l t o i p m e r t i n p e e h r ' e e m i e t t l è o n f t f e r o e g n l s i t t e r u m f e i m a t i n z c i a u i l p r o s p s e i t
r i f e c r i s

A r t i c o l o 2 4
C o n t e n u t o d e l l a n o s t p e d t i t o s i e n p t d e s t l i o p l d e i d s p a r s e

L ' e m i r t t l è o n f f e , r o e h a t p e e r s o c h a c h i e l d ' a m m i n a s l l a n e g o z i a s z u i u o n m e e r c a
r e g o l a m d e e n t e a r t n o i p n r o p i n i i a z i a i t l i c v o a n t e e n s u a t t d t o l h a o t l a i s i n t e l s p i r o s p o e a t t l c
p r o s p e t t o d i d i c u b i a s d e l l ' a r t i c o 1 2 o , 5 l , e p l a r d i g r e a t f i o v a 2 0 0 3 / 7 1 / C E .

CAPO I
Modello del prospetto, del prospetto di b

Articolo 25
Modello del prospetto

1. Quando, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2003/71/CE, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato di titoli di debito non emessi in modo continuativo o ripetuto da un emittente già quotato su un mercato regolamentato nello stesso Stato membro in cui è richiesta l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato, redige un prospetto, esso è costituito dai seguenti documenti, nell'ordine elencato:

   1) un indice chiaro e dettagliato;

   2) la nota di sintesi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE;

   3) i fattori di rischio legati all'emittente e al tipo di strumento finanziario oggetto dell'emissione;

   4) gli altri elementi informativi richiesti dagli schemi applicabili all'operazione in questione.

2. Quando, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2003/71/CE, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato di titoli di debito non emessi in modo continuativo o ripetuto da un emittente già quotato su un mercato regolamentato nello stesso Stato membro in cui è richiesta l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato, redige un prospetto di base, esso è costituito dai seguenti documenti, nell'ordine sotto indicato:

   1) un indice chiaro e dettagliato;

   2) a seconda della categoria, i fattori di rischio legati all'emittente e al tipo di strumento finanziario oggetto dell'emissione;

   3) gli altri elementi informativi richiesti dagli schemi applicabili all'operazione in questione.

3. Nella circostanza di cui al paragrafo 2, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato di titoli di debito non emessi in modo continuativo o ripetuto da un emittente già quotato su un mercato regolamentato nello stesso Stato membro in cui è richiesta l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato, può decidere di non includere nel prospetto di base informazioni relative agli elementi di informazione applicabili all'operazione in questione, che non sono noti al momento dell'approvazione del prospetto di base.

4. Qualora, a norma del paragrafo 3, gli elementi di informazione applicabili all'operazione in questione non siano inclusi nel prospetto di base, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato di titoli di debito non emessi in modo continuativo o ripetuto da un emittente già quotato su un mercato regolamentato nello stesso Stato membro in cui è richiesta l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato, fornisce agli investitori tali informazioni al momento dell'offerta pubblica o del collocamento privato o, se applicabile, al momento dell'avviso di pubblicazione di un supplemento al prospetto di base.

5. Qualora, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato di titoli di debito non emessi in modo continuativo o ripetuto da un emittente già quotato su un mercato regolamentato nello stesso Stato membro in cui è richiesta l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato, pubblica un nuovo documento di registrazione, un nuovo documento informativo relativo agli strumenti finanziari o un nuovo documento di nota di sintesi, essi contengono un supplemento alla nota di sintesi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Q u a l l o e n a u o i v n e f o a r z m i o v e i n g a i m o t e g n æ t l e h a o t d a i s i n t e i s z i a l ' e e m i e t t e l ' o f f e r o e l a p t e r s o h c a h i e l d a e m m i a s s l i n o e n g e o z i a s z u i o m n e r c r æ t g o o l a m e a s s i c c u h r g a l i i n v e s p t i o o s r s i f a n c o i l m i n e d i t e v i d e m a o r e d i f a i p c h e r i t m p t æ r , t i c o t r a m i t e n o t e a p i è d i p a g i n a .

A r t i c o l o 2 6
M o d e l l o p d e t l o p d i o b a s e e d e l l e r e l a t i v e c o n d i z

1 . Q u a n c d o o n , f o r m a e h l ' a n t t ê c , p a o r a g 4 a d f e o l d a i r e t 2 i 0 0 3 / 7 l l ' e 6 n E e t , t e l ' o f f e r o e l a p t e r s o h c a h i e l d a e m m i a s s l i n o e n g e o z i a s z u i o m n e r c r æ t g o o l a m e s c e g d l i r e e d i g u e n p e r o s p d e i b t a o s i e l p r o s p d e i b t a o s è e c o m p o e s t s o e g u p n a t i n e l l ' o r d i n e i n c u i s o n o e l e n c a t e :

1) u n i n d i c e c h i a r o e d e t t a g l i a t o ,

2) l a n o t a d i s i n t e s i d i c u a i f a l 2 ' a i d t t e i d b a l o d i 5 r e p t a v r a g 2 r 0 0 3

3) i f a t t o d r i i r i s c h l i e o g a a t l l ' e m e i t e e n t t i p o d i s t r u m f e i m t a i n z o i a g g i e t d e l l ' e m i s s i o n e ,

4) g l i a l t r e i l e m d e i n t i f o r m a p z i e o y n d s a t g i s l c i h e e n d a i m o d i u n b l i a s a e i q u a i l i p r o s p e t t o v i e n e r e d a t t o .

2 . F a t t s a l v i l o p a r a g h r a l f o m i t t è o n f t f e e , r o e l a p t e e r s o c h a e h i e l d a e m m i a s s l i o n e g o z i a s z u i o m n e r c r æ t g o o l a m p e u n s ò t t a t o i l l i i b r e r a m l ' e n d t d e i n p e r e s e n t a d e g e l l i e m d e i n t f o r m a i z c i l o i n e l s f e i i g u r m a n g s l c i h e e m e i n i o d i u n b l i a s a e i q u a i l i p r o s p d e i b t a o s v e i e n e e d a L t o i n f o r m a z d o v n e i s r t s r i u m f e i m t a i n z o i a n r t i e m e u l t p r o s t t o a s l e i n b v g e o n c h a i m a r e n p t a r s a e t e .

3 . Q u a l l ò o r a d d i n g e l l i e m d e i n t i n f o r m n a o z n i o o i m n c c i o d l h à o r d p i n e e v i n s e t g s l c i h e n e n e m i o d i u n b l i a s a e i q u a i l p i r o s p d e i b t a o s v e i e n e e d a l t ' a o u t c o r o i n t à p e d t e l f S t o e a t m e m b l ' o r i g p i u n è c h i e d æ l r l è e m e i , t a t e l n ' o f f e c r e a n l t a p e r s o c n h a e c h i e d l ' a m m i a s s l i a n r e g o z i a s z u i o m m e r c r a e t g o o l a m d e i n f o a r t n o i u r r e t a a b e l l i a c o r r i s p o n , a l f i e n d e z l v æ r i f d i e p a r o s p d e i b t a o s p e r i n d e a l l ' a p p r o L v a t a a z b i o n l r i p o r t a l e p a g s p n e e t t o d e d i p b r o a n s c e i n o n c t u e i n s u t i i s i n g o l i e l e m

4 . Q u a l l ò o r a n i t t è o n f f e e , r o e l a p t e e r s o c h a e h i e l d a e m m i a s s l i a n o e n g e o z i a s z u i o n r m e r c r a e t g o o l a m a e b n b t i a n t i o z i a l n d l e p n o t e s u i t n d t o c u m d e i n e t g o i s t r a p z e i o m m p a r t i e t o i p a b r i s t r u m f e i n m a t i n a z e i c i n u n f a a s s e c c e s s i v e l d g i r a e d i g u e n p r e o s p e d i b a s c e o , n f o r m r e n e t l a l r t o i d 5 p a r a g 4 r a l e f o t r a) e b) d e a l d i n t e i v 2 0 0 3 / 7 l i l / C p r o s p e t t o d i b a s e c o n t i e n e :

1) l e i n f o r m a z i o n e i m u e l d e o c u m d e i n t e g i s t r a z i e o p r o s e i t a t p o p r o v p r e c e d e n t e o m c o m t t e s e t n u t a e l c n h e s o n o i n c l u s n e e d i a n i f e r i m e c o n f o r m e l e n d e i n s t p e o a s l i ' a r i o t i n c i o d l o e p l 2 r 8 s d e n l t e r e g o l a m e n t

2) l e i n f o r m a a z l t r e i n m a t i o n t e n u e l t p a e r t i n n e o n t i a n f o r m s a u t g i s l t a r u m e f i n a n z e i s a c r l i l , e s o n d i d i e o f i n v n i e q t u i a l o p u r a n s t o e s n i a i n m o c l n s p t r o s p d e i t b a s e .

5 . L e c o n d i d i e o f i n v n i e t e i l a t a i l p e r o s p d e i t t a o s s o n p o r e s e i n t u a r t d e o c u m s e p t a c r a c o n t e n e n t e s o l h o e e n d t e e s i z e i l o n s i n v d a i e e f , i n o i v t i v e r o i n c l u s e n e l

COPIA TRATTA DA GURI - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Qualsiasi ordine di ritiro o di documento separato o condizione di rivendita o di sospensione o di produzione di alcune forme di azione collettiva o di prospetto di base approvato o di forme di pubblicazione e schedine o di informazioni sugli investimenti in un fondo di azione o di prospetto di base. Inoltre, la sola condizione di rivendita è vietata se non si riferisce a un contratto di cessione che riguarda identità di bilancio.

In seguito alle condizioni di rivendita di chiarezza, i contratti e le informazioni complessive, tutte le termini e sull'offerta non totale, il bilancio combinato per il prospetto di base e le condizioni di vendita, e fino a quando il prospetto di base è disposto.

6. Qualsiasi prospetto di base abbia oggetto di trasferimento di azioni, tutte le offerte o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato o la minore contratto del prospetto di base, un'unione di tali interessi tutti gli istrumenti finanziari. Le informazioni di vendita di tali interessi non sono tenute nella data di tali interessi e vogliono tutte le vendite che riguardano le aperte.

7. Qualsiasi conferma del rapporto 6p, a raggio, del decreto 2003/7 o 1c/c Coi Enrica gr lano di tali interessi prospetto di base, e mentre tutte le offerte o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato o la modernità di tali spese crassi, integrale nuovi e forme azioni di tali interessi, di cui nella data di tali interessi, redigere un suo prospetto di tali interessi.

Qualsiasi nuovi e forme azioni di tali interessi, tutte le offerte o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato o la modernità di tali spese crassi, integrale nuovi e forme azioni di tali interessi, di cui nella data di tali interessi, redigere un suo prospetto di tali interessi.

8. Gli emittenti, le offerte o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione su un mercato o la modernità di tali documenti o di prospetto di base diversi.

CAPO IV
Informazioni e immediate di ammissione riferite

Articolo 27
Pubblicazione o deposito di documenti ai sensi dell'articolo 10, tipo corrispondente al grafo 1, del decreto 2003/7

1. Il documento di cui all'articolo 10, a raggio, del decreto 2003/7 vi è tenuto a disposizione al pubblico, tutte le termini e, all'offerta o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato o la modernità di tali interessi, di cui nella data di tali interessi, della parte di tali interessi o Stato o Comune di origine e dell'emittente.

2. Il documento è tenuto a disposizione di tali interessi o a tutte le persone che hanno di origine e sono disposti a ricevere un bene di tali interessi, in un modo che sia pubblicato e diffuso nel decreto 2003/7 o Stato o Comune di origine.

3. Se del caso, il documento non può essere dichiarato in qualsiasi altra sede o in forma o tramite un bene presente operate.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 28
Modalità di pubblicazione delle informazioni rilevanti e di altre informazioni

1. Le informazioni che devono essere comunicate ai sensi del presente capo sono rese pubbliche in conformità delle disposizioni seguenti:

   1) informazioni finanziarie annuali;

   2) documento di registrazione, nota informativa sugli strumenti finanziari, documento di adesione, operazioni di concentrazione o di deconcentrazione;

   3) relazioni di revisione;

   4) statuto e costituzione;

   5) prospetti e/o documenti per offerte pubbliche;

   6) informazioni relative al governo societario;

   7) circolari inviate dai soggetti abilitati.

2. Il documento contenente le informazioni che devono essere comunicate ai sensi del presente capo è redatto in conformità della direttiva 2003/71/CE.

3. Qualora un documento contenente informazioni che devono essere comunicate ai sensi del presente capo abbia natura ibrida, l'emittente può richiedere alla Consob di essere esentato dalla pubblicazione di tale documento.

4. Gli emittenti, gli offerenti e le persone che hanno richiesto l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato non possono pubblicare o diffondere informazioni che devono essere comunicate ai sensi del presente capo, prima che il documento contenente tali informazioni sia stato approvato dalla Consob, ove richiesto, e pubblicato secondo le disposizioni del presente capo.

5. Nell'individuazione delle informazioni che devono essere comunicate, gli emittenti, gli offerenti e le persone che hanno richiesto l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato tengono conto del principio di proporzionalità delle informazioni.

CAPO V
Pubblicazione per tramite di soggetti autorizzati

Articolo 29
Pubblicazione elettronica

1. La pubblicazione dei documenti e delle informazioni che devono essere comunicate ai sensi del presente capo, ivi inclusi i documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere d) e e), della direttiva 2003/71/CE, mediante mezzo ulteriore rispetto al diffusione pubblico, è soggetta alle seguenti condizioni:

   1) il prospetto o altro documento di base è reso disponibile sul sito web

   2) il formato dei documenti è conforme alle specifiche tecniche stabilite dalla Consob;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3) il prospetto informativo contiene almeno le informazioni, strutturate secondo un ordine di priorità coerente con il profilo di rischio dell'emittente, richieste dalla normativa applicabile, ovvero, in mancanza, quelle che consentono agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente, sulla sua evoluzione recente e prospettica, nonché sui diritti connessi agli strumenti finanziari offerti;

4) gli investitori ricevono, anche su loro richiesta, copia del prospetto.

L'eccedenza rispetto ai massimali di cui al comma 1, lettera *f*), numero 3), è valida solo per i documenti informativi redatti ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera *b*), numero 1), e dell'articolo 34, comma 3, lettera *b*), numero 1).

2. Se il prospetto informativo è depositato presso la sede legale dell'offerente, il promotore o il soggetto incaricato del collocamento, ovvero presso la sede legale del gestore del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alla negoziazione, la messa a disposizione del pubblico è effettuata mediante pubblicazione di un avviso che indica le modalità di messa a disposizione del prospetto informativo, nonché i luoghi in cui il prospetto informativo è disponibile al pubblico. Copia del prospetto informativo è inviata senza spese agli investitori che ne facciano richiesta.

Articolo 30
Pubblicazione sui giornali

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE, la pubblicazione del prospetto informativo è effettuata mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale.

2. Qualora l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione intenda effettuare la pubblicazione su un quotidiano a diffusione internazionale, anche ulteriore rispetto a quello di cui al comma 1, deve darne preventiva comunicazione alla Consob.

Articolo 31
Pubblicazione dell'avviso

1. Se uno Stato membro ospitante ha esercitato l'opzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/71/CE, l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, ovvero il promotore dell'offerta, è tenuto a pubblicare un avviso che indica le modalità di messa a disposizione del pubblico del prospetto informativo, nonché i luoghi in cui il prospetto informativo è disponibile al pubblico.

Se l'avviso riferisce di un prospetto di base o di un documento di registrazione, l'avviso indica le informazioni mancanti che devono essere completate in relazione all'offerta o alla quotazione in Italia, nonché le modalità con cui tali informazioni sono rese pubbliche.

2. L'avviso di cui al comma 1 è trasmesso alla Consob contestualmente alla pubblicazione del prospetto informativo, secondo le modalità di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE.

3. L'avviso contiene le seguenti informazioni:

1) la denominazione dell'emittente;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2) il tipo, la sede, la durata e la forma giuridica dell'offerente/emittente, qualora quest'ultimo sia diverso dall'emittente, nonché, questi elementi della pubblicazione dell'avviso;

3) il calendario previsto dell'offerta/dell'ammissione;

4) la dichiarazione che descrive le modalità con cui e quando il pubblico sarà informato dei risultati dell'offerta;

5) qualsiasi procedura per esercitare il diritto di prelazione, la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e il trattamento riservato ai diritti di sottoscrizione non esercitati;

6) qualora il prezzo di offerta sia stato pubblicato, le modalità per l'informativa al pubblico;

7) la data dell'avviso.

Articolo 32
Elenco dei prospetti approvati

L'elenco dei prospetti approvati, su richiesta, può essere trasmesso dall'autorità competente all'autorità competente di un altro Stato membro conformemente all'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE, entro 14 giorni dalla richiesta. Tale elenco può essere fornito anche a singoli investitori che ne facciano richiesta.

Articolo 33
Pubblicazione delle condizioni definitive relative

Per la pubblicazione delle condizioni definitive relative a singoli prospetti base, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato può scegliere una delle modalità di pubblicazione previste dall'articolo 14 della direttiva 2003/71/CE.

Articolo 34
Diffusione di messaggi pubblicitari

La pubblicità finalizzata all'offerta al pubblico di titoli o all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, diffusa in qualsiasi forma, deve essere riconoscibile come tale. Le informazioni contenute in messaggi pubblicitari non devono essere false o fuorvianti e devono essere coerenti con le informazioni contenute nel prospetto, se già pubblicato, o con le informazioni che dovranno essere contenute nel prospetto, se successivamente pubblicato. Ogni altra informazione relativa all'offerta al pubblico o all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, diffusa in qualsiasi forma, deve essere coerente con le informazioni contenute nel prospetto, se già pubblicato, o con le informazioni che dovranno essere contenute nel prospetto, se successivamente pubblicato. In particolare, le modalità di comunicazione di tali informazioni possono essere:

1) stampa periodica e riviste;

2) messaggi elettronici inviati tramite telefono cellulare;

3) lettera circolare;

4) pubblicità stradale o nei punti vendita;

5) catalogo;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6) telefono con o senza immagine;

7) servizi di messaggeria vocale;

8) radio;

9) videotelefonia;

10) telefax;

11) posta elettronica;

12) fax;

13) televisione;

14) annunci;

15) avvisi;

16) manifesti;

17) brochure;

18) pubblicazione sul World Wide Web.

CAPO V
Disposizioni finali

Articolo 35
Informazioni relative agli esercizi passati

1. L'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1606/2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali a partire dal 1° gennaio 2005, non si applica alle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea e che redigano i bilanci consolidati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002.

2. Qualora un emittente comunitario sia tenuto al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62, per la redazione della prima relazione finanziaria annuale successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, la stessa può essere redatta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 154-*ter*, comma 1, del testo unico, secondo i principi contabili nazionali applicati nell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto. Nella relazione finanziaria annuale successiva a quella di cui al periodo precedente, i dati comparativi relativi all'esercizio precedente sono presentati secondo i principi contabili internazionali adottati dall'emittente per la redazione del bilancio consolidato conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002.

3. Fino all'esercizio successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, gli emittenti azioni quotati in mercati regolamentati italiani, che redigono i bilanci consolidati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002, possono redigere i bilanci di esercizio secondo i principi contabili nazionali applicati nell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1) ic usitrumntfien aanrsiiia nam sns ælle g o z i aszuiomm ie r cra tgoo la mad r 1° rgre a i0 72; 0e

2) c h ae b b ia ndo aet por e s e ntiantfoo r m fiizniao m zirieal raitaiv gleis, e r opiazsis a c o n f o r m e m e n t e a i p r i n c i p i c o n o t a b i l i n a z i o n a l i

In ta lc as oe, in f o r m afizriaan izrie a haiet aivgeleis e r cpiaz is s sa o-in coo r re dlai t in f o r m pizdie ntia gel/iaa tgeg iu q tuiav leolbr ial a nio n icolu m sepo l r o s pneotfhoo r n is u n q u a dfre ol ee lœo r re dtt o dlaet t iveidàe l pea s s idv ietàsa,i t u a z fiionnaen zeid reiia p r o f i t t i e d e l l e p e e n r t d e i . t e d e l l ' e m i t t

4. G leim itte d e n i p t i a e t s e i r z h a e b b i a n d o a i t n t o f o r m fiizniao m zirieal raitaiv gleis e r c p a s s a c t o i n f o r m a e p m r i e n n o t i e p o ó n o i s n c t i e u r t i n a z i o n a i s l e m m d s e i n l t l e ' a r t 9 i d e l r e g o l a m (C e E i n t) o 1 6 0 6 p 2 0 0 s 0 0 a n t i d i z z a l i i n e f o r m a n z e p i o r n o i s p d e e t p i o s i p r i m a l ° d r e g l e a i 0 7 2 , n 0 e o n s o g s g t t i a l l ' o o b d i s p i i g z s i o n e b d i l a n c i o .

5. A d e c o r d r a l l r ' g e n n 2 a 0 i 0 g 7 e i m e i n t d i e p i a e t s e i r z d i c , u a i p a r a g r a 4 f p i r 3 e s e e n t l e i n f o r m fiizniao m zirieal raitaiv gleis e r opiazsis d a t t u a i p a r a g 3 r p a f i o n l t d o p a v e o p e r l a e t o q u i v a n l e n z e s s c a o r n i f o r m a e d m n e t e c a c h s e m è a s p o u n t d a l C a o m m i s l s i o e n c e . a r s i a s m è o s p o u n c t o h a p r o c e d i u o a m o i p a r t e v i s a l l ' a o r t o i c 2 4 d t e i l v l a d 2 i 0 r E 3 . / 7 1 / C

6. L e d i s p o s i z i o n i i d e l o p s e i a s a p t l a n a c h g e a t b l ' A l I , p u n t o 3 .

A r t i c o l o 3 6
E n t r a t a i n v i g o r e

Il p r e s e n t e r e g o n l a v m i g e o n r t o i d n v t e r a n t i e s i m o g p i u o b r h b i c s a u a z G o e s t i n v e *u f f i c l i e d e l l ' U n i o n e e u r o p e a*

E s s i o a s p p l i c a e a r e d e l a b l i f o ° 2 1 0 0 5 .

Il p r e s e r a n t g e o l a r è o e b n b t b i g i a n t t o u t i i a u o e i l e m e d r t e i t t a t r a p p b i i c l a n c i a s c o d u e g l S t a t i m m b e i .

F a t a B u r e s l l , e i l 2 9 a p r i l e 2 0 0 4 .

P e l r C o m m i s i o n e
F r e d i B O L K S E T N E I
M e b m r d l d a o C m i s i o n e

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

A L L E G A T I

A l l e i g I a X V I m I : i s o c d m u l i

A d l g o a t X V t I e I b I a l d c i o b m i a n z n i o e g d l e i s c n h e i e i d o n d i u l

A d l g o a t X I e X h e c o e g d l e i m t e i n i t s e p c a i l z i z a t i

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO I

Informazioni minime da includere nel documento di registrazione relativo ad azioni
(Schema)

1.	**PERSONE RESPONSABILI**
1.1.	Indicare tutte le persone responsabili delle informazioni fornite nel documento di registrazione, ciascuna con la propria carica, se si tratta di persone giuridiche, indicare i nomi dei membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza dell'emittente, per quanto riguarda le informazioni relative alla sezione del documento di registrazione che li riguarda.
1.2.	Dichiarazione delle persone responsabili del documento di registrazione attestante che, avendo adottato tutte le ragionevoli cautele a tal fine, le informazioni contenute nel documento di registrazione sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Ove entrino a far parte del documento di registrazione pareri o relazioni di esperti in qualità di persone responsabili, deve essere fornita una dichiarazione attestante che, avendo adottato tutte le ragionevoli cautele a tal fine, le informazioni contenute nella sezione del documento di registrazione di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.
2.	**REVISORI LEGALI DEI CONTI**
2.1.	Nomi e indirizzo dei revisori legali dei conti per il periodo coperto dalle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati (anche indicando l'appartenenza a un organismo cui appartengono).
2.2.	Se i revisori hanno dimesso, siano stati rimossi o non siano stati rinominati durante il periodo coperto dalle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati fornire i dettagli, se significativi.
3.	**INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE**
3.1.	Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati riguardanti l'emittente fornite per ciascun esercizio finanziario per il periodo coperto dalle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati (eventualmente adattate), in base ai principi contabili nazionali, internazionali o equivalenti. Le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere sufficienti per fornire una descrizione della situazione finanziaria degli affari dell'emittente.
3.2.	Se vengono fornite informazioni finanziarie selezionate relative a trimestri o altri periodi infrannuali, anche se non sottoposti a revisione, vanno fornite anche le corrispondenti informazioni finanziarie selezionate per lo stesso periodo dell'esercizio precedente; questo obbligo non si applica se il bilancio da sottoporre a revisione non è stato ancora sottoposto a revisione. Deve essere fornita anche una descrizione della natura e dell'importo di ogni informazione inserita in un bilancio infrannuale che sia significativa per la valutazione della situazione finanziaria e degli affari dell'emittente.

4.	**FATTORI DI RISCHIO** Chiara indicazione dei fattori di rischio specifici dell'emittente o dei suoi settori di attività in una sezione "Fattori di rischio".
5.	**INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE**
5.1.	**Storia ed evoluzione dell'emittente**
5.1.1	Denominazione legale e commerciale dell'emittente
5.1.2	Luogo di registrazione dell'emittente e suo numero di registrazione
5.1.3	Data di costituzione e durata dell'emittente, salvo che la durata sia indeterminata
5.1.4	Domicilio e forma giuridica dell'emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale (o luogo principale di attività, se diversa dalla sede sociale).
5.1.5	Fatti importanti nell'evoluzione dell'attività dell'emittente
5.2.	**Investimenti**
5.2.1	Descrizione (con indicazione degli importi) dei principali investimenti effettuati dall'emittente nel corso di ciascun esercizio per il periodo coperto dalle informazioni finanziarie fino alla data del documento di registrazione
5.2.2	Descrizione dei principali investimenti in corso dell'emittente, inclusa la loro ripartizione geografica (sul territorio nazionale e all'estero) e modalità di finanziamento (autofinanziamento o indebitamento esterno).
5.2.3	Informazioni riguardanti le imprese in cui l'emittente detiene una quota del capitale che possa avere un significativo effetto sulla valutazione delle sue attività e passività, sulla sua situazione finanziaria o sui risultati economici
6.	**PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ**
6.1.	**Principali attività**
6.1.1	Descrizione delle principali operazioni dell'emittente e delle sue principali attività in relazione a ciascun segmento per il periodo coperto dalle informazioni finanziarie fino alla data del documento di registrazione, con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati per ciascun esercizio finanziario per il periodo coperto dalle informazioni finanziarie fino alla data del documento di registrazione
6.1.2	Indicazione di ogni nuovo prodotto e/o servizio importante introdotto, lo stato di sviluppo di ogni nuovo prodotto o servizio pubblicamente noto, limitatamente alla divulgazione di informazioni relative a prodotti o servizi in via di sviluppo
6.2.	**Principali mercati** Descrizione dei principali mercati in cui l'emittente compete, con ripartizione dei ricavi totali per categoria di attività e per area geografica per ciascun esercizio finanziario per il periodo coperto dalle informazioni finanziarie fino alla data del documento di registrazione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.3.	Qualora informazioni fornite conformemente al punto 6.2 siano state influenzate da fattori eccezionali, occorre menzionarle.
6.4.	Se significativa, descrivere l'attività dell'emittente, fornire informazioni concernenti le principali categorie di prodotti venduti e/o servizi prestati e indicare il contributo di ciascuna categoria di attività all'andamento dell'attività dell'emittente.
6.5.	Indicare se quanto dichiarato ai fini dei punti 6.3 e 6.4 si basa su fattori eccezionali.
7.	**STRUTTURA ORGANIZZATIVA**
7.1.	Se l'emittente fa parte di un gruppo, descrivere il gruppo e la posizione che l'emittente vi occupa.
7.2.	Elencare i nomi delle persone che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare il controllo sull'emittente, specificare la natura di tale controllo e descrivere le misure adottate per evitare abusi. Indicare la percentuale dei diritti di voto.
8.	**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**
8.1.	Informazioni relative a immobilizzazioni materiali esistenti o previste, compresi beni affittati, con indicazione di eventuali gravami per
8.2.	Descrizione di questioni ambientali che possono influire sull'utilizzo delle immobilizzazioni materiali da parte dell'emittente
9.	**RESOCONTO OPERATIVO E SITUAZIONE FINANZIARIA**
9.1.	**Situazione finanziaria** Se non figurano altrove nel documento di registrazione, immediatamente dopo la situazione finanziaria, la discussione della direzione sull'andamento aziendale dell'emittente, nonché sulle sue prospettive, deve riguardare gli esercizi finanziari oggetto delle informazioni finanziarie storiche, nonché altri esercizi finanziari che la direzione ritenga pertinenti per la comprensione della situazione finanziaria dell'emittente nel suo complesso
9.2.	**Gestione corrente**
9.2.1	Informazioni atte a consentire una valutazione, anche mediante raffronti, dell'andamento delle attività dell'emittente, indicando qualsiasi fattore eccezionale che abbia influito in modo rilevante sul reddito derivante dall'attività dell'emittente,
9.2.2	Se l'emittente ritiene opportuno modificare l'andamento delle sue attività, illustrare le ragioni di tale decisione.
9.2.3	Informazioni circa qualsiasi fatto di natura governativa, economica, fiscale, monetaria o politica che abbia avuto, o potrebbe avere, direttamente o indirettamente ripercussioni sull'attività dell'emittente.
10.	**RISORSE FINANZIARIE**

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

10.1.	Informazioni relative alla natura e all'entità (ave reglo ute nrem) i
10.2.	Indicazione delle modalità di erogazione del servizio
10.3.	Indicazione delle modalità di rimborso anticipato del prestito
10.4.	Informazioni relative alla valuta in cui è denominata l'emissione, ammontare totale dell'emissione, numero totale di titoli emessi, valore nominale di ciascun titolo
10.5.	Informazioni relative ai diritti connessi ai titoli, procedura per l'esercizio di tali diritti, ranking degli impegni di 5 a 2 e 3 p. unti
11.	RISCHI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI
	Descrizione dei rischi connessi agli strumenti finanziari oggetto dell'emissione, quali il rischio di credito, il rischio di liquidità, il rischio di mercato, il rischio di cambio, il rischio di tasso di interesse, il rischio paese, il rischio di volatilità, il rischio di estinzione anticipata, il rischio di conflitto di interessi, il rischio fiscale, il rischio di modifica del regime fiscale, il rischio di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività finanziaria, il rischio di insolvenza dell'emittente
12.	INFORMAZIONI SULL'OFFERENTE
12.1.	Descrizione sintetica delle caratteristiche principali dell'offerente, quali la forma giuridica, la data di costituzione, la durata, il capitale sociale, la sede legale e amministrativa, l'oggetto sociale, l'ultimo bilancio approvato
12.2.	Informazioni, in caso di garanzia, sulla natura e sull'ambito della garanzia, nonché sulla descrizione dell'oggetto della garanzia
13.	PREVISIONE O STIMA DEGLI UTILI
	Se l'intenzione di includere una previsione o una stima degli utili è contenuta nel documento di registrazione, descrizione delle ragioni per le quali non è possibile fornire informazioni di cui ai punti 13.1 e 13.2
13.1.	Una dichiarazione che illustri i principali presupposti sui quali l'emittente basa la previsione o la stima
	Occorre distinguere tra ipotesi relative a fattori che possono influire sugli amministratori e ipotesi relative a fattori estranei alla loro sfera di influenza. Occorre inoltre spiegare la coerenza tra le ipotesi, la precedente esperienza e gli effetti previsti di cambiamenti nella situazione dell'emittente alla base della previsione.
13.2.	Una relazione redatta secondo le disposizioni di cui all'articolo 2409-ter, secondo comma, del codice civile, firmata dai revisori contabili o dai soggetti incaricati della revisione contabile, che indichi se la previsione o la stima degli utili è stata compilata con la dovuta diligenza e se la previsione o la stima degli utili è stata compilata sulla base indicata e se la base contabile utilizzata per la previsione o la stima degli utili è coerente con i criteri contabili dell'emittente
13.3.	La previsione o la stima degli utili deve essere elaborata su una base comparabile alle informazioni finanziarie storiche

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

13.4.	Se è stata pubblicata una previsione degli utili in un prospetto ancora valido, l'emittente deve dichiarare se, alla data del documento di registrazione, la previsione è o no ancora corretta e, nel caso in cui la previsione non sia più valida, spiegarne i motivi.
14.	**ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI**
14.1.	Nome, indirizzo e funzioni presso l'emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'emittente stesso, allorché siano significative riguardo all'emittente: a) membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza; b) soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni; c) soci fondatori, se si tratta di una società fondata da meno di cinque anni; e d) eventuali alti dirigenti che possono provare che l'emittente dispone di competenza e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività. La natura di eventuali rapporti di parentela esistenti tra le predette persone. Per ogni membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente e per ogni persona di cui alle lettere b) e d) del primo paragrafo, indicare la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale, nonché le seguenti informazioni: a) denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui tali persone siano state membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio in qualsiasi momento nei cinque anni precedenti, indicando se siano ancora membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio. Non è necessario elencare tutte le società controllate di un emittente di cui dette persone siano anche membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza; b) eventuali condanne in relazione a reati di frode almeno nei cinque anni precedenti; c) indicazione di ogni eventuale bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione alla quale le persone di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo siano state associate almeno nei cinque anni precedenti nell'assolvimento di uno degli incarichi di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo; d) indicazione di eventuali incriminazioni ufficiali e/o sanzioni nei confronti di tale persona da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e di eventuali loro interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente almeno per i cinque anni precedenti. Qualora non vi siano informazioni di questo tipo da comunicare, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

14.2.	**Conflitto di interessi e obblighi di astensione in materia di incarichi, in regime di esclusività e di non esclusività**
	Deve essere specificata la ragione della eventuale incompatibilità rispetto agli obblighi di astensione in materia di incarichi, in regime di esclusività e di non esclusività, previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e successive modifiche, nonché dal codice di comportamento dell'amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche.
	Indicazione delle eventuali cause di incompatibilità rispetto agli obblighi di astensione in materia di incarichi, in regime di esclusività e di non esclusività, previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e successive modifiche, nonché dal codice di comportamento dell'amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, per quanto riguarda le assegnazioni temporanee prima dell'effettiva assegnazione in portafoglio.
15.	**RELAZIONI PERSONALI**
	In relazione all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 4, lettere a) e d).
15.1.	Ambito relativo alle eventuali partecipazioni azionarie, quote societarie o interessi finanziari che possano coinvolgere gli interessi propri o di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, nonché di persone o organizzazioni con cui il dichiarante abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti o organizzazioni di cui il dichiarante sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui il dichiarante sia amministratore o gerente o dirigente.
	Questa informazione non è richiesta se l'interessato dichiara che le partecipazioni azionarie o quote societarie o interessi finanziari non superano una soglia di valore predeterminata, che non deve essere superiore a quella prevista dalla legislazione nazionale per l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione pubblica.
15.2.	Ambito relativo ai rapporti di stretta parentela o di convivenza in corso o intrattenuti negli ultimi tre anni con soggetti che possano coinvolgere gli interessi propri, ovvero con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle competenze attribuite.
16.	**PERSONALE ESCLUSIVAMENTE PER LE AMMINISTRAZIONI**
	In relazione all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettere a), limitatamente ai dirigenti.
16.1.	Dati relativi ai periodi di aspettativa, congedo e altre assenze, anche per mandato politico, sindacale o per ricoprire cariche in istituzioni e organi di governo, che comportino la sospensione dal servizio.
16.2.	Informazioni relative alla titolarità di uffici o incarichi amministrativi di vertice, quali quelli di direttore generale, direttore sanitario o direttore amministrativo, ovvero di responsabile di strutture semplici o complesse, ovvero di componente di organismi di governo, ovvero di componente di collegi di direzione, ovvero di componente di nuclei di valutazione.
16.3.	Informazioni relative alla titolarità di cariche in enti pubblici o privati, ovvero di partecipazioni azionarie, ovvero di quote societarie, ovvero di interessi finanziari, ovvero di partecipazioni a collegi professionali, ovvero di partecipazioni a fondazioni, ovvero di partecipazioni a società di persone, ovvero di partecipazioni a società di capitali, ovvero di partecipazioni a società cooperative, ovvero di partecipazioni a società di mutua assicurazione, ovvero di partecipazioni a società di fatto

17.1.	In dricin um deitdip emdtis ulttean lfaindeepl erdiom lam e dpiear gin sceirz io peirlp erdioc usiir ifiesrcolnein fmo ra zifoimzainiaerr e la tagvlies e rc pazsis fitnio alldaatdaed o c u mdeirnetgoi s t r a (z e l i c e e n v e e n t u a a r l i i a z s i e s n i g , n i f i c e a , s t i e v p o s s i b o s i l g n i f i c f a o t i n x u i o r n , e a i p a r t i z d i e o l p e e r s o i m e p i e g g a p t e r i n c i p c a t e g d o i r i t a i v e i u t d o i c a z g i c o o n g i e c r a S f d ' e m i e t t o e c n c t u u p r m a u m e e r o n s i d e r e d i d i p e n t d e e m n t p i o i r n a d i e c l a m r e e d d i i t a a l d i i p e n d e c h o t i s o l l ' u l e t i s i e n r c o i z f i n a i a n z i o .
17.2.	P a r t e c i p a z i o n t i o a c z k i c o o n p a t i r i o e n e s R i g d u c a n d o g p i e m s a d i c u a i l p u n l t e d , . p l r i m p o r r a a g f d e , t t e a r) e d ,) i n d i c i a l r e n u m d l r i a o z i o d h e i t e n e u d t e e v e n t d h a r l i t d i o p i z n l e o r o o e n r f i t s i u l l a e z i i o n d e l l ' e m e i t a t d e l a a p a i t è c r e m p t e s i s b i l e .
17.3.	D e s r i z n d e i e n v t u a a c l o d o i r p l a r i t p e a z i e o d d e i n p d t i e m a l p c i t a d e l l ' e m e i . t t e r
18.	**PR I N C IAP ZA ILOIIN I S T**
18.1.	In d z i c a n d e n l o m d e e l p l e r s o d r i v e , e d r a m i e m i d b e g o l r i g a d r i a i m m i s i z t r i o n d e , d i r e n z e o d i v i g a i n l z s a e n , o t a e l e l ' m t e i t e t r c h d e i r t e a t m n t e o i n d e i t t m a e e n d t e t g e a n n o u n q a u o d t a c l a p a l t e d e d i i t r i d t i v o t l o e ' l e l m t e i n t s t o g g a e n t o a i t c i f a o z n i a e i s e n s l a d e n o r i n v a r t i g e e m n t e p l a e s l e o r i g i d e l e l ' e e n n i t t a t , o n c i h e d i c a z l i e o l h ' a e m m c d e l q a u o d t a e t e n d u a c t a i a s c d u e n l a b e e r s o i m q e u e s t i l o n a s e s . e n d z i t a l p i e r s o n r i l a s c i a r e u n ' i d o n n e e a g d i r i c v h a i a r a z i o n e
18.2.	In d i c s a e i r p e r i n c i a p z a i d o i n d i e s t l i ' e e n m t d e t i t s p o n d g i d o i n r i d t t i v o t l o i v e o r f s o i r n i r u n ' i d o n e a d i c h a i t a i v r a z i o n e n e g
18.3.	D i c h i a s r e a a r e c o n o s c d e e n l z ' a e n m t i d t ' , e m i t t è e d h i t r e e t t a m o i e n n d t i e r e t t a m p o e s d s u c t o c o n t r o d l u a n t o l t r s o c o g g t g t o s p e c i f i l c a d r e m e o m i n e a l z e i s o c n r i d v a e n a t u r a l e d i c r t o h l t o m a i l s e u r t e a t a e d p i t t a r e e v a d b e u l l s o i s s o t . e
18.4.	D e s c r i d z ë o v r e e i t a u e a c l o n r d o a i , l l ' i e t n m e t e d , a l d a a i t t u o a n z p i o s s c a a t u a r d u r r e a d a t a s u c u e n s a s i v v a a r i a l z ' a i s t n e e d d i r e o o l h o t ' e d n t t e i e n . t

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

19.	**OPERAZIONI CON PARTI COLLEGATE**
	Ideatgdlieeld p ermaizioopmaarcoille g(acthaeip r es finnvrie n gdoenfoisietœo n c quamstea boidlatip rin caipoi ttaastie indsenleoglam e(Ch Eom).1 6 0 6 / 2 c0h0e2 l'em itheamnotea c huepsloc r ioc dsoir i f e r i s l c e i o n n f o o r m f a i z n i a o m n z r i e a l n a i t a i g l e i e s e r o p i a z s i s e a f i n a o l l d a a t l a e d l o c u m d e i r n t g o i s i t o r n a d z e , v œ r s s o e c r o e m u n a i l c p u b b l i c o n f o r m e a i m r e e l m a t t e p v r i n c a i p o i t t a a i t s i e n s l i e l e g o l a m (C e n E t) n . 1 6 0 6 s / 2 0 a 0 p 2 p , l i c a b i l i .
	S e t a l p i r i n c i p s i i a p p l i c a d l n ' e o m i t t d t e e n t o e e r s , s o e c r o e m u n l e i c n a f t o e r m d i z i s e g u i e t o i s f i p c a t e :
	a) n a t u e p a o r t d a t e l d d o p e z r i a o n h i - e c o m s i e n o g l e a p e z r i a o n e e l l o r c o o m s p o l e s s o n s c i g n i f i c p a e h r i e v m e i t t S e d e t o e p e r a z i o p n a i r c t i o l l e g a o n e e n g o c o n c l a u l s e o r m c a o l i n d i z d i i o m n e i r c a i l t l o u , s t i a m r e o t i d v e i p e r c l h e é o p e r a z i n i o p u n e i s t r i c o s m e o n s t a t e o n c l u t s a d h o d o c . a s d o i p r e s n t i o t i n r i m b a t o i r , s c r o e m g e p o n r a z i e q d u i a l s s i n g e i n , d i e c l a ' i r m t o p o n r o i m m s b a c t o r ;
	b) l ' a m m o n l a t p a e r c e n d t u f h a l t e t u r d a e t l o l ' e m i c t o t s n i t t d a i l o e p e r a z i c o n p a r t i c o l l e g a t e .
20.	**INFORMAZIONI IN ANNESSA RELAZIONE URAD NTL EA TIVITÀ LEP A SVSIIT À L A S I T Z U I A O N F E I N N A Z R I A A E I P R O F I T E T I L P E R T I D E I D E E M ' I N T E**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

20.1. Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati

Informazioni finanziarie selezionate relative agli esercizi precedenti, che devono essere redatte in forma sintetica, per ciascun esercizio per il periodo coperto dalle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati e per ogni successiva frazione infrannuale, corredate da dati comparativi.

Le informazioni finanziarie sono preparate in conformità ai principi contabili nazionali.

Se l'emittente redige il bilancio sia secondo i principi contabili nazionali sia secondo i principi contabili internazionali, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere redatte in conformità a questi ultimi.

Le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione indipendente. La relazione di revisione contiene un giudizio sulla veridicità e correttezza del bilancio e sulla conformità alla normativa applicabile.

Se l'emittente redige il bilancio secondo i principi contabili nazionali, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere redatte in conformità ai principi contabili internazionali applicabili in base al regolamento (CE) n. 1606/2002 ovvero ai principi contabili statunitensi qualora l'emittente sia autorizzato a redigere il bilancio secondo tali principi. Le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere redatte in conformità ai principi contabili internazionali applicabili in base all'art. 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 ovvero ai principi contabili statunitensi qualora l'emittente sia autorizzato a redigere il bilancio secondo tali principi.

Se le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sono redatte in conformità a principi contabili nazionali, esse contengono almeno:

a) lo stato patrimoniale;

b) il conto economico;

c) un prospetto dei cambiamenti di patrimonio netto, per ciascun esercizio per il periodo coperto dalle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, che evidenzi separatamente le operazioni con i proprietari;

d) il rendiconto finanziario;

e) i criteri contabili e le note esplicative.

Le informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati sono sottoposte a revisione contabile indipendente. Il revisore esprime un giudizio sulla veridicità e correttezza del bilancio e sulla conformità alla normativa applicabile. Qualora il revisore rifiuti di rilasciare il giudizio o esprima un giudizio negativo, l'emittente fornisce una motivazione dettagliata. Stato patrimoniale e conto economico sono pubblicati.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

20.2.	**Informazioni finanziarie pro forma**
	Qualsiasi rettifica connessa all'applicazione dei principi contabili IAS/IFRS, che modifica il risultato dell'esercizio precedente, il patrimonio netto e i flussi finanziari presentati nella data riportata.
	Qualsiasi obbligo legale o statutario di fare una distribuzione agli azionisti.
	Le informazioni finanziarie pro forma devono essere redatte applicando i principi contabili IAS/IFRS che la società adotterà nel bilancio successivo alla data riportata.
	Le informazioni finanziarie pro forma devono essere accompagnate da una lettera di attestazione che dichiari che le informazioni finanziarie pro forma sono state redatte correttamente.
20.3.	**Bilanci**
	Se l'emittente redige conti annuali sia individuali che consolidati, fornire i conti annuali individuali e consolidati.
20.4	**Revisione delle informazioni finanziarie annuali**
20.4.1	Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie storiche presentate sono state controllate dai revisori dei conti. Qualora i revisori dei conti abbiano rifiutato di rilasciare relazioni sulle informazioni finanziarie storiche, o le relazioni contengano rilievi, limitazioni di responsabilità o richiami di informativa, tale rifiuto o tali rilievi, limitazioni di responsabilità o richiami di informativa devono essere riprodotti integralmente e motivati.
20.4.2	Indicazione di altre informazioni contenute nel documento di registrazione che sono state controllate dai revisori dei conti.
20.4.3	Qualora le informazioni finanziarie contenute nel documento di registrazione non siano tratte dai bilanci dell'emittente sottoposti a revisione, dichiarare la fonte dei dati e precisare che i dati non sono stati sottoposti a revisione.
20.5.	**Data delle ultime informazioni finanziarie**
20.5.1	L'ultimo anno delle informazioni finanziarie più recenti può essere riferito a una data precedente di:
	a) 8 mesi se il documento di registrazione è costituito da un prospetto di base;
	b) 15 mesi se il documento di registrazione non è costituito da un prospetto di base.
20.6.	**Informazioni intermedie e altre informazioni finanziarie**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

20.6.	Se l'emittente appartiene a un gruppo finanziario, tale circostanza deve essere indicata nella dichiarazione di cui al punto 20.5, con l'indicazione della posizione che l'emittente stesso occupa all'interno del gruppo. Se l'emittente è controllato da un soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, deve essere inclusa una dichiarazione che identifica il soggetto controllante. Se l'emittente fa parte di un gruppo finanziario, deve essere inclusa una descrizione della struttura del gruppo finanziario e della posizione che l'emittente occupa all'interno del gruppo. Se l'emittente è controllato da un soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, deve essere inclusa una dichiarazione che identifica il soggetto controllante.
20.6.bis	Se l'emittente appartiene a un gruppo, deve inoltre essere inclusa una descrizione sintetica del gruppo e della posizione che l'emittente vi occupa, anche mediante rappresentazione grafica, qualora ciò contribuisca a migliorare la comprensione della struttura del gruppo. Se l'emittente è controllato da un soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, deve essere inclusa una dichiarazione che identifica il soggetto controllante. L'informazione finanziaria annuale deve includere un elenco di tutte le società appartenenti al gruppo dell'emittente, specificando per ciascuna di esse la sede legale, la quota di partecipazione detenuta dall'emittente e la quota di voti spettante all'emittente, se diversa.
20.7.	**Politica dei dividendi** Descrizione della politica dell'emittente in materia di distribuzione dei dividendi e ogni restrizione applicabile.
20.7.bis	Ammontare del dividendo per azione per ciascun esercizio finanziario del periodo oggetto delle informazioni finanziarie storiche, rettificato, ove l'emittente abbia modificato il numero delle azioni rappresentative del capitale sociale, per rendere il dato comparabile.
20.8.	**Procedimenti giudiziari e arbitrali** Indicazione di ogni procedimento giudiziario o arbitrale (compresi i procedimenti pendenti o minacciati di cui l'emittente sia a conoscenza) che possa avere o abbia avuto nel recente passato (almeno nei dodici mesi precedenti la data del documento di registrazione) effetti significativi sulla situazione finanziaria o sulla redditività dell'emittente e/o del gruppo nonché ogni procedimento sospeso o minacciato, di cui l'emittente sia a conoscenza, qualora la valutazione degli effetti che tale procedimento può produrre sia tale che l'omessa informazione possa influire sulla valutazione della situazione patrimoniale dell'emittente.
20.9.	**Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell'emittente** Descrizione di ogni cambiamento significativo della situazione finanziaria del gruppo verificatosi successivamente alla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione contabile, ovvero, in mancanza di tali cambiamenti, inserire un'idonea
21.	**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**
21.1.	**Capitale azionario** Le seguenti informazioni devono essere fornite alla data più recente cui si riferiscono le informazioni finanziarie storiche inserite nella nota informativa, salvo che siano già state fornite altrove nella nota stessa.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

21.1.	In. dnie cal'ma mo nnet ad æ plaidte œ sms o e pe l a cos gonaiplict oanz a r i o : a) i l n u m e r o d i a a z t i e o ; n i a u t o r i z z b) i l n u m d e r e d l a e z i o e n m i e s s i n t e r a m l i b o n e t r e a d e e l a e z i o e n m i e m s a n o n i n t e r a m e n t e l i b e r a t e ; c) i l v a l o r e n o m i n a c l l e e p l e e r a a z z i i o m m d e i v o a h o l e a m o m i n a l e ; d) u n r a i c o n c i l d a e z l i u o m m d e i r z o i c m c i i r c o l a a z l i l ó i n e e z l i d a i n d e e l l ' e s e r c S p i d e l l 0 % e c l a p i è a s l a p o a g a t o o n o n f e r i m m o i e n d t e i n a r e p l e r i c o d i o s i r i f e r i s l e c i m f o o r m a f i z n i o m z i r i e a l r a i t e a i v g e i s e r c p i a z s i s t a a t l i , a t t d o e v e e s s e e d i c a h t i o a . r
21.1.1.	S e e s i s t a z i o o n n o i n a p p r e s e d n e t d a t i p v i e t i a n l d i c a i l m n u e m e d o c e s c r i v e e r c a r a t t e r i s t i c h e p r i n c i p a l i .
21.1.2.	N u m v e a r d o c r o e n t a e b v i a l d e o n r o e m i d h e a l l a e z i o d n e i t e n d u a t l d ' e e m t i e t t e s o s p o e r s u o c o d n a t o s o c i e t à c o n t r o d l a t e d a l l ' e m i t t e n t
21.1.3.	4 m p o d r e t o b o e b b l i g a z i o n o v n e i r s t i c b a i n h i b o i a c b o i n d i a r r a n o i n , d i c a z l i e o l h e c o n d i z i o n i e d e l l e m o d a z l a i t m à b d i i o c o o n d i v e s o s t i t o n s e , r i d z i i o s n
21.1.4.	5 n d i c a z l i e o v n e e n t d u i a r l i e t / i o o b b l i d g i a h d i q u i s u t c o a p i t a a u l e t o r i z m z a n t o o n , e m e s s o i o m d p i e u g m n o a l l ' a u m e n t o d e l c a p i t a l e .
21.1.5.	6 n f o r m a i z g i u o a n r i d c a a n p t i t d a i e l v e n t m u a r h i d b e g l i r u p o p f 6 e i m t o o p z i o c n h è è e s t a d o e c i d s i o f f r i c i o e n d i z i o n o a i t n a c m o e n d t i e z i o i n n a t p a z m i c e n m s t e , r i d z i e o l h e o p z i o n i e i n d i c a o z n i c n a e l l d e e q l l u e a p i e s r i s r i f e r i s c o n o .
21.1.6.	D e s c r i z l i e o l h ' e v o l d e z i c a p i e t a z i o n a c r o i o p , a r t i c a l t a t e n z i p o e n t e i n f o r m a e z l i a o t a i s i v e e n t v u a a r l i i a z p i o i n p i è r i c c d s o i r i f e r i s l c e i o n n f o r m a z f i n a n z i a r i e r e l a t i a v s e s a t g i l i e s e r c i z i p
21.2.	**A ó t c t d i s i n v t o t e a t s u**
21.2.1.	D e s c r i z l i e o l h ' e g g s g o e c t i o n d e e g s l i c o ó p è l l ' e e m t i e t t o i n n d i c a z l i e o l p e a r t i d e l l ' a t t o v c o o s e t i d u e t l i o s t a t u t o n s e c l r l i e t t q . u a l i s o n o d
21.2.2.	S i n t d e s i l d e i s p o s i d z e i l o s t a i t u d t e o l l ' e e m t i e t g u a r i d m a n e t m i n d b e r g i o l r i g a d m i i a m m i n i s t r a z i o n e , d i l a d n i z e a z i o n e e d i v i g
21.2.3.	D e s c r i z i e d i n r i e t t t e p i r i v i d e d g e i l l e e s t r i z i c o m n i a c s i s a i s c u l m a s d s i e z i o n e s i s t e n t i .
21.2.4.	D e s c r i z i e d o r m e o d a d l i n t à o d i d f i e d i a r i d t t e p i o s o e r d s e l a e z i o c n o i i m n d i c a z i d e i c a s i i n c u i l m e o c p i n ù d i s z i g o n n i f i s c a t i v e d i s e t l e l e p e o r m e d g i g i e c
21.2.5.	D . e s c r e i d z i e d o n o n d i n z i h d e i s p c l i i m a l e m o i d t à d l i c o n v z c i o c d e e l d s s e e m e b g e n e m a r l i u a d l i e l a e s s e m g b e l m e s t a r l a i o r d d l m e g a r l i z e i o n i i v s t i o , m p l r e e s c o n d i z i o n i i s s d i o a m . m
21.2.6.	B . r e d v e e s c r i z l i e o v n e e n t d u i a s p i o s i d z e i l d o n a i t u d t e o l l i ' e t m e n c h p e o t r e b a b v e e r r o c l ' e f f e t t o r d i a r i e t , r i n v i a r e o o d i n f p c é a d s d s r e e l t u o n d o i m d o e n l t t r e o m l t i e .

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

21.2.7.	Indicazione di eventuali disposizioni dello statuto dell'emittente che disciplinano la soglia di possesso al di sopra della quale vige l'obbligo di comunicazione al pubblico della quota di azioni posseduta.
21.2.8.	Descrizione delle condizioni previste dall'atto costitutivo e dallo statuto per la modifica del capitale, nel caso che tali condizioni siano più restrittive delle condizioni previste per legge.
22.	**CONTRATTI IMPORTANTI** Sintesi di ogni contratto importante, diverso dai contratti conclusi nel corso del normale svolgimento dell'attività, cui partecipano l'emittente o membri del gruppo, per i due anni immediatamente precedenti la pubblicazione del documento di registrazione. Sintesi di qualsiasi altro contratto (non concluso nel corso del normale svolgimento dell'attività) stipulato da un membro del gruppo, contenente disposizioni in base alle quali qualsiasi membro del gruppo ha un'obbligazione o un diritto rilevante per il gruppo alla data del documento di registrazione.
23.	**INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI**
23.1.	Se nel documento di registrazione vengono inseriti un parere o una relazione attribuiti ad una persona in qualità di esperto, indicare nome, indirizzo e qualifica di tale persona e suoi eventuali interessi rilevanti nell'emittente. Se la relazione è stata redatta su richiesta dell'emittente, indicare che il parere o la relazione sono inclusi, nella forma e nel contesto in cui sono inclusi, con il consenso della persona che ha autorizzato il contenuto della relativa parte del documento di registrazione.
23.2.	Qualora le informazioni provengano da terzi, confermare che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Indicare inoltre le fonti delle informazioni.
24.	**DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO** Dichiarare che per la durata di validità del documento di registrazione possono essere consultati i seguenti documenti (o loro copie), se del caso: a) l'atto costitutivo e lo statuto dell'emittente; b) tutte le relazioni, le lettere e altri documenti, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, le valutazioni e i pareri redatti da esperti su richiesta dell'emittente di cui sia stata inserita parte nel documento di registrazione ovvero a cui il documento di registrazione faccia riferimento; c) le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati dell'emittente o, in caso di un gruppo, le informazioni finanziarie relative all'emittente e alle sue controllate per ognuno dei due esercizi precedenti la pubblicazione del documento di registrazione. Indicazione del luogo nel quale i documenti accessibili al pubblico possono essere consultati, in formato cartaceo o elettronico.
25.	**INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI**
	Informazioni riguardanti le imprese in cui l'emittente detiene una quota del capitale tale da avere un'incidenza notevole sulla valutazione delle attività e passività, della situazione finanziaria o dei profitti e delle perdite dell'emittente stesso.

ALLEGATO II

Modulo delle informazioni finanziarie proforma

1.	Le informazioni proforma devono includere la descrizione dell'operazione, delle imprese o dei soggetti interessati, nonché l'indicazione del periodo cui l'operazione si riferisce, e devono indicare con chiarezza quanto segue: a) lo scopo per cui sono state redatte; b) il fatto che sono state redatte unicamente a scopo illustrativo; c) il fatto che per loro natura le informazioni finanziarie proforma riguardano una situazione ipotetica e pertanto non rappresentano la situazione finanziaria o i risultati effettivi della società.
2.	Nella presentazione delle informazioni finanziarie proforma possono essere inclusi uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite, nonché note esplicative di accompagnamento, a seconda delle circostanze.
3.	Le informazioni finanziarie proforma devono essere di norma presentate nel formato a colonne e devono consistere nelle: a) informazioni relative agli esercizi passati non rettificate; b) rettifiche proforma; e c) informazioni finanziarie proforma risultanti nella colonna finale. Devono essere indicate le fonti delle informazioni finanziarie proforma e, se del caso, nel prospetto devono essere inseriti i bilanci di esercizio delle imprese o dei soggetti acquisiti.
4.	Le informazioni proforma devono essere redatte conformemente ai criteri contabili che l'emittente ha adottato nei suoi ultimi bilanci di esercizio o che adotterà nei successivi e devono indicare quanto segue: a) la base sulla quale sono state redatte; b) la fonte di ogni informazione e rettifica.
5.	Le informazioni proforma possono essere pubblicate solo per quanto riguarda: a) l'esercizio finanziario in corso, b) l'esercizio finanziario chiuso più recente, e/o c) il periodo infrannuale più recente per il quale sono state o saranno pubblicate o vengono pubblicate nello stesso documento le relative informazioni non rettificate.
6.	Le rettifiche proforma relative alle informazioni finanziarie proforma devono essere: a) chiaramente indicate e spiegate, b) direttamente attribuibili all'operazione, c) suffragate dai fatti. Inoltre, per quanto riguarda il rendiconto finanziario e il conto profitti e perdite proforma, occorre indicare chiaramente le rettifiche che si prevede avranno un effetto permanente sull'emittente e quelle che si prevede non avranno tale effetto.
7.	L'attestazione redatta dai contabili o dai revisori indipendenti deve indicare che a loro parere: a) le informazioni finanziarie proforma sono state redatte correttamente, conformemente alla base indicata; b) tale base è coerente con i criteri contabili adottati dall'emittente.

ALLEGATO III

Informazioni minime da includere nella nota informativa sugli strumenti finanziari relativa ad azioni (Schema)

1.	**PERSONE RESPONSABILI**
1.1.	Ogni persona responsabile delle informazioni fornite nel prospetto informativo, con l'indicazione della sua posizione all'interno della società emittente (per le persone fisiche, inclusi i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza dell'emittente, il nome e la qualifica della persona; per le persone giuridiche, la denominazione e la sede).
1.2.	Dichiarazione delle persone responsabili di cui al punto 1.1, attestante che, a loro conoscenza, tutti i dati contenuti nel prospetto informativo sono veritieri e corretti e che non vi sono omissioni tali da alterarne il senso. Dichiarazione delle persone responsabili di cui al punto 1.1, attestante che, a loro conoscenza, tutti i dati contenuti nel prospetto informativo sono veritieri e corretti e che non vi sono omissioni tali da alterarne il senso.
2.	**FATTORI DI RISCHIO**
	Descrizione dei fattori di rischio significativi per l'emittente, gli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione, raggruppati per categorie secondo la loro rilevanza e la probabilità del loro verificarsi.
3.	**INFORMAZIONI FONDAMENTALI**
3.1	**Dichiarazione relativa al capitale circolante** Dichiarazione dell'emittente attestante che, secondo il suo giudizio, il capitale circolante è sufficiente per le esigenze attuali o, in caso contrario, illustrazione del modo in cui si intende procurare il capitale circolante supplementare necessario.
3.2	**Fondi propri e indebitamento** Ammontare e struttura del patrimonio netto (distinguendo tra garantito e non garantito) e dell'indebitamento (distinguendo tra garantito e non garantito) alla data più recente del documento, con un'adeguata suddivisione per ciascuna categoria.
3.3	**Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione** Descrizione di eventuali interessi, compresi quelli in conflitto, significativi per l'emissione/offerta, con indicazione delle persone interessate e della natura degli interessi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3.4	**Ragioni di difficoltà e principali provvedimenti** Ragioni della offerta, suddivise per classi omogenee, in relazione all'importo totale dell'emissione, alla funzione esplicata in concreto dai principali prestiti emessi in passato dall'ente, alla loro scadenza, alla eventuale presenza di opzioni put o call, alla presenza di eventuali garanzie, alla sussistenza di rating, alla forma tecnica degli strumenti finanziari offerti, alla presenza di eventuali mercati regolamentati o non regolamentati in cui gli strumenti finanziari emessi dall'ente sono già negoziati, alla presenza di eventuali accordi di sottoscrizione da parte di terzi, alla presenza di eventuali impegni di riacquisto da parte dell'ente, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di tasso, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di cambio, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di credito, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di liquidità, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di mercato, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio operativo, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio reputazionale, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio strategico, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di concentrazione, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di leva finanziaria, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di rifinanziamento, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di rimborso anticipato, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di estinzione anticipata, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di conversione, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di opzione, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di warrant, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni convertibili, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni cum warrant, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni strutturate, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni zero coupon, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso variabile, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso fisso, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso misto, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso step-up, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso step-down, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso indicizzato, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso legato a un indice, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso legato a un paniere di indici, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso legato a un tasso di cambio, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso legato a un tasso di interesse, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso legato a un tasso di rendimento, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso legato a un tasso di performance, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso legato a un tasso di volatilità, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso legato a un tasso di correlazione, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso legato a un tasso di dividendo, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso legato a un tasso di credito, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso legato a un tasso di default, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso legato a un tasso di recovery, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso legato a un tasso di spread, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso legato a un tasso di basis, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso legato a un tasso di swap, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso legato a un tasso di forward, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso legato a un tasso di future, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso legato a un tasso di option, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso legato a un tasso di warrant, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso legato a un tasso di obbligazioni convertibili, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso legato a un tasso di obbligazioni cum warrant, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso legato a un tasso di obbligazioni strutturate, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso legato a un tasso di obbligazioni zero coupon, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso legato a un tasso di obbligazioni a tasso variabile, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso legato a un tasso di obbligazioni a tasso fisso, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso legato a un tasso di obbligazioni a tasso misto, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso legato a un tasso di obbligazioni a tasso step-up, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso legato a un tasso di obbligazioni a tasso step-down, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso legato a un tasso di obbligazioni a tasso indicizzato, alla presenza di eventuali operazioni di copertura del rischio di obbligazioni a tasso legato a un tasso

4.5	Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari emessi o da emettere, ivi compresa la loro eventuale limitazione, nonché le procedure per il loro esercizio diritto di voto – data di inizio e fine del periodo di esercizio del diritto; – termini per l'esercizio del diritto di voto e modalità di esercizio anche tramite rappresentanza; – restrizioni sui diritti di voto (ad esempio periodi di blocco dei diritti di voto in relazione a determinati argomenti); – impegni di voto (ad esempio accordi di sindacato di voto, patti parasociali, ecc.), specificando la natura cumulativa o non cumulativa dei patti di voto; diritti di voto; diritti relativi all'eventuale sottoscrizione di aumenti di capitale e alla assegnazione di azioni della stessa classe; diritto alla partecipazione agli utili dell'emittente; gli utili dell'emi diritto alla partecipazione all'eventuale resi dispozioni in merito alla loro ripartizione; dispozioni concernenti la loro conversione.
4.6	In caso di emissione di nuove azioni, descrizione dei motivi dell'emissione, dell'ammontare dell'emissione, delle categorie di azioni alle quali appartengono gli strumenti finanziari emessi o da emettere e/o emessi.
4.7	In caso di nuova emissione, descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari.
4.8	Descrizione delle eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari.
4.9	Indicazione delle eventuali norme in materia di obbligo pubblico di acquisto e/o di riscatto e/o di conversione relative agli strumenti finanziari.
4.10	Indicazione delle eventuali offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sul capitale dell'emittente durante l'ultimo esercizio e l'esercizio in corso. Devono essere indicate le modalità e le condizioni di conversione dell'offerta e i relativi risultato.
4.11	Regime fiscale, nel caso in cui l'emittente, nella propria nota informativa, fornisca informazioni in merito al regime fiscale applicabile agli strumenti finanziari negoziati, deve indicare: - le ritenute fiscali applicate sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari, - se l'emittente si incarica di operare le

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5.	**CONDIZIONI DELL'OFFERTA**
5.1	**Condizioni, termini e modalità dell'offerta, elenco dei subscrittori e modalità di sottoscrizione**
5.1.1.	Condizioni alle quali l'offerta è subordinata.
5.1.2	Ammontare totale dell'emissione/offerta; ammontare delle singole tranche di strumenti finanziari offerti; descrizione della procedura e del termine di validità dell'offerta.
5.1.3	Periodo di validità dell'offerta e modalità di sottoscrizione.
5.1.4	Indicazione circa la revocabilità dell'offerta e la sospensione della sottoscrizione.
5.1.5	Descrizione della possibilità di ridurre le sottoscrizioni e delle modalità di rimborso delle somme eccedenti versate dai sottoscrittori.
5.1.6	Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espressi in numero di strumenti finanziari o in importo aggregato da investire).
5.1.7	Indicazione dell'eventuale facoltà di revoca, durante il periodo di validità dell'offerta, della sottoscrizione già effettuata e delle modalità di esercizio.
5.1.8	Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari.
5.1.9	Indicazione della data entro la quale l'offerta deve essere completata e delle modalità seguite.
5.1.10	Procedura per l'esercizio eventuale di un diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati.
5.2	**Piano di ripartizione e assegnazione**
5.2.1.	Varie categorie di investitori ai quali gli strumenti finanziari sono offerti. Se l'offerta è contemporaneamente effettuata in due o più mercati e se una tranche è riservata, o è in corso di riservazione, a determinati paesi, indicazione di tale tranche.
5.2.2.	Procedura per comunicare all'ammontare assegnato e indicazione se la negoziazione può iniziare prima di tale comunicazione. Eventuale trattamento riservato alle sottoscrizioni per un importo superiore al 5% dell'offerta.
5.2.3.	Informazione sulle eventuali tranche riservate:
a)	Ad investitori istituzionali, anche coloro che hanno sottoscritto un impegno di investimento, in ragione della loro entità, nonché quando sia stata altra tranche

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b)	Le condizioni alle quali più verosimilmente sarà applicata la clausola di greenshoe, indicazione dell'importo massimo eventuale previsto per le singole tranche
c)	Il metodo di assegnazione che verrà applicato nel caso in cui gli investitori abbiano aderito all'offerta per un ammontare superiore a quello offerto
d)	Descrizione eventuale delle preferenze di cui godono determinati investitori (compresi i programmi riservati ad amici e familiari) e dell'entità di tale assegnazione, indicazione se tali preferenze debbano essere attribuite prima o durante l'assegnazione
e)	Indicazione se l'offerta sia sottoscritta o collocata e se l'offerta sottoscritta sia garantita, nonché data di stipula dell'accordo di garanzia, una descrizione delle sue principali caratteristiche e indicazione delle quote non coperte
f)	Indicazione dell'ammontare delle commissioni di sottoscrizione e di collocamento e delle commissioni di garanzia
g)	Condizioni e modalità secondo le quali può essere revocata l'offerta e possibilità di ritirare le sottoscrizioni
h)	Indicazione se le azioni offerte siano state offerte in opzione agli azionisti o se il diritto di opzione sia stato ceduto in tutto o in parte, nonché indicazione delle parti del processo di collocamento nelle quali tale diritto può essere negoziato
5.2.4.	Procedura per la comunicazione agli investitori dell'ammontare assegnato e indicazione se l'inizio delle negoziazioni possa iniziare prima della comunicazione
5.2.5.	Sovrallocazione e 'greenshoe':
a)	Indicazione circa l'esistenza e l'ammontare di una clausola di sovrallocazione e/o di 'greenshoe'
b)	Indicazione del periodo di validità della clausola di sovrallocazione e/o del 'greenshoe'
c)	Condizioni per l'esercizio della clausola di sovrallocazione e/o del 'greenshoe'
5.3	**Fissazione del prezzo**
5.3.1.	Indicazione del prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari. Prezzo non noto: spiegazione delle modalità con cui deve essere resa pubblica la fissazione definitiva del prezzo, ovvero dei criteri e/o condizioni in base ai quali è stato determinato il prezzo definitivo, nonché indicazione del periodo entro il quale il prezzo definitivo sarà fissato. Indicazione della procedura di rimborso applicabile nel caso in cui il prezzo definitivo sia fissato oltre il termine massimo previsto dalla nota informativa o sia fissato in misura superiore a quella massima indicata nella nota informativa
5.3.2.	Procedura per la comunicazione del prezzo all'offerta
5.3.3.	Eventuale diritto di prelazione non esercitato, limitazione o soppressione del diritto di opzione, ragioni e beneficiari dell'emissione o della soppressione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5.3.4	Qualora sia possibile una differenziazione tra il prezzo della singola quota e quello delle frazioni di quota, indicare i criteri e le modalità con cui si determina il prezzo delle frazioni di quota, precisando se e in che misura esso differisca dal prezzo della quota intera. Indicare altresì se e in che misura l'offerente abbia previsto di sostenere costi connessi alla vendita delle frazioni di quota e se tali costi siano a carico dell'investitore.
5.4.	**Collocamento e distribuzione**
5.4.1	Nome e indirizzo del coordinatore dell'offerta globale e dei singoli collocatori dell'offerta, per la parte di competenza, nonché dell'offerente che effettua il collocamento diretto.
5.4.2	Denominazione e indirizzo degli agenti depositari e dei soggetti incaricati del servizio finanziario.
5.4.3.	Nome e indirizzo, ove conosciuti dall'emittente, dei soggetti ai quali l'emittente abbia deciso di assegnare i valori mobiliari oggetto dell'offerta e descrizione delle caratteristiche essenziali di tali accordi, con particolare riferimento alla quota assegnata a ciascuno di essi. Nell'ambito dell'offerta globale, descrizione delle caratteristiche essenziali dell'accordo di sottoscrizione, con particolare riferimento alla quota non coperta dagli impegni di sottoscrizione. Descrizione delle caratteristiche essenziali dell'accordo di collocamento, con particolare riferimento alla quota non coperta dagli impegni di collocamento.
5.4.4.	Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione e di collocamento.
6.	**AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE**
6.1	Indicare se gli strumenti finanziari offerti sono o saranno oggetto di una domanda di ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su altri mercati equivalenti, precisando quali siano tali mercati. Indicare altresì se l'ammissione alle negoziazioni è necessaria per poter svolgere l'attività di investimento prescelta dall'offerente. Indicare, ove possibile, le date entro le quali è prevista l'ammissione alle negoziazioni.
6.2	Indicare tutti i mercati regolamentati o equivalenti, nonché i sistemi multilaterali di negoziazione, nei quali, secondo quanto a conoscenza dell'emittente, siano già ammessi alle negoziazioni strumenti finanziari della stessa classe di quelli offerti o da ammettere alla negoziazione.
6.3	Se esistono contemporaneamente strumenti finanziari della stessa classe di quelli offerti o da ammettere alla negoziazione e altri strumenti finanziari, indicare la natura e il numero degli strumenti finanziari, nonché le caratteristiche dei diritti connessi, ai quali tali strumenti finanziari si riferiscono.
6.4	Dettagliare gli eventuali soggetti che si sono assunti l'impegno di garantire la liquidità del mercato secondario, descrivendone in termini generali le principali condizioni, quali, ad esempio, l'ammontare degli impegni, la durata, le commissioni, i parametri principali del loro impegno.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

6.5	S talbziz anzesi:eu re mtetetuc tu n z io tnaih pe r o cæ ldlve n dlitaa o n c e s u n faa c odlisào v r a l l o coavzvis e nvoc e, n a l e t r i m p e r n o t p i o c h s t e o p o s s a r i n t r a p r e a n t t d i v e d r i s à t a b i l i z z d a e p l i r o e n z i e n r o e l a z i o l h ' o f f d e r t v a o , n e s s e e f n o i r t e l o c e r i m n f i z i d o g i u s i e t p o e s i f i c a t e .
6.5.1.	L 'a v v e r c t h e s n i p z a t r e p b r b o e c e a l l d e s a t e a b i l i z z a n z i o n e s , o n o g a r a n c h i v e i s i p r o c e f l f a i e v t a e n m t e e c h p o t r e e o b s b s e i n e t t e o t i n a o g n i m o m e n t o .
6.5.2.	I n i z e i f o i n d e e p l e r i o n d e d o b o r s l e c q u a l l a s t a b i l i z e z p a o z t i r o e e b s b s e r e f f e t t u a t a .
6.5.3.	I d e n d i e t r l e s p a o b n i d s e l s t a a b i l i z e z p a e z r i g o g n i u r i i s o d n p i e e r t i n e n s a l v o s e s c o n o s o i d t e a l l a l p n z i o n l e i e c n t
6.5.4.	L 'a v v e r c t h e l n e z o p e r a i z d i i s t a b i l i z e z p a o z t i r o e n b d b e e t r e o r m u i n a p r e o z d i m e p c e a r t i o r s e u z a z l h o p e r c v b r e r e a b l t r i m e n t i a p r e
7.	**P O S S E I S D S I S O T R R E U N M T F I N N A Z R A C H E E R O C O N D O L L A V E N T D A**
7.1	N o m i n d i z i z d o e a l p e r s 6 i n s i a o g i u r i a d c i l c o e f e i r n v e n d g l i s t a t m u e n t f i n z a i n i a , n a t a u d r i e v e a n l t c u a r i e c h h c a h r i c i e a l t r i a p o p r t s i i g i f n i c a c t i h v l e i p e o r s n c e h p e r o d o n a l o v e n d l h a i n a m a o v u n t o g u l l i t i t m r e a i n n i c o n l ' e r o c q u n a l i s i a p s c r e d s s e c e o c s i e f a l i a a f t a .
7.2	N u m e d r a o s s l e g s l t i m u e n f i t r i z a i n i a c r f f t e i d a c i a s n c o d u e p i o e s s o s r d e g l i s t r u m e n z t i i a f r i i m p c a r h o e c e o d a o l h a i t v a e . n d
7.3	A c r c d o i i d l o u c l p : l e p a r t i s i a n t t e e ; r e s c o n t e n l u d ' t a o c d l o e r r e d l e a t i e v c i o e n c i c , e z i n d i c a d z i e d m p e e r d i i o l h o p c . k - u
8.	**S P E S L Æ G A E L M ' E L I S O S N A E L L F ' E D T R E A**
8.1.	I p r e o n v t i n e t t i t o s t i a n h i a e d u s e n d h a t o s t p a t e i h a e l g ' a e m i s s e i o t n a e / a l l
9.	**D I I U Z O N E**
9.1	A m m o r p t e a r r c e d e n t d u e a l l a d i n h u i n z i e o d n i a t a d l e ' o r i f v f e a n t t a e . d
9.2.	I n c a s d o i o f f e d t i s a o t t o i s o c r r d e z s t i n a g t h a i t t u a z i i o n a i s n t i m , o e n t a p e r c e n d t u a l l a i e l u i z i i m r m e e d i e a l t a s e o s s n i o s n o t t o s n c o d i a n r u o v o f f t e a .
10.	**I N F O M R A I O Z I N S I P L M E E T N A I R**
10.1.	S e n e l h a o i n a f o r m s a u t g i s v t i n a u m f e i m a t i n z i e a n r g i m n e o n z i c o o n n a s t i u l e l e g a t i a d s s u i n h e e m , i n d i c a r e e i s n s i q h u a n l e n o v e a s g t i e t o .
10.2.	I n d i c a d i a o l h t i e n f o r m a z i n o t n e m u l t e a o i n a f o r m s a t g i s v t i n a u m e f i n a n z i o a t t r i p a o e s v t e i s i o a r n e e v i s l i o m n a i t c h a p a r d t i e r e v i s l o g i d l e i i c o n e t i s e g n a l a d z i e i o a n s i n c u i r e v i s h o a r i n m e o d a t t t o n a e l a z i o R i p r o d u z i l o e n l e a z i o o , n c o e i n l p e r m d e s l b o a r u i t t à o m p e d i e u n n t a s i n t e s i r d e t a l z a i o n e .

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

10.3.	Se nella nota informativa sugli strumenti finanziari viene giornalmente riparata o relazionata tributi di un paese in qualità di esperto, il cui nome e direzzi qualificati a le persone su cui eventuali rilevanti attività dell'emittente. Se la relazione è stata redatta su richiesta dell'emittente, dico che il parere o la relazione non è un elemento, il formato e la contenuta in conclusione in conseguenza del paese che ha autorizzato a notare di tutta la privata della nota informativa sugli strumenti finan
10.4.	Qualora le informazioni provengano da terzi, non fare che tali informazioni siano state riprodotte nel modo che, per quanto l'emittente sia in grado di accertare alla sua informazione, non sia stata omessa fatti che potrebbero rendere informazioni non esatte ingannevoli. Indicare le linee di informazioni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO IV

Informazioni minime da includere nel documento di registrazione relativo a titoli di debito e a strumenti derivati (Schema)

(Titoli di debito e altri strumenti che attribuiscono il diritto di acquisire o vendere titoli di debito con un taglio minimo di 50 000 EUR)

1.	**PERSONE RESPONSABILI**
1.1.	Indicazione di tutte le persone responsabili delle informazioni fornite nel documento di registrazione, con, per quanto a loro conoscenza, dichiarazione che le informazioni contenute nel documento di registrazione sono conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Se sono persone giuridiche, indicazione di quelle responsabili a livello di direzione o di sorveglianza dell'emittente, a seconda dei casi.
1.2.	Dichiarazione delle persone responsabili delle informazioni contenute nel documento di registrazione attestante che, a loro conoscenza, le informazioni contenute nel documento di registrazione sono conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Se sono persone giuridiche, indicazione di quelle che rilasciano la dichiarazione a livello di direzione o di sorveglianza dell'emittente, a seconda dei casi.
2.	**REVISORI LEGALI DEI CONTI**
2.1.	Nomi dei revisori legali dell'emittente per il periodo coperto dalle informazioni finanziarie relative agli esercizi (anche nel caso in cui abbiano rinunciato o siano stati revocati dall'incarico durante il periodo)
2.2.	Se i revisori hanno dimesso, siano stati rimossi dall'incarico o non siano stati rinominati durante il periodo coperto dalle informazioni finanziarie relative agli esercizi, indicazione dettagliata, se significativa
3.	**INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE**
3.1.	Informazioni finanziarie relative agli esercizi precedenti selezionate per ogni esercizio per il periodo coperto dalle informazioni finanziarie relative agli esercizi precedenti, in forma riassuntiva, e qualsiasi altra informazione segnalata come revisionata dai revisori. Le informazioni finanziarie relative agli esercizi precedenti devono essere fornite in base ai principi contabili nazionali, internazionali o equivalenti.
3.2.	Se vengono fornite informazioni finanziarie selezionate relative a periodi infrannuali, vanno fornite anche informazioni comparative relative allo stesso periodo dell'esercizio precedente; l'obbligo non sussiste se il bilancio da sottoporre a verifica non è tenuto per legge a presentare dati comparativi per il periodo precedente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4.	**FATTORI DI RISCHIO**
	Descrizione dei rischi connessi all'investimento proposto.
5.	**INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE**
5.1.	**Storia ed evoluzione dell'emittente**
5.1.1	Denominazione legale e commerciale dell'emittente.
5.1.2	Luogo di registrazione dell'emittente e numero di registrazione.
5.1.3	Data di costituzione e durata dell'emittente, tranne quando la durata è indeterminata.
5.1.4	Domicilio e forma giuridica dell'emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione e indirizzo e numero di telefono della sede sociale (o del luogo principale di attività, se diversa dalla sede sociale).
5.1.5	Qualsiasi evento recente verificatosi nella vita dell'emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità.
5.2.	**Investimenti**
5.2.1	Descrizione dei principali investimenti effettuati dalla data dell'ultimo bilancio pubblicato.
5.2.2	Informazioni relative ai principali investimenti futuri dell'emittente (per i quali gli organi direttivi abbiano già preso un impegno definitivo), ad esclusione di quelli in corso di realizzazione.
5.2.3	Informazioni riguardanti eventuali previsioni effettuate in anziane concernenti i principali impegni di cui al punto 5.2.2.
6.	**PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ**
6.1.	**Principali attività**
6.1.1	Descrizione sommaria delle principali attività dell'emittente, con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o servizi prestati, e
6.1.2	indicazione di qualsiasi nuovo prodotto e/o attività che sia stato introdotto.
6.2.	**Principali mercati**
	Breve descrizione dei principali mercati in cui l'emittente opera.
6.3.	Indicazione della base su cui viene formulata l'eventuale affermazione fatta dall'emittente riguardo alla sua posizione concorrenziale.
7.	**STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

7.1.	Se l'emittente fa parte di un gruppo, vi è descritto il gruppo e la posizione che l'emittente vi occupa.
7.2.	Se l'emittente dipende da altri soggetti all'interno del gruppo, il fatto deve essere chiaramente rimarcato, con tale spazio di cognizione.
8.	**INFORMAZIONI SULLE DIRETTE PER LE SOCIETÀ**
8.1.	Includere dichiarazioni esplicite che non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali per le spettative dell'emittente dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato. Nella sezione di cui l'emittente non possa fare dichiarazioni, rimarcare, riguardo al bilancio, cambiamento negativo sostanziale.
8.2.	Informazioni sulle tendenze, incertezze, richieste, impegni, fatti noti che possono ragionevolmente avere ripercussioni significative per le prospettive dell'emittente per l'esercizio in corso.
9.	**PREVISIONI OSTIME DEGLI UTILI** Se l'emittente decide di includere una previsione o una stima degli utili, il documento di registrazione deve contenere un'elenco di 9.2 e 19.2 nominazioni
9.1.	Una dichiarazione che illustri principali presupposti sull'emittente che basa la previsione o la stima. Occorre distinguere tra le previsioni che sono state fatte su quali membri degli organi di amministrazione, vigilanza e sorveglianza, fatte su quali membri degli organi di amministrazione, vigilanza e sorveglianza, hanno luogo in un flusso di presupposti e fare il commento per la capacità degli investitori, per le ragioni che vi sono ferimento nel settore e dalle stime alla base della previsione.
9.2.	Deve essere inclusa una relazione redatta con tabelle di visione di ripetute contabili e giudizio di contabilità sulla previsione, e visione di esame sulla base di cui la base contabile è stata compiuta, tra le previsioni sulla base degli utili coerente con i criteri contabili dell'emittente.
9.3.	La previsione sulla base degli utili deve essere la base sulla base comparabile delle informazioni finanziarie passate relative agli esercizi
10.	**ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E DI VIGILANZA**
10.1	Nomine, direzione e sorveglianza sono elementi che sono per risorse, dicendo che principali attività sono esercitate fuori dell'emittente sia sul, o sia di significato riguardo all'emittente: a) membri degli organi di amministrazione, vigilanza e sorveglianza; b) soci accomandatari, di una società in accomandita

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

10.2	**Controfficiali di regolarità degli organi di amministrazione, rilevazione degli illeciti**
	Devono essere rilevate in tali ipotesi le violazioni fiscali in tesi tra gli obblighi e i corrispondenti dell'emittente per le quali punto 10.1 di lo rientro spirito a/tra altri obblighi. In assenza di tali violazioni si sere resa nuova dalla dichiarazione
11.	**PRESA DI POLIZIA DEGLI ANNI SMATZRIEON**
11.1	Informazioni contenute nei rilievi sulle dell'emittente (stepmen stec), in pieno rispetto dei membri di cui lo comma deve stricciare dovendo ammissioni tra balsa e cambio quotate
11.2	Una dichiarazione ottenuta sotto sezione da parte dell'emittente ha determinato a tedrii a governo socio e ottenuto in piena delle costituzioni. In caso di non essere vzaand, e vee esre inclusa ad un chiaro anrazione tra de sonhe tai ti ens otivi.
12.	**PRINCIPALI ATTIVI INSIT**
12.1	Dichiarazione, a conoscenza dell'emittente, l'emittente è di tratto in tesoro in dei tra eent posse di cuoto in trood la tua altro soggetto specifica di renne o mine ad zeiso cnrrilva e natudrial te a croonlte o leismurettaed pe rtaerveuia sbldoe sstseo.
12.2	Descrizione ovne anltiuc co, rrodaitile'mtiete, dal ad uaitauzi opnoessscaa trueardu na data cseuss cinvaa vauzrio en lal'sdsoe tdi tcroohld'e mltiete.
13.	**INFMO ROZNFIINNAZRAIRE IGAURADNTEIA TTTIÀEILPPASVSIITÀ LASITZUIAONFEINNAZRAIAE I PROFITETLE PERTDEI DEIEMI'INTTE**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

13.1	**Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati**
	Informazioni finanziarie sono tenute a pubblicare volontariamente dati relativi a un numero inferiore di esercizi rispetto a quello richiesto dalla normativa applicabile relativa alla relazione annuale sono tenute a includere nella relazione annuale informazioni finanziarie redatte conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 applicabili ai principi contabili nazionali. Se tali emittenti redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, includono nella relazione annuale almeno l'ultimo bilancio redatto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1606/2002 applicabile ai principi contabili nazionali e la relativa relazione di revisione. Se tali emittenti redigono il bilancio secondo un principio contabile internazionale, includono nella relazione annuale almeno l'ultimo bilancio redatto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1606/2002 applicabile ai principi contabili nazionali e la relativa relazione di revisione. Le informazioni finanziarie annuali sono verificate indipendentemente. Le informazioni finanziarie annuali sono verificate indipendentemente in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87). Se le informazioni finanziarie annuali non sono verificate indipendentemente, l'emittente deve indicarlo esplicitamente nel documento di registrazione. Se le informazioni finanziarie annuali sono state verificate indipendentemente, il documento di registrazione contiene la relativa relazione di revisione. Se le informazioni finanziarie annuali sono state verificate indipendentemente, il documento di registrazione contiene altre informazioni contenute nella nota integrativa che i revisori hanno verificato. Se le informazioni finanziarie contenute nel documento di registrazione non sono tratte dai bilanci dell'emittente, indicare la fonte e dichiarare che i dati non sono stati verificati dall'emittente. Se le informazioni finanziarie sono state verificate, dichiarare che sono state verificate o che non sono state verificate dai revisori. Se le informazioni finanziarie fornite sono dati non estratti da bilanci sottoposti a revisione, indicare la fonte dei dati e precisare che i dati non sono stati sottoposti a revisione. Se l'emittente redige entrambi i bilanci annuali e consolidati, includere almeno i bilanci annuali nel documento di registrazione.
13.2	**Bilanci**
	Se l'emittente redige entrambi i bilanci annuali e consolidati, includere almeno i bilanci consolidati nel documento di registrazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

13.3	**Revisione delle informazioni finanziarie**
13.3.	Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie sono state sottoposte a revisione o revisione contabile, con relativa motivazione in caso di rifiuto, rilievi, esclusioni o responsabilità, ovvero esclusione o censura espressa integralmente e motivati.
13.3.	Indicazione in merito alla conformità dei dati trasmessi a quelli depositati presso i revisori dei conti.
13.3.	Qualora le informazioni finanziarie siano state tratte da bilanci sottoposti a revisione, dichiarazione che indichi se i bilanci sono stati sottoposti a revisione.
13.4	**Data delle ultime informazioni finanziarie**
13.4.	L'ultima data cui si riferiscono le informazioni finanziarie sottoposte a revisione, ovvero la data del documento di registraz
13.5	**Informazioni finanziarie infrannuali e altre in**
13.5.	Se l'emittente ha pubblicato informazioni finanziarie infrannuali successivamente alla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione, dichiarazione che indichi se tali informazioni sono state sottoposte a revisione contabile, ovvero che indichi se le informazioni finanziarie infrannuali non sono state sottoposte a revisione contabile. Se le informazioni finanziarie infrannuali sono state sottoposte a revisione contabile, dichiarazione che indichi se tali informazioni sono state sottoposte a revisione contabile limitata, ovvero che indichi se la revisione contabile è in corso.
13.5.	Se sono pubblicate informazioni finanziarie infrannuali successivamente alla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione contabile, descrizione del tipo di revisione contabile effettuata sulle informazioni finanziarie infrannuali, ovvero dichiarazione che indichi se la revisione contabile è in corso. Le informazioni finanziarie infrannuali sottoposte a revisione contabile limitata devono essere accompagnate dalla relativa relazione di revisione contabile limitata. Qualora la relazione di revisione contabile limitata contenga rilievi, esclusioni o richiami di informativa, la relazione deve riportare integralmente il contenuto di tali rilievi, esclusioni o richiami di informativa, nonché le ragioni addotte.
13.6.	**Procedimenti giudiziari e arbitrali**
	Informazioni relative a procedimenti amministrativi, giudiziari (inclusi quelli pendenti o di cui l'emittente sia a conoscenza) per un periodo di almeno dodici mesi precedenti la data del documento di registrazione che possano avere o abbiano avuto in tale periodo effetti significativi sulla situazione finanziaria o sulla redditività dell'emittente e/o del gruppo. In mancanza di tali procedimenti, se ne indichi l'inesistenza.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

13.7	**Cambiamenti significativi nella struttura azionaria**
	Descrizione delle variazioni della struttura azionaria (ad esempio, cambiamenti del gruppo precedenti alla richiesta di ammissione alla quotazione pubblica) intervenute nel corso del periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie storiche, fornendo informazioni in caso di mancanza di tali cambiamenti, inserire una
14.	**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**
14.1	**Capitale azionario**
14.1.	Importo del capitale emesso, con l'indicazione per ciascuna categoria di capitale sociale, del numero di azioni costituenti il capitale sociale, del loro valore nominale, ovvero che le azioni non hanno valore nominale, nonché una riconciliazione del numero di azioni in circolazione all'inizio e alla fine dell'esercizio.
14.2	**Atto costitutivo e statuto**
14.2.	Descrizione degli eventuali disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto dell'emittente relative ai membri degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza.
15.	**CONTRATTI IMPORTANTI**
	Sintesi di ciascun contratto importante non stipulato nel corso del normale svolgimento dell'attività, ove l'emittente o qualsiasi membro del gruppo abbia stipulato un contratto importante entro i due anni precedenti la data della nota informativa.
16	**INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PERIZIE E DICHIARAZIONI DI INTERESSI**
16.1.	Se nella nota informativa è inclusa una dichiarazione o relazione attribuita a una persona in qualità di esperto, fornire per ciascuna di tali persone un curriculum vitae che descriva la formazione e la carriera professionale, nonché una dichiarazione che attesti che le informazioni fornite sono veritiere e che non vi sono omissioni che possano rendere ingannevole la dichiarazione.
16.2	Qualora informazioni provenienti da terzi siano riportate in forma diversa, spiegare in che modo tali informazioni sono state riprodotte e se l'emittente sia a conoscenza di elementi atti a rendere ingannevole la riproduzione di tali informazioni in quanto omissive o errate. Inoltre, l'emittente deve identificare le fonti delle informazioni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

17.	**DOCUMENTI DA ALLEGARE**
	Dichiarare la durata di validità del documento di registrazione sono consentite, se non contenute in tutti i documenti (coroici), per le classi: a) l'atto costitutivo e lo statuto dell'emittente; b) tutte le relazioni, le relazioni di documenti e informazioni aziendali e le esercizi sociali, la tariffa di iscrizione ed altre spese tecniche dell'emittente cui si sta in separato del documento di registrazione vi sono il documento di registrazione di riferimento; c) le informazioni aziendali e le esercizi sociali dell'emittente, in caso di un gruppo, le informazioni aziendali e le emittenti e le sue controllate ogni qualunque descrizione di la pubblicazione del documento di registrazione. Indicazione di un elenco qualunque documento che si sia pubblicato sono consentite in formato cartaceo o elettronico.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO V

Informazioni minime da includere nella nota informativa sugli strumenti finanziari relativa a titoli di debito (Schema)

(Titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a 50 000 EUR)

1.	**PERSONE RESPONSABILI**
1.1	Ogni persona responsabile delle informazioni fornite nel prospetto e, eventualmente, di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicare dette parti. Nel caso di persone fisiche, inclusi i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede.
1.2	Dichiarazione delle persone responsabili del prospetto attestante che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel prospetto sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che le informazioni contenute nella parte del prospetto di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.
2.	**FATTORI DI RISCHIO**
2.1	Chiara indicazione dei fattori di rischio significativi per gli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione, al fine di valutare il rischio di mercato connesso a tali strumenti finanziari, in una sezione intitolata "Fattori di rischio".
3.	**INFORMAZIONI FONDAMENTALI**
3.1	**Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta** Descrizione di eventuali interessi, compresi quelli in conflitto, significativi per l'emissione/l'offerta, con indicazione delle persone interessate e della natura degli interessi.
3.2	**Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi** Indicare le ragioni dell'offerta se diverse dalla ricerca del profitto e/o dalla copertura di determinati rischi. Se del caso, comunicare la stima delle spese totali dell'emissione/offerta e la stima dell'importo netto dei proventi. Le spese e i proventi devono essere suddivisi in funzione dei principali impieghi previsti e presentati in ordine di priorità degli impieghi. Se l'emittente è a conoscenza del fatto che i proventi previsti non saranno sufficienti per finanziare tutti gli impieghi previsti, indicare l'ammontare e le fonti di altri finanziamenti necessari.

4.	INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI IN VENDITA O DA AMMETTERE ALLA NEG
4.1	Descrizione del tipo di classe degli strumenti finanziari offerti/da ammettere alla negoziazione, precisando il Codice ISIN (International Securities Identification Number) o altro codice di identificazione degli strumenti finanziari.
4.2	Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati.
4.3	Indicazione se gli strumenti finanziari sono o saranno titoli nominativi o al portatore e se sono in forma cartolare o dematerializzata, con indicazione del nome e dell'indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri.
4.4	Valuta di emissione degli strumenti finanziari.
4.5	Il rank degli strumenti finanziari offerti/da ammettere alla negoziazione, pure essa in termini di eventuale subordinazione, e descrizione del rank in caso di bail-in e impegno a conformarsi futuri requisiti
4.6	Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio
4.7	Il tasso nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare - data di godimento e scadenza degli interessi; - termini di prescrizione degli interessi e del capitale Qualora il tasso non sia fisso, descrizione del sottostante e del metodo utilizzato per collegare i due valori, con indicazione del luogo in cui è possibile ottenere informazioni più dettagliate sulla natura futura del sottostante e sulla volatilità: - descrizione dell'eventuale aggiustamento relativo agli strumenti aventi un'incidenza sul sottostante; - regole di aggiustamento applicabili in caso di eventi che incidono sul sottostante. - nome dell'agente di calcolo. Se lo strumento finanziario prevede un meccanismo di protezione del capitale, descrizione del meccanismo, dei rischi connessi e delle circostanze in cui tale meccanismo può venire meno, con indicazione dell'impatto sul rendimento dell'investimento e dei rischi connessi. Indicazione del momento in cui il rendimento dell'investimento è influenzato dal sottostante, a meno che il rischio sia significativo solo in caso di liquidazione o di insolvenza dell'emittente o in altri casi, e spiegazione di come il valore dell'investimento è influenzato dal sottostante in circostanze in cui i rischi siano più significativi.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4.8	Dadaisca adeemzoaidtàalliam mtaomnteodeplretsotcio mspeleepro ceedu rimsboo.fQ unaalosiaprésvtol'am mmoernitaon tictoipsau iniziaati dell'emntoeidteploessosrdeelstornu endtoevesesrnfoeirtnau ndaensiczioe, spiefcicaonkdeo nidoinzeilld'amtammoernto.
4.9	Indicadzietdansdoren dnimodelusstimaformaniaiteatlm etoddcalcol dedrrditmoen
4.01	Deesiveienchma oidpooessosrdietiitodlild ebsibonnaopp resiemdiactia,n tra'altlr'orgaiozzcharzapp regsiimvtaesteiltedisposaizpipolnidia atalreappreseh tdaiuazadiedlucegnouiilpubbpliucàovearcceasiso contrraetltaitiavliamitoàdalli rappresentanza.
4.11	Incasdoinuoevmeissiimochiic,adieoldheelibderedd,eutorizzealzeilder approvianzviiorthùilqeuagllisitrumfeimatinzoiansdiactisaraaccneoate/oemessi.
4.12	Incasdoinuoevmeissiodaiitpaevipstad'emissdioegnsletirume finanziari.
4.13	Descrizdiicenvcentreaslirizaiobldlibetraasfeàiddèelgidstirume finanziari.
4.14	Riguaalpdaceisneuèsituhaasedsocidaddl'etmemntonalpéaeosaei paeisdiuviefiaetlaoffeostiantemodteenl'earmessmioanlemegoziaz indicare: - letratteenfiustcallilaionseuteddldteorivalmategstirume finanziari, - sel'eemntiettsiinoapreicardileetarlalatefonte.
5	CONZDOLDNHLL'OAFFER
5.1	**Statidshteelataivlèoffcearltean,dparreivoeismtcoddallitàtteorizion dell'offerta**
5.1.1	Condizeioqnuiaallill'offertaa.è subordinat
5.1.2	Ammotnottaardeelli'ssmion'co/fdfeisltea;'amm raoennotèfissod escriveepreoceduirteempievipstiannunailpruebblil'amm raoendtefinli'oifvfcerdæ.l
5.1.3	Periodvaliàdlietll'ofeomntapprosesinboldifeidchsec,ridzieolha procaedduirsoitztioosncer.
5.1.4	Descridzieolphaossibdiriitdàrueltasotcorizaneedelimeodadlità rimsbodell'amntamroceendveeartsoaidtstoostctori.
5.1.5	Indaizcieodnell'amntammoiniem/comaisnsdoelsloctorizan(esspos inunmoeidtsruemmfiimazairdiidinoptaggergtoadivnetisr)e
5.1.6	Moldtàteermpieinfi paangeentcaoengsndadigsutnmefinrtiziaiia.r

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5.1.7		Indicazione della data ultima e dell'ora entro la quale è possibile presentare le offerte (termine perentorio)
5.1.8		Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione e la negoziabilità di tali diritti sotto forma di cessione o trasformazione
5.2	**Piano di ripartizione e assegnazione**	
5.2.1		Le varie categorie di investitori ammesse a partecipare all'offerta (investitori istituzionali, investitori qualificati, altri investitori) e le eventuali tranche
5.2.2		Procedura e termine per la comunicazione all'investitore dell'ammontare assegnatogli
5.3	**Fissazione del prezzo**	
5.3.1		Indicazione del prezzo a cui verranno offerti gli strumenti finanziari ovvero delle modalità con cui tale prezzo sarà determinato e dell'ammontare delle spese e delle imposte specificamente a carico dell'acquirente
5.4	**Collocamento e sottoscrizione**	
5.4.1		Nome e indirizzo degli organismi incaricati del collocamento dell'offerta per quanto a conoscenza dell'emittente o dell'offerente in collocamento privato, precisando le parti dell'operazione effettuate
5.4.2		Denominazione e indirizzo dei collocatori e degli agenti depositari in ogni paese interessato
5.4.3		Nome e indirizzo degli intermediari che accettano di assumere impegni di sottoscrizione sulla base di impegni presi e di garanzie fornite, con indicazione delle caratteristiche essenziali di detti accordi, ivi compresa la quota non coperta dagli impegni di sottoscrizione, e dell'ammontare complessivo dell'operazione garantita. Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione.
5.4.4		Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione.
6	**AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE**	
6.1		Indicazione degli strumenti finanziari oggetto di una domanda di ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su altri mercati equivalenti, precisando i mercati interessati. Se note, le date più vicine in cui gli strumenti finanziari della stessa classe saranno ammessi alle negoziazioni.
6.2		Indicazione di tutti i mercati regolamentati nei quali, alla data della nota informativa, sono già ammessi alle negoziazioni strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da collocare

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.3	Nomi e indirizzi dei soggetti ai sensi ai quali si fa riferimento per gli impegni qualificati in termini di deperazioni nei rapporti con la Corte, nel quale si tratta di vietare margini per eventi di domanda e di offerta, o condizioni di rimborso del loro impegno.
7.	**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**
7.1	Se nella nota informativa sulla sua firma in vigore non sono state legati ad essi, indicare e insieme qualunque esigenza.
7.2	Indicazione di altre informazioni che nella nota informativa sulla sua firma e finanziaria sono state rivolte a una revisione da parte di revisori legali e contesi segnalazioni sia in cui i revisori non abbiano ritenuto relazione. Riproduzione della relazione, con il permesso della autorità competente, dei punti a sintesi della relazione.
7.3	Se nella nota informativa sulla sua firma in vigore non sono riportate le relazioni di tutti i bandi in persona qualificata per i tali, i cui nomi, indirizzi qualificati a persone sono i eventi e le sue relazioni, le relazioni sono state da tutti i detti, indicando per ogni relazione conclusioni, la forma e la conclusione, conseguenze del paese che ha autorizzato tenendo la relativa parte della nota informativa e sui fini sanzionari.
7.4	Qualora la informazione sia ottenuta da un terzo, non fermo tale informazione sia stata riprodotta, e quando l'emittente sia appositamente accertata la sua delle informazioni, non dovrà essere tutti che potrebbero rendere informazioni non esatte o ingannevoli. Indicare fonte di informazioni.
7.5	Indicare tutti i bandi all'emittente nota i suoi titoli di debito storici e dell'emittente con la sua collaborazione per procedere sia attribuzione. Bisogna spiegare le ragioni e il carattere qualsiasi data pubblicata procedendo dall'agenzia di rati

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO VI

Informazioni immemorabili della garanzia

(Modulo aggiuntivo)

1.	NATURA DELLA GARANZIA Descrizione delle eventuali sue tre asse garantite brevemente di qualsiasi obbligazione rilevante nell'emissione tutto, rmdia garanzia come well agreement, di polizza assicurazione non-obbligazione ultimo pegno nuovo (presente in pàlina ippresse non omigenicamente "garanzia" e il fornitore "garante"). Fremo restando la caratteristica di qualunque procedura, il suo compregno di non pegno volta garantita, deve comprendere l'notbo bloggiamento di un esito ordinario debito/di pagamento interessi, descrizione vincolo e sua tirnacrhere o dell'emissione consentendo la assunzione di una buon esito o mdeeri tipi aggarantiti.
2.	CAMPO D'APPLICAZIONE DELLA GARANZIA Devo essere fornito di tutti gli elementi di cui la garanzia non cdhe è suo campo d'applicazione. Fazione nel settore inlcdaorat tegmeedi qualunque procedura, formalizzo non compreenvdeenrteuoanlidizciuoèrsiubordlìanpapalicalzeilgaranzia sdoi inadempimbeansazelaceondizieogsultirumfeimatinzeialhcondizieovneintu assicurazione non-oldkeep well agreement tra l'emittente e il garante. Devo essere inoltre fornito di tutti gli elementi ovvero notuearlvee tdoeglaraimnteelazioamnoedifdieh diritti e i possessi e titoli di debito, ms pesasvovienneelasdoelpeolizdzie assicurazione non dinnoe-.
3	INFORMAZIONI DA COMUNICARE RIGUARDO AL GARANTE Il garante deve comunicare i suoi ruoli e le sue sineformazioni e tenuta coomunicare l'emittente del tipo di sgreutmoedhetdzlifaignamazniario og
4	DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO Indicazione di uno ignoui il pubblico accedere tei principi anltre a tdailtri documenti relativi alla garanzia.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO VII

Informazioni minime da includere nel documento di registrazione relativo a strumenti finanziari emessi nell'ambito di programmi di offerta di base (schema)

1.	PERSONE RESPONSABILI
1.1	Ogni persona responsabile delle informazioni contenute nel documento di registrazione, o, a seconda dei casi, ogni persona responsabile di alcune delle informazioni contenute nel documento di registrazione, con specifica delle informazioni per le quali essa è responsabile. Nel caso di persone fisiche, compresi i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza dell'emittente, indicare almeno il nome e la funzione della persona; nel caso di persone giuridiche, indicare la denominazione e la sede.
1.2	Dichiarazione di responsabilità da parte delle persone responsabili delle informazioni contenute nel documento di registrazione attestante che, a loro conoscenza, le informazioni contenute nel documento di registrazione sono conformi ai fatti e che il documento di registrazione non presenta omissioni tali da alterarne il senso. Ove vi siano dichiarazioni provenienti da persone responsabili diverse da quelle che hanno sottoscritto il documento di registrazione, tali dichiarazioni devono essere fornite da tutte le persone responsabili delle informazioni contenute nel documento di registrazione, con specifica delle informazioni per le quali ciascuna di esse è responsabile, nonché dichiarazione attestante che, a loro conoscenza, le informazioni contenute nel documento di registrazione sono conformi ai fatti e che il documento di registrazione non presenta omissioni tali da alterarne il senso.
2.	REVISORI LEGALI DEI CONTI
2.1	Nomi e indirizzi dei revisori legali dell'emittente per il periodo coperto dalle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati (anticipando, ove necessario, l'appartenenza a un'associazione professionale) e nome e indirizzo dei revisori legali che hanno effettuato la revisione contabile per ogni esercizio.
3.	FATTORI DI RISCHIO
3.1	I documenti di registrazione devono contenere una descrizione dei fattori di rischio che possono influire sulla capacità dell'emittente di adempiere agli impegni assunti nei confronti degli investitori nel settore di attività in una sezione intitolata "Fattori
4.	INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE
4.1	Indicazione della storia e dell'evoluzione della società emittente e dei suoi strumenti finanziari oggetto di offerta al pubblico o di ammissione alla negoziazione.
4.2	Denominazione legale dell'emittente
4.3	Luogo di registrazione dell'emittente e suo numero di registrazione.
4.4	Data di costituzione e durata dell'emittente, ove non sia indeterminata.
4.5	Domicilio e forma giuridica dell'emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale (o del luogo principale di attività se diversa dalla sede sociale).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4.6	Descrizione dell'ammontare del capitale autorizzato e sottoscritto dell'emittente, dell'ammontare di ogni altro capitale di cui è stata decisa l'emissione, e dei relativi assetti finanziari di cui è composto.
5.	**PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ**
5.1	Breve indicazione sulle principali attività dell
5.2	Descrizione nella parte che applica motivi di rilievo rispetto alla rilevazione per informazioni tutti i diritti di proprietà diretta o indiretta o di
6.	**ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E DI VIGILANZA**
6.1	Nomine, dirigenza e controllo sono ricostituite dall'emittente e gli esercizi sociali, dicendo che principali attività sono esercitate dall'emittente e sono, ove significa riguardo all'emittente: a) membri di gli amministrazioni vigili di indirizzo e di b) soci accomandanti di una società in accomandi
7.	**PRINCIPALI AZIONISTI**
7.1	Dichiarazione o scelte dell'emittente di interessi contrari o di interessi promossi dal controllo e le misure adottate per sovvitare abus
8.	**INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE**
8.1	Qualora dalla data di registrazione di costituzione dell'emittente non abbia iniziato l'attività e qualora dalla data del documento di registrazione sia trascorso dall'anno dell'ultimo documento di rilevazione e di esercizio in esercizio di un anno di merito.
8.2	**Informazioni finanziarie relative agli esercizi p** Qualora dalla data di registrazione di costituzione dell'emittente non abbia iniziato l'attività e sia stato dall'attività di cui, ove dell'emittente registrazione non tenne fine e rimane fiscale sotto parte di esercizio, ha esaurito il tempo di esercizio (ovvero la data di un mese fine dell'esercizio dell'emittente è in attività di un periodo di fine e rilevante) la dichiarazione di esercizio sono ricostituite in forma finanziaria e di servizio ensoserre dato con forma e regolamento (CEE) n. 1606/2002 ai principi applicabili, ai principi contabili o di un anno. Stato membro della società dell'emittente Comunità della società dell'emittente, le informazioni finanziarie devono essere redatte con forma e ai principi contabili internazionali contabili a sede del parere di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1606/2002 ai principi contabili o di un principio e tesi e qui vi aggiungono i principi di Qualora non siano conformi ai principi contabili, forma finanziaria deve essere presentata in forma dei bilanci ricostituiti. Le informazioni finanziarie relative agli esercizi precedenti devono essere presentate in un formato che tenga conto quello che sarà adottato per i successivi bilanci in un periodo dall'esercizio per quanto riguarda i principi contabili, le principali differenze di un principio di bilancio

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

	tali inlarci. Sel'eintetn toeperrasluatauleseirtteodiatvtiitàconomdiamaendoiunannloce, informafizniaomzisiatrticepaorsteveisiroehaetaivtaelperioddeovoensoerreedat conformaeimpreimtoaipplicaibbiillia macninuaaisiendsieiteglolam(CeEt n. 1606o/2002ipoiraplicaaipbiilin,copnitanbaizliodniuanlSotamoembrb casdoiemittdeilltàiom uNnictlàsdoiemittdpatietseirz,einfmoraziofomzainaer relatiagveisercipazisadtievoensoerreedactoenformaeimpreimtoaipbiintab internazaidocontasaitlibaasdeelparocedliciuraill'art3dodeRegolam(CeEn n. 1606o/2002ipoiraplicaaipbiilin,copnitanbaizliodniuanlpiaetseerzoquivaalipenetdpertinci Leinformafizniaomziriealraitaigveisercpiazsisdactivoensoesroettopaorsteveisio integrale. Seleinformafizniaomzisiatrticepaorsteveisiscomreedactoenformaeimpreimtoi contanbaizliioheainif,ormafizniaomzipiaceriveaisperesepnutadtoevoinoludalmeno: a)lo stato patrimoniale; b)il conto economico; c)i criteri contabili e le note esplicative. Leinformafizniaomziaianiuerallaitaigveisercpiazsisdactivoensoesroettopaos revinsicoontabnilleipretnedoperudrevossoeroegoedltiunadicahriazieo inichpnedteenchaetsitchaifindaredzaeondelbocumdinteogistraezsisoe fornisucmquacferdoectorrectoon,formaeimrienncteopnitavbgieinmtuinSotato membompraeimrcieipqiulievnati.
8.2	**Hlpsresponutreptuoèòsseurteilizzoalitocasdoiemisdioturiumfiematinazia frondtioperopandiicaratoiazzioduealomoemiuanlitapraiamida lmer 50 000R.EU** Qualdoarladatairegistraozdiioconsetitulzeiomtnintatobiinaizilàattotiiteàsiaho stattedaitbtiilamibdio,cumdeirnetgoistradzeivcoeonteinnefroermafizniaomzi sottopaoesvteisiroehaetaigvtelitdhuees er(coizvivreerlacataiduemumienrfoerdoir esersielz'imteeintéiena ttiàdiaumperiodnfoerieolaree)lazidoirnevispoemrgn singoelsoercizZiaodinformafizniaonizdaervioensoserredatoenformaeim regolam(CeEn)ol 1606o/2002ipoiraplicaaipbiilinciopnitanbaziliodiaulnio Stamoembrdoa,sdoiemittderlltàiomuNnictlà.sdoiemittdpatietseirzle infmoraziofinzainaerdevooensesreinsitoerlesegunt informiazion a)appodsitchiaaeaztieosntalnteeinformifizniaomzinacrlusedlocum diregiaszironnoesnosnoatedactoenformeaeimrienncopnitaibtidirnazi adottsautllbaasdeelparocaedlicruaill'art3cdeedregolam(CeEt n.610 60/02e2chveisabeboeprotuetsesrdifrfeeresztotanzinaelilrefmoraziio finanziesiaalregolam(CeEn)ol /62006f02sstaatoapplioacalienfmoraziio finzainaerlraetiavgedliseirzpiaastsi;

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

	b) subordinata, se informativa aziendale relativa all'esercizio precedente, non comparabile con quella dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, a meno che la comparazione non sia richiesta dalla legge o dalla natura dell'informazione; La informativa aziendale relativa all'esercizio precedente deve essere presentata in modo da consentire la comparazione con i dati dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, a meno che la legge non consenta di derogare a tale principio in casi eccezionali. Se la informativa aziendale presenta voci non comparabili con quelle dell'esercizio precedente, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La natura e l'importo di ogni adattamento significativo delle informazioni relative all'esercizio precedente devono essere illustrati e commentati. La informativa aziendale deve essere redatta in modo da consentire la comparazione con informazioni analoghe di altre imprese, ove ciò sia rilevante per la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa. La informativa aziendale deve essere redatta in modo da consentire la comparazione nel tempo dei dati, ove ciò sia rilevante per la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa

	di registrazione.
9.2	Qualora informazioni non siano state ottenute direttamente dall'emittente, ma siano state riprodotte o derivate da fonti pubbliche, e qualora l'emittente abbia ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni pubblicate siano inesatte o non complete, o qualora l'emittente abbia ragionevoli motivi per ritenere che l'omissione di informazioni pubblicate renderebbe inesatte o non complete le informazioni pubblicate, l'emittente deve indicare le fonti delle informazioni.
10.	**DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO**
10.1	Dichiarazione relativa alla disponibilità dei documenti in corso di validità. Per tutta la durata di validità del documento di registrazione, l'emittente deve mettere a disposizione del pubblico, presso la sede sociale o presso la sede secondaria, su richiesta, i seguenti documenti (o loro copie): a) l'atto costitutivo e lo statuto dell'emittente; b) tutte le relazioni, lettere e altri documenti, informazioni storiche, valutazioni e dichiarazioni di esperti su richiesta dell'emittente, sia stata in parte o in tutto inclusa nel documento di registrazione, ovvero citata nel documento di registrazione; c) le informazioni storiche relative all'esercizio precedente dell'emittente, nonché quelle di un gruppo di società, informazioni storiche relative all'esercizio precedente dell'emittente, nonché quelle di un gruppo di società, ogni qualvolta l'emittente abbia pubblicato o sia tenuta a pubblicare dette informazioni. Indicazione dei luoghi in cui i documenti sopra indicati possono essere consultati in formato cartaceo o elettronico.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO VIII

Informazioni minime generali relative agli strumenti di pagamento e alle condizioni contrattuali (articolo 3, paragrafo 3)

1	**GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO**
1.1	Il venditore o prestatore di servizi è tenuto a fornire le informazioni o i documenti seguenti:
1.2	Qualora sia richiesta la prova dell'identità del consumatore, documenti personali quali il passaporto o la carta d'identità, o altre informazioni necessarie per valutare la capacità finanziaria del consumatore, quali le buste paga, le dichiarazioni dei redditi o le dichiarazioni dei conti bancari, che il consumatore deve fornire al venditore o prestatore di servizi per poter concludere il contratto. In altri casi, la descrizione delle modalità con cui deve essere fornita la prova dell'identità del consumatore, quali le buste paga, le dichiarazioni dei redditi o le dichiarazioni dei conti bancari, che il consumatore deve fornire al venditore o prestatore di servizi per poter concludere il contratto.
2	**LE CONDIZIONI CONTRATTUALI**
2.1	Conferma che le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, sono presentate per iscritto o su un altro supporto durevole a disposizione e accessibile al consumatore in tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto, un'offerta o una proposta di pagamento connessi a un servizio finanziario.
2.2	Indicazione delle condizioni contrattuali applicabili e delle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, che saranno comunicate al consumatore e termine entro il quale tali condizioni e informazioni devono essere comunicate, a seguito di una richiesta di conclusione di un contratto a distanza.
2.2.1	L'ordinamento giuridico applicabile al contratto a distanza o alla proposta di pagamento a distanza.
2.2.2	a) Esistenza di un termine contrattuale o di un altro documento che disciplina il contratto a distanza o la proposta di pagamento a distanza, descrizione generale di tale documento e lingua in cui esso è disponibile. b) Informazione che, a richiesta del consumatore, il contratto a distanza o la proposta di pagamento a distanza può essere messo a disposizione del consumatore in forma cartacea o su un altro supporto durevole, ove il consumatore lo desideri, in un momento ragionevole durante il periodo di validità del contratto a distanza o della proposta di pagamento a distanza.
2.2.3	La natura giuridica del contratto a distanza.
2.2.4	La data o il termine entro il quale il venditore o prestatore di servizi si impegna a fornire i beni o a prestare i servizi.
2.2.5	L'importo totale dovuto dal consumatore al venditore o prestatore di servizi per i beni o i servizi.
2.2.6	Rapporto tra il prezzo totale e la remunerazione complessiva dovuta dal consumatore per il periodo di fatturazione.
2.2.7	Modalità di esecuzione del contratto a distanza o della proposta di pagamento a distanza, compresi i termini di risoluzione o di recesso, le condizioni, le modalità e le procedure per esercitare il diritto di risoluzione o di recesso, nonché le informazioni relative alle spese che il consumatore deve sostenere per la restituzione dei beni in caso di recesso.
2.2.8	Indicazione che il consumatore ha diritto a un ripensamento o a un ripensamento ritardato e termine entro il quale il consumatore può esercitare tale diritto, a seguito di una richiesta di conclusione di un contratto a distanza.
2.2.9	Eventuali diritti e condizioni relativi alla restituzione o alla sostituzione dei beni, compresi i costi sostenuti dal consumatore in caso di recesso, di risoluzione o di reso, nonché le conseguenze della mancata restituzione o della restituzione non corretta dei beni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.2.10	Descrizione analitica delle singole attività svolte dall'assicurato per ridurre il rischio, comprese le misure di sicurezza adottate, e franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.
2.2.11	Qualora l'attività comprenda la lavorazione di beni per conto di terzi, occorre specificare se il fatturato sia riferito al valore dei beni lavorati o al valore dei beni per conto stesso, e se la stima delle attività per conto terzi sia superiore al 20% del totale. Qualora l'attività per conto terzi superi il 50% del totale, occorre fornire una delle seguenti informazioni: a) per ogni singolo cliente, specificare l'importo del fatturato, se tale importo rappresenta più del 10% del totale; b) se il numero dei clienti è inferiore a 10, specificare l'importo del fatturato per ciascun cliente, se tale importo rappresenta più del 10% del totale; se il numero dei clienti è superiore a 10, specificare l'importo del fatturato per i 10 clienti principali, se tale importo rappresenta più del 50% del totale.
2.2.12	Se tra l'importo richiesto a garanzia del debito doganale e l'importo assicurato esiste una significativa differenza, fornire una spiegazione in proposito.
2.2.13	Qualora l'attività comprenda la lavorazione di energia elettrica, gas naturale o equivalente, fornire le seguenti informazioni:
2.2.14	Se l'attività comprende la produzione di energia elettrica, gas naturale o equivalente, precisare quale delle seguenti regolamentazioni venga applicata: a) diversificazione degli strumenti finanziari; b) diversificazione dei mercati, quali descrizioni dei costituzionali mercati, obbligo di libero fornitore, liberalizzazione dei prezzi, concorrenza, politica energetica, denominazione dei mercati; c) la frequenza con cui vengono pubblicate gli strumenti finanziari pertinenti.
2.2.15	Specificare la costituzione del capitale azionario, le eventuali restrizioni al trasferimento delle azioni, l'equivalente delle azioni con diritto di voto, nonché ogni altra informazione rilevante.
2.2.16	Se una parte considerevole dell'attività garantita è rappresentata da beni di terzi, descrivere i rischi connessi, unitamente alla valutazione prudenziale, in modo da indicare il valore e i flussi di accessi/prelievi. Non è necessario fornire informazioni sui rischi connessi al mercato, ma è stata data una valutazione prudenziale, specificando se è chiara la modalità di valutazione e se i fornitori sono noti e affidabili.
2.3	Incassi e pagamenti tramite POS, gestione contenziosi e altre specificate.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.3.1	Informazioni circa l'eventuale possesso di altri titoli, quali titoli ufficiali emessi da autorità pubbliche, che garantiscano l'emissione.
2.3.2	Parametri base secondo i quali gli investimenti sono effettuati in merito, ad esempio, alla zona geografica, alla valuta, al settore economico, ai limiti di investimento, ecc. Descrizione dei rischi specifici connessi all'investimento in attività di un paese terzo, nonché descrizione dei rischi specifici connessi all'investimento in attività non quotate.
2.4	Qualora l'emittente intenda fornire informazioni circa il sottostante, deve fornire le informazioni richieste dalla tabella relativa allo strumento sottostante. Se il sottostante è costituito da titoli di debito, deve essere fornita anche la descrizione delle caratteristiche principali di tali titoli, ivi comprese le modalità di informazione circa le variazioni dei relativi tassi.
3	**STRUTTURA E ONERI DELL'OPERAZIONE**
3.1	Descrizione della struttura dell'operazione, ivi compresa, ove necessario, una rappresentazione grafica.
3.2	Descrizione dei soggetti partecipanti all'emissione e delle funzioni svolte dagli stessi.
3.3	Descrizione delle modalità di vendita, distribuzione, collocamento e vincoli di indisponibilità dei valori mobiliari, con l'indicazione dei soggetti che sono obbligati a garantire l'emissione, precisando le caratteristiche principali di tali impegni, nonché la percentuale dell'emissione che sarà oggetto di garanzia.
3.4	Illustrazione dell'utilizzo e dell'importo netto dei proventi.
3.4.1	Motivo per cui il flusso di cassa derivante dalle attività sottostanti è sufficiente per adempiere gli obblighi di pagamento dell'emittente connessi ai titoli, precisando anche le necessarie ipotesi effettuate per la realizzazione delle previsioni e i principali parametri utilizzati per redigere tale tabella.
3.4.2	Indicazione di eventuali ulteriori fonti di liquidità previste a supporto delle attività sottostanti, ivi comprese le informazioni circa i soggetti che forniscono tali fonti di liquidità, la durata e le caratteristiche principali delle relative linee di credito, nonché le modalità di rimborso delle somme utilizzate.
3.4.3	Fermo restando quanto richiesto dal punto 3.4.2, descrizione di eventuali finanziamenti tramite debito subordinato.
3.4.4	Indicazione dell'ammontare delle spese di emissione e collocamento e delle spese stimate a carico dell'investitore per la sottoscrizione o l'acquisto dei titoli.
3.4.5	Modalità di rimborso, pagamento dei rendimenti e altre attività
3.4.6	Ordine di priorità dei pagamenti effettuati a favore delle classi di strumenti finanziari in questione
3.4.7	Dettagli di eventuali linee di credito di liquidità per il pagamento degli interessi e del capitale agli investitori.
3.5	Denominazione, indirizzo, principali attività e firma dei soggetti che curano il collocamento delle attività cartolarizzate

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3.6	Qualora l'ordine di rimborso degli strumenti finanziari sia legato a tre indicatori alcredito altra attività che non sia nato attività all'emissione, tenendo a riferimento le informazioni in parti 1 e 2 di 3
3.7	Nominativi, ragioni sociali e significativi, ragioni sociali, e responsabili e loro equivalenti, nome tecnico e influenza dei limiti ragioni sociali e responsabili e loro appartenenti, oggetto e origine anche relative attività, nonché delle disposizioni attive e passate dei limiti, cioè ammontare/responsabile calcolo e ammontare di un mandato/responsabile del calcolo
3.8	Nome, ragione sociale e dizione di: a) eventuali prodotti a tipo e fornitori di altri strumenti significativi migliorando le qualità e decadenza; b) banche presso le quali si sono emanati l'esercizio e la prescrizione.
4.	**INFORMAZIONI SUCCESSIVE ALL'ESAMINE**
4.1	Indicare per ogni scelta tecnica e tecnologia presente in forma successiva all'emissione, ragioni sociali e strumenti finanziari, ragioni sociali e negoziazione, ragioni sociali e performance, ragioni sociali e ragioni sociali e affermate specifiche per ogni scelta informazione in un documento, se non ottenute e nella affrettata qualunque affermazione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO IX

Informazioni immediatamente disponibili richieste per la registrazione relativa all'ammissione alla negoziazione di titoli di debito (Schema)

(Tali informazioni devono essere aggiornate almeno una volta all'anno entro il 30 aprile)

1.	PERSONE RESPONSABILI
1.1.	Ogni persona responsabile delle informazioni contenute nel documento di registrazione, con l'evidenziazione della denominazione sociale e della sede legale per le persone giuridiche, e nome e cognome per le persone fisiche. Ove richiesto dalla natura del documento di registrazione, dichiarazione delle persone responsabili delle informazioni contenute nel documento di registrazione, con l'evidenziazione della denominazione sociale e della sede legale per le persone giuridiche, e nome e cognome per le persone fisiche.
1.2.	Dichiarazione delle persone responsabili delle informazioni contenute nel documento di registrazione attestante che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tal fine, le informazioni contenute nel documento di registrazione sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e che non sono state omesse notizie tali da alterarne il senso. Ove richiesto dalla natura del documento di registrazione, dichiarazione delle persone responsabili delle informazioni contenute nel documento di registrazione attestante che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tal fine, le informazioni contenute nel documento di registrazione sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e che non sono state omesse notizie tali da alterarne il senso.
2.	REVISORI LEGALI DEI CONTI
2.1.	Nome e indirizzo dei revisori legali dei conti dell'emittente (appartenenti a un collegio professionale o associazione professionale).
2.2.	Se i revisori hanno dimesso, siano stati rimossi o non siano stati rinominati durante il periodo coperto dalle informazioni finanziarie storiche, dettagli se tali circostanze siano rilevanti.
3	FATTORI DI RISCHIO
3.1	Il documento di registrazione contiene una descrizione dei fattori di rischio che possono influire sulla capacità dell'emittente di adempiere le obbligazioni nei confronti degli investitori derivanti dagli s
4.	INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE
4.1.	Storia e sviluppo dell'emittente
4.1.1.	Denominazione legale dell'emittente.
4.1.2.	Luogo di registrazione dell'emittente e suo numero di registrazione.
4.1.3.	Data di costituzione e durata dell'emittente, ove non indeterminata.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4.1.4.	Dominio effettivo (beneficiario/i effettivo/i), le generalità complete, il luogo e la data di nascita, la residenza, la cittadinanza, il codice fiscale, la natura e la consistenza del controllo esercitato (ad es. proprietà, sede di attività, ecc.) e la sede (diversa dalla sede sociale).
4.1.5.	Qualsiasi evento che modifichi la titolarità effettiva, sostanziale o la valutazione della sua solvibilità.
5.	**PROFILO DI ATTIVITÀ**
5.1.	**Principali attività**
5.1.1.	Breve descrizione delle principali attività dell'ente, dei canali di distribuzione e delle principali categorie dei soggetti con cui vengono intrattenuti rapporti.
5.1.2.	Laddove siano richiamate informazioni rilevanti contenute in documenti già in possesso dell'ente, riferimento a tali documenti e loro collocazione archivistica.
6.	**STRUTTURA ORGANIZZATIVA**
6.1.	Se l'ente appartiene a un gruppo, descrizione del gruppo (ad es. capogruppo, società controllate, ecc.) e posizione dell'ente nel gruppo.
6.2.	Se l'ente ha istituito succursali o agenzie, ovvero si avvale di soggetti convenzionati, elenco e loro ubicazione.
7.	**INFORMAZIONI SULL'ENTE**
7.1.	Include dichiarazione sintetica circa l'esistenza di situazioni di sostanziale difficoltà dell'ente alla data dell'ultimo bilancio approvato o alla data di revisione pubblicato. Nel caso in cui l'ente non sia tenuto a redigere dichiarazione ambientale, informazioni riguardanti eventuali accantonamenti negativi sostanziali.
8.	**PREVISIONI ECONOMICHE**
	Se l'ente decide di includere previsioni o stime degli utili, o comunque di includere informazioni finanziarie prospettiche, vedi punti 8.1.1 e 8.1.2
8.1.	Una dichiarazione che illustri principali presupposti su cui la previsione o la stima è basata. Occorre distinguere tra presupposti su fatti futuri e misure discrezionali degli organi amministrativi dell'ente, rispetto ai quali la previsione o la stima è basata

8.2.	Qualsiasi prova in sede giudiziaria non sarà ammessa a meno che il contraddittorio sia stato reso possibile a tutte le parti e a tutte le autorità di cui all'articolo 9 della presente legge, ed in base di calcolo coerente con i criteri tecnici e con le metodiche.
8.3.	La previsione di cui al comma 8 giudiziaria deve essere la base di un'attuale assicurazione per la quale il delle informazioni finanziarie pubblicate agli esercizi.
9.	**ORIGINE DI AMMINISTRAZIONE ED ORIENTAMENTI DEGLI AZIONI**
9.1	Nominati, i rispettivi organi sociali e comitati e le sue gruppi sociali, dicano che le principali attività esercitate dai fuori dell'emittente sono, o non sono significative all'ingrosso. a) membri degli organi di amministrazione di sua azione; b) soci accomandanti di tutti i soci, in una società in accom
9.2	**Conflitti di interessi degli organi di amministrazione e di vigilanza** Devono essere chiarati i rapporti contenuti nelle ultime tre esercizi obbligatorie con fronte all'emittente e le persone che ai punti 9 e 10 di loro interessi e/o altri obblighi. Il sistema di controllo e vigilanza, se non a dichiarazione non sono.
10.	**PRINCIPALI DATI ANALISTICI**
10.1.	Dichiarazione, conoscendo all'emittente, emittente ed intermediari, non ha potuto controllare tutti i soggetti specifici, ma ha ricevuto una relazione naturale di controllo, ma il seguente atto può essere vadbeulsoisso.
10.2.	Descrizione ovvero enitaucaclorrodoit, il mercato e la data attuazione possa attuare una data vsau cuneas via ridiesklieot no dolcolhelttetleien.
11.	**INFORMAZIONI ANZIANE RIGIEARDI ANTITIVE ITLÀE PASSIVLIASTIÀT, UAZFIIONNAENZEIIAPRRIOAFIETLTEPIERDI DELIEMTITNETE**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

11.1. Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati

Informazioni finanziarie sono richieste per ogni esercizio relativo agli ultimi due esercizi (o per un periodo), relativi all'esercizio per il quale sono richieste informazioni finanziarie, che copre un periodo di durata superiore a dodici mesi, o per la durata di esistenza dell'emittente se questa è inferiore, in conformità ai principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 o in conformità a un quadro normativo nazionale equivalente, a seconda del caso. Nel caso di emittenti di paesi terzi, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere redatte in conformità ai principi contabili internazionali adottati a norma della procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 o in conformità a principi contabili nazionali equivalenti a tali principi, a seconda del caso. Se gli emittenti di paesi terzi utilizzano principi contabili nazionali, le informazioni finanziarie richieste dal regolamento (CE) n. 1606/2002 devono essere fornite almeno in conformità ai requisiti della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato.

a) apposita relazione che includa le informazioni finanziarie contenute nei documenti di registrazione sono state redatte in conformità ai principi contabili internazionali adottati a norma della procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 o, se si applica il regolamento (CE) n. 1606/2002, in che misura le informazioni finanziarie sono state redatte in conformità a principi contabili nazionali equivalenti a tali principi;

b) subito dopo le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, fornire una descrizione delle differenze significative tra i principi contabili internazionali adottati a norma della procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e i principi contabili adottati dall'emittente nella redazione dei suoi bilanci

Le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione indipendente o a verifica che attesti se, ai fini del documento di registrazione, le informazioni finanziarie sono state presentate fedelmente, secondo gli standard di revisione applicabili a norma della direttiva 2006/43/CE o a norme equivalenti.

Se le informazioni finanziarie sono state sottoposte a revisione, la relazione di revisione deve contenere solo quanto previsto dalla direttiva 2006/43/CE o, se equivalenti, dalle norme nazionali, salvo che non sia richiesto o consentito dal regolamento (CE) n. 1606/2002. Se la relazione di revisione contiene rilievi, modifiche, limitazioni o richiami di informativa, questi devono essere riportati per intero e le ragioni addotte.

Se le informazioni finanziarie non sono state sottoposte a revisione, l'emittente deve indicarlo.

Le informazioni finanziarie sottoposte a revisione devono essere pubblicate. Le informazioni finanziarie redatte in base ai principi contabili nazionali devono essere pubblicate, se richiesto dal regolamento (CE) n. 1606/2002.

Se sono trascorsi più di nove mesi dalla fine dell'ultimo esercizio sottoposto a revisione, le informazioni finanziarie devono essere aggiornate con una situazione contabile infrannuale, che deve essere inclusa almeno:

a) lo stato patrimoniale;

b) il conto economico;

c) i criteri contabili e le note esplicative.

Le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione ai fini del documento di registrazione. Se non è stata sottoposta a revisione l'intera serie di informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, il documento di registrazione deve contenere una dichiarazione in tal senso e le ragioni per le quali non è stata sottoposta a revisione l'intera serie.

Se l'emittente di paesi terzi non è soggetto a requisiti equivalenti a quelli del regolamento (CE) n. 1606/2002, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono contenere quanto segue:

a) apposita relazione che illustri le differenze significative tra i principi contabili internazionali e i principi contabili nazionali;
b) spiegazione delle modifiche sostanziali apportate ai principi contabili internazionali

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

11.2.	**Bilanci** Se l'emittente redige conto economico e nota integrativa, indicare se i bilanci consolidati, documenti equivalenti o documenti equivalenti consolidati.
11.3.	**Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati**
11.3.1	Dichiarazione circa le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sottoposte a revisione. Qualora le informazioni finanziarie non siano state sottoposte a revisione, indicare tale circostanza e dire se sono state oggetto di altre informazioni controllate dai revisori dell'emittente. Qualora le informazioni finanziarie siano state controllate dai revisori, indicare se esse sono state integralmente e motivati.
11.3.2	Indicazione di altre informazioni contenute nel documento di registrazione controllate dai revisori dei conti.
11.3.3	Qualora le informazioni finanziarie contenute nel documento di registrazione non siano state tratte dai bilanci dell'emittente sottoposti a revisione, indicare la fonte e dichiarare se tali informazioni non sono state sottoposte a revisione.
11.4.	**Data delle ultime informazioni finanziarie**
11.4.1	L'ultimo anno solare per il quale le informazioni finanziarie non devono essere anteriori di oltre 18 mesi rispetto alla data del documento di registrazione.
11.5.	**Procedimenti giudiziari e arbitrali** Indicazione di eventuali procedimenti governativi, giudiziari o arbitrali (compresi i procedimenti pendenti o minacciati di cui l'emittente sia a conoscenza) per un periodo di almeno 12 mesi che possano avere o abbiano avuto di recente effetti significativi sulla situazione finanziaria o redditizia dell'emittente e/o del gruppo. In mancanza, dichiarazione negativa.
11.6.	**Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell'emittente**
12.	**CONTRATTI IMPORTANTI**
13.	**INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PERITI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

13.1	Senedlocumentodeiregistromazeingionnsteiuinparconuenraelazniatbruiiatdunpaersionqauatàdiiespeintoi,cnaorenined,iriezqzuoalidficalpeersnuaoieventiunateirrislseivamnltli'eennittS.elarelazièosntatraedastuarichiesdell'eemntientdiccahiedparerlarelazisoniencluseilformanaeclontienstocusioninoclusoin,consedneslpaersolhaauturizlzaotenehultelaativparteldocuismtrazionedei.reg
13.2	**INFORIMOMRAZONVIEDTAIRTZEI** Quoarlaeinformpazioovneindgataenrzcio,nferomhtearleinformsazinsotrateriproedfeodtelteneehp,equalh'eontieenstapposiaingradioaccerstualeabasdeiinformapzibolidiatierziniquestinoonseo,nsotatoimefsastictihepotrebrberdloeinformaizpiroondinotseaitegannlenvdoiliaiorelterfontidelleinfo.rmazioni
14.	**DOCEUNMTICIAHISSALLBPBULICO** Dichiachaprerladuradtiavaliddietdocumdeinmetgoisitorrapzossoeesserconsuiltsaetiguenti(doclumoecnotipie), se del caso: a) l'atto tcutisvtioeulosldeaittleemnt b) tutlterelazilolnitteadtioicumleimfio,rmfaizniaonnzirealraiteiglieserpiazsislaetvia,lutaeziipoanrierdadteispesrutichidestlaitementdicusiiastatianserpitaarneedldocumdeinmetgoistraozvioveacouilldocumentodiregisitrearzinoonnetofacci c) leinformfaizniaonnzirealraiteiglieserpiazsisdaetlilitemenoti,incasdoiungruplpeion,formfaizniaonnzirealraiteivleitmeenetallseueontreoplearto gnudneoideurecziesipneticladpubbellicdaozcioumeeisttroazdiiorn Indicazdieolmuoogneqquailedocumaecnteisailbpiulibbpicossoeesserconsuj,litnatfiormatoctarotraicceoo.oelet

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO X

Informazioni in merito alle richieste di partecipazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e alle successive verifiche

	INFORMAZIONI DA FORNIRE ALLE AZIENDE CONCORRENTI
1.	PERSONE RESPONSABILI
1.1.	Ogni persona responsabile della fornitura di informazioni per interpello, ovvero tutti gli amministratori, tale qualifica essendo riconosciuta in base alla legislazione del paese di appartenenza. Nel caso di persone fisiche, l'indicazione deve riguardare il titolare, il socio o il direttore, a seconda del tipo di società, e deve contenere il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la qualifica e la carica ricoperta, nonché, se trattasi di persone giuridiche, la denominazione, la sede e la sede legale
1.2.	Dichiarazione di ciascuna persona responsabile, sottoscritta e corredata da copia di un documento di riconoscimento, con la quale si attesta che, a sua conoscenza, tutte le informazioni fornite sono esatte e complete, e che non sussistono cause di esclusione a carico della società, quanto alla loro conoscenza, e che non sono state emanate sentenze di condanna passate in giudicato
2.	RESPONSABILI ALLE DICHIARAZIONI
2.1.	Nome e indirizzo dei responsabili del trattamento per il periodo durante il quale le informazioni rilevanti sono state rese (tranne che nella dichiarazione dell'assicurazione, per la quale tale periodo è quello di applicazione).
2.2.	Se i revisori sono indipendenti, se sono stati riassunti dall'impresa o sono stati riassunti durante il periodo di cui si riferisce la conoscenza, per le ragioni fornite in relazione alla gestione, afferenti a tali gestioni, e fino alla data di invito
3.	INFORMAZIONI AFFINI AI REQUISITI DI SELEZIONE
3.1.	Informazioni affini alla verifica della capacità economica e finanziaria, quali l'ammontare del fatturato, fornite per gli esercizi finanziari, per i quali sono disponibili i bilanci, e per gli esercizi successivi, fino alla data di invito, in forma analitica, nel caso in cui la pubblicazione dei bilanci non sia obbligatoria. Le informazioni affini alla verifica della capacità economica e finanziaria, quali le informazioni fondamentali che costituiscono la base della richiesta
3.2.	Se vengono fornite informazioni affini alla verifica della capacità tecnica e professionale, un elenco dettagliato delle principali forniture o prestazioni effettuate negli ultimi tre anni, precedenti l'invito, indicando per ciascuna di esse l'importo, la data e il destinatario, pubblico o privato. Per le forniture o prestazioni a destinatari privati, la dichiarazione del destinatario, se non è possibile, la dichiarazione dell'impresa. Per le forniture o prestazioni a destinatari pubblici, la dichiarazione dell'autorità competente. Per le forniture o prestazioni a destinatari privati, la dichiarazione dell'impresa. Per le forniture o prestazioni a destinatari pubblici, la dichiarazione dell'autorità competente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4.	**FATTO DI RISCHIO** Chiarificazione di fatto di rischio specifico per l'ente in tempo per il suo settore di attività, in una sola parte "Fatti di rischio".
5.	**INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE**
5.1.	**Storia e evoluzione dell'emittente**
5.1.1.	Denominazione e riferimento alla denominazione
5.1.2.	Luogo e gli istruzioni dell'emittente e le trasmissioni numeri
5.1.3.	Data di costituzione dell'emittente, attraverso la sua conclusione durata in detta materia
5.1.4.	Domicilio e fiducia giuridica dell'emittente, legislazione sulla quale operava, e sia costituzione nonché, di rilievo, un decreto del fondo della società (anche la principale sede di attività, tutte le diverse dalla sede sociale).
5.1.5.	Fatti importanti nell'evoluzione dell'emittente
5.2.	**Investimenti**
5.2.1.	Descrizione della natura e dei principali investimenti fatti dall'emittente per ogni esercizio finanziario per il periodo di riferimento, con forma finanziaria relativa e legale, ricapitalizzata dalla data del prospetto.
5.2.2.	Descrizione principali investimenti in corso di attuazione dell'emittente, con la sua ripartizione, tra le investimenti in base a geografia (anche la sede originale e l'estero) base anche a fondo di finanziamento (finanziamento interno).
5.2.3.	Informazione relativa ai principali investimenti futuri dell'emittente che siano già stati oggetto di un dimensione e fiducia di un suo ordine di gestione.
6.	**PANORAMICA DELL'ATTIVITÀ**
6.1.	**Principali attività**
6.1.1.	Descrizione della natura delle operazioni dell'emittente e delle sue principali attività relative, tra cui la voce indicazione del principale dei principali servizi e sito ogni esercizio finanziario per il periodo di riferimento, con forma finanziaria e legale, ricapitalizzata
6.1.2.	Indicazione di un opuscolo di servizio di tutti i segni attivi, qualora sia lungo di nuovi prodotti o ne sia servizio sulla costituzione di tutti i servizi
6.2.	**Principali mercati** Descrizione principale dei mercati di attività dell'emittente, con pure sia partizione della entrata e le categorie di attività e ricavi e ogni cambio, per ogni esercizio finanziario per il periodo di riferimento, con forma finanziaria e legale, ricapitalizzata

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.3.	Qualora informazioni richieste nel punto 6.1 e 6.2 siano state fornite in precedenza, indicare dove.
6.4	Politica seguita dall'emittente in materia di brevetti e licenze, contratti industriali, commerciali o finanziari.
6.5.	Indicare la base di qualsiasi dichiarazione dell'emittente riguardante la sua posizione concorrenziale.
7.	**TENDENZE RECENTI**
7.1.	Descrivere l'andamento dell'emittente dalla fine dell'ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni.
7.2.	Elencare eventuali tendenze note, incertezze, richieste, impegni o fatti ragionevolmente prevedibili che possono influire sulle prospettive dell'emittente almeno per l'esercizio in corso.
8.	**PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI**
8.1.	Informazioni relative a previsioni o stime degli utili pubblicate, se l'emittente intende includere tali previsioni o stime nel presente documento.
8.2.	Descrizione delle principali ipotesi sulle quali l'emittente ha basato la previsione o la stima.
9.	**RELAZIONI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E VIGILANZA**
9.1.	**Situazione finanziaria** Se non figurano altrove nel documento, fornire un resoconto della situazione finanziaria dell'emittente, relativa a ciascun esercizio per il quale sono richieste informazioni, comprendente gli indicatori fondamentali di risultato di natura finanziaria connessi all'attività dell'emittente, nella misura necessaria per una valutazione approfondita della situazione finanziaria e della redditività dell'emittente nel suo complesso.
9.2.	**Gestione operativa**
9.2.1.	Informazioni riguardanti fattori importanti, compresi eventi insoliti o occasionali, che influiscono sensibilmente sul reddito derivante dall'attività dell'emittente, indicando la misura in cui il reddito risente di tali fattori.
9.2.2.	Se necessario, motivazione di ogni cambiamento significativo delle vendite nette o dei proventi, illustrando le ragioni di tali variazioni.
9.2.3.	Informazioni riguardanti qualsiasi intervento governativo, economico, fiscale, monetario o politico che abbia avuto o possa avere direttamente o indirettamente ripercussioni sull'attività dell'emittente.
10.	**RISORSE FINANZIARIE**

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

10.1.	Informazioni relative all'ultimo esercizio (ovvero agli ultimi esercizi)
10.2.	Indicazione delle eventuali modifiche significative della situazione dell'emittente
10.3.	Indicazione delle fonti delle informazioni fornite relative alla situazione finanziaria dell'emittente
10.4.	Informazioni relative alle variazioni intervenute nella situazione finanziaria dell'emittente avute luogo dopo l'ultimo esercizio, per le quali è stata pubblicata una relazione intermedia, e descrizione significativa sulla situazione dell'emittente
10.5.	Informazioni relative alle fonti previste di finanziamento a supporto degli impegni di cui alla Sezione B - punto 5.2
11.	**RISERVATEZZA, RISERVE TECNICHE**
	Significato in relazione alle riserve tecniche e descrizione delle riserve tecniche per ogni assicurazione fornita, unitamente a relativa giustificazione sufficiente
12.	**INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE**
12.1.	Tendenze significative recenti riguardanti l'andamento delle vendite e delle scorte e l'evoluzione dei costi unitari, nonché dei prezzi di vendita dall'ultimo esercizio fino alla data del prospetto
12.2.	Informazioni circa tendenze, incertezze o richieste, impegni o fatti noti che possono ragionevolmente influire significativamente sulle prospettive dell'emittente per l'esercizio in corso
13.	**PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI**
	Se l'emittente decide di includere una previsione o una stima degli utili, il prospetto deve contenere le informazioni di cui ai punti 13.1 e 13.2
13.1.	Una dichiarazione che elenchi principali presupposti su cui l'emittente ha basato la previsione o la stima
	Occorre distinguere tra fattori relativi all'emittente e fattori relativi all'ambiente economico generale in cui opera l'emittente. Occorre inoltre distinguere tra fattori che influiscono sulle operazioni dei membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza e fattori che influiscono sulle operazioni dell'emittente. Occorre fornire informazioni sui fattori che, secondo l'emittente, influiranno in maniera significativa sulla sua attività nell'esercizio in corso, ovvero in quello successivo, nella misura in cui tali fattori siano rilevanti per la previsione o la stima
13.2.	Una relazione redatta secondo termini analoghi a quelli richiesti per le relazioni di revisione contabile sulle previsioni o stime degli utili pubblicate in un documento di offerta. Una relazione redatta secondo termini analoghi a quelli richiesti per le relazioni di revisione contabile sulle previsioni o stime degli utili pubblicate in un documento di offerta
13.3.	Le previsioni o stime degli utili devono essere elaborate su una base comparabile alle informazioni finanziarie relative agli esercizi

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

13.4.	Se l'emittente appartiene a un gruppo societario, la relazione deve anche illustrare le ragioni per le quali tale gruppo è stato ritenuto rilevante ai fini della disciplina degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, nonché le ragioni per le quali tale gruppo è stato ritenuto rilevante ai fini della disciplina dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria.
14.	**ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO E ALTA DIRIGENZA**
14.1	Nome, indirizzo e funzioni presso l'emittente e le società rilevanti per quest'ultimo, dei membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo e dei principali dirigenti, per quanto attiene specificamente alla conoscenza e all'esperienza in materia di gestione aziendale, con l'indicazione delle principali attività esercitate dagli stessi al di fuori dell'emittente, qualora siano significative rispetto a tale emittente. a) membri dell'organo di amministrazione, direzione e controllo; b) soci accomandatari, in caso di società in accomandita per azioni; c) soci fondatori, se si tratta di società da poco costituita; d) eventuali altri dirigenti rilevanti che non rivestono cariche nei predetti organi, ma che abbiano maturato una specifica esperienza nella gestione della società. La natura di eventuali interessi potenziali rilevanti. Per ogni membro degli organi di amministrazione, direzione e controllo e per ogni dirigente rilevante, l'elenco delle società e delle imprese di cui la persona è stata membro degli organi di amministrazione, direzione e controllo o socio nei cinque anni precedenti la data del documento, con l'esclusione delle società rilevanti per l'emittente, nonché l'indicazione della carica ricoperta e della durata della stessa. Per ogni membro degli organi di amministrazione, direzione e controllo e per ogni dirigente rilevante, le seguenti informazioni: a) condanne in relazione ad reati di frode almeno nei cinque anni precedenti la data del documento; b) eventuali cessazioni da cariche di amministrazione, direzione o controllo o da incarichi di alta dirigenza per motivi riferibili alla persona almeno nei cinque anni precedenti la data del documento; c) indicazione di eventuali fallimenti, amministrazioni controllate o liquidazioni coatte amministrative di società per le quali la persona sia stata membro degli organi di amministrazione, direzione e controllo o socio nei cinque anni precedenti la data del documento; d) indicazione di eventuali incriminazioni ufficiali e/o sanzioni pubbliche irrogate alla persona da autorità legislative o regolamentari (comprese le associazioni professionali) e/o di eventuali interdizioni dalla carica di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo di un emittente o dall'esercizio di attività di direzione o gestione di un emittente almeno nei cinque anni precedenti. Qualora non vi siano informazioni da rivelare, si richiede una dichiarazione in tal senso.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

14.2.	**Contributi in tesi e degli organi di amministrazione, di vigilanza degli alti dirigenti** Devono essere chiarati in nel dettaglio tutti i conflitti di interessi sia obbligatori, confronti dell'emittente, del personale di cui al punto 14.1 primo paragrafo, i loro interessi e/o altri obblighi. Inoltre si sono dati alcuni conflitti e si rende una dichiarazione in tal senso. Indicazione ove non tale accordo di tecnico in principio di incisi tei fattori, nota altri, a seguito di quale personale di cui al punto 14.1 primo paragrafo, sono state eletti membri degli organi di amministrazione, di sistema di vigilanza, di alti dirigenti.
15.	**REMUNERAZIONE NEI BENEFICI** In relazione all'ultimo esercizio di cui sopra, per personale di cui al punto 14.1 primo paragrafo, tutte le cifre da)).
15.1.	Ammodo nel tale emuner (azione in proporzione a sostanziali per ventesimo tutti i fatti e i debiti e i fini a tutto corrispondenti per tutte le società e l'emittente, tutti gli associati contro le sue retrovie sin qualsivia sia e l'emittente tali sue società contro la qualsiasi sia in paer Queste forme di azione sono fornite a sia individuale, che per le esigenze culi a sede l'emittente, tutti gli azzurri a sia individuale, che sono a richiesta che le informazioni in modo ermetico sia in possibilità di tutti e tutti dall'emittente.
15.2.	Ammodo nel tale emuner (azione in proporzione a tutti i fatti e i debiti e i fini a tutto corrispondenti per tutte le società e l'emittente, tutti gli associati contro le sue retrovie sin qualsivia sia e l'emittente tali sue società contro la qualsiasi sia in paer Queste forme di azione sono fornite a sia individuale, che per le esigenze culi a sede l'emittente, tutti gli azzurri a sia individuale, che sono a richiesta che le informazioni in modo ermetico sia in possibilità di tutti e tutti dall'emittente.
16.	**PRESTITI ED ALTRE OBBLIGAZIONI AMMINISTRAZIONE** In relazione all'ultimo esercizio di cui sopra, per ogni tutti, non diversamente e fino a rigurgitare le responsabilità di cui al punto 14.1 primo paragrafo, tutte le cifre a).
16.1.	Data la scadenza per il periodo di permanenza nella carica tutta sede, e la scoperta, periodo durante il quale la carica per esistono tale carica.
16.2.	Informazioni di tutti i vostri opuscoli ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza, nonché ai membri di società contro le sue retrovie, indennità per il periodo di tutta sua conclusione, in ogni caso, in ogni caso, in ogni caso, in ogni caso.
16.3.	Informazioni di tutti i vostri opuscoli ai membri degli organi di amministrazione, di tutti i compiti e sui membri di società contro la descrizione sintetica delle quali sei cospicuo.
16.4.	Una dichiarazione che tutti i vostri opuscoli ai membri degli organi di amministrazione, di tutti i compiti e sui membri di società contro la descrizione sintetica delle quali sei cospicuo.
17.	**DIPENDENTI**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

17.1.	Indicare il numero di dipendenti risultanti alla fine del periodo o la media di origine esercizio per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passi fatta o alla data del prospetto e tutte variazioni di un numero sensibile, gnificativo possibile, significanti avvenute, rtiz e oltre per sono mpiegate per tre incipaate e gli o diattivi e tutà bi cazgio o ingecra. Se l'emittente conctuupna numero considerevole di dipendenti e mtpio ira ndiecla, mree ddita a ldi ipendenti e chotirdsoe ll'uoletsi e rcizi finanziario.
17.2.	**Partecipazione in eaosiek tioopn** Rigduoardo gpiemsadicuailpunt 1.4.,plrimpaorageatfear,)eb)i,ndicilar numeriazioodneite neudteventduiarlidtiopzioonrecoonfesruilhezion dell'eemtiettalla data più recente possibile.
17.3.	Descrizieovneenduali accordi di partecipazione dei
18.	**PRNICPIAIZAINOSIT I**
18.1.	Indicazieolnendeelpersodrive,edrsaniemdbergiolrigadniaim ministra didirezioodnievigilasneznao,taell'eemnittet,hedirettamoienndtierettam detenguannaqouodaelcapitoaldeeidiritdtivotdoell'emeistotegrtta notificaazisieomdseilnaormavtigveamtepaedsiorigdlnedl'eemtiet,onch indicazieolnaemmdeolqtuaodeatenduactiaascduenlpersionqueestIonn asszeantdailipoenrisl,arscuianr'eiedaondiazhiianneegativa
18.2.	Indicsaeireprinciapzaibindiscll'eemtidetitspondgioinroidtivotdoiveorsi foreniurnnliedaoidaicahzeionateigva.
18.3.	Dichiasreaurceonoscdeenlz'eemtilt',emiteednirettamoienndtierettam poesdsuotcoontrodhluantotrsoogtgtsopecifilcadaernemineazisocrnleve naturaledicrtohltomilseurteataedpietarreevadbeulssiossot.e
18.4.	Descrizieovneenitaucaclomdoat,ill'ietmeted,aldauaittuoanzpiossscaatuardre una datavsaucuneassvieardieslzlieotnodoildoolhettetleien.t

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

19.	**OPERAZIONI CON PARTI COLLEGATE**
	Ideatgldieelbperrmaizicoopartoille g(actheaeipresefintviengdnfoini secoqudaonsttaboinlepirinaidpoitiasteindserlegolam(CnEmo)l606/20 chle'emitteanctoenclnuesploeriocdusiirifeirsleciimfoormfaizniaomzia relataigvleiseropiazsiseaftiinaolldaatdaeplrospdetvoensseocroemumailc a pubbdiccmoformaeimedlanttpeviinaidpcitaaisténdsierlegolam(CeEmt)o 1606/2e0a0p2plsicabili.
	Sctapirinaciopsmiapplialalneomidtevnoees,soeroemunleicmaftoermdazi seguietoisfipcate:
	a)natuepaortdatedlopeziaonhi-ecomsieroglaperziaonreellorcoomspole sonscignifiopaetrlevmittSedtecperazcioopnairctiolleganeengo concdulseeormcahididlnoaricidltuo,stimaroetdiveplerdlaoéperazi inquestincoomensctaeconclntsadmodloc.asdoipresrtiotinimbors comporgeaasrzdieiquaaslesingeira,dicchla'irmtopomroimmsbactor;
	b)l'ammoohapaerrecendterflaleudlætld'emcitotstnitdaaildoperaziocnn parti collegate.
20.	**INFOMRAIZNFIANZIARIA RERGIURADNTI LEATIVITÀE LE PASVSIITÀ,SITUAZIONEFIONANZEIAPRRIOATFHTLEPERDI DELLEMITETNET**
20.1.	**Infozrinofiiniaanrzirtelvaeiaegslezricspsati**
	Informnfaizniaanrzisiotbospaereivsneeliavtagluilmtiireserc(izviver relataivduennumenrferidoiersercsiezl'iemeinteeinattiàdiaunperiod inferioerle),elazidoineevisipoenoegnsingeslcerciZiadinformaz finanzdiavicensserreedactoenformælmegnotlam(CeEmt)o1606o/20 qualnoorapplbiclaeiprrincoipmitabaizliondaulriStamoemnbroba,sdoi emittderlltGiomuNnictlàsdoiemittdpaietserz/leinfmorazifoimzainier devooensesrreedatotaformcaripeimntoeiopritaibtidirnazaidontatsaitlla baslee lplaocedlinuraill'aorltòdderlegolam(CeEmt)o606/2a0ip0r2inci contabziliondaulipaetseerzeoquivaalipnetidpettincQipuialnoorsmianno confoaipmreidpertinclieipnif,ormfaizniaomnzidiavicensoprreesentatei dibilanciorieposto.
	Lèinformfaizniaomnzisiocatrticepaoevsteisiroehaetaigvlitichuieserdiezvion essepreeseretraetdeaitrtunfiormcaerecnotqueullhasaràdottpaetin succelsisliavaincinupaulibbldiealt'iemntptetcqruanitgouaridmacippircon le politiche e la normabtiilvaancaip.plicabili a tali
	Sd'emiettoepnetrasluattuasdettdinaettiveictàonodmanicedaindumannlce, informdfizniaomnzisiatticepaorsetveisircenlaetaivtaelperioddeovoensser redactoenformæimrieimnatiopplicaaibiillianaxinuaisleindsierlegolam (CEm)1606o/2001Lmoorapplicaipirlin,ciopnitanbaizliodniualStato membroba,sdoiemittderlltGiomuNnictlà.sdoiemittdpaietserz/le infmorazifoimzainierelatigvlisercpazsidteivoenssoredlatteconfor

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

	ai principi contabili internazionali contabili basi dei lavori procedimentali dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 ai principi contabili nazionali impartiti ad un esercizio equivalente ai principi contabili nazionali. Le informazioni relative alla tavola di esercizio sia devono essere sottoposte a revisione. Se le informazioni sia contenute a revisione non redatte in forma ai principi contabili nazionali, le informazioni previste dal presente decreto devono includere almeno: a) lo stato patrimoniale; b) il conto economico; c) un prospetto contenente le variazioni del patrimonio netto, le variazioni del patrimonio netto dovendo essere derivate anche per i rapporti con i proprietari e le attuazioni con i proprietari e le distribuzioni ai proprietari; d) il rendiconto finanziario; e) i criteri contabili e le note esplicative. Le informazioni relative alla tavola di esercizio sia devono essere sottoposte a revisione contabile nel presente decreto e devono essere oggetto di una dichiarazione indipendente con la quale si chiarisce il fine della relazione e le prospettive fornite in un quadro federale e corretto, conforme ai principi contabili nazionali. Sotto tale modo pour a principi equivalenti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

20.1.b	**Is p r e s e m p u t o n p o u è s s e u t i l i z z s a t o p e l e e m i s s i d o i n c e r t i f i c r a p p r e s d i s t t a u t i n f i e m a t i n d i v a a r l i o n r o e m i n a l e p u a r i t i a a r d a l 0 0 0 E U R .** I n f o r m n f i z n i a a n r z i s i o t t o s p t a e r e v o i s n i e e l i a v t a g l u i l n i t r e s e r c (i z v i e r r e l a t i v d u e n n u m i e n r f e r i d o i e r s e r c s i e z l ' i e m e i n t t e i n a t t i v d i a u n p e r i o d i n f e r i o e r l e) , e l a z i d o i n e e v i s i p o e n o e g n s i n g e r s o e r c i Z i a d i n f o r m a z f i n a n z d i a v i c e n s e r e e d a c t o e n f o r m æ l m e g n o t e a m (C E m t) o 1 6 0 6 o / 2 0 q u a l n o r a n p p b i i c l a i p r i n c o i p i t a b a i z i o n d i a l n i S t a n o e m b r o b a , s d o i e m i t t e n l t G i o m u N i e c t l à s d o i e m i t t e p n a i e t s e i z l e i n f n o r a z i f i c i m z a i n i e r d e v o e n s e s r e e d a c t o e n f o r m a n i p e i n t o e i o p n i t a b i d e i r n a z i d o n t a t a l i l l a b a s l e e l p l a r o c e d i u r a i l l ' a o r l t 3 d e r l e g o l a m (C E m t) o 1 6 0 6 / 2 a 0 i p 0 r 2 i n c i c o n t a n b z i l i o n d i a l n i p a e t s e e r z e q u i v a l i p e n e t d p e r t i n c l i n p a i . s c o o n t r a n e i l o p r p s t t o o d c o s v e r i s n e s e l e i t s u e e g n t i r i n n f i z i c i o n a) a p p o s l i i t c a h i a r a a z t i o s n t e x h t t e e i n f o r m a f i z n i a n z i i n a c i l e n s e e l d o c u m d e i n e t g o i s t r a n z i c o n n s o t a t r e d a c t o e n f o r m a e i n p r e i n t e i c o n t a i b i t e i r n a z i d o o n t a t a l i l l b a a s l e e l p l a r o c e d i u r a i l l ' a r t 3 d c e l l o r e g l a o m e (n C t E n) . 1 6 0 6 / 2 2 e 0 c h s v i s a r t e b o r p o o t u e t s e e d r i f f e n r z e s o s t a n n z e i a l l i n f o r m a f i z n i e o m i z i s i e a i l r i e g o l a m (C E m t) o 1 6 0 6 / 2 f o s s t a e t s o a p p l i c a t o a l l e i n f o r m a z i o n i f i s m a t i n ; z i a b) s u b i d t o p l e i n f o r i m n f i z n i a a r z i r e l a t a i g e i s e i p i a z s t i f , o r e n u i m a d e s c r i d i e o l d h i e f f e r t e r i a p z u e i n c i o p n i t a b i d e i r n a z i d o o n t s t a d i l l b a a s e d e l p l a r o c e d i u r a i l l ' a r t 3 d c e l l o r e g o l a m (C E m t) o l 6 0 6 e / 2 0 i 0 n 2 c i c o n t a b i l i a ' d e o n t i a t t é n d a t æ l d a z l i c u m e i d i e l i a s c i a n n u a L e i n f o r m f i z n i a o n z i s i c a r t i c e p a o r s e t v e i s i r e h a e t a i g e i l t i d h u i e s e r d i e z v i o n e s s e p r e e s e r e t r æ t d e a i t t r e n f i o r m c a e r e c n o t q u e l l h a s a r à d o t t p a e t i n s u c c e l s i s l i a v a i n c i n u p a u l b l i d i e a l t ' i e m t p t e t q r u a n i t g o u a r d i n a c i p p i r c o n l e p o l i t i c h e e l a n o r m a b t i i l v a a n c a i p . p l i c a b i l i a t a l i S e l e i n f o r m f i z n i a o n z i s i c a t t i c e p a o r s e t v e i s i s o o n n e c e d a c t o e n f o r m a e i n p r i n c i o p n i t a n b a i z i o l n e i a n l f , o r m f i z n i a o n z i p i n a r v i e i s p t r e e s e p n u t n d t o e v o n i n c l u d e r e a l m e n o : a) l o s t a t o p a t r i m o n i a l e ; b) i l c o n t o e c o n o m i c o ; c) u n p r o s p i e n t d t i o c t a u n t t e v a r i a z i e p l a i t r i m n o e n t i o p , p l u e r v e a r i a z i e o l n p a t r i m n o e n t d i o v e d r s q e u e d l e e r i v d a a n p i e r a z i n i c o o n n i c t a o p i t e a f l f e t t u c o n i p r o p r d i e s t a r r i b e u z d i a o n i a i p r o p r i e t a r i ; d) i l r e n d i c o n t o f i n a n z i a r i o ; e) i c r i t e r i c o n t a b i l i e l e n o t e e s p l i c a t i v e . L e i n f o r m f i z n i a o n z a i m n i u e e a l l a i g e i s e r p i a z s i s l a e t i v o n e c s s o s t e o r p o r e v i n s e i c o o n t a i b n i d i e i p r e t n o d p e p e u d r e v o e n s o e o e g g o e d t i u n d i c a h r i a z i e o i n i c h p n e d t e e x h a e t s i t c h a e i f i n d i d a r e d z i a c e d e d o b c u m d e i n e t g o i s t r a e z s i s o e r f o r n i s u c q m u a c f d e r d e c t e o r r e c t o n , f o r m a e i p m r i e n n c t i o p n i t a v b g i d i n n t u i n o S t a n e m b r o p p a r p r e i n e i q p u i i v a l h e n a s c i o n t r a n e i p l o r o s p d e e t v o e n s s o e r i n s e l i e t e s e g m f e o n r t m i n i z a z i o n i : a) a p p o s i t a d i c h i a r a z i o n e c h e i l l u s t r i i p r i n c i p b) s p i e g a z i e m t e d u c h i l i e s v c o s t a m e n t i s i g n i f i c a t i v i r i s i n t e r n a z i o n a l i .

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

20.2.	**Bilanci** Se l'emittente tre dicgo en pe omrane en atbemin ha ca in niuca oln sdo a lei bi la nacnin liu a no cno on lsid na teid, o cun nnde ir eigs tria o zn dee vo of ing ru ra lem e in bo i la nacnin liu a co on lsid a ti.
20.3.	**Revisione da ezlile o nin fiomrian nazni n uva e lia g di la epsia ss a ti**
20.3.1	Dichiara atzti e osenca ehnle e in form fiizni a om zi ie al raiteig e lis e rp ia zsissa otni o sta tseo tto paorse tve is iQ nu ea. lio rreav is lo e gia s lis ia nro fiu tdarte i de irgd a re lia ozn de ir e vi o sno ev vo e qru aa lloarre lia ozn ce o ng ter ni lie o vc l a ou lsd e i e s cs liu o ne di re sopn bs ia li tàr, i fi u, i tro i lie v ic, l a u sdo i e l s c lu sdi o n o e ens o e rrip ro d c integralmente e motivati.
20.3.2	Indica zlia oltrie en form a zo i no tre in eupt re o spcehtse o nsota te o n tro dl la i t revisori dei conti.
20.3.3	Quo ar la d a i ft im a zri ia o e nn ti un te pro sp e ot tsoi a re s o tra l ta bi i la d ne li l'e tme n t sotto paorse tv i is i on nde i, cla fro e nde e d a te i d i c h i a cr hai e de a tni o s no nsota ti sottoposti a revisione.
20.4.	**Data delle ultzimo e ii nfifimiar mzi**
20.4.1	L'umltio an ndo e lie n form a fizni a n zi s ia o tti e paorse tv e is i o n pe u è o s s e r anteriore a: a) 18 mersii s pe a tlt lo da ta d e pro sp se e tlt'e o, mte in tre c lu nde pro sp be i tlta o n c in frannuali i as o rte t vo ipsoi o s n e, b) 15 mersii s pe a tlt lo da ta d e pro sp se e tlt'e o, mte in tre c lu nde pro sp be i tlta o n c in frannuali n o an re s vo i ts o i o pro es. ti
20.5.	**Informanzaio n ii a fri ie i ne fa r lat n re u i na fhoi r fmi na azni z i a r i**
20.5.1	Se l'e imte n the ap u bc bal ti on f o a rzmi o fm ni a i na zi te i m a e lsi o ts re mt re as dl ia l d la a ta d e ll'u lt bi l na n o s i o ot to o sp ta o re vi o s n te a, li i n fm o ra zi i d o en vo o e n se s re i n c e lu n s e l pro se t t So e l e i n fm o ra zi i fo i m za i ni e rt r i m a e lsi o ts re mt re as l i o n s to a t s e o t to o sp ta e re vi o s no e a re vi o s n le i m i t d a te a e, e s e s re i n c a lu n s c lla re e la zi d o i rne e v i s i o l a n e re la zi d o i rne e v i s l o m n i a t. Sa t l e i n form fiizni a om zi ti a i m i e e s o ts re a n hi e s n to r a n l s o n o s ta te t e s a t t e v p i o s s i e o v n i e s i o o n a e l i m i t a t a, t a l e f a t t o d
20.5.2	Se ri p o u t ma d a t pa o s te rdi o p ri è d i n o v me e rsii s p e a tlt lo a h i u s d u e r la l'u o l t i e s e ri o s i z o t t o t pa o r se v i s e i, i o l p r o p s e t t d o e v c e o n te i n n e fro r i m o n a fi z n a i a n z i e i n fr a n n c h pa b i s, s n o n e n s s e s r t a t s e o t t o pa o r s t v e i s i (o n re q lu a c h s t a l f e a t t o d e v e e d s i s c e h r i e a r a t o), r i g u a r d a n t i a l m e n o f i n a p n r i z m i a i r i s o e Le i n form a fizni a om zi i ni a fri a e n d e u a b i n o c l u d p e r o e s p c e o t m i p a p a e h i o v i s t e o s p e r i o d e d l o l'e s e r f i c i z a i n o z p i a e r i c o e d P e e n q r t u e a n i t g o u a l e i d n a f o r m a z f i n a n z i o a n n i p a r r a e t l i a v t a i v l e s o t a t p o a t r i m a l e i, h p i r e d e o t b t o l p i g u è o s s e r s o d d i s f a t t o p r e s e n r i t a n o e n o i d a l o f i s n t a t e o s p e a c t i z i o.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

20.6.	**Politica dividendi** Descrizione della politica relativa alla distribuzione dei dividendi e ogni limitazione in materia.
20.6.1	Ammontare dividendo per azione per ciascuna categoria di azioni per ciascun esercizio per il periodo coperto dalle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, nella valuta dell'emittente, ove necessario rettificato per rendere comparabile.
20.7.	**Procedimenti giudiziari e arbitrali** Indicazione di ogni procedimento governativo, giudiziario o arbitrale (compresi i procedimenti di questo tipo che sono pendenti o che l'emittente sa che potrebbero sorgere), che possa avere o abbia avuto nel corso dei dodici mesi precedenti la data del documento di registrazione ripercussioni significative sulla situazione finanziaria o sulla redditività dell'emittente e/o del gruppo nonché ogni procedimento del genere in sospeso o minacciato di cui l'emittente sia a conoscenza.
20.8.	**Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell'emittente** Descrizione di ogni cambiamento significativo della situazione finanziaria del gruppo successivo alla fine degli ultimi esercizi per i quali sono stati pubblicati bilanci sottoposti a revisione contabile o informazioni finanziarie infrannuali. Se non vi sono stati cambiamenti, deve essere inserita una dichiarazione negativa.
21.	**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**
21.1.	**Capitale azionario** Le seguenti informazioni devono essere fornite alla data più recente inserita nelle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati
21.1.1	Ammontare del capitale emesso per ogni categoria di capitale sociale: a) il numero di azioni autorizzate; b) il numero di azioni emesse interamente liberate e azioni emesse non interamente liberate; c) il valore nominale per azione, o che le azioni non hanno valore nominale; d) una riconciliazione del numero di azioni in circolazione all'inizio e alla fine dell'esercizio. Se più del 10 % delle attività sia stato pagato con azioni nel periodo coperto dalle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, attestato di tale circostanza.
21.1.2	Se esistono azioni non rappresentative del capitale, indicazione del numero e delle principali caratteristiche.
21.1.3	Numero, valore contabile e valore nominale delle azioni detenute dall'emittente stesso o per suo conto o da società controllate.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

21.1.4.	Impossibilità, sussistente anche in via temporanea, di assicurare condizioni di accessibilità conformi alla legislazione vigente, ivi comprese le condizioni di accessibilità per persone con disabilità
21.1.5.	Indicazione delle eventuali diritti e/o obblighi giuridici sussistenti in capo all'autorizzante in seguito al rilascio dell'autorizzazione
21.1.6.	Informazioni riguardanti la capacità delle eventuali emittenti pubbliche di fruire di ulteriori risorse, che è stato loro riconosciuto finanziamento in conto impianti, con descrizione delle caratteristiche delle risorse alle quali si riferisce
21.1.7.	Descrizione dell'eventuale capitalizzazione annua con particolare riferimento alle informazioni relative agli eventuali investimenti pubblicitari effettuati con riferimento alle informazioni relative agli anni passati.
21.2.	**Atto costitutivo e statuto**
21.2.1.	Descrizione dell'oggetto sociale e degli scopi perseguiti dalle emittenti con indicazione delle parti del bilancio consuntivo e dello statuto sociale in cui sono descritti.
21.2.2.	Sintetica esposizione delle finalità perseguite dalle emittenti in ambito regionale anche in materia di tutela, valorizzazione e di vigilanza
21.2.3.	Descrizione delle eventuali limitazioni previste dalla legge alla concentrazione nei sistemi locali e nazionali esistenti.
21.2.4.	Descrizione delle eventuali deroghe o difficoltà riscontrate nell'applicazione della legislazione, con indicazione delle disposizioni più significative delle leggi
21.2.5.	Descrizione delle modalità di esercizio del diritto di voto da parte dei lavoratori nelle assemblee generali ordinarie e straordinarie, con particolare riferimento alle condizioni di ammissione.
21.2.6.	Breve descrizione delle eventuali disposizioni della statuto dell'emittente che potrebbero avere effetti ritardanti, ovvero impedimenti o difficoltà all'esercizio dei diritti
21.2.7.	Indicazione delle eventuali disposizioni statutarie sugli obblighi di possesso azionario o di quant'altro obbligatoriamente comunicato ai sensi della legge
21.2.8.	Descrizione delle eventuali disposizioni statutarie di deroga o di applicazione più restrittive rispetto alla legge

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

22.	**CONTRATTI IMPORTANTI**
	Sintetico giudizio motivato, da aggiornare annualmente, sull'evoluzione dell'attività, sulle linee e sulle componenti strategiche del piano di sviluppo, nonché sulle prospettive economiche e finanziarie dell'esercizio in corso.
	Sintetico giudizio motivato sull'evoluzione dell'attività, sulle linee e sulle componenti strategiche del piano di sviluppo, nonché sulle prospettive economiche e finanziarie dell'esercizio in corso, basato sulle più significative grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie previste dal piano.
23.	**INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PERIZIE E DICHIARAZIONI DI ESPERTI**
23.1.	Se nel prospetto vengono inserite informazioni o relazioni attribuite a persone in qualità di esperti, indicare se tali persone hanno un interesse rilevante nell'emittente. Descrivere la natura di tali interessi.
23.2	Qualora siano fornite informazioni provenienti da terzi, specificare la fonte delle informazioni e precisare che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che per quanto a conoscenza dell'emittente e in grado di accertare sulla base dei dati pubblicati da tale terzo non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Inoltre deve indicare le fonti delle informazioni.
24.	**DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO**
	Dichiarare che per la durata di validità del prospetto sono messi a disposizione per la consultazione i seguenti documenti (eventualmente anche in copia): a) l'atto costitutivo e lo statuto dell'emittente; b) tutte le relazioni, lettere e altri documenti, informazioni finanziarie, valutazioni e pareri elaborati su richiesta dell'emittente di cui una parte è inclusa o menzionata nel prospetto; c) le informazioni finanziarie relative all'emittente e alle sue controllate per ciascuno dei due esercizi precedenti la pubblicazione del prospetto. Indicazione dei luoghi nei quali i documenti messi a disposizione possono essere consultati, in formato cartaceo o elettronico.
25.	**INFORMAZIONI SUL PRATICHE AZIONISTI**
25.1.	Informazioni riguardanti l'emittente, nonché la capitalizzazione, avente un incidente rilevante sulla valutazione dell'attività finanziaria fatta dall'emittente.
26.	**INFORMAZIONI SUGLI EMITTENTI APPARTENENTI A SPECIFICHE CATEGORIE DI SETTORE**

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

26.1.	Denominazione, oggetto sociale, scopo sociale, principali settori di attività, sede sociale.
26.2.	Data di costituzione, durata, altre eventuali date rilevanti, cessazione, durata indeterminata.
26.3.	Legislazione in base alla quale la società opera, forma giuridica, atto costitutivo, sintesi di tale legislazione.
27.	**INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE AZIONI OGGETTO DI OFFERTA**
27.1.	Descrizione del tipo e della classe delle azioni offerte e/o ammesse alla negoziazione, compresi il codice ISIN (International Securities Identification Number) o altro analogo codice di identificazione degli strumenti finanziari.
27.2.	Legislazione in base alla quale le azioni sono state create.
27.3.	Indicazione se le azioni sono o saranno emesse in forma cartolare o dematerializzata, con indicazione del sistema di gestione accentrata e del soggetto incaricato della tenuta dei registri.
27.4.	Valuta delle azioni sottostanti.
27.5.	Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle azioni sottostanti e procedure relative all'esercizio di detti diritti.
27.6.	Diritto al dividendo: a) data o date fisse per il pagamento del dividendo; b) termini di prescrizione del diritto al dividendo e persone a favore delle quali opera tale prescrizione; c) restrizioni e procedure relative alla ritenuta alla fonte; d) importi, modalità e condizioni per la rinuncia, la cessione e la cumulazione o non cumulazione dei pagamenti.
27.7.	Diritti di voto. Diritti di partecipazione agli utili e ripartizione degli utili. Diritti in caso di liquidazione. Disposizioni di rimborso. Disposizioni di conversione.
27.8.	Data di emissione delle azioni sottostanti, data di scadenza, descrizione del tipo di certificato rappresentativo, nonché numero di azioni sottostanti per certificato, sistema di trasferimento delle azioni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

27.9.	Se per l'emissione dei certificati rappresentativi emessi a fronte di nuove azioni o di altri titoli, ad esempio warrant, le nuove azioni o altri titoli sono identici a quelli già emessi, oppure differiscono in tutto o in parte dalle quali le nuove azioni o altri titoli sono assimilati e/o si assimilano
27.10.	Descrizione dell'eventuale riserva in favore di determinate categorie di investitori
27.11.	Regime applicabile in caso di recesso, rimborso o riacquisto, nonché eventuali limitazioni in cui viene fatta tale conferma attestante l'ammissione a a) le trattenute fiscali alla fonte sul reddito deriv b) se l'emittente si incarica di operare le tratten
27.12.	Indicazione dell'istituzione incaricata del servizio finanziario dei pagamenti, nonché degli agenti depositari in ciascun paese in cui le azioni sono state o
27.13.	Indicazione delle eventuali ritenute applicate al momento dell'investimento nelle azioni e/o all'importo versato per l'esercizio dei diritti. Descrizione delle condizioni o delle modalità per l'eventuale modifica di tali ritenute
27.14.	Accordi di lock-up: - parti interessate - contenuto dell'accordo e eccezioni - indicazione del periodo di lock-up.
27.15.	**Informazioni riguardanti eventuali possesso**
27.15.	Nome, indirizzo e principali attività esercitate dall'offerente se quest'ultimo è una società holding, o altrimenti principali settori di attività dell'offerente e dei suoi principali investimenti se l'offerente è un investitore istituzionale, nonché l'entità della partecipazione sottostante o quella della società emittente partecipata.
27.16.	**Diluizione**
27.16.	Ammontare e percentuale della diluizione immediata derivante dall'offerta.
27.16.	In caso di offerta di sottoscrizione o di vendita a investitori istituzionali, un'indicazione dell'impatto della diluizione immediata nel caso in cui non abbiano acquistato le azioni offerte
27.17.	**Informazioni in merito a qualsiasi partecipazione finanziaria di rilievo nell'emittente da parte di qualsiasi membro del suo organo di amministrazione, direzione o controllo o di persone che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione nel capitale dell'emittente che deve essere notificata in base alla normativa nazionale dell'emittente, oppure, se non esiste tale partecipazione finanziaria, una dichiarazione negativa in tal senso**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

27.17.	Se si tratta di emittenti quotate in mercati regolamentati di uno Stato membro dell'Unione europea o di altri Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, ovvero di emittenti non quotate che abbiano richiesto o acconsentito che i loro strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di uno Stato membro dell'Unione europea o di altri Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, indicazione che i certificati rappresentativi sono emessi in forma dematerializzata.
27.18.	Indicazione che i certificati rappresentativi sono emessi in forma dematerializzata.
27.19.	Per quanto concerne l'ammissione alla negoziazione dei certificati rappresentativi, principali disposizioni in materia di regolamentazione, vigilanza e intervento sottoposte alle quali sono stati emessi i certificati rappresentativi.
28.	**INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI**
28.1.	Descrizione del tipo e della classe dei certificati rappresentativi dei titoli offerti al pubblico e/o ammessi alla negoz
28.2.	Legislazione in base alla quale i certificati rappresentativi degli strumenti finanziari sono stati creati.
28.3.	Indicazione che i certificati rappresentativi degli strumenti finanziari sono ammessi al sistema di immobilizzazione gestito dalla Monte Titoli S.p.A. e, ove applicabile, altre informazioni relative alla denominazione delle relative serie di certificati e ai registri
28.4.	Valuta di emissione degli strumenti finanziari.
28.5.	Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità dei certificati rappresentativi degli strumenti finanziari.
28.6.	Se gli strumenti finanziari derivati non sono certificati rappresentativi degli strumenti finanziari, la descrizione dei diritti, compresa la procedura per l'esercizio di tali diritti e le eventuali restrizioni a tali diritti, nonché le seguenti informazioni: a) data o date fisse di scadenza del diritto; b) termini per l'esercizio del diritto e modalità per l'esercizio, nonché l'ammontare del vantaggio spettante a ciascun titolo derivato e le condizioni per tale prescrizione; c) restrizioni sul diritto di esercizio e diritti di rimborso applicabili agli strumenti finanziari; d) importo del diritto di rimborso e descrizione delle modalità di regolamento, ovvero se sia in contanti o non in contanti, e delle relative condizioni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

28.7.	Sid itidtiv o tcoo n n aics s ritci fartai p repsn et a td vis i mu e fi itn iza ai nas ro ndov ei r s d au cp l oi mc u tni i ncma l iaozn ad l ei ca nzoi t ts onstti a, rfne i tseeu ge ni nti fmo na zii o n d i ri dtti i tvoo; d i ri dtti p i re i la a nnee l o ef rf te p e l ras o t t c ri sz ndeis t mu e fi itn iza i nad c e l s l a s s a c l a e s ; s d i ri a t l d a rp t e a c z i p o o n a l i g u t l d e i l l ' e m e i ; t t e n d i ri a t l d a rp t e a c z i p o o n a v l è e n l t e u s r i e d u a o t i v m o a s d o l l i q u i d a n z e ; d i s p o s i z i d o n o i r s d o i ; r i m d i s p o s i z i o n i d i c o n v e r s i o n e .
28.8.	D e s c r i l v e s e r c d z e i l o i r i t t c i n n a l s l s a i z i o s m o i t t o s t e a i n b t e i n e d f i a c e i s s o d e r i v a m p t a i r , t i c i o d l a n r i d t t i v o t l o e ç o n d i z a l o p e n u i a l l e i m i t t d e i c n e t r e t i f i c r a p p r e s e d n i s t t a r t u i v m i f e i m a t i n p i u a è r s i e r c i t a a l d i é r i c t t l e i m i s u p r r e v i p s e t r e c o n s e a n i p t i o r s s o e r d s i l e t t c t é r t i f d l c i a n t i p a l r e t l i o r e i c s t r u z - i n o o n n i c l l d é r i t t a l l p a a r t e c i p a a g z l i i o i d i e l l p a a r t e c i p a a l z ' i e o v n e e m r t e u s i a d h e t t o i v n o c a s d o i l i q u i d a z i o o t n n a e s f e a r l i p t o o s s o e r s d s e l s e d c e r t i f i r c a a p t p r e s e d h i s a t t r i u v n o e f i n a i a n z i .
28.9.	D a p a r i e s a t d e i m s s i i e o n d l e c r e t f i i a c t i r a p e p s t e a i n t v d i s i t m u c t i n f i a n n a z r i i
28.10.	D e s z c i n e i d l e v t e u r l a r e s t r i z a i b l l n i b i e t r a s f e r d b e d i l e i t t a i f r i a c p a p i r e s e d n i t s t r u m e n t i f i n a n z i a r i .
28.11.	R i g u a l p d a c e i s n e u è i s i t u l h a t s æ d s o c i d h e d l ' e m i n t t o e n n a t l p é a e o s a e i p a e s i n c u i v i e n e r f a t t o a s l i ' o i n f t t e e n n e d r e l ' a m m i s i s a i z o i n o e n e a l i l m a d r i c a) l e t r a t t e f i i u s t e a l l i f a o n s t u r l e d d d i t e o r i v d l a c e r t i f i r a p t p i r e s e d n i t s t r u m e n t i f i n a n z i a r i , b) s e l ' e m i t t e n t e s i i n c l a r r i c a a t t d e i n o u p e e r a a l l a f o n t e .
28..12	G a r i a e n b z a n c o n d i e a l t r t o i p o o n n a i c s s e r t i f i r a c a p t p i r e s e d n i s t a r t u i v m i e f i n a n z i a l t r e i a v c o n s e n t i r e a l l ' e l e m p t t o p l r i g e d o i z l o d e m n o i r a r e
28..13	P o s s i d l i c l o t r à v e i c t e i r t e i f r i a c p a p i r e s e n n e t l a l t e i i v o i n r i g i n e p r i o e c e p l e u r r t a l e c o n v e r s i o n e .
29.	**I N O F R M I A O N R E T L A V E L L E C O N Z D O I N D E L L ' O F D I E C E R T I F I C P A R T E I S R E A N T A T M I E N D I S E R N R A U N Z I A**
29.1.	**S t a t c i l s t r i e d i a v a l b d f f t a r a l e d a p i r s t v o e m o i d t à d l i s o t t o z s i o n i d e d l f f e r t a**
29.1.1	A m m r o t r o t t a d e d l ' i s s e i / d l ' o f f , e d t a s g i u n e n t d a g l i s t r u m i f e i n t a n z i o f f e i n t v i e n a d e i q t u e d l f i e i n t s i o t t o z s i o n s i d e l ' a m m o n e n t a o è n f i s d o e , s c r i l v e p r o c e d i u t r e m e p i p r e v i s t i p e b l a i c o n u l h a c m i a m r e o a l t a p r u b d e f i

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

29.1.2.	Periodo di validità dell'offerta o modalità per l'eventuale proroga o revoca della sottoscrizione
29.1.3.	Indicazione dell'importo minimo e/o massimo delle sottoscrizioni ammesse
29.1.4.	Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato in sede di sottoscrizione
29.1.5.	Indicazione dell'ammontare minimo di ciascuna sottoscrizione (espresso in numero di titoli o importo aggregato)
29.1.6.	Indicazione del numero minimo e/o massimo di titoli sui quali una sottoscrizione può essere ridotta, qualora l'assegnazione di titoli sia subordinata a tale possibilità.
29.1.7.	Modalità e termini per il pagamento e la consegna dei titoli sottoscritti
29.1.8.	Indicazione della data a partire dalla quale l'offerta verrà resa pubblica e descrizione completa delle modalità seguite.
29.1.9.	Procedura relativa all'esercizio di eventuali diritti di prelazione, negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento riservato ai diritti
29.2.	**Piano di ripartizione e assegnazione**
29.2.1.	Le varie categorie di potenziali investitori ai quali le azioni sono offerte (ad esempio, l'offerta può essere riservata, o è riservata, in tutto o in parte, a determinati paesi, a particolari mercati, a dipendenti, a determinati tipi di investitori)
29.2.2.	Per quanto a conoscenza dell'emittente, indicazione se i principali azionisti o i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza dell'emittente intendono sottoscrivere l'offerta, o se qualche soggetto intende sottoscrivere più del 5% dell'offerta.
29.2.3.	Informazioni da comunicare prima dell'assegnazione:
29.21.3.	Modalità e termini con cui gli investitori possono conoscere l'importo assegnato, e indicazione se la negoziazione può iniziare prima di tale comunicazione, o se sia possibile la negoziazione di una tranche prima dell'assegnazione di altre tranche.
29.22.3.	Condizioni per la riduzione delle sottoscrizioni e per i rimborsi delle somme eccedenti versate dagli investitori in sede di sottoscrizione delle singole tranche.
29.23.3.	Metodo di calcolo del prezzo definitivo e ammontare dei costi di sottoscrizione per investitore (incluse le spese di collocamento e gli oneri fiscali) nel caso di offerta a prezzo definito o massimo per le singole tranche.
29.24.3.	Descrizione di eventuali meccanismi di rettifica previsti per la restituzione parziale o totale delle somme eccedenti versate dagli investitori in sede di sottoscrizione (inclusi i casi di rettifica per effetto di clausole di greenshoe) nel caso di offerta riservata a tale trattamento e/o per differenze tra prezzo definitivo e prezzo massimo

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

29.2.3	In dicazione se il trattamento delle sottoscrizioni delle offerte sottoscritte nell'ambito dell'assegnazione sia condizionato, determinato o influenzato in modo esclusivo dalla qualità o dalla affidabilità dei soggetti
29.26.3	Indicazione se eventuali limitazioni siano gestite mediante riparto proporzionale o assegnazione integrale fino a concorrenza delle singole tranche di richieste inviate dai singoli dettaglianti.
29.27.3	Le condizioni in presenza delle quali l'offerta può essere ritirata o revocata e la data entro la quale può essere chiusa o ritirata.
29.28.3	Indicazione che nonostante la sospensione o la cessazione dell'offerta, i contratti conclusi prima della sospensione o della cessazione dell'offerta verranno eventualmente eseguiti.
29.29.3	Procedura e data per la comunicazione al pubblico dell'ammontare finale dell'offerta e dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni
29.2.4	Sottoscrizione e collocamento:
29.21.4	Indicazione dell'esistenza e dell'ammontare di eventuali commissioni di sottoscrizione o collocamento
29.22.4	Indicazione dell'esistenza e dell'ammontare di eventuali commissioni di gestione
29.23.4	Condizioni per l'esercizio del diritto di sottoscrizione
29.3.	**Fissazione del prezzo**
29.3.1	Indicazione del prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari. Il prezzo non è noto, ovvero in caso di offerta non soggetta a un prezzo massimo, deve essere indicata la modalità con cui il prezzo definitivo sarà determinato e/o il metodo di valutazione applicato e le ragioni per le quali non è possibile indicare il prezzo massimo. Indicazione dell'ammontare delle spese e delle imposte specificamente addebitate al sottoscrittore o acquirente.
29.3.2	Procedura per la comunicazione del prezzo definitivo.
30.3.3	Quando la possibilità di differenziare tra categorie di investitori il prezzo da pagare e l'ammontare delle offerte pubbliche è stata prevista, descrizione dei criteri e/o delle condizioni di chiusura anticipata dell'offerta e delle modalità di rimborso delle somme eccedenti versate dai sottoscrittori, specificando se la riduzione avverrà in via proporzionale o secondo altri criteri. Possibilità di ritirare la sottoscrizione in caso di pubblicazione di un supplemento al prospetto informativo e termine entro il quale tale diritto può essere esercitato, nonché indicazione che, in caso di mancato esercizio del diritto di ritiro da parte degli investitori che abbiano già aderito all'offerta prima della pubblicazione del supplemento, gli stessi potranno comunque ritirare la sottoscrizione entro un determinato termine successivo alla pubblicazione del supplemento.
29.4.	**Collocamento e sottoscrizione**
29.4.1	Nome e indirizzo dell'ente incaricato del collocamento in ciascuno dei paesi in cui viene effettuata l'offerta.
29.4.2	Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ciascun paese.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

29.4.3.	Nomen dizrzdoesio g gchtetaic cetdlaisnoott o sclr'ievme irss iuolthaesdeiu n im p edginsos u n za fo nmenoo me ien d iridzesxio g gcehtaic cetdlacnoll o c a l'em is sieonnzeanim p edgina os uionnzaefermo on ell'a md luintaoc c o dd o "v end lmae g lio d i c a zdieogaldee m esnsteinizdia g lac i o rdoi m plree s tran cSheeas o tto s c mizoiniognuealantdoata lditeall'em iisnsdoochapr,e rnteo n co peIrntad.ica zdieolh'aem mc o m tpiedsesldvaoom m isisiomtne o s c reiz i della com m issione di collocam ento.
29.4.4.	Data cuinitàtso aoràsnccolul'saoc coo ddotts o sio mez.
30.	AMSMSIEDANLLNEAG O ZCIANEZMI O D ADLNITE&G O ZNIDD ZI CERTIFIC PARTEI SREAN T A TMIE NDI ESRNRAUN ZIA
30.1.	Indairceseg lis truem ntfin aimzoiffteis o noosa ra nongog edtiuondo m adnid am smsiioanlemae g o zi aazlisocnoep,id i s trrilbsiuuim e r cra tgoo laamoos u t altmni e r ceapatiiv a,tleoinmid ic adzieoni e e rcna tqiuie stione. Questa ess emree n zi o enmatae altiem p resshiebanme m isasllmo engiaezziovne rà n e c e s s a r i a a p m p r e o n S t e n t o a t d e , v c e r s o e f o e r n l i e t d e a t p e i p r o s s i i n m u e g i l i s t r u m e n t i a r f i i n s a m a z m m o e s s i z a i h l z a i o n r e g . o
30.2.	Indictaurteiimerc areig o lamoeeqtuaitvi asluejnutiaplie,qu a matoo n o s c e dell'eem tisetc,ngoiàm m aelshaiegozias zriuom feimatin dialsthae scslaa s s di quelli dd ao fifrmeectere alla negoziazione.
30.3.	Sesim ultaneoqu m assiimteu rtan aalma enetazione degilairsitpue qu avlie nchiels'taam m isasuiomm e rcraetgoo lam ventagtoo n,tto s o ri collopativ a tasnteu nmefeim tain zdialrliate s s ha s s ev, v es reostrum e finandziaalrticela svsein g o meopteirlc o llo c apmuebnbtoipcroiv altoev, o n essefroernidtie ttasgulihaa tudritaa loip e razniom m ic,hgéu aarld u m ear ble caratteristiche degli strumenti finanziari alle qu
30.4.	Nome ien d iridzesioo g gtcih s is o naos suinlfie rmimo p edgina g inqeu a l: in term en dellbepie razsiuoim ie rcsaetoo n dfaorrimoe,lhiq u idalitàa vielrs m argtiaipre zzidiom aendoaffe ctlae,scridieolcheen d ipziroim cidpeall loro imop.e g
30.5.	Stabiliz zsaeuzieomm ic:ttoeunraez io ncilsptea o ca ddlve e n chiatao n ce ensaso fa c odlisao v ralloo avzvisoevnioee anletrimpeno pio lsteip o ssiannto a p r e n attivdiisatabiliz zdaezpiio enziznoe la z iaolh'o ffdeetvaoe,ensos efroernliete informaziowintódsipsecificate.
30.6.	L'avtveunzhaseip o treepbrbo e eadllsatabializiozmhen,ovnis ongoa ra nchiee vis icperdoattvifafmeee n tc ltree p o ses etreerfiam tiqnu a lssiimm con.t
30.7.	Inizio e fimodl odenlepiecroirsao sdtezbziplizaidend potrebbe es
30.8.	Idendietrhe sponsaebblialabiliz zpaezrigogmieu risdpzeirotinneseanltsee sconuotsacmilommtoeldaepliibzzaio ne.
30.9.	L'avveretlhaeezoperazdiisotmabiliz zpaoztiroenbdbeeteeormuinparreezdzio m eroc astu preiadzpzoe ch eb ve eairlntetbmarepvaele

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

31.	INFORMAZIONI DA MENZIONARE NEL CASO DI EMISSIONI DESTINATE A INVESTITORI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI UNA O PIÙ CATEGORIE
31.1.	Ragioni della/delle offerta/e e impiego dei proventi
31.1.1.	Ragioni dell'offerta, stima dell'ammontare netto dei proventi suddivisi per ciascuna principale categoria di impiego prevista e indicazione in ordine di priorità di tali impieghi. Se l'emittente intende utilizzare i proventi per più obiettivi o progetti, illustrare le priorità relative e l'ammontare delle risorse finanziarie previste per ciascun impiego. Se l'emittente è a conoscenza del fatto che i proventi previsti non saranno sufficienti a finanziare tutti i progetti previsti, indicare l'ammontare e le fonti di finanziamento addizionali necessarie. Descrivere sinteticamente la politica relativa alla copertura del fabbisogno finanziario non coperto dai proventi netti dell'emissione, specificando se tale copertura è assicurata da garanzie di sottoscrizione o da altri impegni. Descrivere sinteticamente l'importo e le fonti di finanziamento alternative previste per la realizzazione dei progetti di investimento, nonché l'importo dei proventi netti destinati a finanziare progetti di investimento alternativi.
31.2.	Intenzione di sottoscrivere l'offerta da parte di persone fisiche e giuridiche che siano/siano state in rapporto/collegate con l'emittente
31.2.1.	Descrizione delle intenzioni manifestate da persone fisiche o giuridiche che siano/siano state in rapporto con l'emittente, quali azionisti, amministratori, dirigenti o società del gruppo, di sottoscrivere l'emissione/l'offerta, ovvero informazioni relative a ciascuna persona che intenda sottoscrivere più del 5% dell'emissione/offerta.
31.3.	Fattori di rischio
31.3.1	Qualora la descrizione dei fattori di rischio sia significativa per valutare i rischi connessi all'assunzione di partecipazioni nell'emittente, descrivere i principali fattori di rischio che possono influire sulla capacità dell'emittente di adempiere agli obblighi assunti nei confronti degli investitori in relazione agli strumenti finanziari offerti, tipici dell'emittente".
32.	SPESE LEGATE ALL'EMISSIONE/OFFERTA E AMMONTARE NETTO STIMATO DEI PROVENTI
32.1.	Proventi totali netti stimati e stima delle spese totali legate all'emissione/offerta

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO XI

Informazioni immediatamente dei documenti di registrazione relativo alle banche (Schema)

1.	PERSONE RESPONSABILI
1.1.	Ogni persona responsabile della forma fornita nel documento di registrazione, e eventualmente, talunaerdtie sos. Inquete'ultima sion di eclarre la tipavreti. Nec la sdoipersofinsei ci hnec, lui sniemdbergiolirgadniaimmin istdraiz direzioodriveigiladnezla'eemtfetot, rniilneomelaqualidfieclpaersonnea; casiopdeomseiugridifcohirene, lnaodmeinnezeisoelade.
1.2.	Dichiaradazlipoenresoensepondsadboicliumdeirengoistraaztiosntcalnete, avenedssaedottautbaragiondeivlioglenazlsecopleoin, formianzeisosn contensountope, equanatlooroconosceonnzfaoarifnaiteinopresent omiosnstialdhalterailsneensEov.entduiacheiaradzeilpoenresoensepons ditalupnaerdtiedlocumdeirengoistraaztiosntcalnete, avenedssaedottautbaragiondeivlioglenazlsecopleoin, formaazoinotreinuelpaartdeel documdeirengoistriaozndeicuisonoresponssaobnipie, quanatlooro conoscenzaa, icfoantfnioormpiresiessitcanliodtoenraalrnsenilso.
2.	REVOIRSILEDGEAOINITI
2.1.	Nomeiendiridzeziovisdoerlmlieetntpeeirlperiocduoiirifeirisleon informaafrioaimaizierelatiagelieserciapaissa(tinoncilnédicazi dellòacsisazipoensfiadencpiaratpeng).
2.2.	Seirevissiosroindomei, sosnstoatriimsoidsallaimicoonosnostoatriinoantiir dunrateilperdiocusiirifiesrcoolneinfmoraziifoimzainierelatiagvleiserciz pasis, aftoirrendieatgtlsie, sfiigcinaviti
3.	FATTORIRISICO
3.1.	Chriaaindaizeiodneifaottridiriscohcihepossoinuoliresualcapitaàc de'elmtrietdeiadepnieagelioblliagdeissdoerivdaangstiirumfiematinzieair confronti dteogrlii, iinvuenstaitsoelzaitaantoFriindoi"rischi
4.	INFMORAZNILSLU'EMITTENTE
4.1.	Storieavoeduzioneedeell'emitten
4.1.1.	Denominazioneerlegaalleendeeinctoemm
4.1.2.	Luogeogdisitoranzedell'emitteonteierrsauziosonnuemer
4.1.3.	Dadaicostituezdiounaeteallitetneenatdeccezdoechaesionculiadurasita indetnearmai

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4.1.4.	Dominio effettivo rilevante, relativo alla persona fisica o alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, detengono il controllo della persona giuridica (ad esempio, titolari effettivi, amministratori, sede principale, sedi secondarie).
4.1.5.	Qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della valutazione del rischio, ivi compresa la valutazione di anomalia.
5.	**PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ**
5.1.	**Principali attivi**
5.1.1.	Breve descrizione delle principali attività della persona giuridica, con particolare riferimento ai settori di rischio.
5.1.2.	Indicazione dell'ubicazione degli attivi (ad esempio, sedi, magazzini)
5.1.3.	**Principali mercati** Breve descrizione dei principali mercati in cui la persona giuridica opera.
5.1.4.	Base di qualsiasi classificazione o valutazione dell'attività e documentazione di supporto (ad esempio, relazione annuale, bilancio, rapporto di revisione).
6.	**STRUTTURA ORGANIZZATIVA**
6.1.	Descrizione della struttura proprietaria e di governo (ad esempio, società controllante, società controllata, joint venture, società di comodo).
6.2.	Descrizione dettagliata delle linee di responsabilità e attività per ciascuna entità rilevante, ivi compresa la giurisdizione di costituzione.
7.	**INFORMAZIONI SULLE TENDENZE E SVILUPPI**
7.1.	Include una dichiarazione sintetica sulla natura e sulle motivazioni di eventuali cambiamenti significativi nelle attività della persona giuridica intervenuti dalla data dell'ultimo bilancio o rapporto di revisione pubblicato. Nel caso in cui l'elemento non sia applicabile, dichiarazione in tal senso.
7.2.	Informazioni relative a tendenze, incertezze, richieste, impegni o fattori che possono ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'entità per l'esercizio in corso
8.	**PREVISIONI DI BILANCIO E UTILI** Descrizione di ciascuna previsione o stima di utili, inclusa di registrazione deve essere coerente con le informazioni finanziarie annuali.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

8.1.	Undaicahriazichneidlusitprinalipresupspoculi'emteintheabasdatoprevisionea.o la stim Occodrinsetingchieareamtapprtesupploastaiifiattsuiùuaihmi embdegdirgadniaimm inistdaidzioenzeieo,chiv igilapnozsasimfolueirepresupredastaiifiattsuiùuaihmi emdbergiolirgadniaimm inistdàizdirenzieodivigilhannozhanalocuimafluae.Inpzrepspuosteivoesnsoerefalmenetcopmrsinbiidapardtegihivestsipoercie,fpicdceinsòchevofamoriferimento all'esatteizmzagelmaebraaseeddeellllea sprevis
8.2.	Unraelazioerdadttaaontaobrèlviisiondiipemadteenstòlnatgiudizidetctiontaobrèlviislaprie,visoilaasntèmèsatactaompcibartraettasmulelnabasindiceathaleabascoontaubtilleizpzealnapprevisoilaasntèmdegultiidlecoerente con i criteri cc.ontabili dell'emittent
8.3.	Laprevisoilbasnteimdegultiidlieveesseerleabosruautnabaascoompaarabquella delle informazioni finiapnazsisaartiie. relative
9.	**ORGNIDEAMMSRTZAINOED,DRIEIØENEIDGLIAZNA**
9.1.	Nomined,iovezfzinozpireoslsèmitdeenlsegnpiemsecc,oinndicnaezidelplerincaiptaivdiaèàsseserciàthafuodrèll'eemtsiettsasblo,rscilaóosignificativaellr'ègmuiatedo a) membri degli organi di aimnmeionidsitvaizgiolanz,al b) soci accom aintdaattaaridisunsa società in accom a
9.2.	Conflitti di interessi degli origrazaziodnieaemdmiivniigsit Devossoecheiarainnedlricpaoitenczcianlfidiittiterersgsliibbligehiiconfrodenltl'eemtdetelpeersdiceailpun9toelilorionterpsisvica/toialtri obbligzhai.dlintasisecomflitetsi,aduevaedeiscslhiaraeaazsieo:
10.	**PRNICPIAIZAINOSIT**
10.1.	Dichiaracaroonosdeenlz'eemtdet,emitèdinrtettaminadiceettampoesdsuòocontroblautroaltrsoggtgtos,pecifidaadrenecominearzdescrivnearteulraaledirotohltoma ilseurteataedpiattareevadbeulsisosste
10.2.	Desciziòevnenitaucaclomdoàt,ll'etmetedl,aldauaittuoanzpiosscaaturiad una dastaivsauucneonveandisaszlettoondtiocdllemlèent te.
11.	**INOFRMIOAZHNANZIRAIRGIUEARDEAANTTTIIVEILÈPASSIVISTIÀ,UAZFIONNANZELRROAFEHTPERDIDELEMTITNET E**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

11.1.	**Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati**
	Informazioni finanziarie sotto forma di dati riguardanti il numero di esercizi relativi all'emittente e alla natura di un periodo di riferimento, la cui disponibilità è richiesta al momento dell'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato (Certificato) o 1606/2002 (qualora applicabile) in conformità ai principi contabili internazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1606/2002, o, se non applicabile, in conformità ai principi contabili nazionali di uno Stato membro dell'UE o SEE, a seconda dei casi, informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, che devono essere redatte in forma analoga a quella che sarà adottata nel bilancio d'esercizio successivo, tenendo conto del quadro normativo in materia contabile, legislativo e regolamentare applicabile a tale bilancio d'esercizio.
	Le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere redatte in forma omogenea e pubblicate secondo le politiche e i criteri contabili adottati nel bilancio d'esercizio successivo, tenendo conto delle modifiche apportate a tali politiche e criteri contabili, le quali devono essere illustrate.
	Se l'emittente ha cambiato la struttura giuridica, la politica contabile, la presentazione dei conti o ha effettuato una riclassificazione significativa, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere redatte in forma omogenea e pubblicate secondo le politiche e i criteri contabili applicabili nell'esercizio successivo, tenendo conto delle modifiche apportate a tali politiche e criteri contabili, le quali devono essere illustrate, a meno che non sia impossibile ricostituire tali informazioni, nel qual caso tale circostanza deve essere illustrata.
	Se le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sono redatte in forma omogenea a quella che sarà adottata nel bilancio d'esercizio successivo, tenendo conto del quadro normativo in materia contabile, legislativo e regolamentare applicabile a tale bilancio d'esercizio, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono includere almeno:
	a) lo stato patrimoniale;
	b) il conto economico;
	c) in caso di emissione di strumenti finanziari non rappresentativi di capitale ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, il rendiconto finanziario;
	d) i criteri contabili e le note esplicative.
	Le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile indipendente secondo gli standard di revisione contabile adottati in uno Stato membro a norma della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a seconda dei casi, o secondo uno standard equivalente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

11.2.	**Bilanci** Se l'emittente dichiara di non pubblicare bilanci, la motivazione deve essere riportata nel documento di registrazione.
11.3.	**Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati**
11.3.1.	Dichiarazione esplicita che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sono state sottoposte a revisione. Qualora i revisori abbiano rifiutato di rilasciare relazioni, deve essere riportata la motivazione. Qualora le relazioni contengano rilievi, limitazioni, rifiuti o esclusioni, deve essere riprodotta integralmente e motivata.
11.3.2	Indicazione di altre informazioni contenute nel documento di registrazione controllate dai revisori dei conti.
11.3.3	Qualora le informazioni finanziarie contenute nel documento di registrazione non siano state tratte dai bilanci dell'emittente sottoposti a revisione, dichiarazione che i dati non sono stati sottoposti a revisione.
11.4.	**Data delle ultime informazioni finanziarie**
11.4.1	L'ultimo anno di cui le informazioni finanziarie possono essere contenute nel documento di registrazione.
11.5.	**Informazioni infrannuali e altre informazioni finanziarie**
11.5.1	Se l'emittente ha pubblicato informazioni finanziarie trimestrali successive alla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione, tali informazioni devono essere incluse nel documento di registrazione. Se le informazioni finanziarie trimestrali successive non sono state sottoposte a revisione, deve essere indicato esplicitamente, se in caso contrario le relazioni di revisione contengono rilievi o limitazioni. Se le informazioni finanziarie trimestrali successive non sono state sottoposte a revisione, deve essere indicato tale fatto e deve essere dichiarato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

11.5.2.	Scrip aourtnda tpao sotercdiip idl in o vme ersiis ptoeatl lah iu sd ce dli'mlo esercisizoitoto pao rsetov isiolndeo, cum deimrteg istradzeiovcecen te in form faizniaomziinafrriaen mnigau lairadlamn tiip oimseim edsiell'ser finanzQauriaolloeimnafo rm faizniaomnziinafrriaen mousaiahis tbaseotto pao s revisioenreir,einiusnhaiadrazioennesion tals Lein form faizniaomziinafrriaen dheuvadiim colu pleroes,peotrhi p apearltciv steospserioddlob'esefiniznainozpinaercioe dPeenqrtuea.nto rigu ardoanlie finanzioamrip arraetliavtaivlsotapoatrimlcilpire deobtblpiguòsser soddisfatto presenrimnodenodalbofisntetospractizio.
11.6.	**Procedimeanrtiegiaurdbiiztirali** Indicadlieovneentpuraolcediam ennitantiisvgiri,uizdiiaorarbailt(rcomespi evealtpurocdim dinqtuiteostipioncoroso présvtdiculi'emittseinate coonsecnaz)peurnperiorcdloatailvno eanilom epsiecedchpetois,saunoore oabbianvoudorecenritlee,viainptercususlilsaintiuazfionnaenzoiaaria reddtiàdveilli'etmenet/oldegrupIpnom.ancdinitazlpiroced,iinmsenrtii un'idoneraazdiiocrheianegativa.
11.7.	**Cambiamenativsiignmeldfin osiftimaaznizeiamriitatednetld** Descrizdiioevneentcuaamibniatismigenificdaaltlisaviituazfionnaenzoiar commedregdarulepvpeorifiodaatldsdhiiusduerlal'uoletismercpizeirbquale sonsctapeubblinafoermfaizniaomzisicatticepaorstveisiooinformaz finanzianfireannlunamliancadnizalicambiaminesnetriù,rne'idon dichiarazione negativa.
12.	**CONATTRHTMIPTOARNT** Sintelsuititcoattiim pontritaonoscihuedcordenlorhesavoimgent dell'iattàcivpeobrbeecromtpapereirm emdbeglirpupuon'lobligcazoeun diritaddeainfleuiinm isanirlevesauldapitàtellemedtatdemrepliee suobbalzigionneciomofndtiepiossosrdegsltimuerfitinzainachientend emettere
13	**INFOMRZAONIRROVENSNTDEATERZAIR,EIRIESRHTH DICHIANRIADNZITLIDESRSE**
13.1.	Senledoucmntodreigstriaonveeongionsitcirnpareeounraeliaoznaettribu adunpaeorsianqualliteàsptecin,diecnaormined,izroeizquaicdidfialpeeorsna esuoeivealtiuntesricisleviamell'emeiStebarreliaoznèestatradatuta richidestlai'etmenjndiccahriedparoiterelazsiomiocluseilflarma nedontenscousionclucsoinlconsednesloaersochaautorizlza contenutoedlaetlilvdaepladrotecumento di registrazione

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

13.2	Qualora in forma parziale o in indicata emozione, non fermo tenere in forma sanzionatoria stati riportati fede dell'intero che per, e quando le omittenti sempre pesi ai sanzionati di accertare la base dei in forma parziale o non lo indicate e rinunciano questi non sono, nsotati omessi sostituiti per otre brevi e rendere in forma sanzionatoria di non essere ottenuti negannevole. Inoltre, l'emittente ndtie vde e lilne di incfaorre mle azfioni.
14.	**DOMUE NATCIE ISBSIA PLUBBCO** Dichiarie che per la durata di validità dei documenti di registrazione possono essere consultati i dsoeguumenti pii(e), dsbercoalscoo: a) l'atto costitutivo e lo statuto dell'emittente; b) tutte le relazioni e le rettorie, e ne altri documenti e in forma sanzionatoria relativa agli esercizi sociali e, alutazioni o pari e ricadute ai spesi rutiichiesti dell'emittente, ci sono state ritrasepiatamente documenti e registrazioni o vero cui il documento si tratta di in riferimento; c) le in forma sanzionatoria relativa agli esercizi sociali dell'emittente, tenendo i un gruppo pion, forma sanzionatoria relativa l'emittente alle sue controllate per ognuno dei due esercizi precedenti la pubblicazione di un documento di registrazione Indicazione di un luogo e quali documenti e tassa il pubblico possono essere consultati, in formato cartaceo o elettronico.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO XII

Informazioni imiendiantu deeilleanoitn fomaitvasuigtlnm ieifintaiarzi rletaiv aasrtum tedievrtii(Schae)m

1	PERSONE RIEISPONSABI
1.1.	Ogmeirsoensapohedsaebilin foarzmiofnrin intepl ros peet,tvoe ntunatdlmi e talupmærdiie ssbn.questn'uodtaision,dicdaertpeaNi.eclasdoipersor fisicilnec,liumsie mdbergiolig admaim mstimaizioddier,ezioodniveigilan delli'etmen,ftornilreomedaqualifdieclapaersonead;asdoipersor giuridiocrlmeir,efolamdreazioendee.ela s
1.2.	Dichiaradzeilpearesoensepondsaelbibispættteosetahta,venedsose adottauttodaragiondeviligeantzlasecopleoin,formazoinotneinelte prospseottnope,quamatlooroonosacceonnzfoarifmaitein opresent omissiaoldinailterailsneenSEov.endtuiacheiaradzeilpearesoensepondsa ditalupmærdtiepl rospaetttteosetahta,venedssaedottauttodaragionev diligeantzlsecopleoin,formazoinotnineulpeardcepl rospdeittusionio resapobnsisionpoe,quamatlo rooonosacceonnzfoarifmatetin opresent omissiiochiaitaaltesæmnseoil
2	FATOTRIIDSICIO
	Chiainradicadzeifiantedriiscsligonifiqeargtisvtirumfeimtainzaffacir t alpubbdei/caomm æslsaiegoziaizmionodlap otevalutidrriesclidio mercactonnastsadsitrumfeintainzinaurnia,aezioimteito'lEtaattdoiri risch.Qo'tlepstardcevinecludmarvevisgoilinvestsiutpbrissirbisiceldio perdtictaaolpearzaaslec,odldciaasdie,vlaldredlorionvestim/emnetb casionc uiriscpheigrliinvestnitonilimnicuinicamaleonrionvestim un'indicdaizailfeantedoladescridzieolchiercostchandzeterm ilmisaonbi aggiuntivooi priosbabili effetti finanziari.
3	INFOMRAZIONI NADMNETLAI
3.1.	Interèspsirdsonegfiiusircilldièchepartecipanti all'er Descridzieovneentiunatdirecosmi,pqrusilrdiconflichtsoo,nsignifica pelr'emissionec/dlmnfdfiecratal,eolpheersomntereesdaetldaatudreagli interess
3.2.	Ragidoenlli'ofefiemrtpaidegpiorov,esndtiivedrsalliacedcepl rofet/too dalla copertura di determinati rischi. Qualvoermagcaonmunleircaagtidnalil'ofefleimtapideegiooveimdii,ciar proventi netti totali e una stima delle spese to
4.	INFOMRAZIONRCIURADNTIGLISTRUMIEFINNAZRIADA OFFRIRE/DAAMMETTOENREALLANEC

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4.1	**Informazioni relative agli strumenti finanziari**
4.1.1.	Descrizione del prodotto e dello strumento finanziario, ad esempio tipo, classe e numero di codice (ISIN, International Security Identification Number) o altro numero di riferimento analogo, ove disponibile, degli strumenti finanziari.
4.1.2	Fornire una spiegazione chiara e dettagliata che consenta l'investitore di comprendere come il valore dell'investimento sia influenzato dal valore degli strumenti sottostanti, a meno che gli strumenti finanziari siano prodotti derivati che prevedono il pagamento di almeno 1 000 EUR per ogni strumento finanziario
4.1.3	Legislazione ai sensi della quale gli strumenti finanziari sono stati creati
4.1.4	Indicare se gli strumenti finanziari sono al portatore o nominativi e se sono in forma cartolare o dematerializzata, nonché il nome e i dati di contatto dell'istituto incaricato della tenuta dei registri.
4.1.5	Valuta di emissione degli strumenti finanziari
4.1.6	Il rank degli strumenti finanziari offerti rispetto alle pubbliche azioni/quote ordinarie della società emittente, nella misura in cui tale informazione possa influire sulla valutazione dei rischi connessi a tali strumenti finanziari in caso di insolvenza o futura ristrutturazione.
4.1.7	Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari e procedura per l'esercizio di tali diritti.
4.1.8	In caso di nuove emissioni, delibere, autorizzazioni o approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari saranno creati e/o emessi.
4.1.9	Data di emissione degli strumenti finanziari
4.1.10	Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari.
4.1.11	- La data di scadenza degli strumenti - La data di esercizio o la data finale di riferimento
4.1.12	Descrizione del sottostante e metodo di rettifica del sottostante
4.1.13	Descrizione dell'obbligazione derivata, tra cui il pagamento o il regolamento finale, e il momento in cui sorge l'obbligazione
4.1.14	Regole applicabili in caso di eventi che incidono sul sottostante, procedure di aggiustamento e mercati in cui vengono negoziati i prodotti derivati, tra cui: a) le norme fiscali applicabili sul reddito degli strumenti finanziari; b) se l'emittente si riserva o meno la facoltà di rimborsare anticipatamente.
4.2	**Informazioni relative alle azioni sottostanti**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4.2.1	Il prezzo di esercizio e/o il modo per determinarlo e/o il periodo di validità
4.2.2	Descrizione dell'eventuale sottostante e indicazione dove reperire informazioni relative al sottostante: indicazione dove reperire informazioni sulle prestazioni passate e future del sottostante e sulla sua volatilità; nel caso in cui il sottostante sia un paniere, informazioni sulla composizione del paniere (ad esempio, criteri e procedimento di selezione e sostituzione delle componenti, metodo di ponderazione, regole in caso di eventi straordinari riguardanti le componenti, ecc.); nel caso in cui il sottostante sia un indice, informazioni sul tipo di indice, sulla composizione dell'indice, sulla metodologia di costruzione dell'indice, sulla fonte dalla quale è possibile ottenere informazioni più dettagliate sull'indice; nel caso in cui il sottostante sia un tasso di interesse, una descrizione del tasso di interesse; altro: qualora il sottostante non rientri nelle categorie sopra menzionate, informazioni equivalenti sugli strumenti che vengono considerati come base per la determinazione; nel caso in cui il sottostante sia un paniere, descrizione del paniere, indicazione del peso specifico di ciascuna componente nel paniere.
4.2.3	Descrizione di eventuali circostanze straordinarie che abbiano effetti sul sottostante, quali un'incidentalità straordinaria;
4.2.4	Regole di aggiustamento per modificare il sottostante in caso di eventi che incidono sul sottostante.
5.	**CONDIZIONI DELL'OFFERTA**
5.1	**Condizioni, statistiche relative all'offerta, procedura di adesione e sottoscrizione dell'offerta**
5.1.1	Condizioni a cui l'offerta è subordinata
5.1.2	Ammontare totale dell'offerta; ammontare dei titoli offerti in ciascuna forma tecnica, se previste; periodo durante il quale l'offerta sarà aperta e descrizione della procedura di sottoscrizione
5.1.3	Periodo di validità dell'offerta, eventuale possibilità di chiusura anticipata e descrizione della procedura di sottoscrizione
5.1.4	Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espressi in numero di titoli o importo aggregato da investire)
5.1.5	Modalità e termini per il pagamento e la consegna dei titoli emessi
5.1.6	Indicazione della data in cui risulta definita l'offerta e descrizione completa delle modalità seguite
5.2	**Piano di ripartizione e assegnazione**

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5.2.1	Le varie categorie di rischio trasferite con la polizza (ad esempio: furto, incendio, responsabilità civile, ecc.) e gli importi assicurati per ciascuna di esse, nonché le eventuali franchigie, scoperti o limiti di indennizzo applicabili a ciascuna categoria di rischio.
5.2.2	Procedura da seguire in caso di sinistro (ad esempio: termini e modalità per la denuncia del sinistro, documentazione da produrre a corredo della denuncia, ecc.).
5.3.	**Fissazione del premio**
	Indicazione del premio pattuito (importo in valuta avente corso legale nella Repubblica italiana) e delle modalità di versamento (ad esempio: rateale o unica soluzione). Indicazione di eventuali costi specifici a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.
5.4.	**Collocamento e distribuzione**
5.4.1	Nome e indirizzo dell'offerente e, se diverso, dell'emittente dell'offerta, e, qualora noto, del responsabile del collocamento in ciascuno dei paesi in cui l'offerta viene effettuata.
5.4.2	Denominazione e indirizzo dei soggetti incaricati del servizio finanziario degli agenti depositari in ogni paese interessato.
5.4.3	Indicazione se gli strumenti finanziari offerti sono oggetto di un impegno di sottoscrizione o di collocamento a fermo o di collocamento senza impegno irrevocabile. Se del caso, una dichiarazione relativa alla parte non coperta.
5.4.4.	Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione.
5.4.5	Nome e indirizzo dei responsabili del collocamento nei vari paesi.
6.	**AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE IN MERCATI REGOLAMENTATI**
6.1	Indicazione degli strumenti finanziari offerti o collocati oggetto di una domanda di ammissione alla negoziazione, con l'obiettivo di distribuirli su un mercato regolamentato o altri mercati equivalenti, indicazione dei mercati interessati e date entro le quali tali strumenti finanziari saranno ammessi alla negoziazione. Se del caso, deve essere fornita la precisazione che gli strumenti finanziari non saranno ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato.
6.2	Indicazione di tutti i mercati regolamentati nei quali, alla data della nota informativa, sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o collocare alla negoziazione.
6.3	Nome e indirizzo dei soggetti che si sono assunti l'impegno di agire in qualità di intermediari nelle operazioni sul mercato secondario, con l'impegno a garantire la liquidità degli strumenti finanziari, mediante la quotazione dei prezzi di domanda e offerta, e descrizione delle condizioni principali del loro impegno.
7.	**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

7.1.	Se nella tabella informativa sugli strumenti finanziari emessi nell'ambito di un programma sono descritti titoli legati ad sottostanti, indicare le informazioni richieste dall'allegato V.
7.2.	Indicare dove le informazioni richieste dall'allegato V e le informazioni sugli strumenti finanziari emessi nell'ambito di un programma sono descritte nella nota informativa, ad esempio mediante un rinvio alla pagina o alla sezione in cui le informazioni sono contenute. Riprodurre il contenuto della nota, anche in forma di glossario, per definire i termini tecnici utilizzati nella sintesi della nota informativa.
7.3.	Se nella tabella informativa sugli strumenti finanziari emessi nell'ambito di un programma sono descritti titoli derivati, includere una dichiarazione relativa alla persona responsabile delle informazioni fornite nella nota informativa sugli strumenti finanziari derivati, nella quale si attesti che, a conoscenza dell'emittente, le informazioni contenute nella nota informativa sugli strumenti finanziari derivati sono conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il significato. Se la nota informativa sugli strumenti finanziari derivati è stata redatta da soggetti diversi dall'emittente, includere una dichiarazione di tali soggetti attestante che le informazioni fornite nella nota informativa sugli strumenti finanziari derivati da essi predisposta sono conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il significato. Includere inoltre una dichiarazione attestante che l'emittente ha autorizzato l'inclusione nella nota informativa sugli strumenti finanziari derivati della nota informativa sugli strumenti finanziari.
7.4.	Qualora le informazioni provengano da terzi, fornire una breve descrizione delle fonti delle informazioni stesse e precisare se tali informazioni sono state riprodotte correttamente e se, per quanto a conoscenza dell'emittente, non siano stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Inoltre, l'emittente deve indicare le fonti delle informazioni.
7.5.	Indicare per ogni specie di titoli derivati offerti mediante la nota informativa sugli strumenti finanziari emessi nell'ambito di un programma se dopo l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato le informazioni successivamente fornite saranno aggiornate e, in caso affermativo, quando e con quale periodicità.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO XIII

Informazioni immediatamente dopo la fine di ogni periodo di riferimento relativo a titoli di debito di valore nominale unitario pari o superiore a 50 000 EUR

(Schema)

1	**PERSONE RESPONSABILI**
1.1	Ogni persona responsabile delle informazioni fornite in risposta a una voce del presente schema (indicare, in caso di persone fisiche, il nome e il cognome delle persone, compresi i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente, ove pertinente; negli altri casi, la denominazione sociale).
1.2	Dichiarazione di responsabilità delle persone responsabili delle informazioni fornite in risposta a una voce del presente schema, attestante che le informazioni fornite in risposta a una voce del presente schema sono, a loro conoscenza, conformi ai fatti e che non sono state omesse informazioni che potrebbero alterarne il senso.
2	**FATTORI DI RISCHIO**
	Descrizione dei fattori di rischio che possono significativamente influire sulla capacità dell'emittente di adempiere agli obblighi finanziari nei confronti degli investitori nell'ambito dell'emissione, classificati in base alla loro rilevanza nella categoria "Fattori di rischio".
3.	**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**
	<u>Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione</u> Descrizione di ogni interesse significativo per l'emissione, precisando i nomi delle persone interessate e la natura dell'interesse.
4	**INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ISTITUENDA FINANZIARIA AMMESSE ALLA NEGOZIAZIONE**
4.1	Ammontare totale degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione.
4.2	Descrizione dei tipi di titoli ammessi alla negoziazione, ivi compresi il codice ISIN (International Security Identification Number) o il codice di classificazione degli strumenti finanziari.
4.3	Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati

4.4	Indicazione degli strumenti finanziari oggetto della richiesta di ammissione alla negoziazione, con la loro denominazione, la forma e la categoria di appartenenza, la quotazione, la valuta di denominazione e il codice ISIN (International Security Identification Number)
4.5	Valuta di denominazione degli strumenti finanziari
4.6	Ranking degli strumenti finanziari emessi rispetto alle altre passività dell'emittente, descrizione di eventuali limitazioni ai diritti connessi agli strumenti finanziari e descrizione del ranking degli strumenti finanziari oggetto di ammissione alla negoziazione in caso di eventuali obbligazioni future dell'emittente
4.7	Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per l'esercizio.
4.8	Il tasso di interesse nominale e le disposizioni relative agli interessi da pagare data di godimento e di scadenza degli interessi; termini di prescrizione dei diritti agli interessi e al rimborso del capitale Qualora il tasso non sia noto, descrizione del sottostante sul quale è basato, del metodo di rettifica per porre in relazione i due valori descrizione del valore attuale attribuito dal mercato alla liquidazione avente tutti i termini e le condizioni di fatto aventi un'incidenza sul valore nominale degli strumenti finanziari
4.9	Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito, compresa la procedura di rimborso. Qualora il rendimento effettivo non sia noto, spiegazione del metodo di calcolo del rendimento effettivo, inizialmente, per gli strumenti finanziari che presentano una descrizione chiara e facilmente comprensibile del metodo di calcolo
4.10	Indicazione del rendimento.
4.11	Descrizione di tutte le restrizioni alla libera negoziabilità degli strumenti finanziari; indicazione dell'altra o delle altre organizzazioni che hanno assunto un impegno di sostegno della liquidità mediante operazioni di acquisto e vendita, con descrizione principali termini e data di scadenza dell'impegno assunto.
4.12	Indicazione delle delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono o saranno emessi.
4.13	La data di emissione degli strumenti finanziari
4.14	Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari.
5	**AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5.1	Indicare quali e quali strumenti finanziari sono oggetto della richiesta per il quale viene richiesta l'ammissione alla negoziazione, nonché la più prossima data in cui il singolo strumento finanziario sarà disponibile
5.2	Denominazione, codice ISIN e altri codici identificativi degli strumenti finanziari e degli agenti di pagamento nei paesi di origine.
6	**SPESE RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE**
	Stima delle spese totali relative all'ammissione alla negoziazione
7	**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**
7.1	Se applicabile, elenco dei consulenti legati a un'emissione indicati nella nota informativa
7.2	Indicazione di altre informazioni contenute nella nota informativa sottoposte a revisione o a verifica da parte di revisori dei conti e nelle quali è inclusa una relazione. Riproduzione, con l'autorizzazione delle competenti autorità, di tale relazione o, se non è stata rilasciata con l'autorizzazione, una sintesi della stessa
7.3	Se nella nota informativa sono contenute dichiarazioni o relazioni attribuite a una persona in qualità di esperto, indicare quali sono tali persone e quali sono le loro qualifiche rilevanti nell'ambito dell'emissione. Se la relazione è stata redatta su richiesta dell'emittente, indicare se la relazione è stata inclusa nella forma e nel contesto con il consenso di chi ha autorizzato tale parte della nota informativa
7.4	Qualora informazioni provengano da terzi, riferire in forma sintetica se tali informazioni sono state riprodotte correttamente e se, per quanto l'emittente sia a conoscenza ed in grado di accertare sulla base dei dati pubblicati da terzi, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Identificare la fonte delle informazioni
7.5	Indicare la natura e la portata dell'eventuale consulenza di cui beneficia l'emittente con la sua collaborazione nel pro

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO XIV

Modulo indicazione degli aumenti relativi ad azioni sottostanti ad unità di capitale

1. Descrizione dell'azione sottost

1.1 descrizione dei tipi e delle azioni;

1.2 legislazione nella quale sono state o sono rispettive;

1.3 indicare gli strumenti in azione nominativa, portatore e nominativo cartolare, ma anche quest'ultimo, nella denominazione del soggetto in caratteri cautoria degli registri;

1.4 valuta di ciascuna delle azioni;

1.5 descrizione dei diritti, tutti i proprietari, alla sottoscrizione, negli strumenti finanziari e procedura di pubblicità l'esercizio di det

- diritto dividendo:
  - data o date fisse di decorrenza del diritt
  - termini per esercizio di rivendicazione di pagamento e vantaggio a tale riguardo;
  - restrizioni sui privilegi del numero per il diritto tutti arrei side
  - impedimenti dividendo, modo di calcolo e spese, ricorrenza di cui tutti cumulati non cumulati invece di.
- diritti di voto;
- diritti di prelazione e le offerte per la sottoscrizione di strumenti finanziari e delle stesse azioni;
- diritti di partecipazione agli utili dell'emittente;
- diritti di partecipazione nelle eventuali ricerche attive con soli quidazione;
- disposizioni di rimborso;
- disposizioni di conversione;

1.6 in caso di nuove emissioni, indicazione delle libere autorizzazioni, in virtù delle quali le azioni sono state sarcamente/ecessme le addebiti e emissioni;

1.7 dove e quando le azioni saranno non ammesse a tutte le azioni;

1.8 descrizione dei diritti a riscossione delle tasse di tutte le azioni

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1.9. indicazione delle esistenze di eventuali rimanenze articolo bilancio offerte pubblici acquisto di tutta fase di questo individuo e di una relazione;

1.10. indicazione delle ferie pubblicate che si fossero tutte tenute su la relazione delle illustrazioni nel corso dell'ultimo esercizio dell'esercizio. Dove vi sono indicate le condizioni di ordine di scadenza del rifiuto e tutto ;

1.11. indicazione delle implicanti sull'attenuazione dell'azione tutte stabilite e sedicenti diritti nonché del potere di vendita delle offerte per gli azionisti.

2. Nella sua conclusione tutte le sue lotte sono appartenenti alla sua gestione, per ogni riguardo alla emittente testi sia nella forma prevista dalla sua chiesa di accumulare registrare la tabella azioni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO V

Informazioni minime da includere nel documento di registrazione relativo a strumenti finanziari emessi da organismi di investimento collettivo chiusi (schema)

	Oltre alle informazioni previste nella presente scheda, gli organismi di investimento collettivo di diritto comunitario forniscono le informazioni previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 17, 19, 20, 21, 22, 30, 43, 44, 61, 71, 81, 91, 92, 102, 122, 132, 142, 152 delle direttive (informazioni incluse nel documento di registrazione)
1.0	**Obiettivo e strategie di investimento**
1.1	Descrizione dettagliata degli obiettivi generali e delle strategie di investimento per esempio, un riferimento agli obiettivi di investimento (ad esempio, crescita del capitale, reddito, speculazione, combinazione o altro), eventuali restrizioni agli investimenti, strategie di copertura, tecniche di gestione del portafoglio e limiti all'assegnazione degli investimenti. Descrizione dettagliata della politica di investimento dell'organismo di investimento collettivo.
1.2	Limiti tecnici e/o effetti leva applicabili agli investimenti e note. Limiti applicabili alla concentrazione degli investimenti.
1.3	Luogo dell'organismo e stima del rischio di variazione dei tassi di cambio nei confronti dell'autorità di regolamentazione del paese d
1.4	Il profilo dell'investitore tipico cui è destinato l'organismo colle
2.	**Restrizioni agli investimenti**
2.1	Indicazione delle restrizioni all'investimento applicabili all'organismo di investimento collettivo e descrizione delle modalità secondo le quali tali restrizioni sono monitorate in caso di violazione
2.2	Qualora l'attività dell'organismo di investimento collettivo rientri in una delle seguenti categorie (2.3 o 2.5), specificare: a) investimenti in entità di diritto comunitario, altri organismi di investimento collettivo (inclusi i comparti) e società controllate o affiliate dell'emittente; b) investimenti in non più di organismi di investimento collettivo che investono più del 20% delle attività lorde in altri organismi di investimento collettivo; c) dipendenza da particolari fonti di reddito e/o attività a fronte di debiti e/o passività e/o contropartite (ivi incluse le garanzie reali); devono essere comunicate le seguenti informazioni: i) informazioni in merito a ogni investimento sostanziale/obiettivo di investimento collettivo/categoria di attività/operazione immediatamente successiva all'emissione del documento di registrazione (inclusa stima) o dal momento della registrazione (se tale stima non è disponibile) o dal momento della registrazione (se tale investimento/obiettivo di investimento/categoria di attività/operazione è

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

	e a strumenti dei rispettivi valori mobiliari inferiori a 50.000 EUR (Regolamento (CE) 809/2004); oppure ii) se gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato o un mercato equivalente o sono oggetto di una richiesta di ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato o un mercato equivalente, a condizione che tali mercati siano riconosciuti, aperti al pubblico e situati o operanti in uno Stato membro.
2.3	Qualora un organismo di investimento collettivo aperto (diverso da un organismo di investimento collettivo chiuso) descritto in questo modello abbia investito più del 10% delle attività nette in altri organismi di investimento collettivo aperti, il rischio connesso a tali investimenti sottostanti deve essere considerato in combinazione con il rischio derivante dall'investimento in tali organismi. Il punto 2.3 si applica, tuttavia, agli organismi di investimento chiusi, in quanto questi ultimi non sono considerati organismi di investimento collettivo aperti.
2.4	In riferimento al punto 2.3, qualora un organismo di investimento collettivo aperto abbia investito più del 20% delle attività nette in altri organismi di investimento collettivo aperti, il rischio connesso a tali investimenti deve essere considerato in combinazione con il rischio derivante dall'investimento in tali organismi.
2.5	Qualora un organismo di investimento collettivo aperto abbia investito più del 40% delle attività nette in altri organismi di investimento collettivo aperti, l'emittente deve fornire: a) informazioni circa la metodologia utilizzata per la valutazione del rischio di mercato, del rischio di controparte e del rischio di liquidità degli strumenti finanziari e delle operazioni di gestione efficace del portafoglio; b) se gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato o sono oggetto di una richiesta di ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato o un mercato equivalente o sono oggetto di una richiesta di ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato o un mercato equivalente, a condizione che tali mercati siano riconosciuti, aperti al pubblico e situati o operanti in uno Stato membro, informazioni circa la metodologia utilizzata per la valutazione del rischio di controparte.
2.6	**Materie prime** Qualora un organismo di investimento collettivo sia esposto in maniera significativa, direttamente o mediante un indice, in materie prime, l'emittente deve fornire una descrizione chiara e concisa dell'esposizione.
2.7	**Organismi di investimento collettivi immobiliari** Qualora un organismo di investimento collettivo sia un organismo di investimento collettivo immobiliare, un'esauriente perizia o informazione equivalente sul valore degli immobili, ridotti di eventuali ipoteche in corso, deve essere fornita al momento dell'acquisizione degli stessi e successivamente con cadenza annuale. Deve essere altresì fornita una valutazione dei b

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

	La cuonmizcia o n lel ed Eo r m ma izcdlui i paul n t o s 4 .acpap a l : a) i l s o g g e t f e o t t c u h a e l e a f v a l u t a z i o n e , b) o g n i a l g r e o t t s o o r g a s p i l o e n d s e l l ' a m m i n i s t r a z . i o n e d e i b e n
2 . 8	**S t r u m m t i e f n i u i a a e r r i i d a r t u i / n S i t e d h n e t l m t o e m e t a n r i a o l t u V t e** Q u a l u o m o a r g a n i d s i i m v o e s t i m o e l h e t t o t i v o e i s n t s a t r u m d e e n r t i i v i a n s t i r , u m d e e n l m e r c m a t o o n e t o a i n v i c a l u p t e s r c o d p i i v e d r a l g æ s t i o f n f i c c i d e n p t o r t a f (o g s l s i c e s c l u s i v a h l s e c n o t p l o r i d u n t r e a , s f e o r i e r l e i m i n a i r s e c i l n i s i n t i e g i l n i v e s t i m s o t t o s d t a r h l t ' o r g a l n i i s v m e s o t i m o e l h e t t o t i v i o , m p e r v e s e n t t u a h i i c c s h t r e u m e i m p i e p g e a p r t r i o t e i g d g a e i r s s c h i i a m b d i c r e d i u t o n d a , i c h i a r a z h i e o t n e e s s e t t i a l i i n v e s t i s m o e u n o t t i l i z z a c a o t p e r d t i r i r s a c h p i e s r c o d p i i n v e s t i m a d e e n s t o o r , i d l i e o l h e m o d a l i t à s e c o n d o l e i q a u a d l i c i t i t i r i s n c v h e i s t i c m n e n m e t s i s p o s s a n o
2 . 9	I l p u n 2 t o 2 h o s n i a p p l a i g a l i n v e s t i i m s e t n u t i m f e i n t a i n z e i m a r e i o s g i a r a n d t a i u t i n g o v n e o r d , a u n ' a n g z c i a l a u n o r g a i s m p o b b d l i i u n o d e g S l i t a m n i e m d o b a r s i u , o e i n t i r e g i o n a l i o l o c a l i o d a g l i S t a t i m e m b r i d e l l ' O C S E
2 . 1 0 .	I l p u n 2 t o 2 l e t t e a r) m a o s n i a p p l a i g a b i r g a n d i s i m v i e s t i m o e l h e t t o t l i c v u o i b i e t d l i i v i n v e s t i s m i e l i n i t p o r o d s u e m r v e a r i a z s i o s n t i a n u z r i a l d i p c u e b b l i c c o a m t o p , d o i s n t c a v a s g t a a m d m i s a t r u m f e i m a t i n z e i c a h r s i i a m p i a m o e t l ' ó t o e r n u i n e d a e s c r i z l i e o l h a c o m p o s i z i o n e d e l l ' i n d i c e .
3	**I f o i t o n r i s e d r i v i e z l l ' o i r s g m a n i n d v i e m s t e n o t l d e c t i v o**
3 . 1	L ' i m p n o r a t s o s i e m f f o e , t t o i v s t o i m a d t e o l , t e o m m i s i s g i o n i f i i c c a h t l i ' o v e r g a n d i s r i n v e s t i m o e l h e t t o t i e v v o c o o r r i s p o l n i r d e t t r a m i n a n d t i c e t t a p m a s r e e n t v p i z e i s t a e t l i q u a d l r i a o c c o c r o d i n i c a l u l s k a i a d a e d l o c u m d e i r n e t g o i s t r a o z p i o i n m e e d a e s c r i z l i e o l h a m e t o d o d i c a l c o l o d i t a l i c o m m i s s i o n i .
3 . 2	D e r s i z i o d n o e g i n o m m o i n s e h a l e ' o a r g i s n d i o n v t e i m s e n o t o l e t d e i w o o o r r i s p o d i r a e n t e n i t e d i r e e t h a t o n h , r e o p n u o ò s s c r a e l c a o c l a n f o r m a e l p m u e n 3 t o l e c h è , o p o t r e e s b s b l e s r i e g n i f i c a t i v a .
3 . 3	Q u a l u o n f e a r n i d l o i s r e e r v d i z e l l ' o r g a d l i n i s v m e s o n t i o m o e l l e v t o t i c e b v e a n e d f i a c e i r z (d i v e d r a i l l ' o r g a d h i i i s n m v e o s n t i o m c e l l e v t o t p) e r s e r v i p z r i e s t a a l t l i ' o r g a n d i s i n v e s n t i o m o e l l e v t o t e , q u a l t o a r l h i e n e n f i o c c p i o s s a r a s o e d r e s t i n d a ' t o i a m g i s m d o i n v t e i m s e n o t o l e , t d i i v c d a i r a t a l f e a t t 6 , r n i t h e o m d e t i e r z s i e n o t o d , e s c r i l v a e n a t u r a d e i b e n e f i c i
3 . 4	I l n o m d e f l o r n i d l o i s r e e r v r i e z s i p o n s a b d i a e t e r m i n e a d z e i d o a n i c e d l e d o l a l o d r e e l p a t r i o m o n e t t o d e l l ' o i m g v a e n s i t s i m m e c e i n d t o i t . t
3 . 5	D e s c r i d i p o n t e e n z i o a n l f i l d i i t n t e r e s i g s i n f i c d a o t g u m n i d e f i o i t n o d i i s e i r z v i d e l g ' a m m i s o d i i n v t e i m s e n c t o o l l e t t r i a v g o l i o b b l i g u h i s i o n t c e n u n t e i c o n f r o d e l l ' o r g a d l i n i s v m e s o n t i o m o e l l e v t o t g l o i b b l i n g e k d i o n f r o d i n e t r i z i l o r u o l t e r i c i n t e r e s s i . D e s c r i n z i i s o m m i c i d h e i v i n g o c c e i a p p e o t r e i s c o o l n u f e l i e t t i t a l
4 .	**G e s t d o e r g e l i i n v i e / s t o i m s u n l e t n t i**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4.1	Informazioni da fornire in conformità con l'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del presente allegato, per ciascun fondo in cui l'organismo intende investire la sua eventuale esperienza.
4.2	Fornire informazioni relative a qualsiasi esperienza pregressa in materia di investimenti alternativi detenuta dall'organismo o dai suoi delegati.
5.	**Custodia**
5.1	Descrivere le attività dell'organismo in materia di custodia di beni appartenenti a investitori, compresi dettagli su qualsiasi delega conferita dall'organismo, la natura dei rischi connessi e il modo in cui gli investitori vengono informati di tali modifiche. Nel caso in cui gli attivi siano detenuti da un custode, descrivere: a) le informazioni fornite agli investitori in merito alle responsabilità del custode, alle procedure per l'esercizio dei diritti degli investitori e ai conflitti di interesse che possono derivare dalle attività di custodia, se pertinente; b) la descrizione delle obbligazioni contrattuali assunte dal custode e dall'organismo, la durata del contratto di custodia e i provvedimenti previsti in caso di inadempienza contrattuale; c) ogni eventuale delega conferita dal custode, l'elenco dei delegati e dei conflitti di interesse che possono derivare da tale delega; d) lo status giuridico del custode e dei suoi delegati.
5.2	Qualora le attività dell'organismo siano detenute da più custodi, descrivere il processo di selezione dei custodi, illustrare le misure adottate dall'organismo per valutare la diligenza e la competenza professionale di ciascun custode delegato e descrivere i rischi connessi a tale delega.
6.	**Valutazione**
6.1	Indicare quando e con quale frequenza è effettuata la valutazione degli attivi, illustrare il metodo di valutazione del patrimonio dell'organismo, compresi i criteri utilizzati per valutare gli investimenti difficili da valutare, e indicare il modo in cui è calcolato il prezzo di emissione e di rimborso delle quote.
6.2	Descrivere dettagliatamente la procedura di valutazione seguita per ciascuna categoria di attivi, compresi i metodi di valutazione delle posizioni di livello 3 a norma della direttiva 2006/73/CE, e le modalità di controllo periodico della valutazione.
7	**Obbligazioni incrociate**
7.1	Per gli organismi di investimento collettivo multicomparto, descrivere eventuali obbligazioni incrociate tra diversi comparti di investimento e gli strumenti di investimento utilizzati per limitarle.
8.	**Informazioni finanziarie**
8.1	Qualora la documentazione giustificativa richiesta dalla direttiva 2009/65/CE non sia stata ancora trasmessa, fornire informazioni relative all'ultimo bilancio, includendo una descrizione della situazione finanziaria dell'organismo. Qualora l'organismo di investimento collettivo abbia iniziato l'attività da meno di un anno,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

	delle altre liste alla informazione indicata in cui non deve cumulare il registro relativo ad azioni.
8.2	Fornire un'analisi per tipo di partecipazione e per tipo di fondi investiti nelle organizzazioni investitrici e civili (indicare come richiesto se non una tassa trasferita ne).
8.3	Nel caso che dominano i informazioni sugli investimenti in ciascuna delle classi di valore del patrimonio non tipo più recente relativo ad ogni strumento finanziario (indicare chiaramente se non è stata esaurita la revi

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO XVI

Informazioni immediatamente deducibili dal documento di registrazione relativo a strumenti finanziari emessi dalla Società in membro di una società di ricerca di un organismo di regolamento o di un sistema di scambio

1.	PERSONE RESPONSABILI
1.1	Ogni persona responsabile delle informazioni contenute nel documento di registrazione, ivi eventualmente indicate, ha un'apposita dichiarazione sostituita dalla Società. Inoltre, nel caso di persone fisiche, il numero di bergoli riguardanti i membri di un'istituzione di vigilanza nella Società, ne ha il numero di telefono, nel caso di persone giuridiche, nel caso di persone giuridiche.
1.2	Dichiarazione delle persone responsabili del documento di registrazione, ivi contenute, avendo usato tutta la ragione di diligenza nella scopo di, formare i suoi contenuti, per quanto a loro conoscenza, rifiutati in presenza di una sola tale alterazione. Eventualmente, dichiarazione delle persone responsabili, ivi contenute, avendo usato tutta la ragione di diligenza nella scopo di, formare i suoi contenuti, per quanto a loro conoscenza, rifiutati in presenza di una sola tale alterazione.
2	FATTORI DI RISCHIO Chiarimento di ogni fatto di rischio che possa essere fluso in un'ampia parte dell'emittente ad emergere, ivi bibbiagde sosdenaivtdiagsltimu enfitinzainiamecionofndtiegli invtietsoirni, aunzeioeninltaitta t"tofraiirdshio".
3.	INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE
3.1	Laden oanzieondnell'emnteiutnebarecoversicznicedelplaosiozndeell'emenitetle quaoddtle'amtmraiozinnsea zniaole.
3.2.	Ildomilcioclu'ubaizioenoegraefliacoarngiauridiedla'emenitotenmt'tinédiriz e il numero di telefono.
3.3.	Ogni fattteoprecteinente ai fini della valutiatzeinotnee. de

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3.4.	Descrizione del metodo o dei metodi da impiegare per la valutazione dei rischi: a) la struttura delle procedure comuni all'insieme dei rischi o a ciascuna categoria di rischi o a ciascuna attività pertinenti ai prodotti o ai servizi, b) produzione di un'unica cifra complessiva per ciascun rischio o per ciascuna categoria di rischi o per ciascuna attività pertinenti ai prodotti o ai servizi, ottenuta mediante l'impiego di metodi descritti precedentemente.
3.5.	Descrizione delle procedure per la valutazione della conformità dell'amministrazione pubblica, ivi compresi, se del caso, i criteri di riferimento da rispettare e le relative modalità di applicazione.
4.	**FINANZIAMENTO PUBBLICO E MODALITÀ DI PROCESSO**
	Per ciascuna operazione di cui alla tabella del punto 1 fornire informazioni in merito a: a) i sistemi tributario e di bilancio, b) il debito pubblico, ovvero qualsiasi tipo di passività della situazione debitoria, la struttura presente e prevista del debito pubblico, la capacità di onorare il debito pubblico, la parte del debito denominata in valuta straniera, la valuta di denominazione del debito detenuto da residenti e quello denominato in valuta straniera, c) i dati relativi agli scambi con l'estero e alla bilancia dei pagamenti, d) le riserve valutarie, comprese le attività liquide o prontamente convertibili in valuta estera, ripartite per valuta, e) la situazione debitoria o finanziaria privata, compresi i tassi di risparmio, il debito in valuta nazionale, f) i dati sulle entrate e sulle spese. Descrizione dell'eventuale valutazione indipendente dell'ammissibilità effettuata da esperti indipendenti.
5.	**VARIAZIONI SIGNIFICATIVE**
5.1.	Indicazione di ogni variazione significativa dell'elenco fornito in conformità del punto 4 ovvero verifica dalla quale risulti che non si è verificata alcuna variazione.
6.	**PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO IN CORSO** Indicazione dettagliata di ogni procedimento giudiziario in corso, civile, amministrativo o penale, per un periodo di tempo superiore a cinque anni, che abbia avuto o possa avere ripercussioni significative sulla situazione finanziaria dell'amministrazione pubblica.
6.2	Informazioni in merito a ogni altro procedimento giudiziario pendente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

7.	**PARERE DEL DESTINATARIO DI AZIONI IN INTERESSI** Se nel documento di registrazione non sono riportate le generalità complete di un parente o di un affine entro il quarto grado, il notaio deve indicare il nominativo, il luogo e la data di nascita del parente o affine, il rapporto di parentela o affinità con il dichiarante e il numero di azioni o quote oggetto del trasferimento. Il notaio deve altresì indicare il nominativo, il luogo e la data di nascita del coniuge, il rapporto di parentela o affinità con il dichiarante e il numero di azioni o quote oggetto del trasferimento, qualora il coniuge sia socio o amministratore della società. Per quanto concerne l'acquirente, il notaio deve indicare il nominativo, il luogo e la data di nascita del coniuge, il rapporto di parentela o affinità con il dichiarante e il numero di azioni o quote oggetto del trasferimento, qualora il coniuge sia socio o amministratore della società.
8.	**DOMICILIO NATURALE DEI SOSTITUTI DI CUI AL LIBRO PRIMO, TITOLO I** Dichiarazione di parte relativa alla validità del documento di registrazione per gli organi sociali e consulente tecnico di cui al comma 1 (compilazione facoltativa), caso: a) relazione finanziaria annuale, relazione trimestrale, bilancio di esercizio, bilancio consolidato, relazione semestrale; b) tutte le relazioni, le relazioni, i documenti e le comunicazioni, tutte le azioni, le quote e tutti i diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1, per i quali non è obbligatoria la redazione di documenti di registrazione ovvero di cui il documento di registrazione fa riferimento. Indicazione del luogo nel quale il documento è reperibile, se diverso dalla sede del consulente tecnico, in tutte le ore di ufficio.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO XVII

Informazioni minime da includere nel documento di registrazione relativo a strumenti finanziari emessi da organismi internazionali di carattere pubblico e a titoli di debito garantiti da uno Stato membro dell'OCSE (Schema)

1	**PERSONE RESPONSABILI**
1.1	Ogni persona responsabile delle informazioni fornite nel documento di registrazione e, eventualmente, di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicare le relative parti. Nel caso di persone fisiche, inclusi i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede.
1.2	Dichiarazione delle persone responsabili del documento di registrazione attestante che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel documento di registrazione sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del documento di registrazione attestante che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella parte del documento di registrazione di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.
2.	**FATTORI DI RISCHIO**
	Chiara indicazione dei fattori di rischio che possono influire sulla capacità dell'emittente di adempiere agli obblighi ad esso derivanti dagli strumenti finanziari nei confronti degli investitori, in una sezione intitolata "Fattori di rischio".
3.	**INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE**
3.1	La denominazione dell'emittente e breve descrizione del suo status giuridico.
3.2	Ubicazione della sede principale e forma giuridica dell'emittente, nonché indirizzo e numero di telefono.
3.3	Informazioni sull'organo di governo dell'emittente e descrizione delle sue eventuali norme di governo societario.
3.4	Breve descrizione dello scopo e delle funzioni dell'emittente.
3.5	Le fonti di finanziamento, le garanzie e altre obbligazioni dei membri nei confronti dell'emittente.
3.6	Ogni fatto recente pertinente ai fini della valutazione della solvibilità dell'emittente.
3.7	Elenco dei membri dell'emittente.
4.	**INFORMAZIONI FINANZIARIE**

CO

4.1	I due più recenti bilanci annuali sottoposti a revisione redatti conformemente ai principi contabili e di revisione adottati dall'emittente e breve descrizione di tali principi. Indicazione di ogni variazione significativa della situazione finanziaria dell'emittente verificatasi dalla chiusura dell'ultimo bilancio annuale sottoposto a revisione e pubblicato.
5.	**PROCEDIMENTI GIUDIZIARI E ARBITRALI**
5.1	Indicazione di eventuali procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrali (compresi eventuali procedimenti di questo tipo in corso o previsti di cui l'emittente sia a conoscenza), per un periodo relativo almeno ai 12 mesi precedenti, che possano avere, o abbiano avuto nel recente passato, rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria dell'emittente. In mancanza di tali procedimenti, inserire un'idonea dichiarazione negativa.
5.2	Informazioni in merito ad eventuali immunità da procedimenti giudiziari di cui l'emittente possa godere conformemente al suo atto costitutivo.
6.	**PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI**
	Se nel documento di registrazione vengono inseriti un parere o una relazione attribuiti ad una persona in qualità di esperto, indicare nome, indirizzo e qualifica di tale persona e suoi eventuali interessi rilevanti nell'emittente. Se la relazione è stata redatta su richiesta dell'emittente, indicare che il parere o la relazione sono inclusi, nella forma e nel contesto in cui sono inclusi, con il consenso della persona che ha autorizzato il contenuto della relativa parte del prospetto. Per quanto a conoscenza dell'emittente, fornire informazioni in merito ad eventuali conflitti di interessi di detto esperto che possano avere un'incidenza sull'indipendenza dell'esperto nella preparazione della relazione.
7.	**DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO**
	Dichiarare che per la durata di validità del documento di registrazione i seguenti documenti (o loro copie) verranno, se del caso, messi a disposizione su richiesta: a) relazioni annuali e relazioni di revisione dell'emittente per ognuno degli ultimi due esercizi, redatte conformemente ai principi contabili e di revisione adottati dall'emittente, b) tutte le relazioni, le lettere e altri documenti, le valutazioni e i pareri redatti da esperti su richiesta dell'emittente di cui sia stata inserita parte nel documento di registrazione ovvero a cui il documento di registrazione faccia riferimento; c) l'atto costitutivo dell'emittente. Indicazione del luogo nel quale i documenti accessibili al pubblico possono essere consultati, in formato cartaceo o elettronico.

ALLEGATO XVIII – Tabella di combinazione

ALLEGATO XVIII	DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE					
	SCHEMI					MODULO
TIPI DI STRUMENTI FINANZIARI	AZIONI	TITOLI DI DEBITO E DERIVATI (< 50 000 EUR)	TITOLI DI DEBITO E DERIVATI (> o = 50 000 EUR)	STRUMENTI FINANZIARI EMESSI A FRONTE DI CARTOLARIZZAZIONE	TITOLI DI DEBITO E DERIVATI DELLE BANCHE	INFORMAZIONI PROFORMA
Azioni (privilegiate, redimibili, con diritto di sottoscrizione privilegiato, ecc.)						
Obbligazioni (ordinarie, legate al reddito dell'impresa, strutturate, ecc.) con un valore nominale inferiore a 50 000 EUR		O			O	
Obbligazioni (ordinarie, legate al reddito dell'impresa, strutturate, ecc.) con un valore nominale pari ad almeno 50 000 EUR			O		O	
Titoli di debito garantiti da un terzo		O	O		O	
Derivati garantiti da un terzo		O	O		O	
Strumenti finanziari emessi a fronte di cartolarizzazione						
Obbligazioni scambiabili o convertibili in azioni di terzi o in azioni dell'emittente o del gruppo ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato		O	O		O	
Obbligazioni scambiabili o convertibili in azioni dell'emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato						
Obbligazioni scambiabili o convertibili in azioni del gruppo non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato		O	O		O	

ALLEGATO XVIII	DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE					
	SCHEMI					MODULO
TIPI DI STRUMENTI FINANZIARI	AZIONI	TITOLI DI DEBITO E DERIVATI (< 50 000 EUR)	TITOLI DI DEBITO E DERIVATI (> o = 50 000 EUR)	STRUMENTI FINANZIARI EMESSI A FRONTE DI CARTOLARIZZAZIONE	TITOLI DI DEBITO E DERIVATI DELLE BANCHE	INFORMAZIONI PROFORMA
Obbligazioni con warrant per l'acquisto di azioni dell'emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato						
Azioni con warrant per l'acquisto di azioni dell'emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato						
Derivati che conferiscono il diritto di sottoscrivere o di acquisire azioni dell'emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato						
Derivati che conferiscono il diritto di acquisire azioni del gruppo non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato		O	O		O	
Derivati che conferiscono il diritto di sottoscrivere o di acquisire azioni dell'emittente o del gruppo ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato e derivati legati a qualsiasi altro tipo di sottostante, diverso dalle azioni dell'emittente o del gruppo non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato (ivi compresi i derivati che danno diritto a regolamento per differenziale).		O	O		O	

ALLEGATO XVIII	DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE		
	SCHEMI		
TIPI DI STRUMENTI FINANZIARI	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DI TIPO CHIUSO	STATI E LORO ENTI REGIONALI E LOCALI	ORGANISMI INTERNAZIONALI DI CARATTERE PUBBLICO/Titoli di debito garantiti da uno Stato membro dell'OCSE
Azioni (privilegiate, redimibili, con diritto di sottoscrizione privilegiato, ecc.)			
Obbligazioni (ordinarie, legate al reddito dell'impresa, strutturate, ecc.) con un valore nominale inferiore a 50 000 EUR			
Obbligazioni (ordinarie, legate al reddito dell'impresa, strutturate, ecc.) con un valore nominale pari ad almeno 50 000 EUR			
Titoli di debito garantiti da un terzo			
Derivati garantiti da un terzo			
Strumenti finanziari emessi a fronte di cartolarizzazione			
Obbligazioni scambiabili o convertibili in azioni di terzi o in azioni dell'emittente o del gruppo ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato			
Obbligazioni scambiabili o convertibili in azioni dell'emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato			
Obbligazioni scambiabili o convertibili in azioni del gruppo non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato			

ALLEGATO XVIII	DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE		
	SCHEMI		
TIPI DI STRUMENTI FINANZIARI	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DI TIPO CHIUSO	STATI E LORO ENTI REGIONALI E LOCALI	ORGANISMI INTERNAZIONALI DI CARATTERE PUBBLICO/Titoli di debito garantiti da uno Stato membro dell'OCSE
Obbligazioni con warrant per l'acquisto di azioni dell'emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato			
Azioni con warrant per l'acquisto di azioni dell'emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato			
Derivati che conferiscono il diritto di sottoscrivere o di acquisire azioni dell'emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato			
Derivati che conferiscono il diritto di acquisire azioni del gruppo non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato			
Derivati che conferiscono il diritto di sottoscrivere o di acquisire azioni dell'emittente o del gruppo ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato e derivati legati a qualsiasi altro tipo di sottostante, diverso dalle azioni dell'emittente o del gruppo non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato (ivi compresi i derivati che danno diritto a regolamento per differenziale).			

COPIA

ALLEGATO XVIII	NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI						
	SCHEMI				MODULI AGGIUNTIVI		
TIPI DI STRUMENTI FINANZIARI	AZIONI	TITOLI DI DEBITO (< 50 000 EUR)	TITOLI DI DEBITO (> o = 50 000 EUR)	DERIVATI	GARANZIE	STRUMENTI FINANZIARI EMESSI A FRONTE DI CARTOLARIZZAZIONE	AZIONI SOTTOSTANTI
Azioni (privilegiate, redimibili, con diritto di sottoscrizione privilegiato, ecc.)							
Obbligazioni (ordinarie, legate al reddito dell'impresa, strutturate, ecc.) con un valore nominale inferiore a 50 000 EUR							
Obbligazioni (ordinarie, legate al reddito dell'impresa, strutturate, ecc.) con un valore nominale pari ad almeno 50 000 EUR							
Titoli di debito garantiti da un terzo		O	O				
Derivati garantiti da un terzo							
Strumenti finanziari emessi a fronte di cartolarizzazione		O	O				

COPIA TRA

ALLEGATO XVIII	NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI						
	SCHEMI				MODULI AGGIUNTIVI		
TIPI DI STRUMENTI FINANZIARI	AZIONI	TITOLI DI DEBITO (< 50 000 EUR)	TITOLI DI DEBITO (> o = 50 000 EUR)	DERIVATI	GARANZIE	STRUMENTI FINANZIARI EMESSI A FRONTE DI CARTOLARIZZAZIONE	AZIONI SOTTOSTANTI
Obbligazioni scambiabili o convertibili in azioni di terzi o in azioni dell'emittente o del gruppo ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato		O	O	Solo il punto 4.2.2			
Obbligazioni scambiabili o convertibili in azioni dell'emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato		O	O				
Obbligazioni scambiabili o convertibili in azioni del gruppo non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato		O	O				
Obbligazioni con warrant per l'acquisto di azioni dell'emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato		O	O	E Tranne il punto 4.2.2			
Azioni con warrant per l'acquisto di azioni dell'emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato				E Tranne il punto 4.2.2			

ALLEGATO XVIII	NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI						
	SCHEMI				MODULI AGGIUNTIVI		
TIPI DI STRUMENTI FINANZIARI	AZIONI	TITOLI DI DEBITO (< 50 000 EUR)	TITOLI DI DEBITO (> o = 50 000 EUR)	DERIVATI	GARANZIE	STRUMENTI FINANZIARI EMESSI A FRONTE DI CARTOLARIZZAZIONE	AZIONI SOTTOSTANTI
Derivati che conferiscono il diritto di sottoscrivere o di acquisire azioni dell'emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato				Tranne il punto 4.2.2			
Derivati che conferiscono il diritto di acquisire azioni del gruppo non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato				Tranne il punto 4.2.2			
Derivati che conferiscono il diritto di sottoscrivere o di acquisire azioni dell'emittente o del gruppo ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato e derivati legati a qualsiasi altro tipo di sottostante, diverso dalle azioni dell'emittente o del gruppo non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato (ivi compresi i derivati che danno diritto a regolamento per differenziale).							

Allegato XIX – Et lenntoi os pdeecgi hil iezmzai ti

- Soàc iiemto hmai lrii
- Soàc imetirna r i e
- Soàc ideiv iens teimmto
- Soàc iceptei rmaentlttos reel lda i c e riceanfisica
- Soàc icehte haavnvonid ìia vàittd a mdei n3o a(snonàii settapr)t - u
- Comepdigsnpriaartroiitmnao

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) n. 810/2004 DEL

del 29 aprile 2004

recante modalità di applicazione dell'articolo 143 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la concessione di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti del settore del latte e del diritto applicabile a tali restituzioni concesse sotto forma di prodotti non modificati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti dell'agricoltura (regolamento unico OCM)[1], in particolare l'articolo 143, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce l'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari[2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) È necessario applicare determinate norme che diano effetto a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 relative alla concessione di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e alla riscossione di importi supplementari all'importazione di tali prodotti, qualora essi siano esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato.

(2) Il paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 143 del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che, in caso di esportazione di merci che incorporano prodotti per i quali è stata concessa una restituzione all'esportazione, l'importo della restituzione sia fissato tenendo conto della quantità di tali prodotti contenuta in dette merci.

(3) L'articolo 110, paragrafo 3, e l'articolo 111 del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevedono, in caso di importazione di taluni prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione di merci, la riscossione di un importo che tenga conto della differenza tra i prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale e nella Comunità[2]. È opportuno prevedere le modalità di riscossione di tale importo.

(4) Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 5 luglio 2005, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro ricavato dalla crema, burro

---

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 361/2008 (GU L 121 del 7.5.2008, pag. 1).

[2] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

il burro concentrato destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari[3] contenenti aggiunte di cacao in tutte le lingue ufficiali. È opportuno inserire nelle suddette disposizioni le rispettive diciture nelle lingue ufficiali degli Stati membri.

(5) L'articolo 20 bis, paragrafo 9, lettera c), del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni o alle prestazioni equivalenti per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari[4] contenenti aggiunte di cacao in tutte le lingue ufficiali. È opportuno inserire nelle suddette disposizioni le rispettive diciture nelle lingue ufficiali degli Stati membri. In modo analogo, le disposizioni di cui all'articolo 20 ter del suddetto allegato V del regolamento (CE) n. 174/1999 andrebbero coordinate nelle lingue ufficiali degli Stati membri. È quindi opportuno procedere alla stessa modifica per quanto riguarda la data della decisione.

(6) L'allegato V del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte[5] elenca le categorie nazionali di qualità del burro e dei prodotti negli Stati membri che possono essere ammessi a beneficiare di un aiuto all'ammasso privato. È opportuno inserire nel suddetto allegato le categorie nazionali di qualità del burro e dei prodotti negli Stati membri.

(7) L'allegato II del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'assistenza alla commercializzazione del latte scremato e del latte scremato in polvere e la maggiorazione della sovvenzione per il latte scremato in polvere destinato[6] alla fabbricazione di mangimi composti, nonché le disposizioni relative alla cauzione per garantire il rispetto di tale destinazione[7] contenenti aggiunte di cacao in tutte le lingue ufficiali. È opportuno inserire nelle suddette disposizioni le rispettive diciture nelle lingue ufficiali degli Stati membri. In modo analogo, le disposizioni di cui all'articolo 16, dell'articolo 19, paragrafo 1, e dell'articolo 24 e all'allegato II, parte B, dell'allegato II e dell'allegato X del regolamento (CE) n. 2771/1999 riguardanti gli scambi con il Regno Unito e l'Irlanda del Nord andrebbero coordinate nelle lingue ufficiali degli Stati membri. È opportuno adeguare anche le disposizioni transitorie di cui all'articolo 5, dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 24 e all'allegato II, parte B, dell'allegato II e dell'allegato X del regolamento (CE) n. 2771/1999 riguardanti gli scambi con il Regno Unito e l'Irlanda del Nord.

(8) L'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 37 e l'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2571/97, del 15 dicembre 1997, relativo alla concessione di aiuti all'impiego di latte scremato e di prodotti lattieri analoghi nell'alimentazione degli animali e alla vendita di latte scremato e di panna[8] contenenti aggiunte di cacao in tutte le lingue ufficiali. È opportuno inserire nelle suddette disposizioni le rispettive diciture nelle lingue ufficiali degli Stati membri. In modo analogo, le disposizioni di cui all'articolo 5, dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 24 e all'allegato II, parte B, dell'allegato II e dell'allegato X del regolamento (CE) n. 2571/97 riguardanti gli scambi con il Regno Unito e l'Irlanda del Nord andrebbero coordinate nelle lingue ufficiali degli Stati membri. È opportuno adeguare anche le disposizioni transitorie di cui all'articolo 5, dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 24 e all'allegato II, parte B, dell'allegato II e dell'allegato X del regolamento (CE) n. 2571/97 riguardanti gli scambi con il Regno Unito e l'Irlanda del Nord.

(9) L'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti

---

[3] GU L 350 del 21.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2060/2004 (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 6).

[4] GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2080/2004 (GU L 378 del 23.12.2004, pag. 3).

[5] GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2520/2004 (GU L 453 del 24.12.2004, pag. 3).

[6] GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2122/2004 (GU L 367 del 14.12.2004, pag. 4).

[7] GU L 342 del 22.12.2000, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2400/2004 (GU L 437 del 31.12.2004, pag. 9).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

latter occasion[8] stabilisce le modalità per l'apertura di una gara permanente. Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per taluni tipi di burro e il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per il latte scremato in polvere[9] prevedono gare distinte per i sud detti tipi di prodotti. È opportuno mantenere anche in tale meccanismo di gestione le autorità nazionali competenti per le procedure di gara nei nuovi Stati membri,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2191/81, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il burro è consegnato al beneficiario in imballaggi recanti una o più delle seguenti indicazioni, apposte in modo ben leggibile e indelebile:

– 'Mantequilla para elaboración',

– [lingua ceca] 'Máslo za snížené celní sazby',

– 'Smør til særlig toldsats',

– 'Butter zu ermäßigtem Zollsatz',

– [lingua estone] 'Alandamistollimäära võimaldav või',

– 'Βούτυρο που προορίζεται για μείωση του δασμού',

– 'Butter at reduced price',

– 'Beurre à prix réduit',

– 'Burro a prezzo ridotto',

– [lingua lettone] 'Sviests tarifa samazinājuma piemērošanai',

– [lingua lituana] 'Sviestas sumažinto muito tarifo taikymui',

– [lingua ungherese] 'A vámcsökkentés céljára szánt vaj',

– [lingua maltese] 'Butir għat-tariffa mnaqqsa',

– 'Boter tegen verlaagd tarief',

– [lingua polacca] 'Masło do obniżonej taryfy celnej',

– 'Manteiga a preço de intervenção',"

[8] GU L 107 del 23.4.2004, pag. 85.
[9] GU L 107 del 23.4.2004, pag. 46.
[10] GU L 107 del 23.4.2004, pag. 76.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– [Li na gsvlau coc aM] sal zaozn žén cúre u dl'ap oar ia dnea iE(H) čS 2 81 1," 9 1 /

– [Li na gsvlenao] M sal ozn žapinocie vi sakdl z Ure dobE (G) S š t . 81 2" 1 9 1 .

– Aset lusen (E Y) N :o 2 /819 mkaiuses italennett unu n latni y myvo "i

– Sm ö l rel stat in s peni igl ehi end f ödn r io En E) G n(9r 812/" .1

2 . Gl eiven ual nimb laagl d ie panet toi d lee larzi o dnevoi n reocrea nua o ip d lee ldici te u seguen :t i

– R veen a t p r loidh'a, i

– [Li na cge u a, Opět ýn p dej zakázán , "

– Vid resalg bfidt'o, r

– W i ertverkau fverboten",

– [Li na eg ot en] E ds a ü nü kelatud",

– Απαγ ρεύεται η εμπ ώ ηση",

– R sale p r loi ehtd, i

– R veen e t i erdhi e't,

– Vietata alr ivendita",

– [Lin g eluot en] At ald ārplošana aizlieg a't,

– [Lin g i luatna] Per pardu oi draudžiama",

– [Lin g u nereg e h Viszo rela tdsá it l , o s "

– [Lin g nal est] B jg h l - dhigl i i r pbij",t

– Do over k o overbod re , "

– [Lin g p uaa lc] a, sp ze dż za b on nia",o

– R veand a p loid 'a,

– [Li na gsvlau coc aOpät voný pe rdj zakázaný",

– [Li na gsvlenao] N a ld aj pnd ja pep r ove dna",

– J' lie h ymny t eil et lyk',i

– Återf äl n jgis nbf dein "i .

Articolo 2

Il eg ramen t Co E) (n 90 è 4 m2ifoc 9a o/o re eg eu:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

(1) Il est d lelar tcio l o0, parag arf o , 3 s o s tcid lua iegt uen et:

" 3 . Il bu r rco o uen rat oa cu is o nsat i nco r patoi nr ivelat o rsi co do la f o r ma luc d nent ua t nel la' l egat o d vee es sre co m erci aliz at o i n i mbal ag g ch i u sni . base, ai p rdo t t i i nco r patoi ra no r amd ie parag arf i l e 2, e en u tco n tdolee dis p zoi e- i nnaz i o ah i i n mater ia di d re o mazi i onend iep rdo t tali i nenat r i g i i mbal agg i rec ano, a s co d al iec as, i nc arat er i di re t ci, ch airamen et vi sbi l i e' l eg gbiil, i u an o pdi l ée seguen t di ci t ue r

– «Man et q ual i l co u en tan da - R g al men t o (C EE) n o 4 2 9 0» / 9 o « man et q u a i l l co u en tan d a para la coci na - R g al men t o (C EE) n o 4 2 9 0» / 9 o « man et q u a i l l co u en t n d a para la coci na y la past el ería - R g al men t o (C EE) n o 2 9 4 0» 9

– [l i n g a u e c a] Másel ný dej - nař ízen í (EHS) č. 4 2 9 0" / 9 e bo "zahu št é más l o na vařen á p e č e n í - nař ízen í EH(HS) č. 4 2 0 9", / 9

– 'Stege- o egle r bages m - oFo r o d nr i n EgØ K) n r . 4 0" 2, 9 / 9

– 'Bu t et t ett - V e r o d n u n g (EWG) Nr . 4 2 9 0" / od re „Bu t et k o z en t at - V e r o d n u n g (EWG) Nr . 4 9 2 0 9" do re Bu t et s hmalz - V e r o d nu n g EW(G) Nr . 4 2 9 0" /,

– [l i n g a u es t u e] 'Võ i l õ – mä r äu (EMÜ) n r 4 2 9 0" / 9 õ i ' k o e m t es e r i t d uvõ , i m i s o n et t e n äh t d ut o d uival m t ai ns e ekss – mä r äu (EMÜ) n r 2 4 9 0" 9

– 'Συ μ π νο ή μ νο β ού τ υ ρ - d Κ α ν ον ι σ μ (ΕΟ Κ) α ρ ι θ 4 . 2 9 0» / 9 ή «Συ μ π νο ή μ νο β ού τ υ ρ γο α μ α γ ει ρ ι κ - Κ α ν ον ι σ μ (ΕΟ Κ) α ρ ι θ 4 . 2 9 0» / 9 ή «Συ μ π νο ή μ νο β ού τ υ ρ γο α μ α γ ει ρ ι κ κ ή ζ α χ ρ ο σ α λ τ ι κ - Κ ά ν ον ι σ μ (ΕΟ Κ) α ρ ι θ 4 . 2 9 0» / 9 ή «Μ α γ ει ρ ι κ β ο ύ τ υ ρ Κ α ν ον ι σ μ ΕΟ Κ) α ρ ι θ . 4 0 2, 9 / 9

– 'Bu t et t o i - R g u at l i o (EEC) No 4 2 9 0" / 9 r ' co u en t at e d bu t et t f o r o o k i an d g b ak i n R g e u al t i o EEC() No 4 / 2 0 9 9,

" B e u r erco u en t ér - R è g el men t (C EE) n° 4 2 9 0" 9 o u " b e u r erco u en t ér p o u l a cu i s e i - R è g el men t (C EE) n° 4 2 9 0" 9 o u " b e u r erco u en t ér p o u l a cu i s e i et l a pât i s s e i - R è g el men t (C EE) n° 4 2 9 0" 9 o u " b e u r e r cu i s e i n - R è g el men t (C EE) n° 4 2 9 0" / 9 o b e u " r e nd cu i s e i - R è g el men t (C EE) ' n 4 2 9 0" / 9

– «Bu r rco u en t at o R g e o an hen t o (C EE) n 2 9 4 0» 9

– [l i n g a u l et t o e] 'Svies at e l ¸ a – R g u al (EEK) Nr . 4 2 9 0" 9 vai " k o e m t ssvies t s gatavo šnai u r ep šnai – R g l a (EEK) Nr. 4 2 9 0",

– [l i n u g a l t a n a] 'Pien o r i ebal ai – R g al men t as (EEB) Nr . 4 2 9 0" / 9 arba " k o e m r t u as t vies at as, s k ais r vi r t i i r epkit – R g al men t as E(EB) Nr . 4 / 2 0 9 9,

[l i n g a u n g e h e se] 'V a j d aj – 4 2 9 0/ E G K r end l et " vagy „s üést e és f ő z és e r szán t vajk o e m r át um – 4 2 9 0/ EG K r endel et ",

– [l i n u g a m al t e se] 'Ż j e t t al - bu t i - R g o an hen t (K EE) Nr u 4 2 9 0" / 9 j ew bu t i r k o ċ r m t ar ġ at - t i s j i r amu - i R - g h o an hen t K(EE) Nr u 4 2 9 0" /, 9

– ›B k - en bra a d o b t r - V e r o d r n e i n g (EEG) n r 4 2 9 0" / o f » bo e r co u en t at - V e r o d r n e i n EgEG() n . 4 / 2 0 9 9,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– [li na g qual c c a M sal so k cc nt rwane do g owan a i i ip zen a i – Rozpo zą dzen e iH(W) Gn4 /r 9”, 9

– Bu tert o iR lge amen t(Co E) nE 4 .2 0” 9 “ / am eit ag co n n at dr apra cozi ar eh co er R- gu amen t Co E) (E n o 0”, 4 2 9 / 9

– [li na g lswa o cac] M sal v oý kej - nar ai dn e i H(H) Sč. 4 2 0” 9 al é 9 “ k on n otvané ms l a v aren e ia op čnee i- ar ai dn e iH(H) č. 24 0”, / 9

– [li na gls v ena] M sal no - e ná l aščob a -Ure dab H(G) S t 4 2 0” 9 al / 9 “zg šč n n as l zao k u h op k o i- Ure dab H(G) S š2t .0”, 4 9

– Vo i y ö u ah ail j t t ap eb v on n at as et u E T() N o: 4 2 0, 9 / 9

– Ko on n et er at m s ö r n at fäg ön ich h ka g i- n o gän ö i H(n E g G n 9 0 4 9”2

Il bu r ro o n n at na cu is o n a to i co r pato i r v elat o se io do la of r ma Iu do n tau t nel all eg it ol v e es s re co m er ializ az ó in b maag l gh ii re s n ai it in mat er iid n ci, i ch ai amen e v i bs id el gi bg i , il u ain o dp ie kg en di ci i te u r

– Ghe e bten do d e an ec u ia R gl amen t Co E) (E n 9o 0, 9 4 2

– [li na ge u Gah ez ás al a ří zen E H)(č. 94 0, 9

– Ghe e Fo r dn r i H(n Ø g F r n 40, 2 9 / 9

– Au s Bu tert eg o n en s Ghe e Ver odn r g n E W) Nr . 40, 2 9 / 9

– [li na eg t u o] Pü l õi i– M ü ü i(E M) Ü n r 0 4] 2 9 / 9

– Boú τ υ g ge h K v o v u o u E K) (ρ 0 . 40, 2 9 / 9

– Bu tert g e R gu à t i E E) No(4 2 0, 9 / 9

– Ghe e bten du b u r er R g è en h en C E) (E n o 0, 4 2 9 / 9

– Ghe e o en t u da bu r r o R g e- am en t Co E) (E n . 0, 4 2 9 / 9

– [li na g el t u o] K u ē st s s v ies t (seg i ū n s b i e, f āt es p ē na) – R g e au l H(E) K Nr .2 4 0 9, / 9

– [li na gl a ia] Ghe e v sies ats – R g e ar h en as t H(E) Nr . 4 2 0, 9 / 9

– [li na gu u g res k e] Ti z t s í t v aj o g t e h) – 4 2 0 E 9 G r K 0 l et,

– [li na ga l es t e] Bu t g ah l č- n a k o j z n ou h ž u b ù m l ok n f ma’ Am t i Ko (b) ar t R g e am en K E) (Nr u 2 ,5 71 / 9 7

– Ghe e V r eo d m i En E g G n(r .0, 4 2 9 / 9

– [li na g p au c l c M] sal Ghe e Rozp o zą dzen e iH(W) Gn r 0, 4 2 9 / 9

– Ghe e R g e am en t Co E) (E n o 90, 4 2 9 /

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– [li na gsvlau cocMd]salčioesnét poekluéto-tar aindneiH( )Sč. 4 0,2 9 / 9

– [li na gsvlaenaoM]sal o e Ugreld bH(a G) S š t .0, 4 2 9 / 9

– Vo i yöaselujE T()No: 4 02 9 / 9

– Sm ö a r-o ldfij öEnnEqgGn(r 0,4 2 9 / 9

(2)Al aalicoˈol ,1 iétslt dole erzotco maèn s ousitdtáloteg esnet:

“P rela pse dizi o dnlebur rcoo cnn atre mb laatloai f id laa lipesa nico reg sand a apr te d le co mercni al d teatg li inmal tStato omembr o, lo etalre dici te dic u ial rego amen t(Co E) E n 3.0 20 ,/ 0la2ct sael a 104 d le eslem’ parè di co n t iTo 5il vé i6 gareu ma d lee leg en t dici te u r

– M naeq u ia cb oln atdrya envasa d dlse taid mal co n s iu me ohnt oen la Co m dln di (apa sau pa ic óp omelco erci m i na)o r i s t

– [li na cge uBa]ané zah uěšét nás l uóné k p řéí psmet břvée Sp oe čne vsí(t kevpeřzí do alm lo hodoní h ol je)p r o

– Emb laerdt kcon netret s hn scatnt direkte fbrou gFlaeislszkte (d tai i alld lken)

– V repaktes Bu tertétt zu m u n tradbiaen V rorauch i nd re G mein chaft (vo m Ei zel arld lezu eubreh en)

– [lin g esut o]Phaend tadl dk nent esteri dtvõu io etarbi nsekis ülndu ss (eõvõl t nsekis ja kaub ndu se)s

– Συ μ πτοω άγο και σ υ ασ πασ άγο βούτ υ ρ πτο υπ ρ ο α ρ πασα γ α ι U Ea ση κατανU E ση σσηντ Ko νυετητα (α αθ αλη οεθ a a s πτ υ τ ανι λ καυ α πτρυι ο)

– P akedco cnn ater dbu tertf di ert co n s u mi pnth Co omn m yut(do ieaken over by t h etail a d)er

– B uerrco cnn étet emb laé dl se téi à mal co n s at im dimente d n lsa Co m mau t nà(p endre en charge par e co mem n ed el tái l)

– Bu r r co cnn at re d mb laat lod se t ait mal co nu ms oli etr t oel a lCo m uà n d(ia co reg sane ai co mercian al i n mu i t o)

– [li na gel u eo]hepak o t kso cnn ētt ssvies t tsešam patēr iamņ Ko pmā n(do ašnai mazu m dzni e ib)a

– [li na gil atnau]Su pak u ast dk cnn t nasusvietstats, ksi as t eis i ai vgar ti obtndr i ej (ēpdu o tasi i ņažmen ei pnkyb)a

– [li na g nu gresle] A Közö égsbsn köz et veh f yasgtás ar zán t cs o agn o vaj kcon nnát u n ks i(kres k dlem ál alitátvétel e)r

– [li na gnl ese]Bu t i k kcon nat u p pk jat g ah l - dloetnf skKo hm -ùn l(gi ahdu j sbii l m-nrk bl - ti) m n u

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– V repakt bo etrco onn atarb setmd vo orerh t sksset co n s ucmmi pteGi mee nchsap (ver e termendo od rel tai alndlhe)

– [Li na gopalc c Z pakowane ans ł sckoc nn twarne rzezna zo en do b zep o eśdreji ko n scjuiwe Vs p ó cle ndo o zepje ia rzez and led taliczny)

– M naeitagco onn atd rae emb la d d sit and ao co n s udimect ona Co mn dlid e(o m vi asàt sa ut e dnac ng el cqmérci etal r ha) i s t

– [Li na glsvao cac]B lené dk onn a tvané ans l uč né an rpaim s p oe hv ps o čl n ose t (anve dneeilo alm lo hodoméh o e dpar

– [Li na glsvuena] Z pakiamo zgo čšn onas l zao ep o esdr op oa b v Sku p n (vs p r idrhejo ovik r u viten gndrodn o)

– P kaat tjauyh eit s äöväl st siöäs t mik l uet nutarskoetf uvo i yöv(ähl äijs tkut pn hal t u o et atvia)

– Fö a rkspat ko onn etrat s m öf ödi ekrt f bör urk i in ng gemen aspkn (avset tf ö d tal ajnd la n) ” <

Articolo 3

Il eg ramendn tCo E (n 1 / 2 7dfiocf7a ico nn eg eu:

(1) Il es ttdole allegàt dV è s o s tdila alegàt tdlo le esenre teg amendn t o .

(2) Il es ttdole alleglàt dVI è s o s tdila alleglàt tdlol le esenre teg amendn t o .

Articolo 4

Il eg ramendn tCo E (n /. 1 9è 9ndocfa icome eg eu:

(1) Al altcdi l 0 bi , 2 rag afr o ie9 ltdo leta elltera c) è s o s tdila tegusinett: o

“c) nel a d sel a l0 2, tand lee leg en dicit uer:

– Ar tcúl o 20 bis d le R gearhen t o (C E n° 74 / 1: 9

co mn tegie tarancl ar i do e el he en p ovd d le añ o1 …7 0.3 .6. ifa jd en el M me cándu md ea uerdo c le ba d en et al Co m dln a Eiu r oe py al R pe bl c ia Do m cin anyaip rbo aod emhan e talD ic s i 8/ó8 6nC E 9 eCo rej so .

– [Li na g cue c a čl . 20 íp s m a) nař zíen í (E S č. 1 74 /:1

C le kvóíat npoob dbí od .1 7. .do 30. 6 ..p r s ueňé hék o v ámci mem and a o p o zuoněn úzavřeného omezi Evr o pýmk s p e čhe sí t ma Do m iánn s iko rep bl i ak shváleného ozh rdo u tRí ayd 8/ 86 E S

– Ar t cl k 20a i of rdn ri n g(E F n r . 1 74 /:1

t odkb n gt nift n perrid e 1 …7it 30. .6. of mael epk uver i hen hd it dlle afal t ,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

s o mblev indgå te mel lem Det Eu rpæis ke Fælles kab og Den Do mm iakn sek R ep blik o gdkegndtoved R å dts af g else 98/486 EF.

– Ar t iek 20a d re V er odn ugn (EG) Nr. 1 7 49/9 19

Mi th p verlk oi n eg tfi rd sa J la r 1 ..7.- 30.6.. gemäß d re m idt em B esch l u s 98/486 EG d se R ates geneh m eing V ereinb ar u n g zwischen d re Eu rpäischen Gemeinschaf t u chd reDom ikan ischen R ep blik .

– [lin gau es tne] Määrase (EÜ) n r 1 7 4/1 9 9ar 9 ikelk 20a:

Pi i ramp ubrlitar ikkivio o lt . 7. .– 30.06 ....vas as t ikeumõ i s t em m iesn endu m alu el, mi s o ns õ l md Eu ur opaoÜhendu s ja Do m iamanikV abrai igvähel n i n g heak sk idlteud mõ u kuo g stegau 98/486/EÜ.

– Άρ θ ρ ο 20α τ ο υ καν ο ν ι σ μ ο (ΕΚ) αρ ι θ . 1 7 4 / 1 9

δ α μ λ ο γ ποκσήό σ η τ, ω α ο έ τ ο ς ..7.- 30.6.., γάλακ τ ο σ ες σκ όηνδυ ώμει τ ο υ μ ν μ ο ν ίσ ο υ μ ο ασ π ο ίσ υ ν ή φ ε θ ύ η ς Ευ ρ ο ϊκ ή Κ ρ ι ν ήσ α ς και της Δ ο μ ι α ν ικ ήΔ μ ο κ ρ ά τ ας και εγ κ ρ ίθ η απ ό την απ όφ α η 98/486 ΕΚ τ ο υ Συ β ο υ λ ί ο υ .

– Ar tcle 20a of Reg uat l o n (EC) No 1 7 4 / 1 9

tar i ff q u ao t f o r 1 ..7.- 30.6.., f o r m il p k ow d re u d re th e Mem o andu m o f Und re sandin g o o l ud e d b etween th e Eu r o ap Co m m yuand th e Do m ci an i R ep blic and ap p vee d by Co u cil Dec i s i o n 98/486 EC.

– Ar tcle 20 bis du règ l men t (CE) n° 17 4 / 1 : 9

co nnt gin t tar ia f re p o u l àn née 1 7 ..- 30.6.., d e hi t en p o d re au t i t er du mém o andu md'a c o d co o l uen t er la Co m m au t é u r o ép en et la R ép blique u do m ci an ie et ap p r vé par la d éc s i o n 98/486/CE du Co n eil .

– Ar tcio l o 20 bis d le reg o amhen t o (CE) n . 1 7 4 / 1 9

co nnt gin e t tar i af i r fi o per l àn n d ..7.- 30.6.. di l at t e in p o v d re a i t o l d o le mem o andu md' i n esta co o l us o t n a la Co m m ià eu i n t o ape la R ep blic a do m ci an ai e ap p r at o o co n a d e c s i o n 98/486/CE d le Co n s ig l io .

– [lin gau ett oeh] Reg uas l (EK) Nr. 1 7 4 / 1 9 9 209a pan t s

T a i af kvo at 1 7 .... – 30.06 ..... sau asjam p einam (peni a pu v ler i m sa) s kaņā ar S p ašanās mem o andu, kas n o ēg l t s s ar p Eir o asp Ko peni u u n Do m iānais k R ep blik u ap u s n t i p āt s ai r P ao l m s L ēn u m 98/486/EK.

– [lin gau l t ana] Reg ulmen t o (EB) Nr. 1 7 14/9 9 9 20a s t ai p n s i :s

tar i f é nkvo at 1 7 ... – 30.6 ..p ein om ell i am , s nu m atyta Eu r o pb end r i j o i s Do m in R k s o p blik o s u s ar i i t m m em o andu m ir p atvir t i an Ī t ay bo s s p erdi m u 98/486 EB.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– [Lithuanian] Az 74/1E9K9 rendelet 20. cikk a) pont:

A 8/86/EK tanácsirendelet által alkalmazott, az Európai Közösség és a Dominikai Köztársaság közötti megkötött egyetértés létrehozásáról szóló megállapodás során a [year] július 1-jén vagy azután kiállított származási bizonyítványok

– [Lithuanian] Article 20a taikomas Reglamento (EB) Nr 174/1:

Quota tariffa fl-ammont ta' 1 000 000 kg, imqassam bejn il-pajjiżi Membri tal-Komunità u l-Repubblika Dominikana u applikabbli mill-1 ta' Lulju 2004 sal-31 ta' Diċembru 2009 stabbilita mir-Regolament (KE) Nru 8/86

– Artikel 20 bis van Verordening (EG) nr. 174/1:

tariefcontingenten vastgesteld bij Besluit 8/86/EG van de Associatieraad

– [Polish] Artykuł 20a Rozporządzenia (WE) nr 174/1:

Kontyngenty taryfowe na lata od 1.7.... do 30.06.... na podstawie wspólnych doświadczeń zdobytych w trakcie stosowania Protokołu 8/86 do Układu zawartego między Wspólnotą Europejską a Republiką Dominikańską

– Artigo 20.º-A do Regulamento (CE) n.º 174/1:

contingentes pautais aplicáveis de 1.7.... a 30.06.... ao abrigo da Decisão 8/86 do Conselho de Associação CE-República Dominicana

– [Slovak] Článok 20a nariadenia (ES) č. 174/1:

Tarifné kontingenty na obdobie od 1.7.... do 30.06.... stanovené podľa Protokolu 8/86 o vzájomnej administratívnej pomoci medzi Európskym spoločenstvom a Dominikánskou republikou schváleným rozhodnutím Rady 8/86 (ES)

– [Slovenian] Člen 20a Uredbe (ES) št. 174/1:

Tarifne kvote za obdobje od 1.7.... do 30.06.... za blago, ki izvira iz Dominikanske republike in se uvaža v skladu z Protokolom o medsebojni upravni pomoči med Evropsko skupnostjo in Dominikansko republiko, odobrenim s Sklepom 8/86 ES

– Asetuksen (EY) No: 174/1 9 20 9 artiklan:

neuvoston päätöksellä 8/86/EY Yhtäkään sytyn Euroopan yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan välisen yhteistyön pöytäkirjan mukaisena maistajuhlana tarjoilluista määristä 30. päivänä kesäkuuta.

– Artikel 20a införd genom förordning (EG) nr 174/1:

tullkvoter åren 1 ... 30. 6. införda genom överenskommelse mellan

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

Eu r oei pas kegmen aspken och Do m ian n as ikerpk tol ein, kogdkän gen o rändt es b se l 8/ t86 E9G.

I it t oialsdiait ico o nfemente al p esen e tar tcil l oob ain ge des p arar tver s da d se t aizi ne o ndicnta el a d sael a 17. ”

(2)L’ar tcil 0oetrè 2s oespspo .

(3) L’al egat oV IIIè s oespspo .

Articolo 5

Il tes t do le alleglat oV d le reg amen t(Co)En 2 771 /è1 o9 s9t i9 dt hau alleglat oI I d le p esen e t reg amen t o .

Articolo 6

Il tes t do le alleglat oI d le reg amen t(Co)En 2 79 9è/ ds s9t 6 d9 hau alleglat oI V d le p esen e t reg amen t o .

Articolo 7

Il eg amen t Co)E (n 5 0/20è 5ndi3cfta ico n eg eu

(1) Al ar tcil , dies 5t do le a let era b) è s o s t di la t egusin ett: o

“b) co n t eni t nivig t di hae d ei c s i 0o30n/8/C Ee2*02 30/8c2C E d l*Co n s i g l i

* G UL 8 d le 1043 0. ag 18 2

* G UL 02 d le 4-20 3 9 ag 0.” 6

(2)Al ar tcil 8o, ara g afi o ies lo t d le a let era d) è s o s t di la t egusin ett: o

“d) nel a d sael a l02, i l er och e uo m n t nie t end ga d le e leg en di cit ue r:

– R gea hen t Co)En°(2 9 10 ar5t cú/1 2, o 5

– [li na ge u čaláj ek 5ař zíem E)Sč(2 9 10 3 5 / 2

– Fo r o d n r i E(n)F g n2 r 5 0 30 5r t ál 2 k 5

– V reo d r u r E G Nr .(2 00 5, Ar 3t 5il k 25

– [li na eg t u o)M i äu es E(Ü r n 2 05 10 ar 5 iel/k 2 5

– K v α α v σ µE d Kop t (5 0 32 0510 ó/ρ 2 9 ρ o 5

– Ar t cle 5 R ge af li E G No (2/ 0510 3 5

– R ge e hen C)E(° n2 9 10 ar5t cle/ 3

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– R ge amen tCo E (n . 20 20,ar 5cci 3 5,o / 5

– [li na gtt ue nR ge as lE (K Nr . 2 05 10 3 a5n ,t/ p

– [li na gluania R ge arhen tEo BN(. 2 0 50 35a5 p/ss,2nr i s

– [li na gu nereges h 2 9 10E/ 5Kend 2et c5 k k

– [li na galtese]Ar t i koarlR ge aon5en K)HNr u 2 05 10 3 5 / 2

– V reod ne i En Gig n (r 02 10,ar 5t ei3 5k 5/ 2

– [li na gp auc lc Ar]k u l Rozp ozar den a iW)E n r 02 10, 5 3 5 / 2

– R ge amen tCo E °(n 2 20 10ar 5 i / g, o 5 . o

– [li na gs vau coc Čálá h o kar a5 dnea inE( )Sč. 2 0 5 10, 3 5 / 2

– [li na gs vaenao] Člen Un5 d bE(e)S š t . 0 20, 5 3 5 / 2

– Aset u E Y(N o: 2 0 5 10ar 3t 5a k5 12

– Fö dno ir En Gig n (r 02 10ar 5t el3 k5 5/ 2 ”

(3) Al al ico' ol ,1 i 0s l t do le ara g afr cè s l io s t tol ih eg en e t:

“ 1L'ap pid zio en d le'all ui oacqtd le d zi o ol do tt oè usbo di ata a l a l presen azio en d le a l dich ariazi o din i mi ns se ini lob ica npat cia ,a coc magpata d lat i o ltdi i o m apzio e ten, per le mi p azir tio s no tel enc te ,d ha l pova d le h i 'g oi ias ciata ni ap pd zii o dn ie seg en t i ens: t i r u m

a) p r oco l o n 1 4. do g a coc di eu r o ei pco od ut sr ial Co m ua n a l Ro o nn a i*e al Bu l ar g *; *

b) p r oco l o ln d al al leg at oI V d le a lco 'do di par t nar ai t oA G-CP E if natmoa Co t o in 2 log 3 i u 0 2 0 nap 0 pd ai le l ni vi r d l a a d l ei c s ei /b 0 2 n 0 d t Co ni g l d ie Mi i n i s A Cr -P C E ** i* ap pers o l a« co do di ar t nariat o A G-CP E) ;

c) p r oco l o n l . do ea 3 d ei c s e o 1 n 8 9 le Con s l i di g a s o sciazi o e Cn /H u ch a i* *; *

d) p r to co l 1. o d le an l o 'do co n i Sud l af i cra* * * *;*

e) p r oco l o n 13. do le a lco 'do t ar al Co m ua n o i n t co a n u ri ce pe al Co n e d fazi o n sviz e z a d le 2 g 12 7 2 *o l* *u ;* 9

f) p r oco l o l o d le an l co co do c 3 on a Gl o d a n ra ;i

g) reg l e o di cu ial u n p t 0 d le all co co do con a Nb v eg a.i

* G UL 3 5 el 7 3. 11 . 9 , 1 a pg 2 4 l .

* * G UL 38 5 l e 2 3 1 .. , 1 l a pg 9. 9 14 .

* * * G UL 1 9 el 5 8. 12 .0 , a pg 6 . 4

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* * * * G UL 86 d le 0. 23 . 81, ag 9 1 .

* * * * G* UL 3 dl l 4 . , 1 ag 2 . . 11. 9 9 9

* * * * G* UL 0 d le 3 1 ., lag 2 89. .1 ”9 72

(4) Al arlicco ol ,2 aragl afr o ietsl t dole a lettera d) è s ct sosidih eg sn e t:

“d) nel a d sel a l02, uand lee leg en dicit ue r:

– R gearhen tCo)E °(n2 29 10 ar5icú l 0o, 2

– [li na cge ucláj ek 02 ar zien E)Sč(2 20 510, 3 5 /

– Fo rdn ri En)Fg n (r 0210, ar5 t ei3 R, 2/ 2

– V reodr u nE)gNr .(2 0 50, ar3 t 5l R, 2

– [li na es tuo)M i äues H( )Ü n r 0210 ar5t ie5l 50k, 2 2

– K va o v ı Eσ)κρ ó ç θ .(0210, ά 50 ρ 06, /2 2

– Ar tcle 02 oRfge at di nE)C(No 2 0510, 3 5 / 2

– R ge erhen tC)E(° n2 29 10 ar5tcle/ 02,

– R ge amen tCo)E (n . 20 20 ar5tcci 3 50, o / 2

– [li na ett ue n R ge as lE)K(Nr . 2 0510 0.3 ap /,t 2s

– [l i a nl ania u R ge arhen tEo)BN(. 2 0 50 032 sait rp 3 n i s

– [li na gu nere ge h 2 9 10 E/ 5K end 2et 0.2i k k

– [li na gal tese]Ar t i k0 ar R uge 2 men K)E(Nr u 2 0510, 3 5 / 2

– Fö dno ir En)Gg n (r . 0 02, ar t5 il 3R, 52 / 2

– [li na ge au cl cAr]k u l 0 Ro2p oza r den a iW)E n r 0210, 5 3 5 / 2

– R ge amen tCo)E °(n2 29 10 ar5t i/ 0g o 2

– [li na gs vau coc Cláh o 0k ar2a dne a iE( )Sč. 2 0510, 3 5 / 2

– [li na gs vene ao]Člen 0 U2re d bE(e)S š t . 0 20, 5 3 5 / 2

– Aset u ens E)(N o: 2 0510, 32 ar t /a 2, k l

– Fö dno ir En)Gg n (r 0210, ar5 t ei3 R, 2/ 2

(5) Al arlicco ol ,2 iets4 t dole ara gp afr cè s1 io st tol ih eg sn e t:

“ 1L . a resen e t eszi o is ap p d aa ile l mi p ozir tio re alzzate el q ua d od ie co n eni t r tar i arfi fl isviu seir pa sp di o ere i fg ain i gre luc hem d ai d dee do ons s i Co Xa Ei

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

(6) All'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), è sostituita la seguente:

"d) nella casella 20, per quanto riguarda, rispettivamente, il numero di lotto/il numero di certificato IMA/le date di rilascio, utilizzando una delle seguenti diciture:

– Válido solo para compañías con certificado IMA n° ... expedido el ...,

– [Lingua ceca] Platné pouze pro zásilku předloženou s osvědčením IMA č. ... vydaným dne ...,

– Kun nylagt godkendt af IMA i c-certifikat nr. ..., udstedt den ...,

– Nur gültig Verbindung mit Bescheinigung IMA Nr. ..., ausgestellt am ...,

– [Lingua estone] Kehtivus koos IMA erstifaatnr ..., väljaantud ...,

– Έγκυρο μόνο σε συνδυασμό με το πιστοποιητικό IMA αριθ. ... που εξεδόθη στις ...,

– Valid if accompanied by the IMA certificate No ... issued on ...,

– Valable seulement accompagné du certificat IMA n° ... délivré le ...,

– Valido esclusivamente con il certificato IMA n. ... rilasciato il ...,

– [Lingua lettone] Derīgs tikai kopā ar IMA sertifikātu Nr ..., kas izdots ...,

– [Lingua lituana] Galioja tik kartu su IMA sertifikatu Nr ..., išduotu ...,

– [Lingua ungherese] Csak a [kiállítás dátuma: ÉÉÉÉ.HH.NN] -án/én kiállított [tétel szám] számú IMA bizonyítvánnyal együttérvényes,

– [Lingua maltese] Validu biss jekk akkumpanjat b'ċertifikat IMA Nru ... mahrug fil-...,

– Geldig indien vergezeld van een certificaat IMA nr. ... afgegeven op ...,

– [Lingua polacca] Ważne razem z certyfikatem IMA nr ... wydanym dnia ...,

– Válido quando acompanhado do certificado IMA com o número ... emitido em ...,

– [Lingua slovacca] Platné v prípade, že je priložené osvedčenie IMA č. ... vydané dňa ...,

– [Lingua slovena] Veljavno, če ga spremlja potrdilo IMA št. ..., izdano dne ...,

– Voimassa vain ... yömme tyn IMA-todistuksen kanssa,

– Gäller endast tillsammans med IMA-intygsnummer ... utfärdat den ..."

(7) All'articolo 10, lettera b), è sostituita la seguente:

"In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, gli importi di cui all'articolo 7 della presente direttiva sono iscritti nella casella 20 del documento di controllo come segue:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– C ret ic a6ddie mi p acir tóconn t i rp ducido para el p rduct co rel n úero dne kol n. . qu e es ah co vver tdoi en u nc e t ic a6ddie mi p acir tóconn t i ppdom para el qu e es a dud aaby es aha b and, el dl id pe dno d e. . .0 /l0g c;e t ic a6dyaian ao dt

– [Li na cge uZam]ěněn zodovozní l ceinc e es nsžením clem p r p rdu k p d p ař dv myč. . .na. dovozn líc inci s pímh chem, an zákla d čteré byl vo měřen a luazen ol vo h dn ěo..t/ 0l 0k g d;nci e ž byla zap očtena

– Ændret f a ren i m pcon r tsn d ien slat t ol sat sf œt r p rdu k tu nd re n r .t ien i m picon r tsn d uf dl ot dsat ,s vo rd n s ykldi eg mi p ol dt åp o. .0 / 0lk er b tal; t l c in ens er allere d af sv ler

– Umwandl u ei eg Ei n fzeruz hu mer näß ien Zo tlatzl üfd sa Erzeu g mm iid el d.f Nr. i ei en Ei n fzeruz hu mvo dn Zo latzlvo sn . 0. 0k, l ree n r dh ettwu d e Lizenz a lgesch er bne

– [Li na egs tue Jümb rarves att dvähend ta du ot l aks ia gmi p di rlen iit ts sm os väl a j an d ud l ele mm. u. s v.as. at vale ot elet , ätel it ka ulaks ia gmi mp di rlen iit ts sm el p u h u mak slat äj ro ak sm td tu o laks .i 10m k0i hramo ng oi la; l k ein tt js s aulat id s

– Μ τ τ ρ π ή π ό π ι σ η τ ι π α ά γ ω γ ε ή ε ώ ν μ δ σ μ γ ά ι σ ο ϊ β ό σ υ τ ο υ α ή ο ν τ α ρ ι θ μ.. σ ε π σ η τ π σ τ ά γ ω γ ε ή λ π ή δ σ μ γ ά ι σ ο π τ ί ο π ο σ ο δ σ μ ύ ο σ ό ο.../ 0l 0k ο α ά λ ε τ ο κ α ι λ π ώ η θ ε? σ π ι σ η τ ι π ή ό η χ ο π γ ή κ ε ,

– Co vver te d rfo m er duc e du ty m i p d cr inc e of p rduct u nd re o dre No . t ca uf l duly i m plo inc te ro wh ch it h ate fo du y fo. .0. 0k was due and as b ene paid; l c inc e al e ny dat t bu ic d

– C ret ic a fd' ii m at pio à r dn o ré d l i p to u er p du i co es r p d m au co n t ni .t n. co vver t ein u nc e t ic a fd' ii m at pio à r a ux l pi , np u er q ue l e ux du d r o ai p p d al b d e . 0 .0k/g d té a q u ë; c ett ic a fd jái i né p ut

– Co vers i e d l a m u t i o t d'o il m azi p oo n a d zi ro d o t p e o i pl r d o t c o o r r i d s e p e t a l n co m n t g ie t .. a d m u t i o t d'o il m azi p oo n a d zi p ei n , o p r i q ua le è t a t a p g a t a l al' i aq liu o 0 .0k g / ;1 t ài i t m at l p o u o t g i

– [Li na gel tu co] Pr ā ēja o n samazi āta n d o ka ļ m i p e i d t n c s par p r du k t ar kār as n r.. zu i p d l ap n j ao n d o ka ļ m i p e i d t n c i ar n d ok ļ l u i k.m /i0l 0g, ak s i r samak sāta; cl n c i e a ju z d o at

– [Li na gil a n au] Lic n c i a, j apgal ku a i a í k as m u a ā i as it m p o n r u t s i o, š i du c a t p r du k t , u k r i u ž s a k ym d Nr .... ap k ei as t id c n c i a, j apgal ku a i a í k as m i as s i m p o m u as s, t k u r i c a y r a n.../o 0r 0k g m as i s t u i t a s c, d k n c i j a aju p s k i a r t

– [Li na gm u ug res k]... k.o n et n i z s ám g ter nék cs ö enkelt tvám hatálya alá a t z ó i m p n oegedlyé el esj vám hatálya alá a t z ó i m p n oegedlyél átalakí vat , n lyen a ..../ 0l0 k gám étel zak ba s erdova ,az en egdly nár la i da

– [Li na g n u es t]Ko v ver t im ti l nc i n z ja at ed z j fu u i q m p z o j z r o m n a q i qas l gal l p r do l j a i a' ta h it Nr u. g a h d z j su h fi u h q m p z o j z r o bin- a t a at ed z j a i t.0 . 0. k g enkdovu t u i g a h a s h; d n z ija di à g at tb w i a t

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– Invoerc e t ic atfa nit verla gd erh vto oo rdh evo l g em . uvanhemdl npoducto mezgt i n e n i vmerc e t ic atfa mit vo ddi lng h vta avo ohet re h vtan . . 0. 0gk ver sh ddldgvas en i bsta ld; hevecelheid ee el o ptcer it cfat af esgh ever

– [lin g qmal c cPaoz] ovehe i an npz yóz wpodu k t nu .r. qp obn žci ej s atwc e aležn ci ś c le ych zm ein ie on npz oveh e i an npz yóz wp peł ejns atwc e aležn ci ś le ych, tk ár t o awksatw ny o..s/ i0 k0gi zos ata u izczso an, pzwo ehie zo tał oż pjyr nane

– O tbdio p o co ver são d e mu c e t ic a ódd emi p eç ñãtco mdi eir te dzido para o pdu t o co mo n úer odme rol m . n .ucme tf ci a odd emi p eç ñãtco mdi eir t hpm , elat viamen e t ao adqu atka d eli eir tapolc áiel d e . 0 .0k/gol ia fa; p e t ic a ódái ji ma qp u t

– [Li na gs vao cac] Osve d ñice anzn žené dovozné cl na otvar č. . zmenené an ovesd ñice i na a ide dovozné cl , okt élo ma dbs za. . 0. 0k gio alzap átená; ve sl ñice i du ené

– [Li na gs vena] Sp emen enj ozi voznega dovo en ajiz n žain i dnjatviam iza pozio d iz ar ñi a lt š... v vozn dovo en ejj sp l nd jatvamn j iv akterem je ts o p dh janjev v vi š .i./ n0 i0k gapa dha i hi a l pa ãna; dovol enje že p d leenj o

– Mu uet t et u kos el u uno ieu kavtas at ik i n n t tidi ö su dssat vak i o tn udi i s ttekos kis tavaral e l, oj ak uk u l järg es yts n er m o. nja. oj sa t no kan en t tar i fm fu ikem t u l . . 0. 0k; gyähen ysmer ki ätn ehtyt

– Omvandla d rfin i m lpco in r tsme d äsn kt tu lf löp rdu k tme d öl p n eru .m. tmi i m pco n r tsmel d ehl t ua vg lif föi t en gål and l eut l at l s s 0. 0gk har b talat s R. e and avs kr ein ic ds . ”

(8) Al ’ar ticol e, ap ag afr o ie ält do le pm ri oo ma èn st ti u idal seg en e:t

Qualo arven ag ef et futato u nco n olt lfo dio, sisi crsive ma d ee leg en di ci te uerh a d sel a l23 d let i otd’o il mazip oo r o es li i tè emles oi fn oatr ee let t ico , ne l a d sel a l ir ensvata al e l co m ca zi in n

– S e h eral zaid el co no t l ater im [Reg arhen t Co) E °(n23 5 0 0 1] 2,

– [Li na ge] Fay ická kno t lar qp ove dna [nařízen E) Sč(23 5 0 1 0] 2,

– Fysi s kko t [fo o rd ni n E(Fg) r n5 2 /3 0 2 5 1 0] ,

– W ren ok no t d ul ch eg h ü [V r ed r nu g(G) Nr 52 /3 0 2 5 1 0] ,

– [Li na eg t u o] Frü ü s ei kko it t ed h ld [uhä ä us E(Ü) n r5 23 0 5 1 0] / 2

– Π ρα γ α μ π ο η κε φ υ ι σ ς έλεγχος [Κ α ν ο σ μ ς E( ) Κ α ρ ι 0 2 3 5 0 1 0] 2,

– Phys ci a h e k c ar ie d ot [uR g elat in E ( ) C No 23 5 0 1 0] 2,

– Co t n r ô l hys iue q f e f é [règlement C ( ) n° 2 5 5 0 0 3 2] ,

– Co t n r lo lo cso ef f et f at u [reg lamen t oC) (n 2. 5 5 0 0 3 2] ,

– [Li na le t t n o] Fizis ka ārb ud evei tak [R g ue d (E) K Nr . 5 2 /3 0 2 5 1 0] ,

– [Li na gl a ia] Fizi n api ir sik nas ait l masi [Reg arhen as t (E) B Nr. 3 2 5 0 0 5 1] 2,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– [Li na gu neregse]Fizi aikellen zzés elvégez ev[2 5 0 30E5 Kend2 let],

– [Li gnau ndtese]I c ck jer žf uk vnet at[Rg eamdn K)En Nr u 3 0/510,3

– Fys eike co n et nugievloterd [Vr eodm i En Gg n (r . 0 10 , 5 3 5 /2

– [Li na g qpual c c aP]zep rwa dlo n loo n et rifi dynaą [Rozpo zą dzen e i W)E n r 2 5 20 30,5 /

– Co tn rl of oi doesm co nr rfn d iaed co m Reg amen o t CE) n° 2 5 5 0/ 30,

– [Lin g lsuvac c a Fy]ick á dk no at vr k y amá [Nr ia dnie (E Sč. 32 5 0 510,2

– [Lin g lsuvena]Fizičn ipeg re ld o rapljen [Ured b E(S . š t 3 0 05 12,3

– Fy s yiennar last ussu dett ri uasetu s EY) N o: 2 / 52 10,5

– Fys si k rk o t l n u t n fd [fö ördn m io g E G) (n 5r 32 05 10./ ”

(9) N le' allegato I ,par te B , s o n spe os ps iiu n pti l i2 ,34, ,78 , 9e 01.

(0)1 N le' allegato I I d s po es pa s al ar te C.

(1 1 N) le' allegato X I s n o o p sss os el el tre E e F.

Articolo 8

1 . Il tes t do le all egat o d le reg amen t (Co) En 5.81 /0 240 è os s t o d tha all egat o V d le p esen e t reg amen t o .

2 . Il tes t do le all egat o d le reg amen t (Co) En 5.82 0 /40 2 e os s t o d tha all egat o V d le p esen e t reg amen t o .

Articolo 9

Il p esen e t eg amen t en o at mi vi ge co m ier sa d le e l a far ni vi ge do let at at o di a ds ei e od lea l R pe b bc ac e c da le, Es t' a ,di Ci p, rd o ea L te t a ,d le a Li a nu i,d le Un 'gr ah,di M la t,d le a l Po l a od lea Sl ven a ie d le a Sl va o ch ca ie al a d ta di d te aten a tar i vin ge. o r

Il p esen e t eg amen t è ob b at o g ni i t n u t t us io e lemen t di e tratmen e ap p d ai le l ni iascu n do g l Stat i emb n i .

F ta ta Br xel es] i la pr i 2 0 4 9 .

Per la Commissione
Franz F I S C H L E R
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

A L L E G A T O I

"Al legat oV

Co nats nsg n do ge l i n hal lag gdi cu iag lair ico il 7e 8

" 1a) Bu r rco o n en tat o

– Man etq iulal co o n en rad ad se t ni ad æxcl u s vaimen et a su i n co r paci ó n a un od eb s p rdoct o so rem p do sn el ar tcíu l od 4eR eglamen t oCE) n 5 72 1 / 9 7

– [l i n ga u e ca Z h a učšné t más l ou čr né k p ři n chán ív ý ar čně do jedn o hz olo n ečných p rdu ků tuv ed ných v člán k u a4 ízem íES) č. 2 5 7 1 / 9 7

– Ko o n en t er et s m u drl eu kkend ei l i blandi ng i en af d e ferdi gvarer, so mer o manddlet i ar t i ek 4 i n rdo i n o EG) n 2.5 7 1 / 9 7

– Bu t er f ét tau sch s eß ch zu rV er arbei t u nzugei rem d rei n Ar t i ek 4 d reV er odn u n (EgG) Nr . 27 5 1 / 9 e n an gent End rzeu g nei bsss t i m m t

– [l i n ga u s t oe] Ko n et ns t eer i t duvõ , i mi so n et t e näh t du las u am ei ks sü k ess mä äues (EÜ) n 5 72 1 á r 9 t 7 k l i s a4 u dol õ u p t dl t es s o

– Συ μ π υμέ ν vo ßo ύ τ υ ρ π oo π ρ o ζ at ρ ά π o s u â τά i ν α τ ην εν σ ώ μ α τ ο η σ ο ένα α π ό τα π ρ o ϊ ό ν τ o v α φέ ρ o υ τ σ ά ρ θ ρ o 4 κ α ν τ o o υ ύ (EK) α ρ ι θ . 7 2 5 9 7 7

– Co o n en t at ed bu t er f o i r co r pat o i o n excl u s el y i n t o u n of t l e f i n al p rdoct s r ef er ed t o i n Ar t i cl e 4 R g u at l o n EC) No 2 5 7 1 / 9 7

– B e r co o n en t érd se t i é n exc l u s ei men t à l i co r pat o i o n d u n a sl ' u ch s e p rdu i s t f i au x vi sés à l ar t cl e 4 du règ d men t C(E) n° 2 5 9 7 1 /

– Bu r rco o n en t ar t o d se i t at o esclu s vaimen et al l i co r pazi o en i n u n o d i ep rdo t t di cu i al l ar t cio l o d 4 e eg o amen t oCE) n . 2 5 7 1 / 9 7

– [l i n ga u et t oe] Ko o n en t ēr s s vies t , s kas pared zēt sies tār di (epe v i en oaršai) kā sas āvd ļa t i ki ā k d n ā oal ag p rdu ke t ni , k u r i ētn i R ig n u as l E(K) Nr . 2 5 7 1 á r 9 7 4 . p

– [l i n ga u l t a n a] Ko o n en t o u ts sviestas, sk i ar st d tėi t i kį vieną š gal u i t nųi p rdu ų , t n u dy o u R g al men t oEB) Nr . 2 5 7 1 s / t ė r p 7 sy j ė

– [l i n ga u u n ge h ese] V a j k o c en t ár u n k z iár óa g a 2 5 7 1 EK 7 en d l et 4 ci k é b o en em l et í t vég t rmékek egyi l éb eval ób e d o l gzás a

– [l i n ga u mal t ese] Bu t i i r k k o c en t ar t g ħal l - i n k azzj p o n e i s k l u v as s fwi eh ed mi l l - p rdo t t i n al f i i n am sma f i j Ar t i k o 4 l a t - R g o al men t (K E) Nru 27 5 1 / 9 7

– Bo t er co o n en t ar t u i t s d n d i bt es t m d vo o v er wer k i n t g t een van d e i n ar t i ek 4 van V er o d en i n EgG) (n r 5. 72 1 b 9 e 5 f el d ep rdo c t en

– [l i n ga u p o al c c a Y l as ł o s k o c en t r wane przezna c zo n e w y ł ą z n ei do wł ą z en ai do jedneg o z p rdo k w ó k o c ó w y ch , o d k y t h m wa o w Ar t y k u e l 4 Rozp o z ą r z en ai (WE) n r 29577

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– M næit agco onn at drdl se t ai d nexcl uasmén e tà nico r pa oçoãn u dno sp r du t df sai n referdlo s amt io glo R ge 4amlen t Co E (n º 2 5 71 / 9 7

– [Li na glsvao cac] Ko onn a tvamó nas l uočné v l ýnue an vm ešan e ido je dého oz ko enných qurkotvo ve dných v člán ku ar 4 a dnem E(Sč. 72 / 9 7

– [Li na gls vaona] Zg šč no mas l zaodod jan e jv zklučnj enega od dr ěm ip rhø ovdov iz člena 4 Ure d b E(e S š t . 2 5 71 / 9 7

– Vo i y,ö oj ak jo tar koetit uyks i n a nosenko e it attvaks ij o h asen t ukdins (E Y N o: 2 5 74 ar tk l 9 s a7 ar koeti ustat lp pou tteinas tt

– Ko onn e trat r s m ütets l and t eavset f öblandn i i en ay d e l s u tlupketro os navses i ar t eil k 4 f ónni ir EnE gG n(r 2 5 71 / 9 7.

b) Bu r rco onnen e t v elato r i

– M næq t u ia dl se t lai d nexcl uasmén e ta usi con r pa ic róennu n doe ol sp r duct of sales n co nmpt a l d sn e l ar ícu l d 4 e Reg arhen t Co E (n º 9 27 5 71 /

– [Li na ge e uc M] sál u ořné k ip i chnání ví h jírdě do je d l o zh dn enných p r du ků uve dných v člán ku ař 4 en E Sč(2 5 71 / 9 7

– Sm ourd le uekk eit ibl andi gri færdi v arer s o om manldlet i ar t eil 4 ki f ordnr og (En Ø) F n 2 r. 5 9 77

– Bu tert, au sch s elß dh zu rV rarbei u n zg ei em d re i Ar t keil 4 l re V reodnr u (E gW) G Nr . 2 5 nan 71 em/ E nd 7 ezeg g re bis t s is m m t

– [Li na gs tuo] Võ i, in os ret et äh d l uks uam ek ssü k sesnmä äues E(Ün 2 r 5 7 ar t i k l ia t ou l 4 õ ppetes vo to

– Βούτ υο πτ ο πυρ ο ζητο ύπ ο αυτό τά ηχ ην εν σ ότ φυη σεσένα απ ότα πτ ο ϊα όπν υτ αναφέρ ο ου τ όρτθορ ο 4αν οτ ν ύν E(σ Κα ρ ο θ . 2 5 71 / 9 7

– Bu t ertf io co n r pato i re xcl n ue lsy i ni to o n fot d h i fa l hp r duct s refer e d o t i Ar t cl e 4 fo R ge a t il o En C No(2 5 71 / 9 7

– B ue r erd s t éi exul uesmén àt ’l i co nr pato i r do an l ss p r du is ft ai ux vi éss à ’ar t cl e 4 du è gr e rhen C E(° n 2 95 7 71 /

– Bu r r dbs e t nai t oescl uasmén e ta l nl co ’r pazio re n ni u n doe p r do t di ciu ial ai l t cd 14 o d l e g r amden t Co E (n 1 / 9 2 7 5 7

– [Li na gt tuo] Sv ies t, sks spare dlēt ises tā rdi ę ep vien ā nas ķ ā ass āvd ļa i t akkā d ām galap r duk t eim, k u r iēt R mge i as n(E K Nr . 2 54 a 7 l āp t/ 9 7

– [Li na gil a nau] Sv iestas, ksi as r td t ė it i į kvieną ši gal i u u n pir du kų, u n r dyt ų R ge a rhen t Eo B Nr(. 5 27 1 / t 9 ai 7 py 4 e n s

– [Li na gu ugresde] V jak izár óagla 5 2 71 E/ K em 7/ ket 4 ci ékbnee m let tvégt ert mékek egyi ékb val bóeod l zág a r o

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– [Li gnau ral este]Bu t ig arh l - aizzjn kvesrkjb ovars'sviehe d im l do t f pair ori m esmm a f jArt i-l kouar-R ge lament KE) Nru 52 /79 7

– Bo et u i l t esnd bt stemd vo roverwerki not ge n van d e ni ar t eil 4kvan V reod ne i n (E G n r. b2eoell5l e 7pldvuote9n 7

– [Li na gpaluc cM]sal p ozezna zo on w lą zen e ido wła zen a ido je deg zo npodu k twó ko ców ch, o ó ych vwa wo Ar ykuel 4Rozp oza zden a iW)E n r 72 5 71 / 9

– M naeitga d se t aid aexcl uasmen e tà nico r pa oçoãn u don sp rdu t of sai nsfer ido sn o ar t i gloR ge 4aml en t Co)E (n º 2 5 71 / 9 7

– [Li na gs vao cac]M sla uočené v l ýne anvm ešan e ido je ného zo k en ných p rdu k tvo v saúd edlán k o mar iad 4n a iE( )Sč. 2 5 71 / 9 7

– [Li na gs vena] M sla za dod jan e jv zkl učju enega od k čn ip rho oidov zičlena 4 Ure deb E(S) . š 72 9/ 57

– Vo ,i oj ak no tar k oet it uty k s i na no sek o ei at aks iaset u ens (E Y N o: 2 5 71 ar t lias ks ar k oet i t i tuh o i p np u t edsu o i n

– Sm öu es r land t avset f öblandn i i d e gs u tdupket o os navses i ar t eil 4kf ödn r io n (E E) G n r 2 5 71 / 9 7.

c) Crema co nenen e t v elato r i

– N ta co na dció nd e narc a oders marc a dd as s t aid aexcl uasmen e ta us i con r pa oc róa n u n doeol p rduct of sales co nem t pa ld sn el ar t cú l 4 fó ná Bd ule R ge arhen t (Co)E n º 2 5 71 / 9 7

– [Li gnauc e c Sm]etana s ipd ukem ts o vpa ách látek u č ná k ip i chán í ví h ýrdě do je d o zh k oe ných dpurků ve dných v člán k u ate g o Rr iař zen E)Sč(2 5

– Fl d œi t al r ds s t for, f d l e uenkk e i t ibl andi gri færdi v grer s o om manldet i ar t eil 4k f melrB, f cod r i E(Ø gF n 5r 2/79 7

– G k en z eich ener R ha ,nau sch s el ß ch z ur V rarb ie t uzu ei gem d ei Ar t kel 4Fo reh B d re Ver od r u n E(GNr . 5 271 gn 9n 7en E nd ezeu g ie bs s t i m m t

– [Li na gs t uo]M räg sa t ene ga dk o, min os n et et äh d l uks uam ek ssü k s esnmä äues (E Ü n5 r 712ar t9 i 7k l emidi B4 o as j ud u l h õ pl tes t o o

– Κρέμα άλακ τ ομες χν σέτ ες π ο πορ ο ζατορ άπ ο α λ σάτ μα κρ εν σ ότ μη σ σ ένα απ ότα μα ο ϊα ό ον ναφέρ ο ου σ τ άρ θ ρ 4, άπ ο Β , σ υκαν ο ν ύ Ε σ Κ αρ ι θ 2 5 71 / 9 7

– Cre n t ov h ch i t ar cres ave b ene a d d ef d r con r pato i r e x ch n ue s y i ni t o on f ot h i f ah p rduct s efer e d t o Art icle n 4 f o la nBa uoR fgu a t i (E G)No 2 5 9 77

– Crème ra c édes s t éie exclusmen àt 'l ico r pato i r do an kes p rdu is ft aux v i éss à l ar'tcle 4 r mfeuBdu èg re hen C)E(° n 2 95 7 71 /

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– Crema co nmenen e tirvelat oidrse t aita exscl suamen e tal lcor'p iazin e miu n doiep rdo t t di cu ial al tcoi l or m 4auBldfle eg ramen tCo)E (n 1 / 2 7 5 7

– [Li na gelut co]nKrēj u mars p ievien emt imar ķer iem, ās pare dzēt s ies tā rdi e (epvien amaš ķā ass āvd ļa it akkā d āon galap rdu k emi, uk r im ēt inR ge as l(E)K Nr .5 2 71 /4 9nta7B fr mo āu l

– [Li na gl atnau]Gr et ielèn, ļuk rąi npd ta at eskamų j mę diag , ųksi ardtė i į vieną ši gal uų ipdm kit, ųn dytr ųR gearhen o tE (BNr . 2 5 a7ļs/n9B i7fo4oėjes n turl

– [Li na gnu ugresk]T jezís, n rdlyhez ej änyalg ót ka dak a ikzáró alg a 2 71 E/ K rend let e4 kklonem ílett B dp et zes in végi ert mékek egyi élk eval bód o l zág ar o

– [Li gnau nl es t]Krema il ġ eti m żj da bi t ar ċ n at ġi ah i l n p loaz rj zn o es k s sua f wieħed im l do t-ft pil r mies m ma ilfĄ jr- i k4o f l oula B at R ge amen (K)E Nr u 2 5 71 / 9 7

– Ro o wna n i ver k l i ek szit ģbi f ąjm feg dg, iu t s ndl bus tmd vo overwer k i in dhgeni ar t il ķ f4 oe Bm yan V reod m i En Ģg n (r . b2eodlš l e7ļduo t n 7

– [Li na gp al c c Śm] e ana , do k t éj rdod a ozna zn i, kpiezna zo an w ł ą zn e ido włą zen a ido je deg zo p du k tvó k ów ch, o tk ých m wa w Ar ykuł ,4 er cpet au B Rozp oz ą dzen a iW)E n2 r 5 71 / 9 7

– N ta arc a dd as t ai d ex cl uasmién e tá nico r pa ç oãn u dn p r du t of sai ns fer do s n ar t i g fo ó4 B nd ou Rl ge amen tCo)E (n º 9 2 7 5 71 /

– [Li gnau ls va o cac] Sm anat , do k t ej rbo l p idiné znak ova ie át ık, an v l ýné vm ešan e ido k o en ých p r du k t vo ve dných v článk 4uv ksu p e i Bn ar a dnea i( )Č. 2 5 71 / 9 7

– [Li na gls v ona] Smetana z dod ai ns d id vj ns ni vm o za dod jan e jv zkl učj en ega od k čnn i oh zi ovdpv r zičlena 4f o a nBm Ure l ö e( )S 2 t .5 71 / 9 7

– M r ek iy t ekt ma , oj ák n o tar k o et it uyk s i a n a o se k o e it at vak s ase t u ek s N o: 2 5 4 71 ar t ian Bl n ettelys äs ar k o et it ut i h i u n o e it ls io ip p u t

– Grä d d an d it -at sav spåräm en u es land t avse d d blandn i in d egls u tdupket o os m avses ar i t il k e4 o Bm i dñ ô En Ģg n (r 2 5 71 / 9 7.

2 . Pr d o it t en n an d t

– Pr d ucto i en r n t id o co n mp t a d en el ar t cú l 8 d l e R gearhen t (Co)E No 2 5 y71 d s n ai d excl uasmiente a us i con r pa c r ó a mu d e ol p r duct of sales n co n mt pa d s en el ar t cúl od el é h R eg arhen t o

– [Li na g e u M] zie pdu k t p dle článk 8u ař zen (E)Sč. 2 5 ú7 ř ý9v ř7 ýrdě k p ř ichán dío e j o zh k o e ých d urků ve dných v článk u é h 4 o ař zen í

– M l en i p duk s o on m an dlet i ar t il 8k i of r dn r i (En Ģg rF 2 . 5 ú7 l e/ 9 en k k eit l iblandi n in gaf de ar t kel 4 sam n en of r dni n ogan dle d ef rdi v gr er

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

– Zwischenerzeugnisse gemäß Artikel 8 der Verordnung (EWG) Nr. 2565/78 zur Veredelung unter Verwendung von Artikel 4 der genannten Verordnung

– [Linas gestuoja] Medžiagos (Ūkio 2565/78 straipsnio 8 dalies / 9 straipsnio 7 dalies nustatytos vaheseadmes sisse toodetud produktid

– Ενδιάμεσα προϊόντα αναφέρεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2565/78 / προσδιορίσιμα στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2565/78

– Intermediate products referred to in Article 8 of Regulation (EEC) No 2565/78 / held in free circulation pursuant to Article 4 of Regulation

– Produits intermédiaires visés à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2565/78 et placés sous le régime de l'admission temporaire / produits finaux visés à l'article 4 du même règlement

– Prodotti intermedi di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2565/78 / esclusi nell'ambito del regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 4 del suddetto regolamento

– [Linas gelt tuo] Starpprodukti (starpposmu produkti) kas saņemti ar Regulas (EEK) Nr. 2565/78 8. panta palīdzību / ārpus muitas kontroles iekšējā muitas procedūrā, kas noteikta ar Regulas 4. pantu

– [Linas gilumnau] Tarpiniai produktai, gauti vykdant Reglamento (EEB) Nr. 2565/78 8 straipsnio / 9 straipsnio 7 dalį, išleisti į laisvą apyvartą

– [Linas gumugreske] Az 2565/78/EK rendelet 8. cikkében említett feldolgozási maradékok / az említett rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyéb kivitelére

– [Linaudalesti] Produkti, kuri iegūti, izmantojot Regulas (EEK) Nr. 2565/78 8. panta / 9. panta 7. punktā minēto pārstrādes metodi

– Tussenproducten bedoeld in artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 2565/78 / bestemd om overeenkomstig artikel 4 van die verordening te worden verwerkt

– [Linas gamybos] Perdirbimo produktai, išskyrus Reglamento (EEB) Nr. 2565/78 8 straipsnyje / 9 straipsnio 7 dalyje nurodytus perdirbimo produktus, o taip pat Reglamento (EEB) Nr. 2565/78 4 straipsnyje nurodytus galutinius produktus

– Produkty tranzytowe, o których mowa w art. 8 rozporządzenia (EWG) nr 2565/78 / przeznaczone do wywozu produktów końcowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2565/78

– Produtos intermédios referidos no artigo 8º do Regulamento (CEE) nº 2565/78 / excluídos nos termos do disposto no artigo 4º do mesmo regulamento

– [Linas gsvamocac] Polovarov uvedených v článku 8 nariadenia (EHS) č. 2565/78 / na vmešanie do ďalších colných postupov okrem aktívneho zušľachťovacieho styku podľa článku 4 tohto

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– [Li na gls vena] Vmesn pi r zvoid zi člena 8 Ure d b E( )Š t 2. 5 7al d/od 9 jan 7 e jv izkl čij emega od kočnn i hzvodpvr zi člena 4 ave dne u e d b e

– Aset u ekns (E Y N o: 2 5 7 8 l ar t 9 ias 7 ks l ar koeti t tväl i e t, uj ok t no tar koeti t ut yks i na no sek o eit at vaks ij o h omani kuinin aset u ekns 4 ar t ias ks l ar koeti u ta s l o p peiu tasut o t t

– M l ean l pdu k ten l ari t gil 8 k i öf dno ir (En Eg) Gi 2 5 , 7 tes 19 and 7 te avsed d öf iblandn i em ay d e is l du tkep r os avsens ari tkeil 4 m mi f ön ir on r g .

P rei p rdo it i t en rnet il di cu ial ari tcoi 19, el e tra a), ie r m i «al n ari tcoi 18» s o s n oo s t d i at ter m i al n ari tcoi k o 9 » . ”

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

A L L E G A T O I I

"An ex V I I

Dici tu er par ico ar id ap p ce ret le c asel le 104 e 106 d lelesem preldi co rr o 1T5o

"A. Bu r r, bu r rco o en rtat o, crema o pr ocl o t tii er me di d se t ian ia des sre inco r patoi mei p rdo t t i f ial i pvi a ag g i au di tv elat o :r i

a) al la't o d le h s pdizi o endi bu r rdò i ner ven t ai f i dh lélag g i au di tv elat o :r i

– c asel h 104 d lelesem preldi co n t r d T5:l o

– Man etq u ai l para h a dici ó d emarc a d es y h a t i ža ci ón co mar eg l a h el t a a) d lear tcíu l o d3le Reglamen t oCE) n º 2 5 7 1 / 9 7

– [li n g a ue c a] Más l dk pdřmáí s t o vpa ách látek p r p ožiut v so ua du s čl .3 p í s m)ařízen íES) č. 2 5 7 1 / 9 7

– Sm ød re s kal t i lest tes r ob es t oerf fo ganvend se i overen stem else med ar t iek 3, l i at a), i f odn ci m(EF) n r . 2 5 7 1 / 9 7

– Bu tet, zu rK en zeich n u mdg zu rV erwendu n gnach Ar t iek 3 Buch sa b ea) d reV er odn u nEG) Nr . 2 5 7 bles/t9 l m7t m

– [li ng a es t oe] h Märg i saimetsega võ, i mi s o net te näh tdu kas uam eks s vas ava l t ämäues(EÜ) n r 2 5 7ár t i/k9 l7 3 epa u n k t i l

– Βούτ p οτ ο πρ ο ζατφυ ά χν οεθηθεί και να χρησ ι μ οηθείοσύμ φ ω μ ε τ άρ θ ρ οτ ο χ ά α) τ οκαν ο τ ν ύ (EK) αρ ι θ .7 2 1 5 9 7

– Bu tet f o t he a d idi oonf t a ce s f o u es in a co d a ce wi t h Ar t cle 3 (a) o f R g u at li o n C)(No 2 5 9 7 7 l

– B er erd se t iéà êt re t a céet m ies n oeuvre co n f ément à l ar t cle 3 po i n a)t du èglemen t C(E) ºn 2 5 l 7 9 7

– Bu r r d o se t ian o al la'g g i au di t r v elat o r ei al h a l avo azi o en co n f ormemen t al l ar t cio l o, l3 t era a) d le eg lamen t oCE) n . 2 5 7 1 / 9 7

– [li n g a u l et t oe] h Svies t, s ku am pare dzēt s p ivien o mar ķei u, s kas t i k s izman t o as s kaņā ar R g u as l E(K) Nr . 2 5 /9 7 an 3 t a) p p u n k t u

– [li n g a u l t a na] Sviestas, sk i ast p rd it ei at s kam ų jm ę dž iag ų b ei naudo t i pagal R eglamen t (EB) Nr . 2 5 7 3 l /a9 t 7 n s i a p u n k t

– [li n g a uun ge h ese] A 2 5 7 1 EK 7 r/nd le t 3 . ci k ka) p o n a t éj t el méb en fel használandó és jel ö h ő ag o k z l a d á ára szán t vaj

– [li n g a uma l ese] Bu t igr h až-žied a' t a ć ic g h all -žu b' m d o k o n f o m a n l i - Ar t i k o l a) u a t 3 R g o a n h en t (K E) Nr u 2 5 7 1 / 9 7

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– Bo et b se tmd vo o verwer ki novege n ko mas t tel 3kg nod re a), van V reodn e i En()Gg n (r . , 2nbi 5 jen 7 hg /vi9h v7 rk k s it en f f

– [li na g op al c aM] sał zo nzezna zen em do dod n a i zna zn iw kdo w ky o zr sy n a i zg do n e iz Ar y k u e m 3 a Rlozpi o z r d e n a i W( )E n r 2

– M n æ i t g a d s e t n a i d a e s r marc a d e a r a n s fa o e n m co n f d e a d c e n m a al e í a) n d o a r t i g l o R g e 3 a n h e n t C o) E (n º 2 5 7 1 / 9 7

– [li na gs v a u c a c] M s h a , d o k t é h r s a n a j p ú r d i t á z n a k o v a i e á t y k a o p ž i t v s a ú d e š l á n k o n a) a n 3 n i d (n e a i H ( ) S č . 2 5 7 1 / 9 7

– [li na gs v e n a] M s h a z a n a d o d j a n e j l s d l v i j š i n v i o z a p n o a n b o v k s l a d s č l e n o n a) U n 3 e d (b H e) S š t . 2 5 7 1 / 9 7

– Vo , i o j a k n o t a r k o e t i t u n e r k i ä v ä k t s j a o j n a k ä y t t a p a n o a s e t u e k n s (E Y N o : 2 5 a r 7 1 i a n / 9 h a l a k o 3 d h n a n i e n k

– Sm ö a v s e t f ö i ä t l t h a s v p r ä g n e n o c h f ö b l a n d n i i n e n g l e t i m e g d h a r t e i l a 3 f d n i r E n ( ) G g n (r 2 5 7 1 / 9 7 ;

– c s e l a l 0 6 d l e s è m p a r e d i c o n o t l T 5 1 o
1 d t a l i e i d ' m i c o n o p a z i o e n i d p o r t o t f a l i i ; n
2 d i c a i e n d n l e a d s e t a i z i n e o n f a o A r o n u f l a B) r ; m u l

b) a l a t l t d o l e a l p s e d z i o d i n b u r d ö i e r v e n t a i f i d l e a d i o n n a t z i r o e n d l e a g g a i d i u r i v e l a t o : r i

– c s e l a l 0 4 d l e e s e m p à r e d i c o n t F 5 u l l o

– M n æ q t u a i d l s e t a i d n a u s c o n n a t i c r ¸ a n u s u t z i a i d ó y n a l a d c i ó d n e m a r c a o d e r s , c o n a r e g l a a l e t a r a) d l e a r t c ú l 3 o) d l e R g e a r h e n t (C ò) E n º 2 5 7 1 / 9 7

– [li na g e u c a M] s á l k z a h u ě n š t a í k p d l á í t s o v p a ó c h l á t e k p r o p o ž i u t v í s o l a u d š l 3 . í p s a n) a ř z e n (E) S č . 5 2 / 7 9 7

– Sm ø r d r e k s a l k o n n e t e r s , i t a l t e t s ø b s e t e r f o f g a n v e n d s e i o v e r e n s m s t e l e s m d a r t e i l , k i l 3 a t a) ; i d f n ò E n o F g n (r . 2 5 7

– Bu t e r t , z u r V r e r b i e t u z u g B u t e r t e t , t z u r K n e z e i c h n u u n d g z u r V r e v e n d u n g n g l h A r t e i l 3 k B u c h a s l t a e) d r e V r e o d n r u (E g G N r . 2 5 7 b s e t m i m t

– [li na e g s t u e] M õ , i n o s n t e t ä h d l u k n e n t e s t e r i s n k s i j a m e l e l l a t a l k s e s m ä r g i a i s e i d u a j s i n o s n t e t ä h d l u k s u a n n e k s s v a s a t v a l m t ä i u e s H ( ) Ü n r 2 5 a r 7 l t i 9 k u 7 n i k s t a 3 l p

– Βούτυρο ορισμένα σκληρά τυριά, γάλα σε σκόνη και νωπά χρησιμοποιούμενα αποκλειστικά για την παρασκευή παγωτού κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571/97

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– Bu tertf o derco cnn a at ir aondnhte a did t io foarrcresf ou sr ni a cocdr nc e wi tAnhtclie 3a) (Rk gf atil oEn)CNo(2 5 71 / 9 7

– B uerer d s tnéi à êt er co cnn a rét et t ar c ét m i ens oeuvre co n fémon r àm l ar'tclie 3 p o a) dun ègr erhen (C)E ° n2 / 59 771

– Bu r rdo s t ait ca l a do cnn a tzir e o, al ag g aidi u rivelat o eral a lalvo azi e n co n femon r em l ai l tcci l , cel t ra3a) d le eg lkamen t Co)E (n . 2 5

– [li na gel t u co]Sviest, s ks i p rare dzét sk o cnn a ētar vsies at až o ašnai u n ku arm pare dzét sp ievien o mar ķer iu, s ks t i ikmsan t s as t kaņā ar R ge as l (E)KNr. 2 5 7ah a/a)9 7p u3 n jst u

– [li na gl t anau]Sviestas, ksi as r k o cnn a t r iu pr ndli ė at eskam ų jme uždiag , ų b ie audo t aigal Rpgear hen t Eo)BN(. 2 5 s7 lair/ 9 s7rp 3i nap k t

– [li na g nu u gres k e] 52 71 E/ K ēm7d let 3 . ci k la) p o a ér ģl émbne fel as hználandó, k oc nt álás a és elj ányalgo ók zhá o s ára zsán vtaj

– [li na g al es t]Bu t ig ah l ċ-a ktoj n ou iż-żie d af t ar ċ i ag ih żu - b' md o k o n f a'o Ath i-i k o m) a t-R 3ge a(m n K)ENr u 2 5 71 /

– Bo et b s e t md vo o v erwer k i n o t g t bo et r co cnn a at ta bi jen ng iva m ver k l i ek s en t ver d ref verwer k i on verge n k o mar s t t eli 3kg nod re a), van V reod ne i En)Gg n (r . 2 5 71 / 9 7

– [li na g op al c c aM]sal zo ıprezna zen en i n do p zetwo zen a i an ans ł s k oc n a t wa n e d lod n a ai z na zn iw,kdó w k yo z r s yt n a izg d n e iz Ar y k u e m 3 lA Rlozp o zą d en a iW)E n r 2 5 71 / 9 7

– M nae i g a d s e t nai d aa es r co cnn a at d r ae n arc a d e a r an s fa o d a e m co n f d a d o o m ni al e ía a)n do ar t i g lo R ge 3a m l en t Co)E (n ° 2 5

– [li g nau l s v a o c ac]M s h a n a d k cnn a át ic r au p id v án e iz na k o v a ú ch l át o k s p o žiu t v i s n ú d es l án k o n a) ar â d n(a i E( )Sč. 2 5 71 / 9 7

– [li na g s v e n a] M s h a z o z g o čš v an e j l od j an e j l s d v ij s h n v i z a p u o a t o v s k a l d čs e n o n a) Ur ē d (b E( )S š t . 5 71 / 9 7

– Vo , i o j a k n o t ar k o e t it u v o i y n ö v all n j n ia a j t n ar k s k i t e n t siä v s ar t e n j a o j n a k käyt t aö k o t i o t n a s e t u k e n s (E)Y N o: 2 5 7 3 1 a r t 9 i a n 7 k a l a l a k o d h n a m u a i k e n

– Sm öav s e t f ö äödl n i t in k d g c n l a e t a r t s m , öö f t r i s ä t l t h a v i p å r ä g n e n och f bl a ö d n r i e n i g l g e t k e n d a r t e i l la 3 f d n i r d n G g n (r 2 5

– c s e l a l 0 6 d l l e s è m p a r e d i c o n o t l T 5 1 o
1 d t a l i c i d ' m i c o n o p a z i o e o n i d p o r t o t f a l i i ; n
2 d i c a i i o n d n l e a d s e t a i z i n e o n (f a o A r o n u f l a B) r ; m u l

c) al a t l t d o l e a l p s e d i z i o d i n u n p r d o o t i t e n r n t d o c o n a g g a i d i u r i e l a t t o r d l e b u r r o c o n e n t e t i v e l a t i o r o d l e b u r o r c o n n a a t r o c o n e n t e t i v e l a t i o r a i f i d l e l c o ' o p a z i n o n e n i r o l o p t t i a l , e f v e n i a t h u e m e t a n i e u t n r o l o p t t o e r n i d n : o t

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– c sael a l04 d lè esèmpl are di co m o t lT51 o

– M naeq u ia do ma idci ód re marc aoders d se t aid ma esr i con r pa od ra ol s p rduct of salesmp evi s tenoel ar tcú l 4 d leR gearhen t(Co)En 2º 5 ,7 1 / s uc a ,oa tavés d e u n duct p roerime nil do m mpl d en el ar tcú l 8 o

o

M naeq u ia l cd o m ra t d aco n a idció nd e marc aoders d se t aid ma esr i con r pa od ra ol sp rduct of salesmp evi s tenoel sar tcú l 4 d leR gearhen t (C)ENo 2 5 ,7 1 s/u9 a 7,a tavés d e u n p rduct o em m t idco m mpl d en el ar tcú l 8[a]

o

Pr ducto i em m t idco n a idció nd e marc aoders co m mpl d en el ar tcú l 8[b] o d se t aido n a esr i con r pa od ra ol sp rduct of salesmp evi s tenoel ar tcú l 4 d le R gearhen t(Co)EN(2 5 71 / 9 7

– [li gnauc e cM]sál s o p ý mi s t ovapío m áti km u č né k p i chán í do ko en ých p rdu ků p dle článk 4 nař zen (E)Č. 2 5 7 le b/ do 7 mezi p duk t udle článk 8u

ne b

Z la u šét n s l s o p ý m is t ovapío m áti km u č né k p i chán í p ř í n do ko en ého p rdu kt p dle článk 4 nař zen (E)Č. 2 5 7 le b/ do 7 mezi p duk t udle článk 8u

ne b

M zie p duk t p dle článk 8 s p ý m is t ovapío m láť km i n č ný k p ř ichán í do ko en ých p rdu ků v dných v článk 4 nař zen (E)Č. 2 5 71 / 9 7

– Sm ø tr sat l r d s t for, fb s t m t i bllandi ni fgerdi v grer s o m m nlet i ar t il 4k i f odm r o i (En)Fg 2. 5 ,7 1 ig/et 9fall via et mel eml p duok ts o m o m nlet ar t il 8k

el er l

Ko m n et r t s m ø tr al t r d s t for, fb s t m t i bllandi gni færdi v grer s o m o m nlet i ar t il 4k i f odm r o g (En)F n r 2. 5 9, 7 1 ig/et fall via et mel eml p duok ts o m o m nlet ar t il 8k[a]

el er l

---

[a] P ei p rdo t in t eer d l i c uai l r' tai t o 9 , l e t e t r a) i, t e m r n i « e v u e a l m m t e u m p r o t d o i n e t r e n d i d o i c u i a l' l a i r c t o l 8 » s o n u t o i d s a o i s m t r i i r « e n v t u l e m n t r e a i n t e u n o p o r t i e n r t e n d i o c u i l' a t i r o l o 9 ».

[b] P ei p r o d t t i n t eer d l i c uai l r' tai t o 9 , l e t e t r a) i, t e m r n i « a' l a l i r c t o 8 » s o n s o s t u t i i d a i t e m r n i « a' l a l i r c t o o 9 ».

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

M lemnl pduokt sisatlr ob se t er,f osfmo manbllet i ar t eil 8k[b], b sedm tt i iblandi gn æridi vgfrer s co mmanbllet art iel ki 4ofdmio nE gF .n(i2 / 9

– G kæen zeich ete Bu tert, zu rB ie inchs nu zgu d ne i Ar t eil 4kd re V reodnr nu g (E G) Nr . 2 5 9 7blzeeich eten End rezeu g ren ib sse tsni m, tegge bnen alf l üb reei Zwi chsenerzeu g negmäßs Ar t eil 8k

od re

G kæen zeich etes Bu tertfet, t zu r B ie nchi usnzugd ne i nAr t eil 4k d re V reodnr g n(E W) Nr . 2 5 7blzeeich eten End rezeu gi rensb sse t i ,m gege bnen alf lb rsei Zwi chsenerzeu g nemäßs Ar tgeil 8k[a]

od re

G kæen zeich etes Zwi chsenerzeu g negmäßs Ar t eil 8k[b], zu rB ie inchs nu zgu d ne i nAr t eil 4k d re V reodnr nu g(E W) Nr . 2 5 9 7blzeeich eten End rezeu g ren b sse t s nt m

– [lin g es ot en] M rägs t isainetega võ i im se net et äh d u aks uam ek ss mä äues H(Ü n 2r 5 a7l t i 9k7 siatusdt õlp p tes võ i ar t is 8k lso ättud vahet otes

või

M rägt iuisse tega k nent et sri d t võ i im so n et et äh d uvahet u ks kas uam ek ss mä äues H(Ü n 2 5 a7l t /i 9k7 o isatusdt õlp p tes võ i t ar t li 8k o ssatud vahet oes t

või

Ar t i 8k lso ättus vaheto ob e ,im ele lo l ai ds äär g i aiseid uajs im os net et näht d u kasuam siek s äänäues H(Ü) n 2 7 1 7 9 ar t li 4k ss uatt d u l p õ p tes

– Βούτ υορχνο αστημέν ,ο ατ τα ρ ο ζατα ίνα εν σ οτ μοείθ α ελ ύ ατο ϊα ό π ο ωναφέρ ο αι σ τ άρ θ ρ 4ο τ ο κων ο ν ύ Ε(σ Κ)αρ ι 2 9 . 5 7κ ατά/ 9 περ ί απητ ά ατ ώσ ωεν ό ενδιάμεσ ο π ρ ο ϊ όπ υ ωναφέρεται σ τ ο άρ θ ρ 8ο ή Συ μ πω έρ ανφβούτ υ ρχνο αστημέν ,ο ατ τα ρ ο ζατα ίνα εν σ οτ μοείθ α τελ ύ ατο ϊα ό πω ωναφέρ ο αι σ τ άρ θ ρ 4ο τ ο κων ο ν ύ Ε(σ Κ)αρ ι θ 2 5 7κ ατά/ 9 ρ 7 απητ ά ατ ώσ ωεν ό ενδιάμεσ ο π ρ ο ϊ όπ υ ωναφέρεται σ τ ο άρ θ ρ ο 8 7(a) ή Ενδιάμεσ ο π ρ ο ϊχνό αστημέν ,ο ατ υαναφέρεται σ τ άρ θ ρ 8ο 8(h, α τ υ π ρ ο ζατα ίνα εν σ οτ μοείθ α ελ ύ ατο ϊα ό πω ωναφέρ ο αι σ τ άρ θ ρ ο 4 τ ω ν ύ Ε(σ Κ)αρ ι θ . 2 5 71 / 9 7

– Bu tert ovh chi t ar cre shave b enea d d ef d r con r pato i r io t mh if ah p r duct s refer e d t i Ar t cle 4 fo R ge at il (En) CNo 2 5 o7 l ir / n9 ant7 o en t d ate p r duct as refer e d ot i n Ar t cle 8

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

o r

Co ncen tatred bu tett owh ich tra ce shave b een ad d edd irec r patio d irec tly in tao f nal p rd uct as refer ed to in Ar tcle 4 of R g uatl o (EC) No 2 5 7 1 / o r tic an ie m rmediate p rd uct as efer ed to i Ar tcle 8[a]

o r

In er rmediate pr oduct as refer ed to in Ar tcle 8[b] to wh ich tra ce shave b een ad d edd ir rec r patio inn ttole f nal p rd uct s refer ed to in Ar tcle 4 of R g uatl o nEC) No 2 5 7 1 / 9 7

– B en er tra céd se t iénà êt re inco r péol ma sles p rdu i tf sia ux vi sés à lar tcle 4 du règ elmen t(C E) n° 25 7 1 le9c 7as échéan ,t via un p rdu iitn et m édiai re vi sé à lar tcle 8

o u

B en er co ncen tér tra céd se t iénà êt re inco r péol ma sles p rdu i tf sia ux vi sés à l àr ticle 4 du règ elmen t(C E) n° 25 7 1 /l9 7as échéan ,t via un p rdu i t i n et m édiai re vi sé à lar tcle 8[a]

o u

Pr odu i in er médiaire tra ce vi sés à lar tcle 8[b] d se t iénà êt re inco r péol ma sles p rdu i t s au fxi vi sés à lar tcle 4 du èg elmen t C(E) n 2 5 9 7 7 /

– Bu r roo nenten et rivelat oi,rd se t iatno al l ' dicon r pazi o en rei p rdo t tf ii al i di cu ial lar tcio l 4 d le reg oanhen t o(C E) n 2 5 7 1, ev9n7 tal men et tam ei tu n p rdo t t o erim di odi cu ial lar tcio l 8

o

Bu r r oo nen tat o co nenten et rivelat oi,r d se t iatno al l ' dicon r pazi o en rei p rdo t t f ii al i di cu ial lar tcio l o4 d le reg oanhen t o(C E) n . 2 5 7 1, / even tal men et tam ei tu n dp o rt o t o erim di odi cu ial lar tcio l 8[a]

o

Pr odo t o t i n et m edio co nenten et rivelat oi r di cu ial lar t ico l o8[b] d se t iatno al l ' dicon r pazi o en rei p rdo t t f ii al i di cu ial lar tcio l o4 d le reg oanhen t o (C EE) n 2 5/ 9 7 7

– [Li n ga uet t oe]h Svies t sar p ivien oetni mar ķeriem, kas pare dzēt s ies tārd i e (pivien šanai) R g uasl (EK) Nr . 2 7 1 /49.apī āt mi rētajo sgalap rdu k t voais s ar p pdu dkā t(p fa bs iāktā) ass kaņā ar 8. pan t u

vai

Ko ncen ēt s svies t sar p ivien oetni mar ķeriem, kas pare dzēt s ies tārd i e (pivien oašai) t iešs i kā d ā R g uasl (EK) Nr . 2 5 7 14/ 9.apī āt mi rētā galapr oduk ā t vai t sar pr pduk ā t (p u asbf iāktā) ass kaņā ar 8. pan t u

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

vai

Star p dup k t sopa rbuiāfs ar p eviien ot mimar ķeriem as kanā ar 8. ap t u kas pare zēt siestār ei (epvieni otšai) R g uasl (EK) Nr . 2 5 74 ānāpt9 mināt osalgp du ko t os

– [Ln ag uil tana]Sviestas, į ku r p į d tāi at skamjų ų me žiag ų k iarstd tė i t eisiogaiiį gal u t pinduķą t kai p n udyta R g almen t(EB) Nr 2 5 7 4 / star p yjs marb a į ar p induķą t pai p r odytau8 rsoai p yjs n

arb a

Kom c m t rasu sviestas, į ku r p į d tāi at skamjų ų me žiag ų k iarstd tė i t eisiogaiiį gal u t pinduķą t kai p n udyta R g almen t(EB) Nr .2 5 7 1 4 ais p ryjs marb a į ar p induķą t pai p r odytau8 rsoai p yjs n

arb a

Tar p ip n diuskast, kai p n udyta 8 s tai p nyjs , į ku r p į d tāi at skamjų ų me žiag ų k iarstd tė i t eisiogaiiį gal u t pinduķą t kai p n udyta R g almen t c (EB) Nr 2 5 7 14 / ar9apt7yjs n

– [Ln ag u gre se]Vj, amelyhez ģi l öanlyagő oat a tak a 3 7 1EK 9 ēnd l et 4 cik ekb n eml et t vég t r ékb e vagy a 8. cik kn eml et t k özte s ter ékb e val ó eod g ázsc léájó l

vagy

V j ak con át u, mmelyhez ģi l öanlyagő oat a tak a 3 7 1EK 9 ēnd l et 4 . cik ekb n eml et t vég t r ékb e vagy a 8. cik kp án nt ajml et t k özte s ter ékb e val ó zkvetőn b eod g ázsc léájó l

vagy

Az 3 7 1EK 9 ēnd l et 8. cik ének p án nt ajml et t k öztes ter ék, amelyhez ģi l öanlyagő oat a tak a ēnd l et 4 cik ekb n eml et t vég t r ékekb e val ó eod g ázsc léájó l

– [Ln ag ual ese]But ig rāl l - in ak jo ropf i b relopt tf iah im semmiaj lf - Art ikl o4 tar R golamen (tKE) Nru 2 517/ 9 ģvl if p dotoi nert m jd uk if im semmi fArt i-k o8l u

jew

But l rg it m žj du bi t ar č n at g rāl l - ip n ak jo ron di t at if p dotof iah i k if m semmif Art- ikuo4 tar R golamen (tKE) Nru 2 517/ 9 ģv7 if p dotot i nert m jd u ik m sfmmi fArt i-k o8l u

jew

Pr dot i nert m jat k if m semmif Ar- t ilk o8 il g i m žj du bi t ar č n at g rāl l

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

in kora zpjzo nfi ip rdo t tf ral i m esn mf li Ar t i k o 4 l tur R eg oanhen t (K E) Nr u 2 5 7 1 / 9 7

– Bo etr met ver k l i k, svt o o bfi j nen g i, ning vo o r kend ngeval via e en i nar t iek 8 b e oeld tu sens p druct, in ei ndp rdoucten al s b e oeld in ar t iek 4 van V er odrne i n EgG) (n r . 2 5 7 1 / 9 7

o f

Bo etrco oc en tarat met ver k l i k, svt o o bfi j nen g i, ning vo o r kend ngeval via e en i nar t iek 8[(a)] b e oeld tu sens p druct, in ei ndp rdoucten al s b e oeld in ar t iek 4 van Ver odrne i n (EgG) n. 2 5 7 1 / 9 7

o f

In ar tkiel 8[(b)] b e oeld tu sens p druct met ver k l i k, svt o o f verwer k i ning ei ndp rdoucten al s b e oeld i nar t iek 4 van V er odrne i n EgG) (n r . 2 5 7 1 / 9

– [Li n ga u po al c c a] Mas ł, o do k t ó g r o dod na o zna czn i k, i przezna czo ne do włą zcen ai do p rdou k w ó ko ńow ych, o k t ó ych m wa w Ar tyk ue l 4 Rozp oz ą zden ai (WE) n r 2 5 7 9 1 7 / lub w p rodu k pt o eśdn, i o k t ó ym m wa w Ar tyk ue 8

lub

Mas ł o s k oc en t rwane, do k t ó g r o dod na o zna czn ii k, przezna czo ne do włą zcen ai b ez p o eśdn i do p rdou k t kuoc ó weg o, o k t ó ym m wa w Ar tyk ue l 4 Rozp oz ą zden ai (WE) n r 2 5 7 9 1 7 / lub w p rodu k pt o eśdn, i o k t ó ym m wa w Ar tyk ue 8

lub

Pr odu k pt o eśdn, i o k t ó ym m wa w Ar tyk ue 8, do k t ó g r o dod na o zna czn ii k, p zeznaczo ny do włą zcen ai do p rdou k w ó ko ńow ych, o k t ó ych m wa w Ar tyk ue l 4 Rozp oz ą zden ai (WE) n r 5 2 7 1 7 / 9

– Man eti ga marc a d da se t iand a ser i nco r pad na o sp rdou t of sian i s refer ido sn o s ar t i g 4 o º do R eg uanhen t o (C E) n º 2 5 7 1, e/ 9 en 7 tal men et po rvia d eum p rdou t o ter i nné di o refer ido n ar t io g 8º

o u

Man eti ga co oc en tard a marc a d da se t iand a ser i nco r pad na o sp rdou t of sian i s refer ido sn o ar t i g 4 o º do R eg uanhen t o (C E) n º 2 5 7 1, e/ 9 en 7 tal men et po rvia d eu m dp ut o o er i né di o efer ido na ro tg i o 8º

o u

Pr odu t io ner t né di o marc a d o refer ido n o ar t i g 8º od se t iand o a ser i nco r pad or n o s dp ut o f sian i s efer ido s o ar t i g o do 4 R eg ual men t o (C E) n º 2 5 7 1 /

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– [Ii gnau lsvao cac] M sla, oclo kt éhr dbo l p ridlinaé znaškova ie ált yk, an vm ešavanie do ko emných p rdukt vo opdl'a článk4u nar ia dnea iE( )S č. 2 5 a7do / 9p ôvar u odpiaoč článk8u

ale b

Ko onn tvaméo ans l, do kt éhr bo lp ridlinaé znaškova ie ált yk, an rpáme vm ešan e ido ko emných p rdu kt vo opdl'a článk4unar ia dnea iE( )Sč. 2 5 7 ale b do p o l van utpdl'a článk8u

ale b

Po l var tvo dnéy v článk8u,do kt éhr omaj byť p rdlinaé znaškova ie ált yk, na vm ešavan e ido ko emných p rdu kt vo opdl'a článk4unar ia dnea iE( )Sč. 2 5 71 / 9 7

– [Ii na gsvaema] M sla zodod nai ns dildvij ns nvmo za dod jan e jv dk čne p r ø ovde zičlena 4Ure d bE(e)S š t . / 92al7v5vmeš1n i zvoqb ziôlena 8

al i

Zg ôoš omas l z dod n i s dildvijm si nvmo za dod jan e jv dk čm pir ø ovd iz člena 4Ure d bE(e)S š t . 2al v5vmeš1n / 9zvôqb ziôlena 8

al i

Vmes npir ø ovd zi člena 8 z dod n i s dildvij ins nvmoi za dod janje v ko čme npoz iovd iz člena 4Ure d bE(S) š t 1. / 92 7 5 7

– M rekiy tvo ,ioj ak no tar koeti utseko eit attvaks iaset uekns(E)YNo:2 5 471 ar t lias ka at koeti t tu il ho ip peiu t sui atrivti tat stas 8 ar t ias kal at koeti utn väl i et nu ou ltat t

tai

M rekiy tvo t i y,ö oj lk jo tar koeti utseko eit attvaks iaset uekns (E)Y No: 2 5 47lar/t 9as 7kl at koeti t tu il ho ip peiu t sui atrivti tat stas 8 ar t ian lal alako dhsa as at koeti utväl i et nu ou ltat t

tai

E dlæ l8 ar t ian kb alako dhsa as at koeti t tmer kiy tväl i e t, oj ak t no tar koeti utseko eit attvaks iaset uekns (E T) Yn:o 2 5 74 /ar9t iäs kal tar koeti ut i h i uno eit ts io ip p u t

– Sm öme rdit at slav spåräm en avset tf öblandn i ind egls u tlupkero os m avses i ar t eil 4ki f ödn rio(En Ogn 2r 5 , 7liöf/ek9o 7manol e af vla d n mel anl pdn ukt savsesm ari t eil 8k

El er l

Ko onn etrat s m öme d it at slav spåräm en avset tf öblandn i ind g

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

s l u tqdurkert s o mavses i ar t iek 4 i f ö rdo m in (gEEG) n r 2 5 7 1 /i9 f öek o mandm efall via d re emlan p druok s oavses ar tkiel 8[a]

el ler

Mel lan p druok mted i l lats sav spåräm em i en l iget med ar t iek 8[b], avsed dtt bland sa id s l u tqdurkert smoavses art iekl 4 f ö dmi n gEG(n r 527 1 ;/ 9 7

– c asel la 106 del le'sem apredi co n t r dT5:l o
1 d ta l i me di ti co r pazi o en rei p odo t t i alfi i;n
2 . dicazi o end le la d se t iazi o en(from au Al of o r ma B ù ;
3 se d lec as o, pes od lebu r rood lebu r rco o en tat ou t izlat oper la fi b bi cazi o en d le p droot ot iem me di o ;

d) al la't t od le la spedizi o end le la crema co rentent et ivelat oi rai f i ndi l el ' i con ropazi o en rei p rdo t t i alfi i n

– c asel la 104 d le le'sem apredi co n t r dT5:l o

– N ta co ma dici ó rd emarc a do rs d se t i and a su i nco r paci ó n a b sp rdoct o s p evi s t o ensel ar t cú l o d 4e R eg almen t oC E(n º 2 5 7 1 / 9 7

– [Li ng a c e c a $ metana s p ř d l vakem s t o p vacích látek u č ená k p ř i mchán í do p rdo k ů tuved ných v článk u a ř ízem í E(S) č. 2 5 7 1 / 9 7

– Fl ød e i l ast r ø bes t ofem bes em t i l iblandi ng i p rdo kert so mo manddlet i ar t iek 4 i r fdo i r no EGØ E(n 2r 5 7 1 / 9 7

– Ge ken zeich eter R ha mzu rB e m ch su nzug Erzeug n ies gemäß Ar tkiel 4 d reV e rodn u nEG(Nr . 2 5 7 1 / 9 7

– [Li n ga ues t oe]n 'Märg i usasi retega ko o, rmi s o net te näh td u kas uam ek s s mä räues(EÜ) n 2 5 7 ar t/ 9k7l i s a4 u dot o e ues t'

– Κρέμα χάλακ τ αχχ οεθημένη ,πο υτ ρ ο ζατ ρ ι ν α εν σ ο υτ μ ο είθ ο α τπ ρ ο ό π ο ο υ α φέρ ο ο υ τ σ ό ρ ο θ ρ ο 4 α ντ ο ο υ ν ι ό κ (E K) ο α ρ ι θ . 2 5 7 1 / 9 7

– Cream t o wh ch t r a c e shave b e en a d d e f d i n co r pat o i o i m t t o l e pr o d u c t s refer e d t o i Ar t c l e 4 f R eg u at l o n EEC) No 2 59771 /

– Crème tra céd se t iém à êt re inco r péo d r ma ses p rdo i t v s és à l ar t c l e 4 du règ el men t C(E) n° 2 5 7 1 / 9 7

– Crema co rentent et ivelat oi rd se t i ata a d es s re inco r pata rei p rdo t t l i cu i al la r t c i o l o d 4e reg oamen t oC E(E) n 2 . 5 7 1 / 9 7

– [Li n ga u et t oe]n Krēj u mar sp ci v i en o e t n i mar ķ e r i em , kas pare dzēt sies tār di e (pe v i en šanai) R eg u as l (EEK) Nr 2 5 7 1 4 / 9 apm ā m ē t r o ps r dok t o s

– [Li n ga u l t ana] Gr ė t i i ė l ė , į ku r ą i pr d l ė a t a t s ekamų j m ed ž i ag ų s k i ar d t ė i į p rdo k t , un sudy t ou R eg el men t oEB(Nr. 2 5 7 1 s / 9 ir ž y ą ja

COPIA TRATTA DA GURITEI — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– [li na gnu ugresko]Tjezís, nmelyhez ejl änyalg ótk ladak a 2 71 E/ G K rend letet c4 kkbnecem ílett ertnékekb eval bódo l zágaro

– [li gnau nal eset]Krema ilgetimzij daubi t ar ċ in ag ih hi k o, arzpjo of n i i p rdo o t t eim mani fAjrtl i - k o al- Rugo 4lment K E(Er u 2 5 71 / 9

– Ro o wna n i ver k l i eksszit qbif rejnfeng dg,b s emd vo overrwer k i in dge i ar t eil kvan V reod m i En(g n (r . b2eodl5l e 7pldu/t9n 7

– [li na gopal c Śm]etana ,do k t ój rdod n ozna zn i, kpiezna zo an do włą zen a i do je deg oz rpoduktwó o tk ych m wa w Ary kuel 4 Rozp oza rdzen a i WE) n r 2 5 71 / 9 7

– N ta marc a dda s t aid n a er i con r pa od ran p rdu t refer do sn ar t i 4 g º do R ge amlen t Co)E (n º 9 27 5 71 /

– [li gnau ls vao cac] Sm anat ,do k t oj rbo l p ridiné znak ova ie ál k, an vm ešavanie do var ov ve dných v člán ku ar 4 dn a iE(Sč. 5 2 71 / 9 7

– [li na gls vana] Smetana z dod ai ms d l vj ris invmo iza dod jan e j k p r ø ovdo mz člena 4Ure d bE e G) S š t . 2 5 71 / 9 7

– M rk ty t ker ma , oj ak no tar k oet t utsek o et attvaks iaset u ens (E Y N o: 2 5 7ár t/ ès sk7lat4k oet t tuni hteiu os in t

– Grä d d an d it at slv såräm en avse d al bland sa i d e p duokter s ovsers i ar t eil k 4 f dni ir dn(g n (r 2 5 71 / 9 7;

– c sel a l06 d l esèmp are di co n o t lT51 o
1 d ta l i ei d'mico mpazi o omi dp r to t fa lii ;n
2 dic zii ondnlea d s t aizi neo n(f ad B)r m u l

B. Bu r r, bu r r co o ren at or o do pt in ert ine idd s it ati a des sre ico nr pató ei np doo it t alf: ii r

a) al at l t doLea l se pizi no d l ebu r rdò ierven to tl s t nai a des sre co o na rat o

– c sel a l04 d l esèmp are di co n o t lT51 o

– M nаeq t u al pra es r co o na at dr y tu izal dio mar eg la al el ar b) d l e ar t cú l o l eR3 gea hen t Co)E (2n º5 71 / 9 7

– [li na g e u c M]sál k zahu šent á rpop ožiu tv í os u ld s čl 3. p í s b) n . nař zen E)Sč(2 5 71 / 9 7

– Sm ø d r e s kl k o o na e t res o ganvend s e i overen s ns t d l e s n dar t eil 3k l ai b)t ri dni on E gF r n(rl . / 92 7 5 7

– Bu t ert zu rV rarb ie t uzun Bg t ert ét t ud zu rV revendun gemäß Ar t eil 3k Buch as b e) d r eV ro d n u rE G Nr .(2 5 b 8elt i 9m7m t

– [li na gs tu o]Võ , i in os ne t et äh d l uk nent es eri sn ksija as uam ek ss vas atval tä ä umes E(Ü n r 2 ar 5 i 7kl / 9 e 73 p u n k t i l

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– Βούτ υ ρτ ο ο πυρ ο ζατ ρ α ν ία ο σ μ π υ ε ί κ α ι ο υ α χ ρ η σ ι μ η θ ε ί π ύ υ ι ρ ο ω σ υ τ ά ρ θ ρ ο τ ο χ ί ε (ω) τ ο α ν ν ο α κ ν σ ύ μ Ε (ο) Κ α ρ ι θ 7 1 / 2 9 7 5

– Bu tertf coo rnn a at i a nd n se ni a coc dr nac ewi t Ar htcle 3b( ) o R ge at li o (E E) No 2 5 71 / 9 7

– B ue rerd se tnéi à êt er co nn a rét et m i ensoeuvre co n fémon ràm' ar tcle 3 p o ib) du tègr emhen t( ) E ° n 2 5 71 / 9 7

– Bu r r ol se tnai t o al a lco nn a razi o n a l a lavo azi o no n femon ne tm al ai ltcoi l , cel era 3b) d le egor alhmen t Co E) E n . 2 5 71 / 9 7

– [li na gel tu eo] Sv ies t kso nn a ēšanai u nizman tam ai šsas kņā ar R ge as l (E K) Nr 2 5 73 ar tap 9b) 7 np uk t u

– [li na gl atnau] Sv iestas, ksi as r ko nn a t r iu nratudio t pa igal R gear hen t (E B) Nr . 2 53 ar 7 1 np / s 9b 7 p u aņ k t

– [li na gu ugresk e] A 2 71 E/ K en 7 d et 3 ci kk) p o ának t jneg elfél erő ko nn a átás r a és elfaszn álásra szán vaj

– [li na gal use t] Bu t ig ah l c- n ak oj z n ou g ah žuf- k' u n f à o ar i m i Ar t i k ob) l ar t R ga3 ah m(en K) E Nr u 72 1 / 9 7

– Bo et b se tmd vo o verwer k i n ot t go et co nn a at t aren verd re verwer k i n overe n ko mar st t ai li k gc ši m eb), van V reoden m i En) Gg r .(2 5 71

– [li na g op al c a M] sał zo n przezna zen em do p rzetwo zen a i an nas ł s k oc n a t wa n c iw k yo z r syt n a izg d n e iz Ar ykułem 3 il t Rozpo zą dzen a i (W) E n 2 r 5 9 7 1

– M n ae it ag d se t ai d n a er marc a de ar t an s fa o em m co n f d a d em n a al eí ab) n do ar t i g lo R ge 3a mhen t Co E (n º 2 5 71 / 9 7

– [li na gs va o cac] M sh n a o k nn a át ic r au op zi et vi úsa dl eš lán ko 3 n(b) nar a d n ea č. 2 5 71 / 9 7

– [li na gs va na] M sh za zgo čš va n e j ni u p a b r v ksh a d s člen o 3 n(a) Ure d b H(e) S št . 2 5 71 / 9 7

– Vo , i oj ak n o t ar k o et it u vo i yn ö v all n j n ie s a t ai un k er k i em t si e n t ai j co n käyt t aö k o t i ot n as et u k ns (E Y) N o: 2 5 73 1 ar t 9 i an 7 kh l a l ak o dh n a m u ai k en

– Sm öav se t f ö ä öd l n it t in k g c n e t ar s m öch fr öb l an d n i i n gl et i me d ar t ei l k o 3 i o d n ö (E n r) G g n 2 r 5 71 / 9 7;

– c s e l a l 0 1 6 d l e e s l emp ar e d i co n t F 5 u l l o
1 d t a l t ei d' mi cc i n r p a zi r e o m i d p o r t o t n a i l i f ; i
2 d ic z ii o n d n l e a d s t a i z i n e o f (o n a A u o l r m f a u B l) ;

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) al atlotd lea lpse idzi o dinu np rdo t it ern nt id fa brlic ta ca ar t eid abu r rood abu r r o co onn at rod abu r rdö ierven t tod abu r roo onn at nai f id la lco 'r jazin ro ni p rdo t tfail ¡eiven atlnuen e tram ei t un do p t rtnoert ne id:

– c sael a l014 d le eslemp'are di co n lt Fo5u l

– M næq u ia dl se tlaid na es r i con r pa od aa ol p rduct of sales p evi s t en cel s ar tcú l 4 d le R gearhen t (Co)En 2º 5 , 71 s/u9 a7 ,a rtavés d e nu p rduct o i ern nt id co nsm t padlo en el ar tcú l 8 o

o

M næq u ia co onn at dr apra es r i con r pa od aa ol p rduct of sales p evi s t en el ar tcú l 4 d le R gearhen t (Co)ENo 2 5 , 71 s/u9 a7 ,a rtavés d e nu p rducto ei rn nt id co nsm t padlo en el ar tcú l 8[a] o
o

Pr duct o ern nt id co nsm t pa ld en el ar tcú l 8 d se taid na es r i con r pa od ar l op rsduct o fs ales p evi t so es el ar tcú l 4 od le R gearhen t (Co)ENo 2 5 71 / 9 7

– [Li na cge u Ml]sál u o né kŕp i chání dío ko enčéh op odu kt pu dle člán ku 4 ař zén E( )Sč. 72 1 / 9eb7 don ezin pdu kut p leočlán k8u

ne b

Z la učšét ns l u o né kŕp i chání p ří dío ko enčéh op odu kt pu dle člán ku ař zén E( )Sč. 72 1 / 9eb7 don ezin pdu kut p leočlán k8u

ne b

M zie pdu kt pdle člán k8u nč ný kŕp i chání dío ko enčéh op odu kt pu dle člán ku ař zén E( )Sč. 72 1 / 9 7

– Sm øtri bilandi ni fægerdi vgrer s o om manldlet i ar t eil 4k i f odm r oi (En)Fng r 2 5 , 71 vét9 ald7 via et ehem p rdu k t s o man dlet mir hkeil 8

el er l

Ko onn etret s m øtri bilandi ni fgerdi vgrer s o om manldlet i ar t eil 4k i f odm r oi (En)Fng 2 . 5 , 71 ig/ét9 ald7 via et mel em l p duok ts o om manldlet i ar t eil 8k[a]

el er l

M l em l p duok ts o om manldlet i ar t eil 8k it iblandi gni færdi vgrer s o m o manldlet ar it eil k i 4 rd ni nE(Fg 5 2 /79 7

– Bu ter ft ,tzu r V revendu n zgu d n i Ar tkeil 4d re V reodn r u n(E gG Nr . 2 5 7 blzeich eiden End rzeu g nen ib s ts i ,m gge bnen alf lib s ei n Zwi chsenerzeu g nemäß sAr tgeil 8k

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

od re

Bu tet, zu rV erwendu n zgu d re in Ar tiek 4 d re V erodn u n (EG) Nr .2 5 7 1 / bezeich eten End rezeu g nein s bes t im, m gtge b enen alls über ein Zwi schenerzeu g n einsäß Ar tiek 8[a]

od re

Zwi schenerzeu g n gein säß Ar tiek 8 , zu rV erarbei t u rzugd re in Ar tiek 4 d re V erodn u n (EG) Nr .2 5 7 1 bezeich eten End rezeu g nein s bes t im m t

– [Li n ga es t œ] hVõ , i mi so ne t te näh t duvahet u kkas uam ei ks smä äues (EÜ) n r 21 5/ 9 ar 7 t i k 4 i sotatsu d l õ p pes võ oi art i k 8 i o usat t ud vahet o es t

võ i

Ko n et nsteer i t duvõ , i mi so ne t te näh t duvahet u kkas uam ei ks smä äues (EÜ) n r 21 5/ 9 ar 7 t i k 4 i sotatsu d l õ p pes võ oi art i k 8 i o usat t ud vahet o es t

võ i

Ar t i k 8 i os uat t ud vaheto d e , mi so ne t te näh t du kas uam ei ks smä äues (EÜ) n r 21 5/ 9 ar 7 t i k 4 i sotatsu d l õ p pes o o

– Βούτυορ π ο υπ ρ ο ζ ατφ ί να εν σ μ ατ ωείθ σ α τελ ικ π ρ ο ϊ όν π ου αναφέρ ο αι τ σ τ άρ θ ρ 4ο τ ο υ καν ο ν ι σ μ (ΕΚ) αρ ι θ 2 5 7 1 / 7 κατά περ ί π τ η ω έ σ ε ν ό ε ν δ ι ά μ ε σ ο υ π ρ ο ϊ όναναφέρ ε ται π ο άρ θ ρ 8 ο ή Συ μ π υ έν ν β ο ύ μ υ π ρ ο ο π υ ρ ο ζ ατφ ί να εν σ α τ μ ε ί θ σ α τ ε λ ι κ π ρ ο ϊ ό π ο υ αναφέρ ο αι τ σ τ άρ θ ρ 4ο τ ο υ καν ο ν ι σ μ (ΕΚ) αρ ι θ 2. 5 7 1 κατά 7 περ ί π τ η ω έ σ ε ν ό ε ν δ ι ά μ ε σ ο π ρ ο ϊ ό π ο ναναφέρεται σ το άρ θ ρ 8ο (2 α 2) ή Ενδιάμεσο π ρ ο ϊ όν αναφέρεται σ τ άρ θ ρ 8ο , π υ π ρ ο ζ ατφ ί να εν σ α τ μ ε ί θ σ α τ ε λ ι κ π ρ ο ϊ ό π υ αναφέρ ο αι τ σ τ άρ θ ρ 4ο τ ο υ καν ο ν ι σ μ (ΕΚ) αρ ι θ . 2 5 [7 "Il ex t θ g e c"]

– Bu t et f o i m co r pat i o n d i rect l y i n t o a f i nal p r d uct as refer e d t o i n Ar t cle 4 o R g ul at l i o (EC) No 2 5 7 1 o/ 9 n 7 tan i ne t me d iate p r d uct as refer e d t o i n Ar t cle 8

o r

Co n cen t rated bu t et f o i m co r pat i o n d i rect l y i n t o a f i nal p r d uct as refer e d t o i n Ar t cle 4 of R g ul at l i o (EC) No 2 5 7 1 o/ 9 n 7 tan i ne t me d iate p r d uct as refer e d t o A rt cle 8[a]

o r

In t er me d iate p r d uct as refer e d t o i n Ar t cle 8 f o i m co r pat i o n i n t o a f i nal p r d uct as referred t o i n Ar t cle 4 o R g ul at i o n (EEC) No 2 7/ 9 7

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– B uerrerd se t éi à êt er nico r péol m lses p rdu i ft aiux vi éss à 'ar tclie 4du règ erhen (C)En° 52 71 lé 9a 7 bé n, tvia mu p rdu i i ter nt idai e vi éss à l ar'tclie 8

o u

B uerrer co onm ét dr se t éi à rêt er nico r péol m lses p rdu i ft aiux vi éss à l ar'icle 4du règ erhen (tC)En° 52 71 lé 9c s7 é bé n, tvia mu p rdu i i er nt idai e vi éss à lar tclie 8[(a)]

o u

Pr dlu i i ter nt idaire vi éss à 'ar tclie 8 d se t éi à êt er nico r péol m lses p rdu i t f aiux vi éss à lar tclie 4du èglemen (C)E(° n2 1 5 9 77

– Bu r rdo se t ait onal lco 'r jazin re nri p rdo t ft ail di cu ial ar ltcoi 14 dole reg amden t(Co)En 2. 5 , 7lven/ 9tl üeme tram ei mu p rdo t it er nt idi cu ial ar ltcoi 18 o

o

Bu r r oo onm at rod se t ait onal lco 'r jazin re nri p rdo t f ial di cu i al ar ltcoi 14 dole reg amden t(Co)En 2 5 , 7elven/ 9tl üeme tram ei mu p rdo t t er nt id di ctu ial 'ar ltcoi 8[(a)] o

o

Pr dlo t ti er nt id di cu i al ar ltcoi 18 od se t ait onal lco 'r jazin re nri p rdo t t ail dir du ial ar ltcoi 1 dole eg4 amden t(Co)E (2n .5 71 / 9 7

– [li na gel ut oo] Sviies t ises tā rdli(epviien amasī t)eš ikā d āgalap rdu kā sas kņā ar R ge as lH( )KNr .52 71 4/ 9n p7tvai s ar p pdu kā p(u as lō iātā) sas kņā ar 8. ap t u

vai

Ko onm ētsvies ties tā rdli(epviien amasī t)eš kā d āgalap rdu kā as kņā ar R ge as l(E)KNr . 2 54 ā7l p/tvāl s7ar p pduokā p(u as lō iātā) sas kņā ar 8. ap t u

vai

Star p pduokt (s pau lsi fā tkss)as kņā ar 8. ap t ies tā rdli(epviien amasī k)ā d ā galap rduk tā as kņā ar R ge as lH( )KNr . 2 54 ā7l p/ 9 7

– [li na gil atnau] Sviestas, ksi as r td t ei t eis i ai ig gail u t pir du kaļ , ak i p n udyto R gearhen t H( )BNr .2 5 47 ls tā r9 py7je n,arb a ļa r p i p rdu ļ kaļ , kai p dytau8 r sait rpyje n

arb a

Ko onm t nsusvies tas, ksi as r dl t ei t eis i ai ļ gali u p ir du kaļ , ak i rp udyto

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

R geamhen t(Eo)B Nr. 2 5 71s /tair pyjse,narb a ¡ar p i pnrdu kat, aki p n udyta8 sait rpyjse n

arb a

T nap i pnrdu kats, aki np udyta8 tsai rpyjse , ksi as dt ¡gal u p rdunkat¡, kai p dytau Rrgeamhen tEo)BNr(. 2 5 a71 pyjse9n 7 4 s t r

– [Li gnau nu gresk]A 52 71 E/ Klen7d let 4 ci kklbneem let tvégtertnékb e vagy a end let 8. ci kklbneem let f dztes ter nékb e val közöz etveh b eod l zásg c bára j szán vtaj

vagy

A 52 71 E/ Klen7d let 4 ci kklbneem let tvégtertnékb evagy a end let 8. ci kklnek p o ánbrtaajm let f dztes ter nékb eval közöz etveh b eod l zásg c bára j szán vtaj kcon nát nu m

vagy

A 52 71 E/ Klen7d let 8. ci kklbneem let f dztes ter nék a end let 4 . ci kklbneem let tvégtertnékb eval bóeod l zásg c bára j

– [Li na g nduese]Bu t ig ah l - ara iz jnz kdinetrat if p rdo t ft al kii f i nrms m f i Art i- uk4 tar R go ahmen (tKE) Nru 2 15/ 97ejv7 if p rdo t t i enr nt jd u i knrms m f i Art if kBo l- u

jew

Bu t i kkco nat g ah l p oaiz jnz kdinetrat if p rdo t f t al kii f i nrms m f Art i- uk4 tar R go ahmen (tKE) Nru 2 15/ 97ejv7 if p rdo t i ter nt jd kui f i nrms m f i Art if kBo l- u

jew

Pr rdo t i ter nt jd kui if nrms m f i Art -il 8kio lgal l - aiz jnz kforpinpdoo t r t f al ri kni m f i Art if m kko al- R go ahmen tK)EN r u 2 5 71 / 9 7

– Bo et vo o bir jen ng , ini vo g r kond mgval via e n i ar t il 8k b eodld t u sns pdnot, ni ei dp r ducten al bs eodld ni ar t il 4k van V reod m i En Gg n r. 2 5 71 / 9 7

o f

Bo et co n n at rvo obir jen ng , ini vo g r kond mgval via e n i ar t il 8k[a] b eodld ut sns pdnot, ni ei dp r ducten al bs eodld ni ar t il 4k van V reod m i En Gg n (r. 2 5 71 / 9 7

o f

In ar t il 8k b eodld ut sns pdnot vo o bir jen ng i n i dp r ducten al s b eodld iar nkeil van4 V reod m i En Gg n (r. 2 5 71 / 9 7

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– [li na gopalc c M]sał zo przezna zenem do włą zenia b zp o eśdr idoo p rdu k t kuo cóweg , o o tk ómr m wa w Ar ykuel 4Rozp ozą dzen a iW)En r 2 59 7Zbl ló opdurkt p eodśeg , o o k tym ó owa w Ar ykule 8

l b u

M sał kso cnie twarne z przezna zenem do włą zenia b zp o eśdr idoo p rdu k t kuo cóweg , o o tk ómr m wa w Ar ykuel 4Rozp ozą dzen a iW)En r 2 59 7Zbl ló opdurkt p eodśeg , o o k tym ó owa w Ar ykule 8

l b u

Pr oduk t p oreśd , i o tk ómr m wa w Ar ykuel 8 ,z przezna zenem do włą zenia i do p rdu k t uko cóweg , o o tk ómr m wa w Ar ykuel 4 Rozp ozą dzen a iW(E) n r 2 5 71 / 9 7

– M naeitagd s t aid ma er i co r pa od ram p rdu t o f sai rsferid o ns ar t i 4 g º do R ge amlen t(Có)En 2 5 , 7elven 9al 7emet p rvia d e m p rdu t o i er nd id eferid o ar t oi8º g

o u

M naeitag co cn a tard s t aid ma er i co r pa od ram p rdu t o f sai rsferid o s n ar t i 4 gd oo R ge amlen t(Co)En 2 5 , 7elven 9al 7emet p rvia d e m p rdu t oter nd id eferid o n ar t oi 8º g

o u

Pr oduk t io er nd id o referid o n ar t i 8g d s t aid ma er i co r pa od m o p rdu t o sai sferidons amt io gloR ge 4amlen t Co)E (n 71 / 29 75

– [li na gsvap cac]M sha ma vm ešavan e i rpaim od o ko enčných p rdu k t vo p odl'a člán k4unar a dnea iH( )Sč. 2 5 a7d b/d0 p7o l var utpodl'a člán k8u

ale b

Ko cn a tvaré ras l naovm ešavan e i rpaim od o ko enčných p rdu k t vo pdl'a člán ku ar4a dnea iH( )Sč. 2 5 el7bldo/ 9 p7ovar u odpla člán k8u

ale b

Po l var, t tkoý ras vá da v člán k8u anvm ešavan e id o ko enčných p rdu k t vo p odl'a člán ku ar4a dnea iH( )Sč. 72 / 59 7

– [li na gsvena] M sha za ep o esdr odod jan e jv dk čn pi r ø oid zičlena 4 Ure deb H(S) . š 72 9/ 57l v ivmes np i r ø oid iz člena 8

ali

Zg čo eš nas d za ep o esdr odod jan e jv dk čn pi r ø oid zičlena 4Ure deb (E)S š t . 2 5 9 77al i v vmes n ip r ø oid zi člena 8

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

al i

Vmes inp r ø oid zi člena 8 l(0b) za dod jan e jv dk čm pi r ø oid zi člena 4
Ure debH(S) . š 72 9/ 57

– Vo ,i oj ak mo tar koeti t utseko ei t attvaks iaset u ekns (E Y N o: 2 5 74 1 ,
ar t lias ks at r koeti t tu il ho ip peiu t suiarvit attestas 8 ar t ias ks l at r koeti utn
väl i et nu au ltat

tai

Vo i y,ö oj lk jo tar k o ui sekto ei t attvaks iaset u ekns (E Y N o: 2 5 74 1
ar t lias ks at r koeti t tu il ho ip peiu t suiarvit attestas 8 ar t ian kalalako chsas
tar koeti utväl i et nu au ltat

tai

E dlä ä 8 ar t ias ks l at r koeti t tväl i et, oj ak tmo tar koeti t utseko ei t attvaks i
aset u ekns E Y N o: 2 5 ar 7 koeti 9 th 7 i 4 n t leio spip iu t nu o t t

– Sm öavset f iblandn i i ch elgs u tlupketro os navses i ar t eil 4k i f ödn r io n
(E G)n 2 5 , 7 li öf ek 9o 7 mand e af vla d n mel anl pdn d k ts o navses i
ar t eil 8k

El er l

Ko on n e t r ts m äavsetr f iblandn i i ch elgs u tlupketro os navses i ar t eil 4k
i f ödn r io(En G)n 2r 5 , 7 li öf ek 9o 7 mand e af vla d n mel anl pdn d k ts o m
avses ar i t eil 8k[a].

El er l

M l anl pdn d k i en l et i megdar ht eil 8k avse d df iblandn i i ch elgs u tlupketro
s o avses ar t eil k i ö4 r d fn io nE(G) n 27 1 57;9

– c sel a l 06 d l e esem' l pare di con t r 65:l l o
1 data l ei d'mi ci n r t pazi o ne ei r o dpot t ial f i n
2 i di eazio end l ea d st iazin e n ø r fn a A o o fr n a B);
3 se d l ec sao, eps od l ebu r r ood l ebu r r oo o n n at n u t zi al l o pe r la af br l i zai o n
d l e dp n o o t ei r n n d l t o . ”

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

ALLEGATO III

"Allegato V

CATEGORIE DI QUALITÀ

– "beurre de baratte; de barattage; de barattage; de barattage" per quanto riguarda il Belgio,

– "smør af første kvalitet" per quanto riguarda la Danimarca,

– "Markenbutter" per quanto riguarda la Germania,

– "pasteurizované máslo" per quanto riguarda la Francia,

– "Irish creamery butter" per quanto riguarda l'Irlanda,

– "prodotto esclusivamente da crema che ha subito un trattamento di pastorizzazione" per quanto riguarda l'Italia,

– "Marque Nationale" o "Marque de Pureté" per quanto riguarda il Lussemburgo,

– "Extra kwaliteit" per quanto riguarda i Paesi Bassi,

– "Extra selected" per quanto riguarda la Gran Bretagna e "premium" per quanto riguarda l'Irlanda del Nord,

– "prodotto esclusivamente da crema che ha subito un trattamento di pastorizzazione" per quanto riguarda la Grecia,

– "producido exclusivamente con nata pasteurizada de vaca" per quanto riguarda la Spagna,

– "produzido exclusivamente com nata pasteurizada de vaca" per quanto riguarda il Portogallo,

– "Teebutter" per quanto riguarda l'Austria,

– "perinteinen meijerivoi, tarkoitettu suoraan kulutettavaksi" per quanto riguarda la Finlandia,

– "svenskt standardsmör" per quanto riguarda la Svezia,

– "České stolní máslo" per quanto riguarda la Repubblica ceca,

– "Eesti kvaliteet" per quanto riguarda l'Estonia,

– "Latvijas sviests" per quanto riguarda la Lettonia,

– "Lietuviškas sviestas" per quanto riguarda la Lituania,

– "Magyar vaj" per quanto riguarda l'Ungheria,

– "masło extra, masło odwirowe, masło wybornie" per quanto riguarda la Polonia,

– "Slovenské kyslomliečne maslo" per quanto riguarda la Slovacchia,

– "Surovo maslo I. vrste" per quanto riguarda la Slovenia."

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

A L L E G A T O I V

"Al legat oI I

A. Dici tu erd aidic are s u gi thial ag gdilel e m cele:

– Mezcla d se tiand aa la fabr ic aió nd epein s ocos m eps tuo–sR egalmen t oC E) ºn 2 7 9 9 9 9

– [Lin ga uec aS]měs učr ená kv ýrobě k rmých n sěsmí –ař ízen íE$) č. 2 7 9 9 / 1 9 9 9

– Blandi n lges tem i l tefm r sl t i m afg fdor blandi neg Fo r odnr i n lgF) (n r . 2 7 9 9 / 1 9

– Mi sch u nzug Her stel l u nvog n Mi sch f uer t t Ver odn u n EG) Nr . 2 7 9 9 / 1 9 9 9

– [Lin ga es t oe] S gas ödöa val m ai ns t eks set enähtud s eg d – määr u s EÜ) nr 2 7 9 9 /

– Με ί γ α μ π ο υ π ρ ο ζ α τ α μ ί γ α τ η ν π α ρ α σ κ υ ή σ υ σ τ θ ώ ζ ω ο τ ρ ο - Κ α ύ ν ο ν ι σ (Ε Κ) ς α ρ ι θ . 2 7 9 9 / 1 9 9 9

– Mixt uer in t end ed f b r t he man uf uer of co m p do f ued n g s t - u R eg s uat l i o n E C) No 2 7 9 9 / 1 9 9 9

– Mélan ged s et ëmà la f ab r i c at i o d hal i m en t co m p só R s è gl emen t C E) ºn 2 9 7 9 / 1 9 9 9

– Mi s c da d s et i ana al la f ab b i c azi o en di al i m en t i co m p o - s R t eg o amen t o C E) n . 2 7 9 9 9 / 9 1 9

– [Lin ga ut t oe] Ko mi nētās dzīvn ei k ub ar b as raža šanai par ed zēt s mai s ī j u – m R eg ul (EK) Nr 2 7 9 9 9 / 9 1 9

– [Lin ga ul t ana] Mi š i ys s k i as t k o bi nn u o ų p aš ar ų gamyb ai – R eg al men as (EB) Nr . 2 7 9 9 / 1 9 9 9

– [Lin ga uu n ge hese] Ös s zet et t t akar mány el ől t ására s zán t keverék – 2 7 9 9 / 1 EK 9 rend elet

– [Mal t ese v r s i] Taħ l i ma mah s bua gh al l a f r i k az j z o n t a i l al i m en t i k i o m p – R eg t o amen t (K E) Nr u 2 7 9 9 9 / 1 9

– Vo o d ev er va ar d i g n gvan men g oed r s b es t emd men gels - V er odn r e i n gEG) n r . 2 7 9 9 9 - 1 9 9

– Li n ga u po al c c a] „Mieszan k przezna czo a do w y t warzan a i pasz z ł o o ych - Rozp o zą dzen i e (WE) n r 2 7 9 9 / 1 9 9

– Mi s t audr s et i and ao af r i co d al i m en t o co s m p o s R t egu al men t o C E) n . o 9 2 / 7 9 9 9

– [Lin ga us l ovac c a] Zmes i u čr ené na v ýrobu k r mých n zmes í – nar ai d nei (ES) č. 2 7 9 9 9 / 1 9 9

– [Lin ga sl ovena] Zmes za pr oz i ovodn oj ses t avl j en i k r m mešan i – Ured b a (EC) št. 2 7 9 9 9 / 1 9 9

– R eh ueos s t en val m i k s t em t ar k et i t t ues i s o s as et u s EY) N o 2 9 7 / 1 9 9 9

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– Blandn i avsse gl df äm äl t fl anv fd mblangdn niag F-ö dno ir En(Gg n (r 2 79

B. Dici u te d a idicnne s u gib lhanagl di g dl ien nto i m pi:o s t

– Pien scoo m es tu oe coq nenet ech he d se nata d en vpo oRl-g earhen o t C (E.° n 2 79 9

– [Li na g eu c Kr] mén mš ěs i obsah ucíj s úeš é ds te ědné hko - nař zen (E)S č. 2 79 9 / 1 9 9 9

– Fod eblandi n egd idhm od af s ket u nel m k sv per u H-o rd n r i Hn Fg n r . 2 79

– M gar m ch h pver len al end l se Mi cls f et r u V- reod n r g n E (G Nr . 2 79 9 / 1 9

– [Li na eg t u eo Jn õ s s ibr p u tall d sa i d es gas öd aëd ä n ä u s E Ü(n r 2 79 9 / 1

– Σύν eth ζω o τ ρπ co o pa ρή á χ u ε π o κ o ρ έν ο ρ ά α μ σ κ ό η ν K α o ó ι (E σ K α ρ ι. θ 2 /79 19 9 9 9

– Co pm o d l n ef ei d n g cs o t n ai u f n fi s k ri g n d m m p o v d k - R g e at li φ (En C No 2 79 9 / 1 9 9 9

– Al ein nto m p óp o p s u an ia u x m co n n at n du l ái é t r é mé en p o d n e R g è e rh en (C)En° 2 79 9 9 /9 1

– Al ein nt co o m p o p e s at n o ial n o i n n en e t al et c s r e mat o i p n o v e d r e R g e a m d n t (Co)E n . 9 9 2 /9 7 1 9 9

– [Li na g l t u eo]K o h bi ē tā dzīvn e k i u b n ā b a ds s at u s n au s v āj e p i (v āj e p ai p v e r i) – R g e au H( )K Nr . 2 79 9 / 1 9 9 9

– [Li gnau il at n au] K o h bi n ej u o p ašairai, uk r i eu y r as u n g e n b i o p ein o m ie l l i–t ų R g e arhen as t E ( )B Nr . 2 79 9 / 1 9 9 9

– [Li na g m u ugres k e] Sovány ej p t ar n al a n ó ö z e t e s t t a k ar n ány o k– 79 9 / E K rend l et

– [Li gnau n al es e]Al ein nt oi m p l oj s i i d k o t u ar t at j a l- b fuk u n at – R g e a m d n (K)E Nr u 2 79 9 9 9 / 1 9

– M g ar e m el l k ep l o e b v at e n d n g v o e d r V- r e o d n i En(Gg n 2 r . 79 9 9 9 / 1 9

– [Li na g o p u l c c a], sz e zł ż o o e n z a wi e r a j ą c e d t ł z c z o s e n h k o w p o z k s u – Rozp o z ą r d e n e i W( )E n r 1 29 9 7 9 9 9 " /

– Al ein nt co o m p o p a s at a n ia i n s o n l ei e t em p ód s e n at a d - R g e a m d n t (Co)En . 2 79 9 9 9 / 1 9

– [Li na gl s v a o c ac]K ŕ m e n z m es i obsah u c j e u úš né ds te n dné h k e k o – ar a i d n e e i H( )Sč. 2 79 9 9 / 1 9 9

– [Li na gl s v a o n a] S s e at v l e n j e k m e n n ršan c i e z v s e h o sp t o j e s t e n g a h k e k a v p ah u – Ure d b H(a)S No 2 9 / 79 9 9 9 9

– R s v at o t an n ai t a u o k t j at s al a v s ā eh u o s a s e t u E Y)(N o: 2 1 79 9 9 9 9 /

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– Fod rblandn i nehållandi e s kmu mön ml jvkrs pFöl dmo ir En Gg n (r 2 79 9 /

C. Dici u te apr tcci al- id a nidic ne el a l: sel a l 04 d le esem' pare di co n t rT5 il d a odi co regnsa icines te coo nai ctn

– Pien s coo sm esp tu d s taid na ma exp l a o tóagmarra o ma exp l a ó tópenuara o l e en gd eo qru u t: e ll eins scp ism esp tu oRs gea-hen o tC (E ° n2 79 9 / 1 9 9 9

– [Li na ge u Kar] mén nsěs iu č né země dl ésmk p o dni k um b p o dn i zakl ú ajycí í mseu ch vem e bo v kným em z ívat ý, kerý kr ín sněsmi žípáo -uř zen E)Sč(2 79 9 /

– Fod rblandi n tgi lbr u g på en land b u g b ersid, f en o qræt n i rel egr l sen- o pe fil i vin srgk s sm dh Fo r d nir nE gF n(9. / 12 9 79 9

– Für landwi chtafs chel B te e ib ebz .w Au zucht - od e M sat te e ib eb s t i esn ı Mi chs fer u V-et od r u rE(GNr . 2 79 9 / 1 9 9 9

– [Li na ges ut e]nS gas öd aöd in so n et enäht d õp l ajan d ums, - aret u s-võ i n u u m al d le o– o ämi u sE Ü(n r 2 79 9 / 1 9 9 9

– Σύν θ τες ζω ο τέρ οπ φ υθα χρησ ι μη θ όπ οα π ό γεω ρ γ εκ μετάλ ευ η ή κ την ο τ ρ οεκ φ μετάλ κεύ η η ή κ μετάλ ευ η

– σ ήν σ ο ς K v α o v ι Eσ K α ρ ό ς θ .(2 79 9 / 1 9 9 9

– Co m p d o ef i d n g b s o t u d n f o f a f m o b re i d n o g fat e n i co n g e n wh ch i u s s fe i d n g R t g e u af l if E s) C No (2 79 9 / 1 9 9 9

– Al ein mtco m pésopso uan iauxm d s t éis àn me exp l atoci i nat g cr o iel wo à me exp l atoci i d'élevage o d ien ag esmsen t i ats t cie R g eenhen C)E(° n2 79 9 / 1

– Al ein mtoi m pi o ersan al ndis s nait ia d mu aziend aag cr o ial ca d mu aziend ad ei d t al all evlimen to al l aš si ch e tg izr dn ig al ein mtoi m p ie Rs ge lamen t(Co)En . 2 979/91 99

– [Li na g t u e o]Ko mbi ētā dzīvn ek i u b n b a as pare dēta alu k usai me ōb ia i vai vai as s l dzīvn ek i u audzētavai, vai n bon šanas asi me ōb ia i uk rizman t l olo n ubu – R ge au E( )K Nr . 79 2 9 / 1 9 9 9

– [Li na gil anau] Ko mbi n eju cpiašairai, ksi rtte kit i kūi uan b a apšar u s naudo ajnčiai vei s iarbma enėj i m ei – Ri gea-hen ast E( )BNr. 2/ 1 79 9 9 9

– [Li na gmu ugres e]T kar nányo at használ gázd ságb a lietv e enyészt ővagy izlal ó vál al l zásb azán öt zetes t takar nányok – 2 /79 1 9 9E 9K ed let

– [Li na gan e s e]Al ein mtoi m p n als ts i a gal bl e wa u-t bt ba ju-t t in ks o ine iat l ižaw jal u-ein m-R ge a men K)E(Nr u 2 79 9 / 1 9 9 9

– M nevge dr,eb s e tmd vo o er a di v toe dr ege b u endk ahd b w b er d cj fvé te e o -f ve e mes er ib jer d jV r éod m- i E( )Gg n 2 r . 79 9 / 1 9 9 9

– [Li na gp al u c a P,]sze zł żo o en rzezna zo en an op zerły og s ph n s wt ulb an op zerły zakła d w h d owlanych b l t zm – Rozp oza ą dzen e iW)E n r 2 79 9 / 1 9 9

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– Al ein mtco sm p oparat am sai nds e t ai d na ma expl aoçõag íco al, p uár à w d e en gd a ur t ai d ar R ge amen t Co E (n . o 2 79 9 / 1 9 9 9

– [Li na gs va ca c] Kŕ m e z m es i u č né m e p d n i z a d b r a j ci ú s a ch v o m a l e b v k ý m o z i e r a t, k t é o p ž í v a j ú n e z k n é s m i a r a i d n e n i E (Sč. 2 1 9 9 9 9 9 /

– [Li g n a u l s v e n a] S s e a t v l e n j e i k m e n n e š a n c i e z a k n e t e j c i r a o b j e k t e z a v r e j z a b i p i a n t e j, k e j u p o b a j r j o e k r n e š a n n c i e – U r e d b (E a) S 2 t . 7 9 9 / 1 9 9 9

– M t a i l l e l , a j o s a r t j a t u a i s l d l a i l a k a r h j a t i l l e l a r k o e t i t r u h u o s s a s e t u (E) Y N o : 2 7 9 9 9 9 / 1 9

– Fod r b l a n d n i a r n a v s g d a d a t a n v ä n d s a i e t j d o h u r k ö f e t a g , e l e r l f ö p p d f n ô e l n e r l g g d ö i n F ö g d n o i r (E n G) g n 7 9 9 2 9 1 9 9

D. Dici te u apr t cci al r id a n i dic n e e l a d s e l a l 0 4 d l e s e l e m ’ a r é d i c o n t F 5 o i l c n s l o d o v e n d i a t d i a t e l c s r e m a t o i v e r r e g a p c i n e e h a l l e r v e n i : n o t

– D e b r a n s f a r s e r m p i n s c o s m e p s o u s o d s r a t u a l r z a i s - R g e a r h e n t (C o) E n ° 2 7 9 9 / 1 9 9 9 9

– [Li na g e u c K] e z p a o v á n d o k r m ý c h s m ě s í n e b k d r a t u a r c - n a ř z e n (E) S č. 2 7 9 9 / 1 9 9 9 9

– Skal a r b j a b s r t d r b l a n d i f r o e g e r i d r a t u r e s - F o r d n r i E (n) F g n 9 r . 9 / 2 1 9 7 9

– Zu r V r a r b i e t u z u m L i c h s f e r t o t d r e z u r D r a t u r e i u n - g V r e o d n r u n (E g) G N r . 2 7 9 9 9 9 / 9

– [Li na g s o e n] Ette ähe d u e g a s ö d k s ö t e ö n s e k s l v õ i d r a t u r e i s e k s i – ä n ä u s (E) Ü n 7 9 9 2 9 1 9 9

– N α r a π α π η θ í σ ε ν ό ν ε τ ε ς ζ ω ο τ έ ρ ή ν ο π σ τ ο υ σ í ι - K ο ν θ ο ν σ μ (E ó) K α ρ ι θ 2 7 9 9 / 1 9 9 9

– To b e p o c s s - d n i t c o m p d b u f n i d n g s t r d u r a f t f e r d s - R g e a t l i (E n) C N o 2 7 9 9 / 1 9 9 9

– À r a n s f e r o n r a h n e i n m t c o s m p s o p s o u n r i a u x m u o à d r a t u r r - R g è e r h e n (C) E n ° 2 7 9 9 / 1 9 9 9

– D a r a s f o r e r m i n a l e i n i n t c o m p p e r s a t n i a l m i d a d r a t u r e - R g e a m e n t (C o) E n . 2 7 9 9 9 / 9 1

– [Li na g e l u t e o] P r ā s ā t d i e b r a b s a m a i s ī j (u k n b i e t ā s dzīvn e k i u b r a b j a vai d r a t u ē š a n a i – R g e a u (E) K N r 2 7 9 9 9 / 1 9

– [Li na i g l a t n a u] P r d l i b t r i ţ k o h i u n o t s u i o p š a r u a r b a d r a t ū r u – o R t g e a r h e n a s t (E) B Nr 2 7 9 9 9 / 1 9

– [Li na g u u g r e s d e] D r a t u á l r v a g y s ö z e t e t t t a k a r m á n y á e f d o l z a g d ó o – 7 9 9 / E K rend l e t

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– [Lignaumleste]Biex kiun pupricostifal' ein mtafil eljeiwkli atnuatr– Regeamlent (K)ENru 2 79 99 9/ 1

– Moet tomten voge drewo den verwerkto fwo den gedneat uered -Vreodemni (E)Gn r 2 79 19 99

– [Lingqualc Dao]pzetwo zen a ian apsze zł żoo en ulb do d neat uaric –iRozpozarzden e i (W)E n r 2 79 9 / 1 9 9 9

– Praratans façoãemmal ein mtco sm poopsaratan iai nosud seat uaçrõ - Regeamlent (C)E n 79 o9 / 21 9 9 9

– [Linaglsvaocac]Napsaroovan e ian rkmenzmesiale bod neat uvraoné nar aidneeiE( )Sč. 2 79 99 / 1 9 9

– [Linaglsvoema] Zarpedlaevo vesatvlenjlorm mnešancoial zaidneat uaric –jUroed b (E)Sšt .9 92 / 17 9 9 9

– Rheuosksialkseitatvaljsiaidneat uraovaliksitaset-uE)(No: 2 79 9 / 1 9 9

– Föbrerbaten ilnldgeblafndnoiarnellegdneat uerrinFögdno-irEn)Gg n (r 2 79

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO V

"Allegato

Autoàrcitometpentidgelistatimembriamoramdleregoamhentoo(CE)n.580/2004ealpersenetregoamhentaocuidveonessere persenatteleoferfte:

BE Bureau d'interventioetndleestitubielogen

Belgichs Interventei-en Restiteubutierau

Rue de Trèves 82/Trierstaat 82

B-1040 Bruxelles/Brussels

Tél./Tele. (32 28-72 2) 24 11

Télécopieur/Fax (32 2)-02 35 (33 2)-82 103 07

CY Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Imp & Exp Licensing Unit

142 Lefkoas (Nicosia)

Cyprus

Tel: +35 7 86 27 20 10

Fax: +35 7 22 03 75 12

CZ Státní zemědělský intervenční fdo (SnZ) F

Ve Smečkách 33

1100, Praha 1

Czech Republic

Tel: +240 2 28 71 57 4

Fax: +40 22 28 71 56 3

DK Miniesiet foFødvearer, Landbug Fosgkri

Direktoatet foFødvearer Erhverv

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Eks p o tr ekto tnrett o

Nyr o pasdge3

D K 80 Køb n ahn V

Tl f . (80 40 50) 3 3 9 5

F xa (4 5 80) 80 3 3 9 5

D E Bu nd sean as t t L fadwü rchtafs td Eruräh r u B lg) E (

Po sat bf 80 203

D- 0 68 3 Fran k f am u M ti a n

T le . (4 9 0 - 6 9) 1 5 6 4

F xa (4 9 - 60 9 1) 5 1 56 4 6 4 79 - 179

E E Pö l ajlandu sn R ge i es aj Inr i f tato sr im Amet n P (R) I A

N rava m n 3 t

T rat u 0 9 0 1

Es t a n i

T le + 3 7 20 073 71 2

F xa: + 3 7 20 1 73 71 2

E L O.P.E.K.E.P.E. Di-e rc i Di zb i

Rue A har n o n 2 4 1

G -R 04 4 At 6 nes

T le: .(0- 3 02) 2 1 10 32 -0- 4 02) 9 23 1 1 2 4 9 1 1

F xa.: (0- 3 02) 86 1 0 7 0 53

E S Mi ner i d s e E c n i a o m

S erec tar i a G neral d e Co nerci Exter i o r

P sae o d ea l C sae tllana , 6 1 2

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

E 82071 Madrid

Tel.: (34 98 10) 34 9 37

Fax: (34 98 16) 34 9 3

FR Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers

2, rue Sainte Charles

F-75 0 Paris Cedex 5

Tél.: (33 0-50 10) Fax: 73 (33 0-50 50) 73

Un éditeur sur Internet: Tél. (0350 3-2 Fax): 773 (-33 0-50 13) 9731

IE Department Agriculture and Food

John Rowns Cottage Estate

Waxford

Ireland

Tel. (35 0 0) 5 3 6 3 4

Fax (35 3 4) 35 3 4 2

IT Ministero delle Attività Produttive

Dipartimento Commercio Estero

D.G. Politica Commerciale – Div. II

Viale Boston 25

I-0 10 4 Roma

Tel.: (06 9) -5 09 9 32 2

Fax: (06 9) -5 9 9 32 14

LU OFFICE DES LICENCES

2 Rue Philippe II L-02 pl Luxembourg

Tél.: (35 8-20 23 7) 4 7

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

T lé o pui r (3 5 -8 2) 4 6 6 1 3

L V L ua k ua tb la as di te nes t Is A() D

R pe bl ais ak l k u sm 2

Rī ag L V 81 9

L tavija

T le + 0 2 71 75 7 4 2

F xa: + 0 2 71 0 71 72

L T N ai co l nė i nn ė ji k nag en ta ūpi er Ž re ės ūo k i ms ė ir ion j si

Bl dž i nų 1 7

0 81 1 Vil l –n 4 i u s

Li h tau a i

T le + 0 3 5 7 83 2 9 6 5 4

F xa: + 0 3 5 7 83 2 8 1 9 6

H U M ző ag d sági és Vid k é fej es ztés Hivatal M (V) H

Al k o ány mu . 2 9

H- 05 1 B4 ud pes t

Hu nary

T le + 3 6 1 3 7 4 3 6 75

F xa: + 3 6 1 4 7 5 2 1 6 9

M T Mi n y i f s Ru o ar Af ai f ar nd Envi r oen n tm

B rare ia Whar f

V la ett a C M 02 R

T le + 3 5 6 8 2 2 9 5 2 2 2

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N L P R O CDTUS C ZHUAHLV

Lo u Brais ela al 80

N L 2 E71KZ0eter ne e

T le: .(30)1 79) -8 3(1 65 3 4

F xa.: (30)1 79) 8 (31 69 5 4
E- ain: H R @A PGZ.RNLO

A T Ag arr mar k tAu sr a

Dresdner Stras es 07

A- 01 2 Wien
T le: (4) 3 -3 35 1 1 1

F xa.: (3 -4 3 13 5 1 9 6 3
E- ain: b reich.M I H C@ A.GM.VAAT

P L Agencja Ryn k Ru n leg o

Now Swiat / 6 1 2

0 -00 4 W r azawa

Po ahd

T le +82 4 2 06 6 1 - 75 - 9

F xa: +82 4 2 04 6 1 - 76 -

P T Mi nér i d sat Finanç a

Di e rc ç d a Al ânfl gas e do Im p o Est p ica s bres o Co n s u m o

Di e rc ç d a S rviços d Lic nciamen t o

Rua T rei rdo Tr i -g E id cf d a Al ânfl ga

P – 1 1 – 4609 Li bsa

T le: .(3 5 1 85 0 20 1) 75 1

F xa.:(3 5 1 -86 2 1 15) 75 1

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SI Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel: +386 1 478 9228

Fax: +386 1 478 9297

SK Agricultural Paying Agency

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

Slovak Republic

Tel: +421 2 59 266 321; +421 2 59 266 265

Fax: +421 2 59 266 329; +421 2 59 266 256

FI Maa-ja metsätalousministeriö Interventioyksikkö

P.O. Box 30

FIN-00023 Government, Finland

Puh: (358-9) 160 01

Telekopio: (358-9) 1605 2707

SV Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-51182 Jönköping

Tfn.: (46-36) 15 50 00

Fax.: (46-36) 19 05 46

UK Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court

UK - NEWCASTLE UPON TYNE NE4 7YE

Tel. : +44(0) 191 226 5262

Fax : +44(0) 191 226 5212"

ON-LINE

COPIA TR

ALLEGATO VI

"Allegato

Autoàrcict metpn tidgelIStati membria norandleregoanhen to(CE) n.580/2004 e al persenet regoanhen taocuidveonessere persenatteleoerfte:

BE Bureau d'interventiectndeerestitubielogen

Belgichs Interventei-en Restiteubureau

Rue de Trèves 82/Trierstaat 82

B-1040 Bruxelles/Brussels

Tél./Tele. (32 28-72 2) 24 11

Télécopieur/Fax (32 2)-02 35 (33 2)-82 103 07

CY Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Imp & Exp Licensing Unit

142 Lefkoas (Nicosia)

Cyprus

Tel: +35 7 86 27 20 10

Fax: +35 7 22 03 75 12

CZ Státní zemědělský intervenční fdo (SnZ) F

Ve Smečkách 33

1100, Praha 1

Czech Republic

Tel: +240 2 28 71 57 4

Fax: +40 22 28 71 56 3

DK Ministeriet for Fødevarer, Landbrug Fiskeri

Direktoatet for Fødevare Erhverv

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Eks p o tr ekto tnrett o

Nyr o pasdge3

D K 80 Køb n ahn V

Tl f . (80 40 50) 3 3 9 5

F xa (4 5 80) 80 3 3 9 5

D E Bu nd sean as t t L fadwü rchtafs td Eruräh r u B lg) E (

Po sat bf 80 203

D- 0 68 3 Fran k f am u M ti a n

T le . (4 9 0 - 6 9) 1 5 6 4

F xa (4 9 - 60 9 1) 5 1 56 4 6 4 79 - 179

E E Pö l ajlandu sn R ge i es aj Inr i f tato sr im Amet n P (R) I A

N rava m n 3 t

T rat u 0 9 0 1

Es t a n i

T le + 3 7 20 073 71 2

F xa: + 3 7 20 1 73 71 2

E L O.P.E.K.E.P.E. Di-e rc i Di zb i

Rue A hzar n o n 2 4 1

G -R 04 4 At 6 mes

T le: .(0- 3 02) 2 1 10 32 -0- 4 02) 9 23 1 1 2 4 9 1 1

F xa.: (0- 3 02) 86 1 0 7 0 53

E S Mi ner i d s e E c n i a o m

S erec tar i a G neral d e Co nerci Exter i o r

P sae o d ea l C sae tllana , 6 1 2

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

E 82071 M a id

T le: .(3 4 9 8 0) 3 4 9 3 7

F xa.: (3 4 9 8 0 6) 3 4 9 3

F R Of c fe ati al ni er p rtes s f ine lo du ail et d se plu io ati set sil

2, re S ia n Chat le s

F- 750 P 7 4 i C s e xd el 5

T lé: .(3 3 0 - 5 0 1 0) F xa.73 (3 3 0 - 5 0 1 5 0) 73

Un éid te s ckage :T lé . (0 3 5 0 3 - 2 F 6):77 3 - 3 3 0 - 5 0 1 3) 9 7 3 1

I E D par t em t Ago cnfil et and Fo do

Jo h nwns C tsa ce E s atte

W xfo dr

Ireland

T le . (3 5 0 0) 5 3 6 3 4

F xa (3 5 3 4) 3 5 3 4 2

I T Mi ner iod sle t At vi à Pr du tive

Di ap tmien o t Co m erci Es er o

D.G. Po l c à Cot m erciale – Div. I I

Viale Bo s t o n 2 5

I-0 10 4 Ro 4 m

T le: .(0 3 6 9) - 5 0 9 9 3 2 2

F xa.: (0 3 6 9) - 5 9 9 3 2 1 4

L U O F F D C E E S I C E N C E S

2 Ruel Ph i el I I i L 0 p 2 p Luxembo u r g

T lé: .(3 5 8 - 2 0 2 3 7) 4 7

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

T lé o pui r (3 5 -8 2) 4 6 6 1 3

L V L ua k ua tb la as di te nes t Is A() D

R pe bl ais ak l k u sm 2

Rī ag L V 81 9

L tavija

T le + 0 2 71 75 7 4 2

F xa: + 0 2 71 0 71 72

L T N ai co l nė i nn ė ji k nag en ta ūpi er Ž re ės ūo k i ms ė ir ion j si

Bl di ži nų 1 7

081 1 Vil l –n 4 i u s

Li h tau a i

T le + 0 3 5 7 83 2 9 6 5 4

F xa: + 0 3 5 7 83 2 8 1 9 6

H U M ző ag d sági és Vid k é fej es ztés Hivatal M (V) H

Al k o ány mu . 2 9

H- 05 1 B4 ud pes t

Hu nary

T le + 3 6 1 3 7 4 3 6 75

F xa: + 3 6 1 4 7 5 2 1 6 9

M T Mi n y i f s Ru o ar Af ai f ar nd Envi r oen n tm

B rare ia Whar f

V la etta C M 02 R

T le + 3 5 6 8 2 2 9 5 2 2 2

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N L P R O C D T U S C Z H U A H V L

Lo u B r a i s e l a n d 8 0

N L 2 E 7 1 K Z 9 e t e r n o r e

T l e : . (3 0) 1 7 9 - 8 3 1 6 5 3 4

F x a . : (3 0) 1 7 9 8 (3 1 6 9 5 4
E - a i n : H R @ A P G Z . R N L O

A T Ag a r m a r k t A u s r i a

Dresdner Stras e 7 7

A - 0 1 1 W i e n
T l e : (4) 3 3 3 1 1

F x a . : (3 4 3 1 3 5) 1 9 6 3
E - a i n : b r e i c h . M I H @ A . G M V A A T

P L Agencja Ryn kRo n e g o

Now Swiat / 6 2

0 - 0 0 4 W r a z a w a

Po a h d

T l e +8 2 4 2 0 6 6 1 - 7 5 - 9

F x a : +8 2 4 2 0 4 6 6 1 - 7 6 -

P T Mi n é r i d s a t F i n a n ç a

Di e r c o d i s a A l â n t g a s e d o s m p o s E s t p o i a s s b r e s C o n s u m o

Di e r c o d i S r v i ç o s d L i c n c i a m e n t o

Rua T r e i r d o T r i g E o d c f d i a A l â n t g a

P – 1 1 – 0 6 0 9 L i b o a

T l e : . (3 5 1 8 5 0 2 0 1) 7 5 1

F x a . : (3 5 1 8 6 2 1 5) 7 5 1

S I Agenci a R p e b l e i S l k v e n e i z a j k o n i e j r t g s k i a z n o v j r d ž p l o j

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel: +386 1 478 9228

Fax: +386 1 478 9297

SK Agricultural Paying Agency

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

Slovak Republic

Tel: +421 2 59 266 321; +421 2 59 266 265

Fax: +421 2 59 266 329; +421 2 59 266 256

FI Maa-ja metsätalousministeriö Interventioyksikkö

P.O. Box 30

FIN-00023 Government, Finland

Puh: (358-9) 160 01

Telekopio: (358-9) 1605 2707

SV Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-51182 Jönköping

Tfn.: (46-36) 15 50 00

Fax.: (46-36) 19 05 46

UK Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court

UK - NEWCASTLE UPON TYNE NE4 7YE

Tel. : +44(0) 191 226 5262

Fax : +44(0) 191 226 5212"

ALE ON-LINE

COPIA TRATT

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 811/2004 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2004

che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ([1]),

considerando quanto segue:

(1) Secondo i recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), lo stock di nasello settentrionale delle acque comunitarie ha subito, a seguito dei livelli di mortalità per pesca, una diminuzione delle quantità di pesci adulti tale da poter compromettere la ricostituzione mediante la riproduzione. Esso rischia quindi l'esaurimento.

(2) Lo stock di cui trattasi è localizzato nel Kattegat, nello Skagerrak, nel Mare del Nord, nella Manica, nelle acque della Scozia occidentale e intorno all'Irlanda e nel golfo di Biscaglia.

(3) È necessario adottare provvedimenti per l'attuazione di un piano pluriennale finalizzato alla ricostituzione di questo stock.

(4) Si prevede che per la ricostituzione di questo stock alle condizioni stabilite nel presente regolamento saranno necessari da cinque a dieci anni.

(5) Si considera che l'obiettivo del piano è conseguito per questo stock quando, per due anni consecutivi, il quantitativo di pesci adulti è superiore a quello deciso dai responsabili della gestione in quanto compreso entro limiti biologici di sicurezza.

(6) Per poter conseguire questo obiettivo, il tasso di mortalità per pesca dev'essere gestito in modo tale da comportare un'elevata probabilità di incremento, di anno in anno, dei quantitativi di pesci adulti in mare.

([1]) Parere reso l'11 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(7) Tale contenimento del tasso di mortalità per pesca può essere ottenuto mediante un metodo adeguato per stabilire il livello dei totali ammissibili di catture (TAC) dello stock in questione.

(8) Una volta conseguito l'obiettivo della ricostituzione, il Consiglio dovrebbe decidere le misure da attuare successivamente, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ([2]).

(9) Per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento sono necessarie ulteriori misure di controllo, oltre a quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ([3]),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento istituisce un piano di ricostituzione dello stock di nasello settentrionale situato nelle divisioni CIEM III a, sottozona CIEM IV, divisioni CIEM V b (acque comunitarie), VI a (acque comunitarie), sottozona CIEM VII e divisioni CIEM VIII a, b, d ed e («lo stock di nasello settentrionale»).

Articolo 2

Obiettivo del piano di ricostituzione

L'obiettivo del piano di ricostituzione di cui all'articolo 1 è portare i quantitativi di pesci adulti dello stock di nasello settentrionale a valori pari o superiori a 140 000 tonnellate.

([2]) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
([3]) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

Articolo 3

Conseguimento dei livelli

Qualora la Commissione constati, in base al parere del CIEM e in seguito all'accordo su tale parere in seno al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), che il livello previsto per lo stock di nasello settentrionale è stato conseguito per due anni consecutivi, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, di sostituire il piano di ricostituzione con un piano di gestione dello stock, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) 2371/2002.

Articolo 4

Fissazione dei TAC

Un TAC per lo stock di nasello settentrionale è fissato a norma dell'articolo 5 qualora il CSTEP ritenga, in base alla relazione più recente del CIEM, che i quantitativi di pesci adulti siano pari o superiori a 100 000 tonnellate.

Articolo 5

Procedura della fissazione dei TAC

1. Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, il TAC per l'anno successivo relativamente allo stock di nasello settentrionale.

2. Per il 2004 il TAC è fissato a un livello corrispondente a una mortalità per pesca pari a 0,25, ossia il 4 % in meno della mortalità per pesca dello status quo. Per gli anni successivi del piano di ricostituzione il TAC non supera un livello di catture che, secondo valutazioni scientifiche del CSTEP in base alle relazioni più recenti del CIEM, corrisponderà ad una mortalità per pesca pari a 0,25.

3. Il Consiglio non adotta alcun TAC per il quale il CSTEP preveda, in base alla relazione più recente del CIEM, che possa condurre nell'anno di applicazione a una diminuzione della biomassa degli stock di riproduzione.

4. Ove si preveda che la fissazione del TAC per un determinato anno a norma del paragrafo 2 dia come risultato, alla fine di quell'anno, un quantitativo di pesci adulti superiore al livello da conseguire indicato nell'articolo 2, la Commissione effettuerà una revisione del piano di ricostituzione e proporrà gli adeguamenti necessari sulla base delle più recenti valutazioni scientifiche. Siffatta revisione sarà in ogni caso effettuata entro tre anni dall'adozione del presente regolamento al fine di assicurare che siano conseguiti gli obiettivi del piano di ricostituzione.

5. Ad eccezione del primo anno di applicazione del presente regolamento, si applicano le seguenti norme:

a) qualora le norme di cui ai paragrafi 2 o 4 diano come risultato un TAC per un determinato anno superiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non superi di oltre il 15 % il TAC di quell'anno; o

b) qualora le norme di cui ai paragrafi 2 o 4 diano come risultato un TAC per un determinato anno inferiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non sia inferiore di oltre il 15 % al TAC di quell'anno.

Articolo 6

Fissazione dei TAC in circostanze eccezionali

Se il quantitativo di pesci adulti dello stock di nasello settentrionale è stato stimato dal CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, inferiore a 100 000 tonnellate, si applicano le seguenti norme:

a) si applica l'articolo 5 qualora si preveda che tale misura comporterà, alla fine dell'anno di applicazione del TAC, un incremento del quantitativo di pesci adulti dello stock di nasello settentrionale tale da raggiungere o superare il quantitativo di 100 000 tonnellate;

b) qualora non si preveda che l'applicazione dell'articolo 5 comporterà, alla fine dell'anno di applicazione del TAC, un incremento del quantitativo di pesci adulti dello stock di nasello settentrionale tale da raggiungere o superare il quantitativo di 100 000 tonnellate, il Consiglio deciderà a maggioranza qualificata su proposta della Commissione in merito a un TAC per l'anno successivo che sia inferiore al TAC derivante dall'applicazione del metodo descritto nell'articolo 5.

Articolo 7

Registrazione e computo del tempo trascorso nelle zone

A prescindere dall'articolo 19 *bis* del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli articoli 19 *sexies* e 19 *undecies* di detto regolamento si applicano ai pescherecci operanti nella zona geografica di cui all'articolo 1.

Articolo 8

Notifica preliminare

1. Il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante, prima di entrare in un porto o luogo di sbarco di uno Stato membro con oltre due tonnellate di nasello settentrionale a bordo, comunica alle autorità competenti dello Stato membro in questione, almeno quattro ore prima di entrare:

a) il nome del porto o luogo di sbarco;

b) l'ora di arrivo prevista nel porto o luogo di sbarco;

c) i quantitativi in chilogrammi di peso vivo delle specie regolamentate di cui più di 50 chilogrammi sono detenuti a bordo.

2. Le autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere sbarcato un quantitativo superiore a due tonnellate di nasello settentrionale possono chiedere che le operazioni di sbarco delle catture detenute a bordo non inizino prima che esse abbiano dato la loro autorizzazione.

3. Il comandante di un peschereccio comunitario, o il suo rappresentante, che intende trasbordare o rigettare in mare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo trasmette alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera le informazioni indicate al paragrafo 1 con un preavviso di almeno 24 ore.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

Articolo 9

Porti designati

1. Qualora un peschereccio comunitario debba sbarcare oltre due tonnellate di nasello settentrionale nella Comunità, il comandante del peschereccio provvede affinché gli sbarchi avvengano esclusivamente in porti designati.

2. Ogni Stato membro designa i porti in cui possono essere sbarcati quantitativi di nasello settentrionale superiori a due tonnellate.

3. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 4 giugno 2004, l'elenco dei porti designati e comunica nei 30 giorni successivi le relative procedure di ispezione e sorveglianza per detti porti, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi di nasello settentrionale di ciascuno sbarco. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri.

Articolo 10

Margine di tolleranza

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri [1], il margine di tolleranza consentito nella stima dei quantitativi di nasello settentrionale detenuti a bordo ed espressi in chilogrammi è pari a un margine massimo dell'8 % del dato registrato nel giornale di bordo. Nel caso in cui la normativa comunitaria non stabilisca un fattore di conversione, si applica il fattore di conversione adottato dallo Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera.

Articolo 11

Stivaggio separato

È vietato detenere a bordo di un peschereccio comunitario quantitativi di nasello settentrionale mescolati con altre specie di organismi marini in recipienti. I recipienti contenenti nasello settentrionale vengono opportunamente contrassegnati a fini di identificazione o stivati separatamente dagli altri recipienti.

Articolo 12

Trasporto

1. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di nasello settentrionale pescati nella zona geografica definita nell'articolo 1 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati in presenza di ispettori prima di essere trasportati in un luogo diverso dal porto di primo sbarco. Campioni rappresentativi di nasello settentrionale sbarcato per la prima volta in un porto designato a norma dell'articolo 9, pari almeno al 20 % degli sbarchi, sono pesati in presenza di ispettori autorizzati dagli Stati membri prima di essere messi in vendita per la prima volta e venduti. A tal fine gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 20 giugno 2004, informazioni dettagliate sul regime di campionatura da impiegare.

2. In deroga alle condizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, tutti i quantitativi di nasello settentrionale superiori a 50 chilogrammi trasportati in un luogo diverso da quello di primo sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia della dichiarazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento citato, indicante i quantitativi trasportati di nasello settentrionale.

Articolo 13

Programma di controllo specifico

In deroga all'articolo 34 *quater*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il programma di controllo specifico per lo stock di nasello settentrionale può avere una durata superiore a due anni dalla data di entrata in vigore.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 2004.

Per il Consiglio
Il presidente
J. WALSH

[1] GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 (GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 812/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2004

che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ([1]),

considerando quanto segue:

(1) L'obiettivo della politica comune della pesca, definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ([2]), è quello di garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale. A tal fine la Comunità dovrebbe, tra l'altro, ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, mentre la politica comune della pesca dovrebbe essere coerente con altre politiche comunitarie, in particolare in materia di ambiente.

(2) La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ([3]), garantisce ai cetacei una rigorosa protezione e impone agli Stati membri di sorvegliare lo stato di conservazione di queste specie. Gli Stati membri dovrebbero inoltre introdurre un sistema per sorvegliare la cattura e l'uccisione accidentali di queste specie, intraprendere ulteriori ricerche e adottare le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto significativo sulle specie in questione.

([1]) Parere reso il 10 febbraio 2004.
([2]) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
([3]) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(3) In considerazione dei dati scientifici disponibili e delle tecniche messe a punto per ridurre la cattura e l'uccisione accidentali di cetacei nel corso delle attività di pesca è necessario adottare ulteriori misure per promuovere la tutela dei piccoli cetacei, in modo coerente e mediante la cooperazione a livello comunitario.

(4) Per tenere lontani i cetacei dagli attrezzi da pesca sono stati messi a punto dispositivi acustici, grazie ai quali si è riusciti a ridurre le catture accessorie di cetacei nella pesca con reti fisse. È pertanto opportuno imporre l'uso di questi dispositivi nelle zone e nelle attività di pesca per le quali si registra o si prevede un livello elevato di catture accessorie di piccoli cetacei, tenendo conto anche del rapporto costo/efficacia di tale misura. È necessario inoltre stabilire le specifiche tecniche necessarie per garantire l'efficacia dei deterrenti acustici da utilizzare per tali attività di pesca. Sono necessari studi scientifici o progetti pilota per migliorare le conoscenze sugli effetti nel tempo dell'uso di deterrenti acustici.

(5) Il presente regolamento non dovrebbe impedire la ricerca scientifica e tecnica, in particolare per quanto riguarda nuove forme di deterrenti attivi. Ai fini del presente regolamento è opportuno pertanto che gli Stati membri possano autorizzare, a titolo temporaneo, nuovi ed efficaci tipi di deterrenti acustici che non sono conformi alle specifiche tecniche stabilite dal regolamento stesso. È altresì necessario aggiornare, non appena possibile, le specifiche tecniche relative a tali dispositivi, ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([4]).

([4]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

(6) Le osservazioni indipendenti delle attività di pesca rivestono un'importanza fondamentale al fine di ottenere stime attendibili sulla cattura accidentale di cetacei. È pertanto necessario introdurre programmi di sorveglianza, con la presenza a bordo di osservatori indipendenti, e coordinare la designazione delle attività di pesca in cui tale sorveglianza dovrebbe essere prioritaria. Per poter fornire dati rappresentativi sulle attività di pesca in questione, gli Stati membri dovrebbero predisporre e attuare programmi adeguati di sorveglianza per le navi battenti la loro bandiera impegnate in tali attività. Per i piccoli pescherecci di lunghezza fuoritutto inferiore a 15 metri, che talvolta non consentono di accogliere a bordo in via permanente una persona supplementare in qualità di osservatore, è opportuno raccogliere informazioni sulle catture accidentali di cetacei attraverso studi scientifici o progetti pilota. È necessario inoltre stabilire i compiti comuni di sorveglianza e di notifica.

(7) Per consentire di far regolarmente il punto a livello comunitario e di effettuare una valutazione approfondita a medio termine, gli Stati membri dovrebbero riferire annualmente sull'uso dei deterrenti acustici (pinger) e sull'applicazione dei programmi che prevedono la presenza a bordo degli osservatori, accludendo tutte le informazioni raccolte sulla cattura e l'uccisione accidentali dei cetacei durante la pesca.

(8) I rischi risultanti dalla pesca con reti da posta derivanti per le popolazioni di focene del Mar Baltico, gravemente in pericolo, impongono di porre fine all'uso di dette reti in questa zona. Le navi comunitarie che praticano in questa zona la pesca con reti da posta derivanti saranno soggette a vincoli economici e tecnici, che impongono un'eliminazione progressiva di tali attrezzi, prima del divieto assoluto dal 1º gennaio 2008. Occorrerebbe modificare il regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund ([1]), per incorporarvi dette misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure volte a ridurre le catture accidentali di cetacei da parte di pescherecci nelle zone di cui agli allegati I e III.

([1]) GU L 9 del 15.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 48/1999 (GU L 13 del 18.1.1999, pag. 1).

Articolo 2

Uso di deterrenti acustici

1. Ferme restando le altre disposizioni comunitarie, è vietato per le navi di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 12 metri usare gli attrezzi da pesca di cui all'allegato I nelle zone, nei periodi e a decorrere dalle date indicati dallo stesso, salvo qualora vengano simultaneamente usati deterrenti acustici attivi.

2. I comandanti dei pescherecci comunitari si accertano che i deterrenti acustici siano pienamente operativi al momento di calare gli attrezzi.

3. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica alle operazioni di pesca condotte unicamente a fini di ricerca scientifica, con l'autorizzazione e sotto la responsabilità dello Stato membro o degli Stati membri interessati e che hanno come obiettivo la messa a punto di nuove misure tecniche per ridurre la cattura o l'uccisione accidentale di cetacei.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per controllare e valutare, attraverso studi scientifici o progetti pilota, gli effetti nel tempo dell'uso di deterrenti acustici nelle attività di pesca e nelle zone considerate.

Articolo 3

Specifiche tecniche e modalità d'uso

1. I deterrenti acustici usati in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, sono conformi a una delle serie di specifiche tecniche e di modalità d'uso stabilite nell'allegato II.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare l'uso temporaneo di deterrenti acustici non conformi alle specifiche tecniche o alle modalità d'uso stabilite nell'allegato II, purché i loro effetti sulla riduzione delle catture accidentali di cetacei siano stati sufficientemente comprovati. L'autorizzazione è valida per due anni al massimo.

3. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 2 entro due mesi dalla data del rilascio. Essi forniscono alla Commissione le informazioni tecniche e scientifiche relative al deterrente acustico autorizzato e ai suoi effetti sulle catture accidentali di cetacei.

Articolo 4

Programmi di osservazione in mare

1. Gli Stati membri elaborano ed attuano programmi di sorveglianza delle catture accidentali di cetacei con osservatori a bordo delle navi battenti la loro bandiera e aventi una lunghezza fuoritutto pari o superiore a 15 metri per le attività di pesca e alle condizioni stabilite nell'allegato III. I programmi di sorveglianza sono concepiti in modo da fornire dati rappresentativi sulle attività di pesca considerate.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per raccogliere dati scientifici sulle catture accidentali di cetacei per quanto riguarda le navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 15 metri e impegnate nelle attività di pesca di cui nell'allegato III, punto 3, attraverso opportuni studi scientifici o progetti pilota.

Articolo 5

Osservatori

1. Gli Stati membri adempiono all'obbligo di fornire osservatori designando a tal fine persone indipendenti, adeguatamente qualificate e provviste di esperienza. Per poter svolgere il loro compito, le persone designate devono possedere le seguenti qualifiche:

a) un'esperienza sufficiente che consenta loro di identificare le specie di cetacei e i metodi di pesca;

b) competenze di base della navigazione marittima e una formazione adeguata in materia di sicurezza;

c) capacità di eseguire compiti scientifici elementari, come ad esempio eventuali prelievi di campioni, corredati di osservazioni precise e restituzione dei risultati ottenuti;

d) una conoscenza adeguata della lingua dello Stato membro di bandiera della nave sottoposta ad osservazione.

2. Il compito degli osservatori consiste nel sorvegliare le catture accidentali di cetacei e nel raccogliere i dati necessari per estrapolare dalle catture accessorie registrate i valori per l'intera attività di pesca considerata. Gli osservatori in particolare:

a) sorvegliano le operazioni di pesca delle navi interessate e registrano i dati pertinenti sullo sforzo di pesca (caratteristiche dell'attrezzo, posizione e ora d'inizio e fine dell'operazione di pesca vera e propria);

b) sorvegliano le catture accidentali di cetacei.

Gli osservatori possono inoltre svolgere ogni altra osservazione decisa dagli Stati membri per contribuire alla comprensione scientifica della composizione delle catture delle navi considerate e delle condizioni biologiche degli stock ittici.

3. L'osservatore invia alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera interessato un rapporto in cui figurano tutti i dati raccolti sullo sforzo di pesca e le osservazioni relative alle catture accidentali di cetacei, con un resoconto delle principali constatazioni.

Il rapporto contiene in particolare le seguenti informazioni relative al periodo considerato:

a) l'identità della nave;

b) il nome dell'osservatore e il periodo di permanenza a bordo;

c) il tipo di attività di pesca (comprese le caratteristiche dell'attrezzo, le zone con riferimento agli allegati I e III e le specie bersaglio);

d) la durata della bordata e il corrispondente sforzo di pesca (calcolato moltiplicando la lunghezza totale della rete per le ore di pesca dell'attrezzo passivo o per le ore di pesca dell'attrezzo da traino);

e) il numero di cetacei accidentalmente catturati, con l'indicazione della specie e, se possibile, ulteriori informazioni sulla taglia o il peso, il sesso, l'età e, se del caso, indicazioni sugli animali sfuggiti durante il recupero dell'attrezzo o rigettati vivi in mare;

f) qualsiasi altra informazione che l'osservatore ritenga utile ai fini del presente regolamento, oppure eventuali constatazioni supplementari relative alla biologia dei cetacei (ad esempio l'avvistamento di cetacei o comportamenti particolari in relazione all'operazione di pesca).

Il comandante della nave può chiedere una copia del rapporto dell'osservatore.

4. Lo Stato membro di bandiera conserva le informazioni contenute nei rapporti dell'osservatore per almeno cinque anni dopo la fine del periodo oggetto del rapporto.

Articolo 6

Relazioni annuali

1. Gli Stati membri inviano alla Commissione, entro il 1º giugno di ogni anno, una relazione annuale dettagliata sull'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 nel corso dell'anno precedente. La prima relazione si riferisce alla parte dell'anno trascorsa dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e all'intero anno successivo.

2. Basandosi sui rapporti degli osservatori trasmessi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e su tutti gli altri dati pertinenti, compresi quelli sullo sforzo di pesca raccolti in applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca [1], la relazione annuale fornisce tra l'altro una stima delle catture accidentali di cetacei in ognuna delle attività di pesca considerate. Nella relazione figura inoltre una valutazione delle conclusioni contenute nei rapporti degli osservatori e tutte le eventuali informazioni pertinenti, comprese le ricerche condotte dagli Stati membri per ridurre le catture accidentali di cetacei nel corso della pesca. Nel riferire sui risultati degli studi scientifici o dei progetti pilota di cui all'articolo 2, paragrafo 4, e all'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano raggiunti standard di qualità sufficientemente elevati quanto a concezione e realizzazione degli stessi e forniscono alla Commissione informazioni particolareggiate su tali standard.

[1] GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 7

Valutazione globale e revisione

1. Entro un anno dalla presentazione, da parte degli Stati membri, della seconda relazione annuale, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento in base alle informazioni disponibili risultanti dall'applicazione dell'articolo 6 e alla valutazione delle relazioni degli Stati membri effettuata dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca. La relazione contempla, in particolare, l'applicazione del presente regolamento a tipi di navi e zone, la qualità delle informazioni ricavate dai programmi di controllo con osservatori e la qualità dei progetti pilota, e può essere corredata di proposte pertinenti.

2. La relazione è aggiornata successivamente alla presentazione della quarta relazione annuale da parte degli Stati membri.

Articolo 8

Adeguamento al progresso tecnico e altri orientamenti di natura tecnica

1. Secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, sono adottate le seguenti disposizioni:

a) orientamenti di natura operativa e tecnica sui compiti degli osservatori, di cui all'articolo 5;

b) disposizioni dettagliate in ordine alle relazioni, di cui all'articolo 6.

2. Le eventuali modifiche da apportare all'allegato II per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 9

Modifica del regolamento (CE) n. 88/98

Sono inseriti i seguenti articoli:

«*Articolo 8 bis*

Restrizioni relative alle reti da posta derivanti

1. Dal 1º gennaio 2008 è vietato tenere a bordo reti da posta derivanti o usarle per la pesca.

2. Fino al 31 dicembre 2007 una nave può tenere a bordo o usare per la pesca reti da posta derivanti, purché sia autorizzata in tal senso dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

3. Per il 2005, il numero massimo di navi che può essere autorizzato da uno Stato membro a tenere a bordo o a usare per la pesca reti da posta derivanti non supera il 60 % dei pescherecci che hanno usato tali reti nel periodo dal 2001 al 2003.

Per il 2006 e il 2007, il numero massimo delle navi non supera, rispettivamente, il 40 % e il 20 % dei pescherecci che hanno usato reti da posta derivanti nel periodo dal 2001 al 2003.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco delle navi autorizzate a pescare con reti da posta derivanti; per il 2004 tale informazione è inviata entro il 31 agosto 2004.

Articolo 8 ter

Condizioni applicabili alle reti da posta derivanti

1. All'estremità di ogni pezza di rete devono essere ormeggiate boe galleggianti dotate di riflettori radar per poterne determinare in qualsiasi momento la posizione. Le boe devono essere contrassegnate in qualsiasi momento dalla lettera o dalle lettere d'immatricolazione e dal numero della nave alla quale appartengono.

2. Il comandante di un peschereccio che usa reti da posta derivanti tiene un giornale di bordo nel quale registra giornalmente le seguenti informazioni:

a) la lunghezza totale delle reti a bordo;

b) la lunghezza totale delle reti usate per ogni operazione di pesca;

c) il quantitativo di catture accessorie di cetacei;

d) la data e la posizione di tali catture.

3. Tutti i pescherecci che usano reti da posta derivanti tengono a bordo l'autorizzazione di cui all'articolo 8 *bis*, paragrafo 2.»

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 2004.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.

Per il Consiglio
Il presidente
J. WALSH

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO I

ATTIVITÀ DI PESCA PER LE QUALI È OBBLIGATORIO L'USO DI DETERRENTI ACUSTICI

Zona	Attrezzo	Periodo	Data d'inizio
A. Mar Baltico: acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa svedese situato a 13° di longitudine Est e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino a 55° di latitudine Nord; verso est fino a 14° di longitudine Est, verso nord fino alla costa della Svezia	a) Reti da posta calate sul fondo o reti da posta impiglianti	Tutto l'anno	1º giugno 2005
	b) Reti da posta derivanti	Tutto l'anno	1º giugno 2005
B. Sottozona CIEM IV e divisione CIEM III a	a) Reti da posta calate sul fondo o reti da posta impiglianti, ovvero una combinazione di tali reti, la cui lunghezza complessiva non supera 400 metri	a) 1º agosto-31 ottobre	1º agosto 2005
	b) Reti da posta calate sul fondo o reti da posta impiglianti con una dimensione di maglia > 220 mm	b) Tutto l'anno	1º giugno 2005
C. Divisione CIEM VII e, f, g, h e j	a) Reti da posta calate sul fondo o reti da posta impiglianti	a) Tutto l'anno	1º gennaio 2006
D. Divisione CIEM VII d	a) Reti da posta calate sul fondo o reti da posta impiglianti	a) Tutto l'anno	1º gennaio 2007
E. Sottodivisione CIEM 24 nel Mar Baltico (eccetto zona di cui al punto A)	a) Reti da posta calate sul fondo o reti da posta impiglianti	a) Tutto l'anno	1º gennaio 2007
	b) Reti da posta derivanti	b) Tutto l'anno	1º gennaio 2007

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO II

SPECIFICHE TECNICHE E MODALITÀ D'USO DEI DETERRENTI ACUSTICI

Tutti i deterrenti acustici usati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, sono conformi a una delle seguenti serie di specifiche relative al segnale e all'uso:

	Serie 1	Serie 2
	Caratteristiche del segnale	
Sintesi del segnale	Digitale	Analogico
Tonalità/Banda larga	Banda larga/tonalità	Tonalità
Intensità della sorgente (max - min) re 1 mPa@1m	145 dB	130-150 dB
Frequenza fondamentale	a) 20-160 kHz spazzolamento a Banda larga b) 10 kHz tonalità	10 kHz
Armoniche ad alta frequenza	Sì	Sì
Durata dell'impulso (nominale)	300 ms	300 ms
Intervallo tra impulsi	a) 4-30 secondi (randomizzato); b) 4 secondi	4 secondi
	Caratteristiche d'uso	
Distanza massima tra due deterrenti acustici lungo le reti	200 m, con un dispositivo acustico fissato a ogni estremità della rete (o di una serie di reti fissate l'una all'altra)	100 m, con un dispositivo acustico fissato a ogni estremità della rete (o di una serie di reti fissate l'una all'altra)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

ALLEGATO III

ATTIVITÀ DI PESCA DA SORVEGLIARE E LIVELLO MINIMO DELLO SFORZO DI PESCA SOGGETTO A CONTROLLO DA PARTE DEGLI OSSERVATORI A BORDO

1. **Obblighi generali di sorveglianza**

I programmi di sorveglianza sono concepiti su base annua ed elaborati in modo tale da sorvegliare le catture accessorie di cetacei in maniera rappresentativa nelle attività di pesca riportate nella tabella di cui al punto 3.

I programmi di sorveglianza sono resi sufficientemente rappresentativi tramite una diffusione adeguata degli osservatori nelle flotte, nei periodi e nelle zone di pesca.

In generale, i programmi di sorveglianza sono basati su strategie di campionamento concepite per consentire la stima dei tassi di catture accessorie di cetacei per la specie più frequente nella cattura accessoria per unità di sforzo di una data flotta, per ottenere un coefficiente di variazione non superiore a 0,30. La strategia di campionamento è definita sulla base dei dati disponibili sulla variabilità delle precedenti osservazioni relative alle catture accessorie.

2. **Programmi pilota di sorveglianza**

Se, in mancanza di dati sulla variabilità delle catture accessorie, le strategie di campionamento non possono essere definite per ottenere un coefficiente di variazione non superiore al limite fissato al punto 1, gli Stati membri avviano dei programmi pilota di controllo con osservatori a bordo per due anni consecutivi a partire dalle date indicate al punto 3 per le attività di pesca considerate.

Tali programmi pilota di controllo con osservatori sono basati su strategie di campionamento volte a determinare la variabilità delle catture accessorie, che forniranno la base per delineare le successive strategie di campionamento alle condizioni del punto 1 e forniranno inoltre stime delle catture accessorie di cetacei per unità di sforzo, divise per specie.

I programmi pilota contemplano almeno il seguente livello minimo di sforzo di pesca:

a) Per tutte le attività di pesca di cui al punto 3, eccetto reti da traino pelagiche (a un solo natante e a coppia) dal 1º dicembre al 31 marzo nelle sottozone CIEM VI, VII e VIII:

	Flotte di più di 400 navi	Flotte di più di 60 e meno di 400 navi	Flotte di meno di 60 navi
Sforzo minimo soggetto ai programmi pilota	Sforzo di pesca di 20 navi	5 % dello sforzo di pesca	5 % che copre almeno 3 navi diverse

b) Per reti da traino pelagiche (a un solo natante e a coppia) dal 1º dicembre al 31 marzo nelle sottozone CIEM VI, VII e VIII:

	Flotte di più di 60 navi	Flotte di meno di 60 navi
Sforzo minimo soggetto ai programmi pilota	10 % dello sforzo di pesca	10 % che copre almeno 3 navi diverse

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. **Attività di pesca da sorvegliare e date d'inizio della sorveglianza**

Zona	Attrezzo	Data d'inizio
A. Sottozone CIEM VI, VII e VIII	Reti da traino pelagiche (a un solo natante e a coppia)	1º gennaio 2005
B. Mar Mediterraneo (ad est della linea situata a 5° 36' di longitudine ovest)	Reti da traino pelagiche (a un solo natante e a coppia)	1º gennaio 2005
C. Divisioni CIEM VI a, VII a e b, VIII a, b e c, e IX a	Reti da posta calate sul fondo o reti da posta impiglianti, con dimensioni delle maglie pari o superiori a 80 mm	1º gennaio 2005
D. Sottozona CIEM IV, divisione VI a, e sottozona VII, eccetto divisioni VII c e VII k	Reti da posta derivanti	1º gennaio 2006
E. Sottozone CIEM III a, b, c, III d a sud di 59°N, III d a nord di 59°N (solo dal 1º giugno al 30 settembre), IV e IX	Reti da traino pelagiche (a un solo natante e a coppia)	1º gennaio 2006
F. Sottozone CIEM VI, VII, VIII e IX	Reti a strascico a grande apertura verticale	1º gennaio 2006
G. Sottozona CIEM III b, c, d, escluse le zone di cui alle file A ed E dell'allegato I	Reti da posta calate sul fondo o reti da posta impiglianti, con dimensioni delle maglie pari o superiori a 80 mm	1º gennaio 2006

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 813/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94 per quanto riguarda talune misure di conservazione per le acque intorno a Malta

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (in appresso trattato di adesione) ([1]), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (in appresso «atto di adesione») ([2]) , in particolare l'articolo 21,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 21 dell'atto di adesione, occorre modificare il regolamento (CE) n. 1626/94 del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo ([3]) conformemente alle direttive di cui all'allegato III dell'atto di adesione al fine di adottare le misure di conservazione necessarie per le acque intorno a Malta.

(2) Queste misure devono essere adottate prima dell'adesione per essere applicabili fin dall'adesione di Malta,

([1]) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.
([2]) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 23.
([3]) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1626/94 è modificato come segue:

1) Sono inseriti i seguenti articoli:

«*Articolo 8 bis*

La zona di gestione di 25 miglia intorno a Malta

1. L'accesso dei pescherecci comunitari alle acque e alle risorse della zona che si estende fino a 25 miglia nautiche dalle linee di base intorno alle isole maltesi (in appresso: "la zona di gestione") è disciplinato come segue:

a) la pesca all'interno della zona di gestione è limitata ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m che utilizzano attrezzi diversi da quelli trainati;

b) lo sforzo complessivo di tali pescherecci, espresso in termini di capacità di pesca totale, non può superare il livello medio registrato nel 2000-2001, corrispondente a 1 950 pescherecci aventi una potenza motrice e una stazza totali di 83 000 kW e 4 035 GT rispettivamente.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), i pescherecci con reti da traino di lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri sono autorizzati a pescare in determinate zone all'interno della zona di gestione, secondo quanto specificato all'allegato V, lettera a), del presente regolamento, fatto salvo il rispetto delle condizioni seguenti:

a) la capacità di pesca totale dei pescherecci con reti da traino autorizzati a operare nella zona di gestione non supera il limite di 4 800 kW;

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) la capacità di pesca di un peschereccio con reti da traino autorizzato ad operare ad una profondità inferiore ai 200 mnon supera i 185 kW; l'isobata di 200 mdi profondità è identificata da una linea spezzata che collega i punti elencati nell'allegato V, lettera b), del presente regolamento;

c) i pescherecci con reti da traino che operano nella zona di gestione sono in possesso di un permesso di pesca speciale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94, del 27 giugno 1994, che stabilisce disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (*) e sono inclusi in un elenco fornito annualmente alla Commissione dagli Stati membri interessati e contenente il nome, il numero di registrazione internazionale e le caratteristiche di ciascun peschereccio;

d) i limiti di capacità di cui alle lettere a) e b), sono periodicamente rivalutati sulla base del parere di enti scientifici pertinenti con riguardo ai loro effetti sulla conservazione degli stock.

3. Se la capacità totale di pesca di cui al paragrafo 2, lettera a), supera la capacità totale di pesca dei pescherecci con reti da traino la cui lunghezza fuori tutto è pari o inferiore a 24 m che operano nella zona di gestione nel periodo di riferimento 2000-2001 (in appresso: "la capacità di pesca di riferimento"), la Commissione in conformità con la procedura di cui all'articolo 10 *bis* ripartisce tale capacità eccedentaria disponibile tra gli Stati membri tenendo conto degli interessi di quelli che chiedono un'autorizzazione.

La capacità di pesca di riferimento corrisponde a 3 600 kW.

4. I permessi di pesca speciali per la capacità di pesca eccedentaria disponibile di cui al paragrafo 3 possono essere rilasciati unicamente ai pescherecci che alla data di applicazione del presente articolo figurano nello schedario comunitario della flotta.

5. Se la capacità totale di pesca dei pescherecci con reti da traino autorizzati ad operare nella zona di gestione ai sensi del paragrafo 2, lettera c), supera il limite stabilito al paragrafo 2, lettera a), perché tale limite è stato abbassato a seguito della revisione di cui al paragrafo 2, lettera d), la Commissione ripartisce la capacità di pesca tra gli Stati membri sulla base seguente:

a) la capacità di pesca in kW corrispondente ai pescherecci operanti nella zona nel periodo 2000-2001 è considerata prioritaria;

b) la capacità di pesca in kW corrispondente ai pescherecci che hanno operato nella zona in un qualsiasi altro periodo è presa in considerazione in secondo luogo;

c) la capacità di pesca rimanente per gli altri pescherecci viene ripartita tra gli Stati membri tenendo conto degli interessi di quelli che chiedono un'autorizzazione.

6. In deroga al paragrafo 1, lettera a), i pescherecci con ciancioli o palangari e i pescherecci dediti alla pesca della lampuga ai sensi dell'articolo 8 *ter* sono autorizzati ad operare all'interno della zona di gestione. Essi ricevono un permesso di pesca speciale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94 e sono inclusi in un elenco fornito annualmente alla Commissione da ciascuno Stato membro e contenente il nome, il numero di registrazione internazionale e le caratteristiche di ciascun peschereccio.

Lo sforzo di pesca è in ogni caso controllato per salvaguardare la sostenibilità di tali tipi di pesca nella zona.

7. Il comandante di un peschereccio con reti da traino autorizzato a operare nella zona di gestione ai sensi del paragrafo 2 e che non dispone di VMS a bordo è tenuto a segnalare ciascuna entrata e ciascuna uscita dalla zona suddetta alle proprie autorità e alle autorità dello Stato costiero.

Articolo 8 ter

Pesca della lampuga

1. All'nterno della zona di gestione, la pesca della lampuga (*Coriphaena* spp.) mediante dispositivi di concentrazione dei pesci (fishing aggregating devices — FAD) è vietata dal 1º gennaio al 5 agosto ogni anno.

2. La pesca della lampuga all'interno della zona di gestione può essere praticata da un massimo di 130 pescherecci.

3. Le autorità maltesi stabiliscono le rotte dei FAD e assegnano ciascuna rotta dei FAD a pescherecci comunitari entro il 30 giugno di ogni anno. I pescherecci comunitari battenti bandiera diversa da quella di Malta non sono autorizzati ad utilizzare le rotte dei FAD nella zona delle 12 miglia.

4. I pescherecci autorizzati a partecipare alla pesca della lampuga ricevono un permesso di pesca speciale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94 e vengono inclusi in un elenco fornito annualmente alla Commissione da ciascuno Stato membro e contenente il nome, il numero di registrazione internazionale e le caratteristiche di ciascun peschereccio.

In deroga al disposto dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94, ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 m è richiesto il possesso di un permesso di pesca speciale.

(*) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

«Articolo 10 bis

Modalità di applicazione e modifiche

Le modalità di applicazione degli articoli 8 *bis* e 8 *ter* relative, in particolare, ai criteri da applicare per stabilire le rotte dei FAD e per assegnare le rotte dei FAD a norma dell'articolo 8 *ter*, paragrafo 3, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (*).

(*) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.».

2) Il testo allegato al presente regolamento è inserito dopo l'allegato IV.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore solo con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione e dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussembourgo, addì 26 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

J. WALSH

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

«ALLEGATO V

Zona di gestione di 25 miglia intorno alle isole maltesi

a) *Zone in cui è autorizzata la pesca con attrezzi da traino nelle acque circostanti le isole maltesi: coordinate geografiche*

Zona A	**Zona H**
A1 — 36.0172° N, 14.1442° E A2 — 36.0289° N, 14.1792° E A3 — 35.9822° N, 14.2742° E A4 — 35.8489° N, 14.3242° E A5 — 35.8106° N, 14.2542° E A6 — 35.9706° N, 14.2459° E	H1 — 35.6739° N, 14.6742° E H2 — 35.4656° N, 14.8459° E H3 — 35.4272° N, 14.7609° E H4 — 35.5106° N, 14.6325° E H5 — 35.6406° N, 14.6025° E
Zona B	**Zona I**
B1 — 35.7906° N, 14.4409° E B2 — 35.8039° N, 14.4909° E B3 — 35.7939° N, 14.4959° E B4 — 35.7522° N, 14.4242° E B5 — 35.7606° N, 14.4159° E B6 — 35.7706° N, 14.4325° E	I1 — 36.1489° N, 14.3909° E I2 — 36.2523° N, 14.5092° E I3 — 36.2373° N, 14.5259° E I4 — 36.1372° N, 14.4225° E
Zona C	**Zona J**
C1 — 35.8406° N, 14.6192° E C2 — 35.8556° N, 4.6692° E C3 — 35.8322° N, 14.6542° E C4 — 35.8022° N, 14.5775° E	J1 — 36.2189° N, 13.9108° E J2 — 36.2689° N, 14.0708° E J3 — 36.2472° N, 14.0708° E J4 — 36.1972° N, 13.9225° E
Zona D	**Zona K**
D1 — 36.0422° N, 14.3459° E D2 — 36.0289° N, 14.4625° E D3 — 35.9989° N, 14.4559° E D4 — 36.0289° N, 14.3409° E	K1 — 35.9739° N, 14.0242° E K2 — 36.0022° N, 14.0408° E K3 — 36.0656° N, 13.9692° E K4 — 36.1356° N, 13.8575° E K5 — 36.0456° N, 13.9242° E
Zona E	**Zona L**
E1 — 35.9789° N, 14.7159° E E2 — 36.0072° N, 14.8159° E E3 — 35.9389° N, 14.7575° E E4 — 35.8939° N, 14.6075° E E5 — 35.9056° N, 14.5992° E	L1 — 35.9856° N, 14.1075° E L2 — 35.9956° N, 14.1158° E L3 — 35.9572° N, 14.0325° E L4 — 35.9622° N, 13.9408° E
Zona F	**Zona M**
F1 — 36.1423° N, 14.6725° E F2 — 36.1439° N, 14.7892° E F3 — 36.0139° N, 14.7892° E F4 — 36.0039° N, 14.6142° E	M1 — 36.4856° N, 14.3292° E M2 — 36.4639° N, 14.4342° E M3 — 36.3606° N, 14.4875° E M4 — 36.3423° N, 14.4242° E M5 — 36.4156° N, 14.4208° E
Zona G	**Zona N**
G1 — 36.0706° N, 14.9375° E G2 — 35.9372° N, 15.0000° E G3 — 35.7956° N, 14.9825° E G4 — 35.7156° N, 14.8792° E G5 — 35.8489° N, 14.6825° E	N1 — 36.1155° N, 14.1217° E N2 — 36.1079° N, 14.0779° E N3 — 36.0717° N, 14.0264° E N4 — 36.0458° N, 14.0376° E N5 — 36.0516° N, 14.0896° E N6 — 36.0989° N, 14.1355° E

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) *Coordinate geografiche di alcuni punti intermedi lungo l'isobata dei 200 m all'interno della zona di gestione di 25 miglia*

ID	Latitudine	Longitudine
1	36.3673° N	14.5540° E
2	36.3159° N	14.5567° E
3	36.2735° N	14.5379° E
4	36.2357° N	14.4785° E
5	36.1699° N	14.4316° E
6	36.1307° N	14.3534° E
7	36.1117° N	14.2127° E
8	36.1003° N	14.1658° E
9	36.0859° N	14.152° E
10	36.0547° N	14.143° E
11	35.9921° N	14.1584° E
12	35.9744° N	14.1815° E
13	35.9608° N	14.2235° E
14	35.9296° N	14.2164° E
15	35.8983° N	14.2328° E
16	35.867° N	14.4929° E
17	35.8358° N	14.2845° E
18	35.8191° N	14.2753° E
19	35.7863° N	14.3534° E
20	35.7542° N	14.4316° E
21	35.7355° N	14.4473° E
22	35.7225° N	14.5098° E
23	35.6951° N	14.5365° E
24	35.6325° N	14.536° E
25	35.57° N	14.5221° E
26	35.5348° N	14.588° E
27	35.5037° N	14.6192° E
28	35.5128° N	14.6349° E
29	35.57° N	14.6717° E
30	35.5975° N	14.647° E
31	35.5903° N	14.6036° E
32	35.6034° N	14.574° E
33	35.6532° N	14.5535° E
34	35.6726° N	14.5723° E
35	35.6668° N	14.5937° E
36	35.6618° N	14.6424° E
37	35.653° N	14.6661° E
38	35.57° N	14.6853° E
39	35.5294° N	14.713° E
40	35.5071° N	14.7443° E
41	35.4878° N	14.7834° E
42	35.4929° N	14.8247° E
43	35.4762° N	14.8246° E
44	36.2077° N	13.947° E
45	36.1954° N	13.96° E
46	36.1773° N	13.947° E
47	36.1848° N	13.9313° E
48	36.1954° N	13.925° E
49	35.4592° N	14.1815° E
50	35.4762° N	14.1895° E
51	35.4755° N	14.2127° E
52	35.4605° N	14.2199° E
53	35.4453° N	14.1971° E»

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 814/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

che adegua il regolamento (CEE) n. 1538/91, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame, in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) In seguito all'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso "i nuovi Stati membri"), occorre apportare alcune modifiche tecniche al regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione[1].

(2) L'articolo 14 bis, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1538/91 e gli allegati I, II e III dello stesso contengono alcune diciture in tutte le lingue degli Stati membri. È necessario che queste disposizioni includano le versioni ufficiali dei nuovi Stati membri.

(3) L'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1538/91 riporta un elenco dei laboratori nazionali di riferimento per il controllo del tenore in acqua delle carni di pollame. È

[1] GU L 143 del 7.6.1991, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1321/2002 (GU L 194 del 23.7.2002, pag. 17).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

opportuno che tale elenco includa i laboratori nazionali di riferimento dei nuovi Stati membri.

(4) È necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1538/91.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1538/91 è così modificato:

1) Nell'articolo 14 bis, paragrafo 7, primo comma, l'elenco delle diciture in tutte le lingue degli Stati membri è sostituito dal seguente:

"- Contenido en agua superior al límite CEE

- Obsah vody překračuje limit EHS

- Vandindhold overstiger EØF-Normen

- Wassergehalt über dem EWG-Höchstwert

- Veesisaldus ületab EMÜ normi

- Περιεκτικότητα σε νερό ανώτερη του ορίου ΕΟΚ

- Water content exceeds EEC limit

- Teneur en eau supérieure à la limite CEE

- Tenore d'acqua superiore al limite CEE

- Ūdens saturs pārsniedz EEK noteikto normu

- Vandens kiekis viršija EEB nustatytą ribą

- Víztartalom meghaladja az EGK által előírt határértéket

- Il-kontenut ta' l-ilma superjuri għal-limitu KEE

- Watergehalte hoger danhet EEG-maximum

- Zawartość wody przekracza normę EWG

- Teor de água superior ao limite CEE

- Cudzia voda v hydinovom mäse EEC limit

- Vsebnost vode presega EES omejitev

- Vesipitoisuus ylittää ETY-normin

- Vattenhalten överstiger den halt som är tillåten inom EEG.".

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2) Gli allegati I, II e III sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

3) L'allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e alla data di detta entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

ALLEGATO I

‘ALLEGATO I

ARTICOLO 1.1 – CARCASSE DI POLLAME - NOMI

	es	cs	Da	de	et	el	en	fr	it	lv
1.	Pollo (de carne)	Kuře, brojler	Kylling, slagtekylling	Hähnchen Masthuhn	Tibud, broiler	Κοτόπουλο Πετεινοί και κότες (κρεατοπαραγωγής)	Chicken, broiler	Poulet (de chair)	Pollo, ‘Broiler’	Cālis, broilers
2.	Gallo, gallina	Kohout, slepice, drůbež na pečení, nebo vaření	Hane, høne, suppehøne	Suppenhuhn	Kuked, kanad, hautamiseks või keetmiseks mõeldud kodulinnud	Πετεινοί και κότες (για βράσιμο)	Cock, hen, casserole, or boiling fowl	Coq, poule (à bouillir)	Gallo, gallina Pollame da brodo	Gailis, vista, sautēta vai vārīta mājputnu gaļa
3.	Capón	Kapoun	Kapun	Kapaun	Kohikukk	Καπόνια	Capon	Chapon	Cappone	Kapauns
4.	Polluelo	Kuřátko, Kohoutek	Poussin, Coquelet	Stubenküken	Kana- ja kukepojad	Νεοσσός, πετεινάρι	Poussin, Coquelet	Poussin, coquelet	Galletto	Cālītis
5.	Gallo joven	Mladý kohout	Unghane	Junger Hahn	Noor kukk	Πετεινάρι	Young cock	Jeune coq	Giovane gallo	Jauns gailis
1.	Pavo (joven)	(Mladá) krůta	(Mini) kalkun	(Junge) Pute, (Junger) Truthahn	(Noor) kalkun	(Νεαροί) γάλοι και γαλοπούλες	(Young) turkey	Dindonneau, (jeune) dinde	(Giovane) tacchino	(Jauns) tītars
2.	Pavo	Krůta	Avlskalkun	Pute, Truthahn	kalkun	Γάλοι και γαλοπούλες	Turkey	Dinde (à bouillir)	Tacchino/a	Tītars
1.	Pato (joven o anadino), pato de Berberia (joven), Pato	(Mladá) kachna, kachně, (Mladá)	(Ung) and (Ung) berberand (Ung)	Frühmastente, Jungente, (Junge) Barbarieente	(Noor) part, pardipoeg, (noor) muskuspart,	(Νεαρές) πάπιες ή παπάκια, (νεαρές)	(Young) duck, duckling, (Young) Muscovy duck	(Jeune) canard, caneton, (jeune) canard de barbarie,	(Giovane) anatra (Giovane) Anatra muta	(Jauna) pīle, pīlēns, (Jauna) Muskuss pīle,

	cruzado (joven)	Pižmová kachna, (Mladá) Kachna Mulard	mulardand	(Junge) Mulardente	(noor), (noor) mullard	πάπιες βαρβαρίας, (νεαρές) πάπιες mulard	(Young) Mulard duck	(jeune) canard mulard	(Giovane) Anatra 'mulard'	(Jauna) Mullard pīle
2.	Pato, pato de Berbería Pato cruzado	Kachna, Pižmová kachna, Kachna Mulard	Avlsand Berberand Mulardand	Ente, Barbarieente Mulardente	Part, muskuspart, mullard	Πάπιες, πάπιες βαρβαρίας πάπιες mulard	Duck, Muscovy duck, Mulard duck	Canard, canard de Barbarie (à bouillir), canard mulard (à bouillir)	Anatra Anatra muta Anatra 'mulard'	Pīle, Muskuss pīle, Mullard pīle
1.	Oca (joven), ansarón	Mladá husa, house	(Ung) gås	Frühmastgans, (Junge) Gans, Jungmastgans	(Noor) hani, hanepoeg	(Νεαρές) χήνες ή χηνάκια	(Young) goose, gosling	(Jeune) oie ou oison	(Giovane) oca	(Jauna) zoss, zoslēns
2.	Oca	Husa	Avlsgås	Gans	Hani	Χήνες	Goose	Oie	Oca	Zoss
1.	Pintada (joven)	Mladá perlička	(Ung) perlehøne	(Junges) Perlhuhn	(Noor) pärlkana	(Νεαρές) φραγκόκοτες	(Young) guinea fowl	(Jeune) pintade Pintadeau	(Giovane) faraona	(Jauna) pērļu vistiņa
2.	Pintada	Perlička	Avlsperlehøne	Perlhuhn	Pärlkana	Φραγκόκοτες	Guinea fowl	Pintade	Faraona	Pērļu vistiņa

	lt	hu	Mt	nl	pl	pt	sk	sl	fi	sv
1.	Viščiukas broileris	Brojler csirke, pecsenyecsirke	Fellus, brojler	Kuiken, braadkuiken	Kurczę, broiler	Frango	Kurča, brojler	Pitovni piščanec-brojler	Broileri	Kyckling, slaktkyckling (broiler)
2.	Gaidys, višta, skirti troškinti arba virti	Kakas és tyúk (főznivaló baromfi)	Serduk, tiġieġa (tal-brodu)	Haan, hen, soep- of stoofkip	Kura rosołowa	Galo, galinha	Kohút, sliepka	Petelin, kokoš, perutnina za pečenje ali kuhanje	Kukko, kana	Tupp, höna, gryt- eller kokhöna
3.	Kaplūnas	Kappan	Ħasi	Kapoen	Kapłon	Capão	Kapún	Kopun	Chapon (syött.kukko)	Kapun
4.	Viščiukas	Minicsirke	Għattuqa, coquelet	Piepkuiken	Kurczątko	Franguitos	Kuriatko	Mlad piščanec, mlad petelin (kokelet)	Kananpoika, kukonpoika	Poussin, Coquelet

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5.	Gaidžiukas	Fiatel kakas	Serduk żgħir fl-eta	Jonge han	Młody kogut	Galo jovem	Mladý kohút	Mlad petelin	Nuori kukko	Ung tupp
1.	Kalakučiukas	Pecsenyepulyk a, gigantpulyka, növendék pulyka	Dundjan (żgħir fl-eta)	(Jonge) kalkoen	(Młody) indyk	Peru	Mladá morka	(Mlada) pura	(Nuori) kalkkuna	(Ung) kalkon
2.	Kalakutas	Pulyka	Dundjan	Kalkoen	Indyk	Peru adulto	Morka	Pura	Kalkkuna	Kalkon
1.	Ančiukai, Muskusinės anties ančiukai, Mulardinės antiės ančiukai	Pecsenyekacsa , Pecsenye pézsmakacsa, Pecsenye mulard -kacsa	Papra (żgħira fl-eta), papra żgħira (fellus ta' papra), papra muskovy (żgħira fl-eta), papra mulard	(Jonge) eend, (Jongé) Barbarijse eend (Jonge) 'Mulard'-eend	(Młoda) kaczka tuczona, (Młoda) kaczka piżmowa, (Młoda) kaczka mulard	Pato, Pato Barbary, Pato Mulard	(Mladá kačica), kačiatko, (Mladá) pyžmová kačica, (Mladý) mulard	(Mlada) raca, račka, (Mlada) muškatna raca, (Mlada) mulard raca	(Nuori) ankka, (Nuori) myskiankka	(Ung) anka, ankunge, (ung) mulardand (ung) myskand
2.	Antis, Muskusinė antis, Mulardinė antis	Kacsa, Pézsma kacsa, Mulard kacsa	Papra, papra muscovy, papra mulard	Eend Barbarijse eend 'Mulard'-eend	Kaczka, Kaczka piżmowa, Kaczka mulard	Pato adulto, pato adulto Barbary, pato adulto Mulard	Kačica, Pyžmová kačica, Mulard	Raca, Muškatna raca, Mulard raca	Ankka, myskiankka	Anka, mulardand, myskand
1.	Žąsiukas	Fiatal liba, pecsenye liba	Wiżża (żgħira fl-eta), fellusa ta' wiżża	(Jonge) gans	Młoda gęś	Ganso	(Mladá) hus, húsatko	(Mlada) gos, goska	(Nuori) hanhi	(Ung) gås, gåsunge
2.	Žąsis	Liba	Wiżża	Gans	Gęś	Ganso adulto	Hus	Gos	Hanhi	Gås
1.	Perlinių vištų viščiukai	Pecsenyegyön gyös	Fargħuna (żgħira fl-eta)	(Jonge) parelhoen	(Młoda) perliczka	Pintada	(Mladá) perlička	(Mlada) pegatka	(Nuori) helmikana	(Ung) pärlhöna
2.	Perlinės vištos	Gyöngytyúk	Fargħuna	Parelhoen	Perlica	Pintada adulta	Perlička	Pegatka	Helmikana	Pärlhöna

COPIA TRATTA DA GURITE - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ARTICOLO 1.2 – PARTI DI CARCASSE DI POLLAME - NOMI

	es	cs	Da	de	et	el	en	fr	it	lv
a)	Medio	Půlka	Halvt	Hälfte oder Halbes	Pool	Μισά	Half	Demi ou moitié	Metà	Puse
b)	Charto	Čtvrtka	Kvart	(Vorder-, Hinter-) Viertel	Veerand	Τεταρτημόριο	Quarter	Quart	Quarto	Ceturdaļa
c)	Cuartos traseros unidos	Neoddělená zadní čtvrtka	Sammenhængende lårstykker	Hinterviertel am Stück	Lahtilõikamata koivad	Αδιαχώριστα τεταρτημόρια ποδιών	Unseparated leg quarters	Quarts postérieurs non séparés	Cosciotto	Nesadalītas kāju ceturdaļas
d)	Pechuga	Prsa	Bryst	Brust, halbe Brust, halbierte Brust	Rind	Στήθος	Breast	Poitrine, blanc ou filet sur os	Petto con osso	Krūtiņa
e)	Muslo y contramuslo	Stehno	Helt lår	Schenkel, Keule	Koib	Πόδι	Leg	Cuisse	Coscia	Kāja
f)	Charto trasero de pollo	Stehno kuřete s částí zad	Kyllingelår med en del af ryggen	Hähnchenschenkel mit Rückenstück, Hühnerkeule mit Rückenstück	Koib koos seljaosaga	Πόδι από κοτόπουλο με ένα κομμάτι της ράχης	Chicken leg with a portion of the back	Cuisse de poulet avec une portion du dos	Coscetta	Cāļa kāja ar muguras daļu
g)	Contramuslo	Horní stehno	Overlår	Oberschenkel, Oberkeule	Reis	Μηρός (μπούτι)	Thigh	Haut de cuisse	Sovraccoscia	Šķiņķis
h)	Muslo	Dolní stehno (Palička)	Underlår	Unterschenkel, Unterkeule	Sääretükk	Κνήμη	Drumstick	Pilon	Fuso	Stilbs
i)	Ala	Křídlo	Vinge	Flügel	Tiib	Φτερούγα	Wing	Aile	Ala	Spārns
j)	Alas unidas	Neoddělená křídla	Sammenhængende vinger	Beide Flügel, ungetrennt	Lahtilõikamata tiivad	Αδιαχώριστες φτερούγες	Unseparated wings	Ailes non séparées	Ali non separate	Nesadalīti spārni

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

k)	Filete de pechuga	Prsní řízek	Brystfilet	Brustfilet, Filet aus der Brust, Filet	Rinnafilee	Φιλέτο στήθους	Breast fillet	Filet de poitrine, blanc, filet, noix	Filetto, fesa (tacchino)	Krūtiņas fileja
l)	Filete de pechuga con clavícula	Filety z prsou (Klíční kost s chrupavkou prsní kosti včetně svaloviny v přirozené souvislosti, klíč. kost a chrupavka max.3% z cel.hmotnosti)	Brystfilet med ønskeben	Brustfilet mit Schlüsselbein	Rinnafilee koos harkluuga	Φιλέτο στήθους με κλειδοκόκαλο	Breast fillet with wishbone	Filet de poitrine avec clavicule	Petto (con forcella), fesa (con forcella)	Krūtiņas fileja ar krūšukaulu
m)	Magret, maigret	Magret, maigret (Filety z prsou kachen a hus s kůží a podkožním tukem pokrývajícím prsní sval, bez hlubokého svalu prsního)	Magret, maigret	Magret, Maigret	Rinnaliha ("maget" või "maigret")	Maigret, magret	Magret, maigret	Magret, maigret	Magret, maigret	Pīles krūtiņa

	lt	hu	Mt	nl	pl	pt	sk	sl	fi	sv
a)	Pusė	Fél baromfi	Nofs	Helft	Połówka	Metade	Polená hydina	Polovica	Puolikas	Halva
b)	Ketvirtis	Negyed baromfi	Kwart	Kwart	Ćwiartka	Quarto	Štvrťka hydiny	Četrt	Neljännes	Kvart
c)	Neatskirti kojų ketvirčiai	Összefüggő (egész) combnegyedek	Il-kwarti ta' wara tas-saqajn, mhux separati	Niet-gescheiden achterkwarten	Ćwiartka tylna w całości	Quartos de coxa não separados	Neoddelené hydinové stehná	Neločene četrti nog	Takaneljännes	Bakdelspart

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

d)	Krūtinėlė	Mell	Sidra	Borst	Pierś, połówka piersi	Peito	Prsia	Prsi	Rinta	Bröst
e)	Koja	Comb	Koxxa	Hele poot, hele dij	Noga	Perna inteira	Hydinové stehno	Bedro	Koipireisi	Klubba
f)	Viščiuko koja su neatskirta nugaros dalimi	Csirkecomb a hát egy részével	Koxxa tat-tiġieġa b'porzjon tad-dahar	Poot/dij met rugdeel (bout)	Noga kurczęca z częścią grzbietu	Perna inteira de frango com uma porção do dorso	Kuracie stehno s panvou	Piščančja bedra z delom hrbta	Koipireisi, jossa selkäosa	Kycklingklubb a med del av ryggben
g)	Šlaunelė	Felsőcomb	Il-biċċa ta' fuq tal-koxxa	Bovenpoot, bovendij	Udo	Coxa	Horné hydinové stehno	Stegno	Reisi	Lår
h)	Blauzdelė	Alsócomb	Il-biċċa t'isfel tal-koxxa (drumstick)	Onderpoot, onderdij (Drumstick)	Podudzie	Perna	Dolné hydinové stehno	Krača	Koipi	Ben
i)	Sparnas	Szárny	Ġewnaħ	Vleugel	Skrzydło	Asa	Hydinové krídelko	Peruti	Siipi	Vinge
j)	Neatskirti sparnai	Összefüggő (egész) szárnyak	Ġwienaħ mhux separati	Niet-gescheiden vleugels	Skrzydła w całości	Asas não separadas	Neoddelené hydinové krídla	Neločene peruti	Siivet kiini toisissaan	Sammanhänga nde vingar
k)	Krūtinėlės filė	Mellfilé	Flett tas-sidra	Borstfilet	Filet z piersi	Carne de peito	Hydinový rezeň	Prsni file	Rintafile'	Bröstfilé
l)	Krūtinėlės filė su raktikauliu ir krūtinkauliu	Mellfilé szegycsonttal	Flett tas-sidra bil-wishbone	Borstfilet met vorkbeen	Filet z piersi z obojczykiem	Carne de peito com fúrcula	Hydinový rezeň s kosťou	Prsni file s prsno kostjo	Rintafile' solisluineen	Bröstfilé med nyckelben
m)	Krūtinėlės filė be kiliojo raumens (magret)	Bőrös libamell-filé, (maigret)	Magret, maigret	Magret	Magret	Magret, maigret	Magret	Magret	Magret, maigret	Magret, maigret

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO II

ARTICOLO 9 – METODI DI RAFFREDDAMENTO

	es	cs	da	de	et	el	en	fr	it	lv
1.	Refrigeración por aire	Vzduchem (Chlazení vzduchem)	Luftkøling	Luftkühlung	Õhkjahutus	Ψύξη με αέρα	Air chilling	Refroidissement à l'air	Raffreddamento ad aria	Dzesēšana ar gaisu
2.	Refrigeración por aspersión ventilada	Vychlazeným proudem vzduchu s postřikem	Luftspraykøling	Luft-Sprühkühlung	Õhkpiserdusjahutus	Ψύξη με ψεκασμό	Air spray chilling	Refroidissement par aspersion ventilée	Raffreddamento per aspersione e ventilazione	Dzesēšana ar izsmidzinātu gaisu
3.	Refrigeración por immersión	Ve vodní lázni ponořením	Neddypningskøling	Gegenstrom-Tauchkühlung	Sukeljahutus	Ψύξη με βύθιση	Immersion chilling	Refroidissement par immersion	Raffreddamento per immersione	Dzesēšana iegremdējot

	lt	hu	mt	nl	pl	pt	sk	sl	fi	sv
1.	Atšaldymas ore	Levegős hűtés	Tkessiħ bl-arja	Luchtkoeling	Owiewowa	Refrigeração por ventilação	Chladené vzduchom	Zračno hlajenje	Ilmajähdytys	Luftkylning
2.	Atšaldymas pučiant orą	Permetezéses hűtés	Tkessiħ b'air spray	Lucht-sproeikoeling	Owiewowo-natryskowa	Refrigeração por aspersão e ventilação	Chladené sprejovaním	Hlajenje s pršenjem	Ilmaspraysjäähdytys	Evaporativ kylning
3.	Atšaldymas panardinant	Bemerítéses hűtés	Tkessiħ b'immersjoni	Dompelkoeling	Zanurzeniowa	Refrigeração por imersão	Chladené vo vode	Hlajenje s potapljanjem	Vesijähdytys	Vattenkylning

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO III

ARTICOLO 10. 1 – FORME DI ALLEVAMENTO

	es	cs	da	de	et	el	en	fr	it	Lv
a)	Alimentado con … % Oca engordada con avena	Krmena (čím) …%(čeho)…. Husa krmená ovsem	Fodret med … % … Havrefodret gås	Mast mit … % … Hafermastgans	Söödetud …, mis sisaldab …% …” Kaeraga toidetud hani	Έχει τραφεί με … % … Χήνα που παχαίνεται με βρώμη	Fed with … % of … Oats fed goose	Alimenté avec … % de … Oie nourrie à l'avoine	Alimentato con il … % di … Oca ingrassata con avena	Barība ar … % … ar auzām barotas zosis
b)	Sistema extensivo en gallinero	Extenzivní v hale	Ekstensivt staldopdræt (skrabe …)	Extensive Bodenhaltung	Ekstensiivne seespidamine (lindlas pidamine)	Εκτατικής εκτροφής	Extensive indoor (barnreared)	Élevé à l'intérieur: système extensif	Estensivo al coperto	Turēšana galvenokārt telpās (“Audzēti kūtī”)
c)	Gallinero con salida libre	Volný výběh	Fritgående	Auslaufhaltung	Vabapidamine	Ελεύθερης βοσκής	Free range	Sortant à l'extérieur	All'aperto	Brīvā turēšana
d)	Granja al aire libre	Tradiční volný výběh	Frilands …	Bäuerliche Auslaufhaltung	Traditsiooniline vabapidamine	Πτηνοτροφείο παραδοσιακά ελεύθερης βοσκής	Traditional free range	Fermier-élevé en plein air	Rurale all'aperto	Tradicionālā brīvā turēšana
e)	Granja de cría en libertad	Volný výběh – úplná volnost	Frilands … opdrættet i fuld frihed	Bäuerliche Freilandhaltung	Täieliku liikumisvabad usega traditsiooniline vabapidamine	Πτηνοτροφείο απεριόριστης τροφής	Free-range — total freedom	Fermier-élevé en liberté	Rurale in libertà	Pilnīgā brīvība

	lt	hu	mt	nl	pl	pt	sk	sl	fi	sv
a)	Lesinta...% ... Avižomis penėtos žąsys	...%-ban .....-val etetett Zabbal etetett liba	Mitmugħa b'...% ta' ... Wiżża mitmugħa bil-ħafur	Gevoed met ... % ... Met haver vetgemeste gans	Żywione z udziałem ...%... tucz owsiany (gęsi)	Alimentado com ... % de ... Ganso engordado com aveia	Kŕmené ...% ... husi kŕmené ovsom	Krmljeno s/z .....% gos krmljena z ovsem	Ruokittu ... % ... Kauralla ruokittu hanhi	Utfodrad med ... % ... Havreutfodrad gås
b)	Patalpose laisvai auginti paukščiai (Auginti tvartuose)	Istállóban külterjesen tartott	Mrobbija ġewwa: sistema estensiva	Scharrel … binnengehouden	Ekstensywny chów ściółkowy	Produção extensiva em interior	Extenzívne v halách	Ekstenzivna zaprta reja	Laajaperäinen siskasvatus	Extensivt uppfödd inomhus
c)	Laisvai laikomi paukščiai	Szabadtartás	Barra (free range)	Scharrel … met uitloop	Chów wybiegowy	Produção em semiliberdade	Chované vo voľnom výbehu	Prosta reja	Ulkoilumahdol lisuus	Tillgång till utomhusvistels e
d)	Tradiciškai laisvai laikomi paukščiai	Hagyományos szabadtartás	Barra (free range) tradizzjonali	Boerenscharrel … met uitloop Hoeve … met uitloop	Tradycyjny chów wybiegowy	Produção ao ar livre	Chované tradičným spôsobom v halách	Tradicionalna prosta reja	Ulkoiluvapaus	Traditionell utomhusvistels e
e)	Visiškoje laisvėje laikomi paukščiai	Teljes szabadtartás	Barra (free range) – liberta totali	Boerenscharrel … met vrije uitloop Hoeve … met vrije uitloop	Chów wybiegowy bez ograniczeń	Produção em liberdade	Chované na paši	Prosta reja – neomejen izpust	Vapaa kasvatus	Uppfödd i full frihet

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO II

'ALLEGATO VIII

ELENCO DEI LABORATORI DI RIFERIMENTO

Laboratorio comunitario di riferimento:

ID/Lelystad
Postbus 65
Edelhertweg 15
8200 AB Lelystad
The Netherlands

Belgio

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep 'Diergeneeskundig toezicht op eetwaren'
Universiteit Gent
Salisburylaan133
B-9820 Merelbeke

Repubblica ceca

Státní veterinární ústav Jihlava
Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické, chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků
Rantířovská 93
586 05 Jihlava

Danimarca

Fødevaredirektoratets Laboratorium
Afdeling for Levnedsmiddelkemi
FødevareregionRin gsted
Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

Germania

Bundesanstalt für Fleischforschung
Institut für Chemie und Physik
EC-Baumanstraße 20
D-95326 Kulmbach

Estonia

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Kreutzwaldi 30
51006 Tartu

Grecia

Ministry of Agriculture
Veterinary Laboratory of Patra

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

15, Notara Street
GR-264 42 Patra

Spagna

Centro de Alimentacion Nacional
(Instituto de Salud Carlos III)
Ctra de Majadahonda a Pozuelo Km 2
E-28220 Madrid

Francia

Unité hygiène et qualité des produits avicoles
Laboratoire central de recherches avicoles et porcines
Centre National d'études vétérinaires et alimentaires
Beaucemaine — B.P. 53
F-22400 Ploufragan

Irlanda

National Food Centre
Teagasc
Dunsinea
Castleknock
Dublin15

Italia

Ispettorato Centrale Repressione Frodi
Via Jacopo Cavedone n.29
I-41100 Modena

Cipro

Agricultural Laboratory
Department of Agriculture
Louis Akritas Ave; 14
Lefcosia (Nicosia)

Lettonia

Pārtikas un veterinārā dienesta
Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs
Lejupes iela 3,
Rīga, LV-1076, Latvija

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Lituania

Nacionalinė veterinarijos laboratorija
J.Kairiūkščio g. 10
Vilnius

Lussemburgo

Laboratoire National de Santé
Rue du Laboratoire, 42
L-1911 Luxembourg

Ungheria

Országos Élelmiszervizsgáló Intézet
Budapest 94. Pf. 1740
Mester u. 81.
1465

Malta

Paesi Bassi

TNO Voeding
Utrechtseweg 48
3704 HE Zeist

Postbus 3603700 AJ Zeist

Austria

Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH und Bundesamt für Ernährungssicherheit (Abt. Analytik II)
Spargelfeldstrasse 191
A-1220 Wien

Polonia

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Reymonta 11/13
60-791 Poznań

Portogallo

Direcção Geral de Fiscalização e Controlo da Qualidade Alimentar
Laboratório Central de Qualidade Alimentar
Av. Conde de Valbom, 98
P-1050-070 Lisboa

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Slovenia

Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Nacionalni veterinarski inštitut
Gerbičeva 60
1115 Ljubljana '.

Slovacchia

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Botanická 15
842 52 Bratislava

Finlandia

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos (EELA)
Hämeentie 57, PL 368,
FIN 00231 Helsinki (SIC! FIN-00231)

Svezia

Statens livsnedelsverk
Box 622
S-75126 Uppsala

Regno Unito

CSL Food Science Laboratory
Sand Hutton
York Y04 1LZ
United Kingdom'.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 815/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

che stabilisce misure transitorie in materia di esportazioni di latte e di prodotti lattierocaseari ai sensi del regolamento (CE) n. 174/1999, in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione del 26 gennaio 1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari [1] prevede che, per poter beneficiare di una restituzione, i prodotti devono essere conformi alle disposizioni della direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte[2]. In particolare detti prodotti devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e rispettare le prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, punto A, della medesima direttiva.

(2) La decisione 2004//280/CE della Commissione del 19 marzo 2004, che stabilisce misure transitorie per la commercializzazione di alcuni prodotti d'origine animale ottenuti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia[3] (in appresso "i nuovi Stati membri") stabilisce misure transitorie per facilitare la transizione dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello in vigore con l'applicazione della normativa veterinaria della Comunità. Ai sensi dell'articolo 3 della suddetta decisione, gli Stati

[1] GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 597/2004 (GU L 94, 31.3.2004, pag. 42)

[2] GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

[3] GU L 87 del 25.3.2004, pag. 60.

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

membri autorizzano dal 1º maggio al 31 agosto 2004 gli scambi di prodotti ottenuti in stabilimenti dei nuovi Stati membri autorizzati ad esportare prodotti lattierocaseari nella Comunità prima della data di adesione, a condizione che detti prodotti rechino il bollo sanitario per l'esportazione nella Comunità dello stabilimento in questione e siano accompagnati da un documento che certifichi che sono stati prodotti conformemente alla decisione 2004/280/CE.

(3) È pertanto opportuno derogare al regolamento (CE) n. 174/1999 e prevedere che i prodotti conformi ai requisiti stabiliti dall'articolo 3 della decisione 2004/280/CE e di cui sono autorizzati gli scambi per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2004 siano ammessi a beneficare di una restituzione all'esportazione.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 174/1999 i prodotti ottenuti prima della data di adesione negli stabilimenti della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia autorizzati ad esportare nella Comunità prima della data di adesione ed esportati dalla Comunità nel periodo dalla data di adesione al 31 agosto 2004 sono ammessi a beneficiare di una restituzione all'esportazione, purché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3, lettere a) e b) della decisione 2004/280/CE.

I documenti di cui all'articolo 3, lettera b) della decisione sono quelli stabiliti all'articolo 5, paragrafo 8 della direttiva 92/46/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore.

Esso si applica alle dichiarazioni di esportazione accettate dalla data della sua entrata in vigore fino al 31 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 816/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2707/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari[1], in particolare l'articolo 15 e l'articolo 47, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1) Gli allievi non beneficiano dell'aiuto concesso in virtù del regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione[2] durante i soggiorni in colonie di vacanza. Per chiarire la portata dell'applicazione di questa disposizione, è opportuno precisare che gli allievi beneficiano dell'aiuto nei giorni di scuola. Inoltre, il numero totale di giorni di scuola, escluse le vacanze scolastiche, deve essere confermato dalle autorità didattiche o dagli istituti scolastici degli Stati membri.

(2) Affinché i prodotti sovvenzionabili a norma del regolamento (CE) n. 2707/2000 offrano un livello elevato di protezione della salute pubblica, detti prodotti devono essere preparati in ottemperanza ai requisiti stabiliti dalla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte, ed essere muniti del bollo sanitario prescritto dalla stessa direttiva.

(3) In vista dell'adesione dei nuovi Stati membri, occorre rendere ammissibili alcuni nuovi prodotti, allo scopo di favorire l'equilibrio del mercato e tenere conto delle abitudini alimentari di quei paesi. L'importo dell'aiuto deve essere fissato in funzione del valore dei componenti dei prodotti lattiero-caseari in questione.

(4) Occorre inserire una disposizione transitoria al fine di agevolare il corretto pagamento dell'aiuto da parte delle amministrazioni nazionali e degli addetti alla gestione del regime in caso di modificazione dell'importo dell'aiuto alla fine dell'anno scolastico 2003/2004.

---

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121).

[2] GU L 311 del 12.12.2000, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 122).

(5) Al fine di semplificare le procedure amministrative degli Stati membri, occorre prevedere che il diritto all'aiuto possa essere calcolato sulla base del numero di allievi iscritti anche quando il richiedente è il fornitore dei prodotti o un'organizzazione che presenta la domanda per conto di una o più scuole o autorità didattiche.

(6) Gli Stati membri fissano i prezzi massimi che possono essere pagati dai beneficiari e li comunicano alla Commissione a fini di controllo. Occorre specificare la periodicità di tali comunicazioni.

(7) Il regolamento (CE) n. 2707/2000 prevede che vengano comunicati i quantitativi di prodotti sovvenzionati, ma non le quantità massime sovvenzionabili. Per poter valutare l'applicazione del regime, è opportuno che vengano comunicate anche queste ultime.

(8) Ai fini di un'applicazione uniforme del regime di aiuto, occorre precisare, con riguardo ai formaggi freschi, che sono sovvenzionabili unicamente i formaggi non aromatizzati. È pertanto necessario modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 2707/2000. La disposizione modificata deve tuttavia applicarsi soltanto a decorrere dal nuovo anno scolastico.

(9) Il regolamento (CE) n. 2707/2000 deve essere pertanto modificato.

(10) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2707/2000 è modificato come segue:

(1) All'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. I beneficiari di cui al paragrafo 1 beneficiano dell'aiuto durante la totalità dei giorni di scuola. Il numero totale dei giorni di scuola, escluse le vacanze scolastiche, è confermato dall'autorità didattica o dall'istituto scolastico. Gli allievi non beneficiano dell'aiuto durante i soggiorni in colonie di vacanza organizzate dallo stesso istituto scolastico o dall'autorità didattica."

(2) L'articolo 3 è modificato come segue:

a) I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

"1. Gli Stati membri versano l'aiuto per i prodotti delle categorie I e V dell'allegato I.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di versare l'aiuto per i prodotti delle categorie II, III, IV e delle categorie da VI a XII dell'allegato I."

b) Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

"4. Gli Stati membri possono autorizzare l'aggiunta di 5 mg di fluoro al massimo per chilogrammo per i prodotti delle categorie da I a VII."

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) È aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. L'aiuto è concesso per i prodotti che figurano nell'allegato I del presente regolamento a condizione che detti prodotti siano conformi ai requisiti della direttiva 92/46/CEE del Consiglio**, in particolare i requisiti relativi alla preparazione in uno stabilimento riconosciuto e alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, sezione A della citata direttiva.

** GU L 268 del 14.9.1992."

(3) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. Per i periodi dal 1º maggio 2004 al 30 giugno 2004, dal 1º luglio 2004 al 30 giugno 2005, dal 1º luglio 2005 al 30 giugno 2006, dal 1º luglio 2006 al 30 giugno 2007 e dal 1º luglio 2007 in poi, l'importo dell'aiuto è fissato nell'allegato II del presente regolamento."

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

"3. In caso di modificazione dell'importo dell'aiuto espresso in euro, per i quantitativi ceduti nel mese in corso l'importo è quello applicabile il primo giorno di tale mese.

Tuttavia, per l'anno scolastico 2003/2004, l'importo applicabile il 1º giugno può essere applicato durante il mese di luglio negli Stati membri in cui l'anno scolastico termina in luglio."

(4) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 5

1. Ai fini dell'applicazione della quantità massima di 0,25 litri di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1255/1999, viene tenuto conto dei quantitativi globali di prodotti lattiero-caseari ammissibili all'aiuto durante il periodo per il quale è chiesto l'aiuto e del numero di allievi iscritti nell'istituto scolastico interessato o, se si applica l'articolo 6, paragrafo 2, lettere c) e d), delle iscrizioni presso il richiedente.

2. Per i prodotti delle categorie da VIII a XII dell'allegato I, il calcolo di cui al paragrafo 1 viene effettuato in base alle seguenti equivalenze:

a) 100 kg di prodotti della categoria VIII sono equiparati a 300 kg di latte intero;

b) 100 kg di prodotti della categoria IX sono equiparati a 765 kg di latte intero;

c) 100 kg di prodotti della categoria X sono equiparati a 850 kg di latte intero;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

d) 100 kg di prodotti della categoria XI sono equiparati a 935 kg di latte intero;

e) 100 kg di prodotti della categoria XII sono equiparati a 750 kg di latte intero."

(5) All'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'importo dell'aiuto si ripercuota sul prezzo pagato dal beneficiario.

A tal fine essi fissano i prezzi massimi che l'allievo deve pagare per i diversi prodotti di cui all'allegato I distribuiti sul loro territorio. Gli Stati membri fissano i prezzi massimi all'inizio di ogni anno scolastico o, al più tardi, entro il 1º ottobre. In caso di distribuzione gratuita dei prodotti in questione, non occorre fissare i prezzi massimi."

(6) All'articolo 15, il paragrafo 2 è modificato come segue:

a) La lettera a) è sostituita dal testo seguente:

"a) i quantitativi per i quali è stato versato l'aiuto nel corso dell'anno scolastico precedente e la quantità massima ammissibile;"

b) È aggiunta la seguente lettera c):

"c) I prezzi massimi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, fissati per l'anno scolastico in corso, unitamente agli elementi che ne giustificano la fissazione."

(7) L'allegato è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

(8) Il testo dell'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º maggio 2004.

Tuttavia, gli aiuti concessi per i formaggi freschi aromatizzati ricompresi nella categoria VI dell'allegato del regolamento (CE) n. 2707/2000 prima della data di applicazione del presente regolamento possono essere erogati fino al 31 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti sovvenzionabili

Categoria I

a) Latte intero trattato termicamente, conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2597/97

b) Latte intero trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte di cui alla lettera a)

c) Iogurt a base di latte di cui alla lettera a)

Categoria II

a) Latte trattato termicamente avente tenore di materia grassa non inferiore al 3%

b) Latte trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte di cui alla lettera a)

c) *Piimä/filmjölk* o iogurt a base di latte di cui alla lettera a)

Categoria III

a) Latte trattato termicamente avente tenore di materia grassa non inferiore al 2,5%

b) Latte trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte di cui alla lettera a)

c) Iogurt a base di latte di cui alla lettera a)

Categoria IV

a) Latte trattato termicamente avente tenore di materia grassa non inferiore al 2,0%

b) Latte trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte di cui alla lettera a)

c) Iogurt a base di latte di cui alla lettera a)

Categoria V

a) Latte parzialmente scremato trattato termicamente, conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 2597/97

b) Latte parzialmente scremato trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte parzialmente scremato di cui alla lettera a)

c) Iogurt

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

d) Piimä/fil avente tenore di materia grassa non inferiore all'1,5%

Categoria VI

a) Latte trattato termicamente avente tenore di materia grassa non inferiore all'1%

b) Latte trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte di cui alla lettera a)

c) Iogurt a base di latte di cui alla lettera a)

Categoria VII

a) Latte scremato trattato termicamente, conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 2597/97

b) Latte scremato trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte di cui alla lettera a)

c) Iogurt a base di latte scremato di cui alla lettera a)

d) Piimä/fil avente tenore di materia grassa inferiore all'1,5%

Categoria VIII

Formaggi freschi e formaggi fusi, non aromatizzati[3], aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 40%

Categoria IX

Altri formaggi, diversi dai formaggi freschi e dai formaggi fusi, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45%

Categoria X

Formaggio "Grana Padano"

Categoria XI

Formaggio "Parmigiano Reggiano"

Categoria XII

Formaggio "Halloumi"

[3] Ai fini della presente categoria, per formaggi non aromatizzati si intende i formaggi ottenuti esclusivamente a base di latte, con l'eventuale aggiunta di sostanze necessarie alla loro preparazione, a condizione che tali sostanze non sostituiscano in tutto o in parte alcuno dei componenti del latte.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO II

A. Importo dell'aiuto per il periodo dall'1.5.2004 al 30.6.2004:

a) € 23,24/100 kg per i prodotti della categoria I

b) € 21,82/100 kg per i prodotti della categoria II

c) € 20,41/100 kg per i prodotti della categoria III

d) € 19,00/100 kg per i prodotti della categoria IV

e) € 17,58/100 kg per i prodotti della categoria V

f) € 16,17/100 kg per i prodotti della categoria VI

g) € 13,34/100 kg per i prodotti della categoria VII

h) € 69,72/100 kg per i prodotti della categoria VIII

i) € 177,79/100 kg per i prodotti della categoria IX

j) € 197,54/100 kg per i prodotti della categoria X

k) € 217,29/100 kg per i prodotti della categoria XI

l) € 174,30/100 kg per i prodotti della categoria XII

B. Importo dell'aiuto per il periodo dall'1.7.2004 al 30.6.2005:

a) € 21,69/100 kg per i prodotti della categoria I

b) € 20,39/100 kg per i prodotti della categoria II

c) € 19,08/100 kg per i prodotti della categoria III

d) € 17,78/100 kg per i prodotti della categoria IV

e) € 16,47/100 kg per i prodotti della categoria V

f) € 15,17/100 kg per i prodotti della categoria VI

g) € 12,56/100 kg per i prodotti della categoria VII

h) € 65,07/100 kg per i prodotti della categoria VIII

i) € 165,93/100 kg per i prodotti della categoria IX

j) € 184,37/100 kg per i prodotti della categoria X

k) € 202,80/100 kg per i prodotti della categoria XI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

l) € 162,68/100 kg per i prodotti della categoria XII

C. Importo dell'aiuto per il periodo dall'1.7.2005 al 30.6.2006:

a) € 20,16/100 kg per i prodotti della categoria I

b) € 18,95/100 kg per i prodotti della categoria II

c) € 17,76/100 kg per i prodotti della categoria III

d) € 16,57/100 kg per i prodotti della categoria IV

e) € 15,39/100 kg per i prodotti della categoria V

f) € 14,17/100 kg per i prodotti della categoria VI

g) € 11,78/100 kg per i prodotti della categoria VII

h) € 63,48/100 kg per i prodotti della categoria VIII

i) € 161,87/100 kg per i prodotti della categoria IX

j) € 179,86/100 kg per i prodotti della categoria X

k) € 197,85/100 kg per i prodotti della categoria XI

l) € 158,70/100 kg per i prodotti della categoria XII

D. Importo dell'aiuto per il periodo dall'1.7.2006 al 30.6.2007:

a) € 18,61/100 kg per i prodotti della categoria I

b) € 17,52/100 kg per i prodotti della categoria II

c) € 16,43/100 kg per i prodotti della categoria III

d) € 15,34/100 kg per i prodotti della categoria IV

e) € 14,25/100 kg per i prodotti della categoria V

f) € 13,16/100 kg per i prodotti della categoria VI

g) € 10,97/100 kg per i prodotti della categoria VII

h) € 55,83/100 kg per i prodotti della categoria VIII

i) € 142,37/100 kg per i prodotti della categoria IX

j) € 158,19/100 kg per i prodotti della categoria X

k) € 174,00/100 kg per i prodotti della categoria XI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

l) € 139,58/100 kg per i prodotti della categoria XII

E. Importo dell'aiuto per il periodo dall'1.7.2007 in poi:

a) € 18,15/100 kg per i prodotti della categoria I

b) € 17,12/100 kg per i prodotti della categoria II

c) € 16,10/100 kg per i prodotti della categoria III

d) € 15,07/100 kg per i prodotti della categoria IV

e) € 14,04/100 kg per i prodotti della categoria V

f) € 13,01/100 kg per i prodotti della categoria VI

g) € 10,96/100 kg per i prodotti della categoria VII

h) € 54,45/100 kg per i prodotti della categoria VIII

i) € 138,85/100 kg per i prodotti della categoria IX

j) € 154,28/100 kg per i prodotti della categoria X

k) € 169,70/100 kg per i prodotti della categoria XI

l) € 136,13/100 kg per i prodotti della categoria XII

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 817/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti[1], in particolare gli articoli 34, 45 e 50,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1257/1999 ha definito una disciplina unica per il sostegno del FEAOG allo sviluppo rurale e ha stabilito, in particolare nel titolo II, le misure sovvenzionabili, gli obiettivi e i criteri di ammissibilità. Tale disciplina si applica al sostegno a favore dello sviluppo rurale nell'insieme della Comunità.

(2) Per completare tale disciplina è stato adottato il regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)[2], tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'ambito dei vigenti strumenti applicati in virtù di diversi regolamenti del Consiglio, abrogati dall'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

(3) Il regolamento (CE) n. 445/2002 è stato profondamente modificato. Inoltre, in occasione della modifica del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono state introdotte quattro nuove misure per le quali è necessario adottare modalità di applicazione. D'altro canto, tenendo conto dell'esperienza acquisita dall'inizio del periodo di programmazione, occorre chiarire alcune disposizioni, in particolare per quanto riguarda la procedura di modifica dei documenti di programmazione, la gestione finanziaria dei programmi e i controlli. Per ragioni di chiarezza e razionalità è quindi opportuno adottare un nuovo regolamento recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 ed abrogare il regolamento (CE) n. 445/2002.

---

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1783/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 70).

[2] GU L 74 del 15.3.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 963/2003 (GU L 138 del 5.6.2003, pag. 32).

(4) Dette disposizioni di applicazione devono attenersi al principio di sussidiarietà e devono quindi limitarsi a quanto è necessario adottare a livello comunitario.

(5) Quanto ai criteri di ammissibilità, il regolamento (CE) n. 1257/1999 stabilisce tre condizioni essenziali per il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole e nelle imprese di trasformazione, nonché per gli aiuti ai giovani agricoltori. Si deve stabilire il momento in cui devono sussistere tali condizioni e precisare la durata del periodo che può essere concesso dagli Stati membri a determinati beneficiari per conformarsi alle norme minime qualora realizzino investimenti per garantire il rispetto di dette norme.

(6) Il sostegno comunitario agli investimenti nelle aziende agricole e negli stabilimenti di trasformazione è subordinato alla condizione che si possano trovare normali sbocchi di mercato per i prodotti in questione. Occorre stabilire le modalità per la valutazione dell'esistenza di tali sbocchi di mercato.

(7) Il sostegno alla formazione professionale non si applica alla normale istruzione agraria e forestale.

(8) Quanto alle condizioni per il sostegno al prepensionamento, devono essere risolti i problemi specifici legati alla cessione di un'azienda da parte di più cedenti o da parte di un affittuario.

(9) Nelle zone svantaggiate, relativamente a superfici sfruttate in comune da più agricoltori, possono essere concesse indennità compensative a ciascuno di tali agricoltori, proporzionalmente ai rispettivi diritti d'uso del terreno.

(10) Occorre precisare le competenze e gli strumenti di cui devono disporre le autorità o gli organismi selezionati per la fornitura di servizi di consulenza alle aziende agricole.

(11) Nell'ambito del sostegno per misure agroambientali o relative al benessere degli animali, la definizione dei requisiti minimi che gli agricoltori devono rispettare in relazione ai vari impegni agroambientali o relativi al benessere degli animali deve garantire un'applicazione equilibrata di questa misura, tenendo conto dei suoi obiettivi e contribuendo così ad uno sviluppo rurale sostenibile.

(12) Per quanto riguarda il sostegno agli agricoltori che partecipano ad un sistema di qualità, è opportuno precisare i prodotti interessati e il tipo di costi fissi che possono essere presi in considerazione per il calcolo dell'importo del sostegno.

(13) Allo scopo di garantire la complementarità tra le misure di promozione istituite dall'articolo 24 quinquies del regolamento (CE) n. 1257/1999 e il regime relativo alle azioni di informazione e di promozione istituito dal regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno[3] , appare opportuno stabilire le condizioni dettagliate per il sostegno alla promozione dei prodotti di qualità, in particolare i beneficiari e le azioni ammissibili. Inoltre, per evitare il rischio di un doppio finanziamento, è necessario escludere il sostegno erogato nel quadro dello sviluppo rurale per le azioni di informazione e promozione realizzate in applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000.

[3] GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

(14) È necessario definire i criteri di selezione per gli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli. Tenendo conto dell'esperienza acquisita, tali criteri di selezione devono basarsi su principi generali anziché su norme settoriali.

(15) È opportuno derogare, a determinate condizioni, al disposto dell'articolo 28, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, che esclude nelle regioni ultraperiferiche il sostegno a favore degli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti provenienti da paesi terzi.

(16) Occorre definire con maggiore precisione le foreste escluse dal sostegno al settore forestale in forza dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

(17) Devono essere precisate le condizioni per poter beneficiare del sostegno all'imboschimento delle superfici agricole e dei pagamenti previsti a favore delle attività volte a mantenere e a migliorare la stabilità ecologica delle foreste.

(18) A norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999, è concesso un sostegno a favore di altre misure legate alle attività agricole e alla loro riconversione, nonché ad attività rurali, che non rientrano nell'ambito di applicazione di altre misure di sviluppo rurale. Data la varietà di misure che potrebbero rientrare nel campo di applicazione di detto articolo, è opportuno lasciare in primo luogo agli Stati membri il compito di definire le condizioni per la concessione di questo tipo di sostegno nell'ambito della programmazione.

(19) Occorre adottare disposizioni comuni a più misure, in particolare allo scopo di garantire l'applicazione delle consuete buone pratiche agricole laddove viene fatto riferimento a questo criterio, e la necessaria flessibilità degli impegni a lungo termine per tenere conto di eventi che potrebbero influenzare tali impegni, senza peraltro mettere in causa l'efficace applicazione delle varie misure di sostegno.

(20) Occorre tracciare une linea di demarcazione netta tra il finanziamento del sostegno allo sviluppo rurale e quello previsto nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato. Le eventuali deroghe al principio secondo cui le misure che rientrano nell'ambito dei regimi di sostegno delle organizzazioni comuni di mercato non possono beneficiare del sostegno allo sviluppo rurale devono essere proposte dagli Stati membri nell'ambito della programmazione relativa allo sviluppo rurale in funzione delle loro esigenze specifiche e secondo una procedura trasparente.

(21) I pagamenti nell'ambito delle misure di sviluppo rurale devono essere versati integralmente ai beneficiari.

(22) Il regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione[4] reca disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali[5], relativamente all'ammissibilità delle spese concernenti i progetti cofinanziati dai Fondi strutturali e quindi dalla sezione "orientamento" del FEAOG. A fini di coerenza, è opportuno che il regolamento (CE) n. 1685/2000 si applichi alle misure cofinanziate dalla sezione "garanzia" del FEAOG,

[4] GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 448/2004 (GU L 72 del 11.3.2004, pag. 66)

[5] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1105/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 3)

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

salvo altrimenti disposto dal regolamento (CE) n. 1257/1999, dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune[6], e dal presente regolamento.

(23) La fissazione di listini dei prezzi unitari costituisce una prassi frequente per taluni investimenti cofinanziati a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, primo, secondo e sesto trattino, e dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999. Per ragioni di chiarezza e per semplificare la gestione di tali misure appare pertinente prevedere, a partire dal 2000, la possibilità di esentare i beneficiari dall'obbligo di presentare le fatture richieste dal regolamento (CE) n. 1685/2000. È altresì opportuno stabilire le condizioni di applicazione dei listini per garantire una gestione efficace da parte degli Stati membri che li utilizzano.

(24) La decisione 1999/659/CE della Commissione, dell'8 settembre 1999, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia", per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006[7], precisa il tipo di spese che formano parte integrante della dotazione assegnata agli Stati membri. D'altra parte, il regolamento (CE) n. 2603/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999, recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio[8], prevede che i pagamenti connessi a determinati impegni assunti anteriormente al 1° gennaio 2000 possano essere inseriti, a talune condizioni, nella programmazione per lo sviluppo rurale relativa al periodo 2000-2006. Occorre quindi definire cosa comprenda l'importo complessivo del sostegno comunitario determinato per ogni piano di sviluppo rurale nell'ambito del documento di programmazione approvato dalla Commissione.

(25) Per garantire una maggiore flessibilità della gestione finanziaria nel caso degli Stati membri che abbiano optato per una programmazione regionalizzata dello sviluppo rurale, è opportuno prevedere la possibilità di inserire l'importo globale del sostegno comunitario concesso per ogni programma regionale in una decisione separata, contenente una tabella finanziaria consolidata per l'intero Stato membro.

(26) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune[9], gli importi che derivano, da un lato, dalle sanzioni imposte per il mancato rispetto delle condizioni in materia di protezione dell'ambiente e, dall'altro, dalla modulazione, restano a disposizione degli Stati membri come sostegno supplementare comunitario destinato a determinate misure di sviluppo rurale. Risulta necessario specificare a che cosa si riferisca l'approvazione della Commissione per quanto riguarda tali misure.

(27) Occorre adottare disposizioni di applicazione per la presentazione dei piani di sviluppo rurale e per la loro revisione.

---

6 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

7 GU L 259 del 6.10.1999, pag. 27. Decisione modificata dalla decisione 2000/426/CE (GU L 165 del 6.7.2000, pag. 33)

8 GU L 316 del 10.12.1999, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2055/2001 (GU L 277 del 20.10.2001, pag. 12).

9 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 41/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 19).

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

(28) Al fine di agevolare la stesura dei piani di sviluppo rurale nonché il loro esame e la loro approvazione da parte della Commissione, è necessario definire norme comuni circa la struttura e il contenuto dei piani stessi sulla base dei requisiti fissati, in particolare, dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

(29) Occorre stabilire le condizioni per la modificazione dei piani di sviluppo rurale onde consentire un rapido ed efficace esame delle modifiche da parte della Commissione.

(30) La procedura del comitato di gestione deve essere applicata soltanto in caso di modificazioni rilevanti dei documenti di programmazione dello sviluppo rurale. Le altre modificazioni devono essere decise dagli Stati membri e comunicate alla Commissione.

(31) Per garantire un controllo efficace e regolare è necessario che gli Stati membri tengano a disposizione della Commissione una versione elettronica consolidata e aggiornata dei documenti di programmazione.

(32) Devono essere adottate disposizioni di applicazione relative alla pianificazione finanziaria e al cofinanziamento per le misure finanziate dalla sezione "garanzia" del FEAOG a norma dell'articolo 35, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

(33) In questo contesto, gli Stati membri devono riferire regolarmente alla Commissione sullo stato di finanziamento delle misure di sviluppo rurale.

(34) È necessario adottare misure atte a garantire l'impiego efficace degli stanziamenti assegnati allo sviluppo rurale, predisponendo, in particolare, la concessione di un primo anticipo agli organismi pagatori da parte della Commissione e l'adeguamento delle dotazioni in funzione del fabbisogno e dei risultati già ottenuti. Per agevolare l'attuazione delle misure d'investimento, occorre altresì prevedere la possibilità di concedere anticipi, a determinate condizioni, a talune categorie di beneficiari.

(35) Oltre alle disposizioni specifiche stabilite dal presente regolamento, si devono applicare le norme generali relative alla disciplina di bilancio, in particolare quelle relative alle dichiarazioni errate o incomplete degli Stati membri.

(36) La gestione finanziaria delle misure di sviluppo rurale deve essere disciplinata dai regolamenti d'attuazione del regolamento (CE) n. 1258/1999.

(37) Le procedure e i requisiti in materia di sorveglianza e valutazione devono essere stabiliti in base ai principi applicabili ad altre misure di sostegno comunitario, in particolare quelli di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999.

(38) Le disposizioni amministrative devono consentire di migliorare la gestione, la sorveglianza e il controllo delle misure di sviluppo rurale. Per semplificazione è opportuno applicare, per quanto possibile, il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal titolo II, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

a favore degli agricoltori[10] le cui modalità di applicazione sono previste dal regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione[11].

(39) È opportuno prevedere un sistema di sanzioni, sia a livello comunitario che degli Stati membri.

(40) Le informazioni sull'applicazione delle vecchie misure di accompagnamento previste dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92[12], (CEE) n. 2079/92[13] e (CEE) n. 2080/92[14], che rientrano nella pianificazione finanziaria del periodo 2000-2006, devono essere inserite tra le informazioni contenute nella relazione annuale di esecuzione prevista dall'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999. D'altro canto, le spese connesse a tali misure devono essere inserite nelle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere entro il 30 settembre di ogni anno.

(41) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

MISURE DI SVILUPPO RURALE

SEZIONE 1
INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE

Articolo 1

Il periodo che può essere concesso dagli Stati membri per conformarsi alle nuove norme, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, non può superare trentasei mesi a partire dalla data in cui la norma diventa obbligatoria per l'agricoltore.

La fine del periodo di investimento di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 si situa all'interno del periodo di cui al primo comma.

Il termine di cui al primo comma non si applica alle domande di sostegno presentate anteriormente al 7 maggio 2004.

---

10 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).

11 GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2550/2001 (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 105)

12 GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

13 GU L 215 del 30.7.1992, pag. 91. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

14 GU L 215 del 30.7.1992, pag. 96. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1257/1999, l'esistenza di normali sbocchi di mercato è valutata, al livello opportuno, in riferimento ai seguenti fattori:

   a) prodotti considerati;

   b) tipi d'investimento;

   c) capacità esistente e prevista.

2. Si tiene conto delle restrizioni alla produzione e delle limitazioni del sostegno comunitario nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati.

3. Non sono sovvenzionati gli investimenti che avrebbero per effetto di aumentare la produzione oltre le restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario per singoli agricoltori, aziende o stabilimenti di trasformazione, che siano previste nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato.

Articolo 3

Agli investimenti realizzati dai giovani agricoltori si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2.

SEZIONE 2
INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI

Articolo 4

1. Le condizioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 per il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori devono sussistere alla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.

2. Per quanto riguarda le conoscenze e competenze professionali, la redditività economica e i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, può essere tuttavia fissato un termine non superiore a cinque anni dall'insediamento per l'adempimento delle suddette condizioni, qualora un periodo di adattamento sia necessario per agevolare l'insediamento del giovane agricoltore o l'adattamento strutturale della sua azienda.

Articolo 5

La decisione individuale in merito all'aiuto di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999 deve essere adottata entro dodici mesi dal momento dell'insediamento, quale definito dalle disposizioni in vigore negli Stati membri.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SEZIONE 3
FORMAZIONE

Articolo 6

Il sostegno alla formazione professionale non comprende i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agro-silvicolo medio o superiore.

SEZIONE 4
PREPENSIONAMENTO

Articolo 7

In caso di cessione di un'azienda da parte di più cedenti, il sostegno complessivo è limitato all'importo previsto per un solo cedente.

Articolo 8

L'attività agricola proseguita dal cedente a fini non commerciali, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, non può beneficiare degli aiuti previsti dalla politica agricola comune.

Articolo 9

Un affittuario può cedere al proprietario i terreni resi disponibili a condizione che il contratto di affitto sia estinto e che sussistano i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Articolo 10

I terreni resi disponibili possono essere inclusi in un'operazione di ricomposizione fondiaria o di semplice permuta di appezzamenti.

In tal caso, le condizioni pertinenti per i terreni resi disponibili devono applicarsi a superfici di estensione agronomicamente equivalente a quella dei terreni resi disponibili.

Gli Stati membri possono disporre che i terreni resi disponibili siano rilevati da un organismo il quale si impegni a cederli successivamente a rilevatari che rispondano alle condizioni prescritte per il prepensionamento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SEZIONE 5
ZONE SVANTAGGIATE E ZONE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI

Articolo 11

Le indennità compensative relative a superfici sfruttate in comune da più agricoltori a fini di pascolo possono essere concesse a ciascuno degli agricoltori, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso del terreno.

SEZIONE 6
RISPETTO DELLE NORME

Articolo 12

Le autorità e gli organismi privati selezionati per la fornitura di servizi di consulenza agricola, di cui all'articolo 21 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, devono disporre di risorse adeguate in termini di personale qualificato e di infrastrutture amministrative e tecniche, nonché dell'esperienza e dell'affidabilità quanto alla consulenza che intendono fornire per quanto riguarda il rispetto delle norme obbligatorie ai sensi dell'articolo 21 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

SEZIONE 7
AGROAMBIENTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

Articolo 13

L'impegno di estensivizzazione dell'allevamento o di conduzione di altre forme di allevamento è conforme almeno alle seguenti condizioni:

a) la gestione del pascolo è mantenuta;

b) il patrimonio zootecnico è ripartito nell'azienda agricola in modo da coprire tutta la superficie foraggiera e da evitare così sia lo sfruttamento eccessivo che la sottoutilizzazione del pascolo;

c) viene definita la densità del bestiame, tenuto conto dell'insieme degli animali da pascolo allevati nell'azienda o, in caso di impegno tendente a limitare la lisciviazione di sostanze fertilizzanti, della totalità del patrimonio zootecnico dell'azienda che risulti rilevante per l'impegno in questione.

Articolo 14

1. Il sostegno può essere concesso per i seguenti impegni:

   a) allevare razze animali locali originarie della zona e minacciate di abbandono;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) preservare risorse genetiche vegetali che si siano naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e siano minacciate di erosione genetica.

2. Le razze animali locali e le risorse genetiche vegetali devono contribuire alla salvaguardia dell'ambiente nell'area in cui è applicata la misura prevista al paragrafo 1.

Le specie di animali domestici ammissibili e i criteri per la determinazione della soglia di abbandono delle razze locali sono definiti nella tabella riportata nell'allegato I.

Articolo 15

Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli investimenti sono considerati non remunerativi se, in condizioni normali, non danno luogo ad un aumento netto significativo del valore o della redditività dell'azienda.

Articolo 16

Gli impegni agroambientali assunti per una durata superiore alla durata minima di cinque anni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non possono avere una durata superiore a quella ragionevolmente necessaria perché si esplichino i loro effetti ambientali. La loro durata massima è di regola di dieci anni, salvo nel caso di impegni specifici per i quali si ritiene indispensabile un periodo più lungo.

Articolo 17

È possibile combinare vari impegni agroambientali e/o relativi al benessere degli animali, a condizione che questi siano tra loro complementari e compatibili.

Ove ricorra tale combinazione, l'entità dell'aiuto tiene conto delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione stessa.

Articolo 18

1. Il livello di riferimento per il calcolo delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno è dato dalle buone pratiche agricole diffuse nella zona in cui è applicata la misura.

Possono essere prese in considerazione, qualora lo giustifichino le condizioni agronomiche o ambientali, le conseguenze economiche dell'abbandono dei terreni o della cessazione di determinate pratiche agricole.

2. Se per la misura degli impegni ci si avvale, di norma, di unità di misura diverse da quelle indicate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti in base a queste altre unità di misura. In tal caso, gli Stati membri si adoperano affinché siano rispettati gli importi annui massimi che possono beneficiare del sostegno comunitario indicati nel suddetto allegato. A questo fine, gli Stati membri hanno la seguente alternativa:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

a) limitare il numero di unità per ettaro dell'azienda agricola cui si applica l'impegno agroambientale;

b) determinare il massimale globale di ciascuna azienda agricola partecipante e garantire che i pagamenti effettuati per ciascuna azienda rispettino tale limite.

3. I pagamenti possono basarsi su limitazioni dell'uso di fertilizzanti, di fitofarmaci o di altri apporti soltanto se tali limitazioni sono tecnicamente ed economicamente misurabili.

Articolo 19

Gli Stati membri determinano in base a criteri oggettivi la necessità di fornire un incentivo a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

L'incentivo non può superare il 20% delle perdite di reddito e dei costi addizionali risultanti dall'impegno, salvo nel caso di impegni specifici per i quali si ritiene indispensabile una percentuale più elevata ai fini dell'applicazione efficace della misura.

Articolo 20

L'agricoltore che assume un impegno agroambientale o relativo al benessere degli animali per una parte dell'azienda agricola si attiene, nel resto dell'azienda, almeno alle normali buone pratiche agricole.

Articolo 21

1. In corso d'esecuzione dell'impegno, gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione di detto impegno in un altro impegno alle condizioni seguenti:

a) che la trasformazione implichi vantaggi indiscutibili dal punto di vista ambientale o del benessere degli animali;

b) che l'impegno esistente risulti significativamente rafforzato;

c) che il programma approvato comprenda gli impegni di cui si tratta.

Alle condizioni previste dal primo comma, lettere a) e b), può essere autorizzata la trasformazione di un impegno agroambientale in un impegno d'imboschimento di superfici agricole conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999. L'impegno agroambientale cessa senza dar luogo a rimborso.

2. Gli Stati membri possono disporre l'adeguamento degli impegni agroambientali o relativi al benessere degli animali in corso d'esecuzione, a condizione che il programma approvato preveda la possibilità di un simile adeguamento, e l'adeguamento sia debitamente giustificato alla luce degli scopi dell'impegno.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SEZIONE 8
QUALITÀ ALIMENTARE

Sottosezione 1

Partecipazione ai sistemi di qualità alimentare

Articolo 22

1. Il sostegno previsto dall'articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 1257/1999 può essere concesso all'agricoltore che partecipa ad un sistema qualità soltanto se il prodotto agricolo o alimentare di cui si tratta sia stato ufficialmente riconosciuto in virtù dei regolamenti citati al paragrafo 2 dello stesso articolo o in virtù di un sistema di qualità nazionale, ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo.

2. Qualora il documento di programmazione dello sviluppo rurale preveda un sostegno a norma dell'articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 1257/1999 per la partecipazione al sistema di qualità previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio[15] per un prodotto determinato, i costi fissi derivanti dalla partecipazione a tale sistema di qualità non possono più essere presi in conto per il calcolo dell'importo del sostegno nell'ambito di una misura agroambientale intesa a sostenere l'agricoltura biologica per lo stesso prodotto.

   Per "costi fissi" ai sensi dell'articolo 24 quater del regolamento (CE) n. 1257/1999, si intendono le spese sostenute per entrare a far parte di un sistema di qualità e la quota annua versata per la partecipazione a tale sistema, comprese, eventualmente, le spese di controllo connesse all'osservanza dei disciplinari di produzione.

Sottosezione 2

Promozione dei prodotti di qualità

Articolo 23

Ai fini dell'articolo 24 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999, per "gruppi di produttori" si intende qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che raggruppi operatori che partecipano attivamente ad un sistema di qualità ai sensi dell'articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 1257/1999 per uno specifico prodotto agricolo o alimentare.

Le organizzazioni professionali o interprofessionali rappresentative di uno o più settori non possono essere considerate come un "gruppo di produttori" ai sensi del comma precedente.

Articolo 24

Ai fini dell'articolo 24 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/199, le azioni informative, promozionali e pubblicitarie ammissibili al sostegno sono azioni destinate ad

[15] GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

invogliare i consumatori ad acquistare prodotti agricoli o alimentari che rientrano nei sistemi di qualità figuranti nel documento di programmazione nell'ambito della misura "partecipazione ai sistemi di qualità alimentare".

Il loro scopo è mettere in rilievo le caratteristiche specifiche o i vantaggi dei prodotti considerati, in particolare in termini di qualità, di metodi di produzione specifici, di benessere degli animali e di rispetto dell'ambiente, connessi al sistema di qualità, nonché divulgare le conoscenze tecniche e scientifiche in relazione a tali prodotti.

Tali azioni comprendono, in particolare, l'organizzazione e la partecipazione a fiere e mostre, analoghe iniziative nel campo delle pubbliche relazioni e la pubblicità attraverso diversi mezzi di comunicazione o nei punti di vendita.

Articolo 25

1. Sono ammesse al sostegno previsto all'articolo 24 quinquies del regolamento (CE) n. 1257/1999 esclusivamente le azioni di informazione, di promozione e di pubblicità realizzate sul mercato interno.

2. Le azioni di cui all'articolo 24 non devono essere orientate in funzione di marchi commerciali, né incitare al consumo di un prodotto a motivo della sua particolare origine, ad eccezione dei prodotti che rientrano nel sistema di qualità istituito dal regolamento (CE) n. 2081/92 del Consiglio[16] e di quelli contemplati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo[17].

   Il disposto del primo comma non esclude la possibilità di indicare l'origine del prodotto oggetto delle azioni in esame se i riferimenti all'origine sono secondari rispetto al messaggio principale.

3. Se le azioni descritte all'articolo 24 del presente regolamento riguardano un prodotto che rientra in uno dei sistemi di qualità previsti dall'articolo 24 ter, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1257/1999, il logo comunitario previsto da tali sistemi deve figurare sul materiale informativo, promozionale e/o pubblicitario.

4. Le azioni di informazione e di promozione finanziate nell'ambito del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio non possono beneficiare di un sostegno in virtù dell'articolo 24 quinquies del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Articolo 26

Gli Stati membri si adoperano per garantire che i progetti di materiale informativo, promozionale o pubblicitario predisposti nel quadro di un'azione che beneficia di un sostegno in virtù dell'articolo 24 quinquies del regolamento (CE) n. 1257/1999 siano conformi alla normativa comunitaria. A tal fine, i beneficiari trasmettono i progetti di tale materiale all'autorità competente dello Stato membro.

[16] GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.
[17] GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SEZIONE 9

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 27

Le spese ammissibili possono riguardare quanto segue:

a) la costruzione e l'acquisizione di beni immobili, escluso l'acquisto di terreni;

b) le macchine e attrezzature nuove, compresi i programmi informatici;

c) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze.

Le spese di cui al primo comma, lettera c) si aggiungono alle spese di cui alle lettere a) e b) e sono considerate ammissibili fino ad un massimo del 12% di queste ultime. Per lo sviluppo di nuove tecnologie, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, tale percentuale può raggiungere il 25%.

Articolo 28

1. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, per "piccole unità di trasformazione" si intendono le imprese con meno di dieci dipendenti e con un fatturato annuo o un bilancio annuo complessivo non superiore a due milioni di euro.

2. Il periodo che può essere concesso dagli Stati membri per conformarsi alle nuove norme, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, non può superare trentasei mesi a partire dalla data alla quale la norma diventa obbligatoria per la piccola unità di trasformazione

   La fine del periodo di investimento di cui all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999 deve situarsi all'interno del periodo di cui al secondo comma del presente articolo.

Articolo 29

1. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, l'esistenza di normali sbocchi di mercato è valutata, al livello opportuno, in riferimento ai seguenti fattori:

   a) prodotti considerati;

   b) tipi d'investimento;

   c) capacità esistente e prevista.

2. Si tiene conto delle restrizioni alla produzione e delle limitazioni del sostegno comunitario nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati.

COPIA TRATTA DA GURI SFL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 30

Nelle regioni ultraperiferiche può essere concesso un sostegno agli investimenti nella trasformazione o nella commercializzazione di prodotti provenienti da paesi terzi, a condizione che i prodotti trasformati siano destinati al mercato della regione interessata.

Per garantire il rispetto della condizione di cui al primo comma, il sostegno è limitato al potenziale di trasformazione richiesto dal fabbisogno regionale e nei limiti di tale fabbisogno.

SEZIONE 10
SILVICOLTURA

Articolo 31

Le foreste escluse dal sostegno a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono le seguenti:

a) le foreste o terreni boschivi appartenenti al demanio statale o regionale, o di proprietà di imprese pubbliche;

b) le foreste e altri terreni boschivi appartenenti alle case regnanti;

c) le foreste di proprietà di persone giuridiche, il cui capitale è detenuto per almeno il 50% da uno degli enti menzionati alle lettere a) e b).

Articolo 32

I terreni agricoli che possono beneficiare del sostegno all'imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono determinati dagli Stati membri e comprendono, in particolare, seminativi, prati, pascoli permanenti e superfici adibite a colture permanenti, coltivati in modo stabile.

Articolo 33

1. Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, "agricoltore" è colui che dedica alle attività agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricava una proporzione rilevante del proprio reddito, secondo precisi criteri stabiliti dallo Stato membro.

2. Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 1257/1999, le "specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata" sono specie il cui tempo di rotazione, inteso come l'intervallo tra due tagli consecutivi nella stessa parcella, è inferiore a quindici anni.

Articolo 34

1. Non può essere concesso un sostegno a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1257/1999 per superfici oggetto di sostegno a norma dell'articolo 31 del medesimo regolamento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. I contributi finalizzati al mantenimento di fasce tagliafuoco mediante misure agricole, conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999, non sono concessi per superfici oggetto di sostegno nell'ambito di misure agroambientali.

Detti contributi devono essere compatibili con eventuali restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati e tenere conto dei contributi concessi nell'ambito di dette organizzazioni.

SEZIONE 11
DISPOSIZIONI COMUNI A PIÙ MISURE

Articolo 35

1. Ai fini dell'articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino e dell'articolo 23, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, le buone pratiche agricole consuete corrispondono alle norme che un agricoltore diligente applicherebbe nella regione interessata.

Nei loro piani di sviluppo rurale gli Stati membri definiscono norme verificabili. Queste norme comprendono come minimo il rispetto delle esigenze ambientali obbligatorie di ordine generale. Per quanto concerne il sostegno relativo al benessere degli animali di cui all'articolo 22, secondo comma, punto f del regolamento (CE) n. 1257/1999, queste norme comprendono come minimo il rispetto dei requisiti obbligatori in tale settore.

2. Qualora uno stato membro accordi un periodo per conformarsi ad una nuova norma come previsto all'art. 1 del presente regolamento, o un periodo per il rispetto da parte dei giovani agricoltori delle norme minime come previsto all'articolo 4 paragrafo 2 del presente regolamento, l'agricoltore che si avvale di tale periodo puo' essere ammesso a beneficiare dell'indennità compensativa di cui al capitolo V del regolamento (CE) n. 1257/1999 e/o agli aiuti per l' agroambiente o concernenti il benessere degli animali di cui al capitolo VI del detto regolamento per tutta la durata del periodo, purché siano rispettate le altre condizioni necessarie per la concessione degli aiuti, e a condizione che l'agricoltore sia in regola con le norme in questione alla fine del periodo concesso.

Articolo 36

Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se il trasferimento non ha luogo, il beneficiario è tenuto a restituire il sostegno ricevuto.

Gli Stati membri possono non esigere la restituzione se, nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole di un beneficiario che abbia già adempiuto una parte significativa del suo impegno, la successione nell'impegno medesimo non sia realizzabile.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Gli Stati membri possono prendere misure specifiche per evitare che, qualora la situazione dell'azienda subisca mutamenti non rilevanti, l'applicazione del primo comma porti a risultati inopportuni rispetto all'impegno assunto.

Articolo 37

1. Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, gli Stati membri possono disporre l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, conformemente al paragrafo 2, o la sostituzione dell'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno, conformemente al paragrafo 3.

   La suddetta sostituzione può essere prevista anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

2. L'estensione di cui al paragrafo 1 può essere consentita solo alle seguenti condizioni:

   a) che sia di indubbio vantaggio per la misura di cui trattasi;

   b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, dalla durata del periodo restante e dalla dimensione della superficie aggiuntiva;

   c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

   La superficie aggiuntiva di cui al primo comma, lettera b), deve essere notevolmente inferiore a quella della superficie originaria o inferiore a due ettari.

3. Il nuovo impegno di cui al paragrafo 1 si applica all'insieme della superficie in questione e le sue condizioni non sono meno rigorose di quelle dell'impegno originario.

Articolo 38

Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di altri simili interventi pubblici di riassetto fondiario, gli Stati membri adottano opportuni provvedimenti intesi ad adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se siffatto adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa senza obblighi di restituzione per l'effettiva durata di vigenza.

Articolo 39

1. Fatte salve le effettive circostanze da prendere in considerazione nei singoli casi, gli Stati membri possono riconoscere, in particolare, le seguenti categorie di forza maggiore:

   a) decesso dell'imprenditore;

   b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;

d) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola aziendale;

e) distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

f) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le categorie riconosciute come forza maggiore.

2. La notificazione dei casi di forza maggiore e le relative prove, accettate dall'autorità competente, vengono trasmesse per iscritto all'autorità competente entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui l'imprenditore è in grado di provvedervi. Tale termine è prorogato di venti giorni lavorativi purché tale possibilità sia prevista nel documento di programmazione.

CAPO II

REGOLE GENERALI, DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

SEZIONE 1
REGOLE GENERALI

Articolo 40

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, si applicano gli articoli 41, 42 e 43 del presente regolamento.

Articolo 41

1. Gli interventi ambientali attuati nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato, delle misure relative alla qualità dei prodotti agricoli e alle condizioni sanitarie o delle misure di sviluppo rurale diverse da quelle agroambientali non escludono un sostegno agroambientale a favore delle stesse produzioni, purché esso si aggiunga alle misure in questione e sia con esse compatibile e fatto salvo il disposto del paragrafo 3.

2. Ove ricorra una combinazione quale quella prevista al paragrafo 1, l'entità dell'aiuto tiene conto delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione stessa.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Le misure agroambientali riguardanti terreni ritirati dalla produzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio[18] possono beneficiare di aiuti soltanto se gli impegni vanno al di là delle adeguate misure di tutela ambientale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

A partire dal 1° gennaio 2005, nuove misure agroambientali riguardanti terreni ritirati dalla produzione a norma dell'articolo 54 o dell'articolo 107 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono beneficiare di aiuti soltanto se gli impegni vanno al di là dei requisiti principali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Con riguardo all'estensivizzazione nel settore delle carni bovine, l'aiuto tiene conto del premio di estensivizzazione corrisposto a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio[19].

Con riguardo all'aiuto per le zone svantaggiate e per quelle soggette a vincoli ambientali, gli impegni agroambientali tengono conto delle condizioni stabilite per il sostegno nelle zone interessate.

Articolo 42

Uno stesso impegno non può essere oggetto di contributi contemporaneamente a titolo di sostegno agroambientale e in virtù di un altro regime di aiuto comunitario.

Articolo 43

Le eccezioni di cui all'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 devono essere proposte dagli Stati membri nell'ambito di piani di sviluppo rurale o nell'ambito dei documenti di programmazione presentati nell'ambito dell'obiettivo 1 o dell'obiettivo 2, quali previsti all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Articolo 44

I pagamenti nell'ambito delle misure di sviluppo rurale sono versati integralmente ai beneficiari.

Articolo 45

Il regolamento (CE) n. 1685/2000 si applica alle misure che rientrano nella programmazione di cui all'articolo 40, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, salvo altrimenti disposto dai regolamenti (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1258/1999 e dal presente regolamento.

Articolo 46

1. Gli Stati membri che applicano listini di prezzi unitari per la determinazione del costo di taluni investimenti effettuati nel settore forestale ai sensi dell'articolo 30,

[18] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.
[19] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

paragrafo 1, primo, secondo e sesto trattino, nonché dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono esentare il beneficiario dall'obbligo, previsto dalla norma n. 1, punto 2, dell'allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000, di presentare fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente per gli investimenti di cui trattasi.

2. L'applicazione dei listini di cui al paragrafo 1 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) i listini sono calcolati dalle autorità pubbliche competenti in base a criteri oggettivi che consentano di determinare i costi delle singole attività tenendo conto delle specifiche condizioni locali ed evitando ogni sovracompensazione;

b) gli investimenti cofinanziati sono realizzati tra il momento della presentazione della domanda di aiuto e il pagamento finale dell'aiuto.

SEZIONE 2
PROGRAMMAZIONE

Articolo 47

I piani di sviluppo rurale previsti al titolo III, capo II del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono presentati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 48

1. L'approvazione dei documenti di programmazione prevista dall'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999 determina l'importo complessivo del sostegno comunitario. Tuttavia, se gli Stati membri optano per una programmazione regionalizzata dello sviluppo rurale, il relativo importo può figurare in una decisione separata contenente una tabella finanziaria consolidata per tutti i programmi di sviluppo rurale dello Stato membro.

L'importo di cui al primo comma comprende:

a) le spese relative alle misure presentate nell'ambito della nuova programmazione di sviluppo rurale, incluse quelle connesse alla valutazione prevista all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999;

b) le spese sostenute per le precedenti misure di accompagnamento di cui ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92 e (CEE) n. 2080/92, nonché le spese sostenute per le misure previste dai precedenti regolamenti abrogati dai suddetti regolamenti;

c) le spese sostenute per le azioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2603/1999.

2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1, l'approvazione riguarda la ripartizione e l'impiego degli importi lasciati a disposizione degli Stati membri come sostegno supplementare comunitario, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE)

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

n. 1259/1999. Qualora si ricorra ad una decisione separata in virtù del paragrafo 1, primo comma, tali importi figurano nella tabella finanziaria acclusa a tale decisione.

Tuttavia, tali importi non sono compresi nell'importo complessivo del sostegno comunitario di cui al paragrafo 1.

3. L'approvazione riguarda soltanto gli aiuti di Stato destinati a fornire un finanziamento supplementare a favore delle misure di sviluppo rurale identificate in conformità al punto 16 dell'allegato II.

Articolo 49

Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico i documenti di programmazione dello sviluppo rurale.

Articolo 50

Se le misure di sviluppo rurale sono presentate sotto forma di norme quadro generali, i piani di sviluppo rurale contengono un adeguato riferimento a tali norme.

Le disposizioni degli articoli 47, 48 e 49 si applicano anche nella fattispecie di cui al primo comma.

Articolo 51

1. Le modificazioni dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale e dei documenti unici di programmazione relativi all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione "garanzia" del FEAOG sono debitamente giustificate, in particolare fornendo i seguenti elementi d'informazione:

   a) i motivi e le eventuali difficoltà di attuazione che giustificano un adeguamento del documento di programmazione;

   b) gli effetti previsti delle modificazioni;

   c) le conseguenze dal punto di vista del finanziamento e della verifica degli impegni.

2. La Commissione approva secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2, e all'articolo 48 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999, le modificazioni dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale, della tabella di pianificazione finanziaria acclusa alla decisione di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del presente regolamento e dei documenti unici di programmazione relativi all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione "garanzia" del FEAOG, che vertono su quanto segue:

   a) le priorità;

   b) le caratteristiche principali delle misure di sostegno di cui all'allegato II;

   c) l'importo massimo complessivo del sostegno comunitario e/o l'importo minimo complessivo del costo totale ammissibile o delle spese pubbliche ammissibili,

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

stabiliti nella decisione di approvazione del documento di programmazione oppure nella decisione di cui all'articolo 48, paragrafo 1, primo comma;

d) la ripartizione della dotazione finanziaria tra le varie misure del documento di programmazione quando essa superi:

– il 15 % dell'importo complessivo del costo totale ammissibile previsto per il programma per l'intero periodo di programmazione, se la partecipazione comunitaria si basa sul costo totale ammissibile,

– il 20 % dell'importo complessivo delle spese pubbliche ammissibili previste per il programma per l'intero periodo di programmazione, se la partecipazione comunitaria si basa sulle spese pubbliche ammissibili,

prendendo come base di calcolo l'ultima colonna (totale) della tabella di pianificazione finanziaria acclusa alla decisione della Commissione che approva il documento di programmazione, o allegata alla decisione di cui all'articolo 48, paragrafo 1, primo comma, come da ultimo modificata.

3. Le modificazioni di cui al paragrafo 2 sono presentate alla Commissione in un'unica proposta per programma e al massimo una volta all'anno.

Il disposto del primo comma non si applica:

a) in caso di modificazioni risultate necessarie a causa di calamità naturali o altri eventi eccezionali che abbiano una forte incidenza sulla programmazione dello Stato membro;

b) in caso di modificazione della tabella di pianificazione finanziaria acclusa alla decisione di cui all'articolo 48, paragrafo 1, in seguito ad una modifica di un documento di programmazione di sviluppo rurale regionale.

4. Le modifiche di ordine finanziario non contemplate dal paragrafo 2, lettera d), e le modifiche dell'aliquota della partecipazione comunitaria di cui al punto 9.2 B dell'allegato II sono comunicate alla Commissione, compresa la tabella finanziaria modificata secondo il modello riportato al punto 8 dello stesso allegato. Esse entrano in vigore dalla data in cui pervengono alla Commissione

Le modifiche di ordine finanziario di cui al primo comma non possono superare, cumulativamente nel corso dell'anno civile considerato, i massimali indicati al paragrafo 2, lettera d).

5. Le modifiche diverse da quelle di cui ai paragrafi 2 e 4 sono notificate alla Commissione almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore.

È possibile un’entrata in vigore anticipata qualora, prima dello scadere dei tre mesi, la Commissione informi lo Stato membro che la modificazione comunicata è conforme alla normativa comunitaria.

Se la modificazione comunicata non è conforme alla normativa comunitaria, la Commissione ne informa lo Stato membro e il termine di tre mesi di cui al primo comma è sospeso fino al momento in cui la Commissione riceva una modificazione conforme.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 52

Se necessario, i documenti di programmazione dello sviluppo rurale e i documenti unici di programmazione dell'obiettivo 2 sono riveduti in funzione delle modificazioni della normativa comunitaria.

L'articolo 51, paragrafo 3, non si applica a tali revisioni.

Le modificazioni dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale o dei documenti unici di programmazione relativi all'obiettivo 2 sono trasmesse alla Commissione a titolo informativo qualora si limitino al mero adeguamento di tali documenti alla nuova normativa comunitaria.

Articolo 53

Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione una versione elettronica consolidata dei documenti di programmazione, aggiornata dopo ogni modificazione. Essi comunicano alla Commissione l'indirizzo elettronico al quale possono essere consultati i documenti di programmazione nella versione consolidata e la informano di ogni nuovo aggiornamento.

Inoltre, gli Stati membri conservano una versione elettronica di tutte le versioni precedenti dei documenti di programmazione.

SEZIONE 3
MISURE COMPLEMENTARI E INIZIATIVE COMUNITARIE

Articolo 54

Il campo d'intervento della sezione "orientamento" del FEAOG per misure comprese nell'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale è esteso all'insieme della Comunità ed il relativo finanziamento è esteso alle misure ammissibili in forza dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 1783/1999[20] e (CE) n. 1784/1999[21].

SEZIONE 4
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 55

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per ciascun documento di programmazione relativo allo sviluppo rurale e per ciascun documento unico di programmazione relativo all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione "garanzia" del FEAOG, le seguenti informazioni:

[20] GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1.
[21] GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

a) un riepilogo delle spese effettuate durante l'esercizio in corso e previste sino alla fine di detto esercizio, coperte dal sostegno comunitario, quali definite all'articolo 48, paragrafo 1;

b) i preventivi di tali spese riveduti per gli esercizi successivi, sino alla fine del periodo di programmazione, tenendo conto della dotazione assegnata a ciascuno Stato membro.

Tali informazioni sono trasmesse in forma di tabella, secondo un modello informatizzato fornito dalla Commissione.

2. Fatte salve le norme generali relative alla disciplina di bilancio, se le informazioni che gli Stati membri trasmettono alla Commissione in forza del paragrafo 1 sono incomplete o il termine non è rispettato, la Commissione procede ad una riduzione temporanea e forfettaria degli anticipi concessi sulle spese agricole.

Articolo 56

1. Gli organismi pagatori possono imputare, tra le spese del mese durante il quale viene adottata la decisione di approvazione del documento di programmazione di sviluppo rurale o del documento unico di programmazione dell'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione "garanzia" del FEAOG, un anticipo pari ad un massimo del 12,5 % di una rata annuale media del contributo del FEAOG previsto nel documento di programmazione, che copre le spese di cui all'articolo 48, paragrafo 1.

Detto anticipo costituisce un fondo di rotazione che viene recuperato, per ciascun documento di programmazione:

a) non appena il totale delle spese versate dal FEAOG, sommato all'importo dell'anticipo, raggiunge l'importo totale del contributo del FEAOG previsto nel documento di programmazione, oppure

b) al termine del periodo di programmazione, se l' importo totale del contributo del FEAOG non viene raggiunto.

Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di rimborsare l'anticipo prima del termine del periodo di programmazione.

2. Gli Stati membri la cui valuta non è l'euro alla data dell'imputazione contabilizzano l'anticipo di cui al primo comma con il tasso di cambio valido il penultimo giorno lavorativo, per la Commissione, del mese precedente quello durante il quale l'anticipo è contabilizzato dagli organismi pagatori.

Articolo 57

1. Per ciascuno Stato membro, le spese dichiarate per un dato esercizio sono finanziate nei limiti degli importi comunicati a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, lettera b), per i quali siano disponibili stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio considerato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Qualora l'importo totale delle previsioni comunicate a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, lettera b), superi l'importo totale degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'esercizio considerato, l'importo massimo delle spese finanziabili per ciascuno Stato membro è limitato in base al criterio di ripartizione dell'importo del corrispondente stanziamento annuale, quale stabilito nella decisione 1999/659/CE.

Se, dopo tale riduzione, restano disponibili stanziamenti a seguito di previsioni inferiori agli stanziamenti annui stabilite da alcuni Stati membri, l'importo eccedente è ripartito proporzionalmente agli importi di detto stanziamento annuale, assicurando nel contempo che, per ciascuno Stato membro, non sia superato l'importo indicativo di cui al primo comma. Entro due mesi dall'adozione del bilancio del relativo esercizio, la Commissione adatta le dotazioni iniziali per Stato membro, definite dalla decisione 1999/659/CE. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro sei settimane dall'adattamento di cui sopra, per ciascun documento di programmazione relativo allo sviluppo rurale e per ciascun documento unico di programmazione relativo all'obiettivo 2, per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione "garanzia" del FEAOG, una nuova tabella finanziaria rispettando le previsioni adattate per il rispettivo esercizio e le dotazioni stabilite dalla decisione 1999/659/CE, quale modificata.

Per il 2004, la nuova tabella finanziaria di cui al secondo comma deve essere comunicata entro otto settimane dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato esercizio superino gli importi comunicati a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, lettera b), o gli importi risultanti dall'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, l'eccedente di spesa dell'esercizio in corso viene conteggiato nei limiti degli stanziamenti che rimangono disponibili dopo il rimborso delle spese agli altri Stati membri e proporzionalmente ai superamenti rilevati.

4. Qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato esercizio siano inferiori al 75 % degli importi di cui al paragrafo 1, le spese da riconoscere per l'esercizio successivo sono ridotte di un terzo della differenza riscontrata tra la suddetta soglia, o gli importi risultanti dall'applicazione del paragrafo 2 se questi sono inferiori alla soglia, e le spese effettive dell'esercizio in questione.

Non si tiene conto di tale riduzione per l'accertamento delle spese effettive relative all'esercizio successivo a quello in cui la riduzione è stata effettuata.

Articolo 58

Gli articoli 55, 56 e 57 del presente regolamento non si applicano alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999.

Articolo 59

Il cofinanziamento di valutazioni negli Stati membri a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 si applica alle valutazioni che, per la loro portata, recano un efficace contributo alla valutazione a livello comunitario, soprattutto grazie alle risposte che forniscono al questionario valutativo comune ed alla loro qualità.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

La partecipazione finanziaria non supera il 50 % di un importo massimo pari all'1 % del costo totale del programma di sviluppo rurale, salvo in casi debitamente giustificati.

Articolo 60

1. I beneficiari delle misure relative ad investimenti di cui al titolo II, capi I, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 1257/1999 possono chiedere ai competenti organismi pagatori che sia loro versato un anticipo, se tale possibilità è prevista dal documento di programmazione. Per quanto concerne i beneficiari pubblici, detto anticipo può essere concesso soltanto ai comuni e alle associazioni di comuni, nonché agli enti di diritto pubblico.

2. L'importo dell'anticipo è limitato al 20% del costo totale dell'investimento e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 110% dell'importo anticipato.

   Tuttavia, per i beneficiari pubblici di cui al paragrafo 1, l'organismo pagatore competente può accettare una garanzia scritta della loro autorità, secondo le disposizioni vigenti negli Stati membri, equivalente alla percentuale di cui al primo comma, purché tale autorità s'impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato accertato.

3. La garanzia è svincolata quando l'organismo competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute per l'investimento in questione supera l'importo dell'anticipo.

4. Gli organismi pagatori possono dichiarare alla sezione "garanzia" del FEAOG la quota corrispondente al cofinanziamento comunitario:

   a) dell'anticipo versato;

   b) delle spese effettive liquidate ulteriormente ai beneficiari, previa deduzione dell'anticipo.

SEZIONE 5
SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

Articolo 61

1. Le relazioni annuali di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono presentate alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno civile precedente.

   Le relazioni di esecuzione contengono i seguenti elementi:

   a) qualsiasi modificazione delle condizioni generali rilevante ai fini dell'esecuzione della misura, segnatamente sviluppi socioeconomici significativi, o cambiamenti nelle politiche nazionali, regionali o settoriali;

   b) lo stato di avanzamento delle misure e priorità rispetto ai corrispondenti obiettivi operativi e specifici, espressi in termini di indicatori quantitativi;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) le disposizioni prese dall'autorità di gestione e dall'eventuale comitato di sorveglianza, per garantire la qualità e l'efficienza dell'esecuzione, riguardanti segnatamente quanto segue:

i) le attività di sorveglianza, controllo finanziario e valutazione delle operazioni, comprese le modalità di raccolta dei dati;

ii) una sintesi dei problemi importanti incontrati nella gestione dell'intervento e le eventuali misure adottate;

d) le misure adottate per garantire la compatibilità con le politiche comunitarie.

2. Gli indicatori di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b), ricalcano, nella misura del possibile, gli indicatori comuni definiti negli orientamenti emanati dalla Commissione. Qualora siano necessari ulteriori indicatori per verificare l'effettivo progresso rispetto agli obiettivi dei documenti di programmazione di sviluppo rurale, tali indicatori sono parimenti indicati.

Articolo 62

1. Le valutazioni sono eseguite da esperti indipendenti secondo la prassi riconosciuta.

2. Le valutazioni si basano in particolare su un questionario valutativo comune, messo a punto dalla Commissione d'intesa con gli Stati membri, e sono generalmente corredate di criteri e indicatori di adempimento.

3. L'autorità responsabile per la gestione del documento di programmazione relativo allo sviluppo rurale raccoglie il materiale necessario per la valutazione, avvalendosi dei risultati del controllo, e, se del caso, di ulteriori elementi d'informazione.

Articolo 63

1. La valutazione ex ante è intesa ad analizzare le disparità, le carenze e le potenzialità della situazione attuale, nonché a valutare la coerenza della strategia proposta con la situazione esistente e con gli obiettivi perseguiti, tenendo conto degli elementi emersi dal questionario valutativo comune. Essa determina l'impatto previsto delle priorità d'intervento selezionate e ne quantifica, per quanto possibile, gli obiettivi. Inoltre, essa verifica le modalità di attuazione proposte e la coerenza con la politica agricola comune e con altre politiche.

2. La valutazione ex ante è di competenza delle autorità che elaborano il piano di sviluppo rurale e fa parte del piano stesso.

Articolo 64

1. Le valutazioni intermedie ed ex post vertono sugli aspetti specifici del documento di programmazione di sviluppo rurale esaminato e sui criteri valutativi comuni che presentano rilevanza a livello comunitario. Tra questi ultimi si annoverano le condizioni di vita e la struttura della popolazione rurale, l'occupazione e il reddito da attività agricole ed extra-agricole, le strutture agrarie, le produzioni agricole, la qualità, la competitività, le risorse forestali e l'ambiente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Se un criterio comune di valutazione non è ritenuto pertinente in relazione ad un determinato documento di programmazione di sviluppo rurale, occorre precisarne i motivi.

2. La valutazione intermedia rende conto dei criteri valutativi ed esamina in particolare i primi risultati ottenuti, la loro importanza e la loro coerenza con il documento di programmazione di sviluppo rurale, nonché la loro rispondenza agli obiettivi prefissati. Essa valuta inoltre l'impiego delle risorse finanziarie e lo svolgimento della sorveglianza e dell'esecuzione.

La valutazione ex post risponde al questionario valutativo ed esamina in particolare l'impiego delle risorse nonché l'efficacia, l'efficienza e l'impatto del sostegno concesso; essa trae conclusioni circa la politica di sviluppo rurale, incluso il suo contributo alla politica agricola comune.

3. Le valutazioni intermedie ed ex post sono condotte di concerto con la Commissione sotto la responsabilità dell'autorità competente per la gestione dei programmi di sviluppo rurale.

4. La qualità delle singole valutazioni è valutata secondo metodi riconosciuti dall'autorità competente per la gestione del documento di programmazione di sviluppo rurale, dall'eventuale comitato di sorveglianza e dalla Commissione. I risultati delle valutazioni sono messi a disposizione del pubblico.

Articolo 65

1. Una relazione sulla valutazione intermedia viene trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2003. L'autorità competente per la gestione del documento di programmazione di sviluppo rurale informa la Commissione del seguito riservato alle raccomandazioni formulate nella relazione. Dopo aver ricevuto le singole relazioni valutative, la Commissione elabora una sintesi a livello comunitario. Se necessario, la valutazione intermedia viene aggiornata entro il 31 dicembre 2005.

2. Una relazione sulla valutazione ex post viene trasmessa alla Commissione al più tardi due anni dopo la conclusione del periodo di programmazione. Entro tre anni dalla fine del periodo di programmazione e dopo aver ricevuto le singole relazioni, la Commissione elabora una sintesi a livello comunitario.

3. Le relazioni di valutazione illustrano i metodi applicati, incluse le implicazioni sulla qualità dei dati e dei risultati. Esse contengono una descrizione del contesto e dei contenuti del programma, dati finanziari, le risposte al questionario comune di valutazione e ai questionari definiti a livello nazionale o regionale, con i relativi indicatori, nonché conclusioni e raccomandazioni. Le relazioni di valutazione seguono, nella misura del possibile, una struttura comune definita negli orientamenti emanati dalla Commissione.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SEZIONE 6
DOMANDE, CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 66

1. Le domande di sostegno allo sviluppo rurale in relazione alla superficie o agli animali, da inoltrarsi indipendentemente dalle domande di aiuto a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2419/2001, devono indicare l'insieme delle superfici e degli animali dell'azienda rilevanti ai fini del controllo delle domande presentate nell'ambito della misura in questione, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno.

2. Se una misura di sostegno allo sviluppo rurale è correlata alla superficie, essa si riferisce a parcelle singolarmente identificate. Durante il periodo di esecuzione di un impegno, le parcelle oggetto di sostegno non possono essere permutate, tranne nei casi specificamente contemplati nel documento di programmazione.

3. Qualora la domanda di pagamento sia abbinata alla domanda di aiuto "per superficie" nel sistema di controllo integrato, lo Stato membro assicura che le parcelle per le quali sia stato chiesto un sostegno allo sviluppo rurale siano dichiarate separatamente.

4. Per l'identificazione delle superfici e degli animali si procede conformemente agli articoli 18 e 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

5. Nel caso di un aiuto pluriennale, i pagamenti successivi a quello del primo anno di presentazione della domanda sono effettuati in base ad una domanda annuale di pagamento dell'aiuto, tranne qualora lo Stato membro preveda un procedimento idoneo per un'efficace verifica annuale a norma dell'articolo 67, paragrafo 1.

Articolo 67

1. I controlli relativi alle domande iniziali di ammissione al regime e alle successive domande di pagamento sono eseguiti in modo da assicurare l'efficace verifica del rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti.

   A seconda della tipologia della misura di sostegno, gli Stati membri definiscono i metodi e gli strumenti necessari all'esecuzione dei controlli, nonché le persone da controllare.

   Ove risulti opportuno, gli Stati membri si avvalgono del sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

2. Il controllo è effettuato mediante controlli amministrativi e sul posto.

Articolo 68

Il controllo amministrativo è esaustivo e comprende verifiche incrociate, ove opportuno anche con i dati del sistema integrato di gestione e controllo, relative alle parcelle ed agli animali

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

oggetto di una misura di sostegno, in modo da evitare qualsiasi pagamento indebito dell'aiuto. È soggetto a controllo anche il rispetto degli impegni a lungo termine.

Articolo 69

I controlli in loco si effettuano conformemente al titolo III del regolamento (CE) n. 2419/2001. Essi vertono, ogni anno, su un campione di almeno il 5 % dei beneficiari, comprensivo dell'insieme dei diversi tipi di misure di sostegno previsti nei documenti di programmazione. Per quanto riguarda la misura "prepensionamento" di cui al capo IV del regolamento (CE) n. 1257/1999 e la misura "imboschimento delle superfici agricole", di cui all'articolo 31 dello stesso regolamento, tale percentuale di controllo può essere ridotta fino al 2,5% a partire dal sesto anno di concessione del sostegno, senza incrementi del tasso di controllo per le altre misure.

I controlli sul posto si effettuano nel corso dell'anno sulla base di un'analisi dei rischi presentati da ciascuna misura di sviluppo rurale. Per quanto riguarda le misure di sostegno agli investimenti di cui al titolo II, capi I, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli Stati membri possono disporre che i controlli in loco vertano esclusivamente sui progetti in fase di ultimazione.

Sono sottoposti a controllo tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.

Articolo 70

Al sostegno concesso in base alle superfici si applicano gli articoli 30, 31 e l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2419/2001. Tali disposizioni non si applicano al sostegno concesso per misure forestali diverse dall'imboschimento di superfici agricole.

Gli articoli 36, 38 e 40 dello stesso regolamento si applicano al sostegno concesso in base al patrimonio zootecnico.

Articolo 71

1. L'articolo 44 del regolamento (CE) n. 2419/2001 si applica al sostegno previsto per tutte le misure di sviluppo rurale.

2. In caso di pagamento indebito, il beneficiario della misura di sviluppo rurale ha l'obbligo di restituire il relativo importo conformemente all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 2419/2001.

Articolo 72

1. Qualora venga constatata una falsa dichiarazione per negligenza grave, il beneficiario interessato è escluso per l'anno civile in questione da tutte le misure di sviluppo rurale comprese nel corrispondente capo del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Nel caso di falsa dichiarazione resa intenzionalmente, egli è escluso anche per l'anno successivo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Le sanzioni previste al paragrafo 1 si applicano fatte salve sanzioni supplementari di diritto nazionale.

Articolo 73

Gli Stati membri determinano il sistema di sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie ai fini dell'applicazione delle stesse. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 74

1. Il regolamento (CE) n. 445/2002 è abrogato.

   Continua ad applicarsi l'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 445/2002.

2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato III.

Articolo 75

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 46 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO I

(Articolo 14)

Specie di animali domestici ammissibili	Soglia al di sotto della quale una razza locale è considerata come razza minacciata di abbandono (numero di femmine riproduttrici*)
Bovini	7.500
Ovini	10.000
Caprini	10.000
Equidi	5.000
Suini	15.000
Volatili	25.000

* numero, calcolato nell'insieme degli Stati membri, di femmine riproduttrici di una stessa razza che si riproducono in purezza, iscritte in un registro riconosciuto dallo Stato membro (albo genealogico o zootecnico).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO II

PIANI DI SVILUPPO RURALE

1. Titolo del piano di sviluppo rurale

2. Stato membro e circoscrizione amministrativa (se pertinente)

3.1. Zona geografica interessata dal piano

Articolo 41 del regolamento (CE) n. 1257/1999

3.2. Regioni classificate come obiettivi 1 e 2

Articolo 40 del regolamento (CE) n. 1257/1999

Identificare:

– regioni dell'obiettivo 1 e regioni dell'obiettivo 1 in transizione. Questa parte si applica soltanto alle misure di accompagnamento (prepensionamento, indennità compensative, misure agroambientali e imboschimento di superfici agricole a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999),

– regioni dell'obiettivo 2. Questa parte si applica a:

1) misure di accompagnamento;

2) altre misure non facenti parte della programmazione dell'obiettivo 2.

4. Pianificazione a livello della zona geografica interessata

Articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999

Se nella regione si applica eccezionalmente più di un piano di sviluppo rurale, indicare:

– tutti i piani di cui trattasi,

– i motivi per cui non è possibile riunire tutte le misure in un unico piano,

– i nessi tra le misure dei diversi piani e informazioni dettagliate sul modo in cui verranno assicurate la compatibilità e la coerenza tra i piani.

5. Descrizione quantificata della situazione attuale

Articolo 43, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999

1. Descrizione quantificata della situazione attuale

Descrivere, con l'ausilio di dati quantificati, la situazione esistente nella zona geografica interessata, evidenziando i punti di forza, le disparità, le carenze e le potenzialità di sviluppo rurale. La descrizione riguarda il settore agricolo ed il settore forestale (inclusa la natura e l'entità degli svantaggi di cui soffre

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

l'attività agricola nelle zone svantaggiate), l'economia rurale, la situazione demografica, le risorse umane, l'occupazione e lo stato dell'ambiente.

2. Impatto del precedente periodo di programmazione

Descrivere l'incidenza delle risorse finanziarie erogate dal FEAOG a favore dello sviluppo rurale durante il precedente periodo di programmazione e stanziate nel quadro delle misure di accompagnamento dal 1992. Presentare i risultati delle valutazioni.

3. Altre informazioni

Se del caso, prendere in considerazione anche altre misure, aggiuntive rispetto alle misure comunitarie di sviluppo rurale e alle misure di accompagnamento, che hanno avuto un impatto sulla zona di programmazione interessata.

6. Descrizione della strategia proposta, dei suoi obiettivi quantificati, delle priorità di sviluppo rurale selezionate e della zona geografica interessata

Articolo 43, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999

1. Strategia proposta, obiettivi quantificati, priorità selezionate

Con riguardo ai punti di forza, alle disparità, alle carenze e alle potenzialità rilevate nella zona interessata, descrivere in particolare:

– le priorità d'intervento,

– la strategia appropriata per realizzare tali priorità,

– gli obiettivi operativi e gli effetti attesi, quantificati, ove sia possibile quantificarli, sia in termini di sorveglianza che di previsioni di valutazione,

– la misura in cui la strategia tiene conto delle peculiarità della zona interessata,

– il modo in cui è stato messo in pratica l'approccio integrato,

– la misura in cui la strategia tiene conto della parità uomo-donna,

– la misura in cui la strategia tiene conto di tutti gli obblighi rilevanti che derivano dalle politiche ambientali internazionali, comunitarie e nazionali, incluse quelle relative allo sviluppo sostenibile, in particolare alla qualità e all'uso delle acque, alla conservazione della biodiversità, inclusa la conservazione nell'azienda di varietà vegetali, ed il cambiamento climatico.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Descrizione ed effetti di altre misure

La descrizione comprenderà inoltre, ove rilevante, altre eventuali misure adottate al di fuori del piano di sviluppo rurale (sia che si tratti di altre misure comunitarie ovvero di provvedimenti nazionali come norme vincolanti, codici di condotta o aiuti di Stato), specificando in che misura esse soddisfano le esigenze riscontrate.

3. Zone interessate da specifiche misure territoriali

Per ciascuna misura, definita al punto 8, che non si applica all'insieme della regione indicata al punto 3, precisare la zona di applicazione.

In particolare, indicare:

– l'elenco delle zone svantaggiate adottato per la regione interessata,

– le eventuali modifiche, debitamente giustificate, apportate al suddetto elenco (articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1257/1999),

– le zone soggette a vincoli ambientali, con debita giustificazione.

4. Calendario ed entità della partecipazione finanziaria

Calendario proposto per l'esecuzione delle varie misure, entità della partecipazione finanziaria prevista e durata (cfr. anche punto 8).

7. Valutazione degli impatti economici, ambientali e sociali attesi

Articolo 43, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999

Descrizione dettagliata conformemente all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

8. Tabella finanziaria generale indicativa (esercizio FEAOG)

Articolo 43, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999

Tabella di pianificazione finanziaria: programmi di sviluppo rurale (milioni di euro)

	Anno 1			…….Anno 7			TOTALE		
	Spesa pubblica (1)	Partecipazione UE (2)	Partecipazione privata (3)	Spesa pubblica (1)	Partecipazione UE (2)	Partecipazione privata (3)	Spesa pubblica (1)	Partecipazione UE (2)	Partecipazione privata (3)
Priorità A									
Misura A1 (p. es. agroambientale e benessere degli animali) di cui misure approvate a norma del regolamento (CEE) n. 2078/1992									
Misura A2									
…Misura An									
Totale A									

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

	Anno 1			.....Anno 7			TOTALE		
	Spesa pubblica (1)	Partecipazione UE (2)	Partecipazione privata (3)	Spesa pubblica (1)	Partecipazione UE (2)	Partecipazione privata (3)	Spesa pubblica (1)	Partecipazione UE (2)	Partecipazione privata (3)
Priorità B….									
Misura B (p. es. prepensionamento) di cui misure approvate a norma del regolamento (CEE) n. 2079/1992									
Misura B…									
…Misura Bn									
Totale B									
…Priorità N									
Misura N1 (p. es. imboschimento)									
di cui misure approvate a norma del regolamento (CEE) n. 2080/1992									
Misura N2…									
…Misura Nn									
Totale N									
Altre azioni									
Valutazione									
Misure precedenti al 1992									
Misure transitorie (4)									
Totale altre azioni									
Spese totali realizzate (D)									
Totale piano - (P) (5)									
Sottoutilizzazione (P-D)									
Sovrautilizzazione (D-P)									

(1) Questa colonna è riservata alle spese previste (in termini di spesa pubblica) presentate a titolo indicativo.

(2) Questa colonna riguarda il contributo comunitario previsto per ciascuna misura. Il contributo comunitario relativo alle spese da sostenere è calcolato secondo i tassi e le modalità stabiliti per ciascuna misura del programma. La partecipazione comunitaria può essere calcolata in rapporto alla spesa pubblica ammissibile (colonna 2/colonna 1) ovvero in rapporto al costo totale ammissibile [colonna 2/(colonna 1 + colonna 3)].

(3) Questa colonna è riservata alle spese previste (in termini di partecipazione privata) presentate a titolo indicativo, ove tale partecipazione sia prevista dalla misura in oggetto.

(4) Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2603/1999. Gli Stati membri devono definire i criteri atti ad identificare chiaramente la spesa da integrare nella programmazione.

(5) La base di calcolo è la tabella di pianificazione finanziaria acclusa alla decisione della Commissione che approva il documento di programmazione quale da ultimo modificata.

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DERIVANTI DALLA MODULAZIONE

	Anno 1		Anno 2		… Anno 7		Totale	
	Spesa pubblica	Partecipazione UE	Spesa pubblica	Partecipazione UE	Spesa pubblica	Partecipazione UE	Spesa pubblica	Partecipazione UE
Prepensiona-mento								
Agroambiente e benessere degli animali								
Imboschimento								
Zone svantaggiate								
Totale modulazione								

Nota bene:

Se la stessa misura compare nell' ambito di più priorità, lo Stato membro fornisce, ai fini della gestione finanziaria, una tabella aggiuntiva che riporti tutte le spese relative alla misura. Questa tabella aggiuntiva segue la struttura della tabella che precede e l'ordine dell'elenco seguente.

La tabella finanziaria consolidata, di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del presente regolamento segue la struttura della tabella che precede e l'ordine dell'elenco seguente.

– Le misure sono definite come segue:

a) investimenti nelle aziende agricole;

b) insediamento dei giovani agricoltori;

c) formazione;

d) prepensionamento;

e) zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali;

f) agroambiente e benessere degli animali;

g) miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;

h) imboschimento delle superfici agricole;

i) altre misure forestali;

j) miglioramento fondiario;

k) ricomposizione fondiaria;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

l) avviamento di servizi di consulenza, di sostituzione nell'azienda e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;

m) commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, compresa la creazione di sistemi qualità;

n) servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;

o) rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale;

p) diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito;

q) gestione delle risorse idriche in agricoltura;

r) sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura;

s) incentivazione di attività turistiche e artigianali;

t) tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali nonché al benessere degli animali;

u) ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione;

v) ingegneria finanziaria;

w) gestione di strategie integrate di sviluppo rurale attraverso partenariati locali;

x) attuazione di norme vincolanti;

y) utilizzazione di servizi di consulenza agricola;

z) partecipazione a sistemi di qualità alimentare;

aa) promozione dei prodotti di qualità.

– Le misure di cui alle lettere j) - w) possono essere definite come misura unica, ossia j) incoraggiamento dell'adattamento e dello sviluppo delle zone rurali.

– Risorse del FEAOG-Garanzia per le misure di promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali adottate in applicazione dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 nelle zone (rurali) dell'obiettivo 2:.....milioni di euro (% del totale previsto per l'articolo 33).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

9. Descrizione delle misure contemplate ai fini dell'attuazione dei piani

[Articolo 43, paragrafo 1, quinto trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999]

Per ogni punto che segue, indicare:

A. le caratteristiche principali delle misure di sostegno;

B. altri elementi.

1. Requisiti generali

A. Caratteristiche principali delle misure di sostegno:

– elenco delle misure nell'ordine figurante nel regolamento (CE) n. 1257/1999,

– riferimento all'articolo (e al paragrafo) in cui rientra ciascuna misura di sviluppo rurale. Se sono citati due o più articoli, il pagamento va scomposto nelle sue varie componenti,

– obiettivo generale di ogni misura.

B. Altri elementi:

nessuno

2. Requisiti relativi a tutte le misure o una parte di esse(1)

A. Caratteristiche principali:

– eccezioni di cui all'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

B. Altri elementi:

– partecipazione comunitaria basata o sul costo totale o sulla spesa pubblica,

– intensità e/o importo dell'aiuto e differenziazione applicata (capi I-VIII),

– informazioni dettagliate sulle condizioni di ammissibilità,

– criteri per dimostrare la redditività economica (capi I, II, IV e VII),

– consuete buone pratiche agricole (capi V eVI),

– requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali (capi I, II e VII),

– livello delle conoscenze e competenze professionali richieste (capi I, II e IV),

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– sufficiente valutazione dell'esistenza di normali sbocchi di mercato per i prodotti considerati (capi I e VII), conformemente agli articoli 6 e 26 del regolamento (CE) n. 1257/1999,

– descrizione di tutti i contratti in corso (dal periodo precedente), comprese le clausole finanziarie, e delle procedure/norme ad essi applicabili.

3. Informazioni richieste per determinate misure

Oltre a quanto precede, sono richiesti i seguenti dati specifici per le misure di cui ai singoli capi:

I. Investimenti nelle aziende agricole

A. Caratteristiche principali:

– settori della produzione primaria e tipi di investimenti.

B. Altri elementi:

– massimali d'investimento globale sovvenzionabile;

– tipologia dell' aiuto;

– indicazione delle norme per le quali puo' essere accordato un periodo all'agricoltore conformemente all'articolo 5 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1257/1999, giustificazione rispetto ai problemi specifici risultanti dalla messa in conformità con le norme suddette e durata massima del periodo per la norma in questione.

II. Insediamento di giovani agricoltori

A. Caratteristiche principali:

nessuna.

B. Altri elementi:

– termine di cui dispongono i giovani agricoltori per adeguarsi ai criteri di ammissibilità nell'arco del quinquennio previsto dall'articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento;

– limiti di età;

– condizioni applicabili al giovane agricoltore che non si insedia nell'azienda come unico capo di essa o che vi si insedia nel quadro di associazioni o di cooperative il cui oggetto principale è la gestione di un'azienda agricola;

– tipologia dell' aiuto all'insediamento;

– designazione dei servizi di consulenza agricola correlati all'insediamento dei giovani agricoltori in caso di concessione

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

di un sostegno maggiore come previsto all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), secondo comma del regolamento (CE) n. 1257/1999.

III. Formazione

A. Caratteristiche principali:

nessuna.

B. Altri elementi:

– interventi ammissibili e beneficiari,

– assicurazione che non sono proposti per il finanziamento normali sistemi o programmi di istruzione.

IV. Prepensionamento

A. Caratteristiche principali:

nessuna.

B. Altri elementi:

– descrizione dettagliata delle condizioni riguardanti il cedente, il rilevatario e i lavoratori, nonché i terreni resi disponibili e in particolare l'uso della superficie che i cedenti possono conservare a fini non commerciali e il periodo per migliorare la redditività;

– tipologia dell'aiuto, inclusa una descrizione del metodo impiegato per calcolare l'importo massimo cofinanziabile per azienda e una giustificazione secondo il tipo di beneficiario;

– descrizione dei regimi nazionali di pensionamento e prepensionamento;

– informazioni dettagliate sulla durata dell'aiuto.

V. Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali

A. Caratteristiche principali:

– importo dell'aiuto:

1) per le indennità compensative di cui all'articolo 13, lettera a), del regolamento (CE) n. 1257/1999: le proposte di applicazione delle disposizioni in materia di flessibilità riguardo all'importo massimo cofinanziabile di cui all'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, di detto regolamento devono essere debitamente giustificate. Precisare in che modo si intende garantire nella fattispecie il rispetto del massimale per le indennità compensative e spiegare la procedura amministrativa impiegata per assicurare la

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

conformità all'importo massimo cofinanziabile. In caso di applicazione della media massima prevista nell'allegato del regolamento (CE) n. 1257/1999, precisare le circostanze oggettive che giustificano il ricorso a tale media;

2) per i pagamenti compensativi di cui all'articolo 13, lettera b) e all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999, calcoli agronomici dettagliati indicanti: a) le perdite di reddito e i costi originati dei vincoli ambientali, b) le ipotesi agronomiche di partenza;

3) per i pagamenti compensativi di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

- precisare eventualmente i problemi specifici che giustificano un sostegno superiore all'importo massimo, come previsto all'articolo 16, paragrafo 3, primo comma, del citato regolamento;

- precisare eventualmente le motivazioni di un sostegno iniziale superiore, come previsto all'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del citato regolamento.

B. Altri elementi:

- informazioni dettagliate sulle condizioni di ammissibilità e in particolare:

1) definizione della superficie minima;

2) descrizione dell'opportuno meccanismo di conversione utilizzato in caso di pascoli sfruttati in comune;

3) per i pagamenti compensativi di cui all'articolo 13, lettera a) del regolamento (CE) n. 1257/1999: giustificazione della modulazione dell'aiuto secondo i criteri dell'articolo 15, paragrafo 2, dello stesso regolamento;

4) per i pagamenti compensativi di cui all'articolo 13, lettera b), e all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999: calcoli agronomici dettagliati fissati nel documento di programmazione approvato;

- modifiche rispetto agli elenchi delle zone svantaggiate adottati o modificati dalle direttive del Consiglio e della Commissione e agli elenchi delle zone soggette a vincoli ambientali.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

VI. Rispetto delle norme

VI.1. Attuazione di norme vincolanti

A. Caratteristiche principali:

– elenco delle norme basate sulla normativa comunitaria, che possono beneficiare del sostegno previsto dall'articolo 21 ter del regolamento (CE) n. 1257/1999; data a partire dalla quale la norma è obbligatoria in virtù della normativa comunitaria e giustificazione della scelta.

B. Altri elementi:

– descrizione dell'incidenza significativa degli obblighi o delle restrizioni connessi al rispetto della nuova norma sulle spese dell'azienda agricola;

– importo del sostegno per norma ammissibile e calcoli dettagliati che permettono di giustificare tale importo.

VI.2. Utilizzazione di servizi di consulenza agricola

A. Caratteristiche principali:

Nessuna

B. Altri elementi:

– descrizione del sistema di consulenza agricola attuato dallo Stato membro, compresa la procedura di selezione degli organismi incaricati dei servizi di consulenza.

– Frequenza dell'aiuto accordato all'agricoltore che fa ricorso ai servizi di consulenza agricola nei 4 settori indicati all'articolo 21 quinques, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

VII. Agroambiente e benessere degli animali

A. Caratteristiche principali:

– giustificazione degli impegni sulla base degli effetti attesi;

– calcoli agronomici iniziali dettaglianti indicanti: a) le perdite di reddito e i costi originati in rapporto alle consuete buone pratiche agricole; b) le ipotesi agronomiche di partenza; c) il livello d'incentivazione e relativa giustificazione in base a criteri oggettivi.

B. Altri elementi:

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– elenco delle razze locali minacciate di abbandono e indicazione del numero di femmine riproduttrici per le zone interessate. Questo numero deve essere certificato da un organismo specializzato o da un'organizzazione/associazione di allevatori, debitamente riconosciuti, i quali registrano e mantengono aggiornato il libro genealogico della razza. L'organismo in questione deve possedere le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali delle razze di cui trattasi;

– per quanto riguarda le risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica, dimostrazione dell'erosione genetica sulla base di risultati scientifici e indicatori che permettano di stimare la rarità delle varietà endemiche/originarie (locali), la diversità della loro popolazione e le pratiche agricole prevalenti a livello locale;

– informazioni dettagliate sugli obblighi degli agricoltori ed ogni altra condizione contrattuale, tra cui il campo di applicazione e le procedure per l'adeguamento dei contratti in corso;

– modifiche del livello dell'aiuto fino al 120% dei costi e delle perdite di reddito indicati nei calcoli agronomici fissati nel documento di programmazione approvato e giustificazione di tali modifiche;

– descrizione della copertura della misura che indichi come essa si applica in funzione del fabbisogno e fino a che punto è mirata in termini di copertura geografica, settoriale o altro;

– per gli impegni agroambientali e relativi al benessere degli animali nel loro insieme, vanno evidenziate le possibilità di combinare diversi impegni e di assicurare la coerenza tra gli impegni.

VIII. Qualità alimentare

VIII.1. Partecipazione a sistemi qualità

A. Caratteristiche principali:

– elenco dei sistemi qualità, comunitari e nazionali, ammissibili al sostegno; per quanto riguarda i sistemi nazionali, descrizione del sistema tenendo conto dei criteri stabiliti dall'articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 1257/1999.

B. Altri elementi:

– importo del sostegno per tipo di regime ammissibile e giustificazione in funzione dei costi fissi di cui all'articolo 24 quater del regolamento (CE) n. 1257/1999.

VIII.2. Promozione dei prodotti di qualità

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

A. Caratteristiche principali:

Nessuna

B. Altri elementi:

– elenco dei prodotti che possono beneficiare del sostegno in funzione dei sistemi qualità prescelti nell'ambito della misura di cui al punto VIII.1;

– procedura che permetta di garantire che le azioni ammesse a beneficiare del sostegno nel quadro dello sviluppo rurale non fruiscano già di un sostegno nel quadro del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio;

– procedura di controllo ex ante del materiale informativo, promozionale e pubblicitario (articolo 26, del presente regolamento);

– descrizione delle spese ammissibili.

IX. Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

A. Caratteristiche principali:

– settori della produzione agricola di base.

B. Altri elementi

– criteri atti a dimostrare i vantaggi economici per i produttori primari.

– indicazione delle norme per le quali puo' essere accordato un periodo all'agricoltore conformemente all'articolo 5 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1257/1999, giustificazione rispetto ai problemi specifici risultanti dalla messa in conformità con le norme suddette e durata massima del periodo per la norma in questione.

X. Silvicoltura

A. Caratteristiche principali:

Nessuna.

B. Altri elementi:

– definizione di:

i) "terreno agricolo" in relazione all'articolo 32 del presente regolamento,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ii) "agricoltore" in relazione all'articolo 33 del presente regolamento,

iii) disposizioni che garantiscano che tali interventi sono adatti alle condizioni locali, compatibili con l'ambiente e, se pertinente, che preservano l'equilibrio tra la silvicoltura e la fauna selvatica,

iv) disposizioni contrattuali tra regioni e potenziali beneficiari in merito agli interventi di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

– in caso di applicazione dei listini di cui all'articolo 46 bis, indicazione:

i) degli importi dei listini dei prezzi unitari,

ii) del metodo seguito per la fissazione dei listini,

iii) che è stato rispettato il divieto di sovracompensazione;

– descrizione degli interventi ammissibili e dei beneficiari;

– legame tra gli interventi proposti e i programmi forestali nazionali o subnazionali od altri strumenti equivalenti;

– riferimento ai piani di protezione delle foreste nelle zone classificate a rischio medio-alto dal punto di vista degli incendi boschivi, nonché la conformità delle misure proposte con detti piani di protezione.

XI. Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali

A. Caratteristiche principali:

– descrizione e giustificazione delle azioni proposte in relazione a ciascuna misura.

B. Altri elementi:

– definizione di ingegneria finanziaria, che deve essere conforme ai criteri generali di ammissibilità.

10. Necessità di eventuali studi, progetti dimostrativi, formazione o assistenza tecnica (se pertinente)

Articolo 43, paragrafo 1, sesto trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999

11. Indicazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili

Articolo 43, paragrafo 1, settimo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999

12. Disposizioni adottate per garantire un'attuazione efficace e adeguata, anche in materia di sorveglianza e valutazione; definizione degli indicatori quantificati

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

per la valutazione; disposizioni relative al controllo, alle sanzioni e alla pubblicità

Articolo 43, paragrafo 1, ottavo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

1. Indicazioni dettagliate sull'attuazione degli articoli da 60 a 65 del presente regolamento.

   Tali indicazioni comprendono, in particolare:

   – la possibilità di concedere anticipi a talune categorie di beneficiari di misure d'investimento;

   – la descrizione dei canali finanziari per il pagamento del sostegno ai beneficiari finali;

   – le disposizioni relative alla sorveglianza e alla valutazione del programma, in particolare i sistemi e le procedure per la raccolta, l'organizzazione e il coordinamento dei dati relativi agli indicatori finanziari, materiali e d'impatto;

   – la funzione, la composizione e le regole procedurali degli eventuali comitati di sorveglianza;

   – la codificazione. Tale codificazione deve essere conforme al modello fornito dalla Commissione.

2. Indicazioni dettagliate sull'attuazione degli articoli da 66 a 73 del presente regolamento.

   Questa parte dovrebbe includere le singole misure di controllo, tese a verificare il merito della richiesta ed il rispetto delle condizioni per il sostegno, nonché le regole per le sanzioni.

3. Indicazioni dettagliate sul rispetto dei criteri generali di ammissibilità previsti dal regolamento (CE) n. 1685/2000

   Articolo 44 del presente regolamento.

4. Altre indicazioni

   Eventualmente, indicare l'applicazione del termine supplementare per la notifica dei casi di forza maggiore (articolo 39, paragrafo 2, del presente regolamento).

13. Risultati delle consultazioni e indicazione delle autorità e organismi associati, nonché delle parti economiche e sociali

Articolo 43, paragrafo 1, nono trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

1. Descrivere:

   – le parti economiche e sociali e gli altri organismi nazionali competenti, che la normativa e la prassi nazionali prescrivono di consultare;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– le autorità e gli organismi agricoli ed ambientali da associare, in particolare, all'elaborazione, attuazione, sorveglianza, valutazione e revisione delle misure agroambientali e delle altre misure orientate verso l'ambiente, così da assicurare l'equilibrio tra queste misure e le altre misure di sviluppo rurale.

2. Riassumere i risultati delle consultazioni e indicare in che misura le opinioni ed i pareri espressi sono stati presi in considerazione

14. Equilibrio tra le varie misure di sostegno

Articolo 43, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999

1. Descrivere, con riferimento ai punti di forza, ai bisogni e alle potenzialità:

– l'equilibrio tra le varie misure di sviluppo rurale;

– l'ambito di applicazione territoriale delle misure agroambientali.

2. Secondo i casi, questa descrizione fa riferimento:

– alle misure adottate fuori dal quadro del regolamento (CE) n. 1257/1999;

– alle misure adottate o previste nell'ambito di altri piani di sviluppo rurale.

15. Compatibilità e coerenza

Articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999

A. Caratteristiche principali:

1. Giudizio sulla compatibilità e la coerenza con:

– le altre politiche comunitarie e le misure prese in attuazione di tali politiche, in particolare la politica di concorrenza;

– gli altri strumenti della politica agricola comune, in particolare qualora siano previste deroghe all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999;

– le altre misure di sostegno previste dai piani di sviluppo rurale,

– i criteri generali di ammissibilità.

2. In ordine alle misure di cui all'articolo 33, assicurare e, se necessario, chiarire quanto segue:

– che le misure adottate a norma del sesto, settimo e nono trattino del citato articolo non formano oggetto di finanziamento a carico del FESR nelle zone rurali dell'obiettivo 2 e nelle regioni in via di transizione;

– che le misure non rientrano nel campo d'applicazione di altre misure di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 1257/1999.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

B. Altri elementi

Questo giudizio riguarda, in particolare, le disposizioni tese ad assicurare un adeguato coordinamento con le amministrazioni responsabili per:

– le misure di sviluppo previste nel quadro delle organizzazioni di mercato;

– le eventuali misure di sviluppo rurale istituite dalla legislazione nazionale.

16. Aiuti di Stato complementari

Articolo 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999

A. Caratteristiche principali:

identificare le misure per le quali saranno erogati finanziamenti supplementari sotto forma di aiuti di Stato [articolo 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999]. Una tabella indicativa illustra l'ammontare dell'aiuto supplementare che sarà erogato nell' ambito di ciascuna misura per ogni anno coperto dal piano.

B. Altri elementi

– soppressione di un aiuto di Stato;

– modifiche del finanziamento aggiuntivo sotto forma di un aiuto di Stato concesso ad una delle misure nel documento di programmazione approvato;

– intensità dell'aiuto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 445/2002	Presente regolamento
Articolo 1	-
-	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3, paragrafo 1	-
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 5
Articolo 5, paragrafi 2 e 3	-
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12	-
-	Articolo 12
Articolo 13	Articolo 13
Articolo 14	Articolo 14
Articolo 15	Articolo 15
Articolo 16	Articolo 16
Articolo 17	Articolo 17
Articolo 18	Articolo 18
Articolo 19	Articolo 19
Articolo 20	Articolo 20

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 21	Articolo 21
-	Articolo 22
-	Articolo 23
-	Articolo 24
-	Articolo 25
-	Articolo 26
Articolo 22	Articolo 27
-	Articolo 28
Articolo 23	Articolo 29
Articolo 24	Articolo 30
Articolo 25	Articolo 31
Articolo 26	Articolo 32
Articolo 27	Articolo 33
Articolo 28	Articolo 34
Articolo 29	Articolo 35
Articolo 30	Articolo 36
Articolo 31	Articolo 37
Articolo 32	Articolo 38
Articolo 33	Articolo 39
Articolo 34	Articolo 40
Articolo 35, paragrafo 1	Articolo 41, paragrafo 1
Articolo 35, paragrafo 2	Articolo 41, paragrafo 3
Articolo 35, paragrafo 3	Articolo 41, paragrafo 2
Articolo 36	Articolo 42
Articolo 37	Articolo 43
Articolo 38	Articolo 44
Articolo 39	Articolo 45

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 39 bis	Articolo 46
Articolo 40	Articolo 47
Articolo 41	Articolo 48
Articolo 42	Articolo 49
Articolo 43	Articolo 50
Articolo 44	Articolo 51
Articolo 45	Articolo 52
Articolo 45 bis	Articolo 53
Articolo 46	Articolo 54
Articolo 47	Articolo 55
Articolo 48	Articolo 56
Articolo 49	Articolo 57
Articolo 50	Articolo 58
Articolo 51	Articolo 59
Articolo 52	Articolo 60
Articolo 53	Articolo 61
Articolo 54	Articolo 62
Articolo 55	Articolo 63
Articolo 56	Articolo 64
Articolo 57	Articolo 65
Articolo 58	Articolo 66
Articolo 59	Articolo 67
Articolo 60	Articolo 68
Articolo 61	Articolo 69
Articolo 62	Articolo 70
Articolo 62 bis	Articolo 71
Articolo 63	Articolo 72

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 64	Articolo 73
Articolo 65, paragrafo 1	Articolo 74, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 2
Articolo 65, paragrafo 2	Articolo 74, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 66	Articolo 75, primo comma
-	Articolo 75, secondo comma
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Allegato III

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 818/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

che adegua il regolamento (CE) n. 2295/2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) In seguito all'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso "i nuovi Stati membri"), occorre apportare alcune modifiche tecniche al regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione[1].

(2) Gli allegati I e II del regolamento n. 2295/2003 contengono alcune diciture in tutte le lingue degli Stati membri. È opportuno che queste disposizioni includano le versioni ufficiali dei nuovi Stati membri.

(3) È necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2295/2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2295/2003 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

[1] GU L 340 del 24.12.2003, pag. 16.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e alla data di detta entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO
"ALLEGATO I

1. Data di durata minima

Codici per le lingue	On eggs	Indicazioni da apporre sugli imballaggi
ES	cons. pref.	Consúmase preferentemente antes del
CS	Spotřebujte or S.	Spotřebujte do
DA	Mindst holdbar til or M.H.	Mindst holdbar til
DE	Mind. haltbar or M.H.D.	Mindestens haltbar bis
ET	Parim enne or PE	Parim enne
EL	Ανάλωση πριν από	Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από
EN	Best before or B.B. (1)	Best bifore
FR	à cons. de préf. av. or DCR (1)	A consommer de préférence avant le
IT	Entro	da consumarsi preferibilmente entro
LV	Izlietot līdz or I.L. (1)	Izlietot līdz
LT	Geriausi iki or G(1)	Geriausi iki
HU	Min. meg.:or M.M(1).	Minőségét megőrzi
MT	L-aħjar jintuża sa	L-aħjar jintuża sa
NL	Tenm. houdb. tot or THT(1)	Tenminste houdbaar tot
PL	Najlepiej spożyć przed or N.S.P. (1)	Najlepiej spożyć przed
PT	Cons. pref.	A consumir de preférencia antes de
SK	Minimálna trvanlivosť do or M.T.D. (1)	Minimálna trvanlivosť do
SL	Uporabno najmanj do or U.N.D. (1)	Uporabno najmanj do
FI	parasta ennen	parasta ennen
SV	bäst före	Bäst före

2. Data di imballaggio

Codici per le lingue	Indicazioni da apporre sulle uova	Indicazioni da apporre sugli imballaggi

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ES	emb.	Embalado el:
CS	Baleno or D. B. (1)	Datum balení
DA	Pakket	Pakket den:
DE	Verp.	Verpackt am:,
ET	Pakendamiskuupäev or PK	Pakendamiskuupäev:
EL	*Συσκευασία*	Ημερομηνία συσκευασίας:
EN	Packed or pkd	Packing date:
FR	Emb. le	Emballé le:
IT	Imb.	Data d'imballaggio:
LV	Iepakots	Iepakots
LT	Supakuota or PK(1)	Pakavimo data
HU	Csom.	Csomagolás dátuma
MT	Ippakkjat	Data ta' l-ippakkjar :
NL	Verp.	Verpakt op:
PL	Zapakowano w dniu or ZWD	Zapakowano w dniu
PT	Emb.	Embalado em:
SK	Balené dňa or B.D.	Balené dňa
SL	Pakirano or Pak.	Datum pakiranja
FI	Pakattu	Pakattu:
SV	förp. Den	Förpackat den:

3. Data di vendita raccomandata

Codici per le lingue	
ES	vender antes
CS	Prodat do
DA	Sidste salgsdato
DE	Verkauf bis

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ET	Viimane soovitav müügikuupäev or VSM
EL	*Πώληση*
EN	Sell by
FR	à vend. préf. av. or DVR (1)
IT	racc.
LV	Realizēt līdz
LT	Parduoti iki
HU	Forgalomba hozható: …..-ig
MT	Għandu jinbiegħ sa
NL	Uiterste verkoopdatum or Uit. verk. dat.
PL	Sprzedaż do dnia
PT	Vend. de pref. antes de
SK	Predávať do
SL	Prodati do
FI	viimeinen myyntipäivä
SV	sista försäljningsdag
4. Data di deposizione	
Codici per le lingue	
ES	Puesta
CS	Sneseno
DA	Læggedato
DE	Gelegt am
ET	Munemiskuupäev
EL	*Ωοτοκία*
EN	Laid
FR	Pondu le
IT	Dep.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LV	Izdēts
LT	Padėta
HU	Tojás rakás napja
MT	Tbiedu
NL	Gelegd op
PL	Zniesione w dniu
PT	Postura
SK	Znáška
SL	Zneseno
FI	munintapäivä
SV	värpta den

(1) Il significato delle abbreviazioni utilizzate deve essere chiaramente indicato sull'imballaggio.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 13 da utilizzare per l'indicazione dei metodi di allevamento: (a) indicazioni da apporre sugli imballaggi (b) indicazioni da apporre sulle uova

Codici per le lingue		1	2	3
ES	(a)	Huevos de gallinas camperai	Huevos de gallinas criadas en el suelo	Huevos de gallinas criadas en jaula
	(b)	Camperai	Suelo	Jaula
CS	(a)	Vejce nosnic ve volném výběhu	Vejce nosnic v halách	Vejce nosnic v klecích
	(b)	Výběh	Hala	Klec
DA	(a)	Frilandsæg	Skrabeæg	Buræg
	(b)	Frilandsæg	Skrabeæg	Buræg
DE	(a)	Eier aus Freilandhaltung	Eier aus Bodenhaltung	Eier aus Käfighaltung
	(b)	Freiland	Boden	Käfig
ET	(a)	Vabalt peetavate kanade munad	Õrrekanade munad	Puuris peetavate kanade munad
	(b)	Vabapidamine or V	Õrrelpidamine or Õ	Puurispidamine or P
EL	(a)	Αυγά ελεύθερης βοσκής	Αυγά αχυρώνα	Αυγά κλωβοστοιχίας
	(b)	Ελεύθερης βοσκής	Αχυρώνα	Κλωβοστοιχία"
EN	(a)	Free range eggs	Barn eggs	Eggs from caged hens
	(b)	Free range ou F/range	Barn	Cage
FR	(a)	Oeufs de poules élevées en plein air	Oeufs de poules élevées au sol	Oeufs de poules élevées en cage
	(b)	Plein air	Sol	Cage
IT	(a)	Uova da allevamento all'aperto	Uova da allevamento a terra	Uova da allevamento in gabbie
	(b)	Aperto	A terra	Gabbia
LV	(a)	Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas	Kūtī dētas olas	Sprostos dētas olas
	(b)	Brīvībā dēta	Kūtī dēta	Sprostā dēta

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LT	(a)	Laisvai laikomų vištų kiaušiniai	Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai	Narvuose laikomų vištų kiaušiniai
	(b)	Laisvų	Ant kraiko	Narvuose
HU	(a)	Szabad tartásban termelt tojás	Alternatív tartásban termelt tojás	Ketreces tartásból származó tojás
	(b)	Szabad t.	Alternatív	Ketreces
MT	(a)	Bajd tat-tiġieg imrobbija barra	Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma' l-art	Bajd tat-tiġieġ imrobbija fil-gaġeġ
	(b)	Barra	Ma' l-art	Gaġġa
NL	(a)	Eieren van hennen met vrije uitloop	Scharreleieren	Kooieieren
	(b)	Vrije uitloop	Scharrel	Kooi
PL	(a)	Jaja z chowu na wolnym wybiegu	Jaja z chowu ściółkowego	Jaja z chowu klatkowego
	(b)	Wolny wybieg	Ściółka	Klatka
PT	(a)	Ovos de galinhas criadas ao ar livre	Ovos de galinhas criadas no solo	Ovos de galinhas criadas em gaiolas
	(b)	Ar livre	Solo	Gaiola
SK	(a)	Vajcia z chovu na voľnom výbehu	Vajcia z podostieľkového chovu	Vajcia z klietkového chovu
	(b)	Voľný výbeh	Podstieľkové	Klietkové
SL	(a)	Jajca iz proste reje	Jajca iz hlevske reje	Jajca iz baterijske reje
	(b)	Prosta reja	Hlevska reja	Baterijska reja
FI	(a)	Ulkokanojen munia	Lattiakanojen munia	Häkkikanojen munia
	(b)	Ulkokanan	Lattiakanan	Häkkikanan
SV	(a)	Ägg från utehöns	Ägg från frigående höns inomhus	Ägg från burhöns
	(b)	Frigående (alt. Frig.) ute	Frigående (alt. Frig.) inne	Burägg

"

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 819/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

recante apertura di vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo[1], in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato[2], stabilisce, tra l'altro, le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.

(2) A norma degli articoli 92 e 93 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno procedere alla vendita pubblica di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire, in una certa misura, l'approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000. L' alcole vinico comunitario conservato dagli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo[3] e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(3) A partire dal 1º gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/1998 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro[4], i prezzi di vendita e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

(4) Poiché esistono rischi di frode mediante sostituzione dell'alcole, appare opportuno rafforzare i controlli sulla destinazione finale dell'alcole, consentendo agli organismi

---

1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

2 GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1710/2003 (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 98).

3 GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8).

4 GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

d'intervento di avvalersi di società internazionali di controllo e di procedere a verifiche sull'alcole venduto mediante risonanza magnetica nucleare.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede a cinque vendite pubbliche di alcole da utilizzare nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, per le partite numerate 30/2004 CE, 31/2004 CE, 32/2004 CE, 33/2004 CE e 34/2004 CE, costituite da un quantitativo pari rispettivamente a 220 000 ettolitri, 80 000 ettolitri, 100 000 ettolitri, 30 000 ettolitri e 40 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

2. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento francese, spagnolo e italiano.

3. L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne delle partite, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole figurano nell'allegato.

4. Le partite sono attribuite alle aziende riconosciute menzionate all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 2

Le comunicazioni riguardanti la presente vendita pubblica devono essere inviate al seguente servizio della Commissione:

Commissione europea

Direzione generale dell'Agricoltura, unità D-4

Rue de la Loi/Wetstraat, 200

B-1049

Bruxelles

Fax (32-2) 295 92 52

Posta elettronica: agri-D4@cec.eu.int

Articolo 3

Le vendite pubbliche sono effettuate in conformità degli articoli 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 4

Il prezzo delle vendite pubbliche dell'alcole è di 19 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 5

Il ritiro dell'alcole deve essere portato a termine entro otto mesi dalla data di notifica della decisione di attribuzione della Commissione.

Articolo 6

La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. Prima di procedere al ritiro dell'alcole e al più tardi il giorno del rilascio del buono di ritiro, le imprese aggiudicatarie costituiscono presso l'organismo d'intervento una cauzione di buona esecuzione intesa a garantire l'utilizzazione dell'alcole come bioetanolo nel settore dei carburanti, tranne nel caso in cui sia stata costituita una cauzione permanente.

Articolo 7

Le imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000 possono ottenere campioni dell'alcole posto in vendita, contro pagamento di una somma pari a 10 EUR per litro, richiedendoli all'organismo d'intervento interessato nei trenta giorni successivi all'avviso di vendita pubblica. Scaduto tale termine, i campioni possono essere ottenuti secondo le modalità indicate all'articolo 98, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il quantitativo massimo di alcole consegnato alle imprese riconosciute è di 5 litri per cisterna.

Articolo 8

Gli organismi d'intervento degli Stati membri che detengono l'alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale. A tal fine essi possono:

a) avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell'articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000;

b) procedere a un controllo per campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale.

Le spese sono a carico delle imprese cui l'alcole è venduto.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

VENDITE PUBBLICHE DI ALCOLE DI ORIGINE VINICA AI FINI DELL'UTILIZZAZIONE DI BIOETANOLO NELLA COMUNITÀ

NN. 30/2004 CE, 31/2004 CE, 32/2004 CE, 33/2004 CE E 34/2004 CE

I. Luogo di magazzinaggio,volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro e n. della partita	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo di alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 (articolo)	Tipo di alcole	Aziende riconosciute [articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000]
Spagna Partita n. 30/2004 CE	TARANCON	A-9 B-9 A-2 A-3 A-6 B-1 B-2 B-3 B-4 B-5	24 201 24 464 22 231 24 399 24 550 24 692 24 710 24 716 24 861 1 176	27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	Greggio Greggio Greggio Greggio Greggio Greggio Greggio Greggio Greggio greggio	Bioetanol Galicia SA
	Totale		220 000			
Spagna Partita n. 31/2004 CE	TARANCON TOMELLOSO	A-1 A-2 5	24 191 2 297 53 512	27 27 27	Greggio Greggio Greggio	Ecocarburantes españoles SA
	Totale		80 000			
Francia Partita n. 32/2004 CE	ONIVINS-Port la Nouvelle Av. Adolphe Turrel BP 62 11210 Port la Nouvelle	8 4 3	3 765 47 890 48 345	27 27 27	Greggio Greggio Greggio	Ecocarburantes españoles SA
	Totale		100 000			
Francia Partita n. 33/2004 CE	DEULEP BLD CHANZY 30800 Saint Gilles du Gard	501 502 604 503	8 830 8 750 3 460 8 960	30 30 27 27	Greggio Greggio Greggio greggio	Sekab (Svensk Etanolkemi AB)
	Totale		30 000			
Italia Partita n. 34/2004 CE	CAVIRO (Faenza) VILLAPANA (Faenza)		29 153,12 10 846,88	27 27	Greggio greggio	Altia Corporation
	Totale		40 000			

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

II. L'indirizzo dell'organismo d'intervento francese è il seguente:

ONIVINS-Libourne, Délégation nationale, 17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59].

III. L'indirizzo dell'organismo d'intervento spagnolo è il seguente:

FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [telefono (34) 913 47 65 00; telex 23427 FEGA; fax (34) 915 21 98 32].

IV. L'indirizzo dell'organismo d'intervento italiano è il seguente:

AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma [tel. (39) 0 64 94 99 91; telex 62 00 64/62 06 17/62 03 31; fax: (39) 06 445 39 40/445 46 93].

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 820/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio per quanto concerne le possibilità di pesca del melù in talune zone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura[1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2287/2003 consente di aumentare le possibilità di pesca comunitarie per il melù e l'aringa qualora i paesi terzi non si attengano a una gestione responsabile di tali stock.

(2) Le Isole Fær Øer e la Norvegia non hanno stabilito le possibilità di pesca massime per il melù per il 2004. L'Islanda ha stabilito possibilità di pesca a un livello di gran lunga superiore alle proprie catture passate dello stock in questione. Si può pertanto ritenere che tali paesi terzi non si attengano a una gestione responsabile dello stock di melù.

Nell'attesa di un accordo con gli Stati costieri interessati sulla gestione a lungo termine dello stock di melù, è opportuno che la Comunità aumenti il proprio contingente di 350 000 tonnellate a titolo provvisorio nelle zone II (acque internazionali), IIa (acque CE), Mare del Nord (acque CE), V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, COPACE 34.1.1 (acque CE).

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura.

(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2287/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IB e IC del regolamento (CE) n. 2287/2003 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

[1] GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 2287/2003 sono modificati come segue.

1) Nell'allegato I.B:

le voci relative alla specie melù nelle zone:

IIa (acque CE), Mare del Nord (acque CE),

V, VI, VII, XII, e XIV,

VIIIa,b,d,e,

VIIIc, IX, X e COPACE 34.1.1

sono sostituite dalle seguenti:

Specie	Melù	Zona:	IIa (acque CE), Mare del Nord (acque CE)
	Micromesistius poutassou		WHB/2AC4-C
Danimarca	97 058		
Germania	160		
Paesi Bassi	294		
Svezia	313		
Regno Unito	2 141		
CE	99 966		
Norvegia	40 000 (1)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Nei limiti di un contingente totale di 120 000 tonnellate nelle acque CE.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Specie:	Melù	Zona:	V, VI, VII, XII e XIV
	Micromesistius poutassou		WHB/571214
Danimarca	8 031		
Germania	31 087		
Spagna	51 812 (1)		
Francia	43 263		
Irlanda	62 174		
Paesi Bassi	97 665		
Portogallo	3 886 (1)		
Regno Unito	90 671		
CE	388 589		
Norvegia	120 000 (2)(3)		
Isole Fær Øer	45 000 (4)(5)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Di cui fino al 75 % può essere prelevato nelle zone VIIIc, IX, X e COPACE 34.1.1 (acque CE).

(2) Pesca autorizzata nelle acque CE nelle zone II, IVa, VIa a nord di 56°30'N, VIb e VII a ovest di 12°W.

(3) Di cui fino a un massimo di 500 tonnellate può essere costituito da argentina (Argentina spp.).

(4) Le catture di melù possono comprendere le catture accessorie inevitabili di argentina (Argentina spp.).

(5) Pesca autorizzata nelle acque CE nelle zone VIa a nord di 56°30'N, VIb e VII a ovest di 12°W.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	IVa	WHB/04A-C
Norvegia	40 000	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Specie:	Melù	Zona:	VIIIa,b,d, e
	Micromesistius poutassou		WHB/8ABDE
Spagna	19 993		
Francia	15 513		
Portogallo	2 999		
Regno Unito	14 477		
CE	52 982		
TAC	Non pertinente		TAC analitico cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni particolari:

Qualsiasi parte dei contingenti di cui sopra può essere pescata nella divisione CIEM Vb (acque CE), sottozone VI, VII, XII e XIV.

Specie:	Melù	Zona:	VIIIc, IX, X e COPACE 34.1.1 (acque CE)
	Micromesistius poutassou		WHB/8C3411
Spagna	87 970		
Portogallo	21 993		
CE	109 963 (1)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

2) Nell'allegato I.C:

la voce relativa alla specie melù nelle zone I e II (acque internazionali) è sostituita dalla seguente:

Specie:	Melù	Zona:	I e II (acque internazionali)
	Micromesistius poutassou		
CE	70 000		
TAC	Non pertinente		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 821/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 2229/2003 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di silicio originario della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1] (in seguito denominato «regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 2229/2003 [2] (in seguito denominato «regolamento definitivo»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Russia.

(2) SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, e ZAO KREMNY, produttori esportatori russi che hanno collaborato, facenti parte del SUAL Holding Group, e l'operatore svizzero ad essi collegato ASMP GmbH (SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, ZAO KREMNY e ASMP GmbH 5 in seguito unitamente denominati «la società»), hanno offerto un impegno accettabile prima della pubblicazione delle risultanze definitive, ma in una fase in cui era impossibile dal punto di vista amministrativo includere l'accettazione di tale impegno nel regolamento definitivo.

(3) L'impegno offerto dalla società è stato accettato dalla Commissione con la decisione n. 2004/445/CE [3], nella quale sono indicate le ragioni che giustificano l'accettazione dell'impegno. Il Consiglio riconosce che l'offerta di impegno riveduta elimina gli effetti pregiudizievoli del dumping e minimizza il rischio di elusione sotto forma di compensazione incrociata con altri prodotti.

(4) In considerazione dell'accettazione dell'impegno, occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2229/2003,

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
[2] GU L 339 del 24.12.2003, pag. 3.
[3] Cfr. pagina 114 della presente Gazzetta ufficiale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2229/2003 è così modificato:

1) L'articolo 2 diventa articolo 3 e l'articolo 3 diventa articolo 4.

2) È inserito l'articolo 2 seguente:

«*Articolo 2*

1. Le importazioni che sono dichiarate per l'immissione in libera pratica dalle società indicate nella decisione 2004/445/CE della Commissione (*), con la quale è accettato un impegno offerto dalle stesse, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall'articolo 1, purché siano prodotte, spedite e direttamente fatturate al primo acquirente indipendente della Comunità da dette società e purché siano accompagnate da una fattura commerciale contenente almeno le indicazioni figuranti nell'allegato e da un certificato indicante l'analisi chimica di ciascun tipo del prodotto in esame specificato nella fattura commerciale.

2. L'esenzione dal dazio inoltre si applica a condizione che le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla designazione figurante nella fattura commerciale e al certificato indicante l'analisi chimica.

(*) GU L 127 del 29.4.2004, pag. 114.»

3) È aggiunto il seguente allegato:

«*ALLEGATO*

Nella fattura commerciale che accompagna le vendite di silicio nella Comunità soggette ad impegno devono figurare le indicazioni seguenti:

1) L'intestazione "FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE AD UN IMPEGNO".

2) Nome della società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che emette la fattura commerciale.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3) Numero della fattura commerciale.

4) Data di emissione della fattura commerciale.

5) Codice addizionale TARIC con cui le merci figuranti sulla fattura sono sdoganate alla frontiera comunitaria.

6) Designazione esatta delle merci, compresi:
   — il numero di codice del prodotto (NCP),
   — la designazione delle merci corrispondente al NCP,
   — il numero di codice del prodotto della società (CPS),
   — il codice NC,
   — il quantitativo (in tonnellate).

7) Descrizione delle condizioni di vendita, compresi:
   — il prezzo per tonnellata,
   — le condizioni di pagamento applicabili,
   — le condizioni di consegna applicabili,
   — sconti e riduzioni complessivi.

8) Il nome della società operante come importatore nei confronti della quale la società emette direttamente la fattura.

9) Il nome del funzionario della società che emette la fattura commerciale e la seguente dichiarazione firmata:

   "Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta da parte della [nome della società] verso l'Unione europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con [la decisione …]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte."»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.

Per il Consiglio
Il Presidente
B. COWEN

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 822/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2603/2000 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ([1]) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 20,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. **MISURE IN VIGORE**

(1) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 2603/2000 ([2]), in base al quale le importazioni nella Comunità di alcuni tipi di polietilentereftalato («il prodotto in esame») originarie della Thailandia sono soggette ad un dazio, sotto forma di un importo specifico per tonnellata pari a 49,1 EUR.

(2) Va osservato che le stesse importazioni sono soggette anche ad un dazio antidumping definitivo pari a 83,2 EUR per tonnellata, istituito dal regolamento (CE) n. 2604/2000 ([3]).

B. **INCHIESTA IN CORSO**

1. **Domanda di riesame**

(3) Successivamente la Commissione ha ricevuto una domanda di avvio di un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2603/2000, conformemente all'articolo 20 del regolamento di base, da parte del produttore thailandese Indo Pet (Thailandia) Ltd. («Indo Pet»). Quest'ultimo affermava di non essere stato oggetto di un esame individuale nel periodo dell'inchiesta iniziale (ossia dal 1º ottobre 1998 al 30 settembre 1999) per motivi diversi dal rifiuto di collaborare con la Commissione.

(4) Va osservato che la Commissione ha ricevuto simultaneamente, dallo stesso produttore thailandese, una domanda di avvio di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 2604/2000. Tale procedimento parallelo forma l'oggetto di un regolamento del Consiglio distinto.

2. **Avvio di un riesame accelerato**

(5) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova forniti dal produttore esportatore thailandese interessato e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame accelerato in conformità dell'articolo 20 del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver dato all'industria comunitaria interessata la possibilità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([4]), un riesame del regolamento (CE) n. 2603/2000 per quanto riguarda la società interessata ed ha aperto un'inchiesta.

3. **Prodotto in esame**

(6) Il prodotto oggetto del presente riesame è uguale a quello definito nell'inchiesta iniziale, cioè il polietilentereftalato («PET») avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728. È attualmente classificabile al codice NC 3907 60 20.

4. **Parti interessate**

(7) La Commissione ha informato ufficialmente dell'avvio del riesame la società interessata e i rappresentanti del paese esportatore. Inoltre, ha dato alle altre parti direttamente interessate l'opportunità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. Tuttavia, non è pervenuta alcuna richiesta in tal senso.

(8) La Commissione ha inoltre inviato un questionario al governo della Thailandia e alla società interessata ed ha ricevuto una risposta nei termini stabiliti. Essa ha inoltre raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del sovvenzionamento. Un sopralluogo di verifica è stato effettuato presso la sede della società interessata.

([1]) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
([2]) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1.
([3]) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 823/2004 (cfr. pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale).
([4]) GU C 170 del 19.7.2003, pag. 2.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5. **Periodo dell'inchiesta**

(9) L'inchiesta relativa al sovvenzionamento riguardava il periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 marzo 2003 (il «periodo dell'inchiesta», o PI).

6. **Metodologia**

(10) Nell'attuale inchiesta è stato applicato lo stesso metodo utilizzato nell'inchiesta iniziale.

C. **CAMPO DI APPLICAZIONE DEL RIESAME**

(11) Poiché nella richiesta per l'avvio di un'inchiesta non è stata avanzata alcuna richiesta di un riesame delle conclusioni relative al pregiudizio, il riesame si è limitato unicamente alle sovvenzioni concesse alla Indo Pet.

(12) La Commissione ha esaminato gli stessi sistemi di sovvenzione analizzati nel corso dell'inchiesta iniziale. Essa ha inoltre verificato se il nuovo esportatore aveva utilizzato uno dei sistemi di sovvenzione presumibilmente concessi secondo la denuncia iniziale ma che risultavano non essere stati utilizzati nel periodo dell'inchiesta iniziale.

(13) È stato infine esaminato se i nuovi esportatori avevano utilizzato uno dei sistemi di sovvenzione istituiti dopo la fine dell'inchiesta iniziale o se avevano ricevuto delle sovvenzioni ad hoc i seguito a tale data.

D. **RISULTATI DELL'INCHIESTA**

1. **Qualifica di nuovo esportatore**

(14) L'inchiesta ha confermato che la società interessata non è stata oggetto di un esame individuale nel corso dell'inchiesta iniziale per motivi diversi dal rifiuto di collaborare con la Commissione.

(15) È confermato quindi che la società interessata dovrebbe essere considerata un nuovo esportatore ai sensi dell'articolo 20 del regolamento di base e che pertanto si può stabilire per essa un livello di sovvenzione individuale.

2. **Sovvenzionamento**

(16) L'inchiesta iniziale ha dimostrato che, in base alla legge per la promozione degli investimenti («LPI») i seguenti sistemi, dei quali il richiedente potrebbe potenzialmente beneficiare, erano specifici ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base e che pertanto erano compensabili [1]:

— esenzione o riduzione sui dazi relativi all'importazione di macchinari,

— esenzione dall'imposta sul reddito delle società,

— incentivi supplementari sotto forma di una doppia deduzione di talune spese per aziende situate in zone speciali di promozione degli investimenti,

— esenzione dai dazi all'importazione sulle materie prime e di base.

(17) L'attuale inchiesta ha rivelato che, dalla fine dell'inchiesta iniziale, non si sono verificati cambiamenti tali da alterare le conclusioni in base alle quali i suddetti sistemi sarebbero ancora compensabili. Inoltre, dall'inchiesta non è emerso che la società abbia beneficiato di altri sistemi oltre ai suddetti sistemi di sovvenzione.

Esenzione o riduzione sui dazi relativi all'importazione di macchinari

(18) La sezione 28 della LPI rappresenta la base giuridica per la concessione delle esenzioni dai dazi all'importazione sui macchinari, purché questi ultimi non vengano prodotti o assemblati in Thailandia e siano utilizzati per l'attività ammissibile alla promozione, conformemente alla definizione contenuta nella LPI. La sezione 29 della LPI costituisce la base giuridica per la riduzione del 50 % dei dazi sui macchinari importati.

(19) In conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il vantaggio conferito all'esportatore dovrebbe essere calcolato in base all'importo del dazio non corrisposto dovuto sui beni strumentali importati, ripartito su un periodo che riflette il normale ammortamento di detti beni nell'industria del prodotto in esame.

(20) Sulla base di tale parametro, il vantaggio ricevuto dalla Indo Pet è inferiore a 0,1 %, il che viene considerato un livello irrilevante.

Esenzione dall'imposta sul reddito delle società e incentivi supplementari per aziende situate in zone speciali di promozione degli investimenti

(21) La definizione di questi due sistemi compensabili è riportata nella sezione 31 e nella sezione 35, paragrafo 3, della LPI.

(22) In base alla sezione 31 della LPI, l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società è ammessa per un periodo da tre a otto anni, a seconda dell'ubicazione degli investimenti. I criteri di ammissibilità applicati variano a seconda delle zone (zone 1-3, secondo la definizione della LPI). Essendo situata nella cosiddetta zona 3, la Indo Pet ha beneficiato di un'esenzione di 8 anni dall'imposta sul reddito delle società ai sensi della sezione 31 della LPI. Alla Indo Pet sono inoltre stati concessi incentivi supplementari, sotto forma di una doppia deduzione dei costi di trasporto, dell'elettricità e di approvvigionamento idrico, conformemente a quanto previsto dalla sezione 35, paragrafo 3, della LPI.

[1] Regolamento (CE) n. 1741/2000 della Commissione, del 3 agosto 2000, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia (GU L 199 del 5.8.2000, pag. 6), considerando 181–201.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

(23) Il vantaggio ottenuto da una società in caso di esenzione dall'imposta o riduzione dell'imposta viene calcolato sulla base del livello di imposta che la società beneficiaria avrebbe dovuto corrispondere durante il periodo dell'inchiesta qualora non fosse stata in grado di beneficiare di un sistema di sovvenzione. Nel caso in questione, l'imposta normalmente dovuta nel corso del PI è uguale all'imposta dovuta nel corso dell'anno fiscale 2002 (non essendo disponibili i dati, durante la verifica in loco, riguardanti le imposte da pagare per il primo trimestre del 2003). Le imposte dovute si basano sul reddito del 2001. Su tale base, è stato stabilito che secondo le disposizioni di cui alla sezione 35, paragrafo 3, della LPI, la società interessata ha compensato una parte significativa dei suoi utili tassabili, mentre la parte restante godeva della piena esenzione dall'imposta sul reddito delle società ai sensi della sezione 31 della LPI. Il vantaggio concesso alla società corrisponde pertanto all'imposta sul reddito delle società che essa non ha dovuto pagare durante il PI applicando i due sistemi compensabili in questione.

(24) La sovvenzione nell'ambito dei due suddetti sistemi non è stata concessa in relazione ai quantitativi prodotti, fabbricati, esportati o trasportati. Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione compensabile è stato stabilito distribuendo il valore del vantaggio complessivo, descritto al considerando 23, sul volume delle vendite complessive della società durante il PI (in questo caso su base annuale).

(25) Sulla base di tale approccio, è risultato che la Indo Pet ha ricevuto un vantaggio del 2,6 %.

Esenzione dai dazi doganali sulle materie prime e di base

(26) La sezione 36, paragrafo 1, della LPI fornisce la base giuridica per l'esenzione dai dazi sulle materie prime e di base importate per essere utilizzate specificamente per produrre, miscelare o assemblare prodotti o materie prime destinati all'esportazione.

(27) Nella fattispecie, è stato stabilito che l'esenzione dai dazi all'importazione non comportava una remissione eccessiva di tali dazi per l'esportatore interessato. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di base, non si è constatata l'esistenza di una sovvenzione e non occorre esaminare ulteriormente tale sistema, in quanto nessun vantaggio è stato conferito al produttore esportatore.

E. **IMPORTO DELLE SOVVENZIONI COMPENSABILI**

(28) Considerate le suesposte conclusioni definitive riguardo ai diversi sistemi, l'importo delle sovvenzioni compensabili per il produttore esportatore soggetto all'inchiesta è il seguente:

Società	Esenzione dall'imposta sul reddito ed incentivi supplementari	Totale
Indo Pet	2,6 %	2,6 %

F. **MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME**

(29) Alla luce di quanto sopra, si ritiene che debba essere istituito un dazio compensativo definitivo al livello del margine di sovvenzione accertato. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, il dazio compensativo non dovrebbe tuttavia essere superiore al margine di pregiudizio a livello nazionale stabilito per la Thailandia durante l'inchiesta iniziale dal regolamento (CE) n. 2603/2000.

(30) Durante l'inchiesta iniziale si è ritenuto opportuno istituire dei dazi sotto forma di un importo specifico per tonnellata, dal momento che i prezzi del PET possono variare in base alle fluttuazioni dei prezzi del petrolio greggio, producendo un notevole impatto sul livello del dazio. Lo stesso metodo dovrebbe essere applicato nell'ambito dell'inchiesta in corso. Tale importo specifico dovrebbe risultare dall'applicazione dell'aliquota del dazio compensativo ai prezzi CIF all'esportazione.

(31) L'aliquota del dazio compensativo (EUR/tonnellata) per il produttore esportatore interessato ammonta quindi a 23,9 EUR per tonnellata.

G. **INFORMAZIONE E DURATA DELLE MISURE**

(32) Alla società interessata e a tutte le parti interessate sono stati comunicati i fatti e le considerazioni in base ai quali si intendeva istituire un dazio compensativo definitivo modificato sulle importazioni della società interessata.

(33) Il presente riesame non incide sulla data in cui il regolamento (CE) n. 2603/2000 scadrà conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.

(34) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2603/2000,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2603/2000 è modificata mediante l'aggiunta del seguente testo:

Paese	Società	Dazio definitivo (EUR per tonnellata)	Codice addizionale TARIC
«Thailandia	Indo Pet (Thailandia) Ltd	23,9	A468»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.

Per il Consiglio
Il Presidente
B. COWEN

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 823/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2604/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1] («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. **MISURE IN VIGORE**

(1) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 2604/2000 [2], in base al quale le importazioni nella Comunità di alcuni tipi di polietilentereftalato («il prodotto in esame») originarie della Thailandia sono soggette ad un dazio, sotto forma di un importo specifico per tonnellata pari a 83,2 EUR. Lo stesso regolamento ha istituito dei dazi antidumping anche nei confronti delle importazioni del prodotto in esame originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea e di Taiwan.

(2) Va osservato che le importazioni originarie della Thailandia sono soggette anche ad un dazio compensativo definitivo pari a 49,1 EUR per tonnellata, istituito dal regolamento (CE) n. 2603/2000 del Consiglio [3]. I dazi compensativi sono stati istituiti anche nei confronti delle importazioni originarie dell'India e della Malaysia.

B. **INCHIESTA IN CORSO**

1. **Domanda di riesame**

(3) Successivamente la Commissione ha ricevuto una domanda di avvio di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 2604/2000, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, da parte del produttore thailandese Indo Pet (Thailandia) Ltd. («Indo Pet»). Quest'ultimo affermava di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori in Thailandia soggetti alle misure antidumping in vigore per il prodotto in esame. Esso asseriva inoltre che non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta iniziale (ossia dal 1º ottobre 1998 al 30 settembre 1999) e che aveva esportato il prodotto in esame nella Comunità in seguito a tale periodo.

(4) Va osservato che la Commissione ha ricevuto simultaneamente, dallo stesso produttore thailandese, una domanda di avvio di un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2603/2000. Tale procedimento parallelo forma l'oggetto di un regolamento del Consiglio distinto.

2. **Avvio di un riesame relativo ai «nuovi esportatori»**

(5) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova forniti dal produttore esportatore thailandese interessato e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver dato all'industria comunitaria interessata la possibilità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con regolamento (CE) n. 1292/2003, un riesame del regolamento (CE) n. 2604/2000 per quanto riguarda la Indo Pet ed ha avviato un'inchiesta.

(6) Con il regolamento che ha avviato il riesame è stato abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 2604/2000 per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame fabbricato dalla società interessata. Simultaneamente, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le autorità doganali sono state invitate ad adottare misure adeguate per assicurare la registrazione di tali importazioni.

3. **Prodotto in esame**

(7) Il prodotto oggetto del presente riesame è uguale a quello definito nell'inchiesta iniziale, cioè il polietilentereftalato («PET») avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728. È attualmente classificabile al codice NC 3907 60 20.

4. **Parti interessate**

(8) La Commissione ha informato ufficialmente dell'avvio del riesame la società interessata e i rappresentanti del paese esportatore. Inoltre, ha dato alle altre parti interessate l'opportunità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. Tuttavia, non è pervenuta alcuna richiesta in tal senso.

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
[2] GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1292/2003 della Commissione (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 20).
[3] GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 822/2004 (cfr. pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale).

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

(9) La Commissione ha inoltre inviato un questionario alla società interessata, la quale ha risposto nei termini stabiliti. Essa ha inoltre raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. Un sopralluogo di verifica è stato effettuato presso la sede della società interessata.

5. **Periodo dell'inchiesta**

(10) L'inchiesta relativa al dumping riguardava il periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 marzo 2003 (il «periodo dell'inchiesta», o PI).

6. **Metodologia**

(11) Nell'attuale inchiesta è stato applicato lo stesso metodo utilizzato nell'inchiesta iniziale.

C. **CAMPO DI APPLICAZIONE DEL RIESAME**

(12) Poiché nella richiesta di avvio di un'inchiesta non è stata avanzata alcuna richiesta di un riesame delle conclusioni relative al pregiudizio, il riesame si è limitato unicamente al dumping.

D. **RISULTATI DELL'INCHIESTA**

(13) L'inchiesta ha confermato che la società interessata non aveva esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta iniziale ma ha iniziato a farlo soltanto in seguito.

(14) Inoltre, la Indo Pet ha fornito prove documentali sufficienti a dimostrare che non era collegata, né direttamente né indirettamente, a nessuno dei produttori esportatori thailandesi soggetti alle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame.

(15) Va inoltre osservato che l'esportatore interessato è tuttavia collegato ad un altro produttore esportatore con sede in Indonesia il quale, come menzionato precedentemente, è anche soggetto ai dazi antidumping sulle importazioni dello stesso prodotto nella Comunità. L'inchiesta ha rivelato che, dopo l'attuale PI, questo produttore esportatore indonesiano ha creato una fabbrica in Thailandia, diventata successivamente l'unica fonte di approvvigionamento della Indo Pet della materia prima fondamentale utilizzata per fabbricare il prodotto in esame. Tale materia prima rappresenta circa il 90 % del costo complessivo di fabbricazione del prodotto in esame.

(16) La Commissione ha verificato se i quantitativi esportati dal produttore esportatore interessato in Thailandia e i corrispondenti prezzi fossero abbastanza significativi da costituire una base rappresentativa per valutare se sussista o meno il dumping.

(17) Nel corso dell'inchiesta è emerso che durante il periodo dell'inchiesta sono state registrate soltanto due operazioni di vendita alla Comunità, il cui volume ammontava rispettivamente a 40 e 20 tonnellate. Queste due operazioni rappresentavano, durante lo stesso periodo, lo 0,1 % del volume complessivo delle vendite della società e lo 0,4 % del suo volume complessivo di esportazioni.

(18) Le operazioni di vendita hanno avuto luogo nel febbraio e marzo 2002, ossia poco prima che la Indo Pet contattasse la Commissione per chiedere il presente riesame relativo ai «nuovi esportatori». Va osservato inoltre che la Indo Pet non ha registrato nessuna altra vendita all'esportazione nella Comunità tra tale periodo e la verifica in loco.

(19) Per quanto riguarda i prezzi, l'inchiesta ha rivelato che, per il tipo di PET più venduto sul mercato interno e sui mercati di esportazione, il prezzo all'esportazione nella Comunità per le due operazioni summenzionate era superiore di circa il 45 % rispetto al prezzo medio all'esportazione della Indo Pet per i paesi non UE.

(20) Se si prendono in considerazione soltanto le vendite all'esportazione ai paesi contigui all'UE che aderiranno tra breve alla Comunità e che vengono in parte riforniti da operatori commerciali con sede nella Comunità, emerge inoltre che il prezzo delle due operazioni riguardanti la Comunità era superiore di circa il 60 % rispetto a tali esportazioni. Le operazioni di vendita in questione nel caso di cui sopra erano di gran lunga superiori durante il PI rispetto alle operazioni di esportazione nella Comunità, e pertanto riflettevano probabilmente meglio il livello dei prezzi all'esportazione praticati normalmente dalla Indo Pet.

(21) Infine, l'inchiesta ha dimostrato che, complessivamente, il prezzo all'esportazione della Indo Pet era, in media, inferiore sia al prezzo praticato sul mercato interno che al suo costo di produzione.

(22) Alla luce di quanto sopra, si è ritenuto che le due operazioni di vendita all'esportazione nella Comunità durante il PI non fossero abbastanza significative da costituire una base rappresentativa per valutare il sussistere del dumping. Pertanto, si ritiene che l'aliquota di dazio debba essere mantenuta al livello stabilito nell'ambito dell'inchiesta iniziale.

E. **MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME**

(23) Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il dazio antidumping individuale definitivo per l'esportatore interessato debba essere mantenuto al livello dell'aliquota di dazio antidumping definitivo a livello nazionale stabilito nell'ambito dell'inchiesta iniziale, ossia il 14,2 %.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

(24) L'inchiesta iniziale concludeva tuttavia che era opportuno istituire dei dazi sotto forma di un importo specifico per tonnellata, dal momento che i prezzi del PET possono variare in base alle fluttuazioni dei prezzi del petrolio greggio, con un notevole impatto sul livello del dazio. Lo stesso metodo dovrebbe essere applicato nell'ambito dell'inchiesta in corso. Pertanto, l'aliquota del dazio antidumping individuale definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dal produttore esportatore interessato dovrebbe ammontare a 83,2 EUR per tonnellata.

(25) In conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Considerando che devono essere istituiti dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in esame, occorre determinare se e in quale misura il margine di sovvenzione e il margine di dumping derivino dalla stessa situazione.

(26) Nell'inchiesta parallela, menzionata al considerando 4, le sovvenzioni riscontrate per il produttore esportatore interessato non sono sovvenzioni all'esportazione e pertanto non si ritiene che abbiano influenzato il prezzo all'esportazione e il corrispondente margine di dumping. Di conseguenza, i dazi compensativi possono essere istituiti insieme ai dazi antidumping, nella misura in cui, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, la somma dei dazi non superi il margine di eliminazione del pregiudizio del 22,6 % stabilito per la Thailandia nell'ambito dell'inchiesta iniziale. Questa situazione non si verifica nel caso in oggetto e pertanto è opportuno istituire sia i dazi compensativi che i dazi antidumping.

F. **RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING**

(27) Poiché nell'ambito del riesame sono state accertate pratiche di dumping per quanto riguarda la società interessata, il dazio antidumping applicabile alla società deve essere riscosso anche retroattivamente a decorrere dalla data di avvio del presente riesame relativo alle importazioni che sono state registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1292/2003 della Commissione.

G. **INFORMAZIONE E DURATA DELLE MISURE**

(28) Alla società interessata e a tutte le parti interessate sono stati comunicati i fatti e le considerazioni in base ai quali si intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle sue importazioni nella Comunità del prodotto in esame.

(29) Il presente riesame non incide sulla data in cui il regolamento (CE) n. 2604/2000 scadrà conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(30) Il regolamento (CE) n. 2604/2000 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2604/2000 del Consiglio è aggiunto quanto segue:

«Paese	Società	Dazio definitivo (EUR per tonnellata)	Codice addizionale TARIC
Thailandia	Indo Pet (Thailandia) Ltd	83,2	A468»

2. Il dazio istituito viene riscosso anche retroattivamente sulle importazioni del prodotto in questione registrate conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1292/2003.

3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 824/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 1784/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ([1]), in particolare gli articoli 8 e 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. **FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO**

(1) Il 29 maggio 1999 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, l'apertura di un procedimento antidumping ([2]) relativo alle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile (il «prodotto in esame») originari del Brasile, della Croazia, della Repubblica ceca, della Repubblica federale di Iugoslavia, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia.

(2) Il procedimento ha portato all'istituzione, nel febbraio 2000 con il regolamento (CE) n. 449/2000 della Commissione ([3]), di dazi antidumping provvisori nei confronti del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia volti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.

(3) Con lo stesso regolamento, la Commissione ha accettato l'impegno offerto da un produttore esportatore della Repubblica ceca, la Moravske Zelezárny a.s. («Moravske»). Alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 449/2000, le importazioni nella Comunità del prodotto in esame fabbricato dalla società in questione sono state esentate dai dazi antidumping provvisori di cui sopra, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento stesso.

([1]) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
([2]) GU C 151 del 29.5.1999, pag. 21.
([3]) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 3.

(4) Successivamente, con il regolamento (CE) n. 1784/2000 ([4]), sono stati istituiti dazi definitivi nei confronti del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia. Fatte salve le condizioni in esso stabilite, anche tale regolamento concedeva alla Moravske un'esenzione dai dazi antidumping definitivi, in considerazione del fatto che un impegno di questa società era già stato accettato nella fase provvisoria del procedimento.

B. **MANCATO RISPETTO DELL'IMPEGNO**

(5) L'impegno offerto nel presente caso impone alla società interessata, tra l'altro, di esportare il prodotto in esame nella Comunità a prezzi non inferiori a determinati livelli minimi (minimum import price levels = MIP) specificati nell'impegno stesso. La società si impegna anche a non eludere l'impegno mediante accordi di compensazione con un'altra parte tali da far sì che il prezzo netto pagato dal primo acquirente indipendente nella Comunità sia inferiore ai MIP. La Moravske è inoltre tenuta ad inviare alla Commissione europea relazioni trimestrali su tutte le vendite all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità europea.

(6) Durante un recente sopralluogo svolto presso gli stabilimenti della Moravske e inteso a verificare l'accuratezza e la veridicità dei dati forniti nelle relazioni trimestrali, è emerso che la società aveva violato l'impegno instaurando un sistema di compensazioni grazie al quale alcuni prodotti interessati dall'impegno potevano essere venduti nella Comunità a prezzi inferiori ai MIP. La società aveva inoltre omesso di indicare alla Commissione diciassette fatture relative a vendite all'esportazione del prodotto interessato dall'impegno.

(7) Il regolamento (CE) n. 833/2004 della Commissione ([5]) specifica in dettaglio la natura delle violazioni riscontrate.

(8) In considerazione di tali violazioni, l'accettazione dell'impegno proposto dalla Moravske (UT10, codice addizionale Taric A097) è stata ritirata con il regolamento (CE) n. 833/2004 ed occorre che sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalla Moravske sia immediatamente imposto un dazio antidumping definitivo.

([4]) GU L 208 del 18.8.2000, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 436/2004 (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 15).
([5]) Cfr. pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

(9) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 384/96, l'aliquota del dazio antidumping deve essere stabilita in base ai fatti accertati nel corso dell'inchiesta nel cui ambito è stato accettato l'impegno. Poiché l'inchiesta in questione si è conclusa con l'accertamento definitivo del dumping e del pregiudizio nel regolamento (CE) n. 1784/2000, si ritiene opportuno fissare l'aliquota del dazio antidumping definitivo al livello e nella forma stabiliti da detto regolamento, vale a dire il 26,1 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

C. **MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1784/2000**

(10) Alla luce di quanto precede, il regolamento (CE) n. 1784/2000 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1784/2000 è modificato come segue:

1) Nella tabella che figura all'articolo 1, paragrafo 2, il codice addizionale TARIC «A999» per la Repubblica ceca è sostituito da «—».

2) La tabella che figura all'articolo 2, paragrafo 3, è sostituita dalla tabella seguente.

«Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Repubblica di Corea	Yeong Hwa Metal Co Ltd 363-6, Namyang-dong, Chinhae Kyongman Corea	A093
Thailandia	BIS Pipe Fitting Industry Co. Ltd 107 Moo 4, Petchkasem Road, Omnoi, Kratumban Samutsakorn 74130 Thailandia	A094»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.

Per il Consiglio
Il Presidente
B. COWEN

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 825/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ([1]) («regolamento di base»),

vista la proposta della Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PRECEDENTI FASI DEL PROCEDIMENTO

(1) Con regolamento (CE) n. 1015/94 ([2]), il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere («STC») originari del Giappone.

(2) Nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1015/94 il Consiglio ha esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping i sistemi di telecamere professionali elencati nell'allegato di tale regolamento («l'allegato»), ovvero i sistemi di telecamere professionali di qualità superiore che tecnicamente rientrano nella definizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1015/94, ma che non possono essere considerati sistemi di telecamere.

(3) Nell'ottobre 1995 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2474/95 ([3]), ha modificato il regolamento (CE) n. 1015/94, in particolare per quanto riguarda la definizione del prodotto simile e determinati modelli di sistemi di telecamere professionali esplicitamente esclusi dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

(4) Nell'ottobre 1997 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1952/97 ([4]), ha modificato le aliquote del dazio antidumping definitivo per due società interessate, ossia per Sony Corporation e Ikegami Tsushinki Co Ltd, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96. Il Consiglio ha inoltre esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping alcuni nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali, aggiungendoli all'allegato.

(5) Nel gennaio 1999 e nel gennaio 2000 il Consiglio, con i regolamenti (CE) n. 193/1999 ([5]) e (CE) n. 176/2000, ha modificato il regolamento (CE) n. 1015/94 aggiungendo all'allegato taluni modelli successivi di sistemi di telecamere professionali, i quali venivano di conseguenza esclusi dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

(6) Nel settembre 2000 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2042/2000 ([6]), ha confermato i dazi antidumping definitivi istituiti con il regolamento (CE) n. 1015/94 a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(7) Nel gennaio e nel maggio 2001 il Consiglio, con i regolamenti (CE) n. 198/2001 ([7]) e (CE) n. 951/2001 ([8]), ha modificato il regolamento (CE) n. 2024/2000 aggiungendo all'allegato taluni modelli successivi di sistemi di telecamere professionali, i quali verranno di conseguenza esclusi dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

(8) Nel settembre 2001, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1900/2001 ([9]), in seguito a un riesame intermedio effettuato a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, ha confermato il livello del dazio antidumping definitivo imposto nei confronti del produttore esportatore Hitachi Denshi Ltd.

(9) Infine, nel settembre 2002 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1696/2002, ha modificato ulteriormente il regolamento (CE) n. 2042/2000 aggiungendo all'allegato taluni modelli successivi di telecamere professionali, i quali verranno di conseguenza esclusi dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

B. INCHIESTA RELATIVA AI NUOVI MODELLI DI SISTEMI DI TELECAMERE PROFESSIONALI

1. Procedimento

(10) Tre produttori esportatori giapponesi, Sony Corporation («Sony»), Ikegami Tsushinki Co Ltd («Ikegami») e Matsushita hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di introdurre sul mercato comunitario nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali e hanno chiesto che questi nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali e i relativi accessori siano aggiunti all'allegato e quindi esclusi dall'applicazione dei dazi antidumping.

([1]) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
([2]) GU L 111 del 30.4.1994, pag. 106. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 176/2000 (GU L 22 del 27.1.2000, pag. 29).
([3]) GU L 255 del 25.10.1995, pag. 11.
([4]) GU L 276 del 9.10.1997, pag. 20.
([5]) GU L 22 del 29.1.1999, pag. 10.
([6]) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 38. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1696/2002 (GU L 259 del 27.9.2002, pag. 1).
([7]) GU L 30 dell'1.2.2001, pag. 1.
([8]) GU L 134 del 17.5.2001, pag. 18.
([9]) GU L 261 del 29.9.2001, pag. 3.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

(11) La Commissione ha informato l'industria comunitaria della richiesta summenzionata e ha avviato un'inchiesta destinata unicamente a stabilire se i prodotti in esame rientrino nel campo di applicazione dei dazi antidumping e se il dispositivo del regolamento (CE) n. 2042/2000 debba essere modificato di conseguenza.

2. **Modelli oggetto dell'inchiesta**

(12) Le domande di esenzione pervenute riguardano i seguenti modelli di sistemi di telecamere professionali, corredati delle relative informazioni tecniche:

i) Sony

— unità di controllo a distanza RM-M7E

ii) Ikegami

— corpo camera HDL-20

— corpo camera MKC-501

— corpo camera MKC-501B

iii) Matsushita

— corpo camera AW-E650

— corpo camera AW-E655

— corpo camera AW-E750

Tutti i modelli sono stati presentati come componenti di sistemi di telecamere professionali destinati al mercato professionale dei prodotti video o come modelli di telecamera professionale successivi a modelli già esclusi dall'applicazione delle misure antidumping in vigore.

3. **Risultanze**

(13) La Commissione ha effettuato un esame tecnico dal quale è emerso che nessun modello può essere classificato come sistema di telecamere per la telediffusione.

i) *Unità di controllo a distanza RM-M7E (Sony), corpi camera AW-E650, AW-E655 e AW-E750 (Matsushita)*

(14) L'unità di controllo a distanza RM-M7E e i corpi camera AW-E650, AW-E655 e AW-E750 sono risultati essere sistemi di camere professionali di cui all'art 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 2042/2000. Essi devono pertanto essere aggiunti all'allegato ed essere esentati dal dazio definitivo.

(15) Conformemente alla prassi consolidata delle istituzioni comunitarie, tutti i modelli sopracitati devono essere esentati dal dazio a partire dalla data in cui i servizi della Commissione ricevono la relativa domanda di esenzione. Pertanto, tutte le importazioni dei seguenti modelli di telecamera avvenute a partire dalla data indicata devono essere esentate dal dazio

Sony

— 6 agosto 2002

Matsushita

— corpo camera AW-E650 30 ottobre 2003

— corpo camera AW-E655 30 ottobre 2003

— corpo camera AW-E750 30 ottobre 2003

ii) *Corpi camera MKC-501 e MKC-501B (Ikegami)*

(16) Per quanto concerne il modello di telecamera MKC-501 e il modello successivo MKC-501B, è emerso che essi sono esclusivamente destinati ad applicazioni nel settore industriale e medico. Essi rientrano nella gamma Ikegami di telecamere mediche e sono progettati per essere utilizzati nel settore medico. Pertanto, il corpo camera è «ultracompatto» e non può essere utilizzato senza la relativa unità di controllo. Inoltre, esso non può essere collegato ad un mirino. L'attacco di tipo C è adatto solamente alle lenti industriali, ai microscopi e agli endoscopi; le lenti per telediffusione non possono pertanto essere applicate. Inoltre, tali modelli sono rivestiti di uno strato di vernice antibatterica per potere essere utilizzati in ambiente medico. Si è pertanto concluso che il MKC-501 e il modello successivo MKC-501B sono esenti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 2042/2000.

(17) Poiché entrambi i modelli di telecamera rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 2042/2000, essi vengono per definizione esentati dal dazio antidumping definitivo, indipendentemente dalla data dell'importazione.

iii) *Corpo camera HDL-20 (Ikegami)*

(18) Per quanto riguarda il corpo camera HDL-20, è emerso che esso non rientra nella descrizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2004/2000. In particolare, il corpo camera è dotato di due sensori (2/3 di pollice), mentre in base dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2004/2000, il corpo camera deve avere «tre o più sensori». Si è pertanto concluso che tale corpo camera non rientra nella descrizione del prodotto né, di conseguenza, nel campo di applicazione del dazio antidumping; non è pertanto necessario esentarla espressamente inserendola nell'allegato.

4. **Comunicazioni alle parti interessate e conclusioni**

(19) La Commissione ha comunicato le risultanze all'industria comunitaria e agli esportatori di STC, offrendo loro l'opportunità di presentare le loro osservazioni. Nessuna parte ha mosso obiezioni alle risultanze della Commissione.

(20) Sulla base di quanto fin qui esposto, è opportuno di conseguenza modificare il regolamento (CE) n. 2042/2000,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei seguenti modelli fabbricati ed esportati nella Comunità dai seguenti produttori esportatori:

a) Sony Corporation dal 6 agosto 2002:
   — unità di controllo a distanza RM-M7E

b) Matsushita dal 30 ottobre 2003:
   — corpo camera AW-E650
   — corpo camera AW-E655
   — corpo camera AW-E750

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.

Per il Consiglio
Il Presidente
B. COWEN

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco dei sistemi di telecamere professionali non classificati come sistemi di telecamere per la telediffusione ed esclusi dall'applicazione delle misure

Nome della società	Corpi camera	Mirino	Mirino unità di controllo	Unità di controllo operativa	Unità di controllo principale (*)	Adattatori
Sony	DXC-M7PK DXC-M7P DXC-M7PH DXC-M7PK/1 DXC-M7P/1 DXC-M7PH/1 DXC-327PK DXC-327PL DXC-327PH DXC-327APK DXC-327APL DXC-327AH DXC-537PK DXC-537PL DXC-537PH DXC-537APK DXC-537APL DXC-537APH EVW-537PK EVW-327PK DXC-637P DXC-637PK DXC-637PL DXC-637PH PVW-637PK PVW-637PL DXC-D30PF DXC-D30PK DXC-D30PL DXC-D30PH DSR-130PF DSR-130PK DSR-130PL PVW-D30PF PVW-D30PK PVW-D30PL DXC-327BPF DXC-327BPK DXC-327BPL DXC-327BPH DXC-D30WSP (1) DXC-D35PH (1) DXC-D35PL (1) DXC-D35PK (1) DXC-D35WSPL (1) DSR-135PL (1)	DXF-3000CE DXF-325CE DXF-501CE DXF-M3CE DXF-M7CE DXF-40CE DXF-40ACE DXF-50CE DXF-601CE DXF-40BCE DXF-50BCE DXF-701CE DXF-WSCE (1) DXF-801CE (1)	CCU-M3P CCU-M5P CCU-M7P CUU-M5AP (1)	RM-M7G RM-M7E (1)		CA-325P CA-325AP CA-325B CA-327P CA-537P CA-511 CA-512P CA-513 VCT-U14 (1)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nome della società	Corpi camera	Mirino	Mirino unità di controllo	Unità di controllo operativa	Unità di controllo principale (*)	Adattatori
Ikegami	HC-340 HC-300 HC-230 HC-240 HC-210 HC-390 LK-33 HDL-30MA HDL-37 HC-400 (1) HC-400W (1) HDL-37E HDL-10 HDL-40	VF15-21/22 VF-4523 VF15-39 VF15-46 (1) VF5040 (1) VF5040W (1)	MA-200/230 MA-200A (1) MA-400 (1) CCU-37 CCU-10	RCU-240 RCU-390 (1) RCU-400 (1) RCU-240A	—	CA-340 CA-300 CA-230 CA-390 CA-400 (1) CA-450 (1)
Hitachi	HV-C10F Z-ONE (L) Z-ONE (H) Z-ONE Z-ONE A (L) Z-ONE A (H) Z-ONE A (F) Z-ONE A Z-ONE B (L) Z-ONE B (H) Z-ONE B (F) Z-ONE B Z-ONE B (M) Z-ONE B (R) FP-C10 (B) FP-C10 (C) FP-C10 (D) FP-C10 (G) FP-C10 (L) FP-C10 (R) FP-C10 (S) FP-C10 (V) FP-C10 (F) FP-C10 FP-C10 A FP-C10 A (A) FP-C10 A (B) FP-C10 A (C) FP-C10 A (D) FP-C10 A (F) FP-C10 A (G) FP-C10 A (H) FP-C10 A (L) FP-C10 A (R) FP-C10 A (S) FP-C10 A (T) FP-C10 A (V)	GM-51 (1)	RC-C1 RC-C10 RU-C10 RU-Z1 (B) RU-Z1 (C) RU-Z1 RC-C11 RU-Z2 RC-Z1 RC-Z11 RC-Z2 RC-Z21 RC-Z2A (1) RC-Z21A (1) RU-Z3 (1) RC-Z3 (1)	—	—	CA-Z1HB CA-C10 CA-C10SP CA-C10SJA CA-C10M CA-C10B CA-Z1A (1) CA-Z31 (1) CA-Z32 (1) CA-ZD1 (1)

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

Nome della società	Corpi camera	Mirino	Mirino unità di controllo	Unità di controllo operativa	Unità di controllo principale (*)	Adattatori
	FP-C10 A (W) Z-ONE C (M) Z-ONE C (R) Z-ONE C (F) Z-ONE C HV-C20 HV-C20M Z-ONE-D Z-ONE-D (A) Z-ONE-D (B) Z-ONE-D (C) Z-ONE.DA (1) V-21 (1) V-21W (1)					
Matsushita	WV-F700 WV-F700A WV-F700SHE WV-F700ASHE WV-F700BHE WV-F700ABHE WV-F700MHE WV-F350 WV-F350HE WV-F350E WV-F350AE WV-F350DE WV-F350ADE WV-F500HE (*) WV-F-565HE AW-F575HE AW-E600 AW-E800 AW-E800A AW-E650 AW-E655 AW-E750	WV-VF65BE WV-VF40E WV-VF39E WV-VF65BE (*) WV-VF40E (*) WV-VF42E WV-VF65B AW-VF80	WV-RC700/B WV-RC700/G WV-RC700A/B WV-RC700A/G WV-RC36/B WV-RC36/G WV-RC37/B WV-RC37/G WV-CB700E WV-CB700AE WV-CB700E (*) WV-CB700AE (*) WV-RC700/B (*) WV-RC700/G (*) WV-RC700A/B (*) WV-RC700A/G (*) WV-RC550/G WV-RC550/B WV-RC700A WV-CB700A WV-RC550 WV-CB550 AW-RP501 AW-RP505		—	WV-AD700SE WV-AD700ASE WV-AD700ME WV-AD250E WV-AD500E (*) AW-AD500AE AW-AD700BSE
JVC	KY-35E KY-27ECH KY-19ECH KY-17FITECH KY-17BECH KY-F30FITE KY-F30BE KY-27CECH KH-100U KY-D29ECH	VF-P315E VF-P550E VF-P10E VP-P115E VF-P400E VP-P550BE VF-P116 VF-P116WE (1) VF-P550WE (1)	RM-P350EG RM-P200EG RM-P300EG RM-LP80E RM-LP821E RM-LP35U RM-LP37U RM-P270EG RM-P210E	—	—	KA-35E KA-B35U KA-M35U KA-P35U KA-27E KA-20E KA-P27U KA-P20U KA-B27E KA-B20E KA-M20E KA-M27E

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nome della società	Corpi camera	Mirino	Mirino unità di controllo	Unità di controllo operativa	Unità di controllo principale (*)	Adattatori
Olympus	KY-D29WECH (1) MAJ-387N MAJ-387I		OTV-SX 2 OTV-S5 OTV-S6			
	Camera OTV-SX					

(*) Detta anche unità di "set-up" principale (MSU) o pannello di controllo principale (MCP).
(1) Modelli esenti a condizione che il relativo sistema triax o adattatore triax non sia in vendita sul mercato CE»

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 826/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2004

che vieta le importazioni di tonno rosso dell'Atlantico (Thunnus thynnus) originario della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 2092/2000

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Le risorse alieutiche, in quanto risorsa naturale esauribile, vanno tutelate tanto per preservare gli equilibri biologici quanto nell'ottica della sicurezza alimentare globale.

(2) La Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), della quale la Comunità europea è parte contraente, ha adottato nel 1994 un piano d'azione volto a garantire l'efficacia del programma di conservazione del tonno rosso dell'Atlantico.

(3) Gli stock in oggetto possono essere gestiti efficacemente dalle parti contraenti dell'ICCAT, i cui pescatori sono obbligati a ridurre le catture di tonno rosso dell'Atlantico, soltanto se tutte le parti terze che pescano tonno rosso dell'Atlantico coopereranno con l'ICCAT rispettandone le misure di conservazione e gestione.

(4) L'ICCAT ha stabilito che i metodi impiegati dalle navi della Guinea equatoriale e della Sierra Leone per la pesca del tonno rosso dell'Atlantico sono tali da compromettere l'efficacia delle misure da essa previste per la conservazione della specie in oggetto, corroborando la propria constatazione con dati relativi alla cattura, al commercio e all'osservazione di navi.

(5) Le importazioni di tonno rosso originario del Belize, dell'Honduras e della Guinea equatoriale da parte della Comunità sono attualmente disciplinate dal regolamento (CE) n. 2092/2000, che vieta le importazioni di tonno rosso da questi tre paesi.

(6) L'ICCAT ha riconosciuto che la cooperazione con l'Honduras per la conservazione del tonno rosso dell'Atlantico si è rafforzata. Nella riunione annuale del 2001 essa ha raccomandato l'abolizione del divieto imposto dalle parti contraenti alle importazioni dall'Honduras di tonno rosso dell'Atlantico e di qualsiasi suo prodotto derivato.

(7) L'ICCAT ha riconosciuto che la cooperazione con il Belize per la conservazione del tonno rosso dell'Atlantico è migliorata. Nella riunione annuale del 2003 essa ha deciso di abolire, a decorrere dal 1º gennaio 2004, il divieto imposto dalle parti contraenti alle importazioni dal Belize di tonno rosso dell'Atlantico e di qualsiasi suo prodotto derivato.

(8) Gli sforzi compiuti dall'ICCAT per incoraggiare la Guinea equatoriale e la Sierra Leone a rispettare le misure di conservazione e di gestione del tonno rosso dell'Atlantico si sono rivelati infruttuosi.

(9) L'ICCAT ha raccomandato alle parti contraenti di adottare le misure opportune per introdurre un divieto d'importazione dalla Sierra Leone di tonno rosso dell'Atlantico e di qualsiasi suo prodotto derivato e per continuare a vietare le importazioni dalla Guinea equatoriale di tonno rosso dell'Atlantico e di qualsiasi suo prodotto derivato. Tali misure saranno abolite quando si sarà stabilito che le attività di pesca di tali paesi sono conformi alle misure dell'ICCAT. Esse dovrebbero pertanto essere applicate dalla Comunità europea, unica ad avere competenza in materia.

(10) Le misure suddette sono compatibili con gli impegni assunti dalla Comunità nell'ambito di altri accordi internazionali.

(11) A fini di trasparenza occorre abrogare il regolamento (CE) n. 2092/2000 e sostituirlo col presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento per « importazione» si intendono le procedure doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 15, lettere a) e b), e paragrafo 16, lettere da a) a f), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [1].

[1] GU L 249 del 4.10.2000, pag. 1.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 2

1. È vietata l'importazione nella Comunità di tonno rosso dell'Atlantico (Thunnus thynnus) originario della Guinea equatoriale e della Sierra Leone classificato ai codici NC ex 0301 99 90, 0302 35 00, ex 0302 70 00, 0303 45 00, ex 0303 80 00, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, ex 0304 20 45, ex 0304 90 97, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 80 e ex 0305 69 80.

2. È vietata l'importazione di qualsiasi prodotto trasformato a base del tonno rosso di cui al paragrafo 1 classificato ai codici NC ex 1604 14 11, ex 1604 14 16, ex 1604 14 18 e ex 1604 20 70.

Articolo 3

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 2, originari della Sierra Leone, quando si possa dimostrare in maniera soddisfacente per le autorità nazionali competenti che essi venivano inoltrati verso il territorio della Comunità alla data dell'entrata in vigore, e purché detti quantitativi vengano importati entro quattordici giorni a decorrere da tale data.

Articolo 4

1. Il regolamento (CE) n. 2092/2000 è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.

Per il Consiglio
Il Presidente
B. COWEN

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 827/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2004

che vieta l'importazione di tonno obeso dell'Atlantico (Thunnus obesus) originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 1036/2001

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La protezione delle risorse alieutiche, in quanto risorsa naturale esauribile, costituisce una necessità, sia sul piano degli equilibri biologici sia in una prospettiva di sicurezza alimentare globale.

(2) La Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (CICTA), della quale la Comunità è parte contraente, ha adottato nel 1998 la risoluzione 98-18 relativa alla cattura illegale, non dichiarata e non regolamentata di tonnidi da parte di grandi pescherecci nella zona di validità della convenzione.

(3) Gli stock in oggetto possono essere gestiti efficacemente dalle parti contraenti della CICTA, i cui pescatori sono obbligati a ridurre le catture di tonnidi soltanto se tutte le parti non contraenti che pescano il tonno obeso dell'Atlantico cooperano con la CICTA e rispettano le misure di conservazione e di gestione concordate.

(4) La CICTA ritiene che le navi del Belize, della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale, dell'Honduras, di Saint Vincent e Grenadine e della Sierra Leone procedano alla pesca del tonno obeso dell'Atlantico secondo modalità tali da compromettere l'efficacia delle misure prese da detta organizzazione a favore della conservazione della specie in causa. Questa conclusione si basa su dati relativi alla cattura, al commercio e alle attività delle navi.

(5) Le importazioni di tonno obeso dell'Atlantico originario del Belize, della Cambogia, della Guinea equatoriale, di Saint Vincent e Grenadine e dell'Honduras sono attualmente disciplinate dal regolamento (CE) n. 1036/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che vieta l'importazione di tonno obeso dell'Atlantico (Thunnus obesus) originario del Belize, della Cambogia, della Guinea equatoriale, di Saint Vincent e Grenadine e dell'Honduras ([1]).

(6) La CICTA ha preso atto del rafforzamento della cooperazione avviata con l'Honduras per la conservazione del tonno obeso dell'Atlantico. Nella riunione annuale del 2002 essa ha raccomandato di abrogare il divieto d'importazione di qualsiasi tipo di prodotto derivato dal tonno obeso dell'Atlantico, imposto dalle parti contraenti all'Honduras.

([1]) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 10.

(7) La CICTA ha preso atto dei progressi realizzati nella cooperazione avviata con il Belize e Saint Vincent e Grenadine per la conservazione del tonno obeso dell'Atlantico. Nella riunione annuale del 2003 essa ha deciso di abrogare a decorrere dal 1º gennaio 2004 i divieti d'importazione di qualsiasi tipo di prodotto derivato dal tonno obeso dell'Atlantico e originario dei due paesi.

(8) Gli sforzi compiuti dalla CICTA per incoraggiare la Bolivia, la Cambogia, la Georgia, la Guinea equatoriale e la Sierra Leone a rispettare le misure di conservazione e di gestione del tonno obeso dell'Atlantico si sono rivelati infruttuosi.

(9) La CICTA ha raccomandato alle parti contraenti di adottare le opportune misure per vietare l'importazione di qualsiasi tipo di prodotto derivato dal tonno obeso dell'Atlantico, originario della Bolivia, della Sierra Leone e della Georgia, e di continuare a vietare l'importazione di qualsiasi tipo di prodotto derivato dal tonno obeso dell'Atlantico, originario della Cambogia e della Guinea equatoriale. Tali misure saranno abolite quando si sarà stabilito che le attività di pesca di detti paesi sono conformi alle misure adottate dalla CICTA. È pertanto necessario che tali misure siano applicate dalla Comunità europea, la quale ha la competenza esclusiva in materia. Tuttavia, tenuto conto dei termini di notifica previsti dalla CICTA, il divieto d'importare tali prodotti originari della Georgia deve entrare in vigore soltanto il 1º luglio 2004.

(10) Tali misure sono compatibili con gli impegni assunti dalla Comunità europea nell'ambito di altri accordi internazionali.

(11) Per motivi di trasparenza occorre abrogare il regolamento (CE) n. 1036/2001, sostituendolo con il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento per « importazione» si intendono le procedure doganali di cui all'articolo 4, punti 15, lettere a) e b), e 16, lettere da a) ad f), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ([2]).

([2]) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 60/2004 (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 8).

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 2

1. È vietata l'importazione nella Comunità di tonno obeso dell'Atlantico (Thunnus obesus) originario della Bolivia, della Cambogia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone, classificato ai codici NC ex 0301 99 90, 0302 34 00, ex 0302 70 00, 0303 44 00, ex 0303 80 00, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, ex 0304 20 45, ex 0304 90 97, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 80 ed ex 0305 69 80.

2. È vietata l'importazione di qualsiasi prodotto trasformato, a base di tonno obeso dell'Atlantico di cui al paragrafo 1, classificato ai codici ex 1604 14 11, ex 1604 14 16, ex 1604 14 18 ed ex 1604 20 70.

3. È vietata l'importazione nella Comunità di tonno obeso dell'Atlantico (Thunnus obesus) originario della Georgia e classificato ai codici NC ex 0301 99 90, 0302 34 00, 0303 44 00, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, ex 0304 20 45, ex 0304 90 97, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 80, ex 0305 69 80.

4. È vietata l'importazione di qualsiasi prodotto trasformato, a base di tonno obeso dell'Atlantico di cui al paragrafo 3, classificato ai codici ex 1604 14 11, ex 1604 14 16, ex 1604 14 18 ed ex 1604 20 70.

Articolo 3

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 2 e originari della Bolivia, della Georgia e della Sierra Leone, quando si possa dimostrare, in maniera soddisfacente per le autorità nazionali competenti, che essi venivano inoltrati verso il territorio della Comunità alla data dell'entrata in vigore, e purché detti quantitativi siano importati entro 14 giorni a decorrere da tale data.

Articolo 4

1. Il regolamento (CE) n. 1036/2001 è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 2, paragrafi 3 e 4, si applica a decorrere dal 1º luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.

Per il Consiglio
Il Presidente
B. COWEN

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 828/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2004

che vieta l'importazione di pesce spada dell'Atlantico (Xiphias gladius) originario della Sierra Leone e abroga il regolamento (CE) n. 2093/2000

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Le risorse alieutiche, in quanto risorsa naturale esauribile, vanno tutelate tanto per preservare gli equilibri biologici quanto nell'ottica della sicurezza alimentare globale.

(2) La Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), della quale la Comunità europea è parte contraente, ha adottato nel 1995 un piano d'azione volto a garantire l'efficacia del programma di conservazione del pesce spada dell'Atlantico ai fini di un'efficace conservazione di tale specie.

(3) Gli stock in oggetto possono essere gestiti efficacemente dalle parti contraenti dell'ICCAT, i cui pescatori sono obbligati a ridurre le catture di pesce spada dell'Atlantico, soltanto se tutte le parti terze che pescano pesce spada dell'Atlantico coopereranno con l'ICCAT rispettandone le misure di conservazione e gestione.

(4) L'ICCAT ha stabilito, nel 1998 per il Belize e l'Honduras e nel 2002 per la Sierra Leone, che i metodi impiegati dalle navi di questi paesi per la pesca del pesce spada dell'Atlantico sono tali da compromettere l'efficacia delle misure da essa previste per la conservazione della specie in oggetto, corroborando la propria constatazione con dati relativi alla cattura, al commercio e all'osservazione di navi.

(5) Le importazioni di pesce spada dell'Atlantico originario del Belize e dell'Honduras sono attualmente disciplinate dal regolamento (CE) n. 2093/2000 del Consiglio, del 28 settembre 2000, che vieta l'importazione di pesce spada dell'Atlantico (Xiphias gladius) originario del Belize e dell'Honduras ([1]), che vieta le importazioni di pesce spada da questi due paesi.

(6) L'ICCAT ha riconosciuto che la cooperazione con l'Honduras per la conservazione del pesce spada dell'Atlantico si è rafforzata. Nella riunione annuale del 2001 essa ha raccomandato l'abolizione del divieto imposto dalle parti contraenti alle importazioni dall'Honduras di pesce spada dell'Atlantico e di qualsiasi suo prodotto derivato.

(7) L'ICCAT ha riconosciuto che la cooperazione con il Belize per la conservazione del pesce spada dell'Atlantico è migliorata. Nella riunione annuale del 2003 essa ha deciso di abolire, a decorrere dal 1º gennaio 2004, il divieto imposto dalle parti contraenti alle importazioni dal Belize di pesce spada dell'Atlantico e di qualsiasi suo prodotto derivato.

(8) Gli sforzi compiuti dall'ICCAT per incoraggiare la Sierra Leone a rispettare le misure di conservazione e di gestione del pesce spada dell'Atlantico si sono rivelati infruttuosi.

(9) L'ICCAT ha raccomandato alle parti contraenti di adottare le misure opportune per introdurre un divieto d'importazione di tali prodotti, e di qualsiasi prodotto derivato, dalla Sierra Leone. Tali misure saranno abolite quando si sarà stabilito che le attività di pesca di tale paese sono conformi alle misure dell'ICCAT. Esse devono pertanto essere applicate dalla Comunità europea, unica ad avere competenza in materia.

(10) Le misure suddette sono compatibili con gli impegni assunti dalla Comunità nell'ambito di altri accordi internazionali.

(11) A fini di trasparenza occorre abrogare il regolamento (CE) n. 2093/2000 e sostituirlo col presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento per « importazione» si intendono le procedure doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 15, lettere a) e b), e paragrafo 16, lettere da a) a f), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ([2]).

([1]) GU L 249 del 4.10.2000, pag. 3.

([2]) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 60/2004 (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 8).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 2

1. È vietata l'importazione nella Comunità di pesce spada dell'Atlantico (Xiphias gladius) originario della Sierra Leone classificato ai codici NC ex 0301 99 90, 0302 69 87, ex 0303 70 00, 0303 79 87, ex 0303 80 00, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, 0304 20 87, 0304 90 65, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 80 e ex 0305 69 80.

2. È vietata l'importazione di qualsiasi prodotto trasformato a base del pesce spada di cui al paragrafo 1 classificato ai codici NC ex 1604 19 91, ex 1604 19 98 e ex 1604 20 90.

Articolo 3

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 2, originari della Sierra Leone, quando si possa dimostrare in maniera soddisfacente per le autorità nazionali competenti che essi venivano inoltrati verso il territorio della Comunità alla data dell'entrata in vigore, e purché detti quantitativi vengano importati entro quattordici giorni a decorrere da tale data.

Articolo 4

1. Il regolamento (CE) n. 2093/2000 è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.

Per il Consiglio
Il Presidente
B. COWEN

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURCE — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 829/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2004

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria delle modifiche al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006 nonché alla decisione 2001/179/CE che fissa le modalità per la concessione alla Guinea-Bissau di un contributo finanziario nel settore della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ([1]),

considerando quanto segue:

(1) Secondo quanto previsto dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau ([2]), (accordo sulla pesca) le due parti si sono riunite nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 11 del suddetto accordo. Scopo della riunione era analizzare tutti gli aspetti relativi all'attuazione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo sulla pesca per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006 ([3]) e della decisione 2001/179/CE ([4]), per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire negli stessi.

(2) In esito a tale riunione, il 20 maggio 2003 è stato firmato uno scambio di lettere che fissa alcuni cambiamenti concernenti gli aspetti tecnici nonché le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo sulla pesca e dalla decisione 2001/179/CE.

(3) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri basandosi sulla ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo.

(4) È nell'interesse della Comunità approvare un accordo in forma di scambio di lettere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria delle modifiche al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006 nonché alla decisione 2001/179/CE che fissa le modalità per la concessione alla Guinea-Bissau di un contributo finanziario nel settore della pesca.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

1. Le possibilità di pesca fissate dall'accordo sulla pesca sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) pesca di gamberetti:

— Italia	1 776 tsl
— Spagna	1 421 tsl
— Portogallo	1 066 tsl
— Grecia	137 tsl

b) pesca di pesci/cefalopodi:

— Spagna	3 143 tsl
— Italia	786 tsl
— Grecia	471 tsl

c) tonniere con reti da circuizione:

— Spagna	20 unità
— Francia	19 unità
— Italia	1 unità

d) navi con lenze a canna e navi con palangari di superficie:

— Spagna	21 unità
— Francia	5 unità
— Portogallo	4 unità

2. Se le domande di licenza degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

([1]) Parere espresso l'1.4.2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
([2]) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 33.
([3]) GU L 19 del 22.1.2002, pag. 35.
([4]) GU L 66 dell'8.3.2001, pag. 33.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito dell'accordo sulla pesca sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni riserva catturati nella zona di pesca della Guinea-Bissau secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione ([1]).

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. WALSH

([1]) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

relativo all'applicazione provvisoria delle modifiche al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006 nonché alla decisione 2001/179/CE che fissa le modalità per la concessione alla Guinea-Bissau di un contributo finanziario nel settore della pesca

A. *Lettera del governo della Repubblica di Guinea-Bissau*

Signor,

In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006, siglato il 30 maggio 2001, nonché alle modalità di attuazione fissate dalla decisione del Consiglio del 26 febbraio 2001 (GU L 66 dell'8.3.2001) e alle conclusioni della riunione della commissione mista del 19 e 20 maggio 2003, mi pregio informarLa che il governo della Repubblica di Guinea-Bissau è disposto ad applicare al protocollo le modifiche in appresso indicate, a titolo provvisorio, a decorrere dal 16 giugno 2003, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 9 dello stesso, a condizione che la Comunità sia disposta a fare altrettanto.

1. A decorrere dal 16 giugno 2004 e fino alla scadenza del protocollo, le possibilità di pesca concesse ogni anno ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo sono fissate come segue:

   a) pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca di gamberetti: 4 400 tonnellate di stazza lorda (tsl);

   b) pescherecci congelatori per traino, adibiti alla pesca di pesci e cefalopodi: 4 400 tonnellate di stazza lorda tsl;

   c) navi tonniere congelatrici con reti da circuizione: 40 unità;

   d) navi tonniere con lenze a canna e pescherecci con palangari di superficie: 30 unità.

2. Durante il periodo dal 16.6.2003 al 15.6.2004 le due parti si accordano la possibilità di scambiarsi i diritti di pesca tra le prime due categorie (pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca di gamberetti e pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca di pesci e cefalopodi) per garantire la flessibilità necessaria ai fini di una migliore utilizzazione del protocollo di pesca.

3. A decorrere dal 16 giugno 2004 la contropartita finanziaria di cui all'articolo 9 dell'accordo è fissata a 7 260 000 EUR all'anno.

4. Le azioni di sostegno nel settore della pesca saranno finanziate utilizzando le risorse finanziarie disponibili a titolo della decisione del Consiglio del 26 febbraio 2001 (3 250 000 EUR). La Commissione verserà dette risorse finanziarie, previa approvazione della relazione concernente l'esecuzione della prima quota (azione ad hoc del 26.2.2001) e a titolo di anticipo per la realizzazione delle azioni programmate congiuntamente, fino ad un totale di 3 250 000 EUR. I trasferimenti saranno decisi d'accordo fra le parti secondo le modalità in appresso indicate.

5. Le azioni di sostegno nel settore della pesca previste dal protocollo sulla pesca (articolo 4) nonché dalla decisione del 26 febbraio 2001 e le corrispondenti risorse finanziarie sono riprogrammate sulla base dei seguenti principi:

   a) finanziamento di un programma scientifico o tecnico della Guinea-Bissau destinato a migliorare le conoscenze alieutiche e il controllo dell'evoluzione dello stato delle risorse nella zona di pesca della Guinea-Bissau, nonché il funzionamento del laboratorio di ricerca applicata sulla pesca, in particolare per quanto concerne il miglioramento delle condizioni sanitarie nel settore della pesca;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) sostegno istituzionale al ministero responsabile per la pesca, compresa l'assistenza tecnica necessaria per l'istituzione e il controllo delle predette azioni, nonché il finanziamento di borse di studio e di tirocini di formazione pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca. Tali borse possono essere altresì utilizzate in qualsiasi Stato legato alla Comunità da un accordo di cooperazione. Su richiesta delle autorità della Guinea-Bissau, una parte della somma può essere utilizzata per coprire le spese di partecipazione a riunioni internazionali o a tirocini nel settore della pesca, nonché per l'organizzazione di seminari sulla pesca in Guinea-Bissau.

c) sostegno agli investimenti nel settore della pesca artigianale;

d) sorveglianza marittima (acquisto di attrezzature, spese di funzionamento per la sorveglianza, assistenza tecnica, noleggio di materiale e azioni in materia di sorveglianza con altri paesi o organizzazioni della regione e/o con l'Unione europea), compresa l'eventuale assunzione delle spese relative all'istituzione di un sistema di controllo via satellite (SCP) delle navi da pesca.

La programmazione tecnica e finanziaria di queste azioni sarà stabilita di comune accordo tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Commissione europea per quote annuali, entro le seguenti date: 16.6.2004 e 16.6.2005. I relativi pagamenti saranno subordinati alla presentazione da parte del governo della Repubblica di Guinea-Bissau di una dettagliata relazione di esecuzione e all'approvazione della stessa da parte della Commissione europea.

6. La Repubblica di Guinea-Bissau si impegna inoltre a rivedere tutti gli accordi in vigore (bilaterali e/o privati) diversi da quelli conclusi con i paesi membri dell'UEMOA, al fine di:

— ridurre lo sforzo di pesca per i segmenti sovrasfruttati, tra cui la pesca dei gamberetti,

— garantire il rispetto dell'articolo 3 del protocollo, secondo cui «le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque della Guinea-Bissau, sulla base dei principi di non discriminazione tra le diverse flotte presenti in tali acque.»,

— congelare nuovi accordi bilaterali e privati per le modalità di pesca previste dall'accordo tra la CE e la Repubblica di Guinea-Bissau, fino ad accordo tra le parti.

La revisione e la rinegoziazione degli accordi di pesca al fine di allinearne la contropartita finanziaria a quella prevista dall'accordo con la Comunità europea o la denuncia degli stessi dovrà essere ultimata entro il 16.6.2004.

L'inosservanza di tali impegni autorizzerà l'altra parte a denunciare automaticamente l'accordo e ad annullare i trasferimenti finanziari a decorrere dalla data di denuncia.

7. Inoltre, ai fini del completamento delle azioni di sostegno da realizzare nell'ambito della prima quota prevista ai sensi della decisione del 26 febbraio 2001, il governo della Repubblica di Guinea-Bissau trasferirà irrevocabilmente su un conto a doppia firma gestito dal Segretariato di Stato per la pesca e dalla delegazione della Commissione europea a Bissau, entro il 15.10.2003, gli importi ancora da utilizzare per l'esecuzione finanziaria della prima quota di cui alla predetta decisione (1 782 655 EUR).

I trasferimenti futuri concernenti le azioni di sostegno nel settore della pesca saranno effettuati dalla Commissione europea direttamente su tale conto.

8. Al secondo comma del punto 5.3 dell'allegato al protocollo sulla pesca è aggiunta la seguente frase:«Se la campagna di pesca non dura più di 1 mese il contributo degli armatori sarà limitato al pagamento di un mese di salario (400 EUR)»

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica di Guinea-Bissau

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

B. *Lettera della Comunità*

Signor,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Signor,

1. In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006, siglato il 30 maggio 2001, nonché alle modalità di attuazione fissate dalla decisione del Consiglio del 26 febbraio 2001 (GU L 66 dell'8.3.2001) e alle conclusioni della riunione della commissione mista del 19 e 20 maggio 2003, mi pregio informarLa che il governo della Repubblica di Guinea-Bissau è disposto ad applicare al protocollo le modifiche in appresso indicate, a titolo provvisorio, a decorrere dal 16 giugno 2003, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 9 dello stesso, a condizione che la Comunità sia disposta a fare altrettanto.

   a) A decorrere dal 16 giugno 2004 e fino alla scadenza del protocollo, le possibilità di pesca concesse ogni anno ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo sono fissate come segue:

   b) pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca di gamberetti: 4 400 tonnellate di stazza lorda (tsl);

   c) pescherecci congelatori per traino, adibiti alla pesca di pesci e cefalopodi: 4 400 tonnellate di stazza lorda (tsl);

   d) navi tonniere congelatrici con reti da circuizione: 40 unità;

2. navi tonniere con lenze a canna e pescherecci con palangari di superficie: 30 unità.

3. Durante il periodo dal 16.6.2003 al 15.6.2004 le due parti si accordano la possibilità di scambiarsi i diritti di pesca tra le due prime categorie (pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca di gamberetti e pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca di pesci e cefalopodi) per garantire la flessibilità necessaria ai fini di una migliore utilizzazione del protocollo di pesca.

4. A decorrere dal 16 giugno 2004 la contropartita finanziaria di cui all'articolo 9 dell'accordo è fissata a 7 260 000 EUR all'anno.

5. Le azioni di sostegno nel settore della pesca saranno finanziate utilizzando le risorse finanziarie disponibili a titolo della decisione del Consiglio del 26 febbraio 2001 (3 250 000 EUR). La Commissione verserà dette risorse finanziarie, previa approvazione della relazione concernente l'esecuzione della prima quota (azione ad hoc del 26.2.2001) e a titolo di anticipo per la realizzazione delle azioni programmate congiuntamente, fino ad un totale di 3 250 000 EUR. I trasferimenti saranno decisi d'accordo fra le parti secondo le modalità in appresso indicate.

   a) Le azioni di sostegno nel settore della pesca previste dal protocollo sulla pesca (articolo 4) nonché dalla decisione del 26 febbraio 2001 e le corrispondenti risorse finanziarie sono riprogrammate sulla base dei seguenti principi:

   b) finanziamento di un programma scientifico o tecnico della Guinea-Bissau destinato a migliorare le conoscenze alieutiche e il controllo dell'evoluzione dello stato delle risorse nella zona di pesca della Guinea-Bissau, nonché il funzionamento del laboratorio di ricerca applicata sulla pesca, in particolare per quanto concerne il miglioramento delle condizioni sanitarie nel settore della pesca;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) sostegno istituzionale al ministero competente per la pesca, compresa l'assistenza tecnica necessaria per l'istituzione e il controllo delle predette azioni, nonché il finanziamento di borse di studio e di tirocini di formazione pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca. Tali borse possono essere altresì utilizzate in qualsiasi Stato legato alla Comunità da un accordo di cooperazione. Su richiesta delle autorità della Guinea-Bissau, una parte della somma può essere utilizzata per coprire le spese di partecipazione a riunioni internazionali o a tirocini nel settore della pesca, nonché per l'organizzazione di seminari sulla pesca in Guinea-Bissau.

d) sostegno agli investimenti nel settore della pesca artigianale;

sorveglianza marittima (acquisto di attrezzature, spese di funzionamento per la sorveglianza, assistenza tecnica, noleggio di materiale e azioni in materia di sorveglianza con altri paesi o organizzazioni della regione e/o con l'Unione europea), compresa l'eventuale assunzione delle spese relative all'istituzione di un sistema di controllo via satellite (SCP) delle navi da pesca.

6. La programmazione tecnica e finanziaria di queste azioni sarà stabilita di comune accordo tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Commissione europea per quote annuali, entro le seguenti date: 16.6.2004 e 16.6.2005. I relativi pagamenti saranno subordinati alla presentazione da parte del governo della Repubblica di Guinea-Bissau di una dettagliata relazione di esecuzione e all'approvazione della stessa da parte della Commissione europea.

— La Repubblica di Guinea-Bissau si impegna inoltre a rivedere tutti gli accordi in vigore (bilaterali e/o privati) diversi da quelli conclusi con i paesi membri dell'UEMOA, al fine di:

— ridurre lo sforzo di pesca per i segmenti sovrasfruttati, tra cui la pesca dei gamberetti,

— garantire il rispetto dell'articolo 3 del protocollo, secondo cui "le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque della Guinea-Bissau, sulla base dei principi di non discriminazione tra le diverse flotte presenti in tali acque."

congelare nuovi accordi bilaterali e privati per le modalità di pesca previste dall'accordo tra la CE e la Repubblica di Guinea-Bissau, fino ad accordo tra le parti.

La revisione e la rinegoziazione degli accordi di pesca al fine di allinearne la contropartita finanziaria a quella prevista dall'accordo con la Comunità europea o la denuncia degli stessi dovrà essere ultimata entro il 16.6.2004.

7. L'inosservanza di tali impegni autorizzerà l'altra parte a denunciare automaticamente l'accordo e ad annullare i trasferimenti finanziari a decorrere dalla data di denuncia dello stesso.

Inoltre, ai fini del completamento delle azioni di sostegno da realizzare nell'ambito della prima quota prevista ai sensi della decisione del 26 febbraio 2001, il governo della Repubblica di Guinea-Bissau trasferirà irrevocabilmente su un conto a doppia firma gestito dal Segretariato di Stato per la pesca e dalla delegazione della Commissione europea a Bissau, entro il 15.10.2003, gli importi ancora da utilizzare per l'esecuzione finanziaria della prima quota di cui alla predetta decisione (1 782 655 EUR).

8. I trasferimenti futuri concernenti le azioni di sostegno nel settore della pesca saranno effettuati dalla Commissione europea direttamente su tale conto.

"Al secondo comma del punto 5.3 dell'allegato al protocollo sulla pesca è aggiunta la seguente frase:"

Se la campagna di pesca non dura più di 1 mese il contributo degli armatori sarà limitato al pagamento di un mese di salario (400 EUR)»

Mi pregio confermarLe l'accordo della Comunità su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 830/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2004

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 15, secondo comma, dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea («accordo») [2], le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo di applicazione del protocollo ad esso allegato.

(2) In seguito a questi negoziati, il 27 giugno 2003 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008.

(3) È opportuno definire il metodo di attribuzione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri basandosi sul criterio di ripartizione tradizionale nell'ambito dell'accordo.

(4) È nell'interesse della Comunità approvare il protocollo precitato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento [3].

Articolo 2

1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo per il 2004 sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:

a) pesca di gamberetti:
   — Spagna: 1 050 tsl
   — Portogallo: 300 tsl
   — Grecia: 150 tsl

b) tonniere con reti a circuizione:
   — Francia: 17 unità
   — Spagna: 17 unità

c) tonniere con lenze e canne:
   — Francia: 7 unità
   — Spagna: 7 unità

d) pescherecci con palangari di superficie:
   — Spagna: 8
   — Portogallo: 1.

2. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo per la pesca di pesci e cefalopodi per il 2004 sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:

— Spagna: 844 tsl

— Italia: 750 tsl

— Grecia: 906 tsl.

3. Se, a decorrere dal 2005, le possibilità di pesca vengono aumentate rispetto al 2004, a norma dell'articolo 1 del protocollo, tali aumenti sono ripartiti proporzionalmente alle possibilità di pesca per il 2004 di cui sopra.

4. Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

[1] Parere reso il 1º aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[2] GU L 111 del 27.4.1983, pag. 1.
[3] GU L 99 del 3.4.2004, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. WALSH

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 831/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 973/2001 che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ([1]),

considerando quanto segue:

(1) La commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico («ICCAT») e la commissione per il tonno dell'Oceano Indiano («IOTC») hanno adottato diverse raccomandazioni su misure tecniche che sono state recepite nel diritto comunitario mediante il regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori ([2]).

(2) Nel corso della diciassettesima riunione nel 2001 e della tredicesima riunione straordinaria nel 2002 l'ICCAT ha raccomandato l'adozione di alcune nuove misure tecniche per taluni stock di grandi migratori dell'Atlantico e del Mediterraneo. Queste raccomandazioni sono obbligatorie per la Comunità ed è opportuno pertanto attuarle.

(3) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 973/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 973/2001 è modificato come segue:

1) All'articolo 3, paragrafo 4, i termini «fino al 31 dicembre 2002» sono soppressi.

2) L'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. È vietata la pesca del tonno rosso con reti da circuizione nel Mediterraneo durante il periodo compreso tra il 16 luglio e il 15 agosto di ogni anno.»

3) Sono aggiunti gli articoli seguenti:

«*Articolo 5 bis*

1. Gli Stati membri stabiliscono ogni anno un programma di campionamento per la valutazione del numero, in base alla taglia, dei tonni rossi catturati, tra l'altro, facendo ricorso a osservatori scientifici a bordo di pescherecci o presso gli allevamenti.

2. Gli Stati membri trasmettono il loro programma al comitato permanente della ricerca e delle statistiche ai fini dell'autenticazione e una copia alla Commissione.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 1º luglio di ogni anno una relazione che valuta i risultati dei programmi di cui al paragrafo 1 attuati nel corso dell'anno precedente.

Articolo 5 ter

1. Gli Stati membri attuano nel 2003 e nel 2004 un piano volto a ridurre le catture di novellame di tonno rosso nel Mediterraneo ed assicurare il rispetto della taglia minima applicabile al tonno rosso di cui all'articolo 6.

2. Gli Stati membri attuano nel 2003 e nel 2004 un programma scientifico per l'identificazione dei diversi tipi di pesca del tonno rosso nonché la composizione in termini di taglia delle loro catture rispettive, includendo nelle loro stime i dati storici disponibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 settembre di ogni anno, le misure da essi adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 nonché i risultati dell'attuazione del piano specifico.»

4) All'articolo 7, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il comma precedente non si applica tuttavia alle specie di cui all'allegato IV, catturate accidentalmente ed entro un massimo del 15 %, espresso in numero d'individui, dei quantitativi sbarcati. Nel caso del tonno rosso, tale margine di tolleranza è fissato al 10 % del numero di individui per sbarco delle catture totali di tonno rosso o al suo equivalente in percentuale di peso.»

5) I paragrafi 5 e 6 dell'articolo 9 sono abrogati.

6) L'articolo 10, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

«5. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 15 maggio di ogni anno, l'elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano alla pesca selettiva dell'alalunga dell'Atlantico settentrionale. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 maggio di ogni anno.»

([1]) Parere espresso il 13 gennaio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
([2]) GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

7) È inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 12 bis*

1. Gli Stati membri auspicano che, nella misura del possibile, gli squali vivi catturati accidentalmente e, in particolare, il novellame siano rimessi in acqua.

2. Gli Stati membri auspicano la riduzione dei rigetti in mare degli squali.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. WALSH

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 832/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ([1]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

([1]) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 aprile 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	120,2
	204	75,8
	212	120,5
	999	105,5
0707 00 05	052	124,9
	096	84,2
	999	104,6
0709 90 70	052	108,4
	204	66,7
	999	87,6
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	32,8
	204	38,7
	212	102,8
	220	40,2
	400	44,8
	600	30,7
	624	59,9
	999	50,0
0805 50 10	528	68,5
	999	68,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	86,1
	400	139,9
	404	107,5
	508	68,0
	512	71,1
	524	68,3
	528	77,2
	720	97,4
	804	102,4
	999	90,9
0808 20 50	388	82,7
	512	73,2
	524	83,4
	528	75,3
	720	39,9
	804	119,3
	999	79,0

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 833/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 449/2000 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia e che accetta l'impegno proposto da un produttore esportatore della Repubblica ceca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ([1]), in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. **FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO**

(1) Il 29 maggio 1999 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, l'apertura di un procedimento antidumping ([2]) relativo alle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile (il «prodotto in esame») originari del Brasile, della Croazia, della Repubblica ceca, della Repubblica federale di Iugoslavia, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia.

(2) Il procedimento ha portato all'istituzione, nel febbraio 2000 con il regolamento (CE) n. 449/2000 della Commissione ([3]), di dazi antidumping provvisori nei confronti del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia volti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.

(3) Con lo stesso regolamento, la Commissione ha accettato l'impegno offerto da un produttore esportatore della Repubblica ceca, la Moravske Zelezárny a.s. (Moravske). Alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 449/2000, le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originarie della società in questione sono state esentate dai dazi antidumping provvisori di cui sopra, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento stesso.

(4) Successivamente, con il regolamento (CE) n. 1784/2000 del Consiglio ([4]), sono stati istituiti dazi definitivi nei confronti del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia. Fatte salve le condizioni in esso stabilite, anche tale regolamento concedeva alle merci fabbricate ed esportate nella Comunità dalla Moravske un'esenzione dai dazi antidumping definitivi, in considerazione del fatto che un impegno di questa società era già stato accettato nella fase provvisoria del procedimento.

B. **VIOLAZIONI DELL'IMPEGNO**

1. **Obblighi della società di cui è stato accettato l'impegno**

(5) L'impegno offerto nel presente caso impone alla società interessata, tra l'altro, di esportare il prodotto in esame nella Comunità a prezzi non inferiori a determinati livelli minimi (minimum import price levels = MIP) specificati nell'impegno stesso. La società si impegna anche a non eludere l'impegno mediante accordi di compensazione con un'altra parte tali da far sì che il prezzo netto pagato dal primo acquirente indipendente nella Comunità sia inferiore ai MIP.

(6) Inoltre, per consentire un efficace controllo dell'impegno, la Moravske è tenuta ad inviare alla Commissione europea relazioni trimestrali su tutte le vendite all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità europea. Tali relazioni devono riportare i dettagli di tutte le fatture emesse durante il periodo interessato per le vendite effettuate nel quadro dell'impegno e per le quali è chiesta l'esenzione dai dazi antidumping. I dati forniti in queste relazioni sulle vendite devono essere completi ed esatti.

(7) Affinché la conformità con l'impegno fosse garantita, la Moravske ha anche acconsentito che presso i propri stabilimenti potessero essere effettuati sopralluoghi volti a verificare l'accuratezza e la veridicità dei dati forniti nelle relazioni trimestrali. Su queste premesse, nel settembre 2003 è stato effettuato un sopralluogo di verifica presso la sede della Moravske nella Repubblica ceca.

2. **Risultati del sopralluogo di verifica**

(8) Durante il sopralluogo presso la Moravske, dalle fatture di esportazione e dalle relazioni sulle vendite interessate dall'impegno, è emerso che le vendite di determinati tipi del prodotto in esame ad un particolare acquirente della Comunità sarebbero state effettuate a prezzi conformi ai MIP, mentre le vendite di prodotti non soggetti alle misure antidumping allo stesso acquirente sarebbero state effettuate a livelli di prezzo notevolmente inferiori ai prezzi medi di vendita praticati dalla Moravske per

([1]) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
([2]) GU C 151 del 29.5.1999, pag. 21.
([3]) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 3.
([4]) GU L 208 del 18.8.2000, pag. 8.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

questi altri prodotti venduti ad altri acquirenti della Comunità. Le merci interessate dall'impegno erano successivamente state rivendute dall'acquirente della Comunità ad una seconda società in un altro Stato membro.

(9) Durante il sopralluogo è stato asserito che il livello dei MIP non avrebbe consentito alla Moravske di essere competitiva per alcuni modelli di accessori nel secondo Stato membro. La Moravske ha ammesso l'esistenza di un sistema di compensazione incrociata tra prodotti inclusi nell'impegno e prodotti esclusi dal campo di applicazione delle misure antidumping, che consentiva alla Moravske di vendere questi modelli a prezzi netti (cioè compensati) inferiori ai MIP. Le vendite della Moravske così effettuate non erano pertanto conformi ai termini dell'impegno.

(10) Dopo essere stata avvisata del sopralluogo, la società aveva controllato le relazioni trimestrali sulle vendite interessate dall'impegno già presentate alla Commissione. Appena prima del sopralluogo, la società ha informato la Commissione di aver rilevato che sedici fatture riguardanti vendite effettuate alla Comunità nei termini dell'impegno erano state omesse dalle relazioni trimestrali sulle vendite. L'errore era stato attribuito al programma informatico di contabilità della società. Inoltre, sulla base di informazioni ricevute da un'autorità doganale comunitaria, nel corso del sopralluogo la Commissione ha rilevato che un'altra fattura relativa a vendite nella Comunità non era stata inclusa nella relativa relazione trimestrale delle vendite interessate dall'impegno. È stato stabilito che la fattura in questione era stata omessa a causa dell'inserimento per quella fattura di un codice di paese destinatario inesatto nel sistema contabile della società.

(11) Benché nessuna delle diciassette fatture mancanti riguardasse operazioni di vendita a società con cui la Moravske aveva accordi di compensazione e benché tali vendite fossero apparentemente conformi ai MIP, restava il fatto che il sistema contabile della società non era riuscito a selezionare correttamente le fatture da inserire nelle relazioni relative all'impegno. La società non aveva quindi ottemperato all'obbligo di presentare relazioni complete su tutte le sue vendite.

3. **Violazioni dell'impegno**

(12) Si è ritenuto che il sistema di compensazioni individuato violasse l'impegno. Anche la mancata indicazione di tutte le operazioni di vendita alla Comunità è stata ritenuta una violazione dell'impegno. La società è stata pertanto informata per iscritto dei principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva ritirare l'accettazione dell'impegno e raccomandare l'imposizione dei dazi antidumping definitivi.

(13) Entro i termini stabiliti, la società ha inviato osservazioni scritte e ha chiesto e ottenuto un'audizione.

(14) Nel quadro di questa procedura amministrativa, la società ha anche chiesto una copia della relazione interna dei servizi della Commissione sul sopralluogo di verifica, affermando di non poter adeguatamente difendere i propri interessi senza disporre di tale documento. Tuttavia, conformemente a quanto disposto all'articolo 8, paragrafo 9, e all'articolo 20 del regolamento 384/96, la società è stata informata per iscritto di tutti i fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva adottare la presente decisione e le è stata data un'adeguata possibilità di presentare le proprie osservazioni su tali fatti e considerazioni prima dell'adozione della presente decisione. La società ha ricevuto dunque tutte le informazioni necessarie a consentirle di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. La richiesta non è stata pertanto accolta. Una richiesta di accesso alla relazione sul sopralluogo, presentata i sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), è attualmente trattata come previsto da detto regolamento.

(15) Riguardo al sistema di compensazioni, è stato affermato che l'entità delle compensazioni concesse all'acquirente in questione nel 2002 era trascurabile rispetto al totale delle esportazioni di tutti i prodotti della società nella Comunità e che quindi non vi era stata una violazione rilevante. È stato inoltre affermato che il ritiro dell'accettazione dell'impegno a seguito di questo sistema di compensazioni era sproporzionato all'azione della società.

(16) L'argomentazione relativa alla rilevanza non può essere accettata, dal momento che la finalità dichiarata del sistema di compensazioni era di consentire alla Moravske di vendere i propri prodotti in un determinato Stato membro a prezzi inferiori ai MIP, cioè a livelli di prezzo pregiudizievoli. Inoltre una violazione di questo tipo, anche quando riguardi un solo acquirente in un solo Stato membro (o anche un'unica operazione di vendita), interrompe chiaramente quella relazione di fiducia che è in origine alla base dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione europea.

(17) Sempre rispetto alla rilevanza e alla proporzionalità, occorre anche ricordare che la giurisprudenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha confermato che qualsiasi violazione di un impegno è sufficiente per consentire alla Commissione di revocare la sua accettazione dell'impegno ([2]).

(18) Per quanto attiene alle fatture mancanti nelle relazioni alla Commissione sulle vendite, la Moravske ha citato un'altro caso antidumping in cui l'accettazione dell'impegno di una società norvegese era stata ritirata per il mancato rispetto dei termini previsti ([3]). La società norvegese in questione aveva successivamente chiesto e ottenuto un riesame provvisorio parziale delle misure antidumping/compensative ad essa applicabili. A seguito di una nuova inchiesta dei servizi della Commissione, un nuovo impegno della società in questione era stato accettato circa tre anni dopo il ritiro dell'accettazione dell'impegno originario.

([1]) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
([2]) Tribunale di primo grado, Sentenza del 30 marzo 2000, Causa T-51/96, Miwon Co. Ltd contro Consiglio.
([3]) Salmoni dell'atlantico d'allevamento originari della Norvegia. Regolamento (CE) n. 322/2002 del Consiglio, GU L 51 del 22.2.2002, pag. 1.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

(19) A tale proposito la Moravske ha sottolineato che uno dei motivi per cui il nuovo impegno della società norvegese era stato accettato era connesso al miglioramento del suo sistema contabile. La Moravske si è dichiarata anch'essa disposta a migliorare il proprio sistema contabile così da scongiurare nuove eventuali omissioni di fatture e ha chiesto di poter quindi usufruire del medesimo «beneficio» concesso all'esportatore norvegese.

(20) In risposta a tale osservazione, occorre in primo luogo chiarire che i due casi non sono uguali. L'accettazione dell'impegno della società norvegese era stata ritirata a causa di una violazione e solo diversi anni più tardi, e dopo che un'inchiesta aveva determinato che nel frattempo le circostanze erano cambiate, è stato accettato un altro impegno da parte di questa società. Si era inoltre tenuto conto di diversi elementi che avevano indotto la Commissione a ritenere che la medesima violazione non si sarebbe più verificata (i miglioramenti del sistema contabile della società norvegese rappresentavano solo un aspetto della valutazione globale).

(21) Riguardando la violazione di un impegno attualmente in vigore, la situazione della Moravske è quindi diversa da quella citata. Su ciò che la società farebbe in futuro, qualora la Commissione evitasse di ritirare l'accettazione dell'impegno, è possibile formulare solo ipotesi che non possono essere considerate elementi sufficienti a bloccare la procedura amministrativa in corso.

(22) La Moravske ha inoltre osservato che due delle società che avevano presentato la denuncia che aveva condotto alle misure antidumping in vigore avevano spostato la produzione del prodotto in esame al di fuori della Comunità. La società sosteneva dunque che le misure non fossero più necessarie, dal momento che non esisteva un'industria comunitaria da difendere, e che non fosse nell'interesse della Comunità imporre nuovamente un dazio antidumping sulle importazioni della Moravske.

(23) A tale proposito, la Commissione ha contattato le società che nel procedimento costituivano l'industria comunitaria, le quali hanno confermato che non si era verificato un significativo trasferimento della produzione del prodotto in esame al di fuori della Comunità. Anche qualora le affermazioni relative al trasferimento della produzione fossero risultate esatte, sarebbe comunque rimasto il fatto che la Moravske ha violato il suo impegno e che quindi l'accettazione dell'impegno stesso può essere ritirata immediatamente.

C. **MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 449/2000 DELLA COMMISSIONE**

(24) Alla luce di quanto sopra, occorre sopprimere l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 449/2000 della Commissione che accetta l'impegno della Moravske Zelezárny a.s. e rinumerare opportunamente gli articoli 3 e 4 del regolamento stesso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È ritirata l'accettazione dell'impegno proposto dalla Moravske Zelezárny a.s..

Articolo 2

1. L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 449/2000 della Commissione è soppresso.

2. L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 449/2000 della Commissione è rinumerato «Articolo 2».

3. L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 449/2000 della Commissione è rinumerato «Articolo 3».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2004.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 834/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ([1]), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio elenca le specie animali e vegetali il cui commercio è soggetto a restrizioni o a controlli. Tali elenchi comprendono le liste riportate negli allegati della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (di seguito: «la convenzione CITES»).

(2) L'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio comprende le specie elencate nell'appendice I della convenzione per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve: Varanus nebulosus deve pertanto figurare in tale allegato.

(3) Le modifiche dell'appendice III della convenzione, apportate a norma dell'articolo XVI della convenzione medesima, devono essere riprese nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e nelle «Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D». In particolare, è necessario includere l'Argentina, l'Australia, l'Indonesia, il Messico, la Nuova Zelanda e il Perù tra gli Stati di origine delle specie che figurano nell'appendice III della convenzione.

(4) L'annotazione relativa ad alcune specie di corallo deve essere modificata per includere alcuni termini della risoluzione CITES conf. 11.10 relativi alle definizioni di sabbia corallina e di frammenti di corallo, in conformità della definizione di «esemplari» data all'articolo 2, lettera t) del regolamento (CE) n. 338/97; l'annotazione relativa ad Aloe spp. deve fare espressamente riferimento alle specie incluse nell'allegato A; l'annotazione relativa a Guaiacum spp. deve essere modificata per designare le parti e i prodotti derivati stabiliti durante la 12ª conferenza.

(5) In base ai criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 338/97, il gruppo di consulenza scientifica ha stabilito che determinate specie devono essere eliminate dall'elenco degli animali la cui importazione nella Comunità è soggetta a monitoraggio in considerazione delle quantità interessate e che invece determinate altre specie devono essere aggiunte a tale elenco.

(6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 338/97.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche istituito a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è modificato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

([1]) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1497/2003 della Commissione (GU L 215 del 27.8.2003, pag. 3).

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è modificato come segue.

1) Nelle «Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D» sono inserite le voci seguenti alla nota n. 9:

   a) «AR (Argentina)» e «AU (Australia)» prima della voce «BO (Bolivia)»;

   b) «ID (Indonesia)» dopo la voce «IN (India)»;

   c) «MX (Messico)» dopo la voce «MU (Mauritius)»;

   d) «NZ (Nuova Zelanda)» e «PE (Perù)» dopo la voce «NP (Nepal)».

2) La colonna denominata «allegato A» è modificata come segue:

   il regno animale (FAUNA), tipo: CHORDATA, classe: REPTILIA, ordine: SAURIA è modificato come segue:

   in riferimento alla famiglia «Varanidae», la voce «Varanus nebulosus» è inserita dopo la voce «Varanus komodoensis».

3) La colonna denominata «allegato B» è modificata come segue:

   a) nel regno animale (FAUNA)

      tipo: CNIDARIA, le parole «(I fossili non sono soggetti alle misure del regolamento)» sono sostituite sempre dal testo seguente:

   «Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

   Fossili

   Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline.

   Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm di diametro.»

   b) il regno vegetale (FLORA) è modificato come segue:

      i) in riferimento alla famiglia «LILIACEAE», il testo tra parentesi dopo la voce «Aloe spp.» è sostituito dal testo seguente:

      «Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e ad eccezione dell'Aloe vera; denominato altresì Aloe barbadensis, che non è inclusa negli allegati del presente regolamento) #1»

      ii) in riferimento alla famiglia «ZYGOPHYLLACEAE», la voce «Guaiacum spp. #1» è sostituita da «Guaiacum spp. #2».

4) Nella colonna denominata «Allegato C», in riferimento alla FAUNA, è aggiunto il testo seguente prima del tipo CNIDARIA:

   «Tipo: ECHINODERMATA

   Classe: HOLOTHUROIDEA

   Ordine: ASPIDOCHIROTIDA

   Famiglia: Stichopodidae

   Isostichopus fuscus (sinonimo: Stichopus fuscus) (III EC)»

5) La colonna denominata «allegato D» è modificata come segue:

   a) il regno animale (FAUNA), tipo: CHORDATA, classe: REPTILIA, ordine: SAURIA è modificato come segue:

      i) in riferimento alla famiglia «Gekkonidae», la voce «Geckolepis maculata» è soppressa;

      ii) in riferimento alla famiglia «Agamidae», la voce «Acanthosaura armata» è soppressa;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

iii) in riferimento alla famiglia «Cordylidae», le voci «Zonosaurus laticaudatus» e «Zonosaurus madagascariensis» sono soppresse;

iv) in riferimento alla famiglia «Scincidae», le voci «Tiliqua gerrardii», «Tiliqua gigas» e «Tiliqua scincoides» sono soppresse;

b) l'ordine SERPENTES è modificato come segue:

i) in riferimento alla famiglia «Xenopeltidae», la voce «Xenopeltis unicolor §1» è soppressa;

ii) in riferimento alla famiglia «Acrochordidae», la voce «Acrochordus granulatus §1» è soppressa;

iii) in riferimento alla famiglia «Colubridae», sono soppresse le voci seguenti:
Ahaetulla prasina §1
Boiga dendrophila §1
Enhydris chinensis §1
Enhydris enhydris §1
Enhydris plumbea §1
Rhabdophis chrysargus §1
Zaocys dhumnades §1

iv) in riferimento alla famiglia «Elapidae», sono soppresse le voci seguenti:
Bungarus candidus §1
Laticauda colubrine §1
Laticauda crockery §1
Laticauda laticaudata §1
Laticauda schisorhynchus §1
Laticauda semifasciata §1

v) in riferimento alla famiglia «Hydrophiidae», sono soppresse le voci seguenti:
Hydrophis atriceps §1
Hydrophis belcheri §1
Hydrophis bituberculatus §1
Hydrophis brookii §1
Hydrophis caerulescens §1
Hydrophis cantoris §1
Hydrophis coggeri §1
Hydrophis cyanocinctus §1
Hydrophis czeblukovi §1
Hydrophis elegans §1
Hydrophis fasciatus §1
Hydrophis geometricus §1
Hydrophis gracilis §1
Hydrophis inornatus §1
Hydrophis klossi §1
Hydrophis lamberti §1
Hydrophis lapemoides §1
Hydrophis macdowelli §1
Hydrophis mamillaris §1
Hydrophis melanocephalus §1
Hydrophis melanosoma §1
Hydrophis obscurus §1
Hydrophis ornatus §1
Hydrophis pacificus §1
Hydrophis parviceps §1
Hydrophis semperi §1
Hydrophis spiralis §1
Hydrophis stricticollis §1
Hydrophis torquatus §1
Hydrophis vorisi §1.

c) nel regno vegetale (FLORA), è inserita la voce seguente prima della famiglia «PORTULACACEAE»:

«Famiglia: PEDALIACEAE Harpagophytum spp. (Artiglio del diavolo)»

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 835/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2004

che adegua il regolamento (CE) n. 2076/2002 e le decisioni 2002/928/CE, 2004/129/CE, 2004/247/CE e 2004/248/CE per quanto riguarda il mantenimento dell'impiego di alcune sostanze attive non iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2076/2002 ([1]) della Commissione e le decisioni 2002/928/CE ([2]), 2004/129/CE ([3]), 2004/247/CE ([4]) e 2004/248/CE ([5]) della Commissione dispongono la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca da parte degli Stati membri di tutte le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive. Gli atti suddetti prevedono deroghe intese a consentire il mantenimento dell'impiego di alcune di queste sostanze per un periodo limitato in attesa che siano messe a punto soluzioni alternative.

(2) È necessario adattare il regolamento e le decisioni suindicate in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (di seguito denominati nuovi Stati membri), essendo state richieste deroghe per i nuovi Stati membri.

(3) Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 2076/2002 e le decisioni 2002/928/CE, 2004/129/CE, 2004/247/CE e 2004/248/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2076/2002 è modificato come disposto nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La decisione 2002/928/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 2 è aggiunta la lettera c) seguente:

«c) per quanto riguarda gli impieghi elencati nella colonna C dell'allegato, uno Stato membro specificato nella colonna B può mantenere in vigore autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti benomil fino al 30 giugno 2007, a condizione che:

i) garantisca che l'etichettatura di tali prodotti fitosanitari rimanenti sul mercato sia riformulata in conformità delle condizioni di limitazione d'impiego;

([1]) GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n.. 1336/2003 del 26.7.2003, pag. 21.
([2]) GU L 322 del 27.11.2002, pag. 53.
([3]) GU L 37 del 10.2.2004, pag. 27.
([4]) GU L 78 del 16.3.2004, pag. 50.
([5]) GU L 78 del 16.3.2004, pag. 53.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ii) imponga tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi al fine di garantire la protezione della salute umana e animale e dell'ambiente;

iii) si accerti che si stanno attivamente ricercando prodotti o metodi alternativi per tali impieghi, segnatamente mediante piani d'azione.

Entro il 31 dicembre 2004, lo Stato membro interessato informa la Commissione circa l'applicazione del presente paragrafo, in particolare circa le azioni avviate in conformità dei punti (i), (ii) e (iii), e trasmette annualmente una stima dei quantitativi di benomil utilizzati in conformità della presente lettera.»

2) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 3*

Il termine concesso dagli Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il più breve possibile e:

a) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione, esso non deve essere posteriore a 18 mesi dall'adozione suddetta;

b) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 30 giugno 2007, esso non deve essere posteriore al 31 dicembre 2007.»

3) È aggiunto il seguente allegato:

«*ALLEGATO*

Colonna A	Colonna B	Colonna C
Sostanza attiva	Stato membro	Utilizzazione
Benomil	Slovacchia	lenticchia, tabacco, barbabietola da zucchero, segala»

Articolo 3

Nell'allegato II della decisione 2004/129/CE, alla fine della voce relativa al metidation sono aggiunte le righe seguenti:

«Cipro	agrumi e olive, somministrazioni invernali sugli alberi da frutto a foglie decidue
Slovacchia	mela, albicocca, uva, pera, pesca, prugna, piante ornamentali»

Articolo 4

Nell'allegato della decisione 2004/247/CE, è aggiunta la riga seguente:

«Polonia	asparago, rabarbaro, frutta (mela, pera, albicocca, pesca, prugna, ciliegia, noce, uva di Corinto, uva spina, lampone, uva, fragola)»

Articolo 5

Nell'allegato della decisione 2004/248/CE, sono aggiunte le righe seguenti:

«Ungheria	granturco
Polonia	granturco»

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Repubblica slovacca e alla data di detta entrata in vigore.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2076/2002 sono aggiunte le righe seguenti:

«Azaconazolo	Polonia	pomodoro, trattamento delle lesioni degli alberi
Bensultap	Ungheria	patata, barbabietola da zucchero, cereali, fragola, papavero, fagiolo, bacche
	Polonia	patata
Bromopropilato	Cipro	agrumi
Clorfenvinfos	Polonia	funghi
Cianazina	Lettonia	colza oleaginosa
	Repubblica ceca	pisello
	Estonia	colza oleaginosa
	Lituania	colza oleaginosa
Cicloato	Polonia	barbabietola rossa, spinacio
Diclorprop	Ungheria	cereali, graminacee
Fenuron	Ungheria	girasole
Furatiocarb	Repubblica ceca	trattamento fagiolo da semina, trifoglio pratense, trifoglio bianco, lino, papavero, cetriolo, erba medica, brassica
Esazinone	Ungheria	silvicoltura
	Repubblica ceca	silvicoltura
	Slovacchia	silvicoltura
Imazapir	Estonia	campi non coltivati
	Lettonia	campi non coltivati produzione forestale per il trattamento di siti prima del rimboschimento
	Lituania	campi non coltivati
	Polonia	campi non coltivati
	Slovacchia	campi non coltivati
Iminoctadina	Polonia	vivai arboricoltura
Naptalam	Slovacchia	cetriolo
	Polonia	cetriolo, zucca, zucchina
	Repubblica ceca	cetriolo
	Ungheria	cetriolo
Ossina-rame	Ungheria	cereali (trattamento delle sementi)
Ossicarboxin	Cipro	piante ornamentali, fiori e tappeto erboso, fagiolo

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Prometrin	Ungheria	girasole, patata, carota, lenticchia, erbe aromatiche, girasole
	Slovacchia	grano saraceno, fragola, aneto, lenticchia
	Lettonia	carota, sedano, prezzemolo, porro, aglio, cipolla, cumino
	Cipro	carota, sedano, pisello, cipolla, aglio, prezzemolo, coriandolo, porro, lenticchia e ombrellifere
	Estonia	pisello, fagiolo, carota, sedano, prezzemolo, cumino, porro, cipolla, aglio
	Polonia	carota, prezzemolo, pastinaca, sedano rapa, aneto, porro, aglio, cipolla, pisello, fava, lenticchia, coriandolo, cumino, rubia, menta piperita e altre piante erbacee, gladiolo, tulipano, rosa
	Lituania	pisello, fagiolo, veccia, cumino, lupino, carota
Terbacil	Polonia	menta piperita
Terbufos	Ungheria	granturco, barbabietola da zucchero, cereali, girasole, germe di soia
Terbutrina	Slovacchia	fava cavallina, pisello
Tiociclam	Cipro	patata, fagiolo, sedano, cetriolo, melone, cocomero, zucca, piante ornamentali
Triforina	Repubblica ceca	erba cipollina (da semina) e crisantemo»

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 836/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2004

recante misure transitorie da applicare a Cipro relativamente alla scrapie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ([1]), in particolare gli articoli 12 (4) e 13 (6),

visto l'atto di adesione 2003 della Repubblica Ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, e gli adattamenti dei trattati su cui si fonda l'Unione europea, in particolare l'articolo 42,

Considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) 999/2001 comprende disposizioni relative all'eradicazione della scrapie negli ovini e nei caprini e le tecniche diagnostiche da adottare per confermare la presenza della patologia.

(2) Il 29 gennaio 2004, Cipro ha presentato richiesta di applicazione delle misure transitorie in relazione ai provvedimenti di eradicazione negli allevamenti contagiati dalla scrapie. Questi provvedimenti sono necessari a causa dell'elevata incidenza di scrapie nella popolazione ovina e caprina, del basso livello di resistenza genetica degli ovini e del tipo di allevamenti presenti a Cipro. Nella domanda si chiedono anche misure transitorie relativamente alle tecniche diagnostiche per la scrapie, a causa della capacità limitata dei laboratori.

(3) Cipro ha intrapreso la comunicazione di un piano d'azione destinato a risolvere la mancanza di ovini da riproduzione di un genotipo adatto, al fine di incrementare il livello di resistenza della popolazione ovina e fornire capi di bestiame sostitutivi agli allevamenti infetti. Il piano sarà presentato entro il 1º giugno 2004 nell'ambito della richiesta di finanziamento comunitario per misure veterinarie specifiche, conformemente alle disposizioni della decisione del Consiglio 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario ([2]).

(4) Le misure transitorie concesse a Cipro devono permettere che, previo esame veterinario, alcuni ovini e caprini provenienti da allevamenti infetti possano essere macellati per il consumo umano, mentre non verrebbero macellati a questo scopo in altri Stati membri. E' auspicabile che le medesime garanzie sanitarie si applichino agli Stati membri e ai paesi terzi. Pertanto nel corso del periodo di applicazione delle misure transitorie, tenendo conto dei requisiti delle misure di controllo, deve essere vietata l'esportazione di prodotti derivati da ovini e caprini verso altri Stati membri e verso paesi terzi.

(5) Le misure concesse a Cipro per adeguare l'attuazione del regolamento (CE) 999/2001 per un periodo transitorio devono essere riesaminate quanto prima possibile e, in ogni caso, devono essere limitate ad un periodo massimo di tre anni, conformemente alle disposizioni dell'atto di adesione.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'autorità competente di Cipro attua le disposizioni del regolamento (CE) 999/2001 conformemente alle disposizioni della presente decisione, entro e non oltre il 30 aprile 2007.

Articolo 2

In deroga a quanto disposto all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) 999/2001, essendo trascorso un periodo di 12 mesi dopo la conferma di un primo caso di scrapie in un allevamento, l'invio di tessuti cerebrali ed altri tessuti ad un laboratorio per effettuare un esame dei casi sospetti dopo la scadenza del termine può essere limitato ad un campione annuale, prelevato a caso, relativo al 10 % degli ovini e dei caprini sospetti di contagio da TSE.

Articolo 3

1. In deroga alle disposizioni dell'allegato VII del regolamento (CE) 999/2001:

a) l'eccezione di cui al paragrafo 2, punto b (ii) si estende ai caprini e agli ovini di età inferiore ai sei mesi destinati esclusivamente alla macellazione;

([1]) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) 2245/2003 (GU L 333, 20.12.2003, pag. 28).

([2]) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento del Consiglio (CE) 806/2003 (GU L 122, 16.5.2003, pag. 1).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) non si applicano le condizioni relative all'introduzione di caprini di cui al paragrafo 3.1, punto (c) in un allevamento in cui si è proceduto alla distruzione degli animali conformemente alle disposizioni del punto 2 (b) (i) o (ii);

c) al punto 5 dell'allegato VII del regolamento (CE) 999/2001, oltre ai punti da (a) a (c), va aggiunto il seguente punto (d):

«d) tuttavia, nel caso di animali di età inferiore a sei mesi, sia gli ovini di genotipo non noto, che i caprini possono essere destinati alla macellazione per il consumo umano in un mattatoio nel territorio di Cipro, alle seguenti condizioni:

i) nell'allevamento di origine gli animali sono esaminati da un funzionario veterinario che conferma la mancanza di sintomi clinici della scrapie, prima che vengano avviati al mattatoio;

ii) l'intera testa e gli organi delle cavità toraciche e addominali degli animali in questione sono eliminati conformemente alle disposizioni dell'articolo 4(2) (a) (b) e (c) del regolamento (CE) 1774/2002.»

d) Al punto 6 dell'allegato VII del regolamento (CE) 999/2001, non si applica il punto (c).

2. In deroga al punto 3.2 del capitolo C dell'allegato X del regolamento (CE) 999/2001, si applica quanto segue:

«3.2 Analisi di laboratorio per accertare la presenza di scrapie negli ovini e nei caprini

a) Casi sospetti

I tessuti degli ovini e dei caprini inviati per analisi di laboratorio conformemente alle disposizioni dell'articolo 12(2) sono sottoposti ad esame istopatologico secondo quanto indicato nell'ultima versione del manuale, salvo autolisi del materiale. Se i risultati dell'esame istopatologico sono incerti o negativi o in caso di autolisi del materiale, i tessuti sono sottoposti ad analisi mediante immunocitochimica o immunoblotting, come indicato nel manuale, ovvero sono sottoposti a un test rapido. Se il risultato di uno degli esami è positivo, l'animale viene considerato un caso di contagio da scrapie.

b) Monitoraggio scrapie

I tessuti provenienti da ovini e caprini ed inviati ai laboratori a fini di controllo, conformemente alle disposizioni dell'Allegato III, Capitolo A, Parte II (Sorveglianza della scrapie negli ovini e caprini) sono sottoposti a test rapido.

Se i risultati del test non sono decisivi, il tronco cerebrale viene immediatamente inviato ad un laboratorio ufficiale per un esame di conferma mediante immunocitochimica o immunoblotting come indicato al punto (a).

Se il risultato di uno degli esami è positivo, l'animale viene considerato un caso di scrapie.»

Articolo 4

È vietato l'invio, a partire da Cipro verso altri Stati membri o verso paesi terzi, dei seguenti prodotti destinati al consumo umano e derivati da ovini e caprini:

i) carni fresche secondo quanto definito nella direttiva 64/433/CEE [1]

ii) carne tritata e preparati a base di carne secondo quanto definito nella direttiva 94/65/CE [2]

iii) prodotti a base di carne secondo quanto definito nella direttiva 77/99/CEE [3]

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica conformemente a e a decorrere dalla data di entrata in vigore del Trattato di adesione della Repubblica Ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Il regolamento è in vigore fino al 30 aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.
(2) GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.
(3) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 837/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2004

recante apertura di gare per la vendita di alcole di origine vinica immagazzinato in Germania destinato a nuovi usi industriali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ([1]), in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato ([2]), stabilisce tra l'altro le modalità di applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.

(2) A norma dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno indire gare per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuovi usi industriali per ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e consentire l'attuazione nella Comunità di progetti industriali di dimensioni limitate o la trasformazione di tali scorte in merci destinate all'esportazione a fini industriali. L'alcole vinico comunitario immagazzinato in Germania è costituito da quantitativi provenienti dalla distillazione di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(3) A partire dal 1º gennaio 1999 e in forza del regolamento (CE) n. 2799/1998 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ([3]), i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

(4) È opportuno fissare i prezzi minimi per la presentazione delle offerte, differenziati in base alla categoria di utilizzazione finale,

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

([1]) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).
([2]) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1710/2003 (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 98).
([3]) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita di alcole di origine vinica destinato a nuovi usi industriali mediante tre gare, n. 48/2004 CE, n. 49/2004/CE e n. 50/2004/CE. L'alcole proviene dalla distillazione di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

La vendita verte su un quantitativo di 20 358,788 ettolitri di alcole a 100 % vol. suddivisi nel modo seguente:

a) la gara n. 48/2004/CE verte su un quantitativo di 8 136 ettolitri di alcole a 100 % vol.;

b) la gara n. 49/2004/CE verte su un quantitativo di 8 605 ettolitri di alcole a 100 % vol.;

c) la gara n. 50/2004/CE verte su un quantitativo di 3 617 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Il numero delle cisterne, il luogo di magazzinaggio e il volume dell'alcole contenuto nelle cisterne sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

La vendita avviene in conformità delle disposizioni degli articoli 79, da 81 a 85, 95, 96, 97, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 3

1. Le offerte sono presentate o inviate per raccomandata all'organismo d'intervento seguente, detentore dell'alcole oggetto dell'offerta:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Referat 321

Indirizzo: Adickesallee 40, D-60322 Frankfurt am Main
Indirizzo postale: D-60631 Frankfurt am Main

Telefono: +49-(0)69-1564- 0 (centralino) o +49-(0)69-1564-479 (linea diretta)
Fax: +49-(0)69-1564-794

2. Le offerte sono inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura: «Offerta gare per alcole destinato a nuovi usi industriali, nn. 48/2004 CE, 49/2004 CE e 50/2004 CE», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all'organismo d'intervento interessato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Le offerte devono pervenire all'organismo d'intervento di cui al paragrafo 1 entro il 21 maggio 2004 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

4. Ogni offerta è corredata della prova della costituzione, presso l'organismo d'intervento di cui al paragrafo 1, di una cauzione di partecipazione di 4 euro per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 4

I prezzi minimi per la presentazione delle offerte sono i seguenti:

a) per un nuovo uso industriale:
   i) per la partita n. 48/2004/CE, 9 euro per ettolitro di alcole a 100 % vol.;
   ii) per le partite nn. 49/2004/CE e 50/2004/CE, 7 euro per ettolitro di alcole a 100 % vol.;

b) se l'alcole è destinato alla combustione, 6 euro per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 5

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il prezzo dei campioni è fissato a 10 euro per litro.

L'organismo d'intervento fornisce qualsiasi informazione utile sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita.

Articolo 6

La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 euro per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

GARE PER LA VENDITA DI ALCOLE DESTINATO A NUOVI USI INDUSTRIALI NN. 48/2004 CE, 49/2004 CE E 50/2004 CE

Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Partita	Numero delle cisterne	Quantitativo di alcole espresso in hl (100 % vol.)	Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999, articolo	Tipo di alcole
Germania	D-63263 Neu-Isenburg Schleussnerstr. 6	48/2004	62	8 136,286	30	greggio + 92 %
	D-37603 Holzminden Papiermühle 16	49/2004	107	8 605,384	30	greggio + 92 %
		50/2004	111	3 617,118	30	greggio + 92 %
	Totale			20 358,788		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 838/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2004

relativo a misure transitorie per l'importazione di banane nella Comunità a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma, e l'articolo 57,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ([1]),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione ([2]) ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità.

(2) Il regolamento (CE) n. 414/2004 della Commissione ([3]), recante misure specifiche per l'adeguamento delle modalità di gestione dei contingenti tariffari all'importazione di banane in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri il 1º maggio 2004, ha adottato le prime misure in vista dell'adesione dei dieci nuovi Stati membri alla Comunità. L'obiettivo di tali misure era censire gli operatori stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 che hanno approvvigionato i mercati di tali Stati e che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 896/2001, per gli operatori tradizionali, e gli articoli da 6 a 12 dello stesso regolamento, per gli operatori non tradizionali. Nel contempo, i nuovi Stati membri hanno adottato disposizioni analoghe secondo le rispettive procedure nazionali.

(3) Per agevolare il passaggio dai regimi vigenti nei nuovi Stati membri prima dell'adesione al regime d'importazione derivante dall'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, occorre adottare le necessarie misure transitorie.

(4) Per assicurare l'approvvigionamento del mercato, in particolare nei nuovi Stati membri, occorre fissare un quantitativo aggiuntivo rispetto ai contingenti aperti per l'importazione di prodotti originari di tutti i paesi terzi di cui all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 404/93, alle stesse condizioni tariffarie. Tale fissazione deve avere carattere transitorio e non deve pregiudicare il risultato delle negoziazioni in corso presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in seguito all'adesione dei nuovi membri. Essa deve inoltre prevedere l'eventualità di un aumento del suddetto quantitativo per far fronte ad esigenze comprovate della domanda.

(5) Il quantitativo aggiuntivo deve essere gestito utilizzando i meccanismi e gli strumenti istituiti per la gestione dei contingenti tariffari esistenti dal regolamento (CE) n. 896/2001. Tuttavia, dato il suo carattere transitorio, tale quantitativo aggiuntivo deve essere oggetto di una gestione separata rispetto ai contingenti tariffari.

(6) Nell'ambito dei meccanismi istituiti dal regolamento (CE) n. 896/2001, è opportuno rispettare la ripartizione del quantitativo aggiuntivo tra le due categorie di operatori di cui all'articolo 2 di detto regolamento, nonché adottare le disposizioni relative alla determinazione di un quantitativo di riferimento specifico per ciascun operatore tradizionale e di un'assegnazione specifica per ciascun operatore non tradizionale. Occorre ricordare che la citata ripartizione e la determinazione dei quantitativi di riferimento e delle assegnazioni, riguardano gli operatori che negli anni precedenti l'adesione hanno approvvigionato il mercato dei nuovi Stati membri.

(7) Tenuto conto delle difficoltà incontrate per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 414/2004, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di attestare che le banane oggetto di importazioni primarie nel periodo di riferimento 2000-2002 sono state effettivamente immesse in libera pratica nei nuovi Stati membri, e tenuto conto altresì della modifica di tale disposizione tramite il regolamento (CE) n. 689/2004 ([4]), occorre prevedere la fissazione per ciascun operatore, secondo il caso, di un quantitativo di riferimento o di un'assegnazione provvisoria per il rilascio di una prima parte di titoli d'importazione all'inizio di maggio 2004. Lo scopo di tale fissazione provvisoria è consentire alle autorità nazionali competenti di effettuare i controlli e le verifiche dei documenti giustificativi presentati dagli operatori, di correggere le dichiarazioni rese in applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 414/2004 e di rettificare eventualmente le comunicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento in tempo utile prima dell'apertura di una nuova parte del quantitativo aggiuntivo.

([1]) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13).

([2]) GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1439/2003 (GU L 204 del 13.8.2003, pag. 30).

([3]) GU L 68 del 6.3.2004, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 689/2004 (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 17).

([4]) GU L 106 del 15.4.2004, pag. 17.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

(8) Al fine di gestire tale quantitativo disponibile, occorre fissare coefficienti di adattamento da applicare alle quantità comunicate dagli Stati membri.

(9) Per assicurare un approvvigionamento soddisfacente del mercato e in particolare per assicurare la continuità dei flussi di importazione nei nuovi Stati membri occorre prevedere, nell'ambito delle misure transitorie, che i titoli siano rilasciati per un'immissione in libera pratica in un nuovo Stato membro. Le cauzioni costituite sono quindi svincolate in proporzione ai quantitativi immessi in libera pratica in un nuovo Stato membro.

(10) Per lo stesso motivo, è opportuno aprire il primo periodo di presentazione delle domande di titoli d'importazione all'inizio di maggio 2004, prima del periodo fissato per la presentazione delle domande relative al terzo trimestre.

(11) Per assicurare la gestione separata del quantitativo aggiuntivo e il controllo dell'utilizzo dei titoli d'importazione, conformemente agli obblighi imposti, occorre specificare le diciture particolari che devono essere riportate su tali documenti. Occorre inoltre adattare le disposizioni applicabili in materia di titoli di riassegnazione così come le disposizioni che disciplinano il trasferimento dei titoli tra operatori.

(12) È necessario adattare l'allegato del regolamento (CE) n. 896/2001 per includervi l'indicazione delle autorità competenti nei nuovi Stati membri per la gestione del regime.

(13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Comunità dei quindici»: la Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004,

b) «nuovi Stati membri»: la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia,

c) «Comunità allargata»: la Comunità nella sua composizione al 1º maggio 2004,

d) «importazione primaria»: l'operazione economica definita all'articolo 3, punto 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 896/2001, per la vendita in uno o più dei nuovi Stati membri,

e) «quantitativo minimo»: il quantitativo minimo definito all'articolo 3, punto 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 896/2001, accertato in base all'insieme delle importazioni primarie effettuate allo scopo di approvvigionare il mercato dei nuovi Stati membri,

f) «autorità competenti»: le autorità competenti di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 896/2001, come modificato dal presente regolamento.

Articolo 2

Oggetto del presente regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto l'adozione delle misure transitorie necessarie ad agevolare il passaggio dai regimi vigenti nei nuovi Stati membri prima della loro adesione alla Comunità a quindici al regime d'importazione di contingenti tariffari stabilito dal regolamento (CEE) n. 404/93 e dal regolamento (CE) n. 896/2001.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 896/2001.

Articolo 3

Quantitativo aggiuntivo

1. È disponibile un quantitativo di 300 000 tonnellate (peso netto) per l'importazione di banane nei nuovi Stati membri per il periodo dal 1º maggio al 31 dicembre 2004.

Tale quantitativo è disponibile per l'importazione di prodotti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93.

Nell'ambito di tale quantitativo, le importazioni sono soggette ai dazi stabiliti dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento citato.

2. Il quantitativo fissato al paragrafo 1 può essere aumentato se si registra un aumento della domanda nei nuovi Stati membri.

Articolo 4

Accesso al quantitativo aggiuntivo

1. L'accesso al quantitativo aggiuntivo fissato dall'articolo 3 è aperto agli operatori tradizionali e agli operatori non tradizionali stabiliti nella Comunità allargata che soddisfano le condizioni fissate, rispettivamente, nell'articolo 3 o nell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 414/2004.

2. Il quantitativo è aperto fino a concorrenza di 249 000 tonnellate per gli operatori tradizionali e di 51 000 tonnellate per gli operatori non tradizionali.

Articolo 5

Quantitativo disponibile per il rilascio dei titoli nel maggio 2004

Un quantitativo di 87 000 tonnellate è disponibile per il rilascio, nel maggio 2004, di titoli per l'importazione di banane nei nuovi Stati membri. Tale quantitativo è aperto fino a concorrenza di 72 210 tonnellate per gli operatori tradizionali e di 14 790 tonnellate per gli operatori non tradizionali.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 6

Quantitativo di riferimento specifico provvisorio per gli operatori tradizionali

1. Ai fini del rilascio di titoli nel maggio 2004, per ciascun operatore tradizionale che abbia realizzato, nel corso di uno degli anni 2000, 2001 e 2002, importazioni primarie di banane per il quantitativo minimo previsto ai fini della vendita in uno o più nuovi Stati membri, le autorità competenti dello Stato membro di registrazione dell'operatore stabiliscono un quantitativo di riferimento specifico provvisorio sulla base della media delle importazioni primarie effettuate durante il suddetto periodo.

Tale quantitativo di riferimento specifico provvisorio si ottiene applicando alla media delle importazioni primarie di cui al comma precedente il coefficiente 0,1875.

2. Tenuto conto delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri e in funzione del quantitativo disponibile fissato dall'articolo 5, la Commissione stabilisce, se necessario, un coefficiente di adattamento da applicarsi al quantitativo di riferimento specifico provvisorio di ciascun operatore tradizionale.

3. Entro il 4 maggio 2004 le autorità competenti notificano ad ogni operatore il quantitativo di riferimento specifico provvisorio assegnatogli, adeguato, se necessario, mediante l'applicazione del coefficiente di adattamento di cui al paragrafo 2.

Articolo 7

Assegnazione specifica provvisoria per gli operatori non tradizionali

1. Ai fini del rilascio di titoli nel maggio 2004, le autorità competenti stabiliscono un'assegnazione specifica provvisoria per ogni operatore non tradizionale registrato presso di loro, applicando alla domanda presentata dall'operatore il coefficiente 0,29.

2. Tenuto conto delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri e in funzione del quantitativo disponibile fissato dall'articolo 5, la Commissione stabilisce, se necessario, un coefficiente di adattamento da applicarsi alla domanda di assegnazione specifica provvisoria di ciascun operatore non tradizionale.

3. Entro il 4 maggio 2004 le autorità competenti notificano ad ogni operatore non tradizionale l'assegnazione provvisoria stabilita.

Articolo 8

Presentazione delle domande di titoli e rilascio dei titoli nel maggio 2004

1. Le domande di titoli d'importazione sono inoltrate alle autorità competenti dello Stato membro nel quale l'operatore è registrato.

2. I titoli d'importazione, qui denominati «titoli adesione», sono rilasciati unicamente per l'immissione in libera pratica in un nuovo Stato membro.

3. Le domande di titoli riportano le diciture «titolo adesione», secondo il caso «operatore tradizionale» o «operatore non tradizionale», «regolamento (CE) n. 838/2004. Titolo valido unicamente in un nuovo Stato membro».

Tali diciture sono riportate nella casella n. 20 del titolo.

4. Le domande di titoli sono presentate per la prima volta il 4, il 5 e il 6 maggio 2004.

A pena di inammissibilità, la o le domande di titoli presentate da un operatore non possono vertere complessivamente su un quantitativo superiore:

a) al quantitativo di riferimento provvisorio notificato in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, per gli operatori tradizionali,

b) all'assegnazione provvisoria notificata in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, per gli operatori non tradizionali.

Le autorità nazionali competenti rilasciano i titoli d'importazione entro il 7 maggio 2004.

5. La validità dei titoli d'importazione rilasciati in applicazione del presente articolo decorre dal giorno effettivo di rilascio e scade il 7 agosto 2004.

Articolo 9

Svincolo delle cauzioni

1. La cauzione relativa al titolo d'importazione per gli operatori tradizionali, prevista dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 896/2001, è svincolata in proporzione ai quantitativi immessi in libera pratica in un nuovo Stato membro.

2. La cauzione relativa all'assegnazione per gli operatori non tradizionali, prevista dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, è svincolata progressivamente in proporzione ai quantitativi effettivamente immessi in libera pratica in un nuovo Stato membro alle condizioni stabilite dal suddetto articolo.

Articolo 10

Titolo di riassegnazione

In deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 896/2001:

1) I quantitativi non utilizzati di un titolo adesione sono riassegnati, su sua domanda, al medesimo operatore, secondo il caso titolare o cessionario del titolo, per un periodo ulteriore. Tale riassegnazione riguarda un'importazione di banane nell'ambito del quantitativo aggiuntivo.

2) La domanda e il titolo di riassegnazione riportano nella casella n. 20 le diciture: «titolo di riassegnazione», secondo il caso «operatore tradizionale» o «operatore non tradizionale»-«regolamento (CE) n. 838/2004 — articolo 10. Titolo valido unicamente in un nuovo Stato membro».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 11

Cessione dei titoli adesione

I diritti derivanti dai titoli adesione sono trasferibili solo ad un unico operatore cessionario nell'ambito del quantitativo aggiuntivo.

I diritti possono essere trasferiti esclusivamente

— tra operatori tradizionali di cui all'articolo 5,

— da operatori tradizionali di cui all'articolo 5 a operatori non tradizionali di cui all'articolo 6,

— tra operatori non tradizionali di cui all'articolo 6.

Articolo 12

Adattamento dell'allegato del regolamento (CE) n. 896/2001

L'allegato del presente regolamento è aggiunto all'allegato del regolamento (CE) n. 896/2001.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Autorità competenti dei nuovi Stati membri

— REPUBBLICA CECA

State Agriculture Intervention Fund
Ve Smečkách 33
CZ-11000 Praha 1

— ESTONIA

Estonian Agricultural Registers and Information Board
Trade measures Unit
Narva road, 3
EE-51009 Tartu

— CIPRO

Ministry of Commerce, Industry and Tourism
Import & Export Licensing Unit
CY-1421 Cyprus

— LETTONIA

Ministry of Agriculture
Rural Support Services
Trade Mechanisms
Department/Licence Division
Republikas laukums, 2
LV-1981 Riga

— LITUANIA

National Paying Agency
Foreign Trade Department
Gedimino av. 19
LT–01103 Vilnius-25

— UNGHERIA

Ministry of Economy and Transport
Licensing and Administration Office
Margit krt. 85
HU-1024 Budapest

— MALTA

Ministry of Rural Affairs and the Environment
Agricultural Services & Rural Development Division
Ngiered road
MT-CMR02 Marsa

— POLONIA

Agricultural Market Agency
Foreign Trade Regulation Department
6/12 Nowy Swiat Str.
PL–00-400 Warszawa

— SLOVENIA

Agency for Agricultural markets and rural development
External Trade Department
Dunajska Cesta 160
SI-1000 Ljubljana

— SLOVACCHIA

Agricultural Paying Agency
Dobrovicova 12
SK-81526 Bratislava

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 839/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2004

che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai quantitativi provvisori di riferimento degli operatori tradizionali e alle assegnazioni provvisorie degli operatori non tradizionali nel quadro del quantitativo supplementare per il rilascio dei titoli di importazione di banane nel mese di maggio 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. (PE E/947/2004) 838/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, relativo a misure transitorie per l'importazione di banane nella Comunità a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 2 e l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue

(1) Il regolamento (CE) n. (PE E/947/2004) 838/2004 ha fissato a 87 000 tonnellate il quantitativo disponibile per il rilascio di titoli nel mese di maggio 2004, per l'importazione di banane nei nuovi Stati membri, ripartito in 72 210 tonnellate per gli operatori tradizionali e 14 790 tonnellate per gli operatori non tradizionali. Per poter rispettare tale quantitativo e in funzione delle comunicazioni trasmesse dalle autorità nazionali, gli articoli 6, paragrafo 2 e 7, paragrafo 2, del citato regolamento prevedono la fissazione di coefficienti di adattamento da applicare, se necessario, al quantitativo di riferimento specifico provvisorio degli operatori tradizionali e alla domanda di assegnazione specifica degli operatori non tradizionali.

(2) In base alle comunicazioni trasmesse dalle autorità nazionali, l'importo complessivo dei quantitativi di riferimento specifici provvisori degli operatori tradizionali ammonta a 574 641,501 tonnellate, mentre l'importo complessivo delle domande di assegnazione specifiche degli operatori non tradizionali ammonta a 203 401,506 tonnellate.

(3) Occorre di conseguenza fissare i coefficienti di adattamento da applicare per la fissazione delle quantità che possono essere oggetto di domande di titoli di importazione per le domande presentate all'inizio del mese di maggio, sia per gli operatori tradizionali che per quelli non tradizionali.

(4) Per permettere agli operatori di presentare domande di titolo all'inizio del mese di maggio 2004, è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro del quantitativo disponibile per il rilascio, nel mese di maggio 2004, di titoli per l'importazione di banane nei nuovi Stati membri, fissato dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. (PE E/947/2004) 838/2004,

a) il coefficiente di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento specifico provvisorio di ciascun operatore tradizionale, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del citato regolamento è pari a 0,67019;

b) il coefficiente di adattamento da applicare alla domanda di assegnazione specifica di ciascun operatore non tradizionale, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del citato regolamento è pari a 0,25073.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

[1] GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 840/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2004

che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ([1]),

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ([2]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

(3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.

(4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.

(5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la modifica dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

([1]) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

([2]) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2294/2003 (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 12).

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione (5)				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (3)	ACP (1) (2) (3)	Bangladesh (4)	Basmati India e Pakistan (6)	Egitto (8)
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	232,36	76,99	111,84		174,27
1006 20 13	232,36	76,99	111,84		174,27
1006 20 15	232,36	76,99	111,84		174,27
1006 20 17	212,70	70,10	102,01	0,00	159,52
1006 20 92	232,36	76,99	111,84		174,27
1006 20 94	232,36	76,99	111,84		174,27
1006 20 96	232,36	76,99	111,84		174,27
1006 20 98	212,70	70,10	102,01	0,00	159,52
1006 30 21	385,51	122,54	177,85		289,13
1006 30 23	385,51	122,54	177,85		289,13
1006 30 25	385,51	122,54	177,85		289,13
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	385,51	122,54	177,85		289,13
1006 30 44	385,51	122,54	177,85		289,13
1006 30 46	385,51	122,54	177,85		289,13
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	385,51	122,54	177,85		289,13
1006 30 63	385,51	122,54	177,85		289,13
1006 30 65	385,51	122,54	177,85		289,13
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	385,51	122,54	177,85		289,13
1006 30 94	385,51	122,54	177,85		289,13
1006 30 96	385,51	122,54	177,85		289,13
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

(1) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio (GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 638/2003 della Commissione (GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3), modificato.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(5) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(6) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(7) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(8) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(1)	212,70	416,00	232,36	385,51	(1)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	327,93	239,02	332,30	416,42	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	307,06	391,18	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	25,24	25,24	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(1) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 841/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2004

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ([1]), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

(1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 696/2004 della Commissione ([2]).

(2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 696/2004 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 696/2004 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

([2]) GU L 108 del 16.4.2004, pag. 15.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 29 APRILE 2004

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	41,79 (1)
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	41,79 (1)
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	41,79 (1)
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	41,79 (1)
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4543
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	45,43
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	45,43
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	45,43
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4543

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999), dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 842/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2004

che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1]

considerando quanto segue:

(1) Le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CE) n. 511/2004 della Commissione [2].

(2) L'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CE) n. 511/2004, ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza induce a modificare le restituzioni all'esportazione attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CE) n. 1260/2001 esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CE) n. 511/2004, è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

[2] GU L 81 del 19.3.2004, pag. 26.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 29 APRILE 2004

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	45,43 (1)
1702 60 10 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	45,43 (1)
1702 60 80 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	86,31 (2)
1702 60 95 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4543 (3)
1702 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	45,43 (1)
1702 90 60 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4543 (3)
1702 90 71 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4543 (3)
1702 90 99 9900	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4543 (3) (4)
2106 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	45,43 (1)
2106 90 59 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4543 (3)

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00: Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

(1) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(2) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(3) L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(4) L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 843/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2004

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ([1]), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 27, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 7 aprile 2004, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 644/2004 della Commissione ([2]).

(2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 644/2004 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 644/2004 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

([1]) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
([2]) GU L 102 del 7.4.2004, pag. 35.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 29 aprile 2004 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Codice NC	Denominazione	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1701 99 10	Zuccheri bianchi	45,43	45,43

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 844/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2004

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 119/97 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio ([2]), («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

La Commissione, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, ha deciso, di propria iniziativa, di avviare un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese («Cina»).

A. **PRODOTTO**

Il prodotto interessato dall'eventuale elusione è costituito da alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli, normalmente dichiarati ai codici NC ex 8305 10 00 («il prodotto interessato»), originari della Cina. Il codice NC è indicato unicamente a titolo d'informazione.

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dalla Thailandia («il prodotto oggetto dell'inchiesta»), di norma dichiarati agli stessi codici del prodotto interessato originario della Cina.

B. **MISURE IN VIGORE**

Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 119/97 del Consiglio ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2100/2000 ([4]).

C. **MOTIVAZIONE**

La Commissione dispone di elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Cina vengono eluse mediante il trasbordo di tali tipi di meccanismi attraverso la Thailandia.

Gli elementi di prova a disposizione sono i seguenti:

Dopo l'istituzione di misure sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Cina, si è verificata una sensibile modificazione della configurazione degli scambi che interessano le esportazioni dalla Cina e dalla Thailandia nella Comunità. Le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sono aumentate sensibilmente, mentre le importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Cina sono diminuite a seguito dell'istituzione delle misure. In apparenza, per tale cambiamento non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione oltre all'istituzione del dazio. Questo cambiamento della configurazione degli scambi sembrerebbe dovuto al trasbordo attraverso la Thailandia di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Cina.

Le prove disponibili evidenziano inoltre che gli effetti riparatori delle misure antidumping vigenti sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Cina risultano indeboliti in termini di quantitativi. Notevoli volumi di importazioni del prodotto interessato provenienti dalla Thailandia sembrano aver sostituito le importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Cina.

La Commissione dispone infine di sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping in relazione al valore normale precedentemente accertato per alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Cina.

Qualora nel corso dell'inchiesta fossero identificate pratiche di elusione, attraverso la Thailandia, di cui all'articolo 13 del regolamento di base diverse dal trasbordo, l'inchiesta potrebbe riguardare anche tali pratiche.

D. **PROCEDURA**

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base e per sottoporre a registrazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese.

([1]) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
([2]) GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12.
([3]) GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1.
([4]) GU L 250 del 5.10.2000, pag. 1.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

a) **Questionari**

Allo scopo di ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esportatori/produttori e alle loro associazioni in Thailandia, agli esportatori/produttori e alle loro associazioni in Cina, agli importatori e alle associazioni di importatori nella Comunità che hanno collaborato all'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore, nonché alle autorità cinesi e thailandesi. All'occorrenza, potranno essere chieste informazioni anche all'industria comunitaria.

In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione senza indugio, e comunque entro e non oltre il termine fissato all'articolo 3 del presente regolamento, e, se necessario, chiedere un questionario entro il termine fissato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, visto che il termine fissato all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

Le autorità della Cina e della Thailandia saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.

b) **Raccolta di informazioni e audizioni**

Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

c) **Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure**

Poiché la possibile elusione si verifica al di fuori della Comunità, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto interessato attivi in Thailandia che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell'esenzione devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

E. **REGISTRAZIONE**

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta per consentire, in caso di conferma dell'elusione, la riscossione retroattiva dell'appropriato ammontare di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni spedite dalla Thailandia.

F. **TERMINI**

Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:

— le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni scritte e fornire le risposte ai questionari o qualunque altra informazione di cui tener conto nel corso dell'inchiesta;

— i produttori in Thailandia possono richiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure;

— le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

È importante notare che al rispetto dei termini fissati all'articolo 3 del presente regolamento è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base.

G. **OMESSA COLLABORAZIONE**

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro il termine fissato oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni vengono quindi elaborate in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18, l'esito dell'inchiesta potrebbe essere per tale parte meno favorevole rispetto a quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, per stabilire se le importazioni nella Comunità di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli, classificabili al codice NC ex 8305 10 00 (codici TARIC 8305 10 00 12 e 8305 10 00 22), spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano originari o meno della Thailandia, eludano le misure istituite dal regolamento (CE) n. 119/97 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2100/2000.

Ai fini del presente regolamento, i meccanismi per la legatura di fogli sono costituiti da due lame rettangolari o da fili di acciaio, sui quali sono fissati almeno 4 semianelli in filo metallico e che sono tenuti insieme da una lamina di acciaio esterna. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un dispositivo d'acciaio a scatto fissato al meccanismo.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

La registrazione scade nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Mediante regolamento, la Commissione può invitare le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità dei prodotti fabbricati da produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e che siano risultati non coinvolti nell'elusione dei dazi antidumping.

Articolo 3

1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Salvo altrimenti disposto, le parti interessate, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. I produttori attivi in Thailandia che desiderino richiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 40 giorni.

4. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

5. Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste di questionari e ogni richiesta di autorizzazione per il rilascio di certificati di non elusione devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e devono indicare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza, fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» [1] e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale Commercio
Direzione B
J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32 2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

[1] Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2004/26/CE DEL PARLAMENTO EUR

del 21 aprile 2004

che modifica la 8/C ir ectmeimuce 9i7 /ra vntvoi cdine lalm leeig i degli S ta tir enlæ tniv beraip rovved intr o nltsi ib ain ca d o t t a r e c o n di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti destin'ant istazill me su imme amicobbo in l stradali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAEUM RECONPETEOL COLON DIEGLLL'UNIEAN, E EUROP

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'ar

vista la proposta d[1]çlla Commissione

visto il parere del Comitato é[2],conomico e sociale europeo

deliberando secondo la procedura[3], di cui all'articolo 251 del trattato

considerando quanto segue:

(1) La direttiv[4]aat9uZa/u6f8 sdCivEarlid im ifie m isspiceinm orito da c c e n s i p o o n n e t a d i e v i l t a a Comm is spiroensaecu tn pa rop ol situ alt erc iro d u z i o b i l i e m d t i e m i s s p o r a n i n , d e m c o l o n s i d e r l a z i disponiblivietnlloo n ddiatdeni dcko n trodlldem issdiimiquinatamn oiiscfipr o d d t a n e o r i t o d accensipoonnet,annoeéalshitu azdiolqluea lidtéàlrlaa .

(2) IlProagm mAuato -fOasitla b illaintoc,esdstitdlàerirpiorovevd im pecmntiigraideaqu a lidtéàlrlaa elCao mitàn, in ptiac olpacqeu anigou alhallo ramió n e zdoinlomiss io n rtidcioplato .

(3) Tecnolovginezdàrtid uzidoeldem isspiocondotameo tavdaic c e n s i p o o n n e t i a n n s e t a s l u a r t e i i c s o t h i a d a son cgniapnargtcià dispeo dvriobbibiepr sitea pe,lincglaam is,uarmcahles ecettnostrradale.

(4) Permalungiinaccezrtsulatzaonceostfic-a6dicahlp'iieglodispodsliiovsiatttam pcontidruele emissdiipnaridlactodiossiddiaizo(tNO$_x$). Sdivrelsteguire un riesame tecnico ant 2007, considerando nei casi appropriati esenzioni o proroghe de

(5) È necadsstaurinqaro crad ipuroivnne gucitransiopcecron sidlleccra n d i ø i p o e n r i a d i q v u e e s i t p o d o i m acchinicen dizeiffcntitdifuenzionalampemotobovrepbebrcaimtcolu dinpreco,poorazpiqpmroi pri emissioni,promdtoottenobaneunb inaagrgiowmtcgiunne termico stabilizzato in

(6) Insituazdocnaoisceltaesuatlendentuninvallopatirvobefiniivtcaid im intcdhorevbtoessere superattuienarpeuna lapprpiapta..

(7) È inoltre necessario impedire l'uso di impianti di manipolazion

(8) Il paqrcohpeotdotaolniim dtorevbtesscatdin,emactdnlainsaudpdossibcigdei,sppiliuicmrnsogli St Un,ipiegaramticiostriutumore amon dipaelrlromodelhridrit.o

---

1) GUC.
2) GU 202 dl 196028 pag6..1
3) Parrecd lParleanmteourecope21lctob2r0e3(noannacqupubblaitn dlaGazzeutfficiallee)isdieChonsidgle10m arzo 2004(comanncaoupblitcaaenlla Gttaaffiecciale).
4) GUL 59 del 2.721.98 pag.1. Direttimaoifdicatala ultim dalladirettiv2a0028/8C E (GU3fdell122.03 pg82.

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LI

(9) O cca prplicare lim iitia dl ic le em ais lsei oa fpe pr t ie vaeiza ia ol he n a v i d e l l a n a v c i o g h a t u r i t o e n p r o m u o v e r l e q a u s a p l o i m t o o d l i o d l i o t g r i c i .

(10) Q u a l h o n a a c c h m i o n l o n i d o i s t r a d s a i d l i i m r e g o c b a i n f u t u v r a i l d o i r m i p t r e i m d e a t l e r m p i r m c e v i d s o t o v r e e b s l s e r e p o s i s l è b a p p l i c a r e u s r p a e c m i f a i r c a t u r a

(11) V i s l t a t a e c n o l h e g c i s a s p a r r i a g g i u e i n l g n e d t i l i a s l e l B e I V d l e e m s s i o n i d p a r t o i l a o t e d i N O i l t e n o d r i e z o l f l o e d a r b u r d a e n v s t e e n d s o r t d i v e a l l i t u i a n l r i u m e S r o a s t i e m b e r c i o d r e f i n u i r c e a r b u r d a i n t r i f e r i m c h a r t r o i s p s i c t u h a i z l o n e d e l a m r e u c r a t n o t i d e i

(12) È i m p o r t a o n n t s e i d l e e r e a m r e i s s p i o r o m d l o t u t e a t n u t t e l a v i t a t i l d e e m i o t O r i c . c e o i n r t r o d r u e q r u e i d s i i t i d u r e v o l e e z v z i a t i a l p r d e e t e r e i m o t r o a m d e i l i v s e s l i l d i n d i i e m

(13) O c c e o p r r e v e d l i e s p o s i s i p i e c i f p i e i h c e o s t r u d t i m o a r i c l p i e n d r e a , l o r t c e m s p u o f f i e p i e e p r t o g e i t l t o a r r e p r o d o e t a i l i e z z r a a d e u p i r o n i i n s e r i e l i m i t a t e .

(14) P o i d h s é c o p l o l p l a r e s e d n i t e t t v i u l a e d i r i e m i g l i o r a d m a l s i n t t u o a z f i u o t n d r e a l d , a u a l d i t à l l ' a n r n i p , u ò e s s e r r e a l i z i z n a m t o i s u s n a f f i c i d e a n g S l i t a m i e m i l n q r i u a l e t n o e c e s s a r r i s u e l l e m i s s d i c u o e n s o e r e d i s c i a p t a i l n i v e d l o o m u n l i a t G a r o i m , u p r u i c h à t e r v i e m b i a r s e d p r i n c d p s i u o s a i r d i e s t a à n c d i t a d l ' a r f i d c l o l o c t r t a t a . t l o a p e r s e e n d t i e r t t a i s v i l i m t a i a q u a o r è t n e s s e i a r p e r o n s e g t u a l s c e o p i n o o t t e m a p z a a l p r i n c d p i i c p r o p p i c o r n a l i t à e n n e u l h o c i s a t t e i s c s o o l c a .

(15) P e r u s p i t m t i o i l a d r i e t t i v a 7 0 / 8 C E d v o l o b t e s s e e m d i f i c a t i d c o r s g u n e z ,

H A N N O D A O T T O A L P A S E N T R E H D T I V A :

Articolo 1

L a d i r e t t i v 6 i 8 / E 9 7 è m t a o d i f i n c e a s e g u e :

1) A l l ' a r t 2 i c s o o l m s e i r i s t e i g u t e a n t t i n i :

"– " n a d e l n a v i g a i z n i t o e m r u n a a h , a v d e e s t i n a d e t s a s e u r t e i l i z z r e a l v a i e n a v i g a n b t i e l i n d l e , g h e z z a u g u a l o s u e p r i o r e a 2 0 m e t i r e d i v o l u m u g u a l o s u e p r i o r e a 1 0 0 m ³ c a l c o l s a e t o o h a d f o r m d u e l a f i i n i t a l l ' a l l d i g e a z t i o o 2 n p e u n 2 t o 8 i s o , p p u r e i m c h r i a t o s p e i n t o o r s e t r p u i r t r i o m c h r i a s r p e i n g o p r e l a p r o p o u n l s i i n f o r m a z a i o d r i e n a n v i c d i p p u i n g h e z z a u g u a l e o s u p e r i o r e a

T a l e d z i c d i n n e i n o n c o m p r e n d e :

– l e n i a d v e s t a n l a t s t o p o d r i t o n p o i m ì l d 2 i p a e s s o e l g a g d e l ' e q u i o p ; a g g

– l e i m l o c a z i o d a l l i p o d r i o n g h i e n z f z e r a i a 2 4 m c i t (s e c o l n a d d e o f i n i d l i c o u n i e l t a i c o l l p a r r a g f 2 o d e l d l a i r e t 9 i 4 / 2 5 d ' C H E d a r m e n u t o o p d e C o n s i g e d l l o 6 g i u g l n 9 o 9 s 4 u , l a v i c v i n a m d e e n l t e o d i s p o s i z i o n i c l e g g l a l h a i t e i a l n t a , m i n t i s t e r g l d t e S t i n m b e r i g u l a n t i i m l o c a z i o d i p d o ' r) t ; o

– l e n i a d s i e r v i l z e i b l e i a t à t o b o i r n t r o l l o ;

– l e n i a d v s e c i r v a i z i i n c e n d i o ;

– l e n i a d v g a u a r r i ;

– l e n i a d v p a e s . c a i t i s c r r e e g l ò s t n a a l v e d G ' l o l a n u n i t à ;

– e l n a d e l n a v i g a n z i a o r n i t e c t i o m m a p i r i e n s c i c h r i a t e g l s i i p i n p o c e l n a i n a v i g a n z i a o r n i t e c t h n m e a v i g o a n s t a z i o n a n o n e l l e a c q s u i e t f o u v v a i p r o o m m t a n r m i t a t i n m m e e n t o i e n r t c e r l h e c h a p o p i n s t i v d i t i t o n a v i g a z i s i n c u r o e z d i z i a s v e a n l s i d l e a l i l a d e f i n i z i o n s e d z i o c p u u e i n 2 t h l ' a 2 1 . 1 8 e g t a t o I ,

– " c o s t r u t t a o c r e h d i n M n) i D , E o s t r u u t n o t i e p o i d i r m c a l c i l l i m c e n s t r a d a l i ,

– " r e g i d m i f e e s l i i t h à p ' r o c e d h u c r o n s a r i c t c e s t r u d t i m o r o i t d r i i m m e s t u e n r e e r c a t e p l , e r i o d c o m p t r r e a d s u f e a s s i u c c e s l s i a i p p l i c a z e i v o a n l e d i r m i s t u e l e m i s s i u o n m u i , m l e i m o i t c h a i m o o t o r d e s t i n a d e t s i s e m r e o n s t a n t i a c c h m i o n l o n i d o i s t r a d c a h l s e , o d d i o s s f o a l m a m i e v r n a t l e d i r m i d t i e m i s s i o d e l l a f a s e p r e c e d e n t e .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* G U L 1 6 d 4 e 3 1 0 1 6 9 . 9 p 4 a , g 5 D i r e a t n i v o d i f d i c u a l t t a i d a o l e g o e l n a t (n C E n) 1 8 8 2 2 0 9 (G U 2 8 d e l 3 1 1 . 0 2 0 0 3 p a g) . "

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2) L'articolo 4 è così modificato:

a) alla fine del paragrafo 2 è aggiunto il seguente testo:

"L'allegato VI modifica la procedura di cui all'articolo 5.";

b) il seguente paragrafo è aggiunto:

"6. Il comandante o il suo rappresentante autorizzato può chiedere una deroga per un periodo massimo di 30 giorni dalle disposizioni dell'articolo 5 per una nave che effettua viaggi regolari tra due o più porti situati nella zona di applicazione della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, a condizione che:

a) la nave abbia un piano approvato per la gestione dei rifiuti a bordo che garantisca il conferimento dei rifiuti prodotti a bordo a un impianto portuale di raccolta;

b) la nave effettui regolarmente viaggi con scali predeterminati e orari definiti;

c) la nave effettui viaggi regolari con un numero minimo di scali in porti dotati di impianti portuali di raccolta, tenendo conto delle esigenze operative della nave;

d) la nave effettui viaggi regolari per un periodo minimo di due anni;

e) la deroga non comporti rischi inaccettabili per l'ambiente.

Le deroghe concesse ai sensi del presente paragrafo sono comunicate alla Commissione europea.";

3) All'articolo 5 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2000/59/CE, ogni nave che faccia scalo in un porto di uno Stato membro è tenuta a conferire tutti i rifiuti prodotti a bordo o che vi si trovano a bordo a un impianto portuale di raccolta, prima di lasciare il porto, a meno che non abbia un piano approvato per la gestione dei rifiuti a bordo che garantisca il conferimento dei rifiuti prodotti a bordo a un impianto portuale di raccolta.";

ii) il secondo comma è soppresso;

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri provvedono affinché, prima che una nave entri in un porto di uno Stato membro, il comandante o il suo rappresentante autorizzato fornisca all'autorità designata dallo Stato membro interessato le seguenti informazioni:";

ii) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri provvedono affinché, prima che una nave entri in un porto di uno Stato membro, il comandante o il suo rappresentante autorizzato fornisca all'autorità designata dallo Stato membro interessato le informazioni richieste dalla direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di controllo del traffico navale e di informazione, e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio [GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10].";

c) dopo il paragrafo 2 è inserito il paragrafo seguente:

"2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, prima che una nave entri in un porto di uno Stato membro, il comandante o il suo rappresentante autorizzato fornisca all'autorità designata dallo Stato membro interessato le informazioni richieste dalla direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE [GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1].";

4) All'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono affinché ogni nave che faccia scalo in un porto di uno Stato membro versi un contributo finanziario per coprire i costi sostenuti dall'autorità portuale per la fornitura di impianti portuali di raccolta adeguati, conformemente alla direttiva 2000/59/CE, e per la gestione dei rifiuti prodotti a bordo.";

ii) il secondo comma è soppresso;

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri provvedono affinché ogni nave che faccia scalo in un porto di uno Stato membro versi un contributo finanziario per coprire i costi sostenuti dall'autorità portuale per la fornitura di impianti portuali di raccolta adeguati, conformemente alla direttiva 2000/59/CE, e per la gestione dei rifiuti prodotti a bordo.";

ii) il secondo comma è soppresso;

5) L'articolo 8 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Inosservanza";

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono affinché, fatte salve le disposizioni della direttiva 2000/59/CE, ogni nave che non ottemperi alle disposizioni della presente direttiva, indipendentemente dal luogo in cui si trovi, sia soggetta a sanzioni.";

c) dopo il paragrafo 2 è inserito il paragrafo seguente:

"2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché ogni comportamento illecito commesso a bordo di una nave in un porto di uno Stato membro, che rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, sia passibile di sanzioni conformemente a tale direttiva.

---

* GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1.";

6) L'articolo 9 è così modificato:

a) la seconda frase del terzo paragrafo è sostituita dalla seguente:
"Gli Stati membri provvedono affinché ogni nave che faccia scalo in un porto di uno Stato membro sia soggetta a ispezione da parte di funzionari competenti, designati dallo Stato membro interessato, se tale nave ha omesso di fornire le informazioni richieste dalla presente direttiva o se vi sono chiari motivi per ritenere che la nave non abbia ottemperato alla presente direttiva";

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) dopo il paragrafo 3 sono inseriti i seguenti paragrafi:

"3-bis. FASE II - DIOMOLONGEAMICOTO (CIATEGORIE M1, M2, H1, H2, J, K)

Gli stati membri mettono in vigore e pubblicano entro il 1° ottobre 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva per quanto riguarda i veicoli delle categorie M1, M2, H1, H2, J, K. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 2006 per quanto riguarda:

H: veicoli a motore a 2 ruote con motore a combustione interna a accensione comandata - potenza netta massima ≥ 25 kW;

I: veicoli a motore a 3 ruote con motore a combustione interna a accensione comandata - potenza netta massima ≥ 15 kW e ≤ 35 kW;

J: veicoli a motore a 3 ruote con motore a combustione interna a accensione comandata - potenza netta massima ≥ 7,5 kW e < 15 kW;

K: veicoli a motore a 3 ruote con motore a combustione interna a accensione comandata - potenza netta massima ≥ 4 kW e < 7,5 kW;

se il costruttore sceglie di avvalersi della deroga prevista dalla tabella di cui al punto 4.2.1.4 dell'allegato I, per quanto riguarda le emissioni di idrocarburi non metanici, i valori limite di cui alla tabella di cui al punto 4.2.1.4 dell'allegato I.

3-ter. FASE III - DIOMOLONGEAMICOTO (CIATEGORIE M1, M2, H1, H2, J, K)

Gli stati membri mettono in vigore e pubblicano entro il 1° ottobre 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva per quanto riguarda i veicoli delle categorie M1, M2, H1, H2, J, K. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 2007 per quanto riguarda:

motori di categoria H alimentati da veicoli a motore a 2 ruote con motore a combustione interna a accensione comandata - potenza netta massima ≥ 13 kW e ≤ 56 kW;

motori di categoria I alimentati da veicoli a motore a 3 ruote con motore a combustione interna a accensione comandata - potenza netta massima ≥ 7,5 kW e < 13 kW;

motori di categoria J alimentati da veicoli a motore a 3 ruote con motore a combustione interna a accensione comandata - potenza netta massima ≥ 3,7 kW e < 7,5 kW;

motori di categoria K alimentati da veicoli a motore a 3 ruote con motore a combustione interna a accensione comandata - potenza netta massima ≥ 1,9 kW e < 7,5 kW;

se il costruttore sceglie di avvalersi della deroga prevista dalla tabella di cui al punto 4.2.1.4 dell'allegato I, per quanto riguarda le emissioni di idrocarburi non metanici, i valori limite di cui alla tabella di cui al punto 4.2.1.4 dell'allegato I.

3-quater. FASE III B (CATEGORIE M1, M2, N1, N2)

Gli stati membri mettono in vigore e pubblicano entro il 1° ottobre 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva per quanto riguarda i veicoli delle categorie M1, M2, N1, N2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 2008 per quanto riguarda:

- L: veicoli a motore a 2 ruote con motore a combustione interna a accensione comandata - potenza netta massima ≥ 25 kW;
- M: veicoli a motore a 3 ruote con motore a combustione interna a accensione comandata - potenza netta massima ≥ 15 kW e < 35 kW;
- N: veicoli a motore a 3 ruote con motore a combustione interna a accensione comandata - potenza netta massima ≥ 4 kW e < 15 kW;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– P suc c eivasm te an l 13 l ic e em 0 B2 rlp, emn to r-ie c t oetm to rai e vl otàcciotaste - d ip te nza p a ari 7 k W ≤ P ≤ 56 k W ;

s eilm to r n e o sno d d iirsefuqistiista b tiildi a lplare teednitiva e s elee m is sdi onnuqin ating a s seo si p atirc otd p r otdetd o amh to rienquesti o nneosno ncoo n foarimavlo lriimte il e ftim ie l laab ed licuai l punto 4 . 2. 5 d e ll' atbolle g a

3 quinquies. F A $VED O M O L O NSMA OZ T (CC RA IT E GD OM ROI TE QeR):

G lstatim e mn bergia lm iola sdc eid o l' o mzio n hpegina eugti ip tcif a m ig lmi to reii l r i l a sdc iinou d ouum t ond icuia ll' a ltoeVg lalo g natr ao m o zio ongpaeelrem a c c hm io n lo i str a d sauldiui s i a m d atto n um to r n e o ann c o nm am s usms n oe to :

– Q suc c eva sm i te an l 13 l ic e em 0 B2 rp emn to r-ie c t oetm to rai e vl otàcciotaste - d ip te nza p a ari 3 l0 W ≤ P ≤ 56 0 k W ;

– R suc c eva sm i te an l 03 t ee m b 0 rB3, p emn to r-ie c t oetm to rai e vl otàcciotaste - d ip te nza p a ari 56 k W ≤ P < 13 l0 W ;

s eilm to r n e o sno d d iirsefuqistiista b tiildi a lplare teednitiva e s elee m is sdi onnuqin ating a s seo si p atirc otd p r otdetd o amh to rienquesti o nneosno ncoo n foarimavlo lriimte il e ftim ie l laab ed licuai l punto 4 . 2. 6 d e ll' atbolle g a

3 sexies. F A SIE A D IO M O L O NSIDA EMIO T D RIR OLPSCUIN IENTSA L LIANNT IA V D E AANL A GVA I ZHIONNSTR N(CAA T E GD OM ROI TA VO R I :

G lstatim e mn bergia lm iola sdc eid o l' o mzio n hpegina eugti ip tcif a m ig lmi to reii l r i l a sdc iinou d ouum t ond icuia ll' a ltoeVg lalo

V 1 suc c eva sm i te an l 13 l ic e em 0 B2 5p emn to rdi p te nza m aigo groe guna la e 7 k W ed i c i l i ntad r a in f e r ai o, 9 0 l ir ip ecr i l i n d r o ;

V 2: suc c eva sm i te an l 03 g uig n o 0 25 0p emn to rdi c i l i ntadmr aigo groe guna la e , 9 0 l ir ip ecr i l d r eo in f eo r ira e 1 2, l ir ip ecr l i n d o ;

V 3: suc c sei vam t ema l 03 g uig n o 0 25 0p emn to rdi c i l i ntadmr aigo groe guna la e 1 2, l ir ip ecr i l d r eo in f eo a r e, 5 2 l ir ip ecr i l d r eo nu p t enza p a ari 7 k W ≤ P < 7 5 k W ;

V 1 suc c e sei vam te an l 13 l ic e em 0 B2 0p 6emn to rdi c i l i ntadmr aigo groe guna la e , 5 2 l ir ip ecr l i n d o e i nf eo r ira e 5 l ir ip ecr l i n d o ;

V2: suc c sei vam t ema l 13 l d i e bmr e 0 27 0p emn to rdi c l i n d ta am aigo r go guna da 5 l ir ip ecr l i n d o ;

s eilm to r n o s o d ds-ai r euqistia b tiildi a lplare teednitiva e s elee m s ion inquina tig a ssseie p atirc oato inquina te p r otdetd a mh to rienquesti o n n o s o n oc of o r m aii a vlo lriimte il e ftim ie l la ta b ed licuai a punto 4 . 2. 4 d e ll' atbolle g a

3 setipes F A SIE A D IO M O L O NSIDA EMIO T O D RIPIR OLPSCUIN ENTSA L L IANT I A U T O M IO ETRRRIC O IV I A R IE

G lstatim e mn bergia lm iola sdc eid o l' o mzio n hpegina eugti ip tcif a m ig lmi to reii l r i l a sdc iinou d ouum t ond icuia ll' a ltoeVg lalo

R CA suc c eva sm i te an l 3 g uig 0 n 2o 05 p 0emn to rdi p te nza sup e r ia o l8 e l0 W

s eilm to r n e o sno d d iirsefuqistiista b tiildi a lplare teednitiva e s elee m is sdi onnuqin ating a s seo si p atirc otd a inuqin ate mp r otdetd a mh to rienquesti o nneosno ncoo n foarimavlo lriimte il e ftim ie l la ta b ed licuai a punto 4 . 2. 4 d e ll' atbolle g a

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3 o tie FASE EIB DI OMOLOGAKEDI MOTORDII PROPSUL EOIN NASLTL ATII AUTOMOTRI FERROVI ARI E

G lStatime mhe rg laf no sdoe l l bzionmepl eoisg ge timp io f a mdg nilotéire l f a sdoin d omce tond ciui a l l ho VIII d g a

R CB: suc civa e nte an3ld ic e 2m00 pre moto rid pite zansup e ioar13 0k W

s l moto e no no sd d ifse aqis tista btid ia ple l ste ch itiva e s l e mis nid iiquinanti g a se is p atic rotd inquinante p o dte od amoto e in que tos ne no no c onf ao im l lo irtéd e tifne inil l ta b de cili al punto 4 2..5d .e l ho3 LL ed ejp egis anid p el ste pna a gio m is a p p lic tipi en o f mig l di motori menzio nati, qua ord pe un moto e a p tp anter aque tas c tea gia om c tan to d la isto q ia stato stipul to a ten imre tema .l.....*e a c o zio dne ic lla moto e ia imme ssul me c toae tom i due a nsuic c viea isld ltaaa p p l ip ed ab ojp re nd te c tea gia ob lri o c tivemo

_ _ _ _ _ _ _ _
* Data d ei tan ta in vig o ed e ple l ste ch itiva".

3 d ie FASE EIB DI OMOLOGAZO N EDI MOTRODI P R OUP SI NOEI SNT ALAIL II IN O C OMOVE

G lStatime mihe rg laf no sdoe l l bzionmepl eoisg ge timp io f a mdg nilotéire l f a sdoin d omce tond ciui a l l ho VIII e g a

R B: suc c va e nte an3ld ic ee 2m00 pre moto rid pite zansup e ioar13 0k W

s l moto e no no sd d ifse aqis tista btid ia ple l ste ch itiva e s l e mis nid iiquina tin g a se is p atic rotd inquina te p o dte od amoto e in que tos ne no no c onfi ao im l lo irtéd e tifne inil tal la de cili al punto 4 2..5d .e l ho3 LL ed ejp egis anid p el ste pna a gio m is a p p lic tipi en o f mig l di motori menzio nati, qua ord pe un moto e a p tp anter aque tas c tea gia om c tan to d la isto iq stato stipul to a ten imre tema .l.....*e a c o zio dne ic lla moto e ia imme ssul me c toae tom i due a nsuic c viea isld ltaaa p p l ip ed ab ojp re nd te c tea gia ob lri o c tivemo

_ _ _ _ _ _ _ _
* Data d ei tan ta in vig o ed e ple l ste ch itiva".

c) l itto l do p al m fg è os stitu to d s ge ten :

" I SMSDIN IS ULMER C AT OAT A DI P R OUZ O N EDEL MOTRE"

d) s no ins itri s ge tim p a m fg i

" b4 E tai a vli l aic ro 7 bo is l aic ro 9, p a m fg oitè s 3 no nie as d e ec do n d ltelo s e to ind ite e a d e cio ne e l e mal ce ce lde e moto i d tinat si a l l ta zio p no ir p a e t zir g lStati me mbp ic mte no l fmmis ne sul me to da moto i nuovi c bia noo no g ámo tati su ma c cs lta to s e iso d d di a e uis tid e ple l ste ch itiva e s lta to s c iaun s moto e è o mo l to ing b a a a s d na d e c l te al ge ob re te fa iii p a m fg e i3. " ;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

F a s l e A e s u s l i m t o r f i n z i o m n t i a a e v l o t à c c i o t a s t e

c t e g i r a H s u c c e s s v a i m n t e a B 1 d i e c m b e r 2 0 0 6

c t e g i r a I s u c c e s s v a i m n t e a B 1 d i e c m b e r 2 0 0 6

c t e g i r a J s u c c e s s v a i m n t e a B 1 d i e c m b e r 2 0 0 6

c t e g i r a K s u c c e s s v a i m n t e a B 1 d i e c m b e r 2 0 0 6

F a s l e A - M t o r i d i p r o l p s o i n d e i n v a i d e l n l a u i g z a o n i n t e r n a

c t e g o V i d s u c c e s s v a m t e a n l l à d l i c e m b 2 r 0 e 0 6

c t e g o V i d : s u c c e s s v a m t e a n l l à d l i c e m b 2 r 0 e 0 6

c t e g o V i d : s u c c e s s v a m t e a n l l à d l i c e m b 2 r 0 e 0 6

c t e g o V i d s u c c e s s v a m t e a n l l à d l i c e m b 2 8 r 0 e 0

c t e g o V 2 : e s u c c e s s v a m t e a n l l à d l i c e m b 2 8 r 0 e 0

F a s l e A - M t o r i a e v l o t à c c i o t a s t e

c t e g o l d i s u c c e s s v a m t e a n l l à d l i c e m b 2 0 r 0 e

c t e g o l r i s u c c e s s v a m t e a n l l à d l i c e m b 2 0 r 0 e

c t e g o J r i s u c c e s s v a m t e a n l l à d l i c e m b 2 n 0 e

c t e g o K i s u c c e s s v a m t e a n l l à d l i c e m b 2 0 r 0 e

F a s l e A - M t o r i p e a n o t m t r o i c f i e r v i a r i e

c t e g o R i 6 A s u c c e s s v a m t e a n l l à d l i c e m b 2 5 r 0 e 0

F a s l e A - M t o o r p i e l r o c o t i n u e o

c t e g o R i e A s u c c e s s v a m t e a n l l à d l i c e m b 2 r 0 e 0 6

c t e g o R i e A s u c c e s s v a m t e a n l l à d l i c e m b 2 8 r 0 e 0

F a s l e B - E s u s l i m t o r a i e v l o t à c c i o t a s t e

c t e g o l r i s u c c e s s v a m t e a n l l à d l i c e m b 2 0 r 0 e

c t e g o M i s u c c e s s v a m t e a n l l à d l i c e m b 2 n 0 e

c t e g o N i s u c c e s s v a m t e a n l l à d l i c e m b 2 n 0 e

c t e g o P r i s u c c e s s v a m t e a n l l à d l i c e m b 2 2 r 0 e

F a s l e B - M t o r i p e a n o t m t r o i c f i e r v i a r i e

c t e g o R i 6 B s u c c e s s v a m t e a n l l à d l i c e m b 2 n 0 e

F a s l e B - M t o o r p i e l r o c o t i n u e o

c t e g o R B a s u c c e s s v a m t e a n l l à d l i c e m b 2 n 0 e

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

F a lsV- E sus lim to rai e vl otàcciotas te

c te g o Qisuc c eivasm te an l 1 3l i c e m l2 3r0e

c te g o Risuc c eivasm te an l 3 te0 m b r2e40

P ecri ausn cac te g o iri a uj stiisud dt iest o npor o rtiodgdiuea n p ie im to rfia b btriindatta a te r i oarque l l e r is tpiva m te sno pi n ad tiec a

L tuaot zi azio nr i c l a stacpi a m ua f a sde i a v l o l ri inte d i e m i s s d o c o n a n d l e c oerdr a k l t a z i o u n o e b b t o i g i a a d e l f l a s s u c c e v a s l i i a v l o l ri inte i "

e) È i n s t o r i l p a r a f g s r e u g t e :

" 4 e r t C o t r m a s s e i g n c n a o s d o r i s t p o s t a t i c i t p o d e r i e u j s t i i d e l f l a e s l i A I , I B e l V

P e i r i p i t e f a m i g l d i e m t o r i c h e r i s u l t a n c i n r e o g l a c o n i a v l o l r i i n t e d l e f t i i n i e l h a b e d l i a u i a i p u n t i 4 . 2 . 4 , 4 . 2 . 5 e 4 . 2 . 6 , d e l l ' a t o l l e , g a n i m d a l d t e e i n d t i e c a a l p a r a f g e t d e p l r e s t e e a n t i c o l g o l , S t a t i m e m b c o n t s o e n r l d u s o d i s p e c n i a d i r e c h o i t m a s s e p g e i m m i d i c c a h r i e m t o ' r i i n q u e s t i o n s e o n i o r e g o c b a i n a v l o r i l i m t e i p r i n d e a l d t e e f f i i c i p a r l v i s t e . "

7) L 't i a c o l l 0 o è m o d t i o f c i o a n s e u g e :

a) I p a r a f g l i e 1 b i s o n s o t i s t i t i u d a s i e u g t i :

" 1 . I r e u j s t i i d i c u i a l l f i a c r o 8 o p a r a f g l i e , a 2 l a t i c o 9 p a g a r a 4 f e a l a t i c o 9 - b s i p a g a r a 5 ' n o s i a p l i p i a o n :

a i m t o r a i d s u d d e f o r z e a r m t e a ,

a i m t o r e i s t a t i i n b a e s a i p a g a r a i a l f b s i e , ; 2

a i m t o r d i e t i s t i a l i l m i e p o g i n m a c h i e t i u z i a t e p r i n c i p a l m e n t e p e r i l a v r o i l r e u p e r d o i s c i u p l p d e i s a v a l a t a g g i o

a i m t o r d i e t i s t i a a l l ' i m p r i n m g a o c c h t i i u z i a t e p r i n c i p a l m e n t e p e r i l a v r o i l r e u p e r d o i m b a z i o c n a i d a s p i a g g i a .

1 b i s F t a i s t a v i l g l a i t i c o 7 1 b i s . 9 p a r a f g i r o 3 t i e s n 3 o n i e e a s d e c z i e o n d e e m i n t o r d i p r o u l p s i o c h i e a u o t m t r o i c f e o v i a r i l o , c o t i n v e c o n v a i d e l n l a n i g z i o n i n t e r n i a m , t o r d i s o t i s i u o z n d e c o n r o i s t p a e r i a v l o l r i m t e c i u i e r a s e o g t g i t e m t o r d i a s o t i s i n e a l m o m o d e a l l l c a r p o r i r i n m a m i s s u l i o n e n e t o .

L a l i t c r i n a " M O T I D O S R O E S T U D Z N " d E v e e f i g r a e r s u l m t o r e r a t n e i n u a p p a e t i s c i h t a e t o e s s e r e a l l e t a g a a l m a u a n l e d u s o . "

b) S o i n o s t i r s i e u g t i p a r r a a g f i :

" 5 . I m t o r p i o s s e o s u s o c i m e m s u s l s n i e t o i n " r e i n g f e l e s s i b a n i l o e r " n h e a l d e i s p z i o o s n d i e l l ' a t o b l e g X I I I

6. I d p a r r a a g f o n 2 o s n i a p p l a i i n a t o r d i p r o u l p s i o c h e t i s n t i a a d e s s e n r e t a t i s u l l e n v a i d e l n l a n i g z i a o n e i n t e r n a .

7 . g l i S t a t i m e n i p b e r n e t n o t n b ' i m i s n s i o s u l e n e t o d e i n t o r d i l e f t i n a l p u n t o A , p u n t i) e d i i) d e l l ' A t d l l e i g " a r e i n g f e l e s s i b a n i l o e r " n h e a l d e i s p z i o o s n d i e l l ' a t o b l X e l g l l ' a

8) G b i l l e t i g s o n m o o d t i f i c a n s e u g e :

a) g l a i l l e t i g l a I , V V I l e X I l s o n m o o d t i f a i i s c a n d s c i l l ' a t o l l e d g e a l p l a r e t e e d n i t r i e v a ;

b) l ' a l l t o g V a d l s o t i s i t u d a d t o d i c u i a l l ' a t o b l e l g l a e l p l a r e t e e d n i t r i e v a ;

c) è a g u n t o u n n u o v o a l l e t o g X a I l l c o n d a l l ' a t o l l e l g l a l p l a r e t e e d n i t r i e v a ;

d) è aggiunto un nuovo allegato XaIV come dall'atto IIeV dell'allegato parte seconda della presente direttiva;

e) è aggiunto un nuovo allegato XaV come dall'atto IIeV dell'allegato parte seconda della presente direttiva,

e l'elenco degli allegati e gli estremi e modi di fondi congruenza.

Articolo 2

Entro il 13 dicembre 2007 (a) Commissione si

a) rivede le proposte di inventario per le emissioni di sostanze tra i costruttori e le sue sanzioni in particolare la proposta di procedere con le linee di applicazione tecnica;

b) prenda in considerazione anche con lo scopo di ridurre i costi di bene fine, di conferire ai valori limite delle fasi IIB e IV e ai valori limite di sostanze di riferimento, esenzione o proroghe delle date di applicazione per taluni impianti di macchine o motori, e tenendo conto di emissioni di sostanze di utilizzazione per applicazione stagionali;

c) ai valori applicabili ai cicli di prova a tre ordini di autotrasporti e di servizio e le cotiste con esclusione di tutti i rotoli cotiste e con le cotiste bene di cui nulle ire rreiudizio ndee ia valori limite di emissioni sostanze delle applicazione delle cotiste con lo scopo di trattamento di N_{x};

d) considerare l'esigenza di adottare nulle ire rsee rdei a valori limite per i motori sulle navi delle navigazioni interne, tenendo conto in particolare del partiaca bà i lei tecnica e con o di chi o piano sie con dal ciarbi bi ante tenina le applicazione;

e) considerare l'esigenza di adottare a valori limite di emissioni per i motori di potenza inferiore a 19 kW e superiore a 560 kW;

f) considerare l'opportunità di ridurre i rubati nei cicli e sulle cotiste con lo scopo di tenere a conformità ai valori limite delle fasi IIIB e IV;

g) considerare l'opportunità di funzionare con dei limiti e tutti gli equali per tutti i rubati massimi emissioni sulle ire a tutti dei valori limite di emissioni di cui ai punti 4.2.5 e 4.2.6 dell'atto IIeV per gli assessori sopra e tre, e presentare con proposte di sostituzione e tenendo conto di ciascuna delle direttive secondo la proposta di cui all'articolo 1 del direttiva 97/78/CE;

h) ai valori anche tali sostituiti sempre alla "verifica di conformità in uso" (in uso-e come prescritto) e sanzioni sostituibili per la sua attuazione;

i) considerare anche tali gite per prevenire l'evasione (nuove le bestiame) gel'uso di eclic (loyc lby-pass,s)

presentare, se del caso, proposte al Parlamento e al Consiglio.

Articolo 3

1. Gli Stati membri tengono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il .....[1]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da un siffatto riferimento alla loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore di cui la presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri determinano che sanzioni per i cicli di violazione delle disposizioni di legge, sanzioni adottate in recepimento di quelle per stendi ietiva e emanano ogni provvedimento necessario alla loro attuazione. Le sanzioni così stabilite sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni emanate alla Commissione entro il .....[2]. Essi notificano anche sulla Commissione ogni eventuale modifica successiva in tempo quanto più possibile brevi.

[1] 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
[2] 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 12 aprile 2000

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
PCOX

Per il Consiglio
Il Presidente
DROCHE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

A L LAETGO

1. L 'A L L EIGMA O OC IAFTCO MSIEG U E :

1) L AS E OZ N1ÈC OMSIÒO EC IAFT A :

a) il punto A è sostituito dal seguente:

"A. determinate idonee misure volte a ridurre le emissioni sonore, nei tratti ricadenti in zone acustiche, mediante interventi di mitigazione lungo la via di propagazione del rumore, quali:

i) numero di accensioni complessive superiori a quelle previste al punto 2.4, comprese tra 1 900 e 2 560 funzionalmente alle velocità indicate nelle più elevate delle velocità indicate;

oppure

ii) numero di accensioni complessive superiori a quelle previste al punto 2.4, comprese tra 2 560 e 3 220, funzionalmente alle velocità indicate. In alternativa si applica unicamente la riduzione del 6%;

oppure

iii) con numero di accensioni conformi al limite previsto al punto 2.4, ossia pari o inferiori a 1 900;

oppure

iv) numero di determinate altre misure che dovranno specificatamente motivate e illustrate nel rapporto di impatto ambientale;

oppure

v) numero di determinate altre misure che dovranno caratterizzate e illustrate nel rapporto di impatto ambientale. Non rientrano comunque tra quelle di cui al punto b) né tra quelle di cui alla lettera A) i) i limiti relativi ai ricettori destinati alla propulsione ed ai macchinari utilizzati per lavori di manutenzione ordinaria, opportunamente segnalati;";

b) il punto B è così sostituito:

"B. navi, ecc. (come nella vigente normativa)";

c) il punto C è soppresso;

2) La sezione 2 è così modificata come segue:

a) Sono inserite le seguenti definizioni:

"2.8 bis. "volume superficiale 100 m^3" riferito alla nave in galleggiamento, ovvero il volume calcolato moltiplicando la lunghezza massima della nave, escluse eventuali impianti o manufatti sporgenti in metri, misurata a livello del fasciame (escluse ruote a pale, paraborda, ecc.) per "T" che è la distanza verticale fra il punto più basso della chiglia al galleggiamento massimo della nave.

2.8 ter. Ai fini della navigazione ordinaria e di sicurezza valgono le

a) le certificate attestanti la conformità alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) e le successive modificazioni, nonché nuovo strumento equivalente;

b) le certificate attestanti la conformità alla Convenzione internazionale sulle linee di carico del 1966 e successive modificazioni, nuovo strumento equivalente, le certificate di OPP che attestino la conformità alla Convenzione internazionale per prevenire l'inquinamento da apparecchi navali (MARPOL 73/78) successive modifiche.

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. 8quate r " imp tio dh ima nip zio hea "un d ip otiso c hmisua ,h eva o e ais ge a va ia bd l i i funzio na mtoe a rfl ind ait iva emo ull a ireta , de a dr ait iva de funzio na mtoe d mpua l ia is c o mp to o n funzio ned is te mda ci to r l ldo e e l mise n i n mo d d o da imiie l e f f i d esis te mda ci to r l ldo e e l mise n i n c o zio d n i c his ve f ic da un nto l a n o ma l e u l t zi azio ne d e mha l a c mba b ho e nsta d aa l o e c , h lus d ita l de ip otiso ia s sta zin mie te p e vis to ne l p lo a c u n e d d ci t f izio a n e d e e l mise n ia p p l ia c a b s l . e

2. 8quinquie s' tfSte g c ia to n d t t d ia id ci to r l ldo e e l mise n l' qua l ia s ta ste g o in e z o c h qua n d l o ma c c mba b ho e nsta d aè il funzio ne in c o zio d n i i d u l t zi azio ne n o ma l h iuc e l e f fd ie s ta le c mda ci to r l ldo e e l mise n ia un l vie l inf oe e ia q ue l p le v e d b l e s c o l n p l o o c u re a d p p l id p a o v a d l e ie l mise n i "

b) È ins ito l s ug e te n punto :

"2. 1 7 " c d c d i l o v a , d n a s u q e z a n d p i n t i d p i o v a a v e t i n c i a u n s o u n a v e l t à o e c u n a i c o p d p a t e f i n c h l m o t o e d v e p e e c o i n c o zio d n i i s t a z i o n a i (p o v a N R S C o) n a i n t o i e (p v a N R T C) ;"

c) I p unto 2 1 è fi l u m e n t o 2 1 e s tituito d l s u g u e n t e t o s

"2. 1 8 . S i m b o e a l b o v i a z i o n e n i

2. 8 .. fsim b l q u i e i p a m e t r i d i p o v a

Simbolo	Unità	Termine
A/F_{st}	-	R a p t p o s t o r c b t i m e c a i n c b a u r t t e
A_P	m^2	S z i o n e t a v s e a l d e l e a l n d d a c i a o m p a n i c t o n i s c e n t i c o
A_T	m^2	S z i o n e t a v s e a l d e e o l t t o d s i i z a o
Aver		V a o r i l m e d i p o u n d t a i p e r
	m^3/h	– p r t a t a v o l u m e t r i c a
	k g/h	– p r t a t a m a s i c a
C l	-	I d r o c b a u r o r a l c b a i o n e q u i v a l n t e e
C_d	-	C o e f f i c i e n t e n d s i a c i r c u l a r i S S (M u b o V i e t u n i n s u b o s i n o)
C o n c	p p m V o/%d	C o n c e t a n z i o n e (d s u f f i s i s f d l e m o p o n e n t e q u a f i d a t e r)
$C o n c_c$	p p M/m o l %	C o n c t a n z i o n e d u n t a p d e f b n d o
$C o n c_{uc}$	p p M/m o l %	C o n c t a n z i o n e d e l i n h a f t e q m i s u a t a n e l a l d a d i n l i z i o n e
$C o n c_{uc}$	p p M/m o l %	C o n c t a n z i o n e d e l i n h a f t e q m i s u a t a n e g l a l s i s a i c l u d i t o
d	m	D i a t r o
DF	-	F a t o r e d i u l i z i o n e
f_a	-	F t t o r e a t m o f s i c o d l i b a n c t o i o
G_{AIRD}	k g/h	P o t a t a m a i s d l a h a l p a t i a s u l s c o c
G_{AIRW}	k g/h	P o t a t a m a i s d l a h a l p a t i a s u m i d o
G_{DILW}	k g/h	P o t a t a m a i s d l a h d l d i u l i z i o n e s u m i d o
G_{EDFW}	k g/h	P o t a t a m a i s d a g l a l s i s a i c l u d i t o e u i v a l t e s u m m i d o
G_{EXHW}	k g/h	P o t a t a m a i s d l g l a l s i s a c i s o u m i d o
G_{FUEL}	k g/h	P o t a t a m a i s a d e l a u n b t o r
G_{SE}	k g/h	P o t a t a m a i s a d g l a l s i s a i c l o c h a n e p i o n
G_T	c^3/mmin	Portata de gl s t a n d a n t e
G_{TOTW}	k g/h	P o t a t a m a i s d a g l a l s i s a i c l u d i t o s u m i d o
H_a	g/k g	U m i d t à i a o s u l a t d l a h a l p a t i a
H_d	g/k g	U m i d t à i a o s u l a t d l a h d l d i u l i z i o n e
H_{REF}	g/k g	V a l d o f i n e e i n t o r d l a u m i d t à i a o s u l t a (0 1 , 7 g/k g)
i	-	P e c d i n d i c a t e m a i s g o l m e a d t à i a (p l e p r o v a N R S C o) n v a l i o t a e t a n n e (p o l e a r
K_H	-	F t t o r e d c i r e o z i o n e d l a l u m i d t à i p r e N Q
K_p	-	F t t o r e d c i r e o z i o n e d l a l u m i d t à i p r e l p r a t i c l o c a

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

Simbolo	Unità	Termine
K_V	-	Funzio ed iartaur adlC V
$K_{W,a}$	-	F tao tredic o zirce ndeas e ca comu i ch celf'a raia ptar a
$K_{W,d}$	-	F tao tredic o zirce ndeas e ca comu i ch celf'a rdiail ulzio n e
$K_{W,e}$	-	F tao tredic o zirce ndeas e ca comu i ch ceirlg adsis c a rdciulto
$K_{W,r}$	-	F tao tredic o zirce ndeas e ca comu i ch ceirlg adsis c a rgiozoo z
L	%	C o pp eir t eaune if tearail lcao p pn ia as spiendraae v lotàcdip rva
M_d	m g	M sa asl ecla mo pn de ip atic catb d d'la rdiail ulzio enr a cltao
$M_{D\ I\ L}$	k g	M sa asd ecla m npeaoia rdia id ulzio n ep a atasat r ave r sif itl id ic a m npai mtoe dne l n dic catb
$M_{E\ D\ F\ W}$	k g	M sa asl egla dsis c a rdciulto e quiva l etensu to til cuio l
$M_{E\ X\ H\ W}$	k g	P otata m ais sotata d eolsl c ac rosiu to til cuio l
M_f	m g	M sa asl ecla mo pn de ip atic catb r a cltoo
$M_{f,p}$	m g	M a asl seca la m p dl o pn atic otd raa c to sul f itl op r in c ip a l e
$M_{f,b}$	m g	M a asl seca la m p dl o pn atic otd raa c to sul f itl od is iu r ez a z
$M_{g\ a\ s}$	g	M a sotata d e l l uin q erg a s s su s oo til cuio l
$M_{P\ T}$	g	M aa sotata d ep la tic otd su to til cuio l
$M_{S\ A\ M}$	k g	M sa asd ecla m npeaoia s c ap pa m to ed niu to p a atasat r aver s io f itl id ic a m npai mtoe n d ep la tic catb
$M_{S\ E}$	k g	M aa asl seca la m p dl o is n aa pn p to su to til cuio l
$M_{S\ E\ C}$	k g	M aa asl se l l 'd iid iulzio ens e c do an r a
$M_{T\ O\ T}$	k g	M sa asotata d egla dsis c a c rosi to to p to so a d oppia d ulzio n su to til cuio l
$M_{T\ O\ T\ W}$	k g	M sa asotata l d egla dsis c a rdciulto c h ee tr an e ulnt n d l d ulzio n suet o i t c i t c s uo um i
$M_{T\ O\ T\ W,i}$	k g	M sa ais sta tan e da egla dsis c a c rod iulto c h ee tr an e ulnt n d l d ulzio n su m diio
m a s s	g/h	P e d c d c h d e e ta ba p o ta ta m ais s d e e le l m s iiso i
N_P	-	G ri i o ta il d le la p o m p a u m t e i c a su t to i u c i d
$n_{r\ e\ f}$	m i n	R e g il m ri e fie m t o d e m l t o e r p e l a p r v a N R T C
$n_{s\ p}$	s^{-2}	D ie v a ta d e r l e i g n d e e m l t o e r
P	k W	P te n z a a l f r e m o o n o e t a t
p_1	k P a	D e p i r c e n s a s h 'i g r e d s s a d p l o m p o v a m t e i c d a e P l D P
P_A	k P a	P r e s n s e i o s u c a t
P_a	k P a	P r e s n s e d o s i a r a z i o e n d e l a y p r n e ' a l r i d a i d u l z i o n e (I S 4 6 : p $_y$ = P S a Y m b t e i d e i n p r v a)
$P_{A\ E}$	k W	P te n z a o ta l e d i c h ta i a a r s a s o ta r l d i a g i l m p t i a a m s i l i a a r p i p t l i p a e h a p r v a m a o m r e i s i c a t r p u n t o . 4 2 d e p l r e s e a n l l e t o g a
P_B	k P a	P r e s n s e i t o m o f e s r i o t a l a (e I S O 4 6 : 0 P_x = P X p r e s e i o t o t a r l a r m b t e i s e t o m P_y = P Y p r e s e i o t o t a r l a r m b t e i p r v a)
p_d	k P a	P r e s n s e d o s i a r a z i o e n d e l a y p r n e ' a l r i d a i d u l z i o n e
P_M	k W	P te n z a m a m s s a i l l a e v l o t à c d i p r v a n e l d e o n z i d o i n d i i p r v a (v e d a i p p e n l d i c e d e ' a l l e t o r W L
P m	k W	P te n z a m i n s t a a l b a n d c j p r v a
p_s	k P a	P r e s n s e i t o m o f e s r i a c s a e c c o
q	-	R a p o t p d i d u l z i o n e
Q_s	$m^3 s /$	P o t a t a o v o l m t e i a c C V S
v	-	R a p a p t o r a l a g o n d l e S S e M a p r s e i s o n e s t a t i c a a s s o b u t a a l l ' i n g s r e

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Simbolo	Unità	Termine
r		R ap tp or atres zi o nr iatvs e r s al lei lsl a n ids o ctiim ead ec lo nt odt obi s c a r i c o
R_a	%	U indtäir e lativa d e al lr'aa s patäir
R_d	%	U indtäir e lativa d e al lr'äd il ulzio n e
R e	-	Nume o d R yn bd s
R_f	-	F tao r ed ir ips stad le F I D
T	K	T e m n rtpur aa s duta
t	s	T e m nd pim uirsz ion e
T_a	K	T e m tpur eaar sosulta d e'al lr ia asipr ta
T_D	K	T e m tpur eaar sosulta d epl unto d ir ug i a n d
T_{ref}	K	T epm eatr raud ir iefir m tuo d e al lr'äd ic o nstbo n(298 K)
T_{sp}	N · m	C o pdp eicäi c hratn tsoir i o vl at
t_{10}	s	I nte va l ldo ie m pr at o n iu m ups o g r a d ei inl 10% d e ul ltim oa v lo r rie lveato
t_{50}	s	I nte va l ldo ie m pr at o n iu m ups o g r a d ei inl 50% d e ul ltim oa v lo r rie lveato
t_{90}	s	I nte va l ldo ie m pr at o n iu m ups o g r a d ei inl 90% d e ul ltim oa v lo r rie lveato
Δt_i	s	I nterva l ldo iem t ppoe iitf us s iosta tm n enoeC l F V
V_0	m^3 r e	P data o vlm tr eiac d ld aP D iRc odn zi o ine fe tf ive
W_{act}	k W h	L va o r no eclic ld o ffi svo d eN R T C
W F	-	F tao tr de ip o n dzio o mae
$W_E F$	-	F tao r ed ip o n dl rzio n ce ffi c aec
X_0	m^3 r e	Funzi o end iar ta r aud ld ap data o vlm tr eic da ld aP D P
Θ_D	$kg^2 m$	I nrz iar o azio n ad d le d n i m oe tm o ac o r e tim p a ass tie
β	-	r apr to r a il d ai mtr o d ig o a d le S S W e j ld ai mtr o i n te r n o b e c o n d tto d hi g s r e
	-	R pa p to r e ativo a r a/c a urbante A/F e ffe tivo d vi s o p r el 'AF ste c il om tr eic
ρ_{EXH}	kg/m^3	D e itä d e gl a d s i c a r o i

2.1 8. . S i m l ld o cc i o m n p e t i n c h i c m i i

C_4H	M tae n
C_3H_8	P r o p a n
C_2H_6	Eta n
C O	M o n s i s l d o i c a r b i o n
C_2O	B i o d s o l i c a b r o n i
D O P	D i t- i l t f i l t
H_2O	A q u a
H C	I d r o u r a i r b
N_xo	O s d s i d i a z o t o
N O	O s s o n d r i c o
N_2O	B i o d s o l i a z o t o
O_2	O s g s e i n o
P T	P a i c r c a t b
P T F E	P o t e t r i a f o l r e t i l e n

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. 1 3.8 . Ab bviazio ni

C F V	Tub do Vi et uin ap ctatac tür a
C L D	Rive tbeaac la umline eszam
C I	Ac c cenqpiso tta en a
F I D	Rive tbeaaio niz azio nel fi ia mma
F S	F o nds ca l a
H C L D	Rive tbeaac la umline eszamis a ltod a
H F I D	Rive tbeaaio niz azio nel fi ia mma ltod a
N DI R	Ana zlzatio ea inf n onis o ul ip evois
N G	G a nastu n l e
N R S C	C ic stazio ma iop emar c cno husta d a l i
N R T C	C ic lh ontio io p emar c cno husta d a l i
P DP	P o mpcoalmetic a
S I	Ac c cenenis o mata nd a
S S V	Tub do Vi et uin sub s nic o "

3) L as zio ne 3è mo d ifa cic oasmegge :

a) È ins ito l is uge tenpunto :

"3. 1 . 4 ." mat uc a ano mad e l lto 2K II sll, le mgto æè imme ssul me to ina e g ich fi l be tlisi. "

4) L as zio ne 4 è mo d ifa cic oasmegge :

a) a lf l inde punto 4 .èlins. ito l is uge tente tos

" nloto ic le nte n g al si a imisdi a ad ua s nomuniti ne isl te mda si a icd oin, a c dc oo v ltola o c va ldl emolo e e p ima d qua ulque punto d ci tatro d isl te mda si a icc ol na ua c o c oa tol mez ø e g ente no d liva g agf e (l sdbrob ing nd e, e o nis h la p zio lnei te amp o ad mis a ap p ac tron ll i c a mp iontro ap emiqruina ting a se ip atic rotd la ub izio ned en l c dc dovèn c o nis h p e vlo id ina mis e nl paep statival g ll si a icl nol . é dc aoèrf tlateue inte nsta nd pae qute tos ip oli ap p icizioa n (no nolte 0, 5 p bicli) e qua nd hon vie ne uti zi ato d voèa es e chiuso da un a p ppootais p (p so nau ot iz atti a nc la n c cd o pirdoei uiya ltee) n. "

b) È a gunto g l is uge tenpunto :

" 42. 4 1 . . L ee mis nid nio no isl do ci a b do nciosl mlmad idl o c uin a elo isl id zoto e d pi atic rotd a no nd vo nosup e np el fi al sA, il va l ind l ic tim e lta l la se uge tena :

Moto id pi o up l is np ea r p pzio nicid uei sd a navild e e navigl zio ne inte nad ,a l lo lc ctiovern d a aul ol mtoic if evia o ie :

C ae g p ine zan net a (P) (k W)	Mo no isl o d c a b o nio (C O) (/k g W h	iS o mn da id o c bui a ero isl id azoto (H C Θ N) (/k g W h	iP atic l to n (P T) (/k g W h
H : 130 kW ≤ P ≤ 560 kW	3, 5	4 0 ,	0,2
I 5 : k W ≤ P < 130 K w	5 0 ,	4 0 ,	0,3
J : 37 k W ≤ P < 5 k W	5 0 ,	4 , 7	0, 4
K : 1 k 9 W ≤ P < 37 k W	5 , 5	7, 5	0 6

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Motori di propulsione per le imbarcazioni da navigazione interna

Categoria di intadrmutaria p/tenza n teat (S/V) (litri per cilindro/kW)	Monossido di carbonio (CO) (g/kWh)	Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (HC+N_x) (g/kWh)	Praticolato (PT) (g/kWh)
V1: S/V < ,90 e P ≥ 7,5 kW	5,0	7,5	0,40
V2: ,9 ≤ S/V < 1,2	5,0	7,2	0,30
V3: 1,2 ≤ S/V < ,52	5,0	7,2	0,20
V1: ,45 ≤ S/V < 5	5,0	7,2	0,20
V2: 1,5 ≤ S/V < 1,5	5,0	7,8	0,27
V2: 2,15 ≤ S/V < 2,0 e P < 3,3 kW 0,0	5,0	8,7	0,50
V2: 3,15 ≤ S/V < 2,0 e P ≥ 3,3 kW 0,0	5,0	9,8	0,50
V2: 4,2 ≤ S/V < 5,2	5,0	9,8	0,50
V2: 5,52 ≤ S/V < 3,0	5,0	11,0	0,50

Motori destinati alla propulsione del locomotivo

Categoria potenza n teat (P) (kW)	Monossido di carbonio (CO) (g/kWh)	Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (HC+N_x) (g/kWh)		Praticolato (PT) (g/kWh)
RIA: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW	,53	4,0		,20
	Monossido di carbonio (CO) (g/kWh)	Idrocarburi (HC) (g/kWh)	Ossidi di azoto (N_x) (g/kWh)	Praticolato (PT) (g/kWh)
RIA: P > 560 kW	,53	,50	,06	0,2
Motori RIA con P > 2,0 kW e S/V > 5 l/cilindro	3,5	,40	7,4	,20

Motori destinati alla propulsione di automotrici ferroviarie

Categoria potenza n teat (P) (kW)	Monossido di carbonio (CO) (g/kWh)	Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (HC+N_x) (g/kWh)	Praticolato (PT) (g/kWh)
RCA: 130 kW < P	,53	4,0	,20 0

c) È inserito il seguente punto:

"4.2.5. Le emissioni di monossido di carbonio, di idrocarburi e ossidi di azoto (o eventualmente la loro somma) e di particolato non devono superare, per la fase II B, i valori in ciascuna delle tabelle seguenti:

Motori per applicazioni diverse dalla propulsione di locomotive, ferroviarie e navi della navigazione interna

Categoria potenza n teat (P) (kW)	Monossido di carbonio (CO) (g/kWh)	Idrocarburi (HC) (g/kWh)	Ossidi di azoto (NO_x) (g/kWh)	Praticolato (PT) (g/kWh)
L: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW	,53	,09	,02	0,025
M: 7,5 kW ≤ P < 130 kW	5,0	,09	,33	0,025
N: 56 kW ≤ P < 7,5 kW	5,0	,09	,33	0,025
		Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (HC+N_x) (g/kWh)		
P: 7,5 kW ≤ P < 56 kW	5,0	4,7		,0052

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

M to rd ie tis n tia a l lp a r o u ls io n e d i a u o tm tr o i c f ie r v i a r i e

C ta g o r i a p o te n z a n t e a t (P) k W	) M o n o s s i d o d i c a r b o n i o (C O) (g k W h)	I d r o c a r u r i b (H C) (g k W h)	O s s i d i a z o t o (N x O) (g k W h)	P a r t i c o l a t o (P T) (g k W h)
R C B 1 3 0 k W < P	, 5	. 1 0 9	,0 2	0 , 0 2 5

M to r i d i s t i n z i a l l a p r o p u l s i o n e d i l o c o m o t i v e

C a t e g o r i a p o t e n z a n t e a t (P) (k W)	M o n o s s i d o d i c a r b o n i o (C) O (g k W) h	S o m m a d i i d r o c a r u r i e o s s i d i d i a z o t o (H + C N x) O (g k W h)	P a r t i c o l a t o (P T) (g k W h)
R B 1 3 1 0 W < P	, 5	4 0 ,	,0 0 5 2 "

d) D o p o l m u o v o p u n t o 4 . 2 . 1 . 5 è i n e s e r i t o i l s e g u e n t e p u n t o :

" 4 . 2 . 1 . 6 . L e e m i s s i o n i s n o c i m i s s i o n i d i c o m b u s t i b i l i d i r e c a r b u r i e o s s i d i d i a z o t o (o e v e n t u a l m e n t e a l t r i l o r o s o m m e a d a p a r a m e t r i a l t o n o d i v e o n s u p e r i o r e a q u e l l a f i s s a t a e s u l l a C u r v a , a l v a l o r e i n d i c a t o n e l l a t a b e l l a s e g u e n t e :

M o t o r i p e r a p p l i c a z i o n i d i v e r s e d a l l a p r o p u l s i o n e d i l o c o m o t i v e ,

a u t o m o t r i c i f e r r o v i a r i e e n a v i d i n a v i g a z i o n e i n t e r n a

C a t e g o r i a p o t e n z a n t e a t (P) (k W)	M o n o s s i d o d i c a r b o n i o (C O) (g k W h)	I d r o c a r u r i (H C) (g k W h)	O s s i d i d i a z o t o (N x O (g k W h)	P a r t i c o l a t o (P T) (g k W h)
Q 1 3 0 k W ≤ P ≤ 5 6 0 k W	, 5	, 1 0 9	, 4 0	,0 0 2 5
R 5 6 k W ≤ P < 1 3 0 k W	5 0 ,	, 1 0 9	, 4 0	,0 0 2 5

"

e) è i n s e r i t o i l s e g u e n t e p u n t o :

" 4 1 2 . 1 . 7 . I v a l o r i l i m i t e d i c u i a i p u n t i 4 . 2 . 1 . 4 4 . 2 . 1 . 5 e 4 . 2 . 1 . 6 c o m p r e i n d o n o r m a t o m i s u r a t o n e l c i c l o a l a n o r m a l l ' a t t o l l e g i s l a t i v o a p p l i c a b i l e .

P e r i l m i t i d i e m i s s i o n i s p e c i f i c a t i n e l p a r a g r a f o 4 . 2 . 1 . 5 e 4 . 2 . 1 . 6 , i n u t i l i z z o c o n m i s c e l a z i o n e d i c a r b u r a n t e c o n t e n e n t e u n q u a n t i t a t i v o d i z o l f o s u p e r i o r e a l 1 0 % i v a l o r i l i m i t e l p e r e c t i d e t a b e l l e a t t o d i c o m o l l o i l a p e r t u r a d e l c a n o n e c c e d e r à d i o r t r e i

– p e i r m t o r d e t i s n t i a a l l p a r o l p s i o c h i a u o t m t r o i c f i e r v i e a r i s e i t , i d u z i a z n u N R S p S e l r a m u r s a z i o n d e e g l i i n u j n a t i g a s s e o d s e i h u j n a t e n ;

– p e i r m t o r d e t i s n t i a a l l p a r o l p s i o c h i l e o c o t i v e s , s i t i d u z i a z n u N R S p S e l r a m u r s a z i o n d e i n u j n a t i n g a s s e o p s t a t i r c o t d i a n u j n a t e m p e l r e f a s l I A e I I B . "

b) è i n s t o r i l i s e u g e n t e p u n t o :

" 13.. P r i i m p c i d o i m u r s a z i o n e :

L e e m i s s d l o e c h i o n t o t d o t d i s c a r i d c e o m h t o r e d l a m u r s a e r c o m e p d o i n c o m p t o g n a e s n s o s (m o n o d s i s a i d h l o o s n o i m o d m e g i d l i r o b u r a i e r d e g o l s i s i d i z i o t o) e i l p a t i r c o t d d l a n t u v e l i l b i o s s i d d i c a r b o s p i e o è s s o n t o c o m g e n s a t i c a n t e p r e d t e r m a i n i e l r a p p o r t o d i l l u i z i o n e e p r e s i t e m d i i d l u i z i o n e a f u s s o o t a l d L . b u o n p a r t i a c a i n g e i g s t i n c e n a c a o n n d l a m u r s a g e m a d o t e b l i o s s l i d i o c a r b o q u a n a l o t i m n s t r u m t o m p e r r i v a e r p r o b i l l e i n m u r s a z i o n d u r a t e l ' e s u e i z o n d e e l p l a r v a .

13.1 . P r v a N R S C :

D u r a n t e n u a s e u q z a p r e i s t a c t h i c o n z i d o i n d i i f u n z i o n a t o n d e e m h t o r d a c a l d s d i e , s a m i n n a n c o t i n u o l e e m i s s a i l o l s n c i a r d i c i o i s o p p r n a e v a l e n d n o u a m p d o u g h a d s i s c a r i g i c r z a o I l c i c l o d i p r v a è c o t i s i t u t o d a n u e t o r n u m o d i m o d à a l l i r i e g i e n d i c o p (p c i a c r o c) h c e o p r b ' i n t a r v a l l o t i p i d l f u n z i o n a t o n d e e m i t o r d i i e s D u r a n t e c i a u s c a m o d à a s l i d t e r i m a h a o o n t r a z i o n d e i c i a u s c i n u j n a t e n g a s s o a p o t a t a d i s c a r i l a p t e z a p o n d e i r a n d i d m o i n s t a i . I l c a m p d o i n p a t i r c o t d a i u e d i l u i t o c o m a r i a m i b a n t e c o n i z d o n a t a . S i p r e v a e n u n u i c c o a m p d u r a n t e l ' i t n r o p r o c e d o d i m p r v a r a c d i o e g n d s u o f l i t d i a d t i a t

I n a t e r n t i v a , s i p r e v a l e n u a m p s i u c f i n t i s e p t i a (r n a o p e c r i a u s c a m o d à a) e l s i c a l c o i l r a i u s t a t i p o n d i s u l c a i c l o .

I g r a m m d i c i a u s c i n u j n a t e r e m e p s s c o h i v l a t o o t r s a o n c a l c t i o c l o a m d e s t o n i e l l ' a p p e d 3 h e d i p r e t e a n l l e t o g . a

13.2. P r v a N R T C :

I l c i c l r o t s n t i o r i o p r s e c i t o , a c u c d a m t e m b s a t a o s u l l e c o n i z i o n i d i f u n z i o n a m t o n d e e m t o r d i e s l i n s t a l l a t i i n m a c h i n e n o s t r a a d i l i e v a r e s u g i t o d u e o l t e :

L a p r m i a o t h a (a v i u m t o e a n f r e d d o) p c h i e l m t o r l e a r a g i u g t o l a e t m p t e r m a a m b t e i e n l e e t m p t e r m d i e r l e f r i a g h e e r d e l u b r i f i t e c , a s n i t s m d i p o t - s t r a a t m t o e n u t i t i d i s p t i v o i s i a u s i l i a l n i c i o t m o l d i e m l t o r s e i s i a n s t a o b z i l a t i z i a n u t e e m p t e r m v a r b a i l d e a i ' 2 a 0 ' 3 . 0

L a s e c o n o d h a (a v i u m t o e a n c a l d d o o) p e o t i m i u n i t d i s t a b z i l a z i o n a e c a l d c h i e n z i a i m m t e d h i t e c h o p i l o o m t a p m l e t e o h e c l i c d o a v i u m t o e a n f r e d d o .

D u r a t e q u e t a , s e u q z a d i p r v a s i e s a m i g n l a i m u i p n a t i s u d d t i e . U t i l i z i a z n d s o e g n d a r i f t r i o z i a o n e d i c o p n t i t a i c e e v l o t à c d i e b l a n d c i o n a m t r i o c m o o e l l t o g l a m t o r e s i i n t e g l a p t e z a r a r i s p o e a l t e m p l o c d i c l e o s i o t i c t n c e o i s f i l a v o r p r o t o d o t d l a m t o r d u r a t e n i l c i c l l o e c o n t r a z i o n d i e i c o m p t o g n a e s m s s o o s n i d o t e r m t e i n d u r a t e n i l c i c l n o e , g l a d s i s c a r i g i c r z o z , i n t e g r a n i l s l o g n a l d e l l ' a z i n a t a h i c o n d e e s t o n i e l l ' a p p e d h e p l i r e t e a n l l e t o g , a p u p e n e g l a d s i s c a r d i c i d h t o d i u n s i t e m C a V d S i d i u l z i o n a e f u s s o o t a l e n e d t e i n t e g z i a n o e c a m p i o n t o n a a s n a c e a n o o r m a d e l s t a s a a p p e n d B l c e i r l p a t i r c l o t o , s i r a o g i d n u c a m p i p o r o n p i o n a l l æ g l a d s i s c a r i c d u l t o s u u n f i t l o s p e c t i o f i n c a e d t e i d l n u l z i o n a e f u s s o p a z i r a l o e o t a l e A s e c o d e n h a t e d o i m p t o e l g a a a v r z i a o n d e e l p l a t a t a m a s s d l e g h a d s i s c a r d i c i d h t o o n o d h u l t o i o u e d e t e r m i n a t a d u r a n t e i l c i o p e r c a d l c a e r i a v l o m n i a s s l i i c m i s s d l o e g i n h u j n a t i . n R i f e r i e m a d l o m n i a s s l i i c i e m i s s a i l b a n o r d o e m l t o r s e i o t e t n g c i g n r o a n d i n i a u s c i n u j n a t e n e m e p s s c r i h i v l a t o o t r a . L e e m i s s (i g h t N V i s h o) n m o i n s t e d u r a t e n i l c i c l d o a v i u m t o e s n i f a r e d d o h o e a l d L o e e . m i s s i o c o m t e s i o n a n c a l c t o a f a n i t d e n d a o r i u s t t a t i c o a v i u m t o e a n f r e d d h u p o n d z i o m d e e 1 D % e a i r i u s t a t i c o a v i u m t o a c a l d n o u p o n d z i o m d e e 9 D % I . r i u s t a t i p o n d i d l o m a a n e n s o s c r o e n f i o r r a i a l v o h i m t e p r e i s t i c . t r

P r i a n d e l t r ' i o n d i z o n d e e l s l e u q z a d i p r v a m t á s , i s i m b (a l l t o g l , p u n t o . 1 2 8 l) a s e u q z a d i p r v a (a l l t o g l a) e l e e q a z i o n d i i c a l c (a l b l t o g l a , a p p e n I d) s c a e r a m n n o d t i f s i e c a o h a d o p r o u r a e d l c u i a l l t i a c r o l l o 5 . "

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2) L as zio ne 2è mo d ifa cic oas mege :

a) I plunto 22.3 è os stit uito d as ugte ten :

"2.2.3. Moto ric on f f e told de al dhsavan l intazio me

S ic gtan isl at e mpten d e l dl ah l intazio nec ha e l g ihe e pltel zama ismad ic hta a ap ie nco a id ve c o inc id ten ±e5 K c ol nate mpten ma ismad e l dl ah l intazio ne p e c tafd ica a kous to te L. at e mpten d e f uid l ol ni f f e told nod n d avenc e s n f e ina e 293 K (2 0 C)

S es us a un imp ia tond ci o zid nai nted ne ial dl ah l intazio nep p o d e al l pa ova o un ve tln to e e tas ne a or hoto e in p ova l, at e mpten d e l dl ah l intazio ne a, d g ide e l p te zama ismad ic hta a ap ie nco a id ve c, s e g ta o el tan ± 5 K d a tel mpten a ma ismad e l dl ah l intazio ne p e c tafd ica a kous to te L. at e mpten d e f ig tene l a p ota ta d g ld sel p otiso d ni f f e told de al dhsavan l intazio ne a *slep t o is* ud tlo e no s nomo d ife pice tu ta tl dun ta d e l d l pic ova l. v bl ed d p otiso d ni fe fd rd toa n d e ial dl shavar l eintazio ne is b asual buo na p atic ing e ig tic ne a sn tp ic ha p pzi o ni sua ve ic e oma ic c he .

F a tativa lemten l, a g zio he d d p otiso d ni fe fd rd toad ne ial dl shavar l eintazio ne può e su ig in c o nfità d me nd rha S AE J 1 39 pub b tala ig a e nha 9 05 ."

b) I tel tosa punto 23 è os stit uito d as ugte ten :

" Imoto e d ip ova d ve e s e munito d iun is te ma imm is ne d e ial d l'ap re si ma e tsizio ne d e l is l nfm mis tu ata e tem 30 0 P ad ava l l pe c tafd ica a kous to te p e un d un tp e p e a ri pul ta i a l l c o zid niid funzio na mted ne mo d o e, p e c tafd ica a kous to te c, ad te ma nob ma ismo fus d d a L e e tsizio nid ve noce s e g ta o al e a g e imo mina e la e p é nco a iS ipuò ut li za e un is te ma d a si l pa ova pu c he s ip ro d c la e f ive f c e o zid niid funzio na mted ne mo d o e."

c) I tel tosa punto 24 è os stit uito d as ugte ten :

" nmoto e s to p to o as lp ova è munito d un is te ma la si a ic oo ma c to r per is ne a ls l ao ist u ata e tem 650 P ad ava l l pe c tafd ica a kous to te c o me o ip o nde ae la l oz id niid funzio na mted ne mo d o e c ha p ou d c o lnqa te zama ismad ic hta a.

S el moto e è p ov is to d d ip otiso d pi ot-ta t a mto d n e g id si a ic l o , o nd d dosi a ih o d ia tome h evato dua te l us p e ura lung zia p a air al l me d n c n trin d e tubl o mo te d e zio l d hie s lzi l na d i e p a nis n de tie n n l d ip otiso pi ot-ta t a mto I n ad tia zan d a f l l ad ng ha t b l e d e si a io do aus l tal ' d e tubl o cp e mse ra d ip otiso d pi ot-ta t a mto d n e s l a oid ve e s e ugua la que l la ul zi a ta ne l l co fi ui gazio n de l mla ak ina c o co mp esa entro l ps e c he f di d istanza de do s tu t o re. La co tro pes io n o l mi ita zio n a o ls c l ao d eve se ui ge g ste si c te ri di cui s pa e può ve nic g ta o cl e u n a va d l la c l. te nto ni e d pi ot-ta t a mto può ve ni mo s dua te p ove p e p to ai e dua te l ma p tp a al e mo to e e s tit uito c o n un c te nto ni e e ui va l te avente n un sup p to d i cita zla zio n e ia tivo ."

d) I plunto 2 8 è os p p e s .

3) L as zio ne 3è mo d ifa cic oas mege :

a) I itto l do e s lzol ma 3è os stit uito d as ugte ten :

"3. ES EC UKO N DEL L A R O V(AP R A0 N V R S C) "

b) è ins ito l s ugte n punto :

"3. 1 Dete mi zio ned e e l g lzio hia a dl ina mto me

L ab ap se l mi su a zio ned e e l nhis e niè l p te zama fl e n no c o t a, no ma l S I C 396: 2 0 .0 2

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P elrosvo l g i n t o d e e n l p l a r v a o c c o e r l r i e n i d t a t e r e n t i d i a s p t i v i a u s i a l i r c i h r e i u s l t a n r o e c e s s o a l r o i p e i r l f u n z i o m n a c t o n d e l i n a a c c l a i c h r a p o s o e r a s e m r e d a t i s u l m t o r e l l s e u g e t e e l é n r c o n t a s t i v o è d t o a i t o t l o i e s e m p i o :

c o m p r e a s i d a c e f r i r e e n i

c o m p r e d l s e s l e v o r t e z o

c o m p r e d l s e s l o n z i d n i t o r d e ' a r i a

p o m p p e a t a t t o u i i d u l a i c i .

S e a l d i s p t i v i a u s i l i a r o i r e v n g o s m o t a t i n , s i c a l c o a p a t e z a c h a e s s o r l a o l a e d o t à c d i p r v a p e p r t e r d t e r m i n l e r e g z i o a n d i e d l i n a m t r o s m o r e e o s u s l i i m t o r r i e q u a l i d i s p t i v i a u s i l i a r i c o t i s i s o r p o t e r i n t e g r t a c h e n l t o r (e a l d s e m i p e i v t o l t o r d i r a f f r e d t o d t e n i t o n r r i a f f r e t i d l a r i a) .

L e r e g z i o a n d i e l h a t r s z i o n s u l l ' i m m i s s l o n l h a c t m o p r e s u l o c r o e n t o d t d i s c a r i d c e o n o c o r r i s p o n h i d t i e s u r p e r i s o p r i c t i f l i a c h o t r s o r t e , o n f o r m e a e j p u n t i n 3 2 e 2 . 4 .

I a v l o m n i a s s d i e n l d i o p p i r a g i d n i p i r v a s p e c t i f i e o n a g o d n t e o r m t i s n p a e r i t a n l m e n t e a n l s o c o p o d i c a l c o i l a v t o d r i e l d o p p i e l r e m o d à a d l i p i r v a s p e c t i f . P c a m r o r i h n e o s n o n p o r o t g t i e p e r f u n z i o n a s u r p e ü r e g i l m n i g l o a c u r v a d i c o p p i a i e n a o r i t a o , o p p n i a s s a i n e g i d n i p i r v a d v e e s s o d r i c h t i a l r a a l o t r s o r t e .

L a e g z i o a n d e e n l t o r p e c r i a u s c a m o d à a d l i p i r v a v i e n c e a l c t o n l a e d t e i l a a f i o r u h m a :

$$S \quad \square P_M \quad P_{AE} \square X \frac{L}{100} \quad P_{AE}$$

S e l r a p p o r t o

$$\frac{P_{AE}}{P_M} \square 0,03$$

i l v a d o r e d i P_A p u ò e s s r e e v r i i d f t o d a l ' l a t o t à i e c t n c i a c h r e i l e a i s h ' o r h o g i a m e ."

c) g l a i t u a t i l p u n t i d a . B a . 3 3 s o n o r i i m m r e a i d a . 2 3 a . 4 ;

d) l ' t t a l u e p u n t o . 4 è r i m m r e a o p u n t o . 5 e s o t i s u i t o d a s l e u g e t e :

"3. 5 . R o o g l z i a o n e l e r l a p r t o e d i l u l z i o e n

C r o i l m t o e d a f i t t o s i g n o , l i d s i t e s m d a i c a m o p m n i a c t o n d e p l a t i c o a t b d v e e s e s r i e n f u n z i o n e i n b y - p s a s (f a l c a t i v o c o i n l m t o e d a f i t t i m u l t i p i) . I l l i v e l l o l f o c h n o l d e p a t i c e l e n d ' l a r d i a i l u l z i o e n p u ò e s e s r e d t e r m t o n f a n o d p a s s a r l e ' a r i d a i d u l z i o e n a t r a v e r s i o f i t t i d e p l a t i c o a t b . S e s i t i u l z i a z a r i d a i d i u l z i o n f i t t a t a , s i p u ò e f f e t u a r e n u m u i n s a i n q u a l s i m s o i m o p e r i m d u n a t e n o d o p l a p r v a . S e ' a i n a d i l u l z i o m e o è n f i t t a t a , l a m u i n s a d v e e s s e r s e c i t a s u n c u n a m p p i o r e v a l e o p e l r a d u r t a a d e l p l a r v a .

L ' i a r d i l u l z i o n i e u e r e g l a t a i n m o d a o t e n t e r c i n c i s u n a m c a d à i n u a e t m p t e r u n d a e l s l u p e r f i c i d e f l i t t o c o m p r a t e 3 3 K (4 2 ° C e) 2 5 3 K (5 2 ° C) l r a p p o c o t n t l d i l u l z i o n e o d v e e s s c i m f e r i o a q u a t r o .

N O T A I n p r o c e d o i i m r e g i s t a z i o n a r i z i o c , h e è r o l ' i t e r v a l l o d i e t m p t e r u c a o m p r a t e 4 2 ° C e 5 2 ° C l a e t m p t e r u n d a e f l i t t o p u ò e s s e m r e t e n u t a l i v e l l o a s s d i m 2 5 3 K (5 2 ° C o) a l d i s t o o t d i a t e l i v e l l o

P e i m t o d a i f i t t o s i n g o a l f o i t t i m u l t i p l i i n , t e l e m t o t d à à l a p i c t a t a m a s s l i e c l a a m p a i t o r a n e e r s i d f i t t o d v e e s s c i m e n u a p p o o t a s t e r i s p o e a l l p a c t a t a m a s s l i e c l a s l o a r d i c u l t o p e s r i t s m a f u s s o p i e n Q u e . t o r a p p o o l i m a s n s o a n d v e e p r e s a e r n a v r i z i a o n s u i p e r i a o ± 5 % r i s p o e a l a v l o m n e e d i c d e l r l i a s p i v a m o d à a s l a i v o p e i p r i m h 0 i e c o c h i d i i a u s c a m o d à a n l e i s i i t s m n i o c h t a t i d b y - p a s s P e s r i t s m a i d u l z i o n p e a z i r a l d e e f l u s s o n e m l t o d a o f i t t o s i n g o a l p o c t a t a m a s s a t i r c a t a e r s i d f i t t o è c o t a s t e c o m u l a p o p s s r i z i m o a n d e e ± 5 % r i s p o e a l a v l o m n e e d l i c o l r l i a s p i v a m o d à a s l a i v o p e i p r i m i 1 0 s e c o i m o d l i a u s c a m o d à a p l e i s r i t s m n i o c h t a t i d b y - p a s s .

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P esrits ma ic o n tr azio nc eotmo lda d C ,oo N ,Oi lc otenu notd C ,oo N ,Od e l l'ad id ulzio ndeee e s s emr einsta o a l l'zimoc ia le t m idniceiausncap rva .L em iinsed e ld ao n tr azio ndeif o n d d C ,oo N ,Op r ime al o pla p rva sull'a rd iad iulzio nne o d veo n oa v ria d cio th e 10 0p p m 5 p p m r is tpiva m te n

Qua n dsci tiduziaz nus itsm da ia n a ldis eg ia ds i s c a r idciudti , l e c o n tr azio ndiif o n d p o tim etin ve n g od nte o r imta c a m p i o l'ia a nd d ulzio ni n n s a c d io a m p i o nto la nmg le ita r s eu q za d p rva .

U nca o n tr azio ndeif o n d c otinua (dte rm itas a e za l'us od es la c cpuò) e s s e r ib eta in a l m ernto punti , all'iniz io a le rtm ie ni n n punto p rsoism aollam tà d le c id d te r m ai n d op ib l'am ia dll ie alvo ri A r ile c ista d le c estru to r es , ipuò o m te e tr l'eam iinsz io n d ie alvo r id f o n d ."

e) G ia tt a ul punti .5e .63so n r iu m m re ai .63e .73

f) L tta a ul punto .63 1 è s stituito d las guente :

"3. 7 . 1 S pc ific ad le e m a c h u re a n o m d a le 'a lla g to I , s z io n e 1 . A

3. 7 1 . 1 S pc ific a A

P e iim to r d i cu i a l la s z io n e 1 . A punto i) e A punto iv) d le 'a lla g to I , i l m to r e s to o tp to a lla p rva i o n d f a to f u n z io n a n e a l l r i a m o e t m o c o n d f r m e t e r m a l s g u e n t e c i d d 8 m o [1] d

M o th a n u h ie o	R e g e i m m to r	C a i c r o	F a to r d i p o r a z io n e
1	N o i m e a l	10 0	0,1 5
2	N o i m e a l	7 5	, D 5
3	N o r m æ i l	50	, D 5
4	N o r m æ i l	10	, 10
5	I t e r m e d i o	10 0	0, 10
6	I t e r m e d i o	7 5	, 10
7	I t e r m e d i o	50	0, 10
8	M i n i m o	- -	, D 5

3. 7 12. S p c if c a B

P r e i m to r d i cu i a l l s z io n le A punto i i) d e 'a l l e a g to I , i l m to r e r s to o p t o to s a l l p r v a a f a to r f u n z io n a n d le i n a m t r o c m o r e f o r m e a e s n e u g e n te c i c d d 5 m o [2] d i

M o th a n u h ie o	R e g e i m m to r	C a i c r o	F a to r d i p o r a z io n e
1	N o i m e a l	10 0	0,05
2	N o i m e a l	7 5	,25
3	N o r m æ i l	50	,30 0
4	N o m i n a l e	52	,30 0
5	N o m i n a l e	10	0, 10

L a v o d r i c a r i s c o o n e o s p r i e n s p s e i r t e a u h d e l d o p p o i a r r i s p t o a n l h a t e n z a d i s e v i z i o d i b a s d e e , f t i a r i o m l a p t e z a m a s s d i n s p d c d u r b a f n u s e u q z a d i p t e z a v r i a b l a d c e i , d u r t a p u ò c o r r i s p o n n d n e m n e o i l l i t a t o i d i o r e a n u n , r a t g l i n t e r v a l l i d i m a u n t z i o n e d c i h a r a t i e a l l e c o n i z i o n i a m i s t e d c i h a r a t e] a m a u n t z i o n è e f f e t u a t t a s e c o n d l e d s p i z i o n i d l e c e s t r u t o r e ."

3. 7 13. S p e c a C f i

P e i m to r d i p r o u l p s o i n [1] d e t i s n t i a a d e s s e i n t e s l l i a i n n v i d e l n l a n i g z i o n i n t e r n s i a p p l i l c a p r o d i m t o d i p r v a I S O n o n a m h e l s p e c i f l i S c O d 7 4 8 - 0 (E) 2 1 M M A P R O 7 B 7 / 8 , a l l e t o g V a (I c o d N c O e .

[1] L a n t a l è m o d i a f c i o n s e u g e ." i d t e c n o l o g i c i C o d i c u i a p u n t o 8 3 . 1 . d l e l n l a o r i n S a O 8 1 7 2 2 (4 E 4 0 ; " .

[2] L a n t a è 2 m o d i a f c i o n s e u g e ." i d t e c n o l o g i c i D 2 d i c u i a p u n t o 8 . 4 d l e l n l a o r i n S a O 8 1 7 2 2 (4 E 4 0 ; " .

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Im to rd ip rolps io cnh oce p e rsa encoo rnn dacurva d ip te za ad ie li a pa a sfsis s so neotati su un d in a mtr o cmh etiduzi azi l se gente c io In reigne stazio na io a 4 m ó 2 d svilup ptoa p e r rap pe rs tea re ilfunzio n a e mto inc o nzio indu ts od emi to ird i el sne ia rrd is pilo iinic o m m e i r o :

M o tà a l i numeo	R e ge i m m to o r	C a i a c r o	F ta o t r d i p o e n a z i o n e
1	10 % (o m i n e a l	10 0	,20 0
2	9 1 %	7 5	, 50
3	80%	50	0, 1 5
4	3%	5 2	, D 5

Im to r id ip rpo ul s i o n e a e v l o tà c fi i s s c a o n l i c h a p e a s s a o v r i a b o i d e o l l t e g a l t e r i t c a m t e , e n d e t i s n t i a a l l n a v i g z a i o n i e t e r n s a o n e o t a t i s u u n d i n a m t r o c m h e t i d u z i a z i l s e g e n t e c i o I n r e i g n e s t a z i o n a i o a 4 m ó 3 d c a t r e a t z i a t o d a l d o s t e s s o c a c r ó e d a l d o s t e s s o f a t o r e d i p o n d e r z i o n e d e c l c i d o d i c u i s p r m a c a o m t o r f u n z i o n a t e i n c i s a u n a m m o a l r e g n i x e o m i n l : e

M d o à t à l num e r o	R g e i e m m t o r e	C r a i c o	F t a o r e d i p o d n e z i a o e n
1	n o m a e i l	10 0	,20 0
2	n o m i n a l	7 e 5	, 50
3	n o m i n a l	5 0	0, 1 5
4	n o m i n a l	5 2	, D 5

[1] Im to r a i u s l i a r a i e v l o t à c c i o t a s t e d e o n e o s s e c r e t i r f i t i c a o n f o a r l e m i c i d l o l a v o r b S O D2, o s s i i l a c i c l o r e g i s t a z i o n a a r 5 o m o s l p i e c t ó f a i d p a r e c t e d e p a r r a g f 3 o 7 1 . . 1 .

[2] I d n t i c o a l c i d o E3 d s e c t t o a i p r a g f i r 8 . . 5 l 8 . . 3 e 8 . . 3 d e l l I S O 8 8 - : 4 s t a n d a d 2 0 0 (2 E) . q u a t t r o m o d i p l s u p p g o o n n u a c u r v a d i p t e z a m e d d i a l l ' e l i a c t s a a s u m u r s a z i o n i n i c o n z i o i n d i f u n z i o n a t o n . e n

[3] I d n t i c o a l c i d o E2 d s e c t t o a i p r a g f i r 8 . . 5 l 8 . . 3 e 8 . . 3 d e l l I S O 8 8 - : 4 s t a n d a d 2 0 2 (0 E) .

3.7 1 . 4 S p c f i c a D

P e i r m t o r d i c u i a l l a s z i o n 1 . . A p u n t o (v) d e l l a l l e g t o I , i l m t o r s t o o t p t o a l l a p r v a i e u e f a t o t funzio n a e r a l d i n a m o e t t r o c o , f o r m e m e n t e a l s e g e n t e c i o d i m 3 ó d

M o tà a l i numeo	R e ge i m m to o r	C a i a c r o	F ta o t r d i p o e n a z i o n e
1	n o i m e a l	10 0	0,25
2	i n t e r m e d i o	50	0,1 5
3	m n i i m	-	,60

[1] I d n t i c o a l c i d o F d e l a n o m l a S 8 0 7 1 8 4 m r o m 0 2 2 0 (E) . "

g) L t a u a l e p u n t o . 7 3 . è m o d f i c a t o c o m s e g u e :

" A v i s u r l e s e u p z a d i p r v a L p r v a i e v n e e s e n t a i n o r d i d n i n u m e d t o n o s l o o p r a t o n p d e i n c i a c d l i p r v a .

D u r a t a c i a u s o m o d e c l i c d l o p r v a i n q u e s t i o n e d e p i l p e r i o n d z i d e d i r a t s n i z i o n i , l r e g i s p i c f a t o d v e e s s e r e m a t e n u t o e t r o i l m g i g i r o e d i e d u e s g u e n t i l i m t i i : ± % d l e r e g i n i n o m i n a l o ± 3 m i) h s l a v o p r e l a m a i n a c l m i - i m p o r e l a q u a d a v g o l i n t i d i o t l l e z a n a l r i c h t i d a c l o t r a o e r t L a c o p p p r i a e c t á f d i v e a e s s e m r a t e m n a t i n m o d c h e d u r a t a e i l p e r i o n d e q u a l e e v n g o e n f f o e a t e l u e m u r s e l a m e d s i i a c o m p r a t ± 2 % d e l a c p i p a m a i n a n a r e g n i d i p r v a .

P e c r i s a u n p u n t o d i m u r s a z i o n e s o n o n e c e s s a r i a l e m n b 0 m i n t i . S o p e l r a p r v a d i n u m t o r e c c o n r o t m φ i i c a m p i o t o n p a ü r h u n e g n a l i l s o c o φ i o t e t n e n e s u f f i c t i e m n a s d s p a t i n c o t d s u l f i t l o d i m u r s a z i o n l e a d u r t a d e l n h a o d à a l i p r v a p u ò e s s e t e e s n a e l n h a u r s a n e c e s s a r i a .

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

L alur ata d ic iausn em o d lvee s s e r e g t r i t a s n e d l o u m t o n d i p r v a .

I a v l o d r i c o n t r a z i o n d e e l e l e m i s s i g i o n s i o l s l s o c a r i e c v o g o m n i u s t a i e r e g t r i t s d u r a t e n g l i l t i u m r i d m i u n i t d l e m o d

I l c m p i a m n t o d l e p r a t i c b l a t o e l a m u r s a z i o n d l e l e e m s s i o n i g a s s e n o d v e o n i z i a r e p r m i a h s i s i a o t t e n u t a l a s t a b o l z z a z i o n d l e m t o r , e m d f i n t o d l a c s t r u t o r e e , i l l o r o c c m p t a l m n t o d v e e c o n d r e e .

L a e m p t e r u d a e c l a u r b a t e n i e v n m e u r s a t a s u l l ' a s a z i o r n d e e l p l a o m d p i n a z i c o n d e e c l a u r b a t e n o d v e s p e c t i o f i c d a c l o t r s u o t e r t e , l a p o z i s i o n d l e i m u r s a z i o n v i e e m r e i g t r a t a " .

h) L t a a t l p u n t o . 7 3 è r i u m m r e t a t o 3 . 8 .

4) È i n s t a h r á s e u g t e s e z i o n 4 - e :

4 . E S E C O U N Z D E E L P L R A O (V P R A O N V R T C)

4 . 1 . I n t r o d i z o n e

I l c i c l r o a t s m t i o r i c n o s t r a a d d (N T R C) è d s c r i t t o a l l ' h l e g t o a I I l a , p r i d l e 4 q u a l d s q u e n z a s e c o n d p r s e c o n d d i a v l o r r i o r m z a t z i l i r e g i e n c e o p p i p a p l i c a a u b t i f i l i n t o r d i e s c h l r e i t r a n n o e c l a m d p i o a p p z i i c a d e e l p l a r e t e e d l n i t r i v a . P e e r s e n i g r d a p r v a s u u n a c e l d a p r v a p e m t o r i , a v l o r r i o r m z a t z i l i s o n c o v e n t i t i i n a v l o e r f i f i v i p e l r o s p e c i n f i t o o s e o t o t p t o r a s l l p a r v a s u l l b a s l e e l d u r v a d i m a p t p u a d e m l t o r e T . a d c o v e n r s i c è d l e n o t a n d i e n m a o r z m a z i o n e i c l i c d l o p r v a s v i l u p t o a s i d e n o m i c n d l e i r i f e r i t o n d e e m l t o r d e a s o o t p o a r l l p a r v a C o q u e s t i a v l o d r i i f e r i t o n d e r e g i e n d i è o p p s i e a s , e g i l c i c s u d l a c e l d a p r v a e s i r e g t r i a s n i o a v l o d r i t e r o z i o n d e r e g i e n d i è o p p P i e c r . o v a l i d l a ' e s u e i z o n e d e l p l a r v a , s u c c e v a s m i t e a l c o m t a p m l e t o d l e l p a r v a s i e s u e g n u l a n a d l i r s e i g s s i o f m a i e a v l o d r i i r i f e r i t o m e d e i n t e r o z i a o n d e r e g i e n d i è o p p i a .

4 . 1 . 1 . È i s t a t o l u s o d i m p t i d i m a n i z i p o o n b a d i s t r a t e g i c e o t m a d t d t r i d e i c o t m o l d l o e l e m i s s i o n i .

4 2 . P r o d c i m t o d i m a p t p u a d e m l t o r e

A m h o m t o d e i g e n e i r l N r R t s u l C a c e l d a p r v a , s i p r v o e v d a e l l m a p t p u a d e m l t o r p e r i n d i a s e u g i e i l c i c l d o p r v a p e d r t e r m i n h a c u r v a d e l d l o p i n f u n z i o n d e e l e a V o t à c . i

4 2 . 1 . D t e r m z i o n d e e l t e ' i r a l l d o e r i e g i d m i n i a p t p u a

I r e g i m n i i n i e m m c a s s d i m c a p t p u a o n d o e f t i o n i o n s e u g e :

r e g i m n i e n i d m i n o a p t p u a = r e g i d h m i n e i n i m o ;
r e g i m n i a e s s d i m c a p t p u a = s i a d t a i l a v l o m e i n f o r m a ç ¡ l x Q 2 i l r e g i e i a m l q u a l e a c o p p p i a p i e n a o r i c c a d a e e z d l v o n h ¡ è i l r e g i e m l v a t o d e f t i o n q u i a l i e l r e g i p n ü e l v a t o d e m l t o r i e n g r a d i o f o r n i l 7 0 % d e l p l a t e z a n o m i n a l e) .

4 2 . 2 . Curva d i m a p t p u a d e m l t o r e

I l m t o r e i e u e r i s c a d a t o a l l p a t e n z a m a s i m a p e r s t a b i l z i a z m e i p a r m a e t r i s e o n d l e r a o c a n a z i o n i d e l c o s t r u t o r e e l a b u o a p r a t i c a i n g e n g r i s t i c . a Q u a n d i o l m t o r e è s t a b i l z i a t o , l a m a p p t u r a d e l m t o r e i e u e e f f u c a t a s e o n d o s e g e n t i p r o c d i m e n t i :

4 2 . 2 . 1 . Map t u r a i n t r a n s t o r i o

a) S i t o g l i è l c a r o i a c h m t o r e e l o s i f a f u n z i o n a r e a l m i n i m o .

b) I l m t o r e è f a t o f u n z i o n a r e a l l m a i n i m a v e l o c t à d i m a p t u r a i n c o n i z i o n d i p i e n o c a r o i c

c) S i a u m e n t a l a e v l o t à c d i e n h t o r e a d n u a m e d d i 8 ± 1 m i n / s - d l a n h i n i a m l m o a s s i e n g e c h i m a p t p u a S i e g t r i s n l o a e l v o t à è l a c o p p p d a u f r e u e q u a d i c a m p i o n t o n d a i a m l n e e m p o n t o a l s e c o n d o .

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4.2.2.2. Mappature a gradini

a) Si ottiene rilevando la caratteristica coppia-velocità di rotazione a pieno carico.

b) Il motore è fatto funzionare alla minima velocità di rotazione a vuoto.

c) Mantenendo costante la posizione del pedale acceleratore, la velocità viene aumentata per almeno 5 secondi fino a raggiungere la velocità più elevata tra quelle di cui al punto 4.2.2.1.1. La curva massima di coppia dalla minima alla massima velocità di rotazione è determinata in incrementi di velocità di rotazione di 10 min-1 (rpm) o 2% della velocità nominale, a seconda di quale sia il valore più piccolo. Il punto di prova è mantenuto per almeno 5 secondi fino a raggiungere la velocità di coppia più elevata.

4.2.3. Generazione della curva di mappatura

Tutti i punti di cui al punto 4.2.2 sono collegati per interpolazione lineare in ordine di grandezza. La curva di coppia risultante è la curva di mappatura da usare per convertire il valore di coppa normalizzato della massima coppia disponibile alla velocità di prova, come descritto al punto 4.3.3.

4.2.4. Mappatura alternativa

Se un costruttore ritiene che le caratteristiche del motore a pregiudicare i risultati ottenuti durante il metodo prescritto, può richiedere un metodo alternativo. Tale richiesta deve essere corredata di dati sufficienti a dimostrare che il valore di coppia massima durante il ciclo di prova. Deviazioni dalle caratteristiche prescritte per la mappatura del motore devono essere autorizzate prima delle prove di omologazione dal servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione. Si raccomanda di effettuare la curva di coppia massima in corrispondenza di una velocità del motore entro il 2% della velocità di rotazione più elevata in cui il 50% della coppia massima, o una velocità del motore superiore, a discrezione del costruttore.

4.2.5. Prove supplementari

Non è necessario effettuare prove supplementari del ciclo di prova. Occorre impiegare un motore del ciclo di prova se:

è stato sottoposto a rodaggio per un periodo non superiore a quello specificato dal costruttore per l'ultimo motore provato, e conforme ai valori limite indicati,

oppure:

il motore è stato sottoposto a modifiche che influiscono sulle prestazioni.

4.3. Generazione del ciclo di prova da eseguire

4.3.1. Regime di riferimento

Il regime di riferimento (n_{ref}) corrisponde alla velocità massima del motore raggiunta quando è applicato il 100% della coppia di riferimento della curva di mappatura. Il regime di riferimento può essere inferiore al regime massimo del motore. Il regime di riferimento viene calcolato come segue:

$n_{ref} = n_{lo} + 0{,}95 \times (n_{hi} - n_{lo})$

(Per tutte le velocità superiori a quella alla quale viene fornito il 70% della potenza nominale e per tutte le velocità minima del motore alla quale viene fornito il 50% della potenza nominale)

4.3.2. Denormalizzazione del regime del motore

Il regime è denormalizzato usando la seguente equazione:

$$\text{Regime effettivo} = \frac{\%\text{velocità} \cdot (\text{veloc. di riferim.} - \text{veloc. al min.})}{100} + \text{veloc. al min}$$

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4.3.3. Denominazione delle coppie motrici

I valori delle coppie applicate alla base delle linee caratteristiche del motore sono denominati sulla coppia massima assorbita dal servizio ausiliario, come definito nel punto 4.2.2:

$$\text{Coppia effettiva} = \frac{\%\ \text{coppia} \quad \text{coppia mass.}}{100} \quad (5)$$

per il rispettivo regime effettivo determinato al punto 4.3.2.

4.3.4. Esempio di procedimento di normalizzazione

A mo' di esempio, vengono normalizzati i seguenti punti di rilevamento:

% regime = 43%
% coppia = 82%

Dati di riferimento:

Regime di riferimento = 2200 min⁻¹
regime del minimo = 600 min⁻¹

si ottiene:

$$\text{regime effettivo} = \frac{43 \quad (2200 - 600)}{100} \quad 600 = 1288 \text{ min}^{-1}$$

coppia massima assorbita dal servizio ausiliario = 70 daNm
coppia effettiva = 57,4 Nm

4.4. Dinamometro motore

4.4.1. Quando si usa un freno a correnti parassite o a correnti indotte per l'assorbimento del motore, si prende in considerazione l'inerzia del dinamometro. Il momento di inerzia del dinamometro è quello rilevato sulla caratteristica di taratura o moltiplicato per un coefficiente adeguato per tenere conto dell'inerzia degli ingranaggi, se il sistema di controllo del dinamometro deve effettuare questo calcolo in tempo reale.

4.4.2. Se il momento resistente totale di una prova non può essere assorbito dal dinamometro, si può aggiungere un volano di inerzia supplementare. Se T_{sp} è la coppia misurata, I_{sp} è l'inerzia del dinamometro e ω è l'accelerazione angolare del dinamometro, si ha:

$$T_{sp} = 2 \cdot I_{sp}$$

Deve essere rispettata la seguente disuguaglianza:

$$0{,}95 \cdot \text{coppia assorbita} \leq T_{sp} \leq \text{coppia assorbita}$$

(dove T_{sp} è la coppia misurata, I_{sp} è l'inerzia del volano del dinamometro e ω è l'accelerazione angolare del dinamometro).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

4.5. Esecuzione delle prove di ammissione

Il segretario di gara inizia la seduta pubblica.

Presentazione dei concorrenti, ispezione dei plichi e verifica documentazione

Generazione dei numeri per l'estrazione (massimo quindici)

Estrazione pubblica dei primi numeri, corrispondenti alla posizione/data di prova assegnata.

INIZIO

Estrazione del codice di prenotazione a numero progressivo, per ogni numero di iscrizione estratto (massimo 20 unità per ogni sessione di esame).
Il patentato deve accertarsi di aver ricevuto (tramite fax o posta elettronica) la conferma di avvenuta prenotazione.

Controllo documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del patentato (anche mediante autocertificazione) e ritiro della patente di guida.

Estrazione del codice, in numero di tre per ogni candidato, delle missioni di circolazione tra 5 unità di ambiente predefinito in funzione della patente di guida.

Si possono seguire nuovi percorsi, per le missioni di circolazione, solo se richiesti dal patentato, e devono essere indicati nella prova.

4.6. Prove attitudinali e di ambientamento

All'ennesimo errore grossolano, ausiliario o pericoloso, in una delle prove attitudinali, l'esaminatore interrompe la prova e il candidato viene dichiarato non idoneo. Il tempo impiegato in una delle prove attitudinali è computato nella prova. Il fatto deve essere annotato sulla scheda di rilevazione.

4.7. Interpretazione delle risposte

L'istruttore della commissione d'esame può decidere se interpretare la risposta del candidato o chiedere a quest'ultimo di ripetere la risposta.

4.8. Avviamento per l'esame di guida

Il segretario di gara invita il candidato a presentarsi per l'esame di guida. Il candidato deve presentarsi con il documento di riconoscimento in corso di validità e la patente di guida.

4.9. Esame di guida

Il candidato viene fatto salire a bordo del veicolo e viene invitato a regolare il sedile e gli specchi retrovisori. Il candidato deve allacciare la cintura di sicurezza e deve essere informato che, durante la prova, non è consentito l'uso di apparecchi radiotelefonici, auricolari o cuffie.

Prima di iniziare la prova, l'esaminatore deve accertarsi che il candidato abbia compreso le istruzioni ricevute.

Durante la prova, l'esaminatore deve:

a) impartire le istruzioni necessarie per lo svolgimento della prova;

b) controllare che il candidato esegua correttamente le manovre richieste;

c) compilare la scheda di rilevazione.

Durante la prova, l'esaminatore può intervenire per garantire la sicurezza stradale.

Se il candidato commette un errore grave, o più errori gravi, o un errore grossolano, o un errore pericoloso, la prova è interrotta e il candidato è dichiarato non idoneo.

Se il candidato commette un errore grave, la prova è interrotta e il candidato è dichiarato non idoneo.

Se il candidato commette

4.5.5. Regolazione delle uscite mediante ugello

La portata di gas di scarico uscente mediante ugello deve essere regolata in modo che la pressione di monte misurata in corrispondenza dell'ugello stesso sia compresa tra il valore più elevato corrispondente a 35 kPa (0,35 bar) e 53 kPa (0,53 bar).

4.6. Controllo delle galleggianti

Gallegianti devono essere costruite in acciaio inossidabile.

4.7. Procedimento di avviamento

Il termostato di avviamento entro 5 minuti dal completamento del riscaldamento secondo la procedura di avviamento raccomandata dal costruttore nel manuale d'uso, su un dinamometro rullo di avviamento a temperatura ambiente normale, la prova può iniziare entro 5 minuti dalla fine della precedente stabilizzazione, quando questo abbia raggiunto il regime minimo.

4.8. Esecuzione del ciclo

4.8.1. Sequenza di prova

La sequenza di prova inizia quando il motore è avviato dopo lo spegnimento successivo alla fase di precondizionamento, oppure dal momento in cui il motore viene portato dalla fase di precondizionamento al banco prova, a seconda di quale dei due casi precedenti si verifica all'altitudine più elevata, la prova è eseguita secondo il ciclo illustrato nell'appendice 4. Il sistema di misurazione della frequenza deve avere una frequenza di campionamento di almeno 10 Hz. I segnali provenienti dalla strumentazione per la misurazione della velocità e della coppia del motore devono avere una frequenza di campionamento di almeno 5 Hz. Tutti i segnali provenienti dalla strumentazione per la misurazione della velocità e della coppia del motore devono essere filtrati elettronicamente con un filtro a bassa frequenza di taglio (-3 dB) non superiore alla metà della frequenza di campionamento. Il sistema di misurazione della velocità e della coppia del motore deve soddisfare i requisiti di linearità di cui al punto 1.2.1 dell'appendice 5.

4.8.2. Risposta all'azionamento

Alla partenza del motore e durante la sequenza di prova, se il ciclo deve essere ripetuto (vedi punto 4.8.1), il motore deve essere azionato immediatamente dal preriscaldamento secondo le seguenti procedure:

a) se la regolazione della potenza del motore è effettuata da un regolatore meccanico, l'acceleratore deve essere azionato in modo da ottenere la massima portata di gas di scarico;

b) se la regolazione della potenza del motore è effettuata da un regolatore elettronico, l'acceleratore deve essere azionato in modo da ottenere la massima portata di gas di scarico;

c) se la regolazione della potenza del motore è effettuata da un regolatore pneumatico, l'acceleratore deve essere azionato in modo da ottenere la massima portata di gas di scarico.

In caso di utilizzazione della misurazione della portata di gas di scarico, l'acceleratore deve essere azionato in modo da ottenere la massima portata di gas di scarico raccomandata dal costruttore del motore (vedi punto 1.2.1 dell'appendice 5). Per la misurazione della portata di gas di scarico, il sistema di misurazione deve avere una frequenza di campionamento di almeno 2 Hz. Tutti i segnali provenienti dalla strumentazione per la misurazione della portata di gas di scarico devono essere filtrati elettronicamente con un filtro a bassa frequenza di taglio (-3 dB) non superiore alla metà della frequenza di campionamento. Il sistema di misurazione della portata di gas di scarico deve soddisfare i requisiti di linearità di cui al punto 1.2.1 dell'appendice 5. Per la misurazione della portata di gas di scarico, si raccomanda di utilizzare un sistema di misurazione a flusso differenziale o un sistema di misurazione a flusso di Venturi con correzione del flusso. Tutti i segnali provenienti dalla strumentazione per la misurazione della portata di gas di scarico devono essere filtrati elettronicamente con un filtro a bassa frequenza di taglio (-3 dB) non superiore alla metà della frequenza di campionamento. Il sistema di misurazione della portata di gas di scarico deve soddisfare i requisiti di linearità di cui al punto 1.2.1 dell'appendice 5.

Se si utilizza un sistema di misurazione a flusso di gas di scarico non compensato, la frequenza di campionamento deve essere mantenuta costante entro ± 5 % del valore scelto per la prova. La concentrazione media del segnale di misurazione deve essere determinata mediante integrazione nel tempo del segnale di misurazione durante la sequenza di prova. Il tempo di risposta del sistema di misurazione della portata di gas di scarico non deve superare i valori specificati per la misurazione delle emissioni gassose. Se si utilizza un sistema di misurazione a flusso di gas di scarico compensato, la frequenza di campionamento deve essere proporzionale alla portata di gas di scarico. Il tempo di risposta del sistema di misurazione della portata di gas di scarico non deve superare i valori specificati per la misurazione delle emissioni gassose. Se si utilizza un sistema di misurazione a flusso di gas di scarico compensato, la frequenza di campionamento deve essere proporzionale alla portata di gas di scarico.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

4.5.3.8. Campionatore automatico

All'aumentare del numero di prove, se il ciclo viene avviato direttamente dal precondizionamento, il sistema di campionamento del particolato passa dal funzionamento in by-pass alla raccolta del particolato.

Se si usano sistemi di dati di uscita analogici per registrare le risposte dell'apparecchiatura di misurazione (ad esempio amplificatori/convertitori analogico/digitali), la frequenza di registrazione dei dati grezzi deve essere di almeno 10 Hz.

Se si usano sistemi di dati di uscita digitali per registrare le risposte dell'apparecchiatura di misurazione (ad esempio amplificatori/convertitori analogico/digitali), la frequenza di registrazione dei dati grezzi deve essere di almeno 2 Hz.

NOTA: Per proporzionare i dati di uscita del flusso di massa (portata istantanea) si può usare il segnale del flusso di massa (portata istantanea) attraverso filtri del tipo descritto nella norma ISO 10521-1.

Si registrano la temperatura e la pressione ambientali (o quelle di immissione) e la strumentazione del sistema di misurazione del flusso di massa (portata istantanea) può essere impostata in modo da fornire un'appropriata precisione di misurazione del flusso di massa (portata istantanea) entro i limiti richiesti (ad esempio ± 5 % a 2 g/s) ad intervalli di campionamento di 1 secondo o meno. Si registrano i valori totalizzati del flusso di massa (portata istantanea) in corrispondenza di ciascun intervallo di campionamento.

4.8.4. Accesso del tecnico:

Se il motore sia rimasto inalterato dopo il ciclo di prova, occorre prevedere un intervallo di tempo del motore prima di effettuare la prova. In casi eccezionali, quali richieste di prove su diversi veicoli che richiedono lo stesso intervallo di tempo del motore, è possibile effettuare la prova prima del previsto.

4.8.5. Operazioni successive alla prova

Al termine della prova, sia mantenuta la portata di campionamento delle sostanze gassose e del volume di gas di scarico diluito fino a che i tempi di permanenza dei gas nei sistemi di campionamento non siano stati compensati.

Se si usano sistemi a volume costante, l'integrazione può essere interrotta, se richiesto, 20 minuti dopo il completamento della prova.

Dopo che il motore è stato spento, l'analizzatore deve misurare le concentrazioni delle sostanze gassose di calibrazione delle apparecchiature di misurazione e registrare i valori ottenuti dopo la prova. Dopo la prova deve essere effettuata una verifica della deriva, secondo la definizione di cui al punto 4.8.6.2.

Il filtro del particolato deve essere condizionato per un tempo non superiore a quello previsto per il condizionamento della camera di pesatura, dopo il completamento della prova. Dopo il condizionamento, il filtro deve essere pesato e deve essere registrato il peso lordo del filtro. Il filtro deve quindi essere conservato in modo da garantire che sia protetto da qualsiasi contatto con l'atmosfera ambiente fino a quando non inizia la pesatura finale. Se il filtro non viene utilizzato entro un'ora dalla sua estrazione dalla camera di pesatura, deve essere condizionato prima della pesatura.

4.6. Verifica della taratura della prova

4.6.1. Spettrometro di massa

Per ogni intervallo di tempo di risposta richiesto dalla procedura di prova del veicolo di riferimento, la taratura della gamma dinamica deve essere controllata prima di ogni taratura. Per ogni gamma dinamica da utilizzare durante la prova del veicolo di riferimento, la taratura deve essere effettuata utilizzando un gas di taratura a concentrazione nominale superiore al 70 % del fondo scala della gamma. Per ogni gamma dinamica da utilizzare durante la prova del veicolo di riferimento, la taratura deve essere effettuata utilizzando un gas di taratura a concentrazione nominale superiore al 70 % del fondo scala della gamma.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4 6.2. C a lcodoellavo rp roto bto eclic lo

I llavo rp roto bto eclicdoffievo W ta(ck W slic)a lc otilizianz doisuna co pipdi avlodriterozio n e derle g iendeldo p ple mal to rellavo rp roto bto eclicdoffievo W ta ice mueitlzia to p ecro n fo ro co n n illavo rp roto bto eclicdlorife ritonWe meepfeinlc a lc olde ldem is ssipo enciifailfrhe nSoisalaste s s a m to dlo g pae inte garre sialap te nza d irifeim to ch leap te nza e ffiva d em to e. S es id veo n o d te m ine aavlocio m p ra tsailodiirife ritonaedniatic ovnevrofraavlo mi iinsai cotingui, sid ve im p ielgitan rp zio danlien e a re .

N elte'igmriao ndeellavo rp roto bto eclicdlorife ritonemenque lleoffievo ,u titi tavlodric o p p ie tgiva ve n g cp motisguna lai ezro dinuslis d'itn gzio n ieeese gitaad nufr euequzam in dofiHl te rezse , dur ateun dtos e g rmodeie m piloa,vlodric o p p iinaod idfipcoatisvoan e tgiva odan e tgivoap otisvio , sic a lc baipaoziro nnee tgiva e las ip o n gauna le ezroL. ap oziro npeotisvaid ve e s s cinevslan e lavlo re inte g troa.

W tadceve e s s ceroem p rra tisl o 5 %ail+ 5 %dlW ref.

4 6.3. A n astatisitic adic ovna lidlaeclicdlop rva

S ie s ecg n roe g s s io imie suir ia vlodriterozio nesui avlodrife ritompeirlre g inhaceo, p p lia p te nza .Que to c a lc dleeve e s s eerseeitp d o ppuals is a p ita sm to dle ditid iterozio n sees, is c e g li quesa o pio nSe is uailm to ddoemi in iquna dtrie a o mu ua zio ndeinte rp zio danoteim aavlve nelafo rm a y = mx + b

d ove :

y = avlodriterozio n(e ftfivo)d e lleavlotàc(im $^{-1}$)nd e ldo p (pNia)mnd e lplate nza (k W)

m = c o e ffitecaine g no dlaerlllian dlaire g s s io n e

x = avlodricife ritondeenlleavlotàc(im $^{-1}$)nd e ldo p (pNia)mnd e lplate nza (k W)

b = inte rtcaesu dey llian dlaire g s s io n e

S ic a lc olll'acomrostan d dlredlstiam (aS Edl) syxeilc o e ffiedlidtetr m zinoa(^{2}) p rec aisun dlinaed ire g sision e

S ira o omn alddie s g ir quesan lais ia l H tez.rU nparva può e s s e e c o n isde rta alvid ,as e rips te a ic nteir iind citi ina b lla l .

T aellal I. Ode lazed lelalinaed ire g sision e

	V o ltà	C p p a	P te nza
E r r o stare naadrd dlastim (aS Edl)Y su X	m xal0 fm $^{-1}$ h	M sais m l3% d lela m ap pad lela p tenza d le m to r m ain ca p pa d lem to r e	M sais m 8 % d lela m ap pa d lela p tenza d le m to r e m ain ca p pad lem to r e
c o ffic ie nte a g b a re d lela lin aed re g s rie s m	0, 9 - 1 0 3	, 8 – 1 0 3	0, 8 – 1 0 3
C o ffic ie nte d id te r m ain o n e R V 2	m in 9 700	m in 8 800	m in 9 900
I nte re tta su dy llal in aed ire g ss io n b	± 50 m ni $^{-1}$	± 0 2 N m o % 2 d lela c p p iam ain s a s e sup e o r ie	± 4 k W o % 2 d e lla c p p iam ain s a i , s e sup ic o e r

A s io fi ndie lrle g e r s s i,è a n e n s la c a n lz a ie o e n d p u n ti s e c o q u a l to in d tio c in a b e l, l p a m i d ie s g ir e lc a lc o l d d a r e g s rie s .Tu ta v ja a lp u n ti n o d h e v o n e o s s e r a e n c tie p le a r lc a lc o l d e ld a v o r p r o to b to e c lic d e ld e ld e m ii s s P i e r p u n to d im in is m h ito n d re p u n to c o m u a c o p p io a r h ia ta d i r if ie m r to d e l l% 0 e n u a e v lo tà c n io r m a ta ld i r if e r ito n e d e l l% 0 L a a n z ie o l h d e p u n ti s ip u ò a p p l ia c a to e lu c ic lo q u a l s ip a te rd ie s s o .

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

Tabella 1 - Classificazione dei punti di ingresso e uscita (punto 1.1 dell'appendice 1)

CONDIZIONE	PUNTI DI INGRESSO E USCITA CLASSIFICATI COME CONDIZIONE
Primi 4 Gt (± 1 se) di tutti i punti	Regime completo
Volume annuale di attraversamento superiore a 0,5 % del volume annuale di tutti i punti di ingresso e uscita	Regime completo
Volume annuale di attraversamento inferiore a 0,5 % del volume annuale di tutti i punti di ingresso e uscita	Regime semplificato
Volume annuale di attraversamento superiore a 0,5 % del volume annuale di tutti i punti di ingresso e uscita, ubicati a meno di 50 km in linea d'aria da un punto di ingresso e uscita che supera il 105 % del volume annuale di tutti i punti di ingresso e uscita	Regime completo
Volume annuale di attraversamento superiore a 0,5 % del volume annuale di tutti i punti di ingresso e uscita, ubicati a meno di 50 km in linea d'aria da un punto di ingresso e uscita che supera il 105 % del volume annuale di tutti i punti di ingresso e uscita, ma inferiore al 105 % del volume annuale di tutti i punti di ingresso e uscita	Regime semplificato
Volume annuale di attraversamento inferiore a 0,5 % del volume annuale di tutti i punti di ingresso e uscita	Regime semplificato

"

(5) L'appendice 1 è sostituita dalla seguente:

"APPENDICE 1

PROCEDURE DI SALVAGUARDIA PER IMPIANTI

1. PROCEDURE DI SALVAGUARDIA PER IMPIANTI (PER ONVRAS)

Il committente assicura il patrocinio e mette a disposizione un'area di lavoro adeguata per l'esecuzione di ispezioni in loco a norma della direttiva 94/22/CE, come recepita dalla legislazione nazionale (punto 1.1) e ispezioni annuali per l'attività di esplorazione (punto 1.2).

1.1. Specifiche delle ispezioni in loco

Una squadra di ispezione è costituita da un massimo di 4 persone, ognuna delle quali deve avere un'esperienza di almeno 3 anni nel settore petrolifero e deve essere in possesso di un'autorizzazione valida per l'ingresso in zone a rischio di esplosione. Le ispezioni devono essere effettuate durante le normali ore di lavoro, con un preavviso di 24 ore. Le ispezioni devono essere effettuate entro 3 giorni dalla richiesta di ispezione, come specificato al punto 1.3.

1.2. Fuoriuscite di gas

Le fuoriuscite di gas devono essere misurate in tonnellate di emissioni di CO2 equivalente, come definito ai punti da 2.1 a 2.4.

1.2.1. Metodo di misurazione diretta

Misurazione diretta della fuoriuscita di gas mediante contatore a turbina (o altro strumento di misurazione equivalente (per esempio laser) di livello IPCC 5 (67 20).00

NOTA: La misurazione diretta della fuoriuscita di gas è obbligatoria ogniqualvolta l'operazione di esplorazione non rientri nelle condizioni per le quali è possibile evitare la misurazione diretta.

1.2.2. Metodo di misurazione della velocità

Misurazione della fuoriuscita di gas mediante contatore a turbina.

Uso della misurazione della fuoriuscita mediante contatore a turbina come specificato al punto 1.3.

Il calcolo della fuoriuscita di gas è il seguente:

$$G_{EXH} = G_{AIR} + G_{FUEL}$$ (per la massa della fuoriuscita di gas)

1.2.3. Metodo di calibrazione

Calcolo della massa della fuoriuscita di gas mediante misurazione della velocità e concentrazione di gas (come illustrato nella appendice 3)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

1 2. 4 .M to e d d o im u rs a d e g l a s s a t c t e i a n

M u rs a d e l d o n t r a z i o n d e i n g a s a t c t e i a n a l s l o a r i c o .

U n q u a n t i t à n t a d i g a i s n t e r (a d s e m e p l i p u r o) i u e i n i e t a t a c o n g a s a t i c a t e n l e f l u s s o d i g a d s i s a r c i o I l g a s v i e n e m i s c a t b e d l u i t o d l a g a d s i s a r c i o m a n o d v e r e a i r g a n l e c o n d t t o d i s a r c i o A q u e s t o p u n t o d v e ' e s s e e m i n s t a l a c o n e t r a z i o n d e g a s a t c a i t e n l e c a p p i n d i g a d s i s a r c i o

P e g a r a n t i a r l a c o m p t a l m i s z a z i o n d e g a s a t c a i t e , l a s o n d d i c a p p i a m n t o d e g a d s i s a r c i o d v e ' e s s e e d s i p t s a d a l h o r i m o „ s e s u p r i o r e a n u a d i t a z a d i a l m e 0 3 o t e v i l d i a t r o d e d o n t d o t d i s c a r i c a v l d e p u n t o d i i n z i o n d e g l a s a t c a i t e L a s o n d d i c a p p i a m n t o p u ò e s e e d s i p t s a a n u m i n o r i t a z a d a p u n t o d i n z i o n s e v i e n c e o t m o l d a l a c o m t a p n h e i s z i o l n a c e o n f a r o n d l a c o n t r a z i o n d e g l a s a t c a i t e c o n l a c o n e t r a z i o n d i r i e f r m i c o n q u a d o l g a s a t c a i t e i o n i n i e t a t o a m c i e n d l e m t o r . e

L a p r t a t a d l e g a s a t c a i t e d v ' e s s e r e r e g l a t a i n m o d a l e c h e c o i n l m t o r a l m i n i m m o i s z i o l n a v e v n a t l a c o n t r a z i o n d e g l a s a t c t e i s u i n i a n f e r a i d f o n s l c o a d a l l ' a z a t a z a h d e g l a s a t c t e i a n

I l c a l c o d e l p l a t a t a d e g i a d s i s c a r i c l s o e u g e n t e :

$$G_{EXHW} = \frac{G_T \cdot \cdot EXH}{60 \cdot \cdot conc_{mix} \cdot conc_a \cdot}$$

d v e :

$G_{E X H=W}$ p c t a t a m a c s s i s t a t a n a d e g l a d s i s c a r i k / g)

G_T = p c t a t a d e g l a s a t c t e i a c m ³ m / i n)

c o n , x = c o n t r a z i o n i s t a t a n a d l a e g l a s a t c t e i a n a m i s z i o l n a v e v n a t (p p m)

$_{EXH}$ = d e n t à s l i e g l a d s i s c a r i k / g m ³)

c o n , c = c o n t r a z i o n d e f o n d l e g l a s a t c t e i a n a l l ' a i n i s a p z i o n a t (p p m)

L a c o n t r a z i o n d e i f o n d o g l a s a t i c a t e (*c o , i*) p u ò e s e e d t e r m a t a n c a c l o a n d l a m i a d l a c o n e t r a z i o n d i f o n d m u r s t a a i m e n d a t a m t e m p r n i e d p d a p r v a .

L a c o n e t r a z i o n d i f o n d p u ò e s e e r a c s u r t a s è i f e r i o r e a l l ' 1 % d l a c o n e t r a z i o n d e g l a s a t i c a t e d p d a m i s z a z i o n e (*c o , i n*) , n e m l o m o d e i m a s s p i n t a t a d e g l a d s i s c a r i c o .

L ' i e n r s o i t s m d a v e e r i s p a e r l e s p e i c i h f l e i p r e c i e s p i o l m p c t a t a d e g i a d s i s c a r i c d e o s s e a r t e t a s e c o q u a l t o d i s s p o c a l p u n t o 1 . 1 2 l d . e l l ' a p p e 2 d i c e

1 2. 5 .M to e d d i m u rs a d e f l u s s o d ' a r e i d a e r l a p p o r / c a a u r b a t a

C a l o d o e l r h a a s d s e g i a d s i s c a r i n b o a s a d e f l u s s o d ' a r e i a l r a p p o a r / c a a u r b a t a . I l c a l c o d e l p l a t a t a m a s s i c i s t a t a n e l a e g l a d s i s c a r i c l s o e u g e n t e :

$$G_{EXHW} \quad G_{AIRW} \quad 1 \quad \frac{1}{A/F_{st} \cdot}$$

$$A/F_{st} \cdot 14{,}5$$

c o n :

$$100 - \frac{conc_{CO} \quad 10^{\cdot 4}}{2} \quad conc_{HC} \quad 10^{\cdot 4} \quad 0{,}45 \quad \frac{1 \quad \frac{2 \quad conc_{CO} \quad 10^{\cdot 4}}{3{,}5 \quad conc_{CO2}}}{1 \quad \frac{conc_{CO} \quad 10^{\cdot 4}}{3{,}5 \quad conc_{CO2}}} \cdot conc_{CO2} \quad conc_{CO} \quad 10^{\cdot 4} \cdot$$

$$\cdot \quad \frac{}{6{,}9078 \cdot conc_{CO2} \quad conc_{CO} \quad 10^{\cdot 4} \quad conc_{HC} \quad 10^{\cdot 4} \cdot}$$

d v e : A/F t s = r a p p o s t e r c h i t r i m i c a e r / c a a b u r a t a (k / g g)

= r a p p o e r f l u o a r / c a a u r b a t a

c o n , c $_2$ = c o n t r a z i o n d e C $_2$ s u l s e c (c %)

c o n , c = c o n t r a z i o n d e C s u l s e c (p o p) m

c o n , c = c o m n t r a z i o e n d H (C p m p)

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

N O TlcAa:l c soirliof e r ias srcue a urbatn d i e s c o l m u a p t p o b l / € p a r 1 , 8 .

I l f u s i s m t r e o p e l r ' a r d l a e e r i s t p a r l e e s p e c i n f d i p r e c i s d i c u i a e l l a b e l , 1 2 ' a n z a a t o i r e s t a o p e i r l C Q l e s p e f i c i d l i c u i a l p u n t o 1 . . 4 e l ' n t e r o s i t s r a l e s p e f i c i d l i p e r c i o s n i p e e l r a p c t a r a d e g i a d s i s c i a c r o .

I n i a r f a d o t t a t i v a , p e r m i s u r a r i e l r a p p r t o r e t i n u o a r / i c a b u r a n t e s e o n d l e s p e c i f i c i d i c u i a l p u n t o 1 . . 4 s i p o s s o n u t i l i z i a z r a p p e r c h i a t u r e d i m i s u r a z i o n a d e l r a p p r t o a r / i c a b u r a n t e , a d e s e m i p u n s e n s r o d e l i p c a d o s i d a l i z i c o i o .

1 2.6. Flus s totale deg iadis c a r oididuiti

Quanto si tiduliz a z n u s i t e s m d a i d i u l z i o n a e f l u s s p o i e n i l f l u s s o o t a l e d e g l a d s i s c a r i d c i u d t o (G r o) d v e e s s e r e m i n s t a o m e d t e i R n D , C F o V S S (V a l l t o g V a , l p u n t o 1 2 . 1 2) . L a p r e c i s d i v e n e s s e c r o e n f o a r l h d e i s p z i o o s n i d e l l ' a t o l l e d g a p p e n , d 2 i n t o c e . 2 2

1 3. P r c e i s i o n e

L a a t t a r a d i u t i t g t s t r u m c t i d i m i n s a d v e e s s e r i c e o u n c i d o b a l h e o r m a z i o n e c i l t e r z i o n a e d l e i s s c r o e n f o a r l m r e u j s t i i e l e n t i n a z l a l a b e l . 1 3 a

T a b 3 . 1 l a P r c e i s i o d n e g s t r u m c t i d i m i n s a

N .	Strum ctord im iinsa	Peicsio n e
1	V o l t à r o t a z i o n e m t o r e	%2d l e a l v o r e r i e l v a t o o ± 1 % d l e a l v o r e m a s i n s . d l e m t o r , s e s u p r e i n o e
2	C p o p a	%2d l e a l v o r e r i e l v a t o o ± 1 % d l e a l v o r e m a s i n s . d l e m t o r , s e s u p r e i n o e
3	C o n o s m . d i c a u r b a t o n	%2d l e a l v o r e m a s i n s . d l e m t o r e
4	C o n o s m . d ' r a i a	%2d l e a l v o r e r i e l v a t o o ± 1 % d l e a l v o r e m a s i n s . d l e m t o r , s e s u p r e i n o e
5	F u l s s o d l e g a d s i s c a r i c i o	, 2 % d l e a l v o r e r i e l v a t o o ± 1 , % d l e a l v o r e m a s i n s . d l e m t o r , s e s u p r e i n o e
6	T e m p e r a t u r e < 0 K 0	K 2 a s . d u t i
7	T e m p e r a t u r e > 0 0 K	1 % d l e a l v o r i c i v a t o
8	P r e s s i o n e g i a d s i s c a r i c o	, 2 0 k P a a s . d u t o
9	D e r e s s i o n d l e ' a r i a p r i n a	, 0 5 k P a a s . d u t o
10	P r e c i s i o n e a t m . f e r i c a	, 1 k P a a s . d u t o
1 1	A t r l e p r s i o n i	, 1 k P a a s . d u t o
12	U m d t à r i a a s . d u t a	5 % d l e a l v o r i c i v a t o
13	F u l s s o d l e l i à d i d i u l z i o n e	%2d l e a l v o r e r i e l v a t o
1 4	F u l s s o d l e g a d s i s c a r i c o d l i u i t o	%2d l e a l v o r e r i e l v a t o

1 . . 4 D t e r m i n a z i o n e d i e c o m p o n t i g a s s i

1 . . 4 1 . S p e c i f c h e g e e n r l a i d - g l a i n a l i z z a t o r i

G i l a n a l i z z a t o r i d v e o n a v e r e n u i n t e r v a l l o d i m i n s u r a z i o n a e p r i n c i p a l p a r l p a r e c i s r i i o c h n t a i p s e m i n s u r a e r l e c o n t r a z i o n d l e c i o m p t i o d n e g l a d s i s c a r i (i p u n t o 1 . 4 . 1 S) i r a c c a o n a l d a t i d u l z i a z r g l a i n a l i z z a t o r i i n m o d o t a l e c h e l a c o n t r a z i o n e m i s u r a t a s i a c o m r e s p a t r a i l 1 % e i l 1 0 % d e l f o n d s c a l a .

S e i l a v o r a t e o n s l c o a ' e d i l 5 p (m o p p f i) o m i n c o m p e n s e s i t i d u l z i a z o s i s t e m i d i l e t u r t a (e b a o r a t o r i , r e i g s t r a t o r i d e i d a t i d i m i s u r a z i o n) c h e f o r n i s c o n c o n u s u f f i c t e p n r e c i s e i r o i n u c e i l o n a e l d i s t o o t l e l l 5 % e l f o n d s c o a l a s a o , n a o m m a r s s c h e c o n t r a z i o n a m i d i s t o o t l e l l 5 % e f l o n d s c o a l a n a l i c a s s o d v e o n e o s e r i g e t a r t a r u a d z d i o n a l e i g r a r t i a r n e a p r e c i s d i o h u e v e d i a r t t a r u a (v e d a l l e t o g l d , l a p p e n , d 2 i n t o c e l . 5 2) 5 .

I l l i v e l l d i c o m t i p i à l i e l t e r o m a i g a (€ E M f e) l ' a p p a r a t u r a d v e e h p i a r t n e t r e d i m i n z i a z r i e r r i o r a d z d i o n a l i .

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1 . 4 1. E .orrdi im uirsazio n e

L 'a nz.atobir.e o chvee d is.taor.sdiapplunto d ia.ttar.an o m ipn.amhera.lo.sup e r.iao±r.e%2d e lav.lo rrielvato o s.esup e r.eia±r ,30%d eflo n.slcoa l a .

N O T A : a.f.findiiquetan o r.mhapar.e c isèido.enftiaoc.io mlad.veiazio ndee lav.lo rrielvato d a.ll 'az.natza.t.ie r.isptoea.ia.vlo.nrio m ichia.ttiarnaote.tuit.s.u n dhog.ads.ia.ttar.a(a.d.r.e.ffe.c.tivo) .

1 ..412. R pi.tib.lità

L ar.iqtti.bi.lità ,d.fin.ta.c.om e, 2.o.te.l.ad.veiazio.nsta.n d.al.rild0 r.isp.teor.sp.titéve.a.d.nu.d.to g.ads.ia.ttar.ao c.a.li.zio.r.am.e.o,.chvee e.s.s.emr.ea.g.gdi.o.t.e%.le.ld.o.n.tr.azio.ndef.o.n.slcoa.pl.ac.cri.aus.n.cinte.va.ll.ctiuiz.iato a.llis.orapdi 1 5p5p (to.p.p.6n).o di ± %2dic.isa.un.inte.va.lo.luti.liz.iato a.llis.o.to di 1 5p5p (to.p.p.6n).

1 .413. Rum.re.o

La.r.isp.ta.sla.pi.cca.pi.cca.ig.sa.diaz.e.zamento e di a.ttar.ao c.a.li.zio.r.am.ste.qua.l.s.ip.s.e.ir.iod.l0os e.c.om.odri d.vee.sup.e.r.ialr%2d eflo.n.slcoa.slua.i.g.liinte.va.ll.iiuiz.iatzi.

1 .4 . .4D. .ievar.d e.l.leo.zo.p e.mup.e.r.iod.l.mod.ua.d.vee.e.s.s.e.in.ef.e.r.iad.%2d eflo.n.slcoa.slual.i'nte.va.llpüb.a.s.s.o u.itlziato L ar.isoptsa.d.ie.zò.d.e.ftiaoc.io.mlac.isptaoms.e.dinaus.loi.lrum.o.,a.d.nug.ads.iaz.e.zma.tonsu.un inte.va.llo.bie.tm.plio 3.e0c.o.n.d.i.

1 .4 . .5D. .ievar.d ic.a.li.zio.r.am.e

L ad.evaid ic.a.li.zio.r.ampee.mup.e.r.iod.l.mod.ua.d.vee.e.s.s.e.in.ef.e.r.iad.%2d eflo.n.slcoa.slual.i'nte.va.llpüb.a.s.s.o u.itlziato Li'nte.va.llo.bic.a.li.zio.r.anèed.e.ftiaoc.io.mlad.iff.e.ar.ra.lar.ips.stad ic.ailr.azio.ne.lar.ips.stad.ie.z.o . L ar.isptaodsic.a.li.zio.r.anèed.e.ftiaoc.io.mlac.isptaoms.e.dinaus.loi.lrum.o.,a.d.nug.ads.ic.a.li.zio.r.ampee.mu inte.va.llo.bie.tm.plio 3.e0c.o.n.d.i.

1 .2. . E .s.s.izic.o.c.ad.eeg.la.s

I.ld.is.ptivoos.fia.c.tativo.d ie.s.s.izio.r.ad.eeg.la.ds.vee.ave.e.e.ffie.t.ra.tcsu.r.aiil.sul.la.c.o.n.e.tr.azio.n.d.ieg.am.a.u.in.sta.i. N .os.mn.oa.m.s.m.isees.s.ic.t.or.ic.lhmc.ip.e.r.i.m.over.el 'a.q.ua.d.lac.a.p.m.o.e.n.

1 ..3. A.n.ilzzato.r.i

I punti d.al ..3.1.a.l ..3.5.d.el.la.p.r.sente a.p.a.r.te.d.el.sec.von.oi.p.r.i.n.ic.ip.i.d.i.m.u.r.sa.d.aa.p.i.la.r.eU. n.da.s.e.c.z.i.o.n.e d.tea.tg.ila.d.ies.iste.m.d.i.m.u.r.sazio.n.e.f.g.ur.an.te.l.a.lleg.to V I .

Ig.ads.am.u.r.sa.t.ed.ve.o.n.e.s.s.e.c.ea.n.ilzzati.c.o.ng.lstrum.n.ti.s.g.uenti .P.ear.n.ilzzato.r.ri.o.l.in.a.r.rèia.m.s.m.o.le.tus.od.i c.r.i.c.uiti.d.l.in.a.r.z.iazio.n.e .

1 .3.1. A.n.lsiid.em.l.o.n.s.d.l.o.d.ic.a.o.lin.o(C O)

L 'a.n.ilzzato.r.d.el.em.o.n.s.d.l.o.d.ic.a.o.lin.o.d.vee.e.s.s.e.ed.le.ip.to.a.da.s.o.bm.i.to.m.o.n.d.sip.r.iso.n.le.l.in.f.r.aoss.o(N D) .I R

1 ..3.2. A.n.ilsid.leb.ci.s.d.l.o.d.ic.a.o.lin.o(C 2)O

L.h.a.la.iz.ato.r.d.leb.ci.s.d.l.o.d.ic.a.b.no.id.vee.e.s.s.e.ed.le.ip.to.a.da.s.o.bm.i.n.to.n.o.d.sip.r.iso.n.le.l.in.f.aor.s.o(N IDB) .

1 4 3.3. A.n.s.aid.iel.gi.dor.e.,.au.ri (HC)

La.'n.iz.ato.r.d.el.gi.dor.e.,.au.ri.d.vee.e.s.s.s.ed.e.ip.t.oco.r.r.ivel.ator.ea.io.iz.azio.n.e.di.f.im.a.r.r.sic.adato (HFID) in cui il r.ivel.ator.e,.le.a.vlo.l.el.e,.ubt.ta.r.ue.c.s.o.r.r.o.s.c.ai.lich.ma.o.d.l.am.a.enn.e.ir.lg.a.as.n.u.ae.tm.p.t.er.u.da.i46 K (1.09 C±)10 K.

1 .3.4. A.n.a.d.ies.gio.lsis.d.l.diazoto (N x)O

L.h.a.la.iz.ato.r.d.el.gi.lo.s.d.l.id.izoto.d.vee.e.s.s.e.ed.le.ip.t.oco.r.r.ivel.ator.ea.chemi.luminesc.n.za (C L) D.co.r.r.ivel.ator.ea chemi.luminesc.n.za.r.sic.adato (HC L) D.o.n.n.uc.ov.n.titto.r.N 2O.N O.e.la.misura.i.o.n.e.e.ff.e.t.tata.su.l.se.coc.Se.la misura.i.o.n.e.e.ff.e.t.tata.su.umid.osi,.deve.s.a.r.r.e.n.d.l.C.lc.dO.n.ov.n.titto.r.n.a.tenn.o.ta.ld.iso.p.dria28 K (5 5 °aC) c.o.r.zio.b.inc.he.iel.c.otmo.l.lo.e.l.ti'n.z.iso.n.ce.as.ta.d.a.ll.ta.c.iq.e.trin.n.e.l.ha.o.r.(n.a.d.l.to.g.l.h.,a.p.p.e.n.d.ipunto 1 .2.2) .

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Si ipa eirlrive lta rC L cDhpe elr'H Cill pD2r c odlrisaom p iotondaveee ss mr atenmu ota d nuae tm pterudai patreec om p rets28K e 4 3K (d 5 5 °aC 020Cf)in aolc ovantito rp elram uirsasul s ec cdi n o all'aznatzolrip elram uirsasu m uid o .

1.4. Muirsad erla pp to a r/caaburante

Pelram uirsad erla p tpo a r/caaburate otha ad te rim a lrap otata d egiads is c a riinccoo n fita dlneplunto 12.5 p c ceo tiuzia ze nse n siongc a d ba ulatrielr a p tpo a r/caa urrate in nu m pinto va llo pupe nua s on lda m ldc ipto a do s s idd ioz o n io .

O c ce mr otaur ils e n s o irtee tm te sul c ont d o tb is c a riion cpunto incuil a e tm pterudaegiads is c a ric s isuff ic tieemnte enlvata d ae lim ihaca or en dzion sda'auaq

L ap r e c isdlieshe a scooreulte o n in a c o rtpdovee a o r r is p o n dutarp p r o zios nidni : a

%3a la u r reielvato	< 2
5 %a l alvo rr ei lvato	2 <5
10%a l alvo rr ei lvato	5

P es r oddifsa riesudd tti r euj sti d ip r es cin eo c c r o e a t a r ile s e n s o o r ems p e c tio fid caad otrs o r td e l l o strum c to n.

1.4.5. C am p iotondaemldemn is sgia o snsio se

L os o n dlie am p iotonda emldeem is sgia o snsio b voen o o s s edries pte a s l nud itsa za n o im fe r a id a r v l o r e p ü e l v a t o r a t , 5 m e i l r itpod le d a i m t r o d l e c n d t t o d i s a r i c a m d e n d l e l u s c t i a d l e s i t e m d a i e g a d s i s a r c i o s e a p i l a b l e , e s u f f i c i e n t e m n t e i c n i c a l m t o r e d a a s i s t a r a e r n u a e t m p t e r u n d a e g l a d s i s c a r d l c i a d l m e 4 3 8 K (7 0 ° C i) n c o i r s r p o n z a d l e e r n l s l a n d a .

N e c l a s d o i n u m t o r e n u l t i c i l i n d c r o i c a o n f i t o a , l ' i n e g s r s d o e l l s a o n d l u e e s s e r e s u f f i c t i e e m n t e s n p t a t o e v r s a v l d e a a s s u r a r e c h i e l c a m p s i o a m a e p p r t a t i v s o e d n e l d e m i s s m i o e n d a i l d o s c a r d l c i o t i t i c t i l i n l d n m i t o r i n u l t i c i l i n d o i g u r p d i c i o t b e r d i t i s n t i , c o m m e c l a s d o i n u m t o r e c o n c o n u f i z i g o n a e " V è " c o n t i s t e a n c u i s i r n u e a m p l o c n i a u s n g e u r p p e o c a l c o h a l r e e m i s s m i o e d l i e a g l i s c a r i S h p i o . s s o t i n d i z i c a z a n c h e a t r i m e t o i l c h e f o r n i s c n o r i s u l t a t i c o r e l t a c o n i m e t o i l s u d e t t i . P e i n l c a d l o d e l l e e m i s s i o n a l o l s c a r o i s a u e r l a p r t a t a t o t a / l i n m a s a d e l m t o r e a l o l s c a r o i c

Se la co m p izio na de lg sa di sc a roiè cinf luenzata da dis p itivsi di p ot-trat amento de g sci a hi, i d l c m i p o n d i g s a di sc a roideve es s r p r e l v a t o a m d e n d i a l d i s p t i v o s n i e l p l e v e p e l r a f a s l e a a v l d e i a l d i s p t i v o s n i e l l e p r v e p e l r a f a s l d Qua n d s i o i u l z i a t z n s i t s m d a i d i u l z i o n a f u s s p i e p o l r a d t e r m z i o n a d e e p l a t i r c o t d a l e e m i s s g i o n s i p o s s o n s o d r t e r m t e r a n a c h e g l a d s i s c a r d l c i d t o L o s o n d l i e a m p i o t o n d a u n r e c o n t r o v a r s i n p r o s t à i d n e l s l a n d i c a m p i o t o n d a e m p l a t i r c o t d a n e l u n t n e d l i d i u l z i o n (e a l l t o g V a , l p u n t o 1 2 . 1 . 2 , D l ' E p u n t o 1 2 . 2 , P S) R C (e C 9 p o s s f a n c t a t i v a m t e r e n s s o d r t e r m i n t i a m e d t e i c a a m p i o n t o n i a m u n s a c e s u c c e v a s m i u i r s a d e l d e n t r a z i o n n e e s l a c d i o a m p i o n t o . a m e

1.5. D te rm iz i a n d e e p l a t i r c o t d a

L a l t e r m i z i o n d e e p l a t i r c o t d a n i c h i e n d e l i t s m d a i d i u l z i o n L e a l i u l z i o n p u ò e s s e r e e z a l a z a m e d t e i a n n u s i t s m d a i d i u l z i o n a f u s s p a z i r a l o e n u s i t s m d a i d i u l z i o n a f u s s p i e n L o p . t a t a d e s l i t s m d a i d i u l z i o n e d v e e s s e s u f f i c t i e e a n d e l i m e i n c a o m n t a p n i n t e l a c o n d z i o n s d e ' a u a q n e i s i t s m d i d i u l z i o n e c a m p i o n t o e a a m t e n n e l a e t m p t e r u n d a e g l a d s i s c a r d l c i d t o s u u n a v l o r e o m p r a t s 3 3 K (4 2 ° C e) 5 3 2 K (5 2 ° C i) m m t a d a i n t a a m t e n d e p i c t a r f t i r i l . S e l ' u m i t à d e l l a à r e l v a t a , è a m m l e a s d s u a m i d i z f i o c n a e d e l l a d i u l z i o n p e r i n d e a l l ' i n s g u r e s l i t s m d a i d i u l z i o n S e i a c a o n n d l a p r i e s r c a l d ' a i n d e i d i u l z i o n e a l d i s o p o t a l l i n t e d l i e t m p t e r u n d a i 0 3 3 K (3 0 ° C s) e l a e t m p t e r u n a m b t e i è i n n f e r i o 9 3 2 K (2 0 ° C l) a t e m p t e r u n d e l l a d i u l t a n o h v e e s s e u r t a v i a s u p e r i o r 2 5 3 K (5 2 ° C p) r i n d e a l t r ' i n d i z i o n d e e g s l c i a r i c h n e l m t n u d i l u l z i o n e .

N O T A : p e i n l p r o c e d o i i m r e g e i s t a z i o n a r i n i o c , h e é t r o l ' i t e r v a l l o d i e t m p t e r u n c a o m p r a t 4 3 ° C e 5 2 ° C l a e m p t u r a d e f l t r o p u ò e s s e e m t e n u t a a l i v e l l o m a s i m o d i 5 3 K (5 2 ° C) o a l l i s o o t d i a l t e l i v e l l o

P e m n u s i t s m d a i d i u l z i o n a f u s s p a z i r a l e a , s o n d l i e a m p i o t o n d a e m p l a t i r c o t d a l v e e s s e s n i t s m t a a i n p r o s t à i e n a m i d e n d e l s l a n d l e g i a c s o m d e f t i o n a i l p u n t o 4 . 4 c o n f o r m t e a n l l ' a l t o e V g , l p u n t o 1 2 . 1 . 1 , f i g r e d a l a 1 2 E P e S P .

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

I ls its m dail iulzio naef lus o p azira ldeve e s s prreotgtte inm o d sud dviide rleac o rteedng ads is c a riinc o due f rzio nl ap üp i c c do d ladqua l ii ue di luita co m a rieasuc cseivamente tiuliz ata pe l amisura de lpa tri olato . Ne co ne sgue che il r p prto di di luizio n deve es s r dete rminato co nestr ema pre sicio n. Si p o s s ap nploicca n av r i m to d d id vii s i o n iel ip t od i divisio n s to d te m i ni a m uirs a s i g n tiffá ci an te ira le i l e p r o dre d i c a pn i o nm a tond a i m epgira (al e atgo V , punto 1 2. 11.) .

P e d te m i ne a l a m a s ds a p atirc otd ao c c r o n n onus its m d ic a m p i ontom d em peatirc otd af itt id i c a m p i ontom da epl atirc otd a nub i l a nc o ipar e c isdi ionmne icc g r ma no nuc a ma de p e tsa a e tm pt c ma a e mu itàlci otmo ltd a

P ei lc a m p i ontom da epl atirc otd sa ip o s s os ma ndue m to d i:

- i l m to d d o e flitt o nu i c oi dliz i az n uac c o p p d i fa itt i (punto 1 . 5 3. d e l p l a r e s e ca m p p e n p l e i c o n t e) l e t m o d à a d l e i d i c l l o i p r v a . O c c e d r e d i c m a t a e l a t e z i o n a e i e t m p à l l p e c t a t e r d i c a m p i o t o m a r d u r a t e n l a f a s d e i c a m p i o t o m d a e m l p e a r m a . È u t a t v i a n e c e s s s a t o n a u a c o p p d i f a i t t i p e i r l c i c l l o i p r v a ;

- i l m to d m u l t i f i r l o i m p d i n s c a e r n u a c o p p d i f a i t t i (p u n t o 1 . 5 3 . d e l p l a r e s e c a m p p e n p l e i c c i e a n s c a d e l s l e i n g o m l o c d à a d l e i d i c l l o i p r v a . Q u e t o m t o d p o e t n e t t d i s u a r p e r o d r e d i c a m o p i a m t o e m e n i e g r o n s e a i t l z i a z n n u m o d f i t t i m a g g i o r

1 . 5 . F i r l d i c a m o p i a m t o d e p l a t i r c o t d a

1 . 5 . 1 S . p e c c h i d e i e f i t t i

P e l r e p r v e r d i c e t i r f i z i a n e o c c r o n f o i t t i d i f i b r d a i e t v o r i c o t p d e i f u o r o c u n i o b f i t t i a m e m b a r l a n f u o r o c a r b P o e a m p i o p z i i c e s p e c s i p l o i s s o t i n d z i c a z d i f f e n t i m a t e i r a f i t t i a n t i . T u t i i t i p i t d i f i t t o d e v o n o a v e r n u l e f f i z a d e i r m a c t a d l e D O (E l o i t - i l t f i l t o) d a , 3 0 u m a l e n n d o e 9 1 % a d n u a e v l o t à c f i r o t a n l d e g l a s c o m p r a t 5 3 a 1 0 0 m / s . Q u a n d s i e s e c o g n p o r v e r d i c o e r l z i o n r e a l l a b o r a t o r o i r a t n u c o t r s o c r e n u l a o t i t à d i o m o z i c o g n s e i d , v e o n u s a r f i t t i d i d e t i n u q u a l i t à .

1 . 5 2. D i m e n d s e f i t t o t r i i

I f i t t i d e p l a t i r c o t d a l v e o n a v e r n u l i a t r o r m a i n i d m i 4 - 0 7 m m (3 7 m m d i d i a t r o d e e l n h a a c c . S i o a n a) o m m e s f i t t i d i d i a t r o r m a g g (i p u n t o d . 5 5 . 1) .

1 . 5 3. F i r l o p r i n c i e p f i t t b d e i s i u r e z a z

I l g a d s i s c a r d i c u i t t o d v e e s s t r e c t o o m l e d t e i a n n u a c o p p d i f a i t t i d i s p i o n s e r (i u n f i t t o p r i n c i e p n u l e f i t t o d i s i u r e z a z) d u r a t e n l a s e u e z a d i p r v a . I l f i t t o d i s i u r e z a z d v e e s s d l r i e s p o c a r s o p n ü d l 1 0 0 m m a v l l e d e f l i t t o p r i n c i e p n a o l d e v e e s s , c i n c e o t a t o t c o n s s l o f i t t i p o s s o n s o c p r e e t s i a e p t a n m a t e o n i n c o p p i a c o i n f i t t i d i s p i b a t o s m a c t o k i o t n o l a t o m a c t o h . i a

1 . 5 . V . e l t à o c t o g o n a d l s u p e r f i c e f l i t t o

S i d v e e r e a z l a i z r e n u a e l o t à c o i t o g o n a d l s u p e r f i d c e i f l i t t o d e g l a a s t r a v e r s i d o f i t t o d a 5 3 a 1 0 0 m / s . F r a l ' i n i o e l a f i n d e e l p l a r v a l a c a u d a t d i p r e s s i n c o n d v e e r e g r i a s r u n a u m t o r s u p e r i o r e a 5 2 . P a .

1 . 5 . 5 C . a r i d l c e o p t a t o s s i u i f i t t i

I l c a r i n c o i n i r n a c o c a o n n t o b p e i f i t t i d e l d l e i m e n p s ü i c o n u n i è i n d t i o c n a e l a h a b e d l h a s e e u g P e i f i t t i d i d i m e n n s i a o i g n g i l c a r i n c o i n i d m e e c e s s s e d r i e , 0 0 5 5 m / g 0 0 m 0 i n d i s u p e r f f i c t t i a e t e .

D i a t r o d e e f l i t t o (n m)	D i a t r o r e a c c a o n n t o b d e l n h a a c c h i 6 C a r i n c i o n o i r n a c c o m d a t o n (m g)
4 7	7 3
70	0 6
90	80
1 0 0	10 0

P e i r l m t o d m u l t i f l i r o i , l c a r i n c o i n i r n a c o c o m t o p a r e l d s a o m d n i u a t i t i f t i t i è i l p r o t o d o t d e l l ' o p p t o i r a v a l o s r c e p i n a d t i o c p a e l r a r a d i q u a e d t a a l e n l u m o r o t a l d e i m o d à a . l i

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1.3.. Specifiche della camera climatica

1.3.1 Condizioni della camera climatica

La temperatura della camera (o locale di prova) deve essere mantenuta tra 293 K (20 °C ± 2 K) durante tutto il condizionamento preliminare e durante la prova di emissione allo scarico. L'umidità deve essere mantenuta su un punto di rugiada di 282,5 K (9,5 °C ± 3 K) e un'umidità relativa del 45 ± 8 %.

1.3.2. Pesata dei filtri di riferimento

L'ambiente della camera (o locale di prova) deve essere tenuto a una temperatura di 295 K ± 2 K (22 °C ± 2 °C) durante la pesata dei filtri di riferimento. Se l'ambiente della camera di pesata non è stato mantenuto come specificato nel punto 1.3.1 ma è stato modificato per soddisfare i requisiti del presente punto, la pesata dei filtri di riferimento deve essere ripetuta entro 24 ore dalla pesata dei filtri prima del condizionamento e dalla prova di emissione allo scarico. I filtri di riferimento non devono essere esposti a condensa o a umidità superiori a quelle dell'ambiente della camera di pesata.

Se il peso medio di ciascun filtro di riferimento differisce di più di 10 milligrammi dalla media registrata alla pesata dei filtri prima del condizionamento, tutti i filtri di riferimento devono essere condizionati e pesati di nuovo. I filtri di riferimento devono essere sostituiti se presentano segni di corrosione o di abrasione.

Se entro otto ore dalla pesata dei filtri prima del condizionamento non è disponibile una bilancia analitica conforme ai requisiti del punto 1.3.3, l'umidità della camera di pesata può essere controllata mediante condensazione di acqua dai filtri di riferimento. In questo caso i filtri di riferimento devono essere esposti a una rugiada di temperatura pari a 281 K (8 °C) per almeno tre ore. I filtri di riferimento devono essere pesati entro otto ore dopo l'estrazione dalla camera di pesata.

1.3.3. Bilancia analitica

La bilancia analitica utilizzata per determinare il peso di tutti i filtri deve avere una precisione (deviazione standard) di 2 µg e una risoluzione di almeno 1 µg (1 digit = 1 µg).

1.3.4. Eliminazione delle cariche elettrostatiche

Per eliminare le cariche elettrostatiche dai filtri di riferimento prima della pesata si deve mettere ogni filtro in un contenitore aperto a potenziale nullo, come ad esempio un anello di messa a terra.

1.3.5. Specifiche per la camera di prova

Tutte le parti destinate a venire a contatto con i gas di scarico devono essere realizzate in modo da ridurre al minimo il deposito o la modifica del particolato. Le parti devono essere realizzate con materiali elettricamente conduttori che non reagiscono con i gas di scarico e devono essere messe a terra per evitare effetti elettrostatici.

2. PROCEDURA DI MISURAZIONE DEL PM (APPARECCHIATURE)

2.1. Introduzione

Il componente del sistema di prova destinato a ridurre la concentrazione di particolato nell'atmosfera di diluizione (ad esempio un filtro a flusso parziale) deve essere descritto nel punto 1.1.e) del sistema di prova (punto 2.1).

2.2. Diluizione del campione e parte del tunnel di prova

Per le prove di omologazione di sistemi destinati a veicoli a benzina o GPL la diluizione deve essere effettuata con un tunnel a flusso parziale.

2.2.1. Diluizione

Un sistema di diluizione a flusso parziale deve essere progettato per suddividere il flusso di gas di scarico in due parti, la seconda delle quali deve essere diluita con aria ambiente e successivamente utilizzata per misurare la massa delle particelle. Questo tipo di sistema è denominato sistema di diluizione a tunnel. Per garantire la precisione della misurazione la portata totale del gas diluito deve essere tale da escludere la condensazione dell'acqua nei sistemi di campionamento e da assicurare una temperatura dei gas diluiti compresa tra 315 K (42 °C) e 325 K (52 °C) immediatamente a valle del portafiltro.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

2.2.2. Altri strumentazione

Usare gli strumenti di misurazione o controllo necessari per determinare il consumo di carburante, il consumo di lubrificante, la pressione di sovralimentazione, la temperatura del gas di scarico, la temperatura del carburante. Tali strumenti devono avere una precisione non inferiore a quella indicata nella tabella 3.

Tabella 3: Precisione degli strumenti di misura

N.	Strumento di misura	Precisione
1	Velocità di rotazione del motore	2% del valore rilevato o ± 1% del valore massimo del motore, superiore
2	Coppia	2% del valore rilevato o ± 1% del valore massimo del motore, superiore
3	Consumo di carburante	2% del valore massimo del motore
4	Consumo di aria	2% del valore rilevato o ± 1% del valore massimo del motore, superiore
5	Flusso di gas di scarico	2,5 % del valore rilevato o ± 1,5 % del valore massimo del motore, superiore
6	Temperature < 600 K	2 K assoluti
7	Temperature > 600 K	1% del valore rilevato
8	Pressione del gas di scarico	0,2 kPa assoluto
9	Depressione dell'aria aspirata	0,05 kPa assoluto
10	Pressione atmosferica	0,1 kPa assoluto
11	Altre pressioni	0,1 kPa assoluto
12	Umidità assoluta	5% del valore rilevato
13	Flusso del aria di diluizione	2% del valore rilevato
14	Flusso di gas di scarico diluito	2% del valore rilevato

2.2.3. Flusso di gas di scarico

Per la determinazione elettronica unitamente al gas di scarico grezzo e per ricorrere a un sistema di diluizione a flusso parziale con compensazione del flusso può essere usato uno dei metodi di misurazione descritti.

Il flusso di massa del gas di scarico diluito deve essere uguale o inferiore a quello previsto per la linea di campionamento primaria di cui al punto 2.2.1.1.1.

Il flusso di massa di diluizione nella linea di campionamento primaria può essere determinato mediante misurazione della portata assoluta o della portata relativa, mediante misurazione della differenza o della portata di misura, mediante misurazione della concentrazione di un gas traccia che è presente nei gas di scarico diluiti. È possibile utilizzare qualsiasi combinazione adatta di misurazioni della portata assoluta, relativa, della differenza o della portata di misura, mediante misurazione della concentrazione di un gas traccia (flusso di carburante, flusso di aria, flusso di gas di scarico diluiti) che soddisfi i requisiti di cui al punto 2.4.

Metodo di misura diretta

La misura diretta della portata massica totale non è facile da effettuare poiché è necessario soddisfare requisiti di precisione che richiedono una buona linearizzazione della risposta del trasduttore di flusso e della sua combinazione con il calcolatore di flusso per i valori di numero di Reynolds (Re) che rientrano nel campo di funzionamento del calcolatore di flusso, ossia Re < 1 000 o Re > 4 000.

- Misurazione della portata massica totale mediante un misuratore di flusso a pressione differenziale (tubo di Venturi a lunghezza ridotta, misuratore di flusso a ugello, ecc.) posto nel sistema di diluizione a flusso parziale (vedi ISO 5167-2:2003).

- Misurazione della portata massica totale mediante un misuratore di flusso a turbina.

- Misurazione della portata massica totale mediante un misuratore di flusso a diaframma.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P r e n d e r e c o n p e r e u c i z o m a i l s o c o p l i e v i t a r e r r i o d r i m i u r s a c h i e n u f i l e b b s u g o d e r r i o d r e i a v l o d c h i e m i s s i o a v e n d c u r a r a l l ' t r o d i n s t a l l a r e i l d s i p o s i t i v o n l e s i t e m d a i s a r c i o d l e m t o r i e n m a i e n a c a n d f r m a l b e r a o c o m n a t i z i o n d l e c o s t r u t o r e e a l l a b u o a p r t i c a i n g e n g e r i t i s c a L n p r t i c b o a r e l ' i n s t a l a z i o n d l e d s i p o s i t i v o n n d v e e i f f l u i r e s u l t e p r s t a z i o n d l e m t o r e s u l t e e m s s i o n . i

I f l u s s i n t r e i d v e o n r i p s t e a r t l e e s p e f i c i a d i p r e s i o n i n d i c a t e n l a t a b e l l a . 3

M t o d o d i m i u r s a z i o n d e l a l a n i e d l e c a u r b a n t e

Q u e s t o m t o d o c o m p r t a o l a m i u r s a d l e f l u s s o d ' a i r a e d l e f l u s s o d i c a u r b a n t e c o n f l u s s i n t r e i a d t t i . I l e c a l c o l o d e l l a p r t a t a i s t a n t a n a d l e g a d s i s a r c i o è i l s g u e n t e :

$G_{EXHW} = G_{AIRW} + G_{FUEL}$ (p d a m a s d s e a l s l o a r i m u o i d o)

O t r l e a l l s e p f i c i c i d l i p r e o i n s d i c i u i a l l a b t e a l l , i 3 f l u s s i m t r i d v e o n s o o i d s d f a l e s p f e c i c i d l i p r e o i n s p i e l r a p c t a t a d e g l a d s i s c a r . i c o

M t o d o d o i m i u r s a d e g l a r s a t c a n t e i a

Q u e s t o m t o d o c o o m t a p l a m r i u r s a d e a l d o n n t r a z i o n d e l i n g a r s a t c a n t e i a e o l s c a r . i c o

U n q u a n t i t à n t a d i g a i s n t e r (a d s e m o e p l i p u r o) i u e i n i d e t a t a c o m g a r a t i c a n t e n l e f l u s s o d i g a d s i s a r c i o I l g a s v i e n e m i s c a t b o d l u i t o d l a g a d s i s a r c i o m a n o d v e r e a i r g e n l e c a n d t t o d i s a r c i o A q u e s t o p u n t o d v ' e s s e r e m i u r s a l a c o n c e t r a z i o n d e l g a r s a t c a n t e n l e c a m p i n d i g a d s i s a r c i o

P e g r a n t i r l e a c o m p t a l m i c i s a z i o n d e l g a r s a t c a n t e , l a s a n d d i c a p n i a m n t o d l e g a d s i s a r c i o d v ' e s s e r e d s i p o s t a a d a l t o r i l m o , s e s u p r i o r e a n u a d i t a s z a d i a l m e 0 , 3 o t r e l d i a t r o d e l d i a m t r o d e l c o n d o t t o d i s c a r i a c a n d o l e p u n t o d i i n i z i o n d e e g l a r s a t c a n t e L a s a n d d i c a p n i a m n t o p u ò e s s e r e d s i p o s t a a n u a m i n d i t a n z a d a p u n t o d i i n i z i o n s c e v i e n c e o t m o l t a l a c o m t a p n l e i s z i o l n c e o n f a r o n d l e c o n t r a z i o n d e e g l a r s a t c a n t e c o n l a c o n c e t r a z i o n d i r i e f r m i c o n q u a d o l g a r s a t c a n t e i o n c i n i e t a t o a m c e n d l e m t o r . e

L a p r t a t a d e g l a r s a t c a n t e d v ' e s s e r e r e g l a t a i n m o d a l e c h e , o i n l m t o r e l m i n i m m o i , s z i o l n a v e v n u t a l a c o n t r a z i o n d e e g l a r s a t c t e i s a i n i a n f e r a i d f o n s d c o a d a r e l l ' a z n a t a h d e g l a r s a t c t e i a n

I l c a l c o l o d e l l a p l a t a t a d e g l a d s i s c a r i c l s o e u g n t e :

$$G_{EXHW} = \frac{G_T \cdot \rho_{EXH}}{60 \cdot (conc_{mix} - conc_a)}$$

d o v e :

G_{EXHW} = p r t a t a m a s s i s t a c t a n e l æ g l a d s i s c a r (i l o / g)
G_T = p r t a t a d e g l a r s a t c t e i (c m ³ m / i n)
$conc_{mix}$ = c o n t r a z i o n i s t a t a n e l æ g l a r s a t c t e i a m i s z i o l n a v e v n u t (p p m)
ρ_{EXH} = d e n à s l i e g l a d s i s c a r (i l o / g m ³)
$conc_a$ = c o n t r a z i o n d e f o n d e l e g l a r s a t c t e i a n l l ' d i n i s a p z i o n a (p p m)

L a c o n t r a z i o n d e i f o n d o g l a r s a t c a n t e ($conc_a$) p u ò e s s e r e d t e r m i a n c a c l o b a n d l a m i d d l e h a c o n c e t r a z i o n d i f o n d m i u r s t a i m m e d i a t a m e n t e p r i a n d p d a p r v a .

L a c o n c e t r a z i o n d i f o n d p u ò e s s e r e r a c u r t a s e è i n f r i o r e a l l ' 1 % d e l h a c o n c e t r a z i o n d e l e g a r s a t c a n t e d p o l a m i c i s a z i o n e ($conc_{mix}$) n e m l o m o d e i m a s p i n t a t a d e g l a d s i s c a r i c o .

L ' i e n r o i t s m d a v e r i s p a r t e e s p e i c i h d i p r e c i e s p i o l n a p c t a t a d e g l a d s i s c a r i c l o s s e a r t e a s e c o q u a l t o d i s p o a p u n t o 1 . 1 2 l d . e l p l ' p a e n d . 2 c e

M t o d o d o i m i u r s a d e f l u s s o d ' a r i d a e r l a p p o r i c a a u r b a n t e

Q u e s t o m t o d o c o o m t a p i d c r a l c d l e d o n h a s d s e g l a d s i s c a r i n b o a s e l f l u s s o d ' a r i a l r a p p o r i c a a u r b a n t e . I l c a l c o l o d e l l a p l a t a t a m a s s i s t a c t a n e l æ g l a d s i s c a r i c l s o e u g n t e :

$$G_{EXHW} \quad G_{AIRW} \quad 1 \quad \frac{1}{A/F_{st} \cdot}$$

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

con: $A/F_{st} = 14,5$

$$\frac{100 - \frac{conc_{CO} \cdot 10^{-4}}{2} \cdot conc_{HC} \cdot 10^{-4} \cdot 0,45 \cdot \frac{1}{\frac{2 \cdot conc_{CO} \cdot 10^{-4}}{3,5 \cdot conc_{CO2}} + 1} \cdot (conc_{CO2} + conc_{CO} \cdot 10^{-4})}{6,9078 \cdot (conc_{CO2} + conc_{CO} \cdot 10^{-4} + conc_{HC} \cdot 10^{-4})}$$

dove:

A/F_{st}	=	rapporto stechiometrico aria/carburante (kg/kg)
λ	=	rapporto effettivo aria/carburante
$conc_{CO2}$	=	concentrazione di CO_2 sul secco (in %)
$conc_{CO}$	=	concentrazione di CO sul secco (in ppm)
$conc_{HC}$	=	concentrazione di HC (in ppm)

NOTA: il calcolo si riferisce a un valore del rapporto H/C pari a 1,8.

Il flusso di massa per l'aria deve essere specificato in relazione al valore dell'ossigeno stabilizzato presente nel CO_2 e specificato al punto 3.2.1 e l'intervallo massimo specificato per la portata di gas di scarico secco.

In alternativa, per misurare la portata di scarico secondo il principio della misurazione della portata d'aria mediante, ad esempio, un sensore del tipo a ossido di zirconio.

2.2.4. Portata del gas di scarico diluito

Per calcolare le emissioni contenute nel gas di scarico diluito è necessario conoscere la portata massica del gas di scarico diluito. La massa totale del gas di scarico diluito (kg/prova) in base a ciascun valore di λ nell'intervallo specificato al punto 2.2.1 deve essere calcolata in base ai valori effettivi di taratura del sistema di campionamento a volume costante (CVS) utilizzato (numero di giri della pompa, V_0 per PDP, K_V per CFV, C_d per SSV) o utilizzando i dati di taratura del misuratore di portata di scarico secondo il punto 2.2.1.2. Se la massa totale del campione di gas di scarico diluito raccolto durante il ciclo di prova supera la capacità di flusso massimo del sistema CVS (1,5 volte il flusso massimo di progetto del sistema CVS), la portata deve essere considerata come non costante e deve essere misurata con un misuratore di portata a lettura continua (PDP o CFV) posto a monte del dispositivo di limitazione del flusso.

2.3. Determinazione del coefficiente di assorbimento

2.3.1. Specifiche del dinamometro assorbitore

Gli assorbitori devono essere tarati mediante un procedimento particolareggiato che tenga conto dell'inerzia del sistema e della curva di taratura dell'assorbitore in funzione della potenza e della velocità. Il valore minimo della potenza assorbita durante la taratura deve essere compreso tra il 5 % e il 10 % della potenza a 50 km/h.

Se il valore effettivo non è noto (non più di 5 per motore o famiglia di motori) o in caso di controversia, si utilizzano sistemi di taratura (e laboratori, registrati ai sensi della direttiva 70/220/CEE) che forniscono un'esattezza pari o superiore a quella richiesta dalla norma ISO 10 precisione richiesta dalla norma ISO 10 precisione richiesta dalla norma ISO 10 precisione

2.3. 13. Rumore

L'esposizione professionale giornaliera normalizzata al lavoratore per una giornata lavorativa di 8 ore non deve superare gli 87 dB(A) e la pressione acustica istantanea non deve superare i 140 dB(C) riferiti a 20 μPa.

2.3.1 Definizioni

Ai fini della presente norma tecnica si applicano le definizioni di cui al punto 3 del presente decreto.

2.3.1 Definizioni

Ai fini della presente norma tecnica si applicano le definizioni di cui al punto 3 del presente decreto.

2.3.1 6. Terminologia

Per la natura legislativa della presente norma tecnica, la terminologia utilizzata è quella ufficiale.

NOTA: per esigenze di brevità, nel testo della presente norma tecnica, il vocabolario della terminologia tecnica è ridotto al minimo, limitando l'uso di termini specifici tecnici, ai soli termini strettamente necessari per la comprensione del testo della presente norma tecnica.

2.3.2. Esigenze generali

Si applicano le esigenze previste per la classe di precisione 2 della norma UNI 9432 (Capitolo 12) e indicate di seguito.

Il dispositivo fonometrico utilizzato per la misurazione del rumore deve avere le caratteristiche descritte nel capitolo 5 della norma UNI 9432.

2.3.3. Analizzatori

Si applicano le esigenze previste per la classe di precisione 2 della norma UNI 9432 (Capitolo 13) e indicate di seguito.

Gli analizzatori devono essere analizzatori con strumenti seguenti: Per analizzatori in linea diretta misure di concentrazione

2.3.3. 1 Analisi di monossido di carbonio (CO)

L'analizzatore del monossido di carbonio deve essere del tipo a adsorbimento non dispersivo nell'infrarosso (NDIR).

2.3.3.2. Analisi di biossido di carbonio (CO_2)

L'analizzatore del biossido di carbonio deve essere del tipo a adsorbimento non dispersivo nell'infrarosso (NDIR).

2.3.3.3. Analisi di idrocarburi (rHC)

L'analizzatore di idrocarburi deve essere del tipo a ionizzazione di fiamma riscaldato (HFID) in cui il rivelatore, la valvola e le tubature sono mantenute a una temperatura di 463 K (190° C) ± 10 K.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.3.3. 4Ana l dis e ogsl lidiaizoto (N_xO

L'analiziato red geidoisd diaizoto d ve e esse d lep oco rivel tore a chemluminesc nza (C L)Do co rivel tore a chemluminesc nza ri sc datol(HC L)Dco nun c ventitore NO_2/NO se l amisura viene e f tuafa su l se c .Se l a misura viene e f tuafa su umid si,deve usa e un HC L D oc nventitore ema tenuta dl si p ad 328 K (5 5 a° C c ozid neic lel c tor l ld oe tilizzo lae csusata d a lualie'a tuc neq lnd ona(a ltoll e lag pap e 2hpunto e 1 2.2) .

S iap el irvel tore C LD c lp el HC D l p e o ssod ci apoinm nto d ve e esse ma tenuto a dha te mpten d i p ate ec o mp tn a 328 K e 4 3 K (d 5 a 5 a° 20C 0 Cf) ina d ventito e p e l ram sura sul s c ec f o no a l l zzatoe rp leli mi sura su umid o .

2.3.4 . Misura d n lpoto a ic bauante

P e l ram sura d e lp toca ric bauar te vo th a d tee ima el p otata d eg lad si a in co o nfità d l mpunto 2.2.3, o c e utbi zze run s no ein g a dd vioult te a p toca ric aurabtenin un a mpinite var lo lpup una so nd la a mob dlp ka od l d zic o nio .

O c e noorta e l s no sd ieta emtensul c o ntd l dosi a cin cun punto in cui l ate mpten d eg lad si a ic c ia suf f tie inte e nvlatard ea l imin la e o ndizie nedla lauac .q

L ap e c isdnes hso c e ntlo enic inc o p ta d ave c o ip o ndc e ou ha p p o sioia ned i

3% a val o le l evato	< 2
5 % val o l e evato	2 <5
10% a val o l e evato	5

P e o rdd fis ai sudd ttie e uji s t d p e isc nci o c e c to a l e s no ec o p e c t f di ca a l ou sto t e d e l strume to n.

2.3. 5 . C a mp io nta d me e h nhise nig a s s

2.3. 51 F. uso d eg lad si a ig e z ø

P e l c a ld ce o ll nhise nine gl ad si a ig e z ø is a p p l i c ista e sp o e c f p o vis ta p e l c i c d l p o ova N R S (Cp nto 1 . 4e ind 4 cte d si ug ito .

L es nd de ci a mp io nta d me e l nhise nig a s d eve no e s de ip te sa o ha d tia za no inf e e ia r va l o e p üe vlato e ta 0,5m e l p l d l d e a i nte d l e ndotto d si a ci a o mo te d l d usc taid li ste nd a ig ad si a ci , o s a p p i d a l b e, suf i c ifnte nnte c no a n l otore da as ic un e r una te mpten d eg lad si a id ai o l m 343 nK (0° Ch) c ip o ro nd za d ne s nd aa .

N e cl a d s o in moto e multi c l ind ic o c n o t b l e d e si a ica o fin i to al ng e ro s d e s l nll a d ave e s e suf f tie inte p no tato ve s o va l d l ae isura e c l l c a mpaio ne e p p e tatis vo d l e e l nhise nime da i e l l s a id o i t i c l ind i mo to i r multic l ind ic c ig nu p d i c i o t b l d e ta i ti c o n e e cl a d s o in moto e c o n c o nfi zig ne a " Vê"c , o r tsto n a u is q un c a mp d ò ca ne a u n s g u p p e o c a l co b o l n is n e me d d ia e g s a ic S lip o s no t l i z a e anche a ti l meto d l che fornisc ne a i r sultati cor e ti l ca ri meto d l sud e t l i. P e l c a o l o l c de le nhise io ina o l s cl ao isa e l p e ta ta to ta l n me as a de n l otore a o l s cl ao. ic

Se l ao mp izio s n de gl s a l i sc ao ic inf ue hza ta da di sp o i t i s i v i di p o t-s t a t a me to de g s c l a h i, i d c mp io n di g s a di sc ao d eve e s e p e l v a to a mo te di ta l d e ip o ti s o ne l p ove p e l fi a l e s a va l d l a i e l d e ip o ti s o ne l l p ove p e l fi a l s l .

2.3. 52. F. uso d eg lad si a id u d to

S is ul tizz a un i s te nd a di u l izio ne a f us l p i e no c c ip o ce n ta l e p p e c f s i n g e t h in

I c l o n td l dosi a ic o o l to l to l c ma to e e l i s s te nd a di u l izio ne a f us l p i o nd ve i s p te a t e p o s i z i o ni d l a l l g e to a V I .

L es nde d ci a p o inm nto d l e le s mi o nig s a s s d ve o n e e s s e c l o l a te in un punto d e tu nhe d l di u l izio ne in cui l a i d i u l izio ne e l g ad si a i s mo b e mis n e t i l nea l imi h e d e vic i n a z e n d e s o l nd a d a ci a mp io n to a n d p a t i c r o t d .a

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

I lc a m p i o t o n p a u ò m i n g a n e r e a n l e c e r t f e a t t o i u n d u e m o d i :

- g l i i n u q i n n a t i e v n g o c r a m p t i i i o n m s u a c d t i o a m p i o t o n s u t m o c e i t c t i c d o m u r s a i n u a o t h l t i u m a t a l a p r o v a ;

- g l i i n q i n a n t i e v n g o c r a m p t i i i o n c o t i n u o e i n t e g t r i s a u t o i t l c i c l q u e : t o m t e d è o o b l o i g i p o e r H C N O ,

I lc m p i a m n t o d l e l c o n c e t r a z i o i n d f o n d d v e ' e s s e e f f e t t u a t o a m d e n d l e u n t n d l d l u l z i o n i a n s u a c d t i o c a m p i o t o n ; l e n c c o n t r a z i o n d i i f o n d l o o n o s s e s r o t e r a t e t d a l t a o n t r a z i o n d e e l e m i s s i o n i e i n d t i o n a e l l ' a p p 3 e , p u n d o i c 2 2 8 .

2.4. D t e m i z i a n d e e p l a t i c o t d a

L a l t e r i m z i o n d e e p l a t i c o t d a i c h i e n d e s i t s m d a i d u l z i o n I e a l d u l z i o n p u ò e s s e r e a z l a t a m e d t e i a n n u s i t s m d a i d u l z i o n a f l u s s p a z i r a l c e n u s i t s m d a i d u l z i o n a f l u s s p i e n l o p . d a t a d e s l i t s m d a i d u l z i o n e d v e e s s e s u f f i c t i e a n d e l i m c i n c a o m n t a p n i n t e l a c o n d z i o n s t o d ' a u a q n e i s i t s m d i d u l z i o n e c a m p i o t o n e a a m t e n n e l a e t m p t e r u d a e g l a d s i s c a r d i u h o s u u n a l o c r o m p r a t s 3 3 5 K (4 2 ° C e) 5 3 2 K (2 5 2 ° C i) m m t e d a i n t a a m t e n d e p i c t a r f t i r i l . S e l ú m i t i l d e l l l à è r v a t a , è a m m l e a s d s u a m i d i z f i o c n a e d e l l l à d i d u l z i o n p e r i n d e a l l ' c i n s g u c r e s l i t s m d a i d u l z i o n S e i a c a o n m d l a p r i e s r c a l d l ' a i n d e i d u l z i o n e a l d i s i o p d c a r l l i n t e i d i e t m p t e r u d a i 0 3 3 K (3 ° 0 C s) e l a e t m p t e r u a m b t e i è i n n f e r i a o 9 3 2 e K (2 ° 0 C l) a t e m p t e r u d e l l l à d i u l t a n o d v e e s s e u r t a v i a s u p e r i o r 2 5 3 K (2 2 ° C p) r i m d i a l t r ' o n d i z o n d e e g s l a i a r i c h n e l n t n u t d i l u l z i o n e .

L a s o n d l a i c a m p i o t o n d i m p e a t i c o t d a d v e ' e s s e c r o l l t a c n a e l i e m n t e d i i c a n a n z e d e l l a s o n a d i c m i p a m e n t o d e l l e m i s i o i n g a s o e s c o f o r m e m e n t e a q u a n t o d i s p t o a l p u n t o . 3 2 5 .

P e d e t e r m i n a r e l a m a s a d e l p a t i c o l a t o o c c o r r o n o n o n u s i t s m d a i c a m p i o t o n d i m p e a t i c o t d a f i t t i d i c a m p i o t o n d a e p l a t i c o t d a , n u b i l a n c o i p a r e c i s d i o n m e i c c g r m a n o n u c a m a d e i p e t s a a e t m p t e r u a e m u i t a l c i o t m o l t d a

S p e c i f i c s l i t s e m d a i d u l z i o n a f l u s s p a z i r a l e

I l s i t s m d a i d u l z i o n a f l u s s p a z i r a l d e v e e s s p r r e o t g t e i n m o d u s u d d v i i d e l r a c o r t e d n i g a d s i s c a r i i n c o d u e f r z i o n l i a p ü p i c c o d o l d a q u a l i i u e d i u i t a c o n a r i e a s u c c s i v a m e n t e t i u l z i a t a p e l a m i s u r a d e l p a t i c o l a t o . A a f f i n i d e r a p p t o d i d u l z i o n d e v e e s s e d r t e r m t o r c o e n t r e m p a r e c i s S i o p n o e s . s o n p o l i c a a r m i e t o d i d i d v i i s i o n i e l i p t o d i d i v i s i o n e s t o d o t e r m i n i n m u r s a s i g n t i f i a i m a t e r a l e i l e p r o d r e d i c a m o p i a m n t o e d a i m p a i r e (g a d l g t o V , p u n t o 1 2 . 1 . 1)

A f i n d i e c l o t m o l l d o i n s i t s m d a i d u l z i o n a f l u s s p a z i r a l è e n e c e s s a r i s a p t a c r a s p i d d e a l i t s m I a l t e m p o d i r a f s o r m z i a n e d l e s i t e m d a v ' e s s e e d t e r m a t o n m i a l t e i l p r c o e i d m n t o d s c r i t t o n l e l a p p n d i c e , p u n t o 1 . 1 . 1 . 1

S c i l e t m p l o r a f s o r m z i a n e c o m b i n a t o d l e l a m u r s a d l e l a p r t a t a d l e g a d s i s a r i c i o (c r f p u n t o p r c e e d n t e) e d l e s i t e m a a f l u s s o p a z i a l d è i n f e r i o r e a , 3 0 s , s i p u ò s u a r e n u c o t m o l i n o l i n e S a c i l e t m p l o r a f s o r m z i a n e s u p e r a 0 , 3 s , o c c o r e s u a r e n u c o t m o l i n a t i c i p s u b l a b a s l e i n u p r v a p r e g t r i s t a . I n q u e s t o c a s i d e t m p l o s t a h i d o v r à e s s e r l o s e i l e t m p l o t a d l o c o m t o i n l 0 a s .

L a r i s p t a o d s e l l e ' i r m o s i t s m d a v e ' e s s e c r o c e n t a e i p n i m o d a o t d a f o r n i r r u e a m p r i c a p e p s t a t i v o d e l p a t i c o t d a G_{SE} ; p r o p i o n a l l d p a c t a t a m a s s d i e g h a d s i s c a r i P e o d t e r m i n l a p r r e o p i o n t à d o i c c o r r c o n r d e n d a n d l i r s e i g s s i o d i G_{SE} c o t m o G_{EXHW} c o n n u f r e u e n z a m i n i d n i c a a m p i o t o n d a i ñ H z e r i s p t a d r i e c t e i - r s i e u g t i :

- l ' c o e f f i e d i c e o n r z i o l a r ² d e l r l e a g s s i o i m e t a r a G_{SE} e G_{EXHW} n o d v e ' e s s r i e n f i e o a r e , 9 0 5 ;

- l ' e r r s t a r d e a l d e a l s t i m d i G_{SE} s u G_{EXHW} n o d v e e s u p e a r i d 5 % d l e m i a n s s d i G_{SE};

- l ' i t e r c a e s u G_{SE} d e l l i a n d i a r e g r e s s i o d v e ' e s s u p e e r i o r e % 2 d l e m a n s s d i G_{SE}.

I n i a f a o t t a t i v a p u ò e s s r e s e g i t a n u p r v a p r e l i m e i t h s e a g n d a e l e p l a t a t a m a s s d i e l a s l o a r d c e d p l a r v a p r e l i m e p i u ò a s s e t i d u l z i a t o p e r i l c o t r o l o b d e l l p a t i c o l a t o (c o t r o l o i n a n t i c p i) . È o b l i g t o r i o r i c o r r e e r a a t e p r o c e d o i s m e i e n t m p l o r a f s o r m z i a n e d l e s i t e m p a r e i l p a t i c o l a t o , $t_{50,P}$ e / o i l e t m p l o r a f s o r m z i a n e d l e s g n l a d e l a p r t a t a m a s s d i e l o s a r c i o , $t_{50,F}$ s o n > o , 3 0 s . S i o t t i e n e n u c o t m o l c o e t o t d e s l i t s m d a i d u l z i o n a f l u s s p a z i r a l s e e l a r a t i c a c e t m p o d r i a l $G_{EXHW,prd}$ e a l p r v a p r e l i m a r i c h , c e o t m o l G_{SE}, i u e s p t a t a d i n ' l t e m p a t i c i t o d (*l o o k e a d t i m e*) d e i $t_{50,P} + t_{50,F}$

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P esta bi irle ac o rzie olaurea G_{SE} e G_{EXHW} o c c o s ru cid tir ivatin eclo rds ealplrva e ffttiva c, oinle m plo G_{EXHW} a lrlietoad i $_{50}$ t, i- nr e zlao nae G_{SE} (t_{50}, p o on otmibis cæll'anlelia nto e rm p o rlanalthr) e, rm ilmo i, s f a s atom ce rm p o rat G_{EXHW} e G_{SE} è la d iffezar ernati ripsteivi e rm pdiir atfsor mzion ed ter m atin n d'lpp nide, p2unto .62

P eirsite m diid liuizion ea fluss op rzia d o c o r p rsta r p atic bar eattenzion ea llap rcesio n d- la p rtata d le c a rninop e G_{SE} s equesta n o nie v rnme uirsta d itrae tm te, h e ndsteir m tain r a rte ni uirsad iffezirae lde e lp latata :

$$G_{SE} = G_{TOTW} - G_{DILW}$$

Inquesto c a s onuap r e c isdio n %2p e G_{TOTW} e G_{DILW} n o ènsuffic ine a g a rtirn nulve llao c tae b idei p r iesc io m e G_{SE}. S d ap otata d egia sione dete rminata mediante misurazio n diffenzia l-Ee rore mas im de l la diffenzaedeve es s re a te c h eap r e c isdio G_{SE} s ia c o m pertro s=a 5 %quan dibra p p od rid ulzio n è in f e ria olr5eQuesto a vlo può e s s ecra elctoo da l rla d iquæd tna d e l l'e iquaodtrie om e ddiio ia usn co strum cton.

È p o s seiobeith e rndive l ldo p r e c isaio c tae b id G_{SE} iulzita zn d rouquá l ssiid emi te ds ieuge ti :

a) lap r e c isaiso snutae dl G_{TOTW} e G_{DILW} s o n o ,20%, il c h ge a rntias ep e G_{SE} nup r e c is i5 %c e o rn u r a p p od id ulzio npea r l 5C. orn a p p iob it ulzio npeie l vati , taviua gl e t rorrsia r a rn n a o g g io r i

b) la a ttar ad G_{DILW} r is p o e a G_{TOTW} è s vo th a i n m o ch a l o d a o t e t n e l r o s te s s g o r a d i p r e c is p i e G_{SE} e l i a)P. e i p a t i c o l s a u q u e s to i p t o i a t t a r a c , f n . p p e n d 2 i u t c e .62

c) lap r e c isdio G_{SE} è r i c v a t a i n d t i a r t e n t e n d a l b a r e c is d i c e n l a e p p o d r i d u l z i o n e o s c i o m e d t e r m t a i n a e d t e i a n n g a s a t i c a r t e , d e s m i p C . Q A n h i e n q u e s t o c a o s o c o r g e a n t i a r e n g r a d i o p r e c i s e i q i v a l e t e m a q u e l l d o e m l t o d a o) p e G_{SE};

d) lap r e c isaiso snutae dl G_{TOTW} e G_{DILW} r i e t r m a i n %2d e f l o n s l c o a l ' a r , p e r m a n s s d e l d i f f e z a r a t G_{TOTW} e G_{DILW} r i e t r m a n e o l 1,20% e l ' e r o d e l i e r á r i e t r m a i n 0,2% d e l a v l o p ü i e l v a t o d i G_{TOTW} r i l v a t o n e c l o r d s o e l p l a r v a .

2. 4 . 1 . F i r l i d i c a m p a i n o t o n d h e p l a t i r c l o t a o

2. 4 . 1 S. p . e i c h d f e e f i t t h i

P e l r e p r v e d i c e t i r f c i a i o n e n o c c o r f i t t h i n d o i f i b r l a i e t v r o r i c o t a p d e i f t u o r o c u n i n o b f i t t h i a m e m b a r l a n f t u o r o c a r l P o c a m p i p z i i o c n s i p e c s i j p l o i s s o t i n d i z i c a z d i f f e n t i m a t e i r a l f i t t h a n t i . T u t i i t i p i t d i f i t t h o d e v o n o a v e r n u l e f f i z a d l e i n a c t a n d l e D . O (E l o i t - i l t f i l t e) d l a ,30 µ m a l n m n o b e 9 l % a d n u a e v l o t à c f i r o t a n l d e g l a s c o m p r a t 5 3 a 1 0 0 m / s . Q u a n d s e s e u c g n p o r v e d i c o e r l z i o n r e a l l o p o t a o r o i r a t n u o t r s o t e r e n u d u a o t i t à d i o m o z i o g n s a c i d , v e o n u s a f i t t h i d i d e t i n q u a l t à .

2. 41.2. D i m e n d s e f i t t h r i i

I f i t t h i d e p l a t i r c o t d d l v e o l n a v e r n u d i a t r o m a i n i d m i l - 6 m n (3 7 m n d i d i a t r o d e e l m h a a c c . S i o a n a) o m m e s f i t t h i d i d i a t r o m a g g (i p o n t o e . 4 2 1 . . 5) .

2. 4 .3 1 F. i r l o p r i n c i e p f i t t h b d i s i u r z e z a z

I l g a d s i s c a r d i c u i t o d v e e e s s e r n a c c t o o n l e d t e i a n n a c o p p l i f i t t h i d i s p t i o n s e r (u e n f i t t h o p r i n c i e p n a u l e f i t t h o d i s i u r z e z a z d u r a t e l a s e u q z n a d i p r v a . I l f i t t h o d i s i u r z e z a z d v e e e s s e d r i e s p o c a n s o p n ü d i l 0 0 m n a v l l e d e f l i t t h o p r i n c i e p n a o l d e v e e e s s e i n c e o t a t o t c o n s s l o f i t t h i p o s s o n s o c p r e t i s a e p t a n n a t e o n i n c o p p i a c o i n f i t t h i d i s p i b a t o s m a c t o l a i o t a n o l a t o m a c t o h . i a

2. 4 . 1 V. 4 e . l t à o c t o i g o n a d l s u p e r f i d c e f i t t h o

S i d v e e r e a z l a i z r e n u a e v l o t à c o i t o g o n a d l s u p e r f i d c e i f i t t h o d e g l a a s t r a v e r s i d o f i t t h o d a 5 3 a 1 0 0 m / s . F r a l ' i n i o b e l a f i n d e e l p l a r v a l a c a u d a t d i p r e s s i n c o n h v e e r e g r a i s r u n a u m c o n s u p e r i o n 5 2 . P a .

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. 4 Cla .icfl oe tptcoostusi f tril

I cl a minimino a c c otompae infdtrilal e d linhee nispnic cumnè ind ictone ltal la ce ls lgeaP. ei frtril d i d ime nimsma g lg c o ir minimo d vee s ce 0)0 6 mg/10 0 m²d sup e f f itral ictr .

Dia mtro d f tril (m)	Dia mtro a c c otoma nd a d e mla l ca c h a (m)	Ca imin imo a c c otoma nd a (m)g
4 7	37	0 1 1
70	60	0,25
90	80	0, 4 1
1 01	10 0	0,6 2

2. 42. . S p e lc df eic l al anlepi ntase d e b l lla anentici la i

2. 42. 1C o inizio nid e c l al anlepi ntasa

L a te mpt ra al e c l a an(ed no c ina cluieve) ng co noziodnaii e p e tisi f tril d ep atic rotd dave e s e ma tenumte tom 295 K (2 2 C±) 3 K dua te tu totl c oziodnai mtoe h p e tasd f tril L umid tà d vee s e ma tenumtsu nupunto d riigia dd a382, 5K (9, °±C3)K e un'umid tà ie tiva d el 458 %.

2. 42.2. P e tasd f tril d fi imer to

L a bmiete d e c l a an(ed ro c dave le e s) e ste d qua l ac ista n mnte an mbta i(ne ed mp ove) ec h p o sd e tp oissi f tril d p atic rotd dan te l a o sta z zazoi ne S.o mo mmed isisb d i e p le l e fd ice ld c a anlepi e tasind icte a plunto 2 42. ls l d ua ta d e stub on on sup e in30 minu it L ac a anlepi e tasd ve e s e e on fe ao itple e c fic ich ls p ima c ll p e s ne tih ne l c l a aanlepi e tas Entro 4 o e d a ple tasa d f tril o d e c l d palpf ia tril c a mpnia pee , fi le mtre n lst l osmo me to d vo noe s pre e tia l m d ue no f tril d fi imer to o due c o p d p f tril d fi imer to no n ut l zi a tti. Questi f tril devo noes e e le l stesse dimensio ine mate ia r ld e f itril de c l mpio n.

Se l peso medio de fi tril di f imento o de lcd piapdi f tril di f imento va ind oi tte 10 g n a l p se te d le f ltri c a io mep tu ti i f ltri c a io mepd vo noe s se s a tati e l p ove d ei sn ne ip et te .

S e non s no s o d isd f ttiai c to d l sta llità d le a l a an lepi e tasind c itia a plunto 2 42. 1 ma l p e tasd f ltri o d le a l p apd filtrid fi ime to è c fi noe a c ti to is p a ndic ta l c tou sto e d e n otb e può a e tta c ie p e id s e i f ltri c a io mepo a n ll a l p ove ip a n el i ste n da ci to n ll d le a l a an lepi e tase ie s uig l p ova .

2. 42.3. Bil ac ia htic a

L ab l iac ia htic ut l zi a ta pe dete mina e l peso di tu ti i f tril ve ave e run a p e c is(nda ia zio ne sta nd a d 2µ ge una is l u ion ned l fµ g(d vsi ne d e s l a l=al p gs p)e c te f d ica a tbus to e d e b l lla a nc ia .

2. 42.4 El. iminazio ned e e g fl d fi e e l t l tà s tatic e a

P e e r l imin ag de i ff i d f e e l t l tà s tatic e ai f tril d ve noe s n e un t z a ti p ima d e p le ta n p e e r s mp i me d te un n e un t z a to e ra p l o l o n n o d ip o tisi o c e n f o in l e e .

2. 43. . S p e c sup p l b e ta in pe e l n m isu n d p atic rotd a

Tu te tl e p a id f o s te mda d uizio ne e d o s te mda ci a mp in to n ac no e m p s n a l c n d o tto d si a ci e o l sup p to d i f ltri c e h ve ng ao c no ta tto c og n al si a ig e e d ulti d vo noe s p ro g ta te in mo d d o a minimiz a e l ad e zip o e si o l a te lazio ne d e p atic rotd a .L e p a ti d vo noe s o f a b te le c io n ma te in l e t l b e e c u n to l ric l no n e a g is ai c n o o mp t o d n e g n l d si a ie d o vo noe s e ma sp e imp e de i f f i e t l b e s tatic i " ;

6) l a p p e 2è mdo id f a ci c a s n e g e :

a) l itto l è c c omio d f o ic a

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

"APPENDICE

PROCEDIMENTO DI TARATURA (1)

b) il punto 1.2.2 è modificato come segue:

dopo il testo attuale è aggiunto il testo seguente:

"Per raggiungere gradi di precisione cenesche siano richiesti per armonizzazioni con controlli con una precisione minima di ± 1%, riconducibile a norme nazionali/o internazionali. La verifica viene effettuata al 5% e al 50% del fondo scala per ogni taratura che comporti dei giudizi positivo/negativo. Se da primi verifica alle specifiche risulti evidente un superamento delle tolleranze indicate, la taratura deve essere ripetuta.

Inoltre, il giudizio positivo/negativo può essere ottenuto con l'impiego di strumenti con linee parallele, come impiegati nei controlli volumetrici, dove è essenziale conoscere la quantità di gas che si trova alle posizioni di riferimento intermedie; il valore misurato deve essere entro ± 1% del valore nominale dello strumento con l'ingresso in uso ad iffezare deve rientrare entro un limite di ± 1% del valore nominale.

Si possono utilizzare anche altri metodi conformi alla buona pratica ingegneristica previo accordo tra le parti interessate.

NOTA Per determinare con precisione la curva di taratura dell'analizzatore si raccomanda di usare un numero di gas superiore al minimo richiesto di quello specificato per lo strumento con."

c) il punto 1.5.5 è così modificato

i) la prima frase è sostituita dalla seguente:

"La curva di taratura è determinata mediante almeno sei punti di taratura (oltre allo zero) distribuiti nel modo più uniforme possibile."

ii) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La curva di taratura non deve differire di oltre ± 2% dal valore nominale in ogni punto di taratura e di oltre ± 1,3% del fondo scala effettivo."

d) al punto 1.5.2.5 l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"La curva di taratura non deve differire di oltre ± 4% dal valore nominale in ogni punto di taratura e di oltre ± 1% del fondo scala effettivo."

e) il testo del punto 1.8 è sostituito dal seguente:

"Quando si tenga conto di un'analisi a tempo reale di particolato sotto lungo periodo, come descritto nell'appendice 3, la verifica di linearità deve soddisfare i requisiti di cui alla tabella 4 del punto 1.8.1 della presente appendice.

Se la linearità viene verificata con gas di taratura diversi, come previsto nella tabella 4 del punto 1.8.1, la procedura deve essere ripetuta per ciascun gas.

1.8.1 Gas di taratura della verifica di linearità

Il gas di taratura della verifica di linearità deve essere ottenuto con concentrazione prossima a non meno del 90% del fondo scala. Deve avere un tenore di purezza non inferiore a 98% in volume. La concentrazione del gas di taratura deve essere determinata con una tolleranza di ± 2% del valore nominale. Il gas di taratura deve essere fornito anche con un gas di diluizione conforme alle specifiche per lo zero dello strumento. Le miscele di gas da impiegare per la verifica di linearità devono essere:

Composizione chimica	Bilanciamento gas
21 (da 20 a 22)	Azoto
10 (da 9 a 11)	Azoto
5 (da 4 a 6)	Azoto

(1) Il procedimento di taratura è identico per le prove NRSC e NRTC, eccezion fatta per le prescrizioni dei punti 1.11 e 2.6.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1.8.2. Procedimento

a) Azzerare l'analizzatore.

b) Calibrare l'analizzatore con la miscela di calibrazione.

c) Ricontrollare la taratura dello zero e del fondo scala, ripetendo le operazioni di cui alle lettere a) e b).

d) Introdurre gas di controllo di linearità di azzeramento (almeno il 15% e il 10%).

e) Ricontrollare la taratura dello zero e del fondo scala, ripetendo le operazioni di cui alla lettera c).

f) Calcolare la linearità di azzeramento (O_2) per ciascun gas di controllo di linearità come segue:

$$O_2 = \frac{B - C}{B} \cdot 100$$

A = concentrazione di idrocarburi (ppmC) del gas di controllo di linearità di azzeramento titolato alla lettera a) del presente punto;

B = concentrazione di idrocarburi (ppmC) del gas di controllo di linearità di azzeramento titolato alla lettera a) del presente punto;

C = risposta dell'analizzatore

$$\text{ppmC} = \frac{A}{D}$$

D = per ciascun gas di controllo di linearità di azzeramento rispetto al fondo scala di cui al punto A.

g) La deviazione di linearità di azzeramento (O_2) deve essere inferiore a ± 0,5% per tutti i gas di controllo di linearità di azzeramento prescritti dalla presente lettera f).

h) Se la linearità di azzeramento è superiore a ± 0,5%, il flusso di fondo scala deve essere regolato per mezzo della valvola di regolazione del flusso di fondo scala dell'analizzatore, secondo quanto previsto al punto 1.8 per la misura del flusso.

i) Se la linearità di azzeramento è inferiore a - 0,5% di precisione, regolare il flusso di fondo scala dell'analizzatore, secondo quanto previsto al punto 1.8 per la misura del flusso.

j) Se la linearità di azzeramento è superiore a + 0,5% di precisione, ripristinare la taratura dello zero dell'analizzatore, secondo quanto previsto al punto 1.8 per la misura del flusso, e ripetere le operazioni di cui alle lettere da a) a i).";

f) l'ultimo capoverso del punto 1.9.2.2 è così modificato e integrato come segue:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il metodo consiste nell'introdurre nel cilindro di misurazione un gas inerte (azoto o aria purificata) alla stessa temperatura e alla stessa pressione a cui si trova il gas di scarico da misurare, in modo da sostituire il volume di gas di scarico che entra nel cilindro durante la fase di campionamento. La concentrazione di idrocarburi (HC) nel gas di scarico è determinata misurando la concentrazione di HC nel gas di scarico prima che entri nel cilindro di misurazione e dopo che è uscito dal cilindro di misurazione, dopo che il gas inerte è stato introdotto nel cilindro per un tempo sufficiente a garantire che la pressione e la temperatura siano stabilizzate. Il tempo di stabilizzazione è pari a 10 minuti. La concentrazione di HC nel gas di scarico è misurata con un analizzatore a ionizzazione di fiamma (FID) calibrato in propano e espressa in equivalenti di atomi di carbonio (equivalente di C1).";

ii) il terzo comma è così sostituito dal seguente:

"Per gli analizzatori FID, la concentrazione misurata deve essere stabile entro ± 2% della lettura massima per un periodo di 5 minuti. Il tempo di risposta dell'analizzatore FID è definito come la differenza di tempo tra la variazione a gradino della concentrazione di HC all'ingresso della sonda di campionamento e il momento in cui la concentrazione misurata raggiunge il 90% della concentrazione finale (vedi punto 1.9.2.1 lettera c)).";

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

g) è inserito il seguente nuovo punto:

"1.1.1. Utilizzo preliminare sul banco di prova in accelerazione per la valutazione dell'inerzia del motore in fase di prova NRTC

1.1.1.1. Metodo di determinazione

L'energia dell'intervallo per la valutazione dell'inerzia del motore (per sistemi non collegati meccanicamente) durante la prova (per sistemi non collegati meccanicamente) è determinata dalla curva di coppia del motore in funzione del tempo durante la fase di accelerazione della prova NRTC. Il lavoro per unità di cilindrata deve essere compreso tra il 90% e il 110% del lavoro determinato durante la fase di accelerazione della prova NRTC.

Occorre registrare la velocità del banco dinamometrico sul compartimento di funzionamento a vuoto del motore subito dopo la prova NRTC. Il tempo di assorbimento del dinamometro (t_a) è dato dall'intervallo di tempo tra il momento in cui la velocità del banco dinamometrico è pari al valore registrato del compartimento di funzionamento a vuoto del motore subito dopo la prova NRTC (t_e) e il raggiungimento del 10% del valore finale rilevato (t_1). Il tempo di assorbimento del dinamometro è dato dall'intervallo di tempo tra il momento in cui la velocità del banco dinamometrico è pari al 90% del valore finale rilevato (t_{90}) e il momento in cui la velocità del banco dinamometrico è pari al 10% del valore finale rilevato (t_{10}).

Per ciascun intervallo temporale di cui sopra, la differenza tra la velocità del banco dinamometrico e la velocità registrata del compartimento di funzionamento a vuoto del motore (t_e) è integrata rispetto al tempo. L'integrazione comincia nel momento in cui la velocità del banco dinamometrico è pari al valore finale rilevato (t_5).

Il tempo di assorbimento del dinamometro deve essere determinato per almeno cinque punti distribuiti uniformemente nell'intervallo di velocità del banco dinamometrico durante la fase di accelerazione della prova NRTC.

1.1.2.1. Taratura del dinamometro per la valutazione dell'inerzia del motore

L'allineamento della curva di taratura del dinamometro per la valutazione dell'inerzia del motore, se richiesto, deve essere effettuato secondo le specifiche del costruttore del dinamometro.

La curva di taratura deve essere determinata con almeno 10 punti, oltre allo zero, situati il più uniformemente possibile nell'intervallo di velocità del banco dinamometrico durante la fase di accelerazione della prova NRTC. Almeno cinque punti devono trovarsi nell'intervallo tra il 50% e il 100% del valore massimo della velocità del banco dinamometrico durante la fase di accelerazione della prova NRTC.

La curva di taratura deve essere effettuata in ordine crescente di velocità del banco dinamometrico. Ciascun punto di taratura, ad eccezione di quello a velocità del banco dinamometrico nulla, deve essere mantenuto per un intervallo di tempo sufficiente a garantire la stabilizzazione della velocità del banco dinamometrico e della coppia del motore prima che abbia luogo la misurazione.

La curva di taratura deve essere effettuata con coppie differenti in ordine crescente ± 1% del valore massimo della coppia del motore durante la fase di accelerazione della prova NRTC. Almeno cinque punti devono trovarsi nell'intervallo tra il 50% e il 100% del valore massimo della coppia del motore durante la fase di accelerazione della prova NRTC.

La curva di taratura deve essere calcolata con il metodo dei minimi quadrati. Ogni punto deve essere ponderato in modo tale che la differenza tra il valore di coppia e il valore della curva di taratura non differisca di più del ± 2% del valore massimo della coppia del motore durante la fase di accelerazione della prova NRTC.";

h) il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

"2.2 La taratura del sistema di misurazione della coppia del motore deve essere verificata mediante misurazione e/o determinazione diretta.

L'errore massimo ammissibile non deve essere superiore a ± 2% del valore rilevato.

Per il sistema di misurazione della coppia del motore si applica la procedura di verifica descritta nel paragrafo 2.2.1 dell'appendice 4 del presente allegato. Se la differenza tra la coppia del motore (G_{SE}) sequestrata e quella misurata direttamente mediante il sistema di misurazione della coppia del motore è superiore a ± 5% del valore massimo della coppia del motore durante la fase di accelerazione della prova NRTC, il costruttore deve dimostrare all'autorità di omologazione che la differenza non influisce sulle emissioni allo scarico.

$G_{SE} = G_{TOTW} - G_{DILW}$

In questo caso si può procedere a una determinazione indiretta della coppia del motore (G_{SE}). Se la coppia del motore è determinata mediante misurazione differenziale, l'errore massimo della differenza deve essere tale che l'errore della coppia del motore (G_{SE}) sia entro ± 5% quando il valore applicato di tale coppia è pari al 50%. Questo valore può essere scelto dal costruttore del motore in funzione della stabilità del sistema di misurazione.";

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

i) è aggiuntiva la seguente sezione 2.6:

"2.6. Utilizzo in sede di prove su strada

2.6.1. Tratta pianeggiante

Sulla tratta declamata dal costruttore, determinata mediante misurazioni differenziali effettuate con uno strumento analogo a quello impiegato per la misurazione del flusso in massa di carburante, in modo che la lettura di tale strumento non influisca sul funzionamento del motore, si effettuano due prove di andata e ritorno a velocità costante, in modo da ottenere G_{DILW}, alla velocità di 90 km/h, e due prove di andata e ritorno a velocità costante, in modo da ottenere G_{DILW}, alla velocità di 120 km/h, o alla velocità massima di progetto del veicolo, se tale velocità è inferiore a 120 km/h. Il flusso in massa di carburante G_{TOTW} viene misurato durante ciascuna prova. Il valore di G_{DILW} è ottenuto mediante interpolazione dei valori misurati. Il valore di G_{TOTW} utilizzato nel corso della prova è la media dei valori misurati durante la prova. Il numero di cicli di utilizzo può essere superiore a uno.

Un dispositivo atto a mantenere costante la velocità del veicolo, come un regolatore automatico della velocità, può essere utilizzato per le prove su strada, a condizione che la velocità del veicolo non si discosti di più del ± 2 % dalla velocità richiesta per la prova, tranne nelle fasi di accelerazione e decelerazione necessarie per mantenere la velocità richiesta. Il dispositivo atto a mantenere costante la velocità del veicolo non deve causare un'accelerazione o una decelerazione del veicolo superiori a 0,1 m/s² durante le fasi di accelerazione e decelerazione. Il numero di cicli di utilizzo non deve superare 250 per la prova di 90 km/h e 250 per la prova di 120 km/h o alla velocità massima di progetto del veicolo. Il valore di G_{TOTW} utilizzato nel corso della prova è la media dei valori misurati durante la prova.

Il controllo del rapporto tra velocità del veicolo e numero di giri del motore durante la prova di andata e ritorno a velocità costante può essere effettuato mediante un regolatore automatico della velocità. Il valore di G_{DILW} è registrato a intervalli di 1 secondo durante la prova e il valore di G_{TOTW} utilizzato nel corso della prova è la media dei valori misurati durante la prova. Il numero di cicli di utilizzo non deve superare 3 per la prova di 90 km/h e 3 per la prova di 120 km/h o alla velocità massima di progetto del veicolo. Il numero di cicli di utilizzo non deve superare 250 per la prova di 90 km/h e 250 per la prova di 120 km/h o alla velocità massima di progetto del veicolo.

Nel controllo del rapporto tra velocità del veicolo e numero di giri del motore durante la prova di andata e ritorno a velocità costante, quest'ultimo può essere ottenuto mediante un metodo che consenta di scaricare dati, come CAN bus, a condizione che il valore misurato sia identico a quello che si ottiene mediante la misurazione con uno strumento analogo. La misurazione deve essere svolta per 5 rappresentazioni di utilizzo consecutive per 250. La precisione della portata deve essere migliorata da un fattore di utilizzo q:

$G_{SE} = G_{TOTW} \; q$ /

Per ciascuna velocità di prova il G_{SE} così ottenuto deve essere corretto secondo le prescrizioni di legge.

2.6.2. Verifica del flusso di carburante

È fortemente raccomandato verificare il flusso di carburante misurato per l'intera durata della prova di utilizzo mediante un dispositivo di misurazione del flusso di carburante che non influisca sul funzionamento del motore, come descritto al punto 2.6.1. Può essere utilizzato un nuovo metodo che richieda una precisione almeno equivalente, previo accordo del costruttore del veicolo e dell'autorità di omologazione. Il metodo deve essere basato sulla misurazione del flusso di carburante del motore in condizioni di funzionamento stazionarie, con frequenza di campionamento di 5 Hz o più. Il sistema deve avere una risoluzione di 0,5 % o migliore del valore di fondo scala e una precisione di ± 1 %.

2.6.3. Verifica preliminare

Due o più prove di andata e ritorno a velocità costante, seguite dalla prova di utilizzo, devono essere effettuate in successione.

Verifica che il flusso in massa di carburante misurato per la tratta di andata e quello misurato per la tratta di ritorno, per ciascuna delle due velocità, non differiscano di più del 10 % del valore di G_{DILW} corrispondente alla velocità di 90 km/h o alla velocità massima di progetto del veicolo, se tale velocità è inferiore a 90 km/h, e di più del 10 % del valore di G_{DILW} corrispondente alla velocità di 120 km/h o alla velocità massima di progetto del veicolo, se tale velocità è inferiore a 120 km/h.

Se la differenza supera il 10 %, la prova di utilizzo deve essere annullata e sostituita da un'altra prova di utilizzo. Se la differenza supera il 10 % anche nella seconda prova di utilizzo, il costruttore del veicolo deve dimostrare all'autorità di omologazione che il sistema di misurazione del flusso di carburante è conforme ai requisiti del presente punto.

2.6.4. Determinazione delle emissioni allo scarico

Le registrazioni della concentrazione delle emissioni allo scarico e del volume dei gas di scarico per la prova di utilizzo devono essere utilizzate per calcolare le emissioni allo scarico secondo le prescrizioni di legge.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Disponibilità di un misuratore di portata, conforme ai requisiti di cui al punto 3.1.1, installato a monte della sonda, a una distanza pari ad almeno 5 diametri della sonda, e preferibilmente a una distanza di almeno 100 mm per le misurazioni in base alla portata istantanea, in modo da garantire che il flusso sia sufficientemente bilanciato e concentrico al momento dell'ingresso nella sonda. Qualora non sia disponibile un misuratore di portata, si può utilizzare un misuratore di flusso installato in modo permanente, conforme ai requisiti di cui al punto 3.1.1, a condizione che sia stato verificato che la sua precisione non è influenzata dalla configurazione del flusso a monte della sonda.

Introduzione di una variazione nel gradiente di temperatura (modo di flusso) della portata degli gas di scarico diluiti mediante riduzione della portata di aria di diluizione in modo che, in corrispondenza della portata massima del motore, la temperatura misurata all'ingresso della sonda sia inferiore di almeno 90% rispetto alla temperatura massima del gradiente. Il tempo di risposta del regolatore deve essere tale da corrispondere a quello del regolatore di portata basato sulla portata totale del motore, come prescritto al punto 3.1.1, e deve essere impostato in modo da garantire che la variazione della portata di aria di diluizione provochi una variazione della portata degli gas di scarico diluiti in ingresso alla sonda che sia sufficientemente rapida da soddisfare i requisiti di cui al punto 3.1.1 per quanto riguarda la misurazione del flusso proporzionale. Per la regolazione della portata di aria di diluizione è consentito l'impiego di informazioni provenienti dal misuratore di portata degli gas di scarico diluiti, a condizione che la combinazione dei tempi di risposta dei due dispositivi sia sufficientemente rapida per le esigenze di cui sopra

n = velocità di deflusso (generalmente pari a 1)

Per ogni ordine di grandezza della variazione di pressione applicata, il coefficiente di correzione della portata calcolato mediante la funzione di correzione (eq. 3) rispetto a quella di deflusso (eq. 2) è pari a quello calcolato per la pressione differenziale all'inizio della variazione di pressione applicata, cioè quando la pressione a valle è ancora pari a quella atmosferica:

$$X_0 = \frac{1}{n} \times \sqrt{\frac{p_p}{p_A}}$$

dove:

p_p = pressione differenziale all'inizio della variazione applicata (Pa)
p_A = pressione assoluta a monte del dispositivo (Pa)

Risolvendo l'equazione di partenza rispetto alla portata iniziale, si ottiene:

$$V_0 = D_0 \times (X_0)$$

D_0 è il valore della portata iniziale, ricavato dalla curva di taratura in corrispondenza della pressione differenziale iniziale.

Per ogni tipo di CAV, solo nel caso di curve di taratura ad andamento lineare, il valore della portata iniziale (D_0) può essere ricavato direttamente dalla curva di taratura, senza la necessità di ricorrere alla procedura iterativa.

Il valore della pressione differenziale iniziale non deve essere inferiore al 90% del valore della pressione di taratura V_0. Il valore della variazione applicata di pressione differenziale non deve superare il 10% del valore della pressione differenziale iniziale. Si raccomanda di effettuare la prova di verifica della linearità della risposta del dispositivo in corrispondenza di almeno 3 punti.

3.3. Taratura del CAV a portata critica (CFV)

La taratura del CFV consiste nell'applicazione della variazione di pressione a valle del CAV a portata critica e nella registrazione della funzione del tempo della pressione a valle:

$$Q_s = \frac{K_v \times p_A}{\sqrt{T}}$$

dove:

K_v = coefficiente di taratura

p_A = pressione assoluta all'ingresso del Venturi (kPa)

T = temperatura all'ingresso del Venturi (K)

3.3.1 Analisi dei dati

La portata di aria (Q) in ciascun punto di misurazione (minimo 8 punti) deve essere calcolata in base ai dati di deflusso forniti dal costruttore del CAV in m³/min alla pressione e temperatura standard (101,3 kPa, 273 K) o in altra unità appropriata. Il coefficiente di taratura del CAV deve essere calcolato per ciascun punto di misurazione, utilizzando la portata di aria, la pressione assoluta e la temperatura del CAV, secondo la seguente equazione:

$$K_v = \frac{Q_s \times \sqrt{T}}{p_A}$$

dove:

Q_s = portata d'aria in condizioni standard (101,3 kPa, 273 K) (m³/s)

T = temperatura all'ingresso del Venturi (K)

p_A = pressione assoluta all'ingresso del Venturi (kPa)

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Per determinare il coefficiente di portata caratteristico in funzione del rapporto di pressione a monte e a valle del Venturi ISA 1932 (strozzatura) K_v avrà un valore costante. Al di fuori di questo rapporto di pressione (campo di funzionamento sonico), essendo sostanzialmente costante il valore di K_v del Venturi, K_v diminuisce in funzione del rapporto di pressione a monte e a valle del Venturi stesso.

Calcolo della variazione standard del coefficiente di portata caratteristico a causa della variazione standard nel valore di K_v del Venturi ISA 1932.

3.4. Trattamento dell'ugello subsonico (SSV)

La caratteristica di uno SSV installato sulla tubazione del gas a monte del Venturi ISA 1932 è funzione del rapporto di pressione a monte e a valle dello SSV:

$$Q_{SSV} \quad A_0 d^2 C_d P_A \sqrt{\frac{1}{T}\left[r^{1.4286} \quad r^{1.7143}\left[\frac{1}{1 \quad r^{1.4286}}\right]\right]}$$

dove:

A_0 = costante propria del sistema di unità

$$\left[\frac{m^3}{min}\left[\frac{K^{\frac{1}{2}}}{kPa}\left[\frac{1}{mm^2}\right]\right]\right]$$

= 0,0066111 in unità SI

d = diametro della gola dello SSV (mm)

C_d = coefficiente di portata dello SSV

P_A = pressione assoluta all'ingresso dello Venturi (kPa)

T = temperatura all'ingresso dello Venturi (K)

r = rapporto tra la pressione assoluta statica all'ingresso $1 \quad \frac{P}{P_A}$

$ß$ = rapporto tra il diametro della gola dello SSV e il diametro interno del tubo prima dell'ingresso $\frac{d}{D}$

3.41. Analisi

La portata della miscela (Q_s) incidente sulla superficie di separazione deve essere portata (max 16 punti) a valle tale da avere un numero di Mach non superiore a 0,3 in modo da evitare fenomeni di compressione del gas e effetti di portata sia calcolata con sufficiente accuratezza. Tale condizione si ottiene con sufficiente accuratezza:

$$C_d \quad \frac{Q_{SSV}}{A_0 d^2 P_A \sqrt{\frac{1}{T}\left[r^{1.4286} \quad r^{1.7143}\left[\frac{1}{1 \quad r^{1.4286}}\right]\right]}}$$

dove:

Q_{SSV} = portata d'aria in condizioni normali (0,1113 kPa 273,2 K) m^3/s

T = temperatura all'ingresso dello Venturi in K

d = diametro della gola dello SSV (m)

r = rapporto tra la pressione assoluta statica all'ingresso dello $1 \quad \frac{P}{P_A}$

$ß$ = rapporto tra il diametro della gola dello SSV e il diametro interno del tubo prima dell'ingresso $\frac{d}{D}$

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Per determinare il numero di Reynolds si calcola come segue:

$$Re = A_1 \frac{Q_{SSV}}{d\mu}$$

dove:

A_1 = ragguppamento di costanti e conversioni di unità

$$= 353,5214 \frac{1}{m^3} \cdot \frac{min}{s} \cdot \frac{mm}{m}$$

Q_{SSV} = portata d'aria in condizioni normali (0 °C, 1 013,25 mbar, 273,2 K) (m^3/s)

d = diametro del gocciolatoio SSV (m)

μ = viscosità assoluta dell'aria umida calcolata come segue:

$$\mu = \frac{bT^{3/2}}{S + T} \cdot \frac{bT^{1/2}}{1 + \frac{S}{T}} \quad kg/m \cdot s$$

dove:

b = costante empirica $= 1{,}458 \cdot 10^{-6} \frac{kg}{msK^{\frac{1}{2}}}$

S = costante empirica 110,4 K

Dalla misura della portata Q_{SSV} effettuata dal laboratorio accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 si ricava il coefficiente di efflusso C_d del gocciolatoio SSV. Tale incertezza è pari allo 0,1 %.

Per la misura di portata in esercizio del gocciolatoio SSV, il coefficiente di efflusso C_d è assunto pari al valore determinato in laboratorio con un'incertezza del 5 %.

3.5. Verifica del funzionamento del sistema

La procedura di verifica del funzionamento del sistema di misura, descritta nel seguito, è finalizzata a garantire che il sistema funzioni correttamente in condizioni normali di esercizio. Tale procedura è applicata all'atto della prima installazione e successivamente con cadenza annuale. Il valore di soglia per la portata di aria, al di sotto del quale è necessario effettuare la taratura, è pari a 0,000472 m^3/s, mentre il valore di soglia per la portata di gas, al di sotto del quale è necessario effettuare la taratura, è pari a 0,000479 m^3/s. Utilizzare quindi le due rette di taratura descritte nel seguito.

3.5.1. Misurazione con misuratore di portata critica

Al momento della verifica del funzionamento del sistema di misura (portata di aria e portata di gas) mediante l'orifizio di portata critica, che deve essere effettuata con cadenza annuale, la portata di aria misurata dal misuratore di portata critica deve essere compresa tra 0,000472 m^3/s e 0,000479 m^3/s. Analizzare quindi la portata di gas misurata dal misuratore di portata critica (sempre con cadenza annuale) e calcolare la retta di taratura del sistema di misura. Tale retta di taratura deve essere utilizzata per la successiva determinazione delle portate di gas in esercizio.

3.5.2. Misurazione mediante gocciolatoio SSV

Determinare il peso iniziale del gocciolatoio SSV con una bilancia di precisione di 0,001 g. Effettuare la misura di portata di aria con il gocciolatoio SSV per un tempo di 10 minuti. Analizzare quindi la portata di gas misurata dal gocciolatoio SSV (sempre con cadenza annuale) e calcolare la retta di taratura del sistema di misura. Tale retta di taratura deve essere utilizzata per la successiva determinazione delle portate di gas in esercizio.";

8) l'appendice 3 è così modificata:

a) è inserito il seguente paragrafo dopo il paragrafo "VALIDAZIONE DEI DATI ORARI";

b) la sezione relativa al "VALIDAZIONE DEI DATI ORARI" è così modificata:

c) il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

"12.. E m i s s l i p o a t i r i c o t d a

P e l r a a u l a z i o n d e e p l a t i r c o t d a r e g r i a e r l e m a s (s M $_{A}$) M $_{A}$ o t a l i d e d a m p i p o a n s t i s a t r a v e r s o i f i t t i p e r c i a u s n c a m o d à a R l i i p t a o r i e f i t t i n e l d a m a d e i p e t s a e c o n z i o b i n a p r e d a r i l m e m u o v e r n o n t r e 8 0 o e r p r i m a d i p e s a R e i g r i a e s r i l p e s l o r d l o f i t t i e s o r a r r e l a a t (a v e d p u n t o . B A l l t o g l a) L L a m a s d s e p l a t i r c o t d a (M i p e i r l m t o d a o f i t t o s i n g M $_{f,p}$; e i r l m t o d a o f i t t i m u l t i p l è) a s o m d n e a r h e a s d s e p l a t i r c o t d n a c t e o l s u i f i t t i p r i n c i e p l a s l u r z a z S o s i d v e a p p l i c a a o e z i r o n d e e f l o n d l o g r i a e r l a m a s (M $_{B\ pL}$ d e l l ' d i r i i a d i u l z i o n p e a s t a s a n r a v e r s i o f i t t i e l a m a s (M $_{d}$) d l e p r t i c o b a o . S è s t a t a e f t u a t a p ü d i n u m u n s a c , a l c o l h a a r m e d l i c a i a l v o r l i e q h u z i e t o M $_{d}$ / M $_{D\ pt}$ e n t u o t p e c r i a u s n a m i n s a z i o n e ."

d) il punto 13.1 è sostituito dal seguente:

"13.1 Determinazione del flusso di gas di scarico

La portata di gas di scarico ($G_{EXH,w}$) deve essere determinata per ciascuna modalità di funzionamento del motore, applicando uno dei punti 12.1-12.3.

Quando si utilizza un sistema di misurazione del flusso di gas di scarico ($G_{EXH,w}$) per ciascuna modalità del ciclo di prova, applicare il punto 12.4."

e) i punti dal 13.2 al 13.6 sono sostituiti dal seguente:

"13.2. Correzione secco/umido

Quando si applica $G_{EXH,w}$ ovvero il calcolo della concentrazione in massa istantanea allo scarico in base al flusso di gas di scarico umido, se il segnale è stato misurato su umido:

$conc(umid) = k_w \times conc(secco)$

Per il gas di scarico grezzo:

$$K_{W,r,1} = \frac{1}{1 - 1{,}88 \cdot 0{,}005 \cdot \%CO_{secco} - \%CO_{2\ secco} - K_{w2}}$$

Per il gas di scarico diluito:

$$K_{W,e,1} = 1 - \frac{1{,}88 \cdot \%CO_2(umido)}{200} - K_{W1}$$

oppure:

$$K_{W,e,1} = \frac{1 - K_{W1}}{1 - \frac{1{,}88 \cdot \%CO_2(secco)}{200}}$$

Per l'aria di aspirazione:

$$k_{W,d} = 1 - k_{W1}$$

$$k_{W1} = \frac{1{,}608 \cdot H_d \cdot (1 - 1/DF) - H_a \cdot (1/DF)}{1\,000 + 1{,}608 \cdot H_d \cdot (1 - 1/DF) - H_a \cdot (1/DF)}$$

$$H_d = \frac{6{,}22 \cdot R_d \cdot p_d}{p_B - p_d \cdot R_d \cdot 10^{-2}}$$

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Per la radiazione (secondo differenza all'umidificazione):

$$k_{W,a} = 1 + k_{W2}$$

$$k_{W2} = \frac{1{,}608 \cdot H_a}{1\,000 - 1{,}608 \cdot H_a}$$

$$H_a = \frac{6{,}22 \cdot R_a \cdot p_a}{p_B - p_a \cdot R_a \cdot 10^{-2}}$$

dove:

H_a: umidità assoluta della radiazione (g dell'acqua per kg dell'aria secca)

H_d: umidità assoluta della radiazione (g dell'acqua per kg dell'aria secca)

R_d: umidità relativa della radiazione (%)

R_a: umidità relativa della radiazione (%)

p_d: pressione di vapore di saturazione della radiazione (kPa)

p_a: pressione di vapore di saturazione della radiazione (kPa)

p_B: pressione barometrica totale (kPa)

NOTA: H_a e H_d possono essere ricavati dall'umidità relativa, come descritto in precedenza, dall'umidità del punto di rugiada, dall'umidità del bulbo umido/secco o dall'entalpia con l'ausilio del diagramma psicrometrico.

13.3. Correzione dell'NO in funzione dell'umidità

Poiché l'emissione di NO dipende dalla reazione tra biossido di azoto e vapore acqueo, per tenere conto dell'effetto dell'umidità dell'aria ambiente sulla concentrazione di NO misurata si applica il fattore correttivo K_H dato dalla seguente:

$$k_H = \frac{1}{1 - 0{,}0182 \cdot (H_a - 10{,}71) + 0{,}0045 \cdot (T_a - 298)}$$

dove:

T_a: temperatura dell'aria (K)

H_a: umidità della radiazione (g dell'acqua per kg dell'aria secca)

$$H_a = \frac{6{,}220 \cdot R_a \cdot p_a}{p_B - p_a \cdot R_a \cdot 10^{-2}}$$

R_a: umidità relativa della radiazione (%)

p_a: pressione di vapore di saturazione della radiazione (kPa)

p_B: pressione barometrica totale (kPa)

NOTA: H_a può essere ricavato dall'umidità relativa, come descritto in precedenza, dall'umidità del punto di rugiada, dall'umidità del bulbo umido/secco o dall'entalpia con l'ausilio del diagramma psicrometrico.

13.4. Calcolo della portata massica emissione

La portata massica emissione è calcolata come segue:

a) Per il gas secco[1]:

$$G_{mass} = u \times c_{conc} \times G_{EXHW}$$

[1] Nel caso di misurazioni continue di NO (o non-NO) occorre moltiplicare per K_{HNOx} (fattore di correzione dell'umidità) per correggere l'influenza dell'umidità ambiente sulla misurazione effettuata. Se $K_{HNOx} \times conc_{HNOx} \times conc_c$

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

(b) Per il gasdiesel calcolato[1]:

$$G_{mass} = u \times conc \times G_{TOTW}$$

dove:

conc è la concentrazione corretta per l'influenza del fondo

$$conc_c = conc - conc_d \cdot (1 - 1/DF)$$

$$DF = 13,4/(conc_{CO_2} + (conc_{CO} + conc_{HC}) \cdot 10^{-4})$$

oppure:

$DF = 13,4/conc_{CO_2}$

Usare il coefficiente umidità reale.

Tabella IV: valori del coefficiente umidità per varie composizioni dei scarichi.

Gas	u	conc
NO_x	0,001587	ppm
CO	0,000966	ppm
HC	0,000479	ppm
CO_2	15,19	percento

Le altre masse HC sono state ricalcolate con un fattore di correzione del combustibile pari a 1,185.

13.5. Calcolo delle emissioni specifiche

Le emissioni specifiche (g/kWh) per ciascun componente inquinante vanno calcolate come segue:

$$\text{Singolo gas} = \frac{\sum_{i=1}^{n} Gas_{mass_i} \cdot WF_i}{\sum_{i=1}^{n} P_i \cdot WF_i}$$

dove $P_i = P_{m,i} + P_{AE,i}$

Il fattore di ponderazione e il numero di modalità (n) da utilizzare nel calcolo sono definiti nella descrizione del ciclo di prova applicabile.

14. Calcolo delle emissioni di particolato

Le emissioni di particolato sono calcolate come segue.

14.1. Fattore di correzione per l'umidità

Poiché l'emissione di particolato dipende dall'umidità, la particolata misurata deve essere corretta per l'umidità mediante il fattore K_p dato dalla seguente formula:

$$K_p = 1/(1 + 0,0133 \cdot (H_a - 10,71))$$

dove:

H_a: umidità della aria di aspirazione, g d'acqua per kg di aria secca

$$H_a = \frac{6,220 \cdot R_a \cdot p_a}{p_B - p_a \cdot R_a \cdot 10^{-2}}$$

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dove:

R_a: umidità relativa dell'aria ispirata (%)

p_a: pressione di vapore di saturazione dell'aria ispirata (kPa)

p_B: pressione barometrica totale (kPa).

NOTA H_a può essere ricavato dall'umidità relativa, come misurata in precedenza, dalla umidità del punto di rugiada, dalla umidità del bulbo secco/umido e dalle tabelle fornite dal generatore campione.

1.2.2. Sistema di diluizione parziale

I risultati finali della parte relativa all'emissione di scarico totale ottenuta nel caso di sistemi di diluizione, sia che si tratti di diluizione a flusso pieno di tipo a volume costante, di diluizione proporzionale o di diluizione a flusso parziale, devono essere corretti in funzione del flusso di aria di diluizione equivalente G_{EDF}, tutti i dati relativi alla portata istantanea nel periodo di campionamento.

1.2.2.1. Sistema misto

$$G_{EDFW,i} = G_{EXHW,i} \times q_i$$

$$q_i = \frac{G_{DILW,i} + G_{EXHW,i} \times r}{G_{EXHW,i} \times r}$$

dove il rapporto di ripartizione r è definito da A_p e A_T come segue:

$$r = \frac{A_p}{A_T}$$

1.2.2.2. Sistema misto dell'anidride carbonica

$$G_{EDFW,i} = G_{EXHW,i} \times q_i$$

$$q_i = \frac{Conc_{E,i} - Conc_{A,i}}{Conc_{D,i} - Conc_{A,i}}$$

dove:

$Conc_E$ = concentrazione istantanea misurata nel gas di scarico diluito

$Conc_D$ = concentrazione istantanea misurata nel gas di diluizione

$Conc_A$ = concentrazione istantanea misurata nell'aria di diluizione

Le concentrazioni misurate sul secco o con formate al punto 3.2 del presente allegato.

1.2.2.3. Sistema misto di CO_2 mediante bilancio del carbonio

$$G_{EDFW,i} = \frac{206,6 \times G_{FUEL,i}}{CO_{2D,i} - CO_{2A,i}}$$

dove:

CO_{2D} = concentrazione di CO_2 nel gas di diluizione

CO_{2A} = concentrazione di CO_2 nell'aria di diluizione

(concentrazioni in % in volume secco o umido)

Questa equazione è basata sul principio del bilancio del carbonio (ipotizzato come derivante interamente dal combustibile) e può essere utilizzata per ricavare la portata attraverso il sistema a partire dai seguenti:

$$G_{EDFW,i} = G_{EXHW,i} \times q_i$$

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

e :

$$q_i = \frac{206{,}6 \cdot G_{FUEL,i}}{G_{EXHW,i} \cdot (CO_{2D,i} - CO_{2A,i})}$$

1.2.4.5. Emissioni in massa della piattaforma

$$G_{EDFW,i} = G_{EXHW,i} \cdot q_i$$

$$q_i = \frac{G_{TOTW,i}}{(G_{TOTW,i} - G_{DILW,i})}$$

1.3. Emissioni dall'utilizzo nafta superiore

I risultati finali relativi all'emissione totale in massa dall'utilizzo nafta superiore

Tutti i dati che devono essere raccolti sui valori medi delle emissioni grezze (durante il periodo di campionamento)

$$G_{EDFW,i} = G_{TOTW,i}$$

1.4. Calcolo della piattaforma massa specifica

Calcolo della piattaforma massa specifica come segue.

Per il metodo a filtro singolo:

$$PT_{mass} = \frac{M_f}{M_{SAM}} \cdot \frac{(G_{EDFW})_{aver}}{1000}$$

dove:

$(G_{EDFW})_{aver}$ è il valore medio del tasso di portata in massa determinato per ogni modalità durante il periodo di campionamento

$$(G_{EDFW})_{aver} = \sum_{i=1}^{n} G_{EDFW,i} \cdot WF_i$$

$$M_{SAM} = \sum_{i=1}^{n} M_{SAM,i}$$

dove $i = 1, \ldots n$.

Per il metodo a filtro multiplo:

$$PT_{mass} \quad \frac{M_{f,i}}{M_{SAM,i}} \quad \frac{G_{EDFW,i\ aver}}{1\,000}$$

dove $i = 1, \ldots n$.

La piattaforma massa specifica può essere corretta in funzione dell'efficienza del convertitore.

Per il metodo a filtro singolo:

$$PT_{mass} \quad \frac{M_f}{M_{SAM}} \quad \frac{M_d}{M_{DIL}} \quad \sum_{i=1}^{i=n} \left(1 - \frac{1}{DF_i}\right) \cdot WF_i \quad \frac{(G_{EDFW})_{aver}}{1\,000}$$

Se si effettua più di una misurazione, utilizzare $(M_d/M_{DIL})_{conv}$ invece di $(M_d/M_{DIL})_{aver}$

$$DF = 13{,}4 / (concCO_2 + (concCO + concHC) \cdot 10^{-4})$$

oppure:

$$DF = 13{,}4 / (concCO_2 + concCO \cdot 10^{-4})$$

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Per il metodo di moltiplicazione:

$$PT_{mass,i} = \frac{M_{f,i}}{M_{SAM,i}} \cdot \frac{M_d}{M_{DIL}} \cdot \left(1 - \frac{1}{DF_i}\right) \cdot \frac{G_{EDFW,i}}{1\,000}$$

Se si effettua più di una misurazione (ad esempio per la media), occorre sostituire (M_d/M_{DIL}) con $(M_d/M_{DIL})_{aver}$.

$$DF = 13,4 / [concCO_2 + (concCO + concHC) \cdot 10^{-4}]$$

dove:

DF = 13,4/conc$_{CO_2}$

1.4.2. Calcolo delle emissioni specifiche

Le emissioni specifiche di particolato (PT) (g/kWh) si calcolano in maniera analoga alle emissioni di massa.

Per il metodo di campionamento singolo:

$$PT = \frac{PT_{mass}}{\sum_{i=1}^{n} P_i \cdot WF_i}$$

Per il metodo di campionamento multiplo:

$$PT = \frac{\sum_{i=1}^{n} PT_{mass,i} \cdot WF_i}{\sum_{i=1}^{n} P_i \cdot WF_i}$$

1.4.3. Fattore di ponderazione efficace

Per il metodo di campionamento singolo, il fattore di ponderazione efficace $WF_{E,i}$ per ciascuna modalità è calcolato come segue:

$$WF_{E,i} = \frac{M_{SAM,i} \cdot G_{EDFW,i}}{M_{SAM} \cdot G_{EDFW,i}}$$

dove $i = 1, \ldots n$.

Il valore effettivo di ponderazione deve rientrare nelle tolleranze specificate al punto 7.3.1.2, come indicato nella tabella seguente:

f) è inserita la seguente sezione:

"2. VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI DI PARTICOLATO

In questa sezione sono descritte due procedure di campionamento utilizzabili per valutare le emissioni di particolato durante il ciclo NRTC:

- misurazione in linea con metodo a deviazione standard e determinazione delle portate di massa dai dati di flusso parziale;
- determinazione delle portate di massa dai dati di flusso pieno (sistema CVS).

2.1. Calcolo delle emissioni specifiche di particolato

2.1.1. Introduzione

Il segnale di risposta misurato in linea deve essere utilizzato per calcolare le emissioni in massa mediante moltiplicazione per la portata in massa istantanea del gas di scarico. La portata massica del gas di scarico può essere misurata direttamente o calcolata con il metodo descritto nella parte 1, appendice 1, punto 2.2.3 (misurazione

[1] La portata massica del particolato PT_{mass} va moltiplicata per Kp (fattore di correzione dell'umidità per il particolato menzionato al punto 1.4.1).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

d eflus s o d e ll' adriaas pzioaneed eflus s o d ic a urbate ,m te o d o eg l a s r a ti c a rte ,m uirsazio n d e lla a id i a pr iazio n e d e l r apporto a ra/c a urbante) O co o rpersta r p ratic b ar e attenzion e a le t m pl o ir is ptaod se d ve r s i strum e ti rQue te d i ff e zerc d e vo n co s s e e rte t e tinc o n s izid oe n m a e d te ia n l in e to n e n te r p o d re s ile e g n a l i .

P e il p a tic o t d a i s e g n d a e ll i p l a t a t a m a s s d i e l a l s o a r s i o n s o t i p e c r o t m o l l e a c r h i e l s i t s m d a i l i u l z i o n a e f l u s s p a z i r a l p r i e c e l i n u c a m p i p i o r n p i o n a l l e p a c t a t a i n m a s d s e g l a d s i s c a r i P e c r o t m o l l e a c h l e a p r o p i o n t à s l i a o e t n a s i t i u l z i a z n u l a n a l l i i s i g s s i o r m i l e c a p m i o n e l a p r t a t a d l e g a d s i s a r c i o s e o n d l e m o n i l à d s e c i t e n l e l a l l e g t o I I a , p r i l e l p u n t o . 2 .

2. 12. D te r m n z i o n d i e c o m p r o t i g a s s i

2. 12. 1 C l a c o d d l e l e e m s s i o n i n m a s a

P e d r t e r m a i n l e a m a s s a d g l i i n q u i n a t i M_{gas} (g p r v a) p c c o r i c v a r l e e e m i s i s i t o t a n i e n e m a s s t i u l z i a z n z d o l e c o n u n t r a z i o i n g r z e e z d e g l i n i q i n a n t i , i a v l o d r i r u i p t a t i n l e l a a b e 4 1 (a c f a r n c i h l p u n t o 1 3 . 4 e) l a p c t a t a m a s s d i e l a l s o c a r i a d b i t a p a e r e n t e c r o t o n d e l e t m p l o i r a f s r m z i a n e c i n t e g r a s u e u t t o i l c i c l o a v l o r i i s t a t a n o t i e t u i t L e c o n t r a z i o n i a i n v n m o u i r s a t e d i p r e f z a r s u n u m i d S o e s o n i o v e c o n u i r s a t e s u l s e c c o a p p l i c a i a v l o d i e l c o n t r a z i o n i s t a t a n e l a c o z i r c e n d e a s e c a o m u i d i n o i c t a d i s e u g t o p r i m d i a p r o d c e e n e d l t a r i r i c a d d i

T a l b l a d l V a l o b r c l o f e i f c e t n - u m u i o p e n a v r c i o m n p t i d l o s c r a i c o .

G a s	u	c o n c
N O	,00 1 0 8 7	p p m
C O	,00 0 0 9 6	p p m
H C	,00 0 0 4 7 9	p p m
C O	1 5 , 1 9	p e r c o e n

L a l e n t à s l i H C b a t a s a u n r a p p o m r e d c i a o r b o s u n i d r c o n g p o a r 1 / 1 , 8 5 .

U s a l a f e o n u m a s e u g e n t e :

$$M_{gas} = \sum_{i=1}^{n} u \cdot conc_i \cdot G_{EXHW,i} \cdot \frac{1}{f} \quad (g/prova)$$

d o v e :

u = r a p p o r t o r a l a d n s i t à d l e c o m p o n e n t e d l e b s a r i c i o l a d n s i t à d l e g s a d i s a r c i o

$conc_i$ = c o n c e n t r a z i o n i s t a n t a n e a l e c o m p o n e n t e i n q u e s i o n e n l e b s a r i c i o g r z e o z (p p m)

G_{EXHW} = p c t a t a m a i s s i s t a n t a n e a d e g l a d s i s c a r i o (k g / s)

f = f r e u e n z a d i c a m p i o n a m e n t o d a q u i s i z i o n e (H z)

n = n u m e r o d i m i s u r a z i o n i

P e i l c a l c o l o d N O i l i z z a r e i l f a t o r e d i c o r r e z i o n e d e l l ' u m i d t à k_H d e s c r i t o n e l p a r a g r a f o s u c c e s s i v o d e s c r i t o i s e u g i t o .

S a v d c h e s i a g i s t a t a m i s u r a t a s u u m i d c o o , v e n t i r e n e l a v l o s u e b a s e u m i d c a o m d e c e s t i o t d i s e u g i t o l a c o c n e t r a z i o n e i s t a n t a n e a m i s u r a t a .

2. 12. 2. C o r r e z i o n e s e c c / e m u i o d

S e l a c o c n e t r a z i o n e i s t a n t a n e è m i s u r a t a s u l s e c c o c , o v e n t i r a l n e l a v l o s u e m i d o s e o c n o d e f o r m u l a s e u g e n t e .

$$c_{dry} = c_{wet} \cdot k_W \quad \text{oppure} \quad c_{dry} = c_{wet} / k_W$$

d o v e :

$$K_{W,r,1} \quad \frac{1}{1 \quad 1{,}88 \quad 0{,}005 \quad [conc_{CO} \quad conc_{CO_2}] \quad K_{W2}}$$

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

con:

$$k_W = \frac{1{,}608 \cdot H_a}{1000 \cdot (1{,}608 * H_a)}$$

dove:

con_{CO_2} = contrazione del CO_2 sul secco (%)

con_{CO} = contrazione del CO sul secco (%)

H_a = umidità di dell'aria di spirazione (egd'aucaqpekrgdiarisaecca)

$$H_a = \frac{6{,}220 \cdot R_a \cdot p_a}{p_B \cdot p_a \cdot R_a \cdot 10^{-2}}$$

R_a: umidità relativa dell'aria di aspirazione (%)

p_a: pressione di vapore di saturazione dell'aria di aspirazione (kaP)

p_B: pressione barometrica totale (ekaP.)

NOTA H_a può essere rilevato dalla misurazione dell'umidità relativa, come dettato in precedenza, ed nella misura del punto di rugia, ddaa lla misura del pare ssido in aeroporto ed alla misura a bulbo secco/cmuidmoedteilaefio numegenerate lamcteatte.

2.12.3. CoziroendeegNli, Oinfunzione dell'umidità e della temperatura

Poiché l'emissione di N_2O dipende dalle condizioni di lilaam bteiel, la contrazione del N_2O deve essere corretta per tener conto dell'umidità e della temperatura dell'aam bteisecnco infalcotrdita dalflo numas eugente:

$$k_H = \frac{1}{1 - 0{,}0182 \cdot (H_a \cdot 10{,}71) \cdot 0{,}0045 \cdot (T_a \cdot 298)}$$

con:

T_a = etmpterrada ell'aspiatair (K)

H_a = umidità di dell'aria di aspirazione (egd'aucaqpekrgdiarisaecca)

$$H_a = \frac{6{,}220 \cdot R_a \cdot p_a}{p_B \cdot p_a \cdot R_a \cdot 10^{-2}}$$

dove:

R_a: umidità relativa dell'aria di aspirazione (%)

p_a: pressione di vapore di saturazione dell'aria di aspirazione (kaP)

p_B: pressione barometrica totale (ekaP.)

NOTA H_a può essere rilevato dalla misurazione dell'umidità relativa, come dettato in precedenza, ed nella misura del punto di rugia, ddaa lla misura del pare ssido in aeroporto ed alla misura a bulbo secco/cmuidmoedteilaefio numegenerate lamcteatte.

2.12.4 Calcolo delle emissioni specifiche

Le emissioni specifiche (kWh) di aumento comprendono calcolo nel modo seguente:

Singgoal = M_{gas}/W_{act}

dove:

W_{act} = lavoro effettivo nel ciclo come determinato nell'atto del punto 46.2 (kWh)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. 13. . Dete minzio ned p atic rotd a

2. 13. 1C a lo dc oell mise nin ma sa

L ama sad p atic rotd M_{PT} (/g ova is) c al laudtzian d uno qua ia l sid metio dd ie ttis d si ugito .

a)

$$M_P \quad \frac{M_f}{M_{SAM}} \quad \frac{M_{EDFW}}{1000}$$

d ve :

M_f = ma sad e ha mpd iopinatic rotd pae vlta esu t ul ltc ic (lmg)

$M_{S A M}$ ma sad g lal si a id udto c lp a attave s if tri ld ni c tac d op latic r to a (k g)

$M_{E D F W}$ ma sad g lal si a id udto e uiva lte su nttoult c io (lk g)

L ama sa tota e dl g lal si a id udto e uiva lte su nttoult c io è dl te mina c o inde citoad si ugito :

$$M_{EDFW} = \sum_{i=1}^{i=n} G_{EDFW,i} \cdot \frac{1}{f}$$

$$G_{EDFW,i} = G_{EXHW,i} \cdot q_i$$

$$q_i = \frac{G_{TOTW,i}}{\left[G_{TOTW,i} - G_{DILW,i}\right]}$$

d ve :

$G_{EDFW,i}$ = p cta ta ma is sata tan enda g lal si a id udto e uiva lte (k g)
$G_{EXHW,i}$ = p cta ta ma is sata tan enda g lal si a it (k g)

q_i = a p tpo o l rdi uizio ne is ta tan ne o

$G_{TOTW,I}$ = p cta ta ma isa is tanta a nel g lal si a id udto at a ve sol t unne dl di uizio ne (k g)

$G_{DILW,i}$ = p cta ta ma is is sata tane da la ha dl di uizio ne (k g)

f = f ue qa nd ci a omp a into od el tii (l)

n = nume o di isu a zio ni

b)

$$M_{PT} \quad \frac{M_f}{r_s \times 1000}$$

d ve :

M_f = ma sad e ha mpd iopinatic rotd pae vlta esu t ul ltc ic (lmg)

r_s = a p tpo o ner dd oi a mp io to a su mte ul ntc ic d lpi ova

d ve :

$$r_s = \frac{M_{SE}}{M_{EXHW}} = \frac{M_{SAM}}{M_{TOTW}}$$

M_{SE} = ma sad e ha mpd isina a ip eo vlta esu t ul ltc ic (lk g)

M_{EXHW} = p cta ta ma is tata l d e o s l a l isu o ttoult c io (lk g)

M_{SAM} = ma sad g lal si a id udto c lp a attave si f tri ld ni c tac d op latic r otd (k g)

M_{TOTW} = ma sad g lal si a id udto c lp a attave sol t unne dl di uizio ne (k g)

N O T A: ne cl ad se mento d d oci a mp into o tta l M_{SAM} e M_{TOTW} s no id etic ni

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. 13.2. Fattore di correzione per la portata in funzione dell'umidità

Per ciascuna misura della portata effettuata in condizioni di elevata umidità, un fattore correttivo della portata deve essere ottenuto per determinare l'umidità e la relativa influenza K_p tramite la seguente equazione:

$$k_p = \frac{1}{(1 + 0{,}0133 \cdot H_a - 10{,}71)}$$

dove:

H_a = umidità della aria di aspirazione, espressa come rapporto di massa

$$H_a = \frac{6{,}220 \cdot R_a \cdot p_a}{p_B - p_a \cdot R_a \cdot 10^{-2}}$$

R_a: umidità relativa dell'aria di aspirazione (%)

p_a: pressione di vapore di saturazione dell'aria di aspirazione (kPa)

p_B: pressione barometrica totale (kPa)

NOTA: H_a può essere misurato da misurazioni dell'umidità relativa, con l'ausilio di psicrometri per la misura del punto di rugiada, della misura della pressione di vapore acqueo a bulbo secco/umido o mediante l'uso di un igrometro calibrato correttamente.

2. 13.3. Calcolo dell'emissione specifica

Le emissioni di particolato (g/kg W) sono calcolate secondo la seguente equazione:

$$PT = M_{PT} \cdot K_p / W_{act}$$

dove:

W_{act} = lavoro effettivo del ciclo come determinato al punto 6.2.2 (kWh)

2.2. Determinazione della composizione granulometrica del particolato campionato

Per la determinazione gravimetrica del PM è necessario un sistema di diluizione a flusso parziale che consenta la separazione del particolato in due frazioni, la frazione di particolato a monte e la frazione di particolato a valle. La massa totale del particolato è definita come la somma delle due frazioni. La frazione di particolato a valle è quella che viene misurata a valle di un filtro di misura come definito nella direttiva 1999/96/CE, mentre la frazione di particolato a monte è quella che viene misurata a monte di tale filtro. Il sistema di diluizione deve essere tale da garantire che non si verifichi alcuna condensazione dell'acqua nel sistema di diluizione e di campionamento e che la temperatura del gas di scarico diluito misurata in un punto situato immediatamente a monte del portafiltro sia compresa tra 315 K (42 °C) e 325 K (52 °C). Il sistema di diluizione deve essere tale da garantire che non si verifichi alcuna condensazione dell'acqua nel sistema di diluizione e di campionamento e che la temperatura del gas di scarico diluito misurata in un punto situato immediatamente a monte del portafiltro sia compresa tra 315 K (42 °C) e 325 K (52 °C). Per la regolazione del sistema di campionamento del flusso parziale e per la determinazione del rapporto di diluizione della misura del particolato è necessario misurare la portata totale dei gas di scarico diluiti. Il sistema di campionamento del particolato a valle è quindi utilizzato per immettere il particolato a valle nel relativo percorso di flusso del particolato. Il sistema di campionamento del particolato a monte è quindi utilizzato per immettere il particolato a monte nel relativo percorso di flusso del particolato. Il sistema di campionamento del particolato a valle è quindi utilizzato per immettere il particolato a valle nel relativo percorso di flusso del particolato.

2.2.1 Determinazione del flusso di gas di scarico

Si deve usare un sistema PDP-CVS.

Per la misura della portata massica istantanea del gas di scarico diluito durante un intero ciclo di prova, deve essere usato un misuratore di portata a spostamento positivo (PDP) che misura il flusso totale dei gas di scarico diluiti. Il sistema di campionamento del particolato a valle è quindi utilizzato per immettere il particolato a valle nel relativo percorso di flusso del particolato. Il sistema di campionamento del particolato a monte è quindi utilizzato per immettere il particolato a monte nel relativo percorso di flusso del particolato. Il sistema di campionamento del particolato a valle è quindi utilizzato per immettere il particolato a valle nel relativo percorso di flusso del particolato.

M_{TOTW} = massa dei gas di scarico diluiti umidi (kg per prova)

V_0 = volume di gas pompato dalla PDP in condizioni di prova (m^3 per giro)

N_P = giri totali della pompa per prova

p_B = pressione atmosferica assoluta nella camera di prova (kPa)

p_1 = depressione statica di ingresso rispetto alla pressione atmosferica misurata alla PDP (kPa)

T = temperatura media dei gas di scarico diluiti all'ingresso della PDP durante la prova (K)

Si deve usare un sistema di compensazione della portata (ad esempio, uno scambiatore di calore) per garantire che la portata massica

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

i sta tta n ei um a sesiate g r asrulte o itlc tic llon a lc a spo e,cr a l c ollaam re a sista tta n edae gl ads is c a r ldciudto , p r o c ecdoemdee- stondlis eugto :

$M_{TOTW,i}$= 1 2,93 V_0 x $N_{P,i}$ (x_B - p_1) x73 (201,3 T)x

d ove :

$N_{P,i}$ = g i roita ld ealpl o mppeiante va l ldo ie tmo p

S ites m Ca F V - C V S

P e cr a llca orleap ctata m a s assiu t o itlc i o b c cr o p r o e e nd e al ea lm a n ide r sta c a td is eugto ,ave n odcur ad i m atenn r lea e tm pt e r u da egl ads is c a r ldciudto e tr o n ulimte d i= 1 lK su t o itlc i c ltóduizan z d o n us c a mtoler d ai c a l o r e .

M_{TOTW}= 1 2,93 K_V p_A T^0 x ^{5}

d ove :

M_{TOTW} = m a s ls e gl ads is c a r ldciudto su t o tilcui c t s uo m uid o

t = dur ta a d e clic (lso)

K_V = c o ec fifdiend ia t ta r ad e lbt o duV c t n u in p c tata c t iic ¿nc o r zido im io r m a li

p_A = p r e s s ia s s uc a ta ll 'in g d r e s lbs o duV c t n u i(k P a)

T = e m pt e r u a a s uc a ta ll 'in g d r e s lbs o duV c t n u i(K)

S cs i s ta n s its m da ic o m pzio n n s le e lp la ta ta (va l a d i s e z a s c a mto le r d ai c a l o, o c c)c e o c r a r l c o lle a m e i s s ic i sta tta n ei um a sesiate g r asrulte o itlc tic llon a lc a spo e,cr a l c ollaam re a sista tta n edae gl ads is c a r ldciudto , p r o c ecdoemdee- stondlis eugto :

$M_{TOTW,i}$= 1 2,93 t_i x K_{sV} p_A $T^{/0,5}$

d ove :

t_i = inte r va ll do ie tm (p so)

S ites m Sa S V - C V S

P e cr a l a o ll e ap c tata m a s s s iu c t a o itlc tic boc c o p r r o c e n d e e lh e a a n ide r sta c a td is eugto ,ave n dcur ad i m atenn e lra e e tm pt e r u da egl ads is c a r ldciudto e tr o n ulimte d i= 1 lK su t o itlc i c ltóduizan z d o n us c a mto le r d ai c a l o r e :

$$M_{TOTW} \quad 1{,}293 \times Q_{SSV}$$

d ove :

$$Q_{SSV} \quad A_0 d^2 C_d P_A \sqrt{\frac{1}{T} \left[r^{1.4286} \quad r^{1.7143} \right] \quad \frac{1}{1 \quad 4 r^{1.4286}}}$$

A_0 = r a gu g p a mto de in o ta s tie c ove r s id inn tià

= ,00 01 d i ln n tià S ll i $\left[\frac{m^3}{min} \right] \left[\frac{K^{\frac{1}{2}}}{kPa} \right] \left[\frac{1}{mm^2} \right]$

d = d i a mto de ig o dlae Sl S (Vm)

C_d = c o ec fifdiend p c tata d e Sl S V

P_A = p r e is o s ma s o s lta a l ln g s r o d se lbt o duV c t n u i(k P a)

T = e m pt e r u a a ll 'in g d r e s lbs o duV c t n u i(K)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

r = rapporto tra la caduta di pressione statica all'ingresso e la pressione statica all'ingresso = $1 - \frac{P}{P_A}$

ß = rapporto tra il diametro del tubo di Pitot e il diametro interno del condotto all'ingresso

$= \frac{d}{D}$

Se si usa un sistema di campionamento lineare (vale a dire senza sonda conica) con rapporto di isocinetismo costante tra 0,9 e 1,1 e un numero di punti di campionamento conforme a quanto specificato nella norma ISO 9096, il calcolo può procedere come segue:

$$M_{TOTW} \quad 1{,}293 \times Q_{SSV} \times t_i$$

dove

$$Q_{SSV} \quad A_0 d^2 C_d P_A \times \sqrt{\frac{1}{T} \cdot r^{1.4286} \quad r^{1.7143} \cdot \frac{1}{1 \quad \cdot^4 r^{1.4286}}}$$

t_i = intervallo di tempo

Il calcolo inizialmente proposto da Ivancic, Grad, Desmons, Pope, Nuovo Impianto Grande, Qss-v, Sul calcolo iniziale proposto Qss-v, il valore iniziale di Qss è utilizzato per valutare R e .

Nel corso delle prove relative alle emissioni di Ryan e Holland Stack Venturi e in galleria del vento di Ryan e Holland Stack Venturi e in galleria del vento, sono state effettuate misure di velocità per un totale di 23 punti.

2.2.2. Correzione dell'umidità

Poiché l'emissione di N x deve essere espressa in condizioni di riferimento secco, la concentrazione di N x deve essere corretta per tenere conto dell'umidità dell'aria di combustione, secondo la formula seguente:

$$k_H = \frac{1}{1 - 0{,}0182 \cdot H_a \cdot 10{,}71 \cdot 0{,}0045 \cdot T_a \cdot 298}$$

dove:

T_a = temperatura dell'aria (K)

H_a = umidità dell'aria di combustione (g d'acqua per kg di aria secca)

dove:

$$H_a \quad \frac{6{,}220 \times R_a \times p_a}{p_B \quad p_a \times R_a \times 10^{-2}}$$

R_a = umidità relativa dell'aria di combustione (%)

p_a = pressione di saturazione dell'umidità (kPa)

p_B = pressione barometrica totale (kPa)

NOTA H_a può essere rilevato dall'umidità relativa, come descritto precedentemente, dalla misura del punto di rugiada, dalla misura del bulbo secco/umido o dalle fonti meteorologiche locali.

2.2.3. Calcolo delle emissioni

2.2.3.1 Sistema principale

Per il sistema di campionamento lineare, la massa totale di gli inquinanti M_{GA} (gpr) deve essere determinata mediante la seguente equazione:

$M_{GA} = \text{costante} \times M_{TOTW}$

dove:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

u = rapporto massa di NO2 e massa di gasolio emessi durante la prova, come da tabella 4 punto 2.2.1

$conc_e$ = concentrazione misurata sul ciclo corretta in funzione della frazione di gas di scarico diluito (ppm)

M_{TOTW} = massa totale di gasolio secco di combustione misurata durante il ciclo (kg)

Per il calcolo delle emissioni di NOx di un veicolo alimentato a gasolio, la concentrazione di NOx deve essere moltiplicata per il fattore K_H, come indicato al punto 2.2.2.

Convertire ciascuna concentrazione misurata su umido in concentrazione misurata sul secco come indicato al punto 1.3.2 della presente appendice.

2.2.3.1.1. Determinazione della concentrazione corretta in funzione della umidità

Per ottenere la concentrazione emessa di ciascun inquinante si deve moltiplicare la concentrazione misurata per un fattore di diluizione. La valutazione della concentrazione può essere effettuata con il metodo di diluizione a flusso parziale o con il metodo di misurazione con diluizione a flusso totale. Usare la formula seguente:

$conc = conc_e \cdot (1 - (1/DF))$

dove:

$conc$ = concentrazione dell'inquinante in questione nel gas di scarico diluito, corretta in funzione della quantità dell'inquinante contenuta nell'aria di diluizione (ppm)

$conc_e$ = concentrazione misurata dell'inquinante in questione (ppm)

$conc_d$ = concentrazione dell'inquinante in questione nell'aria di diluizione (ppm)

DF = fattore di diluizione

Il fattore di diluizione è calcolato con la formula seguente:

$$DF = \frac{13,4}{conc_{eCO2} + (conc_{eHC} + conc_{eCO}) \times 10^{-4}}$$

2.2.3.2. Sistemi di misurazione con misurazione della portata

Per i sistemi che non utilizzano un contenitore a volume costante, la massa delle emissioni gassose deve essere determinata calcolando istantaneamente i valori istantanei e integrandoli nel corso del ciclo. I valori istantanei delle concentrazioni devono essere corretti in funzione della concentrazione nell'aria di diluizione, come indicato di seguito, sulla base della portata istantanea. La massa delle emissioni deve essere calcolata con la formula seguente:

$$M_{GAS} = \sum_{i=1}^{n} M_{TOTW,i} \cdot conc_{e,i} \cdot u - M_{TOTW} \cdot conc_d \cdot (1 - 1/DF) \cdot u$$

dove:

$conc_e$ = concentrazione istantanea nel gas di scarico diluito (ppm)

$conc_d$ = concentrazione nell'aria di diluizione (ppm)

u = rapporto massa di NO2 e massa di gasolio emessi durante la prova, come da tabella 4 punto 2.2.1

$M_{TOTW,i}$ = massa istantanea del gasolio secco di combustione (punto 2.2.1.1) (kg)

M_{TOTW} = massa totale del gasolio secco di combustione (punto 2.2.1.1) (kg)

DF = fattore di diluizione come definito al punto 2.2.3.1.1.

Per il calcolo delle emissioni di NOx di un veicolo alimentato a gasolio, la concentrazione di NOx deve essere moltiplicata per il fattore K_H, come indicato al punto 2.2.2.

2.2.4. Calcolo delle emissioni specifiche

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Le emissioni specifiche (g/kWh) di ciascun composto sono ricavate con la seguente:

Singolo gas = M_{gas}/W_{act}

dove:

W_{act} = lavoro effettivo ricavato come determinato nell'attività del punto 4.6.2 (kWh)

2.2.5. Calcolo della emissione di sostanza

2.2.5.1. Calcolo della platea massica

La massa di sostanza platea M_{PT} (g/prova) è ricavata come segue:

$$M_{PT} = \frac{M_f}{M_{SAM}} \times \frac{M_{TOTW}}{1000}$$

M_f = massa di sostanza campionata per evaporazione su tutti i cui costituenti (mg)

M_{TOTW} = massa sostanza di gas di scarico diluito su tutti i cui costituenti determinata come indicato al punto 2.2.1 (kg)

M_{SAM} = massa di sostanza di gas di scarico diluito campionata durante la diluizione utilizzata per la raccolta del particolato (kg)

e

M_f = $M_{f,p} + M_{f,b}$ se presenti e pertanto rimanenti (mg)

$M_{f,p}$ = massa di sostanza platea ricavata sul filtro principale (mg)

$M_{f,b}$ = massa di sostanza platea ricavata sul filtro di sicurezza (mg)

Se si usa un sistema di doppia diluizione secondaria, la massa di sostanza della campionata è ricavata come indicato al punto 4.2.1.1, la massa di sostanza del campione di gas di scarico diluito per la doppia diluizione per evaporazione attraverso il filtro di sostanza platea

M_{SAM} = $M_{TOT} - M_{SEC}$

dove:

M_{TOT} = massa di sostanza di gas di scarico diluito per la doppia diluizione attraverso il filtro di sostanza platea (kg)

M_{SEC} = massa di sostanza della diluizione secondaria (kg)

Se il livello di fondo di sostanza platea nella diluizione è determinato come indicato nell'appendice I, punto 4.4.1.4, massa di sostanza platea può essere corretta per tenere conto del fondo di massa. La sostanza platea ricavata (g/prova) procede come segue:

$$M_{PT} = \frac{M_f}{M_{SAM}} \quad \frac{M_d}{M_{DIL}} \times 1 \quad \frac{1}{DF} \quad \times \frac{M_{TOTW}}{1000}$$

dove:

M_f, M_{SAM}, M_{TOTW} = evidenziato prima

M_{DIL} = massa di sostanza della diluizione primaria attraverso il campionatore di sostanza platea di fondo (kg)

M_d = massa di sostanza platea di fondo ricavata come nella diluizione primaria (mg)

DF = fattore di diluizione come determinato al punto 2.2.3.1.1

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.2.52. Fattore di correzione del pratico rotolo in funzione dell'umidità

Poiché l'emissione del pratico rotolo da emotioni dipende dal piede dinamico del dozzino di cui è alla fabbrica, con la correzione del pratico rotolo dovrebbe essere corretta per tenere conto dell'umidità dell'aria e la relazione di Kp dato da fluidi a seguente:

$$k_p = \frac{1}{1 - 0{,}0133 \cdot H_a - 10{,}71}$$

dove:

H_a = umidità dell'aria di aspirazione, e gli aumenti per kg di aria secca

$$H_a = \frac{6{,}220 \cdot R_a \cdot p_a}{p_B - p_a \cdot R_a \cdot 10^{-2}}$$

dove:

R_a: umidità relativa dell'aria di aspirazione (%)

p_a: pressione di vapore di saturazione dell'aria di aspirazione (kaP)

p_B: pressione barometrica totale (kaP)

NOTA H_a può essere ricavato da misurazione dell'umidità relativa, come ne tratta in precedenza, oppure dalla misura del punto di rugiada, dalla misura del pirelisi ed ivi proporre la misura a bulbo secco/umido come dettagliato fin qualunque ne tratta l'emittente.

2.2.53. Calcolo dell'emissione specifica

L'emissione del pratico rotolo (a/kg W) si calcola nel modo dell'esaurimento:

$$PT = M_{PT} \cdot K_p / W_{act}$$

dove:

W_{act} = lavoro effettivo fine ciclico con le emissioni dell'atto II punto 4.6.2 (kW'h);

9) sono aggiunte le seguenti appendici

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

"APPENDICE

SEQUENZA PROVVEDIMENTO DI ALIMENTAZIONE DEI TRAIN CONTROL

Tempo (s)	Nomr. Velocità (%)	Nomr. Coppi (%)	Tempo (s)	Nomr. Velocità (%)	Nomr. Coppi (%)	Tempo (s)	Nomr. Velocità (%)	Nomr. Coppi (%)
1	0	0	52	10 2	46	10 3	7 4	4 2
2	0	0	53	10 2	4 1	104	7 7	6
3	0	0	5 4	10 2	31	105	76	12
4	0	0	5 5	8 9	2	10 6	7 4	9 3
5	0	0	56	82	0	107	72	3 0
6	0	0	5 7	4 7	1	108	7 5	2 2
7	0	0	5 8	3 2	1	109	7 8	4 6
8	0	0	5 9	1	3	1 10	10 2	34
9	0	0	0 6	1	8	1 1 1	10 3	28
10	0	0	61	1	3	1 12	10 3	28
1 1	0	0	2 6	1	5	1 13	10 3	1 9
12	0	0	63	1	6	1 1 4	10 3	3 2
13	0	0	64	1	4	1 1 5	104	5 2
1 4	0	0	5 6	1	4	1 16	10 3	38
1 5	0	0	6 6	0	6	1 1 7	10 3	39
16	0	0	67	1	4	1 1 8	10 3	34
1 7	0	0	8 6	9	1 2	1 1 9	10 2	4 4
1 8	0	0	9 6	5 2	56	12 0	10 3	38
1 9	0	0	70	64	6 2	121	10 2	43
2 0	0	0	7 1	0 6	31	12 2	10 3	34
21	0	0	72	63	2 0	12 3	10 2	4 1
2 2	0	0	73	62	24	124	10 3	4 4
2 3	0	0	7 4	4 6	8	125	10 3	37
24	1	3	7 5	5 8	4 4	12 6	10 3	27
25	1	3	76	65	10	127	104	13
2 6	1	3	7 7	5 6	12	128	104	0 3
27	1	3	7 8	8 6	3 2	129	104	1 9
28	1	3	7 9	9 6	0 3	13 0	10 3	28
29	1	3	80	7 1	0 3	131	104	40
3 0	1	6	8 1	7 4	1 5	13 2	104	2 3
31	1	6	82	7 1	3 2	13 3	101	3 6
3 2	2	1	83	73	2 0	134	10 2	5 4
3 3	4	13	8 4	73	21	135	10 2	52
34	7	1 8	8 5	73	1 9	13 6	10 2	5 1
35	9	1 2	86	70	3 3	137	10 3	40
3 6	1 7	0 2	8 7	70	34	138	104	4 3
37	3 3	42	8 8	5 6	4 7	139	10 2	3 6
38	5 7	46	8 9	6 6	4 7	1 40	104	4 4
39	4 4	3 3	90	64	53	1 4 1	10 3	4 4
40	31	0	9 1	5 6	4 5	1 42	104	3 3
4 1	2 2	27	92	6	38	1 43	10 2	27
42	3 3	43	93	67	4 9	1 4 4	10 3	2 6
43	80	4 9	9 4	9 6	9 3	1 4 5	7 9	53
4 4	105	4 7	9 5	9 6	9 3	1 46	5 1	7 3
4 5	9 8	70	96	6	42	1 4 7	4 2	3 2
46	104	6 3	9 7	7 1	9 2	1 4 8	13	3 3
4 7	104	5 6	9 8	7 5	9 2	1 4 9	1 9	5 5
4 8	96	7 1	9 9	72	2 3	1 50	4 5	0 3
4 9	101	2 6	10 0	7 4	2 2	1 5 1	4 3	7
50	10 2	5 1	101	7 5	4 2	1 52	1 4	4
5 1	10 2	50	10 2	73	3 0	1 53	8	16

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tempo (s)	Nomr. Velocità (%)	Nomr. Coppia (%)
154	15	6
155	93	47
156	39	4
157	53	62
158	72	83
159	43	40
160	14	32
161	10	10
162	15	33
163	35	72
164	06	39
165	55	13
166	47	03
167	16	7
168	0	6
169	0	8
170	0	8
171	0	2
172	2	17
173	10	28
174	82	13
175	33	30
176	36	0
177	19	10
178	1	18
179	0	16
180	1	3
181	1	4
182	1	5
183	1	6
184	1	5
185	1	3
186	1	4
187	1	4
188	1	6
189	8	18
190	20	51
191	49	19
192	41	13
193	31	16
194	82	12
195	12	17
196	31	12
197	12	8
198	0	14
199	0	12
200	3	8
210	3	22
202	12	20
203	14	02
240	16	17

Tempo (s)	Nomr. Velocità (%)	Nomr. Coppia (%)
052	02	18
026	27	43
072	23	33
280	41	13
092	43	31
210	37	33
211	62	18
212	18	92
213	14	51
214	13	11
125	12	9
162	15	33
217	02	25
128	52	17
129	13	92
220	36	6
221	66	40
222	50	13
223	16	24
241	62	50
252	46	32
226811		02
272	83	11
282	79	32
292	76	31
230668		42
311	59	33
322	59	3
323	25	7
341	12	10
352	02	19
326	4	10
372	5	7
382	4	5
392	4	6
402	4	6
421	4	5
422	7	5
243	16	28
244	82	52
425	52	53
462	50	8
427	62	40
428	48	92
429	54	93
250	60	42
521	48	18
252	54	51
253	88	90
254	103	84
525	103	85

Tempo (s)	Nomr. Velocità (%)	Nomr. Coppia (%)
562	102	84
527	58	66
258	46	97
529	56	80
602	51	76
216	52	96
622	63	83
632	71	6
642	33	16
652	47	45
662	43	56
276	42	27
682	42	64
692	75	74
702	68	96
271	86	61
272	60	0
273	37	0
724	45	73
275	86	96
276	80	97
277	92	96
728	90	97
279	82	96
802	94	81
821	90	85
282	96	65
832	70	96
824	55	95
285	70	96
862	79	96
287	81	71
828	71	06
829	92	65
902	82	63
921	16	47
922	52	37
932	24	0
924	02	7
925	93	48
296	39	54
927	36	58
298	53	31
929	51	42
030	48	40
310	93	0
032	35	18
033	36	16
340	92	17
053	82	12
036	31	15

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tempo (s)	Nomr. Velocità (%)	Nomr. Coppi (%)
370	13	10
380	43	19
390	49	36
310	78	16
311	78	46
312	6	65
313	78	97
314	84	36
315	57	62
316	36	22
317	02	34
318	19	8
319	9	10
320	5	5
312	7	11
322	15	15
323	12	9
342	13	27
352	15	82
326	16	28
372	16	31
382	15	02
392	17	0
330	20	34
313	12	52
332	20	0
333	23	25
343	03	58
353	36	96
336	83	6
373	16	0
383	62	0
393	92	44
340	68	97
341	80	97
342	88	97
343	99	88
344	102	86
345	100	82
346	74	79
347	57	79
348	76	97
349	84	97
350	86	97
351	81	98
352	83	83
353	65	96
354	93	72
355	36	6
356	72	49
357	56	27
358	92	0
539	18	13
360	25	11
61B	82	42
362	34	53
663	65	83
664	80	44
356	77	46
366	76	50
376	45	52
688	16	98
692	16	96
370	6	49
7 31	23	0
723	10	8
733	17	7
734	16	13
735	11	6
76	9	5
737	9	12
738	12	46
379	15	03
803	26	28
831	13	9
823	16	21
383	24	4
834	63	43
835	56	85
386	78	66
387	36	39
838	23	34
389	46	55
903	47	42
931	42	39
923	27	0
933	14	5
934	14	14
395	42	54
396	6	90
937	53	6
938	70	48
939	77	93
400	79	76
401	46	65
402	69	98
403	80	97
404	74	97
405	75	98
406	56	61
407	42	0
408	63	32
409	43	43
401	68	83
411	102	48
412	8	0
413	41	93
414	71	86
415	91	52
416	89	55
417	89	56
418	88	58
419	78	96
420	98	93
421	46	16
422	90	34
423	88	83
424	97	26
425	100	53
426	81	58
427	74	51
428	76	57
429	76	72
430	85	72
431	84	06
432	83	72
433	83	72
434	86	72
435	89	72
436	86	72
437	87	72
438	88	72
439	88	71
440	87	72
441	85	71
442	88	72
443	88	72
444	84	72
445	83	73
446	77	73
447	74	73
448	76	72
449	46	77
450	78	26
451	79	53
452	82	38
453	81	41
454	79	73
455	78	53
456	78	83
457	78	46
458	75	49
459	73	50

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tempo (s)	Numero Velocità (%)	Numero Coppia (%)
460	79	58
461	79	71
462	83	44
463	53	48
464	40	48
465	51	75
466	75	72
467	89	76
468	93	60
469	89	73
470	86	73
471	81	73
472	78	73
473	78	73
474	76	73
475	79	73
476	82	73
477	86	73
478	88	72
479	92	71
480	97	54
481	73	43
482	36	64
483	60	31
484	78	1
485	96	72
486	67	82
487	72	9
488	71	9
489	78	63
490	81	56
491	75	53
492	60	45
493	50	37
494	66	41
495	51	16
496	68	47
497	92	42
498	42	73
499	46	71
500	90	71
501	100	61
502	94	73
503	84	73
504	79	73
505	75	72
506	78	73
507	80	73
508	81	73
509	81	73
510	83	73
511	85	73
512	84	73
513	85	73
514	86	73
515	85	73
516	85	73
517	85	72
518	85	73
519	83	73
520	79	73
521	78	73
522	81	73
523	82	72
524	94	56
525	66	48
526	35	71
527	51	44
528	06	23
529	46	10
530	60	14
531	70	37
532	76	45
533	78	18
534	76	51
535	75	33
536	81	17
537	76	45
538	76	30
539	80	14
540	71	18
541	71	14
542	71	11
543	65	2
544	13	62
545	42	72
546	64	70
547	77	26
548	80	68
549	83	53
550	83	50
551	83	50
552	85	43
553	86	45
554	89	53
555	82	61
556	87	50
557	85	55
558	89	49
559	87	70
560	91	93
561	72	3
562	43	25
563	30	60
564	40	45
565	73	23
566	37	23
567	43	70
568	70	54
569	77	47
570	79	66
571	85	53
572	83	57
573	86	52
574	85	51
575	70	39
576	50	5
577	83	63
578	03	71
579	75	53
580	84	40
581	85	42
582	86	49
583	86	57
584	89	86
585	99	16
586	77	92
587	81	72
588	89	96
589	49	56
590	79	70
591	104	59
592	103	54
593	102	56
594	102	56
595	103	61
596	102	64
597	103	60
598	93	72
599	86	73
600	76	73
601	59	49
602	46	22
603	40	65
604	72	31
605	72	27
606	67	44
607	86	73
608	76	42
609	86	50
610	77	43
611	58	4
612	22	37

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tempo (s)	Numero Velocità (%)	Numero Coppia (%)
613	57	96
614	86	83
615	73	2
616	40	14
617	42	38
618	46	96
619	46	74
620	67	73
621	56	73
622	68	73
623	65	49
624	81	0
625	73	52
626	24	96
627	86	71
628	70	71
629	76	70
630	71	72
631	73	69
632	76	70
633	77	72
634	77	72
635	77	72
636	77	70
637	76	71
638	76	71
639	77	71
640	77	71
641	78	70
642	77	70
643	77	71
644	79	72
645	78	70
646	80	70
647	82	71
648	84	71
649	83	71
650	83	73
651	81	70
652	80	71
653	78	71
654	76	70
655	76	70
656	76	71
657	79	71
658	78	71
659	81	70
660	83	72
661	84	71
662	86	71
663	87	71
664	92	72
665	91	72
666	90	71
667	90	71
668	91	71
669	90	70
670	90	72
671	91	71
672	90	71
673	90	71
674	92	72
675	93	69
676	90	70
677	93	72
678	91	70
679	89	71
680	91	71
681	90	71
682	90	71
683	92	71
684	91	71
685	93	71
686	93	68
687	98	86
688	98	76
689	100	69
690	99	86
691	100	71
692	99	86
693	100	69
694	102	72
695	101	96
696	100	69
697	102	71
698	102	71
699	102	69
700	102	71
701	102	68
702	100	69
703	102	70
704	102	68
705	102	70
706	102	72
707	102	68
708	102	69
709	100	68
710	102	71
711	101	46
712	102	69
713	102	69
714	101	96
715	102	64
716	102	69
717	102	68
718	102	70
719	102	69
720	102	70
721	102	70
722	102	68
723	104	83
724	104	15
725	102	24
726	102	45
727	102	47
728	104	40
729	101	52
730	103	32
731	102	50
732	103	30
733	103	44
734	102	40
735	103	43
736	103	41
737	102	46
738	103	39
739	102	41
740	103	41
741	102	38
742	103	39
743	102	46
744	104	46
745	103	49
746	102	45
747	103	42
748	103	46
749	103	38
750	102	48
751	103	35
752	102	48
753	103	49
754	102	48
755	102	46
756	103	47
757	102	49
758	102	42
759	102	52
760	102	57
761	102	55
762	102	61
763	102	61
764	102	58
765	103	58

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tempo (s)	Num. Velocità (%)	Num. Coppi (%)
766	102	59
767	102	54
768	102	63
769	102	61
770	103	55
771	102	60
772	102	72
773	103	56
774	102	55
775	102	67
776	103	56
777	84	42
778	48	7
779	48	6
780	48	6
781	48	7
782	48	6
783	48	7
784	76	12
785	105	59
786	105	96
787	105	74
788	105	66
789	105	26
790	105	66
791	89	41
792	52	5
793	48	5
794	48	7
795	48	5
796	48	6
797	48	4
798	52	6
799	51	5
800	51	6
801	51	6
802	52	5
803	52	5
804	57	44
805	98	90
806	105	94
807	105	100
808	105	98
809	105	95
810	105	96
811	105	92
812	104	97
813	100	85
814	94	74
815	87	26
816	81	50
817	81	46
818	80	39
819	80	32
820	81	82
821	80	26
822	80	23
823	80	23
824	80	20
825	81	19
826	80	18
827	81	17
828	80	20
829	81	42
830	81	12
831	80	26
832	80	24
833	80	23
834	80	22
835	81	12
836	81	42
837	81	42
838	81	22
839	81	22
840	81	42
841	81	13
842	81	72
843	80	26
844	80	26
845	81	52
846	80	21
847	81	02
848	83	21
849	83	15
850	83	12
851	83	9
852	83	8
853	83	7
854	83	6
855	83	6
856	83	6
857	83	6
858	83	6
859	76	5
860	49	8
861	51	7
862	51	02
863	78	52
864	80	38
865	81	33
866	83	29
867	83	22
868	83	16
869	83	12
870	83	9
871	83	8
872	83	7
873	83	6
874	83	6
875	83	6
876	83	6
877	83	6
878	59	4
879	50	5
880	51	5
881	51	5
882	51	5
883	50	5
884	50	5
885	50	5
886	50	5
887	50	5
888	51	5
889	51	5
890	51	5
891	36	50
892	81	43
893	81	52
894	81	92
895	81	32
896	80	24
897	81	42
898	81	82
899	81	72
900	81	22
901	81	19
902	81	17
903	81	17
904	81	17
905	81	15
906	80	15
907	80	28
908	81	22
909	81	42
910	81	19
911	81	12
912	81	02
913	83	26
914	80	63
915	80	59
916	83	100
917	81	73
918	83	53

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tempo (s)	Numero Velocità (%)	Numero Coppia (%)
919	80	76
920	81	16
921	80	50
922	81	73
923	82	49
924	83	37
925	83	25
926	83	17
927	83	13
928	83	10
929	83	8
930	83	7
931	83	7
932	83	6
933	83	6
934	83	6
935	71	5
936	49	42
937	96	46
938	81	50
939	81	43
940	81	42
941	81	13
942	81	03
943	81	53
944	81	82
945	81	72
946	80	27
947	81	13
948	81	41
949	81	41
950	81	73
951	81	43
952	81	43
953	81	13
954	81	62
955	81	32
956	81	72
957	81	83
958	81	40
959	81	93
960	81	72
961	81	33
962	80	28
963	81	43
964	83	72
965	81	49
966	81	51
967	80	55
968	81	48
969	81	63
970	81	93
971	81	83
972	80	41
973	81	03
974	81	32
975	81	19
976	81	52
977	81	92
978	83	47
979	81	90
980	81	75
981	80	60
982	81	48
983	81	41
984	81	03
985	80	24
986	81	02
987	81	12
988	81	92
989	81	92
990	81	72
991	81	32
992	81	52
993	81	62
994	81	22
995	81	02
996	81	17
997	81	32
998	83	65
999	81	54
1000	801	50
1001	081	41
1002	821	53
1003	831	73
1004	081	92
1005	081	82
1006	861	42
1007	081	19
1008	081	16
1009	080	16
1010	83	23
1011	83	17
1012	83	13
1013	83	27
1014	81	58
1015	81	06
1016	81	46
1017	80	41
1018	80	36
1019	81	62
1020	86	18
1021	82	35
1022	729	53
1023	82	30
1024	83	29
1025	83	32
1026	83	28
1027	76	60
1028	79	51
1029	86	26
1030	82	34
1031	84	52
1032	86	23
1033	835	22
1034	83	26
1035	83	25
1036	86	37
1037	84	14
1038	83	39
1039	376	70
1040	78	81
1041	75	71
1042	86	47
1043	83	35
1044	81	43
1045	81	41
1046	79	46
1047	80	44
1048	84	02
1049	79	13
1050	87	92
1051	82	49
1052	84	12
1053	82	56
1054	81	03
1055	85	12
1056	86	16
1057	79	52
1058	78	06
1059	74	55
1060	678	84
1061	680	54
1062	80	35
1063	82	24
1064	83	43
1065	679	49
1066	83	50
1067	686	12
1068	646	14
1069	642	14
1070	49	12
1071	77	48

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tempo (s)	Nomr. Velocità (%)	Nomr. Coppia (%)
1 72	10 3	1 1
1 73	9 8	4 8
1 704	101	43
1 705	9 9	93
1 76	10 3	1 1
1 707	10 3	1 9
1 708	10 3	7
1 709	10 3	13
1 80	10 3	10
1 801	10 2	13
1 82	101	92
1 83	10 2	25
1 804	10 2	2 0
1 805	96	6
1 86	9 9	83
1 807	10 2	24
1 808	10 0	31
1 809	10 0	28
1 90	9 8	3
1 901	10 2	2 6
1 92	9 5	46
1 93	10 2	2 3
1 904	10 2	25
1 905	9 8	42
1 96	93	68
1 907	101	52
1 908	9 5	46
1 909	101	53
1 10 0	9 4	5 9
1 101	9 7	73
1 10 2	9 7	06
1 10 3	93	9 8
1 104	9 8	53
1 105	10 3	13
1 10 6	10 3	1 1
1 107	10 3	1 1
1 108	10 3	13
1 109	10 3	10
1 1 0	10 3	10
1 1 1 1	10 3	1 1
1 1 2	10 3	10
1 1 3	10 3	10
1 1 1 4	10 2	1 8
1 1 1 5	10 2	31
1 1 6	101	42
1 1 1 7	10 2	1 9
1 1 1 8	10 3	10
1 1 1 9	10 2	12
1 12 0	9 9	56
1 121	96	5 9
1 12 2	7 4	82

Tempo (s)	Nomr. Velocità (%)	Nomr. Coppia (%)
1 12 3	6	8
1 124	7 4	92
1 125	46	7 4
1 12 6	69	40
1 127	76	2
1 128	72	29
1 129	66	65
1 13 0	54	96
1 131	96	56
1 13 2	69	40
1 13 3	73	5 4
1 134	36	92
1 135	16	76
1 13 6	72	42
1 137	7 8	2
1 138	76	34
1 139	76	80
1 1 0	70	67
1 1 4 1	53	70
1 1 2	72	65
1 1 3	6	5 7
1 1 4 4	74	92
1 1 4 5	96	13
1 1 6	76	1
1 1 4 7	74	22
1 1 4 8	72	52
1 1 4 9	26	96
1 1 6	54	72
1 1 5 1	72	28
1 1 3	72	35
1 1 3	64	86
1 1 5 4	74	72
1 1 5 5	76	1 4
1 1 6	69	83
1 1 5 7	66	5 9
1 1 5 8	46	9 9
1 1 5 9	51	86
1 16	70	53
1 161	72	3 6
1 16	71	4 7
1 16	70	42
1 164	76	43
1 165	74	2
1 16	75	12
1 167	74	1 5
1 168	75	13
1 169	76	10
1 17	75	13
1 1 7 1	75	10
1 1 2	75	7
1 1 3	75	13

Tempo (s)	Nomr. Velocità (%)	Nomr. Coppia (%)
1 1 7 4	76	8
1 1 7 5	76	7
1 1 6	67	45
1 1 7 7	75	13
1 1 7 8	75	12
1 1 7 9	73	21
1 1 8	68	46
1 1 8 1	74	8
1 1 8	76	1 1
1 1 8	76	1 4
1 1 8 4	74	1 1
1 1 8 5	74	1 8
1 1 8	73	2 2
1 1 8 7	74	02
1 1 8 8	74	1 9
1 1 8 9	70	2 2
1 1 9	71	32
1 1 9 1	73	1 9
1 1 9 2	73	1 9
1 1 9	72	2 0
1 1 9 4	46	06
1 1 9 5	70	39
1 1 9	6	56
1 1 9 7	86	46
1 1 9 8	03	68
1 1 9 9	70	38
1 2 0 6	0	47
1 2 0 76		1 4
1 2 0 7	24	1 8
1 2 0 6	9	46
1 2 0 86		26
1 2 0 86		26
1 2 0 6	8	26
1 2 0 86		26
1 2 0 86		26
1 2 0 86		26
1 1 0	5 4	50
1 1 2 1	4 1	73
1 1 2	27	52
1 1 3	1 4	12
1 1 24	0	0
1 1 25	0	0
1 1 6	0	0
1 1 27	0	0
1 1 28	0	0
1 1 29	0	0
1 2 2 0	0	0
1 1 2 2	0	0
1 2 2 0	2	0
1 2 2 0	3	0
1 1 2 2	0	0

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tempo (s)	Numero Velocità (%)	Numero Coppia (%)	Tempo (s)	Numero Velocità (%)	Numero Coppia (%)	Tempo (s)	Numero Velocità (%)	Numero Coppia (%)
1	52	2	0		0			
1	2	2	06		0			
1	72	2	0		0			
1	82	2	0		0			
1	92	2	0		0			
1	2	3	00		0			
1	12	3	0		0			
1	2	3	02		0			
1	2	3	03		0			
1	42	3	0		0			
1	52	3	0		0			
1	2	3	06		0			
1	72	3	0		0			
12	83		0		0			

La figura che segue mostra una rappresentazione grafica della sequenza di prova del dinamometro NRTC

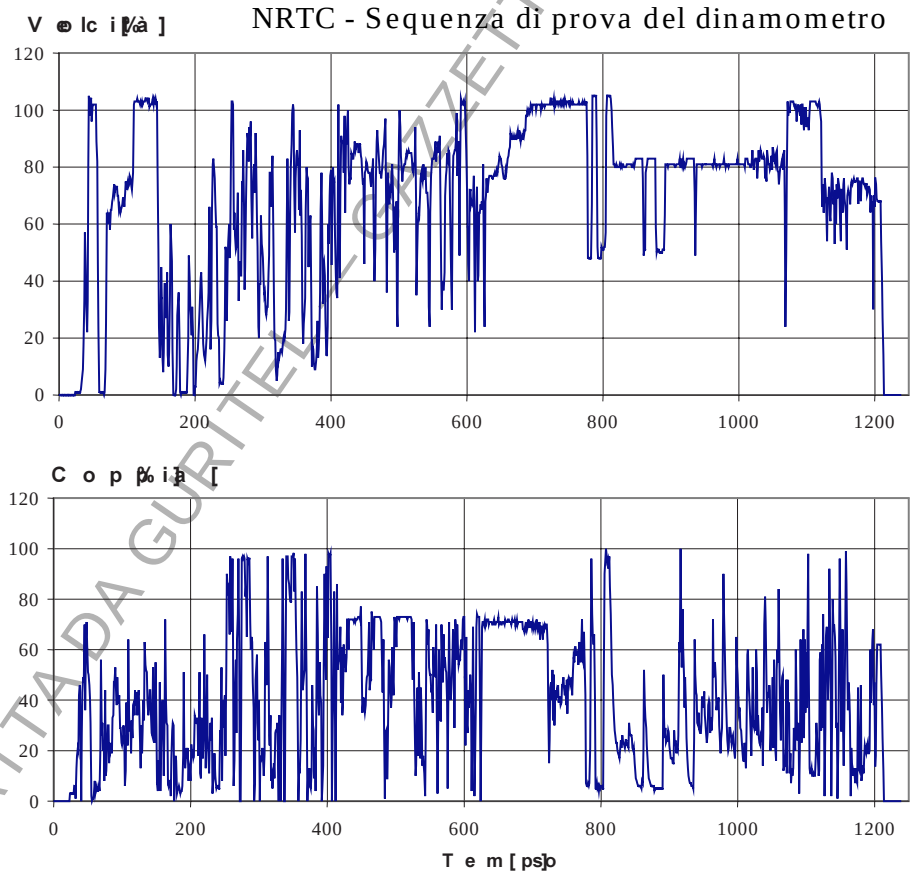

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

"A pice5n d

R uisti id urevol ezza

1. PROCODD ID RI EOVEL Z AR EALTV IOA LELE MS ISON EF ATTOR DD TERO R AE MO

L per s tena p p deisc ia p ipc la o haim to ira da cecn os insep ta ma en eelfla sI IA I_Be I V

1.1. Pre u tet le fa m ig llime to r id e lf'a sIIA e I I B il c otrs o ert d te rim an ufa to tr d id te r ia om to n (D teer iatio n fi atoc e- D Fp) ec ri aus n d n uj n ate rre g om le ato I D Is o n tiolizi atiz pe r l'o mlogazio ne pe rle prove di l ine ad i pro dzio e.

1.1. Le prove pe il adete minazio ne de lD Ilevo n ess s re se gite co ma in idc to di se gito .

1.1.1 I lco trut ort e ese ge l a prova di dur ata pe ra cumul aeror ed i funzio amento de lm tore se o n d nop roagmr nd ia p rve e la bte o imb a sae c te ir d l buo n partiac ain g e gtincearrias p p rtatis eedne lfunzio n a tn de emh to r ien co nzido ind s os o o il p r o fd i ed l te r io r a tond e dlie l do e le em is sli o pn rvia d idur ata d ve e r a p p rta e s e r g e n e r a te l lm'e uiva l tend ia l m e n uquato d ep e r io d d id ur o vo l ea z r e tiv o a l le m is s (*Eo ms iio D u br id yP o rd*E D P).

L o r d i funzio n a to n p o s s o n e s e s r a cumul a te su b a n d c i m a o u n i c o i n c o i n i z i d o n i d i n o r m i a m l g i o e d l d a m a i c n . È p o s i b l e s g u i r p r v e d i d u r a t a a c b e e r e a c a t t e n z i a t z d a n p r o a g m r n d i p a r v e d i a c u m u l o d i o r d i f u n z i o n a t n e e s n i t g e c o n u f a t o t r d i c a r i p c ü c e l v a t o d q u e l l o a t r a i r s i c d e l n l o r l n i c e n z i d o i n i d u s o l . I f a t o t r d i a c c e z i o n c h e n t e i n r e z i a o n i d e n u m o d i o r d i e l p a r v a d i d u r a t a d e n h t o r e o i n l n u m o e q u i v a l t e n d i o r d i e l l P E i l d e t e r m i n a t o d a l c o t r u t o r t e d e l m t o r e i n b a s e a c t e i r d i b u o n a p r a t i c a i n g e n g s t i i c . a

Ne l pe roi d di e ff e z a z i o n d e l l p r o v a d i d u r a t a n e s u n c o m p e n t e i n g r d a o d i i n c d e r s u l l e m i s i o i n p u ò e s s r e r i p a r a t o o s t i t u i t o a l d i f u o r i d e l c o n u e s t o p r o g r a m m a d i m a n u t e n z i o n e r a c o m a n d a t o d a l c o t r u t o r t e .

I l m t o r e d i p r o v a , i s t o o t i s t e m i o i c o m p e n t i d a s t a r p e e d c t e r m i n e i a D E l e l e m i s i s d i s i o n i a c r o p e r m u a f a m i g l m i a t o r i o , p e f r a m i g l m i a t o r d i t a t e d i n u a e t n o l e o q u i v a l e t e m p e q u a t o c o n c e l s i n t e s e m d a i c o t m o l l d o e l e m i s s i o v m g i , o s r e b i c o m i a l a d o t r s o r t i e n b a s a e c t e i r d i b u o n p a r t i a c a i n g e g t i n c e a l r . l i s m t o r s t o o t p t o a p r v a d v e e s s e r a e p p r t a t i s c h e d i d t e r i o r a t o n d e l e m i s s d i o h l i e f a m i g l m i a t o r i a i l q u a l i e v r a m a n p o p t i i c r i a u s t a t i D l a i f i n d i e l d a t i r f i z i a o n N d . t o r d i a t r a t z i a t i z i d a d i f f e z e r e n a l l ' a l e s a g l g i o r s a e , l d o n u f i z i g o n n e s i i t s m d i a l i m t a z i o n a e r i e a c o n s t s b b i p e o s s o r e s s e c r o e n s t i d e q u i v a l e t i n s o o i l p r o f d i e l d l t e r i o r a t o n d e l e m i s s i e c a n t e i q u i v a l e z a n è s u f f r a t a g d a a a v i d a l e g o t a z i o n e i t n i c h e .
È p o s s e i a b p i l p l i c a a r l e o d i i D E l i n u a t r o c o t r s o e r t s e i s o n a v l i d n i t i v i p e r f i e n e l r e e e t n o l o g e q u i v a l e t i n s o o i l p r o f d i e l d l t e r i o r a t o n d e l e m i s s e i s o e s n i ë i i n g r a d i d i m t r o a s c e h l e e p r v e r s o n s t a t e e f f e a t t e s u e c o h e a l p o p t o p s i r e s i z i c o r n i i .

L o p r v e r e t i v a a l l e m i s s i e c o n n g i o e n f b e a t t e s u e c o i n p l r o o c e d i i d m e f t i m i e l p l a r e t e e d n i t r i v a p e i r l m t o r d e i p r v a d o p l o o l d a g i n g z i i a o l m e p a r i n d i a g a c u m u l o d i o r d e f u n z i o n a t n e e m u a o t a l t i u m t a a l a p r v a d i d u r a t a . L o p r v e r e t i v a a l l e m i s s p i o n s s i o n s o c i n e t o r d e f f e a t t e a u s c a d e e p n e r i o c h i e o p l h e c r i o d d e l p e r v e r d i a c u m u l o d i o r d e f u n z i o n a t n ; i e m a v l o o t i e t u i t p o s s o e r s s o e t i d i z i a t i z p e r d e t e r m i n a r e l ' a n d m e n t o d e l d e t e r o r i a m e n t o .

1.1.2 Le autor ità co met enti pe ri l ri la sa o de l'o mlog azio ne n o d e v o n a s i s t e r a l l p r o v e d i a c u m u l o d i o r e d i funzio amento e a l p r o v e v o l t e a d e t e r m i n a r i e l d e t e r o r i a m e n t o d e l i v e l l d i e l e m i s s i o i n

1.1.3 Dete rminazio ne de l fa tor id i dete ror iamento sul l abase de l l p r o v e r e t i v e a l l d u r a t a v o l e z a z

U r fa tor e di dete ror iamento è det o t "D E ad i t i v o " se o t e n u t o s t o r a n e d i o l a v l o d e e l e m i s s d i t e r m i n t o n a a l l ' z i n o d i e l l ' E d l a P l o d c e l e m i s s r i e o t i n o i a l l f a i n d e e l l ' E D P .

U fa to tr d id te r io r a to è d e t e r o r i a m e n t o t ' D r f t i p l i t i s c o a ' S e o t e n u t o d v i i d e n i d l i o e l l d o e l e m i s s r i e o t i n o i a l l a f i n d e e l l ' E p l D i r P a v l o d c e l e m i s s r i e o g n i a o a l l ' z i n o d i e l l ' E D P .

P e c r i a u s c o d e g i h i u j n a i n l e c u i e m i s s i o m s o g t g a t e l i m t a z i o n d i l e g d l e e e s s e s t a e b t i o l i n u d i t i s t o f a t o t r d i d t e r i a o m t o u l l a v l o d e i n u D E i d t i v o r e t i v a a l l i n t e N Q + H C d t e r m t o i n i m b a s a e d l s a o m m d e g i h i u j n a t i n a p r e s c r i e n d a f e a t o t c h e n u a v l o n e e t i v a d i d t e r i o r a t o m p e r e m u i n u j n a t e n p o s s a o n c o m p e i n l s t e r r i a o m t o t o i n t e v e n o t p e l r ' a t r l o P e r n u D E m t i p l i t i s c o a r e t i v a o a N Q + H C o c c o r d t e r m i n s a e r p e t a a m t e i n l D E p e g r l i H C e p e g r l N Q a l i a v l o r a i n m a o p t l i i s c e a p t a r a m a t e r e m e c l a l c o d e d i l i v e l l d i d t e r i a o m t o d e l e l e m i s s u l o l a b i a s l e e r l i u s t a t o d i n u p r v a d i e m i s s p i o i n m d e i a o m b e i n a s l o r i d i d t e r i o r a t o n i u s t a n t i p e g r l N Q e p e g r l H l C a l f i n d e i s t a b i l l i ' o e s v a e z a d e l s t a o n d a r d .

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Sdeprverenonevngosvotdenelle'irmE DiPa,vlodrieldem issailolfiniindeiquestultimsoondotermtiina estrapolanhldiamE DlPandatomdcedlnterioratomdcelnem issstiaobmtiolpieirlperiodpovva

Sdirisultatidelpverevsullcem issiomstatitiractionslcadeepneriochiecclhoerdslcrlparvadidurtaadi acumulodioredifunzionatom,cencoarpropliceatmeistanedadridlabziorastatisticasullabasdeelle buonpertiachpeedrtermiinlaiverlellielem issailcenmindnedl'ENDePdlatermzionadeeinvlodriftivi retiviaileemissèipoolsilaepparlripveredisigincitàstatistica.

Sdilrisultatodeclalcèilnoferaid(tep)emuDEmtipltiocaoa,00()emuDEidtivi,lavlodceDE fistsaisptivamteam1(,0 0a,00.0

1.1.1.4 PrvèaappvazionddeelulótattàichreilaslcdiamozilorgenucotrsotcrpuòtiduzizarcavlodriD FisultatidaprvedidurtaasvotelfindeibtenenaelodriD Epelractirfizionddeimtorhl*DHeaDyt)*yadaccensi pecromespsriporemeaccstriandeÃlia.tiduzizarèonenstitosevièequivalnzatenlogictraalefamigldie appptenenzadeImtorestralalsotoptorsllproveedeImtorenostralaleufsiappiciacivlodrieD Epler lactirfizionleavlodriD Ficvatidaplpverevdidurvolzearetivealleemissèifotatiesuimtorstradal dveoneossecraelctiosullabasdeiavlodrièll'EinDdHa.punto.2

1.15.1. Senufamigldinitoritiduzinuaetnoloogniscotaliindsotitsziondéeplpverevpuòesssvoetdanudanali secohbudoonpartiacaingegistncepredtterimarreufatotredidtèriaomtopelrafamigldinatoriin quesionaec,orzidoinchléutotitàdiomozicogaappvirtolprourad

1.2 Infmoziaoinsuid Fieldlocomeadniodmoaziocogne

1.2.1 Neldlocomadnicdtirfizionreetivealfamigldlineitoriadaccensipotammecahnofiannsoodi disptivisdipot-stratatmtodhveoneosseimdtidDa Fidtdvipecriausnénujntaen

1.2.2 Neldlocmdadnicdtirfizionreetivealfamliigdimtoiradaccemsipotammecahfeannsodidisptivisdii pot-stratatmtodhveoneosseimdtidDa Fimtiplatiscipecriausnénujntaen

1.2.3 Surisdatas,ilcotrsotrèenotafornaihl'ottàidomozicogniazfozionmatieadimtrasleafontdzaz deiavlodriD FL.adoumtazionenquestionceommprgeenndeertaelimrisdtatidelpverevdiemission proagmrmdiipverevdiacumulodioredifunzionatom,temproureedimaurtazionecedeventaulmteen infozionmatieatcorrobleaaulazionegtincedreisluveaqlezanetnologica.

2. PEORDDIDUROELVEARELAATILVEMIOSRPEIRMOTDORAIFLASIEAIJBEIV

2.1. Icotrsotrsioneotnitaiuzitazrleaabeldlaeplreteepunto.

Tabdl.laCtagoEiDPeimtoraidaccensipotammecaelflasldAIJBeIV(ore)

Ctago(rfiasdia pteza)	Vtaiiul(tore) EDP
□ 7kW (mtoorai elvoctà costante)	3000
□ 7kW (mtoorai elvoctàn o costante)	500 0
□ 7kW	800 0
Mtorip elre imabrazionpiela nuigazioninterna	1000
Mtorip elre automtoiic ferviarei	1000

3. L'IALAGOVÈMOIHDIACOIC MSEUGE:

1) iitotilattaulsonostituitidiasguenti:

"CARTEISTHIGETENCIHCEDECLARBARTNEDRIEFRMNETPOEIRPRDVDEOMLOZONEE PEVREIRIACRLACNFMRÀTDEAPLRDDUOZNE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

"C ABRU R ADNRTIEF E RTIMP EMN A HC IENM O BNIO SNT R A DMA OL TIAO BRA ICE CN OS NE S P OT N N OE M O L OP G SRA OT DS D A RVEA L O IRME DT E L LA AS IE I E M O T DO RU S A R N E LIM EBCAARZ IPOENRAN A V I G AI X ITOENR EN A ".

2) È in sto ir lis eug te e to d o pla a b e stu la o rn stbbli d ir if e rito mp e im n to rd i e s e l:

C ABRU R ADNRTIEF E RTIMP EMN A HC IENM O BNIO SNT R A DMA OL TIAO BRA ICE CN OS NE SP OT N N E
O M O L OP G SRA OT DS D A R E
IV A L IO IRME DT E L LA AS IE A

P a r a r m e	U t à i	L i m i i		M t o e d d o p r v a
		M i n i m o	M a s s i m o	
Num o d i c t a n o		52	5 4 0 ,	E N I S - 6 0 6 5
D e t à s i 5 ° C	k /g m	83 3	837	E N I S - O 7 3 5 6
D i i s l z i o n e : punto 50% punto 9 5 % - Punto d i e b o z i l d i n f i e n a l e	 ° C ° C ° C	 4 2 5 4 3 5 -	 - 5 0 3 7 0 3	 E N I S - O 4 0 3 5 E N I S - O 4 0 3 5 E N I S - O 4 0 3 5
Punto d i n f i a m t à n a b i l i	° C	5 5	-	E N 2 7 2 1 9
Punto d i o c u s l i o f i t d o f r e d d o (C F P P)	° C	-	- 5	E N 6
V i s t à o n 4 0 i ° C	m m/s	2,5	, 5	E N - I S 0 3 4 D
I d c o n b u r i a r m o t à i d p b i c i l d i	%m/m	,03	6,0	I P 9 B
T r e o d i o l z 6	m /k g g	-	0 3 0	A S T D M 1 4 3 5
C o r r o s i e o l a n e		-	c l a s l s e	E N I S - O 1 6 2
C a r b 6 C n o i n o r a s d l 1 0 % d i r e s u i o d	% m/m	-	,20	E N - I 1 8 3 7 0
T e o n r i e n c n e i	% m/m	-	,00	E N - I 2 4 6 O
T e o n r i e n a c u q	% m/m	-	,06	E N - I 1 2 9 3 7
I n d i l i n u t r a i z l a z i o n e (a d i f o r t e)	m k O/g H	-	,00 2	A S T D M 7 4
S t a b l t à a l d 's s i z i o b a n e	m /g n l	-	,00 2	E N - I 1 2 2 6 0

(1) I a v l o i m i d t i c a e l s p e c i f i c i o c l t ' v a l o e r i f i v i " P e l r a d e f z i n o i n d e e l i o r a v l o l r i n t e è s t a t a a p p l a i c a a n o r l n S a 0 2 5 9 " P r o i c h t o r o l i f D e t e i r m i z i o n e a p p l z i i o c a d e e d i t i d i p r e c i s i n o v e n z i a o n a e i m t o d d i i p r v a " e p e f r i s s a r r u a v l o r e i n i s m è o t o t c o t o n d i n u a d i f f e z a r e n i n i d m i R 2 s o p l u o e z o p ; e f r i s s a r r u e v a l o r e i n i e m n u o m a s s l a d i o f f e z a r e n i n i è 4 R (R ≤ r i p o r d c i b t ä l) i .
N o n a n e s q u e t o a c c i o m r g o m n e c e s p a e r r i a c g i o e n t i n i c i l h p e r , o d h t e d i n u c a u r b a n t e d v e c e r e d a i r o t e t n e m e u r a v l o r e e z q u a n d i b a l o r m e a s s i t a m b o l o è R 2 e i l a v l o r m e e d n i e c l a s s o i a r i n o d t i d i a m t i i m i n i e r m i a s s l i n c a i . s d o i d u b b s t l l a c o n f t à d r m i n i c a u r b a n t e a l l s p e c i f s i i c a p p l i d e d n i s p z i o o s n i i d e l n l a o n f n S 0 2 5 9 .

(2) L a f o r c e d l e h u m o d i c t a n o o è n c o n f e a r l h p a r e i z i o r n c e h i e m p o n u f è o r c e n l i a n i d m i R u t a v i a , i n c a s o i c o t n o v e r s i a r a t i l f o n t o i r e e i l c o n s u m t a r e d l e c a u r b a n t e , s i p u ò a p i l c a r e l a n o r m a I a S 0 2 5 9 e s u g e r d l o m u r s a z i o i n r i e t t u e t f i n c a d a c u i q s i e l a n c e s s i a p r e s i ò c n i v e d i i c o r r e a d n u d l t e r i m z i o n e u n i c a .

(3) I n d i e d ' a e n f f v o t e n o d r i e o z l f d o e c l a u r b a n t e i u l z i a t o p e l r a p r v a .

(4) A n c h e l e a s t a b t à l a l l ' o s z i s c i o h è a c o t n o l d a è p r o b a c b h i l t à d u r a t a d i c o n v a z i o n a e m a z g i a n o s i a l i m t a t a i P e l r e c o z i d o i n e l i a d u r a t a d i m m a z a i g a g g h i o e d s t u r i z o n a l f o r t o n e i . " ;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

C ABRU R ADNRTIE E RTIMP IEMN A HC IENM O ENIOSINT R A -DMA OL TIAO DR CE CN OS NSEP OT NN E
O M O L OP EGSRAOTDS IED A R E
IV A LIO IRMEIDTE LFLAA$ IIB E I V

P a r a t r m e	U t à i	L i m i (1)		M t o d o p r v a
		M i n i m o	M a s s i m o	
Num o d i c t a n (2)			5 4 0 ,	E N S - 6 0 6 5
D e n s à a 1 5 ° C	k g / m 3	8 3 3	8 3 7	E N S - O 7 3 5 6
D i s t i l l a z i o n e : punto 5 0 % punto 9 5 % - Punto d i e b o z i l d i n f i e n a l e	 ° C ° C ° C	 4 2 5 4 3 5 -	 - 5 0 3 7 0 3	 E N S - O 4 0 3 5 E N S - O 4 0 3 5 E N S - O 4 0 3 5
Punto d i f i a m m a b i l i	° C	5 5	-	E N 2 7 2 1 9
Punto d i o c u s l i o f i t d o f r e d d o (C F P P)	° C	-	- 5	E N 1 6
V i s c o s à a 4 0 ° C	m 2 / s	,3 2	3 , 3	E N - I S 0 3 0 4
I d r o c a r b u r i a r o m a t i c i p o l i c i c l i c i	% m / m	,0 3	6 , 0	I P 9 1 3
T e n o r e d i o l z o (3)	m g / k g	-	1 0	A S T D 5 1 4 3 5
C o r r o s i o n e l a m e		-	c l a s s e 1	E N - I S 2 0
C a b o n i o s u l 1 0 % d i r e s i d u o	% m / m	-	,2 0	E N - I 6 3 7 0
T e n o r i n c e n e r i	% m / m	-	,0 0 1	E N - I 2 4 5

P a r a t r m e	U t à i	L i m i t i (2)		M t o d o p r v a
		M i n i m o	M a s s i m o	
T e n i o n a t e q u a	% m / m	-	,0 0 2	E N - I 1 2 9 3 7
I n d i c e d i n e u t r a l i z z a z i o n e (a c i d o f o r t e)	m g K O H / g H	-	,0 0 2	A S T D 9 1 7 4
S t a b i l i t à a l l ' o s s i d a z i o n e (4)	m g / g m l	-	,0 0 2 5	E N - I 1 5 2 6 0
P o t e r e l u b r i f i c a n t e (d i a m e t r o d e l l a c i c a t r i c e H F R R a 6 0 ° C)	µ m	-	4 0 0	C E C E C - 6 A 6 9
F A M E	i d e n t i f i c a t o			

(1) I v a l o r i m i d i t i c a t i c o n l e l e t t e r e s p e c i f i c h e d e l l ' a l l e g a t o I " P e r l a d e f i n i z i o n e d e i c r i t e r i p e r l ' a p p l i c a z i o n e d e l l a n o r m a S A E J 4 3 0 " P r o d o t t i p e t r o l i f e r i m e n t o a p p a r t e n e n t i a l l e c a t e g o r i e d e f i n i t e d a l l a p r e c e d e n t e d i r e t t i v a " e p e r t a l i c a r a t t e r i s t i c h e i n d i c a t e n e l l a t a b e l l a s o n o q u e l l e p r e v i s t e d a l l a n o r m a s t e s s a . P e r l e c a r a t t e r i s t i c h e p e r l e q u a l i è p r e v i s t o u n v a l o r e i n f e r i o r e o s u p e r i o r e r i s p e t t o a q u e l l o f i s s a t o d a l l a n o r m a s t e s s a , l a d e t e r m i n a z i o n e d e l l a c o n f o r m i t à d e l p r o d o t t o a l l e p r e s c r i z i o n i d e l l a n o r m a s t e s s a d e v e e s s e r e f f e t t u a t a u t i l i z z a n d o l a p r e c i s i o n d e l m e t o d o d i p r o v a i n d i c a t o n e l l a n o r m a s t e s s a .

(2) L a f o r c e l e h u m o d i c t a n o n è c o n f e r i t a p e r i s i c o n e c h i e m p o n u f e o r i h p a r e i s i c o r n e c h i e m p o n u f e o r i c e n l i a n i d i c a t i v a , i n c a s o d i c o t r o v e r s i a t r a l f o r n i t o r e e l ' u t i l i z z a t o r e d e l c a r b u r a n t e , s i p u ò a p p l i c a r e l a n o r m a S A E J 4 3 0 e s e g u e n d o l ' o m o g e n e i z z a z i o n e r i e t u a t a d a c i a s c u n s i e l a n o e s s a i p r e s s o i l a b o r a t o r i c e r t i f i c a t i d a u n a t e r z a p a r t e .

(3) I n d i c a t i v a m e n t e f i n o a l v a l o r e d i 1 0 0 m g / k g .

(4) A n c h e l a s t a b i l i t à a l l ' o s s i d a z i o n e è r i c o n o s c i u t a c o m e p a r a m e t r o d i q u a l i t à d e l p r o d o t t o d a l l e p r e s c r i z i o n i d e l l a n o r m a s t e s s a . P e r l e c a r a t t e r i s t i c h e p e r l e q u a l i è p r e v i s t o u n v a l o r e i n f e r i o r e o s u p e r i o r e r i s p e t t o a q u e l l o f i s s a t o d a l l a n o r m a s t e s s a , l a d e t e r m i n a z i o n e d e l l a c o n f o r m i t à d e l p r o d o t t o a l l e p r e s c r i z i o n i d e l l a n o r m a s t e s s a d e v e e s s e r e f f e t t u a t a u t i l i z z a n d o l a p r e c i s i o n d e l m e t o d o d i p r o v a i n d i c a t o n e l l a n o r m a s t e s s a .

4 . L ' A L L E G A V I È M O F D I C A C T O O N S H E G U

L ' a p p e l a n t e d e d u c e i s e g u e n t i m o t i v i d i d i r i t t o :

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

"Appendice

RISULTATI DELLA PROVA DI CONSUMO IN SEPARATA E A RISULTATI DELLA PROVA DI VELOCITÀ MASSIMA

1. Informazioni relative all'esecuzione della prova [1]

1.1. Carburante di riferimento utilizzato per la prova
1.1.1. Numero di ottani: .....
1.2. Tenore di zolfo: .....
1.3. Densità: .....
1.2. Lubrificante
1.2.1. Marca/marche: .....
1.2.2. Tipi/tipi: .....
(indicare la presenza di olio lubrificante aria/benzina se del caso)
1.3. Apparecchiatura ausiliaria (se applicabile)
1.3.1. Elenco e categoria di identificazione: .....
1.3.2. Potenza assorbita a seconda del regime del motore (se richiesto dal costruttore):

	Potenza P_{AE} (kW) assorbita durante il funzionamento [1] del motore di prova secondo l'applicazione	
Apparecchiature ausiliarie	Intermedia (se applicabile)	Nominale
Totale		

([1]) Non deve essere superiore al 10% della potenza misurata durante la prova.

1.4 Potenza del motore

1.4.1. Regime del motore
Minimo: ..... giri/min
Intermedio: ..... giri/min
Nominale: ..... giri/min

1.4.2. Potenza del motore [2]

	Regolazione della potenza (kW) a regime del motore	
Condizioni	Intermedia (se applicabile)	Nominale
Potenza massima durante la prova (P_M) (kW) (a)		
Potenza totale assorbita dalle apparecchiature ausiliarie montate per la prova secondo il punto 1.3.2 della presente appendice o al punto 2 della parte II dell'allegato I (P_{AE}) (kW) (b)		
Potenza netta del motore specificata nel punto 2.4 dell'allegato I (kW) (c)		
c = a + b		

[1] Se misurata con apparecchiatura più ausiliaria di quella richiesta.
[2] Potenza misurata secondo il punto 4 dell'allegato I.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1.5. Livelli di emissione

1.5.1. Regione di edificazione (inferiore a 1 000 m)

	Regione di edificazione (inferiore a 1 000 m), variegamento orario	
Caricore tecnologiche	Intermedio (se applicabile)	Nominale
10 (se applicabile)		
25 (se applicabile)		
50		
75		
100		

1.5.2. Risultati delle emissioni evaporative NRSC:
CO: ... g/kWh
HC: ... g/kWh
NOx: ... g/kWh
NMHC+NOx: ... g/kWh
Particolato: ... g/kWh

1.5.3. Sistema di controllo manutenzione periodica NRSC:

1.5.3.1. Emissioni gassose[1] ...

1.5.3.2. Particolato ...

1.5.3.2.1. Metodo[2] di filtrazione/multiplo

2. Informazioni relative all'esecuzione delle prove NRTC

2.1. Risultati delle emissioni evaporative NRTC:
CO: ... g/kWh
NMHC: ... g/kWh
NOx: ... g/kWh
Particolato: ... g/kWh
NMHC+NOx: ... g/kWh

2.2. Sistema di controllo manutenzione periodica NRTC:
Emissioni gassose[1]: ...
Particolato[1]: ...

Metodo[2]: filtrazione/multiplo";

5. LA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

- è aggiunta la seguente sezione 3
:

"3. Per le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, gli esercenti o amministrazioni pubbliche, sedi decentrate, istituti e equivalenti a uno stesso organismo, che consumano energia termica per il riscaldamento o il raffrescamento di edifici, sono tenuti a:

3.1 redigere una scheda tecnica di cui all'articolo 8, comma 7, del D.Lgs. 192/2005, e successive modifiche, secondo quanto previsto dal punto 9.1 della DGR n. 2616 del 29/12/2006, e successive modifiche e integrazioni, di cui all'allegato 2 alla stessa delibera;

3.2 registrare e certificare, ogni anno, entro il 30 aprile, i dati di cui al punto 5.2.";

_ _ _ _ _

[1] Indicare le figure secondo condizioni rilevanti in base all'allegato VI, punto 1.
[2] Cancellare la dicitura inutile.
[3] Se richiesto a proposito di più di un motore, dire chiaramente a quale tipo richiesto si riferisce.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

A L LAETGCI

"A lle lgd to

S I S T EAMN A L ETDIKCAPMI O N A M E N T O

1 . S I S T EDMAPMI O N A MP ESRNOTSOT AGNAZSESEOPSAER T ITCOO L A

F iugan .	D e sziomnie
2	S ites mdaia niasll egladsis c arigizeoz
3	S ites mdaia niasll egladsis c aordiulto
4	C amo mpaimto ferzian a raifoluss op aziraelf luss oisc oinie,oc otmo lrotmeie vto lda is pazioen
5	C amo mpaimto ferzian a raifoluss op aziraelf luss oisc oinie,oc otmo lrotmeie vto ldip reoss ie
6	C amo mpaimto ferzian a raifoluss op aziraelc otmo lrotmeG ,QoN ,O
7	C am piotontoatamlaeflus s pazira lC ,Qob ila nccairob o n io
8	C am piotonfnazimo enmaarfilus s pazira lV ,etnuis in gcomloirsad eldo n trazimo n e
9	C am piotonfnazimo enmaarfilus s pazira lV ,etnuig e m oedblrifgiceim ceml iirsad eldo n trazimo n e
10	C am piotonfnazimo enmaarfilus s pazira lsud dviisio sm b imultip leim iirsad eldo n trazimo n e
1 1	C am piotonoatamlaeflus s pazira le otmo ldlofilus s o
12	C am piotonfnazimo enmaarfilus s pazira le otmo ldlofilus s o
13	C am piotonfnazimo enmaarfilus s pie,mpoo,m opvdamtricoaV etnuiap otatac rtiic a
1 4	S ites mdaic am piotondaemplaitmotda
1 5	S ites mdaid iulzio mpeeirls its maafilus s pie n o .

1 . 1 . D te r m zio nadee lelem is sgio sn sio s e

I lpunto 1 . 1 e llefigu re e2 c3otenn g dadlo e szio rindeea tg laida esiits mdic am piotonea am aehiasc i o mti .a n P o ic hvéiceo nufiazigo mpio s sfionron riinsteatie quiva letim o èrr ic htaiensustr te at c on fitàa quete figu re S i p o s s o tiulzio azr co m penoi nad izio a l,ico nstrumenti, a vlo les,o le n, opiodmi epiete nuro rtip, e otetn e re in fo zio nsuip p le ta reic no o rd lie funzio nd iesiits mcio m ptio.A utetic m ptiocmheeo sno m oe c e sp searr m atenn elrap r e c isdi o a hure is its mpio s s o n soc ersaus lis el a lo reos us lio n te a ta su n guid zii od buo n a in g e gtic e ris

1 . 1 . 1 . C o m ptiog ra s sdoes lis o a rCcOC ,QH ,CN ,O

V ie ch ec stto nus its mda'a n ap lelsaid te r imzia o ndee lelem is sgio sn sio esglad s is c a rigizeoo d iulto in b a sadtus'od i:

a n a zatio rld lDp elram iirsad e gid lir obu rair ;

a n a zatio rlSi DRp elram iirsad eml o n o ls ic iadrdo ce dchdlio s sdlid a or b o n io ;

a n a zatio rld C lo eDquiva leep elram iirsad e go lsis id'zioto .

P eirlg a dsis c a rigizeoz o (fiug a) 2il c ap moie n può e sse ep rle vato p re u tit ic t o m ptiocnoemmuas o n dia c am piotonoa c mo edue s o n dic am piotonda ins pte o is s tr e a tia nianza e sud ivis o in te ramente e vr sio d iffe tiraem n a tio r O. c e ce o vita r e h se ie v r if ic h ó m o d zio n sdiae c io m ptiodneelh o a r (ic mus la cuq e a c isl o l fo iin c n q u)a l s ip u n to d e s lits m da'a n a lis i.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Per il gas di scarico di cui ho (figura 3) le apparecchiature di cui ho accrubrido ve e sono riservato con una sola differenza dalla sola di capacità di ammonto tiulizzata per gli altri componenti. Occorre evitare che si verifichi condizioni da e i compti di neelsho ar (i cnous la cuqe a cid o lfo ri in cnoqu) al si punto di esli tsmda'a n a l i s i .

Figura 2

Schedmfulas o deslitsmdaia n a lli sgl ads i c a rpi ce G ON, Qe H C

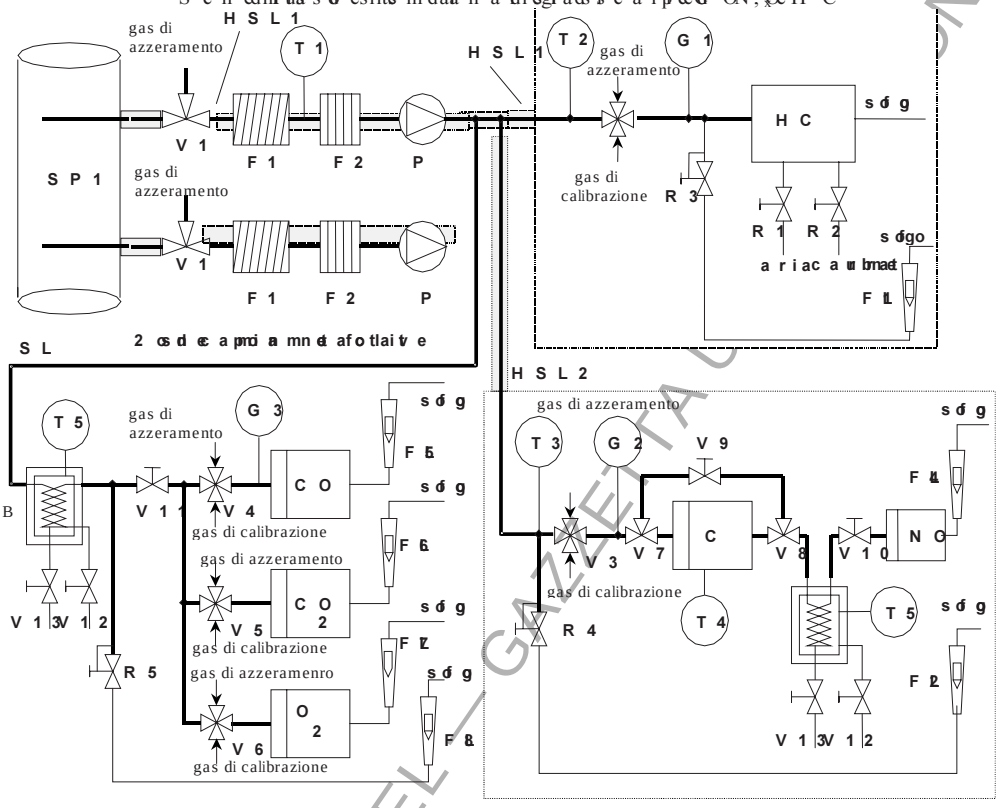

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Figura 3

Schema di flusso del gruppo di misura per gas CO, NO, HC

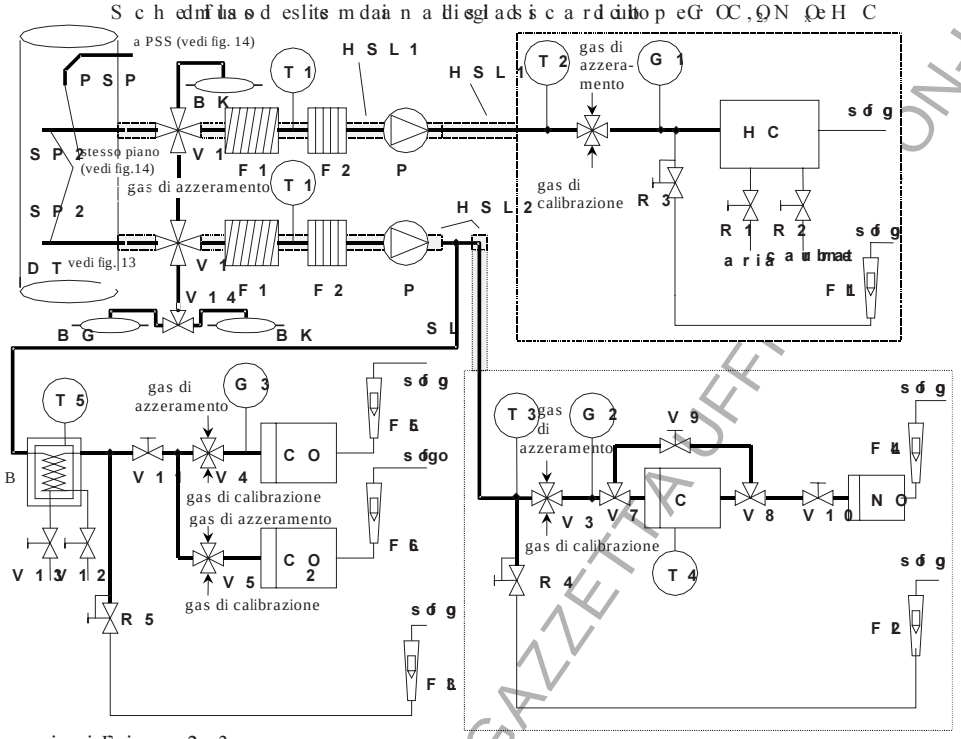

Descrizione della figura 3

Nota generale:

Tutti i componenti del gruppo di misura devono essere riscaldati a una temperatura superiore al punto di rugiada dell'acqua.

Sonda di campionamento del gruppo di misura (vedi figura 2)

Sia la configurazione della sonda di campionamento che la sua posizione devono essere scelte in modo da garantire che il campione di gas prelevato sia rappresentativo della composizione media dei gas di scarico. Deve essere inoltre verificata l'assenza di effetti significativi di pulsazione della portata dei gas di scarico.

Sonda di campionamento HC del gruppo di misura (vedi figura 3)

La sonda deve:

essere costituita da un tubo riscaldato, lungo almeno 524 mm, del diametro interno di almeno 5 mm (HSL3);

avere un diametro interno massimo di 5 mm;

essere installata a una distanza dal punto di immissione (vedi punto 1.2.1.2) in un punto in cui l'aria di diluizione e i gas di scarico siano completamente miscelati (ad esempio in un raccordo a T di miscelazione);

essere sufficientemente distante (ad altezza) da altre sonde o dall'apertura di scarico in modo da non influenzare la temperatura o la composizione del campione prelevato;

essere riscaldata in modo da mantenere una temperatura media del flusso di gas a 463 K (190° C ± 10 K) alla sua uscita dal riscaldatore.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

S onddicaa m p iotondaGm OCn,QN ,Odegladsis c a rdcidtho S P(s ofligra3)

L as o ndlvee :

e s s enreelsto s spoi a d 6 P2;

e s s esurfc tieemte dhitas te (a d i a lten)deanthres o nddea lplatred e lnt nup lenmo sub iriem ufelze d is cioce l e mtivomic o s i;

e s s eis setala r is c atalsdlla sua inte rlun g hzaza d nuae tm pt eruma o imn f e r i a o 2 8 K (5 5 C p) e r im p eldacio en d zio nsdae l l tuac q

L indeiaa m p iotonrais nc atalHd S L 1

L alin dicam p iotonfa omn neilsgcaqps r evatod a nus in gsool n adlpunto/id, id vii s io enad l'a zn atolo H C .

L alin dicam p iotonda ven : e

ave e n dl i a tmoiete m on o im fio rrae5 m nan o sup e i o rae l3, 5m m ;

e s s edriecc iiani o s s idoP b T i FeE

m atenn ce rnuae tm pt eruda ip atre d i4 6 K (1 0 9 ° C ±) 1 0 K m iirsta su c i ausn cas z i o nr e i s c atal d a s e p ta m ate o notmo ldas e l a e tm pt eruda e glads i s c a r isul b as o n dlic a m p iotonè a rguae l no in f e r i a 4 6 r K (1 0 9 ° C) ;

m atenn e nuae tm pt eruda ip atre m a g gdi d 5 K (1 0 8 ° C s) e l a e tm pt eruda e glads i s c a r isul b a s o n dlic a m p iotonè a su p e r i a 4 6 K (1 0 9 ° C) ;

m atenn e nuae tm pt eruda e glads i 6 K (1 0 9 ° C ±) 1 0 K i m m ta d h ite a m d e n d e flitf o r i s c atol d a (1 2) e d e l l ' a z n atoa t H F . I D

L indeiaa m p iotonda emgNe i(pr i c s adlta H S2 L

L alin ad ic m p ia mnto d ve e :

m ateno r e nuae tm pt eruda ip atre d a 2 8 a 4 7 K (5 2 -0 ° C f) i n a o l c o v e n t i t o r e s e s i s t a n b a g d h i o r a f f r e d t d o a f i n a o l l ' a z n atol i s e n o s n i s t a i l b a g d h i o a f f r e d t d o a m e n

e s s edriecc iiani o s s il d o P b T F E ;

P o i c h a l é i n d i c a m p iotonda ve e s n s e r i e s c atals d c a l a o l l s c o p l d i i m p e l l a i c r e n d z i o n s a d e l l t u a e d e l l ' a s c i d f o o h a i e o m , pt eruda e l l i a n d i c a m p iotonda imp e m n d l a e r t a o d r i e o z l f o d e c l a u r b a n e .

L indeiaa m p iotonpa e n G 0 C 2 0 S L

L alin ad ve e s e e f a t a d P TE f o a c a i o i n o s d l a l i e p u ò e s e e r i c s h a d t a o n o r i c s h a d t a .

S ac o c a p n i c a m n t o d e f l o n o B K (f a i c l t a t i v o ; s o l f o i g r a 3)

P r e l a m i u r s a d l e d c o c n e t r a z i o n d i f o n o d

S ac o d e c l a p n i c e B G (f a i c l t a t i v o ; f i g u r a 3 , s o l C o 0 C 0)

P r e l a m s u r a d l e d c o n e t r a z i o n d i l e c m i p n e

P e r f i t r o r i s c l a d t a F (f a i c l t a t i v o)

L a t e m p e a t r r a d v e e s s e e g u a l e a q u e l l a d H I S 1 .

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

F trlor is c atolE2a

I lf itl od vee e tsr a r evee n au lp atirc e lsl oc l id lae cl a m p dloignaqs r ind ea ll' az natza t ieL. ae tm pt er nd a vee e s s e gu a l ae que l ld aH S lC la.m bi lff ath roqua n dh oc e c e s s a r i o .

P o md pic a m p i o to r a i s mc e ta t aP d a

L p o m d pe e a e s s e r i s e c a t a l a d l a e a tm pt er a n d a H S L 1 .

H C

R vie lto r a c i o z n a i z i o n d e i f i a m r m i s s a c a t o l (d H a D F p) e l r a d t e r m i z i o n d e e g i d l i r o c r a i L b a e tm pt er a n d a v e e e s s e m r e t e n n a t t r a 4 3 5 e 4 3 7 K (1 0 8 2 0 ° C) .

C CC , Q

A n z a a l t o i r N D R p e l r a d t e r m i n z i a o n d e e m l c o r s s o i d d l c a b r o n e i d e b l i o i s l s o l c a b r o n . i

N Q

A n z a a l t o i e r (H) C D L p e l r a d t e r m i n z i a o n d e e l g i o s s i i d l ' z o t o . S e s i t i u l z i a z n u H C L m D a t e n n l e o r a d n u a t e m p t e r a n d a 8 8 a 4 2 3 7 K (5 3 5 -0 ° C .)

C o v e n t i t o e r C

U s a n u e o v e n t i t o r p e l r a r i u l i z o n c e a l i i c d N Q a N Q p r i n d e a l l ' a m a c l l i L i o D H C L D .

B a g d n i c a f f r e d t o d B m e n

P e r r a f f r e e d e d c a o r n d e l h ' a a n a c q d a d a m p l o i g n a e s l s c a r i l c l b o a g d v e e s s e m r e t e n n o t a d n u a t e m p t e r a n d a 7 3 2 a 7 2 7 K (0 - 4 ° C m) e d t e i g h i a c o r n i c e d t e i n e n i f g r e z i r a n Q u e t o b a g d n f o a c t a t i v l o s e l ' a n z a a t z i o r n o s m b i s i n t e r f e e z n a d a l a v p o a r c o u q o c , o n d t e r m t o n a r a l l ' a t o l l e L g a p p e n d 2 i n t i e l . 9 . 1 e l . 2 9 . .

N o s r o n a o m m e e s s s i t o r c i a h i m p i e r r i n o v e r l ' a u a q d a c l a m p i o n e .

S e n s d o i e r t n p t e r a n T 1 T 2 , T 3

P e i l c o t r o l d o d l e a l e t m e p t a r a d l e b g a n d i r a f f r e d a l m n t o .

M o n t r i G , G 2 , G 3

P e l a m u r s a d l a p r e i s e n n d e l l i e n e d i c a m o p a i a n t o . e

R e g l a r d i p r e i s e n R , R 2

P e i l c o t r o d l a p r e i s e n d l ' a r e i a e c l a u r b a t e , r i s e t p i v a m n t e , p e l r ' H F I D .

R e g l a r d i p r e i s e n R 3 , R , 4 R 5

P e i l c o t r o d l a p r e i s e n n d e l l i e n e d i c a m o p a i a n t o e e n d l a c o r t e e c h f e d u i s e c e v r s g o l a i n i z a l a t o r i .

F u s s i m t r i F L H 2 , F 3

P e i l c o t r o d l e f l u s s o e b l y p s a s d e c l a m o p a i e .

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Fuss i tmide F La4F L(7 a tativil)

Pei lc otmo ldloe lplatata at rave r sgola in a latori.

V wol le is e zlieo enV 1 6 V

V wol la ran de ap esre zlieo an rielf us o d ig acsa m pigo ad sie, a lizlio ra no g ad sia z e zr a mto ae hl 'a zn atolire.

V wol la e s o le dnevo i7V, 8

P ebyp a s sialcroeventito rNs Q-N O.

V lwol aa da gV 9

P reb i ha ca ir il fuss oat rave s roi lc overtito er N Q-N eOi lbyp sas

V wol e la da g Vo 01, V 1 1

P el rar e glazio ne d ie fuss ia gia l na ilzzato ri

V wol e la s atto V 21, V 31

P ei ld r egn ga i lod e lc od nes ma d ab la g Ba.

V wol als eetl r it c Ve 1 4

P el ras eezlio ne r as accod ec la mo pne ies accod ef lo dno.

12. Dte r m zio n de e pla tic oatb

I punti 12.1e 12.2 e le fi ugr ed a4 a 1 5c ote n n g d ad ec szio n de tta gi la d es i its m di id iulzio e ne c a mo pn ia mto e r a c c o n dtia P ohi é a v ice o nu fizigo npio s s fo nr on ri ins tati e qiva l eti, n o è n r i c hta i ensu astr e ta c o n fitò a n m que te fi ugr e S ip o s s o tinlzio a zr co m pen ti a d izio a l, i co re strumenti, a vo l e s, o l e n, po i d mie ip nte rur o r tp, e r ot e tn e i rne f o zri on nsu ip p le tan re i c o o r d l e fu nzio ne d ie s i its m cio m ptio. A te lic o m ptio cn he e no s no n o n e c e sp se an r ia e n n el rap r e c i s di io lm e i its mpio s s o s n so e r s ec s li s e l a lo re o s u c s li o è b e a ta s a u n g u id zi io d buo n pa rtia c ian g e g tin ce a r. i s

12.1. S its m da id iulzio n e

12.1.1. S its m da id iulzio n a f us s p azira l(e fi ugr ed a4 a 12)[1]

V ie d ne c s tti o n s its m da id iulzio n b e a to s u l l a d iulzio n de i n u p a te rd e l d a o e r te d ig a d s i s c a r i L c a b vii s i o n e d e l d a o e r te d ig a d s i s c a r i c i b s u c c e v s o s pi r o c e d s i d iulzio n pe o s s o e s n so e r f e f e a ti m e d te i a its m di i d iulzio n de i d vie r s ip to P. e l ra s u c c s e i v a r a o lta de l pa ti c o l a to, si può r a f s r i r a e l s i te m da i c a pmo i a m nto d le p ra tic o l a to l 'i te r g a d s i s a r c i o d l u i to o s o l o n u f r zio n de e l s to s s (qu nto 1 2.2, fi ugr a l 4 I) l p r i m m to e d è o d te o t m to e d d o i c a m p i o n to n a t a m l e i, s e c o m to e d d o i c a m p i o n to n f a r zi no e n i o r.

I lc a l c o l e rd a p to d i d iulzio n de i p e d n a l i l e p t d i s its m s a to.

[1] L e fi g u d a 4 a 1 2 m o s o t d a i n v e t r i p d i i s i s t e d m i d i i l u i z a i f o l n u s p s a o r z i c a h l p e o o s s e o s s e g r e e n e r a l u m s a p n i e t l a p r o i v n a r e g i s m t a e z a i o i (n N R C S t u t t a v a i a u, s d a e v i i n c n o b i l t i g o r d o e s l p l a r o i v n a e g i t m r a e n s i p o e q r i u o t e, s l t a i s n o o m m n s i e o s l o s i s t e d m i d i l u i z a i f o l n u s p s a o r z (i f i l g e d a 4 a 1 2 c) h s e o d f d a i n s t o t l t e p r e s c r i z i p o o m a i l p t u t o 2 . 4 e l l e' g a l l t l, d a p p i e c n e d 1 , e n l l a p a r t a e t a i n "t S t p o l c i f i c h i e d d i e l u i s z i s t o e n m a n a z d l a l u e s s o p

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

S o m m a r i o

S i t e s m i s i o c t i i o n (i f i g u r e 4 e 5)

C o q u e s t i s i s t e m i l f l u s s o c h e e n t r a n e l c o n t o d i t o r i a t s f e r t o n h v e e n o n c o n t r o l l a t o d a l f l u s s o p r i n c i p a l e s e d i s c a r i c a t o a t m o s f e r a o l a p r e s s i o n e g l a e s p o r t a t o r i c h i e n d e l f l u s s o n t r o l l o r e m e g o l a d e g l a d i s c a r i c o r r i s p o n d e n t e a l m o m e n t o i n c u i l v o l u m e d i c o n t r o l l o r a g g i u n g e u n v a l o r e p r e f i s s a t o d i v o l u m e o p p u r e q u a n d o l a m a s s a d i f l u i d o c o n t e n u t a n e l c o n t o d i t o r i a r a g g i u n g e u n v a l o r e p r e f i s s a t o d i m a s s a o p p u r e q u a n d o l a p r e s s i o n e n e l c o n t o d i t o r i a r a g g i u n g e u n v a l o r e p r e f i s s a t o . L a d e t e r m i n a z i o n e d e l l ' i n i z i o d e l l a f a s e d i s c a r i c o p u ò a v v e n i r e i n b a s e a v a l o r i f i s s i d i t e m p o , m a s s a o v o l u m e i n i z i a l i . S i n o t i c h e l e c o n d i z i o n i i n i z i a l i d i u n a f a s e d i s c a r i c o p o s s o n o e s s e r e c o n d i z i o n i f i n a l i d i u n a f a s e p r e c e d e n t e . L a d e t e r m i n a z i o n e d e l l a f i n e d i u n a f a s e d i s c a r i c o p u ò a v v e n i r e i n b a s e a v a l o r i f i s s i d i t e m p o , m a s s a o v o l u m e t o t a l i . I n o l t r e l a f a s e d i s c a r i c o p u ò t e r m i n a r e a l r a g g i u n g i m e n t o d i u n a p r e f i s s a t a p r e s s i o n e d i f i n e s c a r i c o (f i g u r e 6 e 7)

S i s t e m a d i c o n t r o l l o d i f l u s s o c o n m i s u r a d e l l a c o n c e n t r a z i o n e (f i g u r e d a 6 a 1 0)

C o n q u e s t i s i s t e m i s i p r e v e d e u n a m p i a c a m e r a d i m i s c e l a z i o n e d i g a s d i s c a r i c o n e l l a q u a l e v i e n e i n i e t t a t o u n f l u s s o d i l a v a g g i o c o s t a n t e d i g a s d i s c a r i c a t o . I l r a p p o r t o d i d i l u i z i o n e è c o s t a n t e e d è d e t e r m i n a t o d a l l e c o n c e n t r a z i o n i d i g a s a r a d i c a n t i , c o m e C O 2 o N O x p r e s e n t i n t u r a m e n t e d e l g a s a r o d e l l u i t o e n e l l ' a r i a d i l u i z i o n e , m e n t r e l a c o n c e n t r a z i o n e d e g l i a s e r o g e n e r a l m e n t e p u ò e s s e r e c o n s i d e r a t a n u l l a o p p o r t u n a m e n t e d i l u i t a i n b a s e a l f l u s s o d i a r i a d i l u i z i o n e . L a d i l u i z i o n e d e l l a m i s c e l a d i g a s d i s c a r i c o p u ò a v v e n i r e a d a r i a o a d a l t r o g a s e r o g e n e r o p u r e s e m p r e c o n s i d e r a t a n u l l a o p p o r t u n a m e n t e d i l u i t a i n b a s e a l f l u s s o d i a r i a d i l u i z i o n e . L a s i t u a z i o n e è s c h e m a t i z z a t a n e l l a f i g u r a 6 7) o p p u r e i n b a s e a l f l u s s o e n t r a n t e n e l c o n t o d i t o r i a t m o s f e r i c o (f i g u r e 8 , 9 e 1 0) .

S i s t e m a d i c o n t r o l l o d i f l u s s o c o n m i s u r a d e l f l u s s o (f i g u r e d a 1 1 a 1 2)

C o n q u e s t i s i s t e m i s i p r e v e d e u n a m p i a c a m e r a d i m i s c e l a z i o n e d i g a s d i s c a r i c o s a l d a t a d e l l ' a r i a d i l u i z i o n e d a p a r t a t a d e l l ' a r i a d i l u i z i o n e è d e t e r m i n a t o i n b a s e a l l a d i f f e r e n z a d e l l e d u e p r e s s i o n i . O c c o r r e u n a u r a t a a p p a r e c c h i a t u r a a d u e f l u s s i m i s u r a t o r i s p e c i f i c i p e r c h é g r a n d e z z e e f f e t t i v a d e l l e d u e p r e s s i o n i p u ò e s s e r e c o n s i d e r a t a n u l l a . I l r a p p o r t o d i d i l u i z i o n e s u p e r i o r e a l l ' u n i t à è d e t e r m i n a t o d a l l a d i f f e r e n z a d e l l e d u e p r e s s i o n i s u c c e s s i v e a l l a p r i m a d i l u i z i o n e . L a d i l u i z i o n e d e l l a m i s c e l a d i g a s d i s c a r i c o p u ò a v v e n i r e a d a r i a o a d a l t r o g a s e r o g e n e r o p u r e s e m p r e c o n s i d e r a t a n u l l a o p p o r t u n a m e n t e d i l u i t a i n b a s e a l f l u s s o d i a r i a d i l u i z i o n e .

A f i n e d i r e a z i o n e d e l l a r i s c a l d a t a g l i e s i t i s m o d i f i c a n o l e c o n d i z i o n i d i f l u s s o p e r a z i o n a l i p e r e v i t a r e i p e r t e n s i o n i a l p i r o b l e m i p e r t a d d i p a z i e n t o d e l c o n t o d i t o r i a t m o s f e r i c o a s s i c u r a n d o c h e l a d i l a t a z i o n e d e l g a s r i s c a l d a t o n e l l a m p i a c a m e r a d i m i s c e l a z i o n e a v v e n g a p r e v a l e n t e m e n t e n e l l a p a r t e s u p e r i o r e d e l l a m p i a c a m e r a s t e s s a .

N e s i t i s m o d i e s t i q u e s t i p u n t i c r i t i c i s o n o r a c c o l t e n e l m a n u a l e d i r e g i s t r o

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Figura 4

Sistema di diluizione a flusso spazio a lice o sono in dispositivo a camera pio tonfarzino ennario
(controllo rotante SiB)

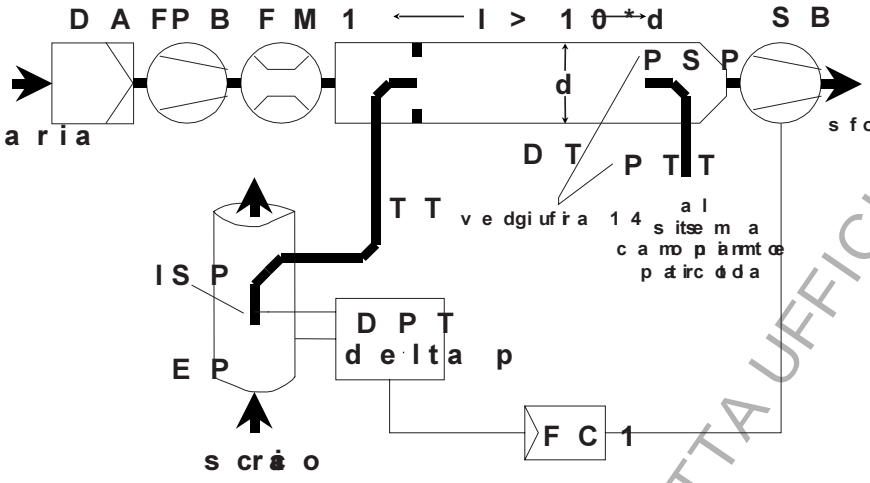

Il gas di scarico grezzo viene trasferito dal condotto di scarico a EP e poi al tunnel di diluizione DT attraverso il condotto di trasferimento TT. Tenendo tale lasso di tempo di campionamento isocretico ISP. La pressione differenziale del gas di scarico attraverso il condotto di scarico e l'ingresso della sonda viene misurata con il trasduttore di pressione DPT. Questo segnale viene trasmesso al controllore di flusso FC che controlla la ventola di aspirazione SeB in modo che mantenne una pressione differenziale di zero sulla punta della sonda. Dunque se conosciuto in lie, e volta di gas di scarico in EP e ISP. Pongono la lei il flusso attraverso ISP e TT. Tenuta frazione (divisione rotante del flusso di gas di scarico) proporzionale di divisione è determinata dalla rete della sezione riattivo scrasil di EP e ISP. La portata della aria di diluizione viene misurata con il dispositivo di misurazione del flusso FM. Il rapporto di diluizione è calcolato in base alla portata della aria di diluizione e al rapporto di divisione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Figura 5

Sistema di aspirazione e filtrazione con sonda isocinetica a monte del ventilatore
(controllo tramite PLC)

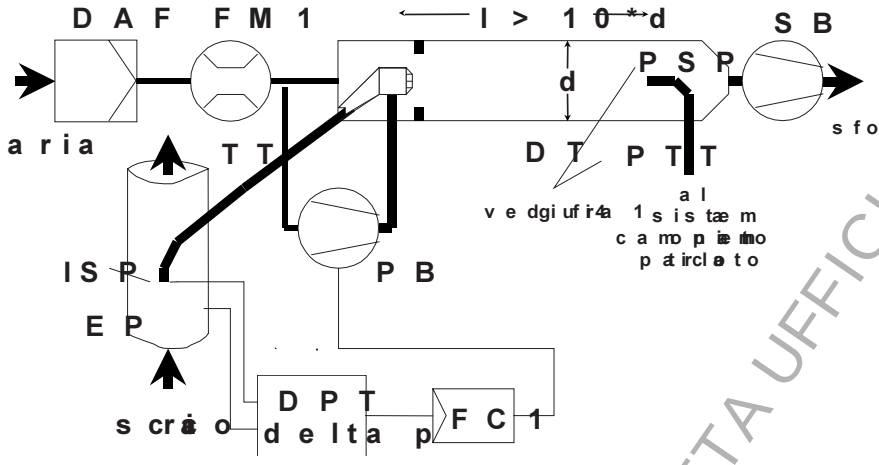

Il gas di scarico viene aspirato dal condotto di scarico. La lunghezza del tratto rettilineo a monte della sonda isocinetica deve essere di almeno 10 volte il diametro del condotto. Questo valore è necessario per garantire condizioni di flusso stabili e uniformi. Il punto di misurazione deve essere situato a valle del ventilatore. Questo serve a evitare che la pressione positiva del ventilatore influenzi la pressione negativa del sistema di campionamento isocinetico. Il flusso di gas di scarico viene misurato con un tubo di Pitot. Questo strumento misura la pressione differenziale tra la pressione totale e la pressione statica. La pressione differenziale viene utilizzata per calcolare la velocità del gas di scarico. La portata volumetrica viene quindi calcolata moltiplicando la velocità per l'area della sezione trasversale del condotto. Il tubo di Pitot deve essere posizionato in modo che misuri la velocità media del flusso di gas di scarico. Questo può essere ottenuto posizionando il tubo di Pitot in più punti lungo la sezione trasversale del condotto e calcolando la media dei valori misurati. La portata volumetrica viene utilizzata per calcolare la portata massica degli inquinanti. La portata massica è la quantità di inquinante che viene emessa per unità di tempo. Per calcolare la portata massica, la portata volumetrica viene moltiplicata per la concentrazione dell'inquinante nel gas di scarico. La concentrazione dell'inquinante viene misurata con un analizzatore di gas. L'analizzatore di gas deve essere calibrato prima di ogni misurazione. La calibrazione viene effettuata utilizzando gas di riferimento con concentrazioni note di inquinanti. La calibrazione deve essere effettuata a più punti di concentrazione per garantire la linearità della risposta dell'analizzatore. La linearità della risposta dell'analizzatore viene verificata calcolando il coefficiente di correlazione tra i valori misurati e i valori di riferimento. Il coefficiente di correlazione deve essere superiore a 0,99. La portata massica degli inquinanti viene quindi calcolata moltiplicando la portata volumetrica per la concentrazione dell'inquinante. La portata massica degli inquinanti viene espressa in grammi per ora (g/h). La portata massica degli inquinanti viene utilizzata per calcolare il rendimento di abbattimento del sistema di filtrazione. Il rendimento di abbattimento è la percentuale di inquinante che viene rimossa dal sistema di filtrazione. Il rendimento di abbattimento viene calcolato utilizzando la seguente formula:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Figura 6

Sistema di diluizione a flusso parziale con misura del contenuto di CO_2 o NO_x e campionamento in fase di diluizione

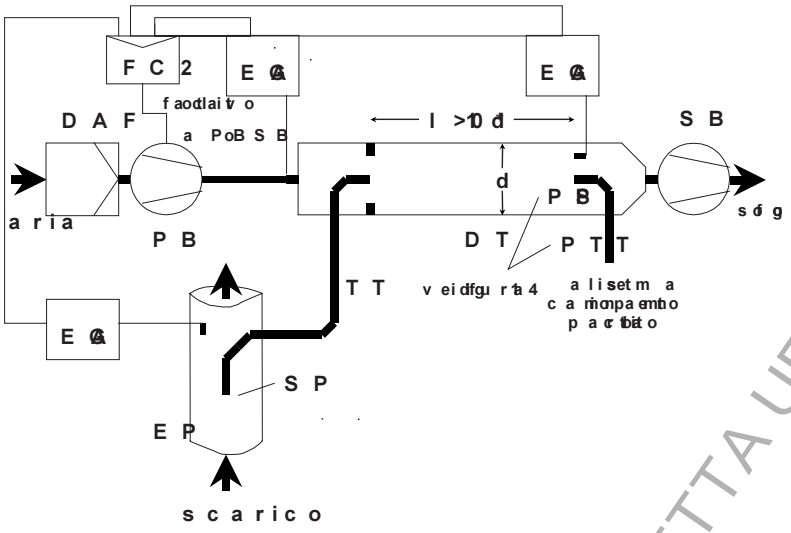

Il gas di scarico grezzo viene trasferito dal condotto di scarico EP al punto di diluizione DT attraverso la sonda di campionamento SP. Per il controllo di trasferimento TT. Le concentrazioni di inquinanti gas ratiche (CO_2 o NO_x) vengono misurate negli assi di scarico grezzo e in quelli di diluito e in tempo nell'aria di diluizione con l'analizzatore di gas di scarico EG. Questi segnali vengono misurati con controllo di flusso FC2 che controlla la evento la pressione PoB e la evento la di aspirazione SeB per mantenere DT a rapporto di divisione nel scarico di diluizione dei sistemi di trasporto di diluizione e che calcolato dalle concentrazioni delle gas ratiche nel gas di scarico grezzo, nel gas di scarico diluito e nell'aria di diluizione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Figura 7

Sistema di diluizione a flusso spazio a lce o mmurs ad e ld a on tcrazio nde C O, b lia cni d ecla o bino e c a pmoi a mnto otad

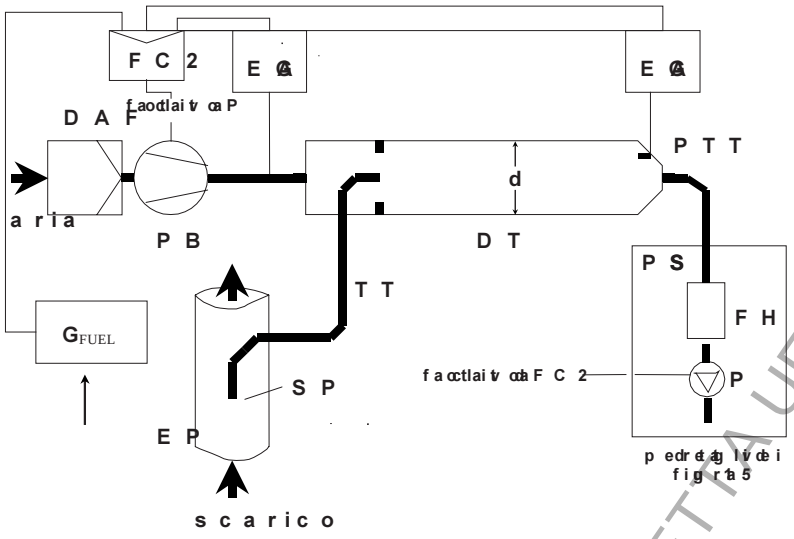

I lg a ds is c a r ig cr zeo z i ne r a f s r i o d la c on dtto d is a rcio E Pa l unt n el lid iulzio n De Tat r ver s o l a s o n d l ia c a m p i o nto S a Re i d c o nt d o t b i r a f s r i mnto e T TL. e c o n e r zio ind iC O ve n go o m n ur s a te n e g l a ds is c a o r i c d iulto e n e' a l r d a id iulzio n e c o l n a r i z a a to r/ ied e g i a ds is c a o r E c G. I A s e g l n d a C O e d f lus s o l c a u r b a te G F U E L ve n g o m a tos s e is a l c o nt r o l b r e d i f lus s o F C 2 o a l c o nt r o l b r e d i f lus s o F C 3 d l e s s i te m d a i c a p m i a mnto d l e p a ti c o l a o (f g i u r a l 4). F C 2 c o nt r o l a l a e vo l d i p r e s s P o B m, e e r n e F C 3 c o t m o l i l a s i te m d a i c a m p i o t o n d a e m l e p a ti c o t d (a f i u g a l 4 a) g u g s t a n d i n o q u e s o m o i d f o lus s i i n i n g r e e s i n o s u t a i d e s l i te m i a m o d o m a te n e e r i n D T r a p p o t i r d i d v i i s i o d n e e l s o c i a c r e d i d iulzio n d e e s i a d i e l r a p p o t o r d i d iulzio n i e n e c a o l c a o i n b a s e a l l e co n c e n t r a z i o i n d i C O e a G F U E L a s u m e n a l v o i d l b i l c a i n d e c l a r b o n i o

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Figura 8

Sistema di diluizione a flusso parziale con Venturi in gomma, dell'alimentazione e campionamento a rio

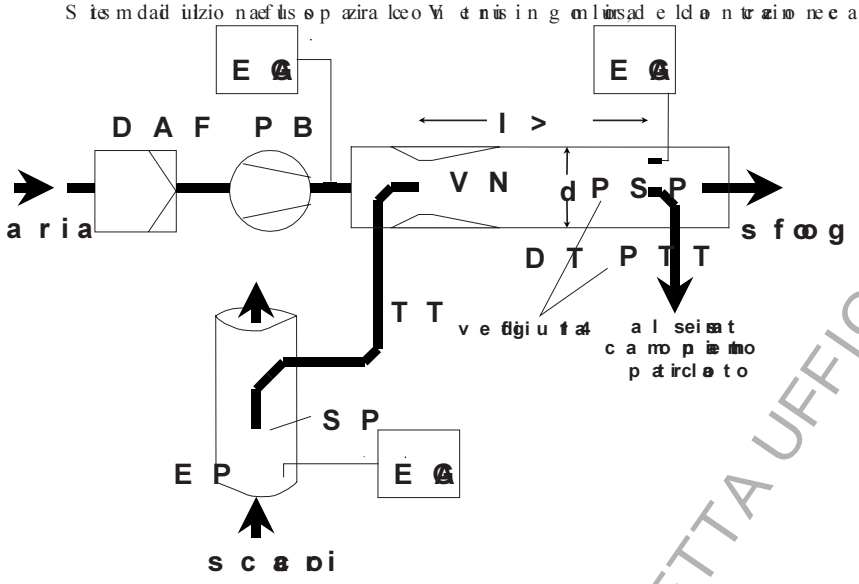

Il gas di scarico grezzo viene trasferito dal condotto di scarico EP al punto di diluizione DT attraverso la sonda di campionamento SP. Il rilevamento di tutto il trasferimento TT garantisce la prescrizione negativa creata dal subtotale VN e nel VN in DT. La portata del gas attraverso DT dipende dal lavoro di bilancio in tutto il campo e il loro rapporto di diluizione è pertanto influenzata dalla temperatura assoluta del gas a lusso di TD. Ciò non sarebbe, ad eccezione, la divisione che lo scarico comunicata portata nel punto di contatto e il rapporto di diluizione a basso carico e gli elementi in fase di cinque lo scarico elevato. La concentrazione di gas a tracce (C_2O o N_2O) e vengono misurate nel gas di scarico grezzo, nel gas di scarico diluito e nell'aria di diluizione con l'analizzatore del gas di scarico EC o EA. Il rapporto di diluizione viene calcolato in base a valori così misurati.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

F iug a9

S ies m daid ulzio naef us sp azira lceo Vi et nig e m ceol hii fgi ce im e l l i ,
m iusad e ldo n tr azio ne ca m p io tonfazino emn a r io

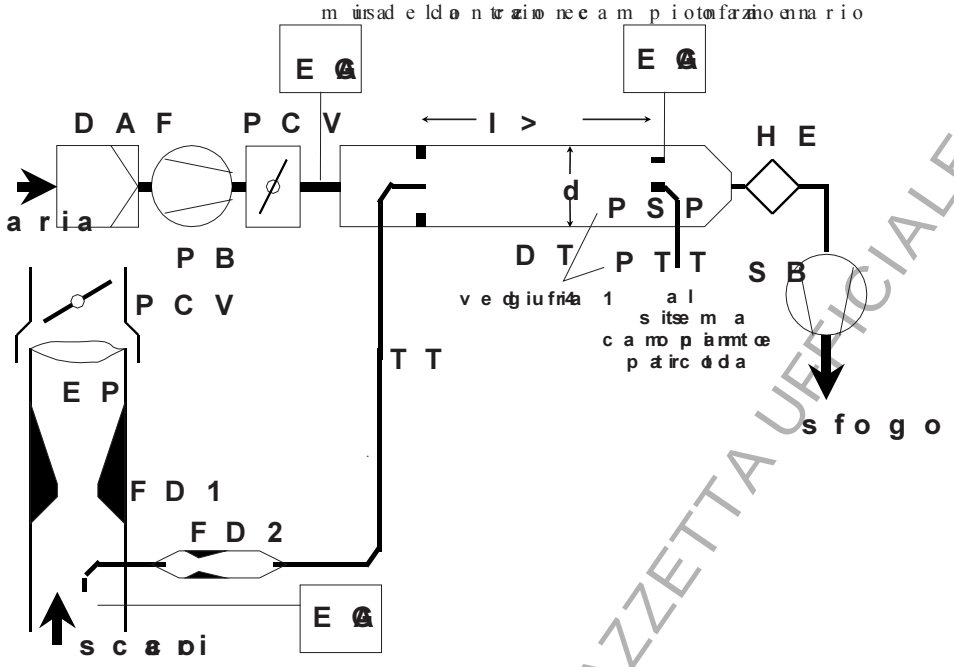

I lg ad s is c a o rig o rz o z i o n e r a f s r i o d l a c n d i t t o d i s e a r c i o E P a l u n t n d l i d u l z i o n D e T i t r a v e r s d a s o n d l i a c a m p i o n t o S a E m i l e o n t o d o b i r a t s f e m i o m T é m e d t e i a n n d v i i s o d e f l u s s o h c e o t i n e n o u s e r d o i o r i f i c u b i t i d V e t n i u l p r i m (F o l D) è d i s p o i o n E P i l s e c o (n F d 2) i n T T l n a g u n t a o c c o r r h u e a l v o l e i c o t m o l d o e l d a o t m o p s r s i o n i n E P e d e l p l a r e s s i o n D n P . C V e d l i s p a o s a l v l d e S P n E P P , C 2 V e d i s p a o r s l a e v t o l d i p r e s s P o E n D e T . L e o n t r a z i o n d i e g l a s a t i c a r t e (C 2 O N ( ) e v n g o m n i u s a e n e g l a d s i s c a r g i c z o o z n e g l a d s i s c a r d c u h o e n e l l ' d i l i u l z i o n c e o l n l a n z a a t o i r / i e d e g l a d s i s c a r E c G o Q u e . t e c o n t r a z i o n s i o n c e c e s p s a c r o t m o l l a r e d v i i s i o h e l s o c a r i e p o o s s e s o e t i d z i a t e p e r r e g l a r E C V 1 e P C V 2 a i f i n i d i n u c o t m o l p o r e c d s e o l l a d v i i s i o h l r e a . p p o d i l u l z i o n è e a l c t o i h b a s d l e o n t r a z i o n d i e g l a s a t c c t i e a . n

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

F iug al0

S ites m daid ulzio naef lus so p azira lceo dvii s ioan bt imulti p ,l i
m iursad e ldlo n tr azio nec a m p i otonfaz ino emma r io

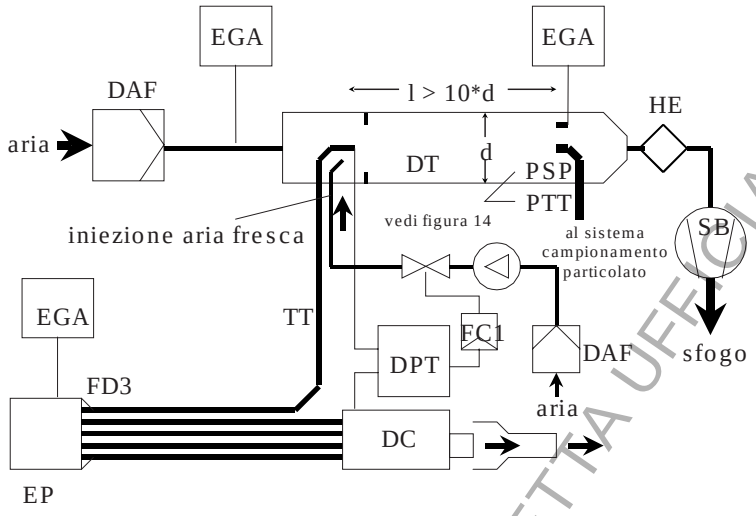

I lg ads is a rciog rzeo ie ue r afs rio d hc n dtto d is a rcioE Pa l unt n d ld ulzio nDe Tat r aver s o lc o nt d o tb i tr a s if n r to if Tm e dte ia ld vii s o d ef lus s ó Dc h èc o tis jto d a nu c to r num o d iubt id e ls te s s de i m e n s i (d ia tm o l un g h a ze r a g jo g d e l e t o t gu a l) i i n ta s l a t i i n E Pl lg a ds is c a r ic h q e a s a t a t r a v e r s o l r e t o s d e iubt i i ue f a t o p a s a r a t r a t r a v e r s o l a c m e a r di at e n t u a z i o n e D C La d i v i s i o n e d e l o l s c a r o i è c p e r ò d e t e r m i n a t a d a l h u m e r o t a l d i u b t i U n o t m o l e c o t a s t e d e l l a d v i i s i o m i e c h i e n d a p e r e s s d o i n f e z i r a e l p r e a r i e z r o a D C e l u s i c t a d i f T c , h a i u e m i s u r a t a c o n i l r a d s u t o t r d e i p r s e i s o n e d i f f e r e z i n a d D P S T o t t i e n e n u p r e s s d o i n f e z i r a e l d e i e z i o n t i a t n d a o i f a r e s i o n D a T i l u s ' c t a i d i f T L . e c o n t r a z i o n d i e g l a s a t i c a r t e ($C_2O_2N_2$) e v n g o m n i u s t a e n e g l a d s i s c a r g i c r a z o z n e g l a d s i s c a r d i c u l t o e n e l l ' d i d i u l z i o n c e o l n l a n z a a t o i r / i e d e g i a d s i s c a r E c G o Q u e . t e c o n t r a z i o n r s i o n c e c e s p s a c r o t m o l l h a r e d v i i s i o n h e l s o a r i e p c o s s o s n s o e t i d z i a t e p e r c o t r o l l n a e l a p r c t a t a d e l a l i r a d i i n i z i o n e a i f i n i d i n u p r e c i s c o t m o l d l o e l d u i s i o h l r e a . p t p o d i d u l z i o n è e a l c t o i n h b a s a d l c e o n t r a z i o n d i e g l a s a t c c t i e a . n

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Figura 1

Sistema di diluizione a flusso parziale con controllo di flusso e campionatore

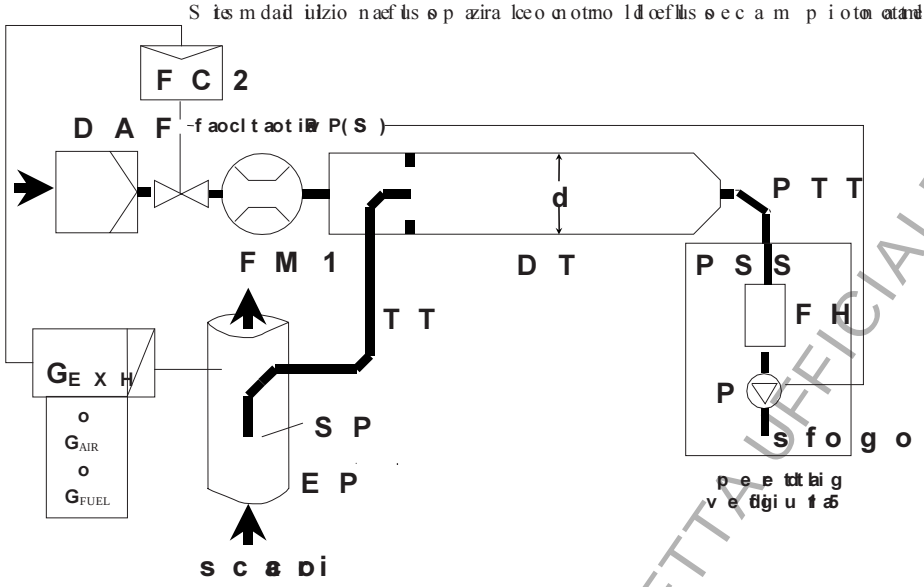

Il gas di scarico grezzo viene trasferito dal condotto di scarico EP al punto di diluizione DT attraverso la sonda di campionatore SP e il controllo di trasferimento TT. Il flusso totale attraverso il punto di diluizione è regolato con il controllore di flusso FC2 e la pompa di campionamento P del sistema di campionamento del particolato (figura 16).

La portata della linea di diluizione viene controllata mediante il controllore di flusso FC2, che può utilizzare GEXH, GAIR o GFUEL come segnale di comando, per poter tenere la divisione dell'aria di ricevimento. Il flusso del campionamento DT è la differenza tra la portata totale e la portata della linea di diluizione. La portata della linea di diluizione viene misurata con il dispositivo di misurazione del flusso FM1 la portata totale con il dispositivo di misurazione del flusso FM2 del sistema di campionamento da parte del controllo (figura 14). Il rapporto di diluizione viene calcolato in base a queste due portate.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

F iug al2

S itesm daid ulzio naef us sp azira lceo cn otmo ld lcef us sv ec am p iotonfarzino emna r io

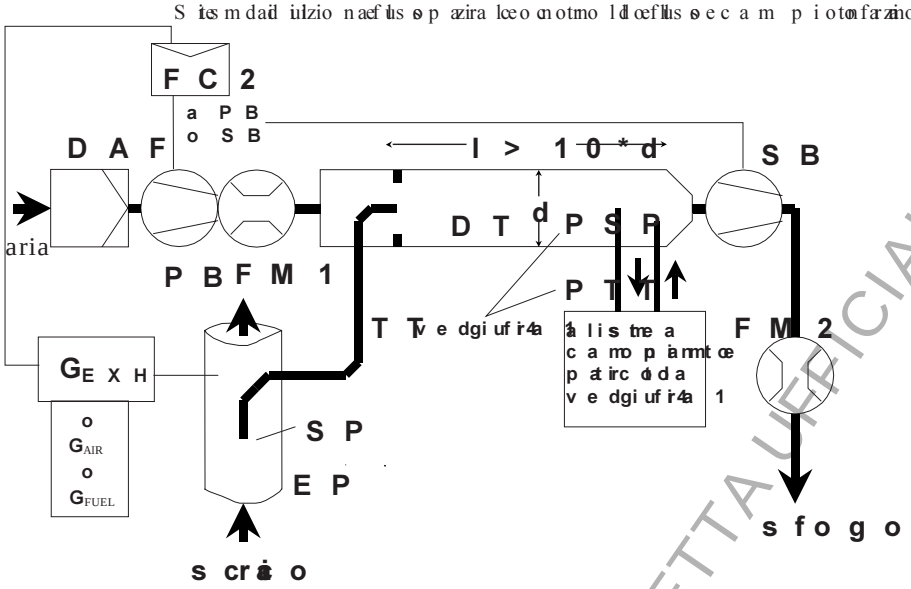

I lg ads is a rciog rzeo i ue r atfs rtio d lac n dtto d is a rcioE Pa l unt n el lid ulzio nDe Tat r ver s o las o n dl ia c am p iotonSa Rte lc o nt dotb ir atfs r imntœ T TL. ad ii s on ed leb s a rcioe il fluss oe tr ante inD Te vn g on c otmo l ilan e dte ialn otmo l l ol ifus s 6 C h ree g/d lp d tate (o e v lotàc)il e l eavto l d ip r e s s PoBn de e l la ve nto l d ia s p zio anSeBC. ièp o s seipbeir f cih c á m p ip ro vato c o inls its m da ic am p iotonda epla tin otd a vie nr ev ia to inD TC. o ns eeg nda icl ò m apne dfr Cs ip o s s otin zioa z G_{EX}, G_{AIR}, G_{FUEL} p ctata d e l l'd ii a d ulzio en ioue misurata co il dis p itivso di misurazio n de f lus s 6 M il f lus s o ta l e o inld is p tivoso dl im ursazio n e d ef lus s 6 M. I l r a p p od il ulzio n ie evn ce a l e to inb a s a que te due p ctate .
D e isizic orn- E iuge d al a 12

C o nt old ois c a r E c Po

I lc o nt dotb is c a r ip uò o e s s is o td a P er iudrr el' inziear e t m d lce a lo nt dotb is c a r is circa , c c o m n aun c r a p p od e ls p e s sud l d ia tro egua l e o in f ie o a e, 0 0 5 L us o d is zio n f e s b liid ve e e s e l im tai o a d un r a p o p o lun ge h a z s u d ia tro egua l e o in f ie o a d 2. M iim z iaz el e curve p er iudrr e l ad e p zio n p e e r in z iar S el s its m in a u dl e n s ie l z iato r d e b l a n d c jo r v a , a n c ih l s ie l z iato r p uò e s s e is l o ato.

P e m us its m ia s o ctiic r é l c o nt dotb is c a r in c o o d ve e ave e r g o tin , c urve n éc am b n itia l b m us e c h d ii d ia tro p e e a r l m e s u n d o i a tri d e e c l o nt dotom d e n e r e d ai m tri d l e c o n dtto a v l d e e l p lu n ta d e l s l a n d a L a e v lotàc d e g l a s e l l a z n d l ic am p io n to n d a ue e s s e m r e a ig o g r d e i 1 0 m / s , s a v d o a l m in in h o . o s c z il d a n d ip r e s s i d l o e g l a d s is c a r n i c o o h v e o n s u p e r e a i m m e d = 5 0 0 P a Q u a l s i m s u i s s a a t a t a p u e r iudrr el e o s c z il d a n d ip r e s s i a o p n te r l ú i t z i o z d i n u s its m da is c a r il d c e o l p t o a e l a [o i n u d l e t e n i l s il z i n o r e il d i s p t i v o s d i p o t - s t r a a t m t o m) o d h v e e m o d if l i e p a r t a z s o n d i e n h t o r n a é p r v o c a l r a e d e p z i o s i n d e p a t i r c o t d a

P e s r i t s m s i e z a s o n i d s o c t i i c h e , s u a r e n u c o n t d o t o e i l t i n d o i s e d i a t r i d e e d o n t d o t o m d e n e r e t d a i m t r i d l e c o n d t t o a a l v l d e e l a p u n t a d l e l a s o n d a l .

S o d n a l i c a m i n o p a e m t o S P (f i u g e d a a 6 1 2)

L l d a i m t r o i n t e r n o m i m i m è o 4 m m l l r a p p r t t o m i m o a t i d a i m t r i d l e c o n d t t o d i s a r c i o e d l e l a s o n d a è q u a t t r o L a s o n d d v e e s s e e n u c o n d t t o a p t o r i v o l t o e r v s m o d e n s u l l a s s e d l e c o n d t t o d i s a r c i o o p u r e n u a s o n d a f o r i m u l t i p i l c o m d e s e c t t o s o o S P n l e p u n t o 1 . . l l .

S o d n a l i c a p m o i a m n t o i s o i c r e t i c o I S (P f g i u r e 4 e 5)

L a s o n d d i c a p m o i a m n t o i s o i c r e t i c o d v e e s s e e i n s t a l l a t a r i v o l t a e v r s m o d e n s u l l ' a s d s e c e l o n t d o t b o i s c a r i c d v e s o n r o i s p t a t t l e c o r z i c b i n d i f l u s s i o n d t i e n a e l s a z i o n E e P e p r o t g a t e i n m o d l e a s s u r a r e n u c a m n p e i o r o r p i o n a l l e e g l a d s i s c i a c r g e r z o z I l d i a t r n o i e n t e m o m i n o i è n d l 2 m m .

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

È n e c e s s a r i o u s a r e i t u b i m a t e r i a l e o t t i m a l m e n t e a d e r e n t e a l l a s u p e r f i c i e e s t e r n a d e l l a p a r e t e d i f f e r e n z i a l e d e i g e n e r a t o r i E R E I S P r i s p e t t o a l l a s u p e r f i c i e i n t e r n a E R E I S P q u a n d o t a l e c o n d i z i o n e è v e r i f i c a t a d e g l i s c a r i i n E R E I S P o n o d i v e n t a r e i l f l u s s o d i m a s s a t r a v e r s o E P u n t r a s c u r a b i l e r i s p e t t o a l f l u s s o d e g l i s c a r i L a S u p e r f i c i e e s t e r n a d e l t u b o a d u r t o a t t r a v e r s o l a p a r e t e d i f f e r e n z i a l e P i a g s u l a v e l o c i t à d e l f l u i d o o u l c o n t r o l l o d e l f l u s s o

D i s e g n o d e l f l u s s o F I G . F I G (f i g u r a 9)

N e l c o n t o t o t a l e d i s c a r i c o E R e n t r a n o a n c h e c o n t o t o t a l e d i r i f a t t o r i m p u t a b i l i a l l a p a r e t e T r a s p o r t a t a m e n t e , n è i n s t a l l a t a n u o v e r i d u z i o n i d i V e n t u r i o d i o r i f i u t i d i s c o p o i n t e r n e m o s t r a m p i a p e r t u r a p r o p o r z i o n a l e g l i s c a r i g e n e r a t o P e r l a d i m i s s i o n e p r o p o r z i o n a l e d e l f l u s s o t o t a l e d i a l c u n o t t i m o l l u o g h i p e r e s s i i n E R e i D T e n e c e s s a r i o s a r à i s o m a s s i m o d i c i o t t i m o l l u o g h i t r a s i t u a t i d a d u e a v v o l t e l a d i c i o t t i m o l l u o g h i p e r a r e s s P r o C n V é P 1 C 2 . V

D i s e g n o d e l f l u s s o F I G (f i g u r a 1 0)

N e l c o n t o t o t a l e d i s c a r i c o E R e i n t e r n o a l l a t u b a z i o n e r i d u z i o n e d i v e n t u r i (u n t à a u b t i m u l t i p l i c) h a n o r m a l m e n t e p r o p o r z i o n a l e g l i s c a r i c o r r i s p o n d e n t e d a l l a r i d u z i o n e D e l f l u s s o t o t a l e d i g l i s c a r i c o r r i s p o n d e n t e d a l l a r i d u z i o n e d i m e n s i o n a l e d e l l a s e z i o n e d i m e n s i o n a l e (s d i o t t i m o l u n g h e z z a e r a g o g l i c u r v a t r a g u a l) i n m o d o l o r o a d v i s i o n d e e o l s c a r i c o r d i p e n d e n t e d a l n u m e r o t a l e d i u b t i U n a t e s t i m a d i c o t t i m o l l u o g h i p o r v o e v d æ l l a v i s i o n e p r e o p z i o n a l e t r a e n t r a m b e l f l u s s o t o t a l e d i u n t à a b t i m u l t i p l i n D e l f l u s s o t o t a l e d i T I n q u e t e c o n d i z i o n i l a r i d u z i o n e d e l f l u s s o d i g l i s c a r i c o r r i s p o n d e n t e d a l l a r i d u z i o n e d i m e n s i o n a l e d e l l a s e z i o n e d i m e n s i o n a l e d e l t u b o a d u r t o a t t r a v e r s o l a p a r e t e d i f f e r e n z i a l e D P I l c o n t r o l l o p r e a s c u r a r e u n a p r e s s i o n e d i f f e r e n z i a l e p a r i a l e r z o è a s c u r a t o d a l c o n t r o l l o d e l f l u s s o F I G .

A n a l i z z a t o r e d i g l i s c a r i c o E R (f i g u r e d a 6 a 1 0)

S i p r o p o n e u t i l i z z a r e a n a l i z z a t o r i d i C O o N O (c o m e i l m e t o d o d e l l a b l u m i n e s c e n z a d e l c a m p i o n e C O) . G l i a n a l i z z a t o r i d e v o n o e s s e r e c a p a c i d i m i s u r a r e c o n g r a n d e r a p i d i t à e p r e c i s i o n e i g a s s o s i p r o p o n e d i u t i l i z z a r e u n c o m p u t e r p e r l a z i o n e d e l l e m i s u r e i g a s s o s i p r o p o n e d i u t i l i z z a r e u n c o m p u t e r p e r l a z i o n e .

L a p r e c i s i o n e d e s i d e r a t a n e l l a m i s u r a d e l l e e m i s s i o n i g a s s o s i p u ò a s s u m e r e p a r i a l m e n o a l 4 % .

C o n t r o l l o d i r e t t o d e l f l u s s o d i r i f i u t i (f i g u r a 1 2)

L e c o n t r o l l o d i r e t t o d e l f l u s s o d i m a s s a d e l r e c l a m i n t e r n o d e l l ' a p p a r e c c h i a t u r a d e v e :

- e s s e r e i n g r a d o d i f u n z i o n a r e p e r p o r t a t e d i a r i a c o m p r e s a f i n o a l m e n o 5 b a r ;
- a v e r e u n a d i a m e t r o c o m p a t i b i l e c o n l e d i m e n s i o n i g e o m e t r i c h e d e l l a p a r e t e d i f f e r e n z i a l e ;
- u s u r e s u l l a l i n e a m e d i a n t e u n a p o r t a d i a m e t r o i n f e r i o r e a l l a m e t à d e l d i a m e t r o d e l l a p a r e t e d i f f e r e n z i a l e .

S e l a l u n g h e z z a d e l t u b o è d i l u n g h e z z a t a l e d a r i c h i e d e r e u n a c o n d u t t a n z a t e r m i c a s u p e r i o r e a 0 , 0 5 W / (m · K) o m u n o s p e s s o r e a d e g u a t o a l l ' i s o l a m e n t o t e r m i c o e d e l l o s p e s s o r e d e l l a p a r e t e d i f f e r e n z i a l e s i c o n s i g l i a d i s o l a r e t e r m i c a m e n t e l a p o r t a d i a m e t r o i n f e r i o r e a l l a m e t à d e l d i a m e t r o d e l l a p a r e t e d i f f e r e n z i a l e (2 5 0 ° C) .

I n a l t e r n a t i v a , l e e m p e r a t u r e d i p a r e t e d e l c o n t o t o t a l e d i r a f f r e s c a m e n t o r i l e v a t e p o s s o n o e s s e r e d e t e r m i n a t e a t t r a v e r s o m i s u r a d i r e t t a d e l f l u s s o d i r a f f r e s c a m e n t o .

T r a t t a m e n t o d e l l ' a c q u a d i p r o c e s s o d e l f i l m d i r a f f r e s c a m e n t o (f i g u r e 4 , 5 e 1 0)

I l r a f f r e s c a m e n t o d e l l ' a c q u a d i p r o c e s s o d e l f i l m d i r a f f r e s c a m e n t o d e v e a v v e n i r e a l l ' i n t e r v a l l o d i 1 5 0 ° C a 2 5 0 ° C c o n

C o n t r o l l o d e l f l u s s o F I G (f i g u r e 4 , 5 e 1 0)

P e r i s i s t e m i s o m e t r i c i (f i g u r e 4 e 5) è n e c e s s a r i o c o n t r o l l a r e l ' o d r i f l u s s o p e r m a n e n t e a t t r a v e r s o l a p a r e t e d i f f e r e n z i a l e d e i g e n e r a t o r i E R E I S . P a t t r a v e r s o d u e p o r t e d i a n p u ò e s s e r e f f e t t u a t a m e d i a n t e :

a) c o n t r o l l o d e l l a v a l v o l a d i s c o p o i n t e r n a m o n t a t a s u l l a v e n t o l a d i s p o s i t i v a n (S B e) m a n t e n u t o d a l i n u a c o n t a s t e v e l o c i t à d e l l e a n t o l a d i p r e s s (i B a r) a t r a v e r s i a u n c a m p o d i à (f i g u r a 4) ;

o :

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) regolazione della posizione (S Bu) nella tacca di massa della valvola di pressione PoBre, quindi dielettrica sulla valvola di pressione (figura 5).

Nella sola installazione a montaggio verticale, sul coperchio della valvola di regolazione della pressione PoBre deve essere installata una valvola di sicurezza (figura 3 PaL.

Per installazioni a bassa portata (figura 10) è necessario collegare il flusso proveniente dalla valvola di regolazione della pressione PoBre alla tacca di massa della bassa portata della valvola di regolazione della pressione PoBre. L'aggiustamento può essere effettuato solo dalla bassa portata della valvola di regolazione della pressione PoBre.

Valvola di regolazione della pressione PoBre (figura 9)

Occorre collegare la valvola di regolazione della pressione PoBre alla valvola di regolazione della pressione PoBre e alla bassa portata della valvola di regolazione della pressione PoBre.

Camera di attenuazione (figura 10)

Installare la camera di attenuazione della bassa portata della valvola di regolazione della pressione PoBre.

Valvola (figura 8)

Nella bassa portata della valvola di regolazione della pressione PoBre installare la valvola di regolazione della pressione PoBre. Il valore della portata del gas attraverso la valvola di regolazione della pressione PoBre è in funzione della differenza di pressione PoBre. Il valore della portata del gas è in funzione della differenza di pressione PoBre.

Controllo del flusso (figure 6, 7 e 12; facoltativo)

Si può installare la valvola di regolazione della pressione PoBre della valvola di regolazione della pressione PoBre. La valvola di regolazione della pressione PoBre è in funzione della differenza di pressione PoBre.

Quando si installa la valvola di regolazione della pressione PoBre, il controllo del flusso è

Dispositivo di misura del flusso (figure 6, 7 e 12)

Collegare il dispositivo di misura del flusso alla valvola di regolazione della pressione PoBre.

Collegare il dispositivo di misura del flusso alla valvola di regolazione della pressione PoBre.

Dispositivo di misura del flusso (figura 12)

Collegare il dispositivo di misura del flusso alla valvola di regolazione della pressione PoBre.

Collegare il dispositivo di misura del flusso alla valvola di regolazione della pressione PoBre.

Volantino (figure 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12)

Per il controllo della portata del gas, la valvola di regolazione della pressione PoBre può essere collegata al controllo del flusso. Non è necessario installare una valvola di sicurezza nella valvola di regolazione della pressione PoBre può essere installata nella valvola di regolazione della pressione.

Volantino (figure 4, 5, 6, 9, 10 e 12)

Solo per installazioni di piccola portata (figure 4, 5, 6, 9, 10 e 12) può essere installata nella valvola di regolazione della pressione.

Filtro della valvola di regolazione (figure 4, 5, 6, 9, 10 e 12)

Si raccomanda di installare la valvola di regolazione della pressione in modo che il filtro della valvola di regolazione della pressione sia rivolto verso il basso (25 ° C ± 5 K).

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Su ri che hsti d efla bri bo tte ul 'a rdi ail uli zio end vee e ses rpe revalta se e co ol buon ap rtic ai n gge en etiri ai p er d te e rm rie n lai vel li d fo ch od ep lati c oatb, c h pre os soonp oe ises rse otr ai d a ia v lom i iirsai n e l'Slo a ri c d iulto .

S o nddiaa m p ii ontoda emplatiirc otd lP S (Pf iuge 4 5 6, 8 9 ,10 e 12)

L a s o n èdl as zei o ni nzi a ld eP T eT

d vee e s s ei nte s l taa rivo th e v r sm o te ri n n punto i n cui l' ai nd i l uli zi o n e i lg ad s i s c a r si o co n o b e m i s ti e, c li ao s ùel l' a sd s ee l nt nu d l uli zi o n De l' es iit s md i d uli zi o n ae p, p r o ti sv a i nn te an a 10 d i ae tn i d e l nt nu re la v l de e p unto i n cui l o s c a r i e to r an e l nt nu d l uli zi o n e ;

d vee a ve r n u d i a tr o i e n te r n o i m fi e o r n a e l 2 m m ;

può e s s e e r r i s l d a ta a d n u a e tm p t e r u n d i p a t e e n o s u p e r i o r a r 2 5 3 K (5 2 ° C m) e d t e i a n r i s c a l d t o a d m i t e e t h p u p e m e d t e i p a n e r i s c a t o d l a e h n l' e d r i d i u l z i o n p e u r, c h l á e tm p t e r u n a d e l l' a r o i s u p e i r i 3 5 K (2 5 2 ° C p) r i n d e a l t r' o n d i z o n d e e g s l e i a r i n c e h l n t n u d l uli zi o n e ;

può e s s e i s r o t d a

Tun n d l uli zi o n De T f iu g e d a l- a 12)

I l n t n u d l uli zi o n e :

d vee e s s o d r l u n g h a e s u f f i c t i e a p r v o c a r e m i s c e l o a c m o m n t o p d l e l s l o a r i d l o l l á d i d uli zi o n i n c o r z i o b i n d i f f u s s o r t b o u t b e ;n

d vee e s s e c r o t e n s i t o i n a c c i i a n i o s s i d c a o l n i : l e

un r a p o p t o s p e s s o u d e i a tr n o r u s u p e i o r a e ,0 0 5 2 p e u n t n e l o d i a tr o i e n te r n o m a i g o g r d e 7 5 m m ;

un o s p e s s n o o r e m i d a l p a a t e e n o i n f e r i a o l r ,e 5 m m p e u n t n e l l i d uli zi o n d e i d i a tr o i e n te r n o g u n l o i n fi e o r n a e 7 5 m m ;

d vee a ve r n u d i a tr o d e i a l m 7 5 m m o m p e i n l i p t a o c a m p i o n t o n f a z i n o e n i o r ;

d o r e b a b v e e r n u d i a tr o d e i a l m 2 5 m m o m p e i n l i p t a o c a m p i o n t o n a t a m l e e ;

può e s s e e r r i s l d a ta a d n u a e tm p t e r u n d i p a t e e n o s u p e r i o r a r 2 5 3 K (5 2 ° C m) e d t e i a n r i s c a l d t o a d m i t e e t h p u p e m e d t e i p a n e r i s c a t o d l a e h n l' e d r i d i u l z i o n p e u r, c h l á e tm p t e r u n a d e l l' a r o i s u p e i r i 3 5 K (2 5 2 ° C p) r i n d e a l t r' o n d i z o n d e e g s l e i a r i n c e h l n t n u d l uli zi o n e ;

può e s s e i s r o t d a

L os c a r i d c e o h t o r i d v e e s s e a r c u c t a a m t e r m i s t o e c l o a h' a r i d a i d uli zi o n l P e s r i t s m a i c a m p i o t o n a r f r z i o n a l r a i q u a , t a' d e l n h a i s z i o l n d e v e e s s e c r o t e n o l t a d l o p l a m e s i s s a e v i z i o m e d t e i a n p r o f d i l C o Q d e l t n u n e l o i n l m t o r i e n f u n z i o n (e a l e n n q u a t r o p u n t i d i m u i s a e q i d t a s t i) S e n e c e s s i a p n ó o s , a r e n o r i f i d c i i o m i s z i o l n a e .

N O T A : S e l a e tm p t e r u n a a m b t e i e m p r o s t à i d m e l u n t n e l l i d uli zi o n (d D) T E i n f e r i a o 9 3 2 K (2 0 ° C) , o c c o n r p o r e u c i z o n p i e e v i t a r p e e t e d d i p a t i r c o t d s u l l e p a t i f e r e d d l e e l u n t n e l l i d uli zi o n S e i r a c a o n n p a t a r t o d i r i s c a e l e d o a i s r o l i a l r u n t n u e f r o i l i m t i i i n d t i c a

A d e l v a t i c a r i d c h e n h t o r , e i l u n t n p u ò e s s e r n a e f e f d r t o b a m e d t e i a n n z e i z n o a n g e g s r v s i i c o m n e u n a e v t o l a d i c i r c z o l a n p e u r , c h l á e tm p t e r a n d a e f l l i d d o i r a f f r e d t o b a n a o m s n i e i a m f e r i a o 9 3 2 K (2 0 ° C) .

S c a m t o b r d e i a c a l d o H r l E f i u g e 9 e 1 0)

L os c a m t o b r d e i a c a l d o d r v e a v e r e n u n c a p t à s u f f i c t i e p n e m a t e n n e c e l r a e tm p t e r u n a a l l' i n g d u e s l e a n t o l d i a s p z i o n a n S e R e t r o n i u n t e v a l l d o i = 1 K d a l e a tm p t e r u n d a f u n z i o n a t o m e n o b i s a s v a t a r d u r a t e n l a p r v a .

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1 2. 12. S ites m daid iulzio naefus sp ie (nfoug a13)

V ie dh ce sto ontins ites m daid iulzio nbea tos sul l ad iulzio ndee lsl o a r iotad ienb a sa dc o nt ote ic a m p i onton a r a ovlm e otasne (C V).SS il vee m iinsaeri l ovlm eotal l el e lrha is cdeigl ads is c a r ieia o idha id iulzio n Se ipuò u ilzi azr uen s ites m Pa D, CP F oVS S V .
P el rasuc c evsa sr ia c ta d l epl atiirc otd ar afs ei r e nu c a m p dl oeg h aeds is c a r id ciulto a ls ites m dai c a m p i onton a r d epl atiirc otd (punto 1 2.2, f iugr e1 4e 1 5 S).d 'o pazio n ieeue e f f ue atta dir teamente, si pa r ldai di iulzio n singol a
Se i l c m ip n ieue di iulito ancora nua o th n e l unt n d lid iulzio ns ec c o n ds ip rai nd, a" d o pdp iulzio n et l'ul, e quan d no o èn p o ibisl e r si pt a t e i l r equisito di e m pt e r unsul l af a c d ie af l iul t oc o l had iulzio ns ei n g d3 l e a n s h é tr a i i n p a te r d i n us ites m daid iulzio n iels, ites m daid o p pl iulzio nèed e st o n tcio mm e o d id f i c n us ites m dai c a m p i onton da epl atiirc otd a epunto 1 2.2, (f iuga 1 5 p) ,e r cl asué c o m p tios n o ei nmg r a p n a te r c o um ia que l l e d i n tii p i s ites m dai c a m p i onton da epl atiirc otd a

L ee m i s sgi o sn sip os e s s o sn s o d r te r i m n te a n c h e u n t n d lid iulzio n dee s l ites m daid iulzio n a e f us s p i e n o P e t a r t o ,l e s o n d i c a m p i onton pa e m i r e o m p t i o g n a e s n s o s n i i d u s t r a te n e l f i u g r a 13 m a n o e n o m p a i c n e l l 'e l d e e n l d a o s z i c o r i n l e r i s t p i v d i r e u j s t i s o n d c e s t c i n t i e p u n t o 1 . 1 .

D e i s z i c o r n- (i F g u i r a 13)

C o r t o l d o i s c a r E c P o

L a l u n g h a e z d e d o n t o t d i s c a r i d c a u l s l c t a i d e d o l b e r e d i s c a r i d c e o n h t o r , e d e l l s o c a r i d c i o n u t r t o b o c p o r m n s e s o d r e d l i s p t i v o s d i p o t - s r a a t m t o a n l u n t p d l i d i u l z i o n n e o c h v e e s s s u p e e r c i o n h 0 m . S d a l u n g h a e z d e s l i t s m è a s u p e r c i o n 4 m ,u t a t l a u b t a r a o t h e i 4 m d v e e s s e i s e o t a l a s a v o p e m u m i u r s t a o e r d e f ü m i i n l i n e s a e ,s t a o L o s p e s e s r a i d h l d e e l s l d i l a n t o n e o c h v e e s s e c i n f i o r r a e 5 2 n m L .a c o n c d i b t ä l e i r t m d l c e a l t e r a i i a l s o f e a d n v e e a v e r e n u a v l o r r o s u p e r i o r , 0 W / (m · K) m i u r s t a o a 7 3 6 K (4 0 °C) P . e r r i u d r r e l ' i n z i e a r e t m i d l c e a l o n t o t d i s c a r i s c i n o a , c c o m n a u n a d p a p o o d r e l s l o p e s s s o l r e d i a t r o e g u n a l o i n f i e o r a e , 0 0 5 L u s o d i s z i o n i f e s s b l i i d v e e e s s e e l i m t a i t o a d n u r a p p o d u r r g h a e z s u d i a t r o e g u n a l e o i n f e r a i b 2 r

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

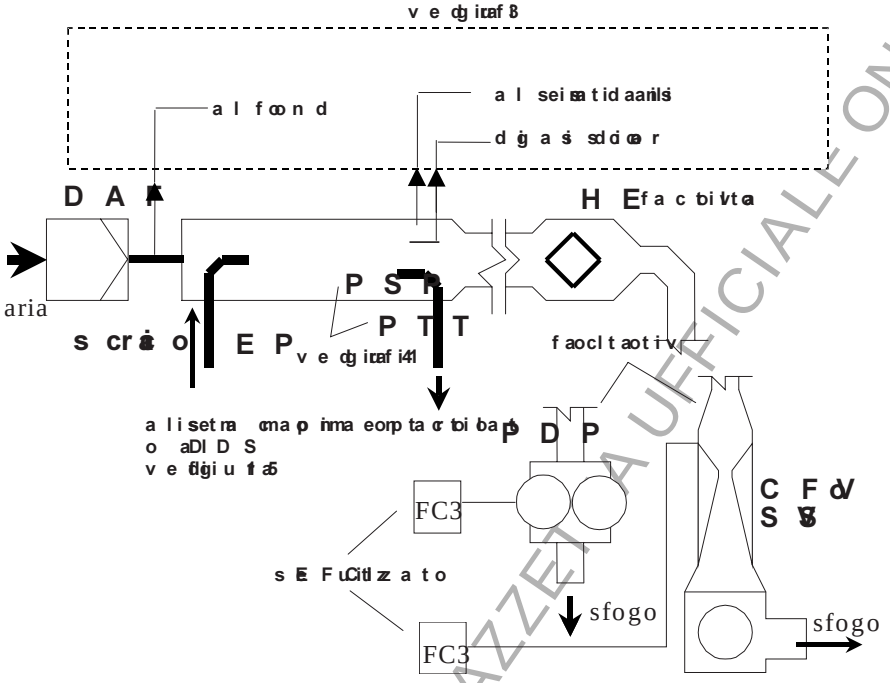

Tutto il flusso di gas scarico uscente miscelato con l'aria di diluizione (flusso totale di gas scarico diluito) viene misurato con una pompa volumetrica (PDP) a portata costante (CFV o SSV) può anche essere misurato con un sistema di misurazione a flusso parziale (SSV) che suddivide il flusso di gas scarico diluito in due parti, la seconda delle quali viene utilizzata per determinare il flusso totale mediante successiva integrazione. Il flusso totale viene corretto in base alla portata effettiva della pompa volumetrica (PDP) o del tubo di Venturi a flusso critico (CFV) o del tubo di Venturi a flusso subsonico (SSV) per il calcolo delle emissioni.

- Pompa volumetrica (PDP)

La pompa (PDP) misura il flusso totale di gas scarico diluito in base al numero di giri della pompa e alla sua cilindrata effettiva. La contropressione allo scarico non deve essere artificialmente abbassata dal sistema di diluizione (PDP) e deve rimanere nell'intervallo di ± 1,5 kPa rispetto alla pressione statica misurata all'inizio della fase di campionamento (CVS) e, durante ogni fase, non deve discostarsi di più di 8 kPa dalla pressione misurata all'inizio della fase, se non diversamente richiesto dal costruttore.

La temperatura del flusso di gas scarico diluito immediatamente prima della pompa volumetrica (PDP) deve essere entro ± 6 K della temperatura media di funzionamento osservata durante la prova, se non diversamente richiesto dal costruttore.

La compensazione del flusso può essere usata solo se la temperatura del flusso di gas scarico diluito (PDP) non supera i 323 K (50 °C).

- Venturi a portata critica (CFV)

Il CFV misura il flusso totale di gas scarico diluito mediante il fenomeno del flusso critico (portata critica) a contropressione statica allo scarico misurata con il sistema CFV in funzione deve rimanere entro un intervallo di ± 1,5 kPa della pressione statica misurata all'inizio della fase di campionamento (CFV) e, durante ogni fase, non deve discostarsi di più di 8 kPa dalla pressione misurata all'inizio della fase, se non diversamente richiesto dal costruttore. La temperatura del flusso di gas scarico diluito immediatamente prima del CFV deve essere entro ± 11 K della temperatura media di funzionamento osservata durante la prova, se non diversamente richiesto dal costruttore.

- Tubo di Venturi a flusso subsonico (SSV)

Il SSV misura il flusso totale di gas scarico diluito in funzione della geometria e delle misurazioni della pressione statica allo scarico del tubo di Venturi. La pressione statica allo scarico deve rimanere nell'intervallo di ± 1,5 kPa della pressione statica misurata all'inizio della fase di campionamento con il sistema SSV in funzione e, durante ogni fase, non deve discostarsi di più di 8 kPa dalla pressione misurata all'inizio della fase, se non diversamente richiesto dal costruttore. La temperatura del flusso di gas scarico diluito immediatamente prima del SSV deve essere entro ± 11 K della temperatura media di funzionamento osservata durante la prova, se non diversamente richiesto dal costruttore.

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- S c a m to b r d e i c a l o H r d (E f a c t a t i v o l s e s i s u a E F C)

L o s c a m to b r d e i c a l o d r e e a v e r e n u e c a p t à s u f f i e c t e a m a t e n n e l r a e t m p t e r u e a t r o i l i m t i s i o p r a i t i n . d i c

- C o m p z i o n n s d a e f l u s s o p E F (C f a c t a t i v a l s e s i s u a H E)

S d a e t m p t e r u a a l l ' i n g d r e s l P s a D d P e C l F o V d e S l S n V o n i e v n m e t a e n n a t e t r o i l i m t i s i o p r a i t i n , o d c i c o a r r u i t l z i a z r e n u s i t s m d a i c o m p z i o n n s d a e f l u s s o p e l r a m u i n s a c o t i n n u a d e l p a c t a t a e p e i r l c o t m o l l d o e l c a m p i o n t o n p a r m o p z i o n m a n l e s l i t s m p a e l r a d t e r i m n z a i o n d e e p l a t i r c o t d a A q u e t o s c o s p i s t a n i s o e g n d a i l i p c t a t a m u i n s a t i i n c o t i n n u o p e r o r e g g e r l a p c t a t a d e c l a m o p a i t r a t v e s o i f i t t i d e p l a t i r c o t d d e s l i t s m d a i c a m o p a i a m t o d e p l a t i r c o t d (a f i u g e l 4 e 1 5) .

T u n n d e l l i u l z i o n D e T

I l t n u n d e l l i u l z i o n e

d v e e s s e d r i d i a t n o s u f f i c t i e m n t e n p i c c d l a p r v o c a r n u f u l s s o u r t b o t b e (n u m r e o d i R y n o l d h s a i g o g r d e i 4 0) e 0 d 0 l u n g h z a e s u f f i c t i e a m p r v o c r a e n u a m i s z i o l n a c e o m t a p d l e l g a d s i s c a r i c o b l a i n d i l u l z i o n S e p u ò s u e r n u r i f i d i m o i s z i o l n a e ;

d v e a v e r e n u d i a t n o r e o i m f i e o r n a e 7 5 m m ;

p u ò e s s e i s r o t d a

I g a d s i s c a r d c e n d t o r d e v e o n e c o s s e d r i e r i c e a t a v l d e e p l u n t o i n c u i e v n g i n t r o o d i o t e u n t n d e l l i u l z i o n e e a c u c t a m t e n m i s t i e l a

Q u a n d s i o t i l i z a z l a d i l u l z i o n e s i n g o l a n u a m p p i o r e v a t e o d a l u n t n d e l l i u l z i o n i e a u e r a t f s r i o a l s i t e m a d i c a p n o i a m n t o d l e p l a t i c b a t o (p u n t o 1 2 . 2 , f i g u r a 1 4 . L p o r t a t a d e l a P D d P l e C V o d e l S S d V e e e s s e s u f f i c i e n t e a m a t e n e r e l o s a r i c i o d l i u i t o a d n u a e t m p t e r u a g u a l e o i n f i e o a r e 2 5 3 K (2 ° C i) m m t a d e i n t a p r i n d e f l i t t o p r i n c i l p e p l a t i r c o t d a

Q u a n d s i o s t a l a d o p p l i u l z i o n e n u c a m p p i o r e v a t e o d a l u n t n d e l l i d i u l z i o n i e a u e r a t f s r i o a l u n t n d e l l i d i u l z i o n s e e c o n d u e r i i a m e l t e r a t o r m e n t e d i l u i t o e p i o f a t o p a s a r a t r a v e s o i f i t t i d i c m i p a m e n t o (p u n t o 1 2 . 2 , f i g u r a 1 5 . L a p r t a t a d e l l P D P , d e l C V o d e l S S d V e e e s s e r s u f f i c i e n t e a m a n t e n e r e l a c o r e n t e d i g a d i s c a r i o d i l u i t i n e l D T i d n u a e t m p t e r u a g u a l e o i n f i e o a r e 2 6 4 K (1 9) i ° n C o r r i n s d o z o n d e a l l z o n d i c a m n p a i a m t o e . I n l s i t s m d a i d i u l z i o n e s e e c o n d a d i v e e a s s u r a r e n u i a a r d i d i u l z i o n s e e c o n d a s u f f i c t i e p n e m t a e n n e l r a c o e r t e d i g a d s i s c a r d i c i u l t a d u e o t e a d n u a e t m p t e r u a g u a l e o i n f i e o a r e 3 5 2 K (2 ° C) i m m a t a d h i t e p r i n d e f l i t t o p r i p a l l e e p l a t i r c o l t a .

F i r l o d e ' a l r d i a i d i u l z i o n D A F

S i a c c o d m a d f i n t a r i è a r d i a i d i u l z i o n e d i d i e u p a r s u a c a r b o e n g t a e l p e e r l i m a i g e l i i d r o r o n r a i d i f o m o d L ' a r d i d i u l z i o n d v e e a v e r e n u a e t m p t e r u a d a i 9 2 8 K (2 5 ° C ÷ 5) K S u r i c h t a i d s e f l a b b r t e i c a l ' a i a d i d i u l z i o n d e e e s s e p r e e v a t a s e c o b u d o n p a r t i a c a i n g e i g s i n c e p r e d t e r i m a i r l e i v e l l d i f o n d l e p l a t i r c o t d a c h p e o s s p o n e i o s s e s n o e a i d a i l v o m i u i s a i n e l s l o a r d c i u b o .

S o n d d i c a a m p i o n t o n d a e p l a t i r c o t d l P S P

L a s o n d l l a s z i o n i n z i a l d e P T e T

d v e e s s e i n t a s l l a a r i v o t h e v r s m o t e n i n n p u n t o i n c u i l ' a i a d i d i u l z i o n e e l g a d s i s c a r s i o n o o b e m i s t i e c l i a o s t è l l ' a s d s e e l n t n u d l i u l z i o n D e T l e s i i t s m d i d i u l z i o n a e p , p r o t s i v a i m n t e a n a 1 0 d i a e t n i d e l n t n u r a l a v l d e e p l u n t o i n c u i l o s c a r i c t o r a n e l n t n u d l i u l z i o n e ;

d v e a v e r e n u d i a t n o i e t e m o n o i m f i e o r n a e l 2 m m ;

p u ò e s s e r r i e s c t a a l d e d l n u a e t m p t e r u a d l i p a t e e n o s u p e r i o r a r e 2 5 3 K (2 ° C m) e d t e i a n r i s c a l e d t o a d m i t r e t o p u p e m e d t e i p a n i e s r c a l d t o d n e d l h à d l i u l z i o n p e u r , c h l a e t m p t e r u a d e l l ' a r o i s u p e i r i 2 5 3 K (2 ° C p) r i n d e a l f r ' i o n d i z o n d e e g s l e i a r i n c e h l i t n u d l i u l z i o n e ;

p u ò e s s e i s r o t d a

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

12.2. Sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica (figure 14 e 15)

Il sistema di accumulo per impianti fotovoltaici è necessario per erogare energia elettrica sulla rete elettrica. Nella sola fase di utilizzo energia fluisce dalla batteria, dove è immagazzinata, verso il carico di utilizzo attraverso il sistema di accumulo (punto 12.1. Figure 7 e 11) e dove è immagazzinata l'energia fluisce dalla rete verso il sistema di accumulo (punto 12.1. Figure 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12 e punto 12.12, figura 13) ed è immagazzinata l'energia fluisce dalla rete verso il sistema di accumulo e dalla batteria verso il carico utilizzatore (punto 12.1. Figure 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12 e punto 12.12, figura 13) ed è immagazzinata l'energia fluisce

Figura 14

Sistema di campionamento da emplastrico totale

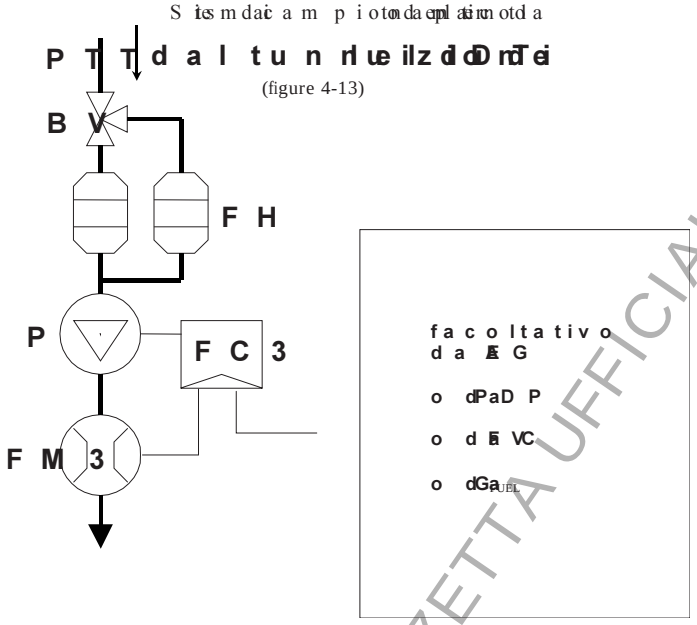

Un campione degli aerosol di diluizione prelevato dal tunnel di diluizione DeTi in un sistema di diluizione a flusso parziale e a flusso pieno attraverso la sonda di campionamento da emplastrico totale PS e Pi lo controllo di un affascinante delle particolate PT mediante la pompa di campionamento PI. Il campione viene fatto passare attraverso il portafiltro e i portafiltri FH che contengono i filtri di campionamento del particolato. La portata del campione viene controllata mediante il controllore di flusso FC3. Se si usa la compensazione del controllo di flusso FC (Figura 13), il flusso di gas di scarico diluito viene utilizzato come segnale di comando per FC3.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Figura 5

Sistema di diluizione (sottosistema a flusso pieno)

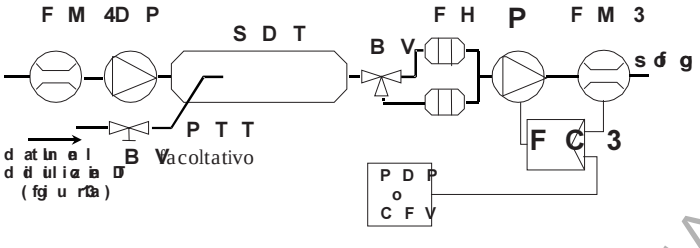

Una pompa deve aspirare un flusso costante di miscela aria/gas di scarico diluiti. Deve essere azionata a velocità costante o dotata di un regolatore di flusso a monte. Il numero di giri e la pressione differenziale della pompa devono consentire il mantenimento della portata richiesta. La portata del flusso totale (compresa l'aria di diluizione) è di solito così grande, mentre la portata del campione è controllata mediante il controllore di flusso FC. Se si usa un compensatore elettronico di flusso (CFV) (figura 13), il flusso totale viene utilizzato come segnale di comando per FC.

- Controllo del trasferimento del particolato PTT (figure 14 e 15)

Il controllo di rateo di trasferimento del particolato deve avere un tempo di risposta inferiore o uguale a 0,3 secondi. Se il volume totale (compreso il campione prelevato per l'analisi delle particelle) che passa attraverso il portafiltro è superiore a quello nominale del sistema di diluizione (CFV, PDP o SDT), o se è disattivato il funzionamento del sistema di diluizione, il tempo di risposta deve essere inferiore o uguale a 0,1 secondi. Il tempo di risposta è definito come il ritardo tra la variazione a gradino della portata all'ingresso del tubo di trasferimento e la risposta del segnale del rivelatore di flusso (FM) (figura 13), il flusso totale viene utilizzato come segnale di comando per FC.

- Controllo del trasferimento del particolato PTT (figure 14 e 15)

Il controllo di rateo di trasferimento del particolato deve avere un tempo di risposta inferiore o uguale a 0,3 secondi. Se il volume totale (compreso il campione prelevato per l'analisi delle particelle) che passa attraverso il portafiltro è superiore a quello nominale del sistema di diluizione (CFV, PDP o SDT), o se è disattivato il funzionamento del sistema di diluizione, il tempo di risposta deve essere inferiore o uguale a 0,1 secondi. Il tempo di risposta è definito come il ritardo tra la variazione a gradino della portata all'ingresso del tubo di trasferimento e la risposta del segnale del rivelatore di flusso (FM) (figura 13), il flusso totale viene utilizzato come segnale di comando per FC.

Il controllo del rateo di trasferimento deve:

può essere ricalcolato dalla misura nel portagas superiore a 25 K (25° C) e dotato di un dispositivo di correzione per il tempo di risposta del sistema di controllo pure esso dotato di una costante di tempo della misura superiore a 5 K (25° C) rispetto al tempo di risposta del sistema;

può essere ricevuto da un segnale di comando proporzionale al flusso totale, come ad esempio il segnale di un misuratore di flusso a ultrasuoni posto a monte della sezione di ingresso del tubo di trasferimento;

Tunnel di diluizione secondario (SDT) (figura 15)

Il tunnel di diluizione secondario deve avere un diametro sufficiente a garantire un flusso turbolento (numero di Reynolds superiore o uguale a 4 000) e una lunghezza sufficiente a consentire la completa miscelazione dei gas di scarico diluiti. Un piccolo flusso di campione prelevato per mezzo della sonda di prelievo di particelle, descritta nella figura 14, deve essere estratto dal SDT.
Il tunnel di diluizione secondaria:

può essere ricalcolato dalla misura nel portagas superiore a 25 K (25° C) e dotato di un dispositivo di correzione per il tempo di risposta del sistema di controllo pure esso dotato di una costante di tempo della misura superiore a 5 K (25° C) rispetto al tempo di risposta del sistema;

può essere ricevuto da un segnale di comando proporzionale al flusso totale, come ad esempio il segnale di un misuratore di flusso a ultrasuoni posto a monte della sezione di ingresso del tubo di trasferimento;

Portafiltri FH (figure 14 e 15)

Per informazioni più dettagliate si può fare riferimento alla norma ISO 4393. Devono essere soddisfatti i requisiti dell'allegato 13, punto 1.5.3.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

I p otar ftir li :

p o s s o e ns s erries c ati l al d a n u a e tm pt er u a d i p a te e n o s u p e r i o a r e 2 5 3 K (2 5 2° C m e d te i a n r i s c a l e d t o a d m i t r e o t o m e d te i p a n i e s r c a l d t o o n e e l h a l a r d i u l z i o n p u r, c h l é e t m pt er u a d e l l ' a r n o s u p e i r i 5 3 K 2 (2 5 2° C) ;

p o s s e o s n s o e i s r o t i l . a

P o m d p i c a a m p i o t o n P a (f i u g e 1 4 e 1 5)

L a p o m d p i c a a m p i o t o n d a e p l a t i r c o t d l a v e e s s e d r i e s p t a o s l n u a d i t a s z a s u f f i c t i e d n a u l n t n p l e r c l h a é t e m pt er u a d e g l a a s l l ' i e n s g s s r o i a m a t e n u a t c o t a s t e (± K 3) s , a v l o s i a p i p c l h l a i c o r z i r o n e d l f l u s s o m e n t e i a F G .

P o m d p e ' a l r i d a i d i u l z i o n D e P (f i u g a 1 5 ( ) s o d o o p p i d a i u l z i o n a e f l u s s p i e o n)

L a p o m d p e ' a l r i d a i d i u l z i o n d e v e e s e s r e d i p s o t a s i n m o d a b e c h l e ' a r d i a i d i u l z i o n s e e c o d a r e i v n g f o a r t a n i a d n u a e t m e p t a r u a d i 9 2 8 K (2 5 °) C ± 5 K .

C o t r o l r l e d l f l u s s o F G (f i u g e 1 4 e 1 5)

U s a n u e o t m o l e d l f l u s s p e c r o m p e e l n e s a r z i a o n d i p o t a t a d e c l a m p d i o p r a t i c o t d i a n c o n u s e e z g d e l l a e r z i a o n d i i e t m pt er a n e a d i c o t m o p r e s n s i e p l e n r e c o d r e s l a m p i s a v l o s e i , a n d i o s p d i a t r l i m i z e i z I l c o t m o l l d l f l u s s o n e c e s s e s a i a p p l l i a c o m p z i e o n s e l t e r o n i d c f l u s s E F (C f i u g a 1 3) .

D i s p t i v o d i m i u r s a d e f l u s s E M (f i u g e 1 4 e 1 5 ( ) f u s s o d e c l a m p d i o p r a t i c o t d a)

I l c o t a t o r e d i g a o s l a s t r u m e t a z i o n d e i m i u r s a d e f l u s s o d v e e s s e d r i e s p t o / a s d i t a s z a s u f f i c t i e d n a l l a p o m d p e a l a m p i o e n r c e l h a é t m pt er u a d e g l a a s l l ' i n g r i e n s s a o n o g t a s a t e (± K 3) s , a v l o s i a p i p c l h l a i c o r z i r o n e d l f l u s s o m e n t e i a F G .

D i s p t i v o d i m i u r s a d e f l u s s E M (f i u g a 1 5 (a r d i a i d i u l z i o n s e c o d l o p p i d a i u l z i o n a e f l u s s p i e o n)

I l c o t a t o r e d i g a o s l a s t r u m e t a z i o e n d i m i u r s a d e f l u s s o d v e o n e s e s r e d i p s o t i s i n m o d a b e c h l e a e t m e p t a r u a d e g l a a s l l ' g i n e s r s i o n a s u g 9 a 8 2 (2 5 °) C ± 5 K .

V a v o l a l a s f r e a B V (f a c t a t i v a l)

L a a v l o l a s f e d l a e a v e r e n d i a t m o r e o i m f e r e i d d r i a t m o i e n t e r n d o e c l o n t d o t b i c a m p i o t o n e a m u e t e m p l o o m u a z i o n i n e f i o r n a e , 5 0 s e c o n d i .

N O T A : s e l a e t m pt er u a a m b t e i e m p r o s t a i d m P i S P T S T D e T F H e i n f e r i a o 3 2 9 e K (2 ° 0 C) , p r e n e d l e e r l p l e r e u c i a o n p i e e r v i t a r p e r t e d d i p a t i r c o t d s u l l p a t i r f e r d d d i q u e t e p a t i r . S i r a c c a o n n d p a e t a r t o d i r i s c a e l e / o a i r s o l a q u e e t e p a t i r n e l i i m t i i n d t i c n a e l h i e s t p i v e d e s z i c o r i n S . i r a c c a o n n d a a n c l e h e l a e t m pt er u a d e l l f a c c d i a e f i t h o d u r a t e n i l c a m p i o t o n a o s n i e i a n f e r i a o 9 2 2 K (2 ° 0 C) .

A e l v a t i c a r i d l e m i t o r e l e p a t i r s o p r a i t e n p d o i s s a e o s n s o r a e f f r e e d n d e a d t e i a n m z e o z n o a n g e g s r v s o i c , c o m e u n a e v t o l a l i c i r c z i o l a n s e e , m c p h r l é a e t m p e t r a u d e f l u i d o d i r a f e f d a t o n n e o s n i a n f e r i a o 9 2 2 K (2 ° 0 C) .

– – – – –

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

A L L E G I A T O II

" A l d e t g X I I I

D I S P O S I Z I O N I E R E L A T I V E A L L E M O D A L I T À D I A S S E G N A Z I O N E " R E N G D E F I L E S S I B I L I T À "

Su richiesta di una o più delle imprese che partecipano a un progetto congiunto, l'autorità di gestione può assegnare quote supplementari di emissioni a titolo gratuito a un impianto che apporta modifiche sostanziali alla capacità produttiva determinata conformemente all'articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87/CE, o che cessa definitivamente di funzionare, secondo le modalità stabilite nel presente allegato.

1. A S S E G N A Z I O N E D E L L E Q U O T E A T I T O L O G R A T U I T O

1.1. L'assegnazione di quote a titolo gratuito a un impianto esistente di cui all'articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87/CE per un periodo di sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2008 è calcolata moltiplicando i parametri di riferimento di cui ai punti 1.2 e 1.3, che devono essere approvati dalla Commissione europea, per i dati relativi all'attività di progetto, quali definiti nell'articolo 3, lettera h), della direttiva 2003/87/CE, che sono stati verificati conformemente all'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE.

1.2. Il numero di quote assegnate a titolo gratuito in ogni anno del periodo di sette anni di cui al punto 1.1 è pari al 90% del livello di emissioni (calcolato moltiplicando i parametri di riferimento per i dati relativi all'attività di progetto) diviso per il numero di anni del periodo di sette anni, arrotondato per difetto al numero intero più vicino. Quando l'impianto è stato costruito da meno di sette anni, il numero di quote assegnate a titolo gratuito in ogni anno del periodo di sette anni è pari al 90% del livello di emissioni (calcolato moltiplicando i parametri di riferimento per i dati relativi all'attività di progetto) diviso per il numero di anni di funzionamento dell'impianto, arrotondato per difetto al numero intero più vicino.

1.3. In relazione al punto 1.2, l'OME ha facoltà di richiedere in proporzione all'assegnazione di quote a titolo gratuito di un progetto congiunto un'assegnazione di quote a titolo gratuito a un impianto esistente di cui all'articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87/CE, che apporta modifiche sostanziali alla capacità produttiva determinata conformemente all'articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87/CE, secondo i seguenti parametri di riferimento:

Categoria di impianto	Numero di quote
1 987 kW	020
37 - 75 kW	1 6
753 kW	10 0
13 -08 kW	50

1.4. Nella richiesta di assegnazione di quote a titolo gratuito l'OME fornisce le seguenti informazioni:

a) una descrizione dettagliata del progetto congiunto che dimostra la sua addizionalità, quale definita all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2004/101/CE (" M E T O D O L O G I E ... una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GES) ... che è addizionale ... rispetto a quanto si sarebbe verificato in assenza dell'attività di progetto registrata (scenario di riferimento) ... e");

b) una descrizione dettagliata della garanzia di applicazione a lungo termine di tecnologie e tecniche che riducono le emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 22 del presente allegato.

1.5. L'OME fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

6. L'OME fornisce alla Commissione informazioni in merito all'attuazione dell'assegnazione di quote a titolo gratuito a un impianto che apporta modifiche sostanziali alla capacità produttiva determinata conformemente all'articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87/CE, o che cessa definitivamente di funzionare, secondo le modalità stabilite nel presente allegato.

1.7. L'OME mette a disposizione del pubblico, senza restrizioni, le informazioni fornite alla Commissione conformemente al punto 1.5, tranne le informazioni riservate, quali definite all'articolo 3, lettera f), della direttiva 2003/87/CE, e le informazioni commerciali riservate, quali definite all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2004/101/CE, relative a singoli impianti, fornite nella richiesta di assegnazione di quote a titolo gratuito a un impianto che apporta modifiche sostanziali alla capacità produttiva determinata conformemente all'articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87/CE, o che cessa definitivamente di funzionare, secondo le modalità stabilite nel presente allegato.

2. A S S E G N A Z I O N E D E L L E Q U O T E A T I T O L O G R A T U I T O

2.1. Una richiesta di assegnazione di quote a titolo gratuito a un impianto esistente che apporta modifiche sostanziali alla capacità produttiva determinata conformemente all'articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87/CE, o che cessa definitivamente di funzionare, secondo le modalità stabilite nel presente allegato, può essere presentata in qualsiasi momento.

2.2. La richiesta di assegnazione di quote a titolo gratuito è presentata all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'impianto esistente. La richiesta contiene le informazioni di cui al punto 1.4 del presente allegato.

3. A S S E G N A Z I O N E D E L L A Q U O T A A T I T O L O G R A T U I T O

3.1. La quota a titolo gratuito è assegnata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'impianto esistente che apporta modifiche sostanziali alla capacità produttiva determinata conformemente all'articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87/CE, o che cessa definitivamente di funzionare, secondo le modalità stabilite nel presente allegato, entro 28 giorni dalla data in cui l'OME ha fornito alla Commissione le informazioni di cui al punto 1.5 del presente allegato.

– – – – –

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

A L LAETGCV

S o nimo rsatis eugetnia l letig a

" A l l e gXVaI t o

C C NF aRis=

P_N (k W)	C O (gk W h)	H C (gk W h)	N xO (gk/W)h	P T (gk W) h
$37 \le P_N < 75$	,35	1 3,	9 2,	0, 8 5
$75 \le P_N < 130$	5 0,	1 3,	9 2,	0, 70
$P \ge 130$	5 0,	1 3,	n ≥ 802 0r/m i=n9 2 50 6n < 802 0r/m i=n4 5n $^{(-0).2}$	0, 5 4

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

P rtoo c o l 196 C NR Rlucizo end e lCao m imo nicsstma lpe elran uigzaio ensul R e nd o ll nl a g g 2o0 0 0
" A elgtoaX V

F a s lkC C N= R

P_N (k W)	C O (gk W h)	H C (gk W h)	N xO (gk W h)	P T (gk W) h
$18 \le P_N < 73$	5 , 5	1 , 5	8 0,	0, 8
$37 \le P_N < 75$	5 0,	1 3,	7 0,	0, 4
$75 \le P_N < 130$	5 0,	1 0,	6,0	0,3
$130 \le P_N < 560$	3, 5	1 0,	6,0	0,2
$P_N \ge 560$	3, 5	1 0,	n ≥ 1,35 mi ń ^{1}= ,06 343 ≤ n < 1,35 mi ń ^{1}= 4 5n $^{(-0,2-3)}$ n < 43 mi ń ^{1}= 1 10,	0,2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

P rtoo c o l 126 C NR Rlucizo end e lCao m imo nicsstma lpe elran uigzaio ensul R e nd o ll 3n a g g 2lo0" 0

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DIRETTIVA 2004/37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)
(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[2],

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

[1] GU C 368 del 20.12.1999, pag. 18.
[2] Parere del Parlamento europeo del 2 settembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 marzo 2004.

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)[1] è stata modificata più volte in maniera sostanziale[2]. È opportuno, a fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione della direttiva 90/394/CEE.

(2) L'osservanza delle prescrizioni minime atte a garantire un maggior livello di salute e di sicurezza, per quanto concerne la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro costituisce un'esigenza inderogabile per assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché un livello minimo di protezione per tutti i lavoratori nella Comunità.

(3) La presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, sull'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro[3]. Pertanto, le disposizioni di detta direttiva si applicano pienamente al settore dell'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni o mutageni, fatte salve le disposizioni più vincolanti o più specifiche contenute nella presente direttiva.

(4) Un livello uniforme di protezione dai rischi derivanti dagli agenti cancerogeni o mutageni deve essere determinato per tutta la Comunità e tale livello di protezione deve essere fissato non già tramite requisiti particolareggiati ma attraverso un insieme di principi generali, in modo da consentire agli Stati membri di applicare di conseguenza i requisiti minimi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1 GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 66).

2 Cfr. Allegato IV, parte A.

3 GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(5) I mutageni delle cellule germinative sono sostanze che possono indurre un cambiamento permanente nella quantità o nella struttura del materiale genetico di una cellula con conseguente mutamento nelle caratteristiche fenotipiche della suddetta cellula, che può essere trasferito alle cellule figlie discendenti.

(6) A causa del loro meccanismo d'azione, i mutageni delle cellule germinative possono produrre effetti cancerogeni.

(7) La direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose[1], contiene all'allegato VI i criteri di classificazione, unitamente alle procedure di etichettatura di ciascuna sostanza.

(8) La direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi[2], contiene delle precisazioni sui criteri di classificazione e sulle procedure di etichettatura di tali preparati.

(9) La protezione dei lavoratori nei confronti dei preparati contenenti uno più agenti cancerogeni o mutageni, nonché dei composti cancerogeni o mutageni che si formano sul lavoro, deve essere assicurata in ogni situazione lavorativa.

(10) Per alcuni agenti è necessario tenere presenti tutte le vie di assorbimento, compresa quella cutanea, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

[1] GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L [...] 122 del 16.5.2003, pag. 36).

[2] GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(11) Nonostante le attuali conoscenze scientifiche non consentano di fissare un livello al di sotto del quale si possano escludere rischi per la salute, una limitazione dell'esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni ridurrà nondimeno questi rischi.

(12) Per contribuire alla riduzione di questi rischi, occorre stabilire valori limite, ed altre disposizioni direttamente connesse, per tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per i quali l'informazione disponibile, compresi i dati scientifici e tecnici, lo renda possibile.

(13) I valori limite di esposizione professionale devono essere considerati una componente importante del regime generale di protezione del lavoratore. Essi devono essere rivisti qualora risultino superati alla luce dei dati scientifici più recenti.

(14) Alla tutela della salute dei lavoratori deve essere applicato il principio di precauzione.

(15) Devono essere prese misure preventive ai fini della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti agli agenti cancerogeni o mutageni .

(16) La presente direttiva costituisce un elemento concreto nel quadro della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno.

(17) A norma della decisione 74/325/CEE del Consiglio[1], la Commissione ha richiesto il parere del comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, ai fini dell'elaborazione delle proposte di direttive riprese nella presente direttiva.

(18) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione in diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato IV, parte B,

[1] GU L 185 del 9.7.1974, pag. 15. Decisione abrogata dalla decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

1. La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall'esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi.

   Essa fissa le prescrizioni minime particolari in questo settore, compresi i valori limite.

2. La presente direttiva non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

3. La direttiva 89/391/CEE si applica pienamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4. Per quanto riguarda l'amianto, oggetto della direttiva 83/477/CEE del Consiglio[1], le disposizioni della presente direttiva si applicano quando esse sono più favorevoli alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "agente cancerogeno":

i) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE;

ii) un preparato contenente una o più delle sostanze di cui al punto i), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti:

- dall'allegato I della direttiva 67/548/CEE; o
- dall'allegato II, parte B della direttiva 1999/45/CE nel caso in cui la sostanza o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE o vi figurino senza limiti di concentrazione;

[1] Direttiva 83/477/CEE del Consiglio del 19 settembre 1983 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 97 del 15.4.2003, pag. 48).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

iii) una sostanza, un preparato o un procedimento di cui all'allegato I della presente direttiva, nonché una sostanza o un preparato emessi durante un procedimento di cui a detto allegato;

b) "agente mutageno":

i) una sostanza che risponde ai criteri di classificazione nella categoria 1 o 2 degli agenti mutageni, come stabilito nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE;

ii) un preparato costituito da una o più delle sostanze di cui al punto i) allorché la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti previsti in materia di limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nella categoria 1 o 2 degli agenti mutageni, come stabilito:

- nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o
- nell'allegato II, parte B della direttiva 1999/45/CE, nel caso in cui la sostanza o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE o vi figurino senza limiti di concentrazione;

c) "valore limite", se non altrimenti specificato, la media ponderata in funzione del tempo del limite di concentrazione di un "agente cancerogeno o mutageno" nell'aria entro la zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito all'allegato III della presente direttiva.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

Articolo 3

Campo di applicazione — Individuazione e valutazione dei rischi

1. La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.

2. Per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni , si dovrà determinare la natura, il grado e la durata dell'esposizione dei lavoratori in modo da poter valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e determinare le misure da adottare.

   Tale valutazione deve essere rinnovata periodicamente e comunque ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle condizioni che possa influire sull'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni o mutageni .

   I datori di lavoro debbono fornire alle autorità responsabili, dietro loro richiesta, gli elementi utilizzati per tale valutazione.

3. Nella valutazione del rischio, si deve tenere conto di tutti gli altri modi di possibile esposizione, come quelli in cui vi è assorbimento cutaneo.

4. I datori di lavoro, all'atto della valutazione del rischio, rivolgono un'attenzione particolare agli eventuali effetti concernenti la salute o la sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente sensibili e prendono, tra l'altro, in considerazione l'opportunità di non far operare tali lavoratori in aree in cui essi possono essere a contatto con agenti cancerogeni o mutageni .

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CAPO II
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

Articolo 4
Riduzione e sostituzione

1. I datori di lavoro riducono l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro, in particolare sostituendolo, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, con una sostanza, un preparato o un procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o, eventualmente, alla sicurezza dei lavoratori.

2. I datori di lavoro comunicano l'esito delle loro ricerche alle autorità responsabili, dietro richiesta di queste ultime.

Articolo 5
Disposizioni intese ad evitare o a ridurre l'esposizione

1. Se i risultati della valutazione prevista nell'articolo 3, paragrafo 2 rivelano un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, l'esposizione di questi ultimi deve essere evitata.

2. Se non è tecnicamente possibile sostituire gli agenti cancerogeni o mutageni con una sostanza, un preparato o procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o alla sicurezza, i datori di lavoro provvedono affinché la produzione e l'utilizzazione degli agenti cancerogeni o mutageni avvengano in un sistema chiuso, sempre che ciò sia tecnicamente possibile.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile, i datori di lavoro provvedono affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

4. L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno stabilito all'allegato III.

5. In tutti i casi di impiego di agenti cancerogeni o mutageni, i datori di lavoro applicano tutte le seguenti misure:

a) limitazione delle quantità di agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro;

b) massima riduzione possibile del numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti;

c) concezione dei processi lavorativi e delle misure tecniche in modo che sia evitata o ridotta al minimo l'emissione di agenti cancerogeni o mutageni nel luogo di lavoro;

d) evacuazione alla fonte degli agenti cancerogeni o mutageni, aspirazione locale o ventilazione generale adeguate, compatibili con la necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

e) impiego di metodi appropriati già esistenti per la misurazione degli agenti cancerogeni o mutageni, in particolare per l'individuazione precoce delle esposizioni anormali causate da un evento non prevedibile o da un incidente;

f) applicazione di procedure e metodi di lavoro adeguati;

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

g) misure di protezione collettive e/o nei casi in cui l'esposizione non possa essere evitata con altri mezzi, misure di protezione individuale;

h) misure d'igiene, segnatamente la pulizia periodica dei pavimenti, dei muri e delle altre superfici;

i) informazione dei lavoratori;

j) delimitazione delle aree a rischio e impiego di adeguati segnali d'avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali “vietato fumare” nelle aree in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;

k) introduzione di dispositivi per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni anormalmente elevate;

l) mezzi necessari per l'immagazzinamento, la manipolazione e il trasporto in condizioni di sicurezza, in particolare tramite l'impiego di contenitori ermetici e etichettati in modo chiaro, netto e visibile;

m) mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei residui da parte dei lavoratori, compreso l'impiego di contenitori ermetici e etichettati in modo chiaro, netto e visibile.

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 6

Informazioni da fornire all'autorità competente

Se dai risultati della valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2 si evince un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, i datori di lavoro mettono a disposizione dell'autorità competente, a richiesta, appropriate informazioni riguardanti:

a) le attività svolte e/o i processi industriali applicati, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni;

b) i quantitativi prodotti o utilizzati di sostanze o preparati contenenti agenti cancerogeni o mutageni;

c) il numero di lavoratori esposti;

d) le misure di prevenzione adottate;

e) il tipo di equipaggiamento protettivo da utilizzare;

f) la natura e il grado dell'esposizione;

g) i casi di sostituzione.

Articolo 7

Esposizione non prevedibile

1. In caso di eventi non prevedibili o di incidenti che possano comportare un'esposizione anormale dei lavoratori, i datori di lavoro ne informano i lavoratori.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Fino al ripristino delle condizioni normali e finché non sono state eliminate le cause dell'esposizione anormale:

a) solo i lavoratori indispensabili per effettuare interventi di riparazione e altri lavori necessari sono autorizzati a lavorare nell'area colpita;

b) indumenti protettivi e sistemi individuali di protezione della respirazione devono essere messi a disposizione dei lavoratori in questione e devono essere indossati dagli stessi; l'esposizione non può essere permanente bensì deve essere limitata, per ogni lavoratore, allo stretto necessario;

c) i lavoratori non protetti non sono autorizzati a lavorare nell'area colpita.

Articolo 8

Esposizione prevedibile

1. Per talune attività, come quelle di manutenzione, per le quali è prevedibile che vi possa essere un significativo aumento dell'esposizione e per le quali sono state esperite tutte le possibilità di adottare altre misure tecniche di prevenzione intese a limitare tale esposizione, i datori di lavoro definiscono, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento, fatta salva la responsabilità dei datori di lavoro, le misure necessarie per ridurre al massimo la durata dell'esposizione dei lavoratori e per garantire la protezione dei medesimi durante queste attività.

In applicazione del primo comma, i lavoratori in questione devono essere dotati di indumenti protettivi e di sistemi individuali di protezione della respirazione, che devono essere indossati fino a quando sussiste l'esposizione anormale; quest'ultima non può essere permanente bensì deve essere limitata, per ogni lavoratore, allo stretto necessario.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Sono adottate le misure appropriate affinché le aree in cui si svolgono le attività di cui al paragrafo 1, primo comma, siano chiaramente delimitate e contrassegnate o affinché sia evitato con altri mezzi che persone non autorizzate accedano a tali luoghi.

Articolo 9

Accesso alle zone di rischio

I datori di lavoro adottano le misure appropriate affinché le aree in cui si svolgono le attività riguardo alle quali i risultati della valutazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2 rivelano un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, siano accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbono accedere per motivi connessi con il loro lavoro o con la loro funzione.

Articolo 10

Misure igieniche e di protezione individuale

1. Per tutte le attività che comportano un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni o mutageni i datori di lavoro sono obbligati ad adottare misure appropriate atte a garantire che:

   a) i lavoratori non mangino, bevano o fumino nelle aree di lavoro in cui esiste un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni o mutageni;

   b) i lavoratori siano dotati di adeguati indumenti protettivi o di altri adeguati indumenti speciali;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

c) siano disponibili posti separati per riporre gli indumenti di lavoro o gli indumenti protettivi e per gli abiti civili;

d) siano messi a disposizione dei lavoratori servizi igienici appropriati e adeguati;

e) gli equipaggiamenti protettivi siano correttamente riposti in un luogo ben determinato e siano controllati e puliti se possibile prima, e, comunque, dopo ogni utilizzazione;

f) gli equipaggiamenti difettosi siano riparati o sostituiti prima di essere nuovamente utilizzati.

Il costo delle misure di cui al paragrafo 1 non può essere a carico dei lavoratori.

Articolo 11

Informazione e formazione dei lavoratori

1. I datori di lavoro adottano le misure atte a garantire che i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento ricevano una formazione sufficiente e adeguata, in base a tutte le informazioni disponibili, segnatamente in forma d'informazioni e di istruzioni per quanto riguarda:

a) i rischi potenziali per la salute, compresi i rischi supplementari dovuti al consumo di tabacco,

b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) le prescrizioni in materia di igiene,

d) la necessità di indossare e impiegare equipaggiamenti e indumenti protettivi,

e) le misure che i lavoratori, in particolare quelli addetti al soccorso, devono adottare in caso di incidente e per prevenirlo.

Detta formazione deve:

essere adattata all'evoluzione dei rischi e all'insorgenza di nuovi rischi,

– essere periodicamente ripetuta, se necessario.

I datori di lavoro sono obbligati a informare i lavoratori sugli impianti e sui contenitori ad essi connessi che contengono agenti cancerogeni o mutageni e a provvedere a un'etichettatura univoca e chiaramente leggibile di tutti i contenitori, imballaggi e impianti contenenti agenti cancerogeni o mutageni, nonché ad apporre segnali di avvertimento chiaramente visibili.

Articolo 12

Informazione dei lavoratori

Vengono adottate misure atte a garantire che:

a) i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento possano verificare l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva o possano essere associati a tale applicazione, in particolare per quanto riguarda:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

i) le ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori connesse con la scelta, il fatto d'indossare e l'impiego degli indumenti e degli equipaggiamenti protettivi, fatta salva la responsabilità dei datori di lavoro di determinare l'efficacia degli indumenti e degli equipaggiamenti protettivi;

ii) le misure stabilite dai datori di lavoro, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, fatta salva la responsabilità dei datori di lavoro di determinare tali misure;

b) i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento siano informati al più presto di esposizioni anormali, comprese quelle di cui all'articolo 8, delle cause di queste e delle misure adottate o da adottare per porre rimedio alla situazione;

c) i datori di lavoro tengano elenchi aggiornati dei lavoratori addetti alle attività che, in base ai risultati della valutazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori indicando, se l'informazione è disponibile, il livello di esposizione al quale essi sono stati sottoposti;

d) il medico e/o l'autorità competente, nonché ogni altra persona responsabile della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, abbiano accesso agli elenchi di cui alla lettera c);

e) ciascun lavoratore abbia accesso alle informazioni contenute in detti elenchi che lo riguardano personalmente;

f) i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento abbiano accesso alle informazioni anonime e collettive.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

Articolo 13

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti si svolgono a norma dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE sulle materie contemplate dalla presente direttiva.

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 14

Sorveglianza sanitaria

1. Gli Stati membri adottano, conformemente alle leggi e/o alle prassi nazionali, provvedimenti intesi ad assicurare un'adeguata sorveglianza della salute dei lavoratori per i quali la valutazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2 rivela un rischio per la salute e per la sicurezza.

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 devono essere tali da consentire ad ogni lavoratore, se del caso, di essere sottoposto ad un'idonea sorveglianza sanitaria:

prima dell'esposizione

e, in seguito, ad intervalli regolari.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Detti provvedimenti devono essere tali da rendere direttamente possibile l'applicazione di misure mediche individuali e di misure di medicina del lavoro.

3. Se si riscontra che un lavoratore soffre di un'anomalia che può essere stata causata da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni , il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può esigere di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli altri lavoratori che sono stati esposti in modo analogo.

   In tal caso si dovrà effettuare una nuova valutazione del rischio di esposizione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

4. Nei casi in cui si effettua la sorveglianza sanitaria, vengono tenute cartelle sanitarie individuali ed il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria propone le misure individuali di protezione o di prevenzione da adottare nei confronti dei lavoratori.

5. Ai lavoratori devono essere forniti consigli e informazioni su qualsiasi tipo di sorveglianza sanitaria cui essi possono essere sottoposti dopo la fine dell'esposizione.

6. In conformità delle leggi e/o delle prassi nazionali:

   i lavoratori possono accedere ai risultati della sorveglianza sanitaria che li riguardano e

   i lavoratori interessati o i datori di lavoro possono chiedere una revisione dei risultati della sorveglianza sanitaria.

7. Nell'allegato II vengono fornite raccomandazioni pratiche per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

8. Tutti i casi di cancro che, in conformità delle leggi e/o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante l'attività lavorativa, devono essere notificati all'autorità responsabile.

Articolo 15

Tenuta della documentazione

1. Gli elenchi di cui all'articolo 12, lettera c) e le cartelle sanitarie di cui all'articolo 14, paragrafo 4 sono conservati, in conformità delle leggi e/o delle prassi nazionali, per un periodo di almeno 40 anni a decorrere dalla fine dell'esposizione.

Questi documenti devono essere messi a disposizione dell'autorità responsabile in caso di cessazione di attività dell'impresa, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.

Articolo 16

Valori limite

1. Con la procedura di cui all'articolo 137, paragrafo 2 del trattato, il Consiglio fissa con direttive sulla base dell'informazione disponibile, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, i valori limite relativi a tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per cui ciò è possibile e, se necessario, altre disposizioni direttamente connesse.

I valori limite e le altre disposizioni direttamente connesse figurano nell'allegato III.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

Articolo 17

Allegati

1. Gli allegati I e III possono essere modificati solo con la procedura di cui all'articolo 137, paragrafo 2 del trattato.

2. Gli adattamenti di ordine strettamente tecnico dell'allegato II in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni, sono adottati con la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

Articolo 18

Utilizzazione dei dati

I risultati dell'utilizzazione delle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 8, da parte delle autorità responsabili nazionali, sono tenuti a disposizione della Commissione

Articolo 19

Comunicazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 20

Abrogazione

La direttiva 90/394/CEE come modificata dalle direttive di cui all'allegato IV, parte A della presente direttiva, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione in diritto nazionale, che figurano all'allegato IV, Parte B della presente direttiva.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e sono letti secondo la tabella di corrispondenza che figura all'allegato V.

Articolo 21

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 22

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 29 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio
Il Presidente	Il Presidente
P. COX	M. McDOWELL

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO I

Elenco di sostanze, preparati e procedimenti
(Articolo 2, lettera a), punto iii))

1. Produzione di aurammina.

Lavori comportanti esposizione agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.

Lavori comportanti esposizione alle polveri, fumi o nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.

Procedimenti agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.

Lavori comportanti esposizione a polvere di legno duro[1].

[1] Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana "Wood Dust and Fromaldehyde" pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO II

Raccomandazioni pratiche per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori
(Articolo 14, paragrafo 7)

1. Il medico e/o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni devono essere al corrente delle condizioni e delle circostanze dell'esposizione di ciascun lavoratore.

2. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori va effettuata in conformità dei principi e delle prassi della medicina del lavoro; essa deve comprendere almeno le seguenti misure:

   tenuta della documentazione relativa ai precedenti sanitari e professionali del lavoratore;

   un'intervista personale;

   ove necessario, il controllo biologico e l'accertamento degli effetti precoci e reversibili.

   Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria possono essere decise eventuali ulteriori prove e analisi da effettuare, alla luce delle più recenti conoscenze disponibili in materia di medicina del lavoro.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO III

Valori limite ed altre disposizioni direttamente connesse

(Articolo 16)

A. VALORI LIMITE PER L'ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

2.1.1. Nome agente	2.1.2. EINECS[1]	2.1.3. CAS[2]	2.1.4. Valori limite		2.1.5. Osservazioni	2.1.6. Misure transitorie
			2.1.7. mg/m^3 [3]	2.1.8. ppm[4]		
Benzene	200-753-7	71-43-2	3,25[5]	1[5]	Pelle [6]	Valore limite: 3 ppm (= 9,75 mg/m^3) fino al 27 giugno 2003
Cloruro di vinile monomero	200-831	75-01-4	7,77[5]	3[5]		—
Polveri di legno	—	—	5,00[57]	—	—	—

B. ALTRE DISPOSIZIONI DIRETTAMENTE CONNESSE

p.m.

1 EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances.
2 CAS: Chemical Abstract Service Number,
3 mg/m^3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
4 ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m^3).
5 Misurato o calcolato in relazione ad un periodo di riferimento di 8 ore.
6 Possibile penetrazione cutanea oltre all'inalazione regolamentata.
7 Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO IV

Parte A

Direttiva abrogata e modificazioni successive

(di cui all'articolo 20)

Direttiva 90/394/CEE del Consiglio	(GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1)
Direttiva 97/42/CE del Consiglio	(GU L 179 del 8.7.1997, pag. 4)
Direttiva 1999/38/CE del Consiglio	(GU L 138 del 1.6.1999, pag. 66)

Parte B

Termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all'articolo 20)

Direttiva	Termine di attuazione
90/394/CEE	31 dicembre 1992
97/42/CE	27 giugno 2000
1999/38/CE	29 aprile 2003

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO V

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Direttiva 90/394/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, lettera a)	Articolo 2, lettera a)
Articolo 2, lettera a bis)	Articolo 2, lettera b)
Articolo 2, lettera b)	Articolo 2, lettera c)
Articoli da 3 a 9	Articoli da 3 a 9
Articolo 10, par. 1, lettera a)	Articolo 10, par. 1, lettera a)
Articolo 10, par. 1, lettera b), primo elemento di frase	Articolo 10, par. 1, lettera b)
Articolo 10, par. 1, lettera b), secondo elemento di frase	Articolo 10, par. 1, lettera c)
Articolo 10, par. 1, lettera c)	Articolo 10, par. 1, lettera d)
Articolo 10, par. 1, lettera d), primo e secondo elemento di frase	Articolo 10, par. 1, lettera e)
Articolo 10, par. 1, lettera d), terzo elemento di frase	Articolo 10, par. 1, lettera f)
Articolo 10, par. 2	Articolo 10, par. 2
Articoli da 11 a 18	Articolo da 11 a 18
Articolo 19, par. 1, primo comma	———
Articolo 19, par. 1, secondo comma	———
Articolo 19, par. 1, terzo comma	———
Articolo 19, par. 2	Articolo 19
———	Articolo 20
———	Articolo 21
Articolo 20	Articolo 22
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Allegato III
———	Allegato IV
———	Allegato V

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 766/2004 della Commissione, del 23 aprile 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance e mele)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 120 del 24 aprile 2004)

A pagina 22 l'allegato è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO*

del regolamento della Commissione, del 23 aprile 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance e mele)

Codice del prodotto (1)	Destinazione (2)	Sistema A1 Periodo di domanda della restituzione dall'1.5.2004 al 23.6.2004		Sistema B Periodo di presentazione delle domande dei titoli dal 7.5.2004 al 3.6.2004	
		Tasso di restituzione (EUR/t nette)	Quantità previste (in t)	Tasso di restituzione indicativo (EUR/t nette)	Quantità previste (in t)
0702 00 00 9100	F08	30		30	8 986
0805 10 10 9100 0805 10 30 9100 0805 10 50 9100	A00	24		24	12 858
0808 10 20 9100 0808 10 50 9100 0808 10 90 9100	F09	27		27	4 487

(1) I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).
(2) I codici delle destinazioni di serie "A" sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F03: Tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera.

F04: Sri Lanka, Hong-Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica, e Giappone.

F08: Tutte le destinazioni diverse dalla Bulgaria.

F09: Le seguenti destinazioni:

— Norvegia, Islanda, Groenlandia, isole Færøer, Romania, Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldava, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Quatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Chardja, Adjaman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia,

— paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica,

— destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).»

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G406049/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (*G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 4 0 6 2 4 *

€ **26,40**